

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

————— VIII LEGISLATURA —————

**Doc. XXIII**  
**n. 5**

**VOLUME OTTANTASETTESIMO**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA STRAGE DI VIA FANI  
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO  
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

*(Legge 23 novembre 1979, n. 597)*

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE**

**DOCUMENTI**

**Atti giudiziari**

**Requisitoria e ordinanza di rinvio a giudizio relative al procedimento  
penale contro Corrado Alunni ed altri.**

ROMA 1993

## **AVVERTENZA**

**Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.**

## INDICE

## VOLUME LXXXVII

**Procura della Repubblica di Milano - Requisitoria del  
Pubblico Ministero Armando Spataro del 1° agosto  
1979 relativa al procedimento penale contro Corra-  
do Alunni ed altri**

*Premessa* ..... *Pag.* 5

## PARTE PRIMA

Imputati e imputazioni ..... » 7

CAPITOLO I: Le indagini ..... » 33

1. La base di via Negrolì: arresti di Corrado Alunni e  
Marina Zoni ..... » 33

2. La base di via Melzo n. 12 - Antonio Marocco ..... » 36

3. Bologna (fino al 19 dicembre 1978): Mary Alberani,  
Barbara Azzaroni, Massimo Turicchia e Maurice Bi-  
gnami ..... » 37

4. Il Varesotto - la casa di via Iamoretto n. 1 di Varese ed  
il rinvenimento di armi del giugno 1977: Sergio  
Bianchi, Maria Rosa Belloli, Maria Teresa Zoni,  
Giannantonio Zanetti, Fabio Brusa ..... » 41

5. Episodio Vellega ..... » 45

6. Bologna: la base di via Tovaglie n. 9 - Dante Forni,  
Paolo Klun e Massimo Turicchia ..... » 47

7. Milano: rinvenimento della valigetta ventiquattrore e  
scoperta delle basi di Ungiasca e Magreglio ..... » 49

8. La sparatoria di Bagnolo Cremasco - cattura di Antonio  
Marocco e Daniele Bonato ..... » 51

9. La morte di Barbara Azzaroni ..... » 53

10. La base di Cusio (Bergamo) - cattura di Annamaria Gra-  
nata ..... » 54

11. Como 27 maggio 1979: cattura di Fabio Brusa, Francesca Bellerè, Luca Colombo, Massimo Battisaldo, Antonio Orrù, Sandra Piroli e Roberto Carcano ..	Pag.	56
12. Scarcerazione di Sergio Bianchi .....	»	58
13. Bologna: Maurice Bignami e Paolo Zambianchi .....	»	59
14. Chiusura dell'istruttoria .....	»	60
CAPITOLO II: Le bande armate inquisite nel quadro terroristico nazionale: l'ideologia, le sigle, l'interscambiabilità, il finanziamento e l'armamento, i documenti .....	»	61
1. L'ideologia, le sigle e l'interscambiabilità .....	»	62
2. Il finanziamento e l'armamento delle bande .....	»	69
3. I documenti .....	»	70
CAPITOLO III: Gli imputati .....	»	73
1. Corrado Alunni .....	»	73
2. Antonio Marocco .....	»	75
3. Marina Zoni, Maria Rosa Belloli, Daniele Bonato, Pietro Guido Felice, Giannantonio Zanetti, Maria Teresa Zoni, Sergio Bianchi .....	»	76
4. Dante Forni, Paolo Klun, Massimo Turicchia, Maurice Bignami, Paolo Zambianchi .....	»	77
5. Annamaria Granata .....	»	78
CAPITOLO IV: Il reato di banda armata e le relative responsabilità degli imputati .....	»	79
1. La banda armata .....	»	79
2. Le responsabilità degli imputati .....	»	82
- Corrado Alunni .....	»	83
- Marina Zoni .....	»	84
- Antonio Marocco .....	»	87
- Maria Rosa Belloli .....	»	88
- Daniele Bonato .....	»	92
- Pietro Guido Felice .....	»	93
- Giannantonio Zanetti .....	»	94
- Maria Teresa Zoni .....	»	95
- Sergio Bianchi .....	»	96

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– Anna Maria Granata .....	Pag.	98
– Alberto Carpani e Clara Giudetti .....	»	100
– Massimo Turicchia .....	»	101
– Dante Forni .....	»	103
– Paolo Klun .....	»	106
– Maurice Bignami .....	»	107
– Paolo Zambianchi .....	»	108
– Barbara Azzaroni .....	»	109
3. Conclusioni del capitolo .....	»	110
CAPITOLO V: Le altre imputazioni: i reati commessi nell'ambito dell'attività della banda armata .....	»	115
A. Rapporti tra il reato di cui all'articolo 306 del codice penale ed i reati commessi nell'ambito del sodalizio criminoso .....	»	115
B. I reati .....	»	122
In particolare, tra quelli trattati nel paragrafo «B»:		
– Tentati omicidi Giacomazzi ed Astarita .....	»	123
– Tentati omicidi dei carabinieri Claudio Perosino e Guido Bressan .....	»	126
– Irruzione nella sede di Radio radicale di Milano ...	»	128
– Rapina in via Colletta a Milano .....	»	129
– Rapina al Credito Lodigiano di Lodi .....	»	130
– Rapina-irruzione nella sede della Praxi .....	»	131
– Rapina alla Banca Popolare di Novara - agenzia di Cassolnovo .....	»	132
– Rapina-irruzione alla O.L.I. e devastazione della Casa circondariale di Bergamo .....	»	133
– Devastazione della sede milanese dell'Unione commercio e turismo .....	»	135
– Tentato omicidio di Mario Marchetti .....	»	142
– Devastazione del Commissariato di PS Lambrate di Milano, rapina-irruzione nel Comune di Montano Lucino ed attentati dinamitardi all'autorimessa comunale di via Don Minzoni e al Comando VV.UU. di via Beroaldo a Bologna .....	»	145
– Tentati omicidi Mazzotti e Rodolfi .....	»	148
– Rapina-irruzione alla Visplant .....	»	151

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Attentato dinamitardo al Centro elaborazione dati della Banca del Monte di Bologna .....	Pag.	153
- Rapina-irruzione in danno del Comando VV.UU. del quartiere San Donato di Bologna .....	»	154
CAPITOLO VI: Le richieste al giudice istruttore .....	»	158

## PARTE SECONDA

CAPITOLO I: Richieste di sentenze di non doversi procedere .....	»	162
CAPITOLO II: Richieste di decreto di non doversi promuovere azione penale .....	»	170
CAPITOLO III: Richieste varie .....	»	175

<b>Tribunale di Milano - ordinanza di rinvio a giudizio e sentenza di non doversi procedere del giudice istruttore Guido Galli dell'11 settembre 1979 relative al procedimento penale contro Corrado Alunni ed altri e atti relativi .....</b>	»	180
Imputati e imputazioni .....	»	185
I fatti e lo svolgimento del processo .....	»	213
I motivi della decisione .....	»	248
I mezzi di prova - una premessa .....	»	251
Ricognizioni personali .....	»	252
Perizie .....	»	258
Indagini medico-legali .....	»	260
Indagini grafiche .....	»	260
Interrogatori .....	»	263
Le attività dei singoli imputati .....	»	265
Alunni Corrado .....	»	265
Zoni Marina .....	»	266
Marocco Antonio .....	»	269
Belloli Maria Rosa .....	»	271

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bonato Daniele .....	Pag.	275
Felice Pietro Guido .....	»	279
Zanetti Giannantonio .....	»	282
Zoni Maria Teresa .....	»	285
Granata Anna Maria .....	»	288
Bianchi Sergio .....	»	294
Turicchia Massimo .....	»	298
Klun Paolo .....	»	303
Forni Dante .....	»	305
Bignani Maurice .....	»	312
Zambianchi Paolo .....	»	314
Giudetti Clara e Carpani Alberto .....	»	316
Le bande armate .....	»	319
I collegamenti della banda .....	»	331
Organizzatori e partecipi .....	»	335
I singoli reati - Premessa .....	»	345
Responsabilità degli organizzatori della banda per i reati commessi dalla banda stessa .....	»	346
Istigazione, apologia, propaganda .....	»	353
Tentato omicidio di Franco Giacomazzi .....	»	355
Tentato omicidio di Marzio Astarita .....	»	362
Tentato omicidio di Claudio Perosino e Guido Bressani .....	»	365
Irruzione nella sede di Radio radicale .....	»	372
Rapina ai VV.UU di Milano .....	»	374
Rapina al Credito Lodigiano di Lodi .....	»	381
Rapina alla Società Praxi .....	»	388
Rapina alla Banca popolare di Novara .....	»	395
Rapina alla O.L.I. ....	»	397
Devastazione della sede dell'Unione commercio e turismo .....	»	399
Devastazione della Casa circondariale di Bergamo ...	»	403
Detenzione di armi e reati connessi .....	»	407
Ricettazione di armi .....	»	409
Ricettazione di documenti .....	»	414
Falsi contestati al solo Alunni .....	»	422

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Falsi contestati ad Alunni e Turicchia .....	Pag.	425
Altri falsi .....	»	427
Detenzione di armi in Varese .....	»	431
Tentato omicidio di Mario Marchetti .....	»	440
Detenzione di armi contestata alla sola Belloli .....	»	444
Devastazione del Commissariato di PS Lambrate - Rapina nella casa comunale di Montano Lucino - Attentati alle autorimesse VV.UU. in Bologna .....	»	445
Tentato omicidio di Antonio Mazzotti e Romolo Rodolfi	»	451
Rapina alla società Visplant .....	»	454
Attentato alla Banca del Monte di Bologna .....	»	455
Ricettazione di documenti in Bologna .....	»	457
Detenzione di armi in Bologna .....	»	460
Dichiarazioni di non doversi procedere .....	»	461
Azzaroni Barbara .....	»	461
Tirrinanzi de Medici Maria Antonietta Ines .....	»	462
Ferronato Patrizia .....	»	465
Vellega Felice .....	»	471
Altri imputati in Bologna .....	»	473
Ignoti .....	»	479
Decreti di archiviazione .....	»	480
Dispositivo .....	»	491
Allegati .....	»	507



Procura sulla Repubblica di  
Milano

deputazione del P.M. Armando  
Spetaro del 1° agosto 1979 relative  
al procedimento penale contro  
Conrado Alessi ~~et alia~~ + 16





PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 2004/78 D P.M.

N. 988/78 F G.I.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'i. Spataro'.

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ALUNNI CORRADO + ALTRI

REQUISITORIA DEL P.M. EX ART. 369 C.P.P.

Pubblico Ministero : Sost.dott.Armando SPATARO

Giudice Istruttore : dott. Guido GALLI



URA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 1

P R E M E S S A

È doveroso per questo Ufficio, prima di ogni'altra considerazione sul merito del procedimento, elogiare la professionalità, il senso del dovere, l'abnegazione e lo spirito di scraficio di cui hanno dato prova costante gli organi di polizia giudiziaria impegnati durante tutta l'istruttoria: le D.I.G.O.S. ed i Reparti Operativi dei Carabinieri di Milano, Bologna e Varese, infatti, coadiuvati di volta in volta dagli altri Uffici e Comandi territorialmente competenti, hanno operate in maniera efficace ed intelligente, spesso in strettissima collaborazione, conseguendo risultati anche clamorosi, ma soprattutto essenziali per la difesa delle Istituzioni democratiche.

Funzionari ed Ufficiali, Sottufficiali, Agenti e Carabinieri, hanno, così, costituito per i Magistrati inquirenti un corpo omogeneo, sicuro punto di riferimento nel corso delle indagini; il loro ruolo non si è esaurito nelle pericolose e brillanti operazioni che hanno portato alla cattura di alcuni imputati, al sequestro di ingenti quantitativi di armi, munizioni, esplosivi ed altro, ma si è concretato, anche, in uno studio capillare dei documenti di volta in volta acquisiti che ha permesso di porre in evidenza collegamenti tra gruppi e persone di estrema importanza per chi intenda conseguire una comprensione più ampia dell'intero fenomeno terroristico italiano.

È soprattutto al loro moderno stile di intendere le funzioni di polizia giudiziaria, improntate al più rigoroso rispetto delle garanzie di legge, che si deve il proficuo intensificarsi delle operazioni anti terrorismo cui il Paese assiste dal 13 settembre 1978 in poi.

====ooOoo====

Ma i risultati raggiunti nel corso dell'istruttoria, la rapidità della conclusione di questa e la sua efficacia si devono anche allo strenuo impegno del Giudice Istruttore.

La incredibile mole e qualità del lavoro svolte, nonché la brevità dei tempi in cui si è esaurito costituiscono per il Giudice Istruttore merito fin troppo evidente perché debba essere il P.M. a sottolinearlo; in questa sede, quindi, va dato giusto risalto soprattutto alla dinamicità del suo ruolo di inquirente ed alla costante pacatezza delle sue valutazioni.

====ooOoo====

URA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. <sup>2</sup>.....

Si precisa che, al fine di renderne più agile la lettura, la presente requisitoria è stata divisa in due parti distinte: nella prima parte si tratterà la posizione di tutti gli imputati dei quali si chiede, a vario titolo, il rinvio a giudizio, mentre, nella seconda, quella di imputati ed indiziati per i quali si chiede il proscioglimento o il decreto di non doversi promuovere azione penale.

La prima parte, a sua volta, è così ripartita in capitoli:

- CAP. I<sup>a</sup> : Le indagini ; *ff. 29*
- CAP. II<sup>a</sup> : Le Bande armate inquisite nel quadro terroristico nazionale : l'ideologia, le sigle, l'interscambiabilità, il finanziamento e l'armamento, i documenti ; *ff. 31-32*
- CAP. III<sup>a</sup> : Gli imputati ; *ff. 67*
- CAP. IV<sup>a</sup> : Il reato di banda armata e le relative responsabilità degli imputati ; *ff. 75*
- CAP. V<sup>a</sup> : Le altre imputazioni : i reati commessi nell'ambito della attività della banda armata ; *ff. 111*
- CAP. VI<sup>a</sup> : Le richieste al Giudice Istruttore .

La seconda parte, invece, è suddivisa in :

- CAP. I<sup>a</sup> : Richieste di sentenza di non doversi procedere ;
- CAP. II<sup>a</sup> : ~~Richieste di decreto di non doversi promuovere azione penale ;~~
- CAP. III<sup>a</sup> : Richieste varie.

TRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

3  
Foglio seguito N.....I<sup>a</sup> PARTE

## IL P.M.

Letti gli atti del procedimento a carico di :

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) <u>ALUNNI</u>            | Corrado , n.a Roma il 12.11.1947, <u>detenuto</u> ;  |
| 2) <u>ZONI</u>              | Marina, n. a Gerenzano (Va) il 28.7.1947, <u>detenuta</u> ;                                    |
| 3) <u>MAROCCO</u>           | Antonio, n. a Torino il 7.5.1953, <u>detenuto</u> ;  |
| 4) <u>BELLOLI</u>           | Maria Rosa, n.a Civate al Piano (BG) il 30.10.1954, <u>latitante</u> ;                         |
| 5) <u>BONATO</u>            | Daniele, n. a Jerago con Orago (Va) il 30.5.1956, <u>detenuto</u> ;                            |
| 6) <u>FELICE</u>            | Pietro Guido, n. a Celenza sul Trigno(CH) il 23.1.1951, <u>latitante</u> ;                     |
| 7) <u>ZANETTI</u>           | Giannantonio, nato a Como il 30.6.1955, <u>latitante</u> ;                                     |
| 8) <u>ZONI</u>              | Maria Teresa, nata a Gerenzano (Va) il 18.11.1955, <u>latitante</u> ;                          |
| 9) <u>GRANATA</u>           | Anna Maria, n.a Roma il 24.9.1931, <u>detenuta</u> ;   |
| 10) <u>BIANCHI</u>          | Sergio, n. a Tradate (Va) il 5.10.1957, <u>scarcerato per decorrenza termini cust. prev.</u> ; |
| 11) <u>TURICCHIA</u>        | Massimo, n. a Bologna l' 1.11.1950, <u>detenuto</u> ;  |
| 12) <u>KLUN</u>             | Paolo, n. a Bologna il 4.5.1953, <u>detenuto</u> ;   |
| 13) <u>FORNI</u>            | Dante, nato a Castiglione dei Pepoli l'11.7.1951, <u>detenuto</u> ;                            |
| 14) <u>BIGNAMI</u>          | Maurice, n. a Meilly sur Seine (Francia), il 9.3.1951, <u>latitante</u> ;                      |
| 15) <u>ZAMBIANCHI</u>       | Paolo, n. a Comacchio (Fe) il 20.2.1951, <u>latitante</u> ;                                    |
| 16) <u>CARPANI</u>          | Alberto, n. a Milano il 19.6.1939, <u>libero</u> ;   |
| 17) <u>GIUDETTI CARPANI</u> | Clara, nata a Milano il 15.7.1942, <u>libera</u> ;   |

I M P U T A T I

- 1) del delitto p.e p. dagli artt.110,306-302 in relazione agli artt.270,284 e 286 C.P. per avere Alunni,Zoni M.,Marocco,Belloli, Bonato,Felice,Zanetti,Zoni M.T.,Granata,Turicchia,Klun,Forni,Bignami,Zambianchi, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali Barbara AZZARONI, costituito ed organizzato bande armate operanti sotto varie sigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQ.ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITOR.COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI" ed il Bianchi per avere partecipato a tali bande, tutte riconducibili ad un'unica struttura associativa ed identica ma =

JRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 4

trice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tal fine, elaboravano un piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti:

- a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzi di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;
- b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso la aggregazione di altre persone;
- c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
- d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento della banda;
- e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;
- f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego di essi;
- g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi da colpire.

~~Bande operanti sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, ed Emilia e Piemonte, costituite ed organizzate in Milano; reato consumato fino al momento dell'arresto per gli imputati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.~~

T U T T I (ad eccezione del BIANCHI)

- 2) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 303 in relazione agli artt. 302, 270, 284, 286 C.P. per avere, in concorso tra loro, pubblicamente istigato a commettere reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque, per avere pubblicamente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminali ( in particolare quelli di cui ai capi 8, 4, 12, 32, 34, 61, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 89, 90) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte, commettendo i fatti con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;
- 3) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 272 C.P., per



JRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 5.....

avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali in esso costituiti, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui al capo n.2) e di documenti illustrativi dell'ideologia delle bande armate di cui facevano parte ;

Reati nn.2 e 3 consumati nei luoghi e nei tempi di diffusione dei volantini e dei documenti; accertati in Milano il 13.9.78 e l'11.1.1979 ed in Bologna il 19.12.78 .

ALUNNI - Marina ZONI-MARDOCCO - BELLOLI-BOGNATO-FELICE-Maria Teresa ZONI

- 4) del delitto p.e p. dagli artt.110,56,575, 577 I° comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Francesco GIACOMAZZI, esplodendogli contro vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali e pericolo di vita ;
- 5) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.,110 C.P., 10,12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale, per avere commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo n.4 ;
- 6) della contravvenzione p.e p. dagli artt.110,697 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni per l'arma comune da sparo di cui al capo n.5 ;

Reati nn.4,5 e 6 commessi in Milano,  
il 10.5.1978

- 7) del delitto p.e p. dagli artt.110,624,625 nn.2,5 e 7, 61 n.2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di trarne profitto e consumare il reato di cui al capo n.4, della autovettura "SIMCA" 1000 targata MI S 84524, sottraendola al

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 6

proprietario DENTI FORTINATO, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo.

In Milano, il 2.5.1978

- 8) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 577 1° comma n. 3 C.P.; per avere in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Marzio STARITA, contro il quale esplodevano numerosi colpi di pistola che determinavano allo stesso pericolo di vita e lesioni personali;
- 9) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, 61 n. 2 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, al fine di commettere il reato di cui al capo n. 8, illegalmente portate in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, già detenuta ed usata anche per commettere il reato di cui al capo n. 4;
- 10) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., per avere in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenute le munizioni usate per commettere il reato di cui al capo n. 8;

Reati n. 8, 9 e 10 commessi in Milano  
l'11.5.1978

- 11) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, e quindi con l'aggravante del numero, si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura FIAT/127 targata COMO 325344, sottraendola al possessore CANTONI Stefano che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, per commettere il reato di cui al capo n. 8.

In Como, il 24.4.1978

- 12) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 61 n. 10, 110, 56 575, 577 1° comma n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di PEROSINO Claudio e BRESSAN Guido, carabinieri in servizio esterno di vigilanza a bordo di battello militare presso la casa circondariale di Novara, contro i quali esplodevano numerosi colpi di fucile;

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 7

- 13) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portate in luogo pubblico n. 2 fucili cal. 12 usati per consumare il reato di cui al capo precedente e, quindi, con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale d'arma;
- 14) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, danneggiato l'automezzo militare, destinato a pubblico servizio, indicato nel capo n. 12, in quanto i colpi esplosivi contro il PEROSINO ed il BRESSAN infrangevano i vetri del mezzo e danneggiavano la carrozzeria;
- Reati n. 12, 13 e 14 commessi in Novara il 18.1.1978;
- 15) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 605 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, privato della libertà personale MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio, secondo le modalità precisate al successivo capo n. 16;
- 16) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 610 cpv in relazione all'art. 339 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, agendo con armi, travisati ed in più persone riunite, costrette con violenza e minaccia MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio a mettere in onda dalle apparecchiature di "RADIO RADICALE", nella cui sede avevano fatto irruzione, un messaggio registrato su nastri rivendicando il tentato omicidio di cui al capo n. 12 e la irruzione stessa, successivamente legandoli ed imbavagliandoli;
- 17) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico pistole in numero e di tipo imprecisate, usate per commettere i reati di cui ai capi n. 15 e 16 e, pertanto, con la ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;
- Reati n. 15, 16 e 17 commessi in Milano il 3.2.1978
- 18) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2, 61 n. 10 C.P. perché, in concorso tra loro e con altre

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 8

- persone, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di due pistole cal. 7,65 Beretta, che sottraevano ai Vigili Urbani SCALZULLI Potito e BALSAMO Giovanni, dopo averli minacciati con le armi ed assicurati con un paio di manette ad un cancello, così ponendoli in stato di incapacità di agire, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali;
- 19) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, perché, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico un revolver ed altre pistole utilizzate per commettere il delitto di cui al capo n. 18 e, quindi, in relazione al solo delitto di porto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.;
- 20) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 perché, in concorso tra loro e con altre persone, illecitamente portavano in luogo pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO di cui al capo n. 18;
- 21) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, abusivamente detenevano le munizioni relative alle armi di cui al capo n. 19;
- 22) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 2° comma C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persone, allo scopo di danneggiare l'autovettura in dotazione ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO, appiccavano il fuoco a tale autovettura, così che ne derivava un incendio che la distruggeva;
- Reati n. 18, 19, 20, 21 e 22 commessi in  
Milano il 4.5.1978;
- 23) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 1° comma, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa in più persone riunite e con armi, di lire 135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni in assegni, che sottraevano dai locali del Credito Lodigiano di Lodi, nonché di portafogli contenenti somme varie di danaro a PIOLINI Giuseppe, GUZZELONI Roberto, PAPAGNI Mauro, ZAGO Fernando, VIGNATI Luigi, BALCONI Battista, GIANI Giuseppe, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. per avere cagionato al Credito Lodigiano di Lodi un danno patrimoniale di rilevante entità;

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 9

24) del delitto p. e P. dagli artt. 110, 81 *cpu*, C.P., 10, 12 e 14 legge 14.IO.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, tre pistole, armi comuni da sparo usate per commettere il reato di cui al capo n. 23 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto;

Reati n. 23 e 24 commessi in Lodi il 3.  
5.1978

25) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, da più persone riunite e travisate, in danno di *BARIN* Franco, di documenti vari relativi all'attività della S.r.l. "*PRAXI*", di due blocchetti di assegni di proprietà di *GAMBA* Antonio, legale rappresentante della "*PRAXI*", di documenti vari di identità dello stesso *BARIN*, ponendolo in stato di incapacità di agire, in quanto lo rinchiudevano nel bagno della sede della "*PRAXI*" nella quale avevano fatto irruzione;

26) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 *cpu* C.P. 10, 12 e 14 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico quattro pistole o revolver, armi comuni da sparo, usate per la consumazione del reato di cui al capo n. 25 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;

Reati n. 26 e 25 commessi in Milano  
il 20/4/1978

27) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza commessa da più persone riunite e consistita nel colpire il *GEMIGNAN* con il calcio di una pistola e minaccia commessa con armi, di due pistole e vari documenti personali che sottraevano alla guardia giurata *GEMIGNAN* Gino, nonché di lire 7.264.500 che sottraevano dalle casse della Banca Popolare di Novara, Agenzia di Casselnevo (PV) e di 2 orologi da polso che sottraevano rispettivamente ad *AINA* Antonio e *PRINA* Francesco, entrambi impiegati nella predetta banca;

e/o

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 10

28) del delitto p. e P. dagli artt. 110, 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 81 cpv. C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico due pistole usate per commettere il reato di cui al capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi.

reati commessi, n. 27 e 28, in Cassol  
novo (PV) il 2.6.1978

29) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, dell'autovettura Volkswagen targata NO. 287199, parcheggiata sulla pubblica via, sottraendola alla proprietaria DELLE PIANE Marta per procurarsi un ingiusto profitto e commettere il reato di cui al capo 27 con le ulteriori aggravanti di avere agito con mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

reato commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al 2.6.1978

il solo ALUNNI

30) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P., per essersi impossessato, in concorso con persone sconosciute, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, di somme varie di denaro che sottraeva a CONFALONIERI Adele, CATTANEO Mario e VEGEZZI Mario (al quale sottraevano pure documenti personali) tutti presenti nella sede della "OFFICINA LAVORATORI INDUSTRIALI" di via Oslavia 27, nella quale aveva fatto irruzione con i complici, con le aggravanti, quindi, di avere commesso il fatto in più persone riunite e travisate e con armi;

31) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso con persone sconosciute e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico n. 3 pistole usate per commettere il reato di cui al capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;

reati n. 30 e 31, commessi in Milano il 13.  
5. 1977;

o/o

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 11

ALUNNI-Marina ZONI-MAROCCO-BELLOLI-BONATO-FELICE-ZANETTI e Maria Teresa ZONI

- 32) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, commesso fatti di devastazione contro la sede di Milano (Corso Venezia) della Unione del Commercio e del Turismo di Milano, nella cui sede facevano esplodere due ordigni ad alto potenziale;
- 33) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico ordigni esplosivi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire il reato di cui al capo precedente;
- 34) del delitto p. e p. dagli artt. 110<sup>CR</sup>, 13 legge 14.IO.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine, due bombe ad alto potenziale nei luoghi precisati al capo n. 32;  
reati n. 32, 33 e 34 commessi in Milano il 20.7.1978;

il solo ALUNNI

- 35) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419 C.P. per avere, in concorso con altre persone, compiuto fatti di devastazione ~~facendo esplodere vari ordigni ad alto potenziale all'interno della costruenda Casa Circondariale di Bergamo, così provocando ingenti danni ad opere murarie, infissi, impinati elettrici e centrale termica dell'edificio;~~
- 36) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 C.P., 10 e 12 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico gli ordigni esplosivi usati per commettere il reato di cui al capo n. 35 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale;
- 37) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 13 legge 14.IO.74 n. 497 per avere, in concorso con persone sconosciute, al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere gli ordigni ad alto potenziale di cui ai capi n. 35 e 36;

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 12

- 38) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 C.P. per essersi impossessato, in concorso con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, di documenti vari relativi alla costruenda Casa Circondariale di Bergamo che sottraevano dagli Uffici della Casa Stessa, in occasione della devastazione di cui al capo n. 35, con l'aggravante, pertanto, di avere usato violenza sulle cose;  
reati n. 35, 36, 37 e 38 commessi in Bergamo il 12.2.1977

Marina ZONI-MAROCCO-BELLOLI-BONATO-FELICE-ZANETTI-Maria Teresa ZONI+ BIANCHI

(essendo già stato giudicato l'ALUNNI con rito direttissimo)

- 39) del delitto p. e p. dagli artt. 31 1° comma, 110 C.P. e 21 legge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Cerrado ed altre persone, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo n. 1, detenuto le seguenti armi ed i seguenti esplosivi:

ARMI LUNGHE

- a) fucile "Anschutz" cal. 22, matricola abrasa e privo di calcio;  
b) fucile "Remington", mod. 1100, cal. 12 matricola 258522;  
c) carabina di fabbricazione sovietica "TO 3-17", cal. 22, matricola abrasa e priva di calcio;  
d) fucile "Remington" mod. 1100, cal. 12 con matricola abrasa e canne mozze;  
e) fucile "Browning" cal. 12 matricola abrasa;  
f) carabina "Winchester", mod. 94, cal. 44 magnum, matr. 3758188, priva di calcio;  
g) fucile "Franchi", cal. 12, matr. abrasa e canne mozze;  
h) fucile "Remington", cal. 12, modello 870, matr. T 673495 V;  
i) mitra fabbricazione inglese "Sten", cal. 9 parabellum, matr. 97392;  
l) fucile "Breda" cal. 12, matr. 630186, canne mozze;

ARMI CORTE

- m) pistola "Beretta", mod. 35, cal. 7,65, matr. 621117;  
n) pistola "Beretta" mod. 35, cal. 7,65, matr. 619158;  
o) pistola "Beretta", mod. 35, cal. 7,65, matr. abrasa;  
p) pistola "Walter" P.P.K. cal. 7,65 matricola abrasa;



LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 13

- q) pistola "Frommer" cal. 7,65, matr. 221196;  
r) pistola "Walther", PP, cal. 7,65, matricola abrasa;  
s) pistola "Colt" Commander, cal. 9 parabelium matricola abrasa;  
t) pistola "Walther" P. 38, cal. 7,65 parabellum, matricola 9141;  
u) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum matricola E 24329;  
v) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum matr. E 23993;  
z) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum, matr. E 24571;  
a1) revolver "Colt" Detecio, cal. 38 special matricola abrasa;  
b1) revolver "Smith & Wesson", cal. 38 special, matricola abrasa;  
c1) revolver "Colt" Trooper, cal. 357 magnum, matricola abrasa;  
d1) n. 3 spezzoni di miccia detonante;  
e1) n. 2 spezzoni di miccia a lenta combustione;  
f1) n. 3 detonatori;  
g1) n. 1 bomba a mano MK2, fabbricazione USA;
- 40) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P., 10 e 14 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente detenuto le seguenti munizioni per arma da guerra nonche' le seguenti parti di armi da guerra e comuni da sparo:
- 
- a) n. 856 munizioni di vario calibro per armi da guerra;  
b) canna per pistola "Beretta" cal. 9, matricola limata;  
c) massa battente per mitra cal.9;  
d) n. 4 caricatori per pistola cal. 9 parabellum, "Firebird" con matricola 4229, 3943, 4705 e 4325;  
e) caricatore per pistola "Walther", cal. 7,65;  
f) culatta per pistola "Webley & Scott" cal. 7,65;  
g) n. 2 castelli per fucile;  
h) n. 1 caricatore per pistola;  
i) massa battente per fucile automatico;
- 41) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. e 3 legge 18.4.1975 n. 110, per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, alterato, al fine di renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento, le armi di cui alle lettere "a", "c", "d", "f", "g", "l" del capo n. 39, segandone i calci o mozzandone le canne;

o/o

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 14 .....

42) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P. e 23 legge 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, detenute illegalmente le armi o le parti di armi clandestine, in quanto con il numero di matricola limato o prive di esso, di cui alle lettere "a", "c", "d", "e", "g", "o", "p", "r", "s", "a1", "b1", "c1", del capo n. 39 e di cui alla lettera "b" del capo n. 40;

43) della contravvenzione p.ep. dagli artt. 81 1° comma 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente detenuto n. 4118 munizioni di vario calibro per armi comuni da sparo;  
reati n. 39, 40, 41, 42 e 43 accertati in Milano, il 13.9.1978;

ALUNNI-Marina ZONI-MAROCCO-BELLOLI-BONATO-FELICE-ZANETTI-Maria Teresa ZONI e BIANCHI

- 44) del delitto p. e P. dagli artt. 81 cpv e 110 C.P., 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con ~~altre~~ altre persone, con più azione esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciute, per procurarsi un profitto:
- le armi da guerra di cui alle lettere "i", "s", "u", "v", "z", nonché la bomba di cui alla lettera "g1", del capo n. 39, provenienti da illecito commercio di armi da guerra e di ordigni esplosivi nonché da illecita introduzione ~~nel territorio dello Stato, per quanto riguarda armi e bombe straniere;~~
  - il fucile "Remington" di cui alla lettera "h", del capo 39, di provenienza delittuosa in quanto acquistate mediante esibizione di documenti personali (porto d'armi e carta di identità) falsificati a nome di "CESTE Roberto", da persona così qualificatasi il 20.6.1978 presso la ditta "Hofmann Reinhart" di Zurigo;
  - i fucili "Remington" e "Breda" di cui alle lettere "b" ed "e" del capo n. 39, compendio della rapina consumata ai danni dell'armeria "BRUNI Nello" in Viterbo il 16.8.1977;
  - il fucile "Winchester" di cui alla lettera "f" del capo n. 39 compendio del furto commesso in San Pietro Mosezzo fraz. Nibbia, Cascina Lusarina il 20.8.1974 in danno del proprietario "CACCIA Luigi";

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 15

- 45) del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110, 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto :
- a)- n. 21 cartellini relativi ad altrettante carte di identità rilasciate dal Comune di Loreggia, nonché un timbro tondo dello stesso Comune, provenienti da furto consumato tra il 2 ed il 3.3.1977 in danno del Comune di Loreggia ;
  - b)- il libretto per licenza di porto d'armi n. 007743 D ed un cinturone per pistola con emblema dell'Istituto Vigilanza Riunito d'Italia, provenienti da rapine commesse in Milano il 18.3.1977 in danno dei rispettivi proprietari Fenna Giovanni e Nicastro Michele ;
  - c)- la carta di circolazione del motociclo tg. VA 110948 proveniente da furto consumato in danno del proprietario Luini Pietro il 10.12.1975 in Varese ;
  - d)- un passaporto proveniente da furto consumato in danno del proprietario Matteo Carpagnano, in Milano il 3.6.1978 ;
  - e)- la patente di guida e la carta di identità provenienti dal furto commesso in danno del titolare ed intestatario Zito Giuseppe, in Milano tra il 4 ed il 5.7.1978 ;
  - f)- il modello in bianco per carta di identità n. 21069260 proveniente da furto commesso il 23.9.1974 in danno del Municipio di Castelvenere (Benevento) ;
- 
- g)- n. 5 moduli per patenti di guida in bianco nn. A 9367088, A 9367090, A 9367100, A 9367256, A 9367257 provenienti da furto commesso in danno del Comune di S. Giorgio a Cremano (Na) ;
  - h)- una carta di identità n. 29299567 proveniente da furto commesso in danno del Comune di Calvazzo nel maggio 1974 ;
  - i)- n. 20 modelli in bianco per carta di identità asportati da ignoti dal Comune di Portici tra il 30 ed il 31.5.1975 ;
  - l)- una carta di identità n. 13194911 proveniente da furto commesso tra il 13 ed il 14.3.1975 in danno del Comune di Roma - XVI circoscrizione ;
  - m)- vari fogli complementari autentici per autoveicoli, non commerciabili e, pertanto, sicuramente di provenienza delittuosa ;
- 46) del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110, 476-482, 477-482 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, falsificato

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 16

o contraffatto in tutto o in parte :

- a) il modello per carta di identità di cui alla lettera "h" del capo n.45 facendolo risultare rilasciato dal Comune di Milano a "Santini Giuseppe" (persona inesistente) ;
- b) il modello per carta di identità di cui alla lettera "i" del capo n.45, facendolo risultare rilasciato dal Comune di Milano a "Tarquinio Vincenzo" ;
- c) un certificato di idoneità a condurre automezzi militari, del tutto falso, apparentemente rilasciato a "LERWIS Robert", persona, in realtà, inesistente ;
- d) uno dei modelli per carta di identità di cui alla lettera "l" del capo n.45, apponendovi le false generalità di "Severini Oscar", persona in realtà inesistente ;
- e) cinque modelli in bianco per carte di circolazione per autoveicoli, integralmente falsi ;
- f) un modello in bianco per carta di identità, integralmente falso, apponendovi il n.25696420 ;
- g) un modello in bianco per carta di identità, integralmente falso, apponendovi il n.33586296 ;—
- h) un modello per carta di identità in bianco, integralmente falso, apponendovi il n.20476176 ;

reati n.45,44 e 46 accertati in Milano, il 13.9.78

il solo ALUNNI

- 47) del delitto p.e p. dagli artt.477,482 C.P. per avere formato un falso modello per carta di identità, apponendovi il n.M 0061789, falsamente intestandolo a SEVERINI Lorenzo ed apponendovi la propria fotografia ;

accertato in Milano, il 13.9.78

- 48) del delitto p.e p. dall'art.496 C.P. per avere fatto mendaci dichiarazioni sulla propria identità personale ad ufficiali di P.G. della Questura di Milano che, prendendolo in arresto, in proposito lo interrogavano, dichiarando di essere "Severini Lorenzo" ed esibendo la carta di identità contraffatta di cui al capo precedente ;

commesso in Milano, il 13.9.78

- 49) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.,494 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio, indotto in errore i preposti dell'Azienda

o/o

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 17

Tramviaria Milanese al rilascio degli abbonamenti, attribuendosi le false generalità di Giagnoni Luigi e Tarquinio Vincenzo e, così, ottenendo il rilascio di due abbonamenti settimanali (rispettivamente n.07536 e 99313) intestati a tali nominativi ;

reato accertato in Milano, il 13.9.78

- 50) del delitto p.e p. dall'art.485 C.P. per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, compiuto una falsità in scrittura privata sottoscrivendo il contratto di locazione dell'appartamento sito in v.Negrolì 30/2 ed altri documenti ad esso relativi a firma "Massimo Turicchia" e facendone uso mediante consegna a Capriotti Mariola, impiegata della Società Amministratrice dello appartamento ;

reato commesso in Milano, il 7.6.78

ALUNNI E TURICCHIA

- 51) del delitto p.e p. dagli artt.110,477,482 C.P. per avere, in concorso tra loro, falsificato la carta di identità del Turicchia, apponendovi la fotografia dell'Alunni perchè questi ne facesse uso secondo quanto specificato al capo seguente ;

- 52) del delitto p.e p. dagli artt.110,494 C.P. per avere l'Alunni, in concorso col Turicchia che gli aveva fornito la propria carta di identità, al fine di procurarsi un vantaggio, indotto in errore Capriotti Mariola, attribuendosi le false generalità di Massimo Turicchia, affermando di essere architetto ed esibendo la carta di identità di cui al capo n.51, contraffatta come sopra specificato ;

reati n.51 e 52 commessi in Milano, inizio di giugno del 1978

il solo TURICCHIA

- 53) del delitto p.e p. dagli artt.367,61 n.2 C.P. per avere, con denuncia diretta alla Questura di Bologna, affermato falsamente di avere subito il furto del proprio borsello contenente vari documenti personali, tra cui la carta di identità di cui al precedente capo n.51, commettendo il fatto per assicurarsi la impunità dal delitto di cui al capo n.51 e da quello di cui al capo n.52 ;

reato commesso in Bologna, il 4.7.1978

ALUNNI- Marina ZONI - MAROCCO - BELLOLI - BONATO - FELICE - ZANETTI  
Maria Teresa ZONI e BIANCHI

- 54) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.,110,468 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contraffatto i sigilli dei seguenti enti pubblici e pubblici uffici : Questura di Varese; Prefettura di Milano, ufficio patenti ;Ambasciata della Repubblica Argentina ;

reato accertato in Milano, il 13.9.78

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 18

BELLOLI - Maria Teresa ZONI - BIANCHI - ZANETTI - FELICE - BONATO

- 55) del delitto p.e p. dagli artt.110 C.P., e 21 L.18.4.1975 n.110, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone e, comunque, commettere il reato di cui al capo n.1 :
- a) un fucile "Riot", cal.12, matr.P 03770 ;
  - b) un fucile cal.12 "Beretta", con matricola limata e canne mozze;
  - c) una pistola "Beretta" cal.7,65, con matricola limata ;
  - d) un revolver "Smith & Wesson",cal.38 special, con matricola limata ;
- 56) del delitto p.e p. dagli artt.110 C.P., 12 e 14 L.14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, portato illegalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo n.55 ;
- 57) del delitto p. e p. dagli artt.110,31 cpv. C.P. e 29 commi 3° e 4° L.18.4.75 n.110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, le armi di cui alle lettere "b", "c", e "d" di cui al capo n.55, clandestine perchè prive del numero di matricola o con questo abrasi ;
- 58) del delitto p.e p. dagli artt.110 C.P. e 3 L. 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, alterato, al fine di renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento, l'arma di cui alla lettera "b" del capo n.55, accorciandone le canne ;
- 
- 59) della contravvenzione p.e p. dagli artt.110,697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto n.335 proiettili di vario calibro, munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo n.55 ;
- 60) del delitto p. e p. dagli artt.110,81 cpv.,648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto :
- a) un passaporto ed una patente di guida intestata a Canter's Ferruccio ;
  - b) un passaporto U.S.A. intestato a Klink Jeannine Lynne ;
  - c) un passaporto, una patente di guida, una carta di identità ed una tessera mutualistica, documenti tutti francesi, intestati a Audibert Emmanuelle Solange ;
- documenti tutti provenienti da furti commessi in danno dei rispettivi intestatari ;
- reati n.55,56,57,58,59,60 accertati in Varese il 15.6.77 ed il 29.9.77.

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 19

BONATO - MAROCCO - FELICE - BELLOLI - ZANETTI - Maria Teresa ZONI

- 61) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro, con l'aggravante della premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Mario MARCHETTI, contro il quale due di loro esplosevano vari colpi di pistola (almeno 8), cagionandogli pericolo di vita e lesioni personali;
- 62) del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, C.P. e 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenute e portate in luogo pubblico, una pistola cal. 7,65 usata per il reato di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di arma;
- 63) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenute le munizioni per l'arma comune da sparo di cui al capo n. 62;  
reati n. 61, 62 e 63 commessi in Milano il 13.11.1978;
- 64) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e quindi con l'aggravante del numero delle persone, al fine di trarne profitto e compiere il reato di cui al capo n. 61, dell'autovettura "SIMCA" targata MI. P 54479, sottraendola alla proprietaria FIORENTINI Ornella, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto con violenza ed uso di mezzo fraudolento (per la apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessita' e consuetudine alla pubblica fede.  
In Milano, tra il 30 ed il 31.10.1978
- 65) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistate e ricevute da persone sconosciute, per procurarsi un profitto:  
a) documenti vari relativi alla autovettura targata MO.379702, provenienti da furti commessi in danno del proprietario BARBATTI Marco, in Modena il 20.10.1978;  
b) una carta di identità della confederazione elvetica n. 628 di Menzenau di provenienza delittuosa;  
reato accertato in Milano, l'11.1.1979

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 20

BELLOLI e GRANATA

66) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 494 C.P. perché, in concorso tra loro, all'atto di prendere in locazione in CUSIO (BG) un'appartamento che doveva servire da base per l'organizzazione di cui al capo n. 1, al fine di procurarsi un vantaggio, inducevano in errore il proprietario dell'appartamento attribuendosi falsamente la reciproca qualità di figlie e di madre ed il cognome "VALGI MIGLI"; commesso in CUSIO l' 11.12.1977;

la sola BELLOLI

- 67) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 21 legge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso con altre persone (tra le quali, per un certo periodo, BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra), al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e, comunque, commettere il reato di cui al capo n. 1, detenuto:
- a) una pistola "Beretta" cal. 7,65 matr. limata;
  - b) una pistola "Dreyse" cal. 6,35, matr. limata;
  - c) un revolver "Rast & Gaser", cal. 32, matr. limata;
  - d) un metro di miccia rapida;
- 68) del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo indicate nel precedente capo n.67;
- 69) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. 23 3° e 4° comma ~~legge 18.4.1975 n. 110, per avere detenuto in concorso con~~ altre persone (tra le quali per un certo periodo BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra) ed illegalmente portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le armi di cui al capo n. 67, clandestine perché sprovviste del numero di matricola e con lo stesso cancellato;
- 70) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso con altre persone (tra le quali per un certo periodo BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra) illegalmente detenuto n. 115 munizioni per armi comuni da sparo; reati n. 67, 68, 69 e 70 accertati in Comunità il 3.4.1979 ed in Milano il 2.6.1979



LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 21

ALUNNI-Marina ZONI-MAROCCO-BELLOLI-BONATO-FELICE-ZANETTI-Maria  
Teresa ZONI-TURICCHIA-FORNI-KLUN-BIGNAMI e ZAMBIANCHI

- 71) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, compiute fatti di devastazione facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi al Commissariato P.S. Lambrate di via Clericetti di Milano e provocando al Commissariato stesse ingenti danni, nonché ad edifici e autovetture circostanti;
- 72) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. 10 e 12 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo di cui al capo precedente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale, commesse per eseguire il reato di cui al capo n. 71;
- 73) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incutere pubblico timore fatto esplodere l'ordigno ad alto potenziale discusi ai capi n. 71 e 72;

reati n. 71, 72 e 73 commessi in Milano  
il 26.7.1978

- 74) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi su presenti e mediante violenza consistita nell'immobilizzare gli stessi con nastro adesivo, di numerosi timbri del Comune di Montano Lucino, di circa lire 300.000 in contanti, di un certificato di residenza intestato a STEFFANO-NI Renate, di un libretto di lavoro intestato a SALA Ezio e di un modello di carta di identità che sottraevano negli uffici del Comune di Montano Lucino ove avevano fatto irruzione, nonché di una carta di identità che sottraevano a CERUTI Giuseppe, impiegato presente dello stesso Comune, con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite, con armi e ponendo in stato di incapacità di agire le persone presenti;

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 22

- 75) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico 2 pistole (armi comuni da sparo), un mitra (arma da guerra) ed una bottiglia incendiaria, il tutto usato per commettere il reato di cui al capo precedente e di cui al capo seguente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale;
- 76) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 1° e 2° comma C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, allo scopo di danneggiare gli uffici del Comune di Montano Lucino, causato un incendio negli uffici stessi facendosi esplodere una bottiglia incendiaria;
- 77) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incutere pubblico timore, fatte esplodere una bottiglia incendiaria in occasione della consumazione del reato di cui al capo 76/2 reati n. 74, 75, 76 e 77 commessi in Montano Lucino il 27.7.1978
- 78) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiate il portone metallico di ingresso ed altre strutture della autonimesa comunale di via Don Minzoni (edificio pubblico) di Bologna, facendovi esplodere nei pressi un ordigno ad alta potenza;
- 79) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico timore;
- 80) del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai 2 capi precedenti; reati n. 78, 79, 80 commessi in Bologna il 28.7.78

A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 23

- 81) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico ed altre strutture interne ed esterne del Comando Vigili Urbani (Centro Civico) di via Beroaldo a Bologna, edificio pubblico, facendovi esplodere nei pressi un ordigno ad alto potenziale;
- 82) del delitto p. e p. dagli artt. 110, C.P. e 13 legge 14.IO. 1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico timore;
- 83) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. 10, 12 e 14 legge 14.IO. 1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenute e portate in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai capi precedenti;
- reati n. 81, 82, 83 commessi in Bologna  
il 28.7.1978

FORNI-KLUN-TURICCHIA-ZAMBIANCHI e BIGNAMI

- 84) DEL DELITTO P. e P. dagli artt. 110, 56, 575, 577 n. 3  
C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con l'aggravante della premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Antonio MAZZOTTI, contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco, cagionandogli pericolo di vita e lesioni personali;
- 85) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Romolo RODOLFI, contro il quale esplodevano vari colpi di arma da fuoco, con l'aggravante di aver compiuto il fatto per conseguire l'impunità dal reato di cui al capo precedente, in quanto il RODOLFI, testimone di esso, ne stava inseguendo gli autori materiali;

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 24

- 86) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.IO.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenute, portato in luogo pubblico due armi comuni da sparo, usate per commettere i reati di cui ai due capi precedenti, e quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;
- 87) della contravvenzione p. e p. dagli art. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara illegalmente detenute le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente;  
reati n. 84, 85, 86, 87 commessi in Bologna il 15.5.1978;
- 88) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 n. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara e, quindi, con l'aggravante del numero, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e compiere il reato di cui al capo n. 84, dell'autovettura "SIMCA" 1100 targata BO. 400679, sottraendola al proprietario Gino BONFIGLIOLI, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, in Bologna il 14.5.1978, e della Lambretta targata BO. 136648, sottraendola in Bologna tra il 14 ed il 15 maggio 1978 al proprietario MARA GOLDINI che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto con violenza e mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento dei mezzi) su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede;
- 89) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P. perché in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano mediante minaccia commessa con armi e mediante violenza consistita nel legare ed imbavagliare Ezio BANDERA, Barbara MARCHESINI e Paola BERGAMI, presenti al fatto, rinchiudendoli, poi, in uno stanzino, di documentazione varia che sottraevano dagli uffici della "VISPLANT" S.P.A. ove avevano fatto irruzione, con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite e travisate, con uso di armi e ponendo le persone predette in stato incapacità di agire;

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 25

- 90) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 433 C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, attentavano alla sicurezza degli impianti ENEL destinati alla trasmissione di energia elettrica per l'industria "VISPLANT" facendo esplodere ordigni ad alto potenziale che provocavano la caduta di un traliccio ENEL;
- 91) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. 10, 12 e 14 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo (almeno tre) usate per consumare il reato di cui al capo n. 89 e gli ordigni esplosivi usati per consumare il reato di cui al capo n. 90, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., quindi, in relazione al solo delitto di porto illegale di armi ed ordigni esplosivi;
- reato n. 89 commesso in Castel Maggiore il 20.11.1978;
- reato n. 90 commesso in San Marino di Bentivoglio il 20.11.1978;
- reato n. 91 commesso in entrambi i posti suddetti in identica data;
- 92) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, al fine di trarne profitto, della autovettura FIAT/126 targata BO 747764 sottraendola al proprietario ZUFFA Vittorio che l'aveva parcheggiata nella pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone, con violenza e mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;
- reato commesso in Bologna fra il 2 ed il 3 dicembre 1978;
- 93) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419 bis C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, compiuto atti diretti a danneggiare o distruggere un impianto di elaborazione dati, tentando di fare esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi all'ingresso del centro elaborazione dati della Banca del Monte di Bologna (Via Del Monte angolo via Delle Donzelle);

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 26

- 94) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P.; 9, 10 e 12 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo di cui al capo precedente, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale dello ordigno, perché commesso per eseguire il reato di cui al capo precedente;
- reati n. 93 e 94 commessi o accertati in Bologna il 4.12.1978;
- 95) del delitto p. e p. degli artt. 81 cpv, 110, 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, acquistato o ricevuto da persone sconosciute, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, documenti vari (biglietti, elenchi di numeri telefonici, relazioni di rendiconto del 1976) provenienti dal furto commesso in danno dell'I.N.A.M. di Bologna all'inizio della seconda decade del mese di dicembre del 1978, nonché una macchina da scrivere "OLIVETTI" Linea "98", proveniente da furto commesso in danno della Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere, tra il 9 ed il 10 marzo 1978;
- reato accertato in Bologna il 19.12.1978
- 96) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi sui presenti, di una pistola d'ordinanza "Beretta" cal. 7,65 che sottraevano al Vigile GRILLI Giorgio, di n. 4 berretti da vigile urbano, di una giacca a vento di ordinanza e di timbri vari di ufficio, sottraendo il tutto negli uffici del Comando Vigili Urbani del quartiere San Donato, sito in via Beroaldo n.4 Bologna, ove avevano fatto irruzione, con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite e con armi;
- 97) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.IO.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola servita per il reato di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto; nonché per avere illegalmente portato in luogo pubblico la

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 27

pistola "Beretta" cal. 7,65, provento del reato, di cui al capo precedente;

reati n. 96 e 97 commessi in Bologna il 7.4.1978;

BIGNAMI-TURICCHIA e ZAMBIANCHI (essendo stati già giudicati con rito direttissimo il FORNI ed il KLUN)

98) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 21 legge 18 aprile 1975 n. 110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali Dante FORNI e Paolo KLUN, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo n. 1:

- a) una pistola "Beretta", cal. 9 con matricola abrasa;
- b) una pistola "Beretta", cal. 9 con matricola abrasa;
- c) una pistola "Beretta", cal. 7,65, con matricola abrasa e con silenziatore;
- d) una pistola "Walther" PPK, cal. 7,65 con matricola abrasa;
- e) un revolver "Smith & Wesson", cal. 357 magnum, con matricola abrasa;
- f) un limitato quantitativo di esplosivo;

99) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 23 3° comma legge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quale Dante FORNI e Paolo KLUN, e quindi, con l'aggravante del numero, illegalmente detenute le armi indicate al capo precedente, clandestine perché prive del numero di matricola o con lo stesso cancellato;

100) della contravvenzione p. ep. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali Dante FORNI e Paolo KLUN e, quindi, con l'aggravante del numero (art. 112 n. 1 C.P.), illegalmente detenute n. 128 munizioni per armi comuni da sparo di vario calibro;

KLUN-FORNI-BIGNAMI-TURICCHIA-ZAMBIANCHI-

101) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpu, 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciute per procurarsi un profitto le armi di cui alle lettere "a", "b", ed "e" del capo n. 98 di provenienza delittuosa;

reati n. 98,99,100,101 accertati in Bologna il 19.12.1978;

o/o

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 28

CARPANI-GIUDETTI CARPANI

102) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. per avere, in concorso tra loro, aiutato GRANATA Anna Maria ad eludere le investigazioni dell'Autorità, in relazione al reato di cui al capo n. 1, dichiarando all'Autorità Giudiziaria di ignorare se la GRANATA avesse fornito il loro recapito telefonico al proprietario di un appartamento servito come base terroristica, preso in locazione dalla Granata e, comunque, negando che quest'ultima gli avesse mai informati della circostanza;

reato commesso in Milano l' 11.4.1979.

CON l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. in relazione ai reati di cui ai capi 2,3,4,5, 6,8,9,10,12,13,14,15,17,19,20,21,22,24,26,28, 32,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,54,55,56,57, 58,59,60,61,62,63,65,71,72,73,75,76,77,78,79, 80,81,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,97,98,99, 101, perché commessi in più di 5 persone;

CON l'aggravante di cui all'art. n. 61 n. 6 C.P. per ALUNNI E MAROCCO in relazione a tutti i reati loro contestati, e per BELLOLI in relazione ai soli reati di cui ai capi 67,68, 69,70, per averli commessi durante il tempo in cui volontariamente si sottraevano alla esecuzione di ordini o mandati di cattura emessi a loro carico;

CON l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione ai reati di cui ai capi n. 18, 23, 27,39,40,41,43,44,45,46,54,55,58,59,60, 65,66,98,100 e 101 della rubrica, commessi tutti per eseguire il reato di cui al capo n.1 o per assicurarsi la impunità da questo.

====cc0oo====

osserva quanto segue.



LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 29

C A P I T O L O ILE INDAGINI

Si premette che, nell'esposizione dei fatti oggetto del presente procedimento e nel loro successivo esame alla luce dei reati contestati agli imputati, si tralascerà di fare riferimento a tutte quelle numerose e capillari indagini che, inoperosamente disposte e scrupolosamente effettuate a seguito delle risultanze processuali di volta in volta emergenti, non si sono poi rivelate conclusive o in qualche modo utili ai fini dell'istruttoria.

Esse, comunque, sono rigorosamente documentate in atti.

—————ooOoo—————

1) La "base" di via Negroli - Arresti di Corrado ALUNNI e Marina ZONI

Attorno alle ore 18,30 del 13.9.1978, reparti congiuntamente operanti della D.I.G.O.S. e dei Carabinieri di Milano facevano irruzione in un appartamento sito al piano terra dello stabile di via Negroli 30/2 di Milano e traevano in arresto il noto latitante Corrado ALUNNI, colpito da vari ordini e mandati di cattura.

Alla localizzazione dell'appartamento si era giunti dopo che fonte fiduciaria aveva segnalato agli organi di P.G. la stranezza del comportamento della persona che lo occupava e dopo che si era accertato che le generalità da questa fornite all'atto della stipula del contratto di locazione corrispondevano a quelle di un architetto che viveva e lavorava regolarmente a Bologna.

o/o

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 30

Nella abitazione dell'ALUNNI, che si rivelava subito, per la mole ed il tipo della documentazione, dell'armamento e del munizionamento sequestrati, una base importantissima di una vasta organizzazione eversiva, veniva predisposto un servizio di appostamento per sorprendere eventuali complici che vi si fossero recati.

Ed infatti, nonostante la intempestiva diffusione della notizia dell'arresto di Corrado ALUNNI, attorno alle ore 00,15 successive, veniva arrestata sulla soglia dell'appartamento anche Marina ZONI che vi si stava recando convinta di trovarvi l'ALUNNI e che fosse stato costui a risponderle attraverso il citofono.

L'arresto di Marina ZONI, che si sarebbe accertato essere legata all'ALUNNI anche sentimentalmente oltre che dalla comune appartenenza alla organizzazione eversiva, doveva rivelarsi, come in seguito si dirà, lo spunto per un vero e proprio salto di qualità nello sviluppo delle indagini nella direzione degli ambienti dell'autonomia organizzata operanti nel varesotto.

Nell'appartamento di ALUNNI venivano sequestrati, tra l'altro, :

- 10 armi lunghe (fucili, carabine, anche da guerra, e mitra);
- 14 armi corte, anche da guerra (pistole e revolver);
- parti varie di armi da spare comuni e da guerra;
- una bomba a mano, spezzoni di miccia, detonatori;
- ~~ingente munizionamento per le armi sopra elencate: 856~~  
munizioni per armi da guerra e 4118 munizioni per armi comuni;

per la detenzione di questo vero e proprio arsenale, dopo pochi giorni dal suo arresto, l'ALUNNI sarebbe stato giudicato con rito direttissimo e condannato alla pena di 13 anni di reclusione (poi ridotta nel giudizio di II grado a 9 anni) oltre ad una cospicua multa ed a pene minori per i reati contravvenzionali;

- un vastissimo archivio contenente volantini rivendicanti attentati a cose e persone, documenti ideologici etc. a firma delle bande armate più note operanti nel territorio nazionale ("Brigate Rosse", "Prima Linea", "Formazioni Comuniste Combattenti", "Squadre Armate Proletarie" e numerose altre);

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 31

- un'articolata schedatura (ritagli di giornale, notizie più o meno dettagliate su professione ed abitudini giornaliera) avente per oggetto personaggi politici, industriali, commercianti, giornalisti, magistrati; appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla P.S. ed alla Amministrazione carceraria, liberi professionisti;
- ingenti quantitativi di documenti di identità personale, in bianco o contraffatti, nonché altri di accertata provenienza delittuosa;
- altro materiale per falsificazioni (timbri, punzoni etc.);
- numerosi documenti manoscritti tra i quali facevano spicco:
  1. lettere a contenuto prevalentemente sentimentale vergate dalla Marina ZONI, come appariva, in tutta evidenza, da un confronto con la grafia di costei;
  2. altre lettere del medesimo contenuto provenienti da una ragazza che si firmava "B." (ed in un unico manoscritto, per esteso, "Barbara") e che, dal testo di alcune di tali lettere, si poteva desumere essere residente in Bologna;
  3. documenti vari sulla organizzazione interna del gruppo facente capo alla base di via Negrolì;
  4. n. 11 quaderni, evidentemente vergati da 11 persone diverse, che riproducevano in lingua italiana (eccetto uno, scritto in ~~uno spagnolo approssimato, misto ad italiano~~) il testo spagnolo di un documento, pure sequestrato in fotocopia nella base, che può qualificarsi un manuale di conoscenza e di pronto impiego sull'uso degli esplosivi a scopo terroristico;
- denaro in fascette che si sarebbe accertato essere provento della rapina consumata in Lodi, di cui al capo n. 23 della rubrica;
- altro materiale vario (ingranditore fotografico, macchina da scrivere, datario, dettagliate cartine geografiche e topografiche etc.) meglio descritto nei verbali di sequestro in atti;
- documenti ed oggetti vari direttamente provenienti da irruzioni, rapine, attentati dinamitardi ed altro, che saranno più dettagliatamente elencati nel cap. V della presente requisitoria.

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 32

2) La "base" di via Melzo n. 12 - Antonio MAROCCO

Tra le 21,00 e le 22,00 del 18.9.1979<sup>8</sup>, quand'era ancora in corso il primo esame da parte degli inquirenti del materia le sequestrato in via Negroli, due telefonate anonime pervenute alla Questura di Milano avvertivano della presenza di un "covo di brigatisti in via Melzo n. 12" e di un messaggio importante all'interno della cabina telefonica sita in piazza Bottini.

La provenienza e la motivazione di queste telefonate rimarranno uno dei pochi punti oscuri della intera istruttoria; il messaggio recuperato nella cabina telefonica recava la dicitura, chiaramente vergata con grafia alterata, "via Melzo 12 (MI) - covo affittato da ZONI Marina frequentato da ALUNNI e MAROCCO". La indicazione di quest'ultimo nome, sconosciuto ai non "addetti ai lavori", rende tuttora improbabile l'ipotesi che la telefonata ed il biglietto siano attribuibili ad un cittadino - testimone, rifugiatosi nell'anonimato per timori personali.

Ad ogni modo, si accertava in breve l'esistenza al 4° piano dello stabile di via Melzo 12 di un appartamento preso in locazione da Marina ZONI il 3.10.1977: personale della D.I.G.O.S. e dei Carabinieri di Milano effettuava per qualche ora, invano, la sorveglianza dell'ingresso dello stabile.

Il giorno 19.9.1978, infine, verso le ore 14,00 si faceva irruzione nell'appartamento constatando che alcune delle chiavi sequestrate ad Alunni, in via Negroli, aprivano il portone dello stabile di via Melzo, la cassetta per la posta ivi esistente, intestata a Marina ZONI, e la porta di ingresso dell'abitazione.

Questa si rivelava subito un'altra base dell'organizzazione, abbandonata e "ripulita" precipitosamente, con ogni probabilità dopo l'arresto di ALUNNI.

Vi si sequestravano, comunque, :

- 2 cassette di legno che sarebbero risultate anch'esse provento della rapina di Lodi di cui al capo 23 della rubrica;
- una cartina topografica della città di Lodi;
- un documento ideologico ciclostilato della Organizzazione "Comunista Combattente Prima Linea", simile ad altro sequestrato in via Negroli;

A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 33

- la "risoluzione della direzione strategica delle Brigate Rosse del febbraio '79";
- un appunto manoscritto relativo ad armi e munizioni (la perizia grafica avrebbe in seguito accertato la provenienza dal MAROCCO di tale documento);
- uno schema manoscritto relativo alla struttura organizzativa delle "Formazioni Comuniste Combattenti";
- frammento di carta carbone per uso dattilografico sul quale veniva rilevato dalla Polizia Scientifica l'inciso "Formazioni Comuniste Combattenti - Prima Linea";
- una cartuccia cal. 12;
- materiale in plastica per formare false targhe automobilistiche;
- altro materiale come da verbale di sequestro in atti.

Ma, soprattutto, venivano rilevate nell'appartamento le impronte palmari di Cerrado ALUNNI e dell'altro noto latitante Antonio MAROCCO: la circostanza confermava la genuinità della segnalazione anonima del 18.9.1979.

La portinai ed altri inquilini dello stabile, tra l'altro, riconoscevano nelle foto di Cerrado ALUNNI, Antonio MAROCCO e Marina ZONI quelle delle persone che frequentavano l'appartamento.

Antonio MAROCCO sarebbe rimasto latitante ancora per pochi mesi, fino all'1.2.1979.

Alla luce della documentazione sequestrata nelle due basi e dell'avvenuto arresto di Marina ZONI, le indagini immediatamente avviate per la identificazione degli altri componenti la Organizzazione si indirizzavano soprattutto verso due distinte aree geografiche: Bologna e la provincia di Varese.

Il prosieguo dell'istruttoria avrebbe confermato in pieno la validità di tale orientamento.

—ooOoo—

3) Bologna (fino al 19.12.1978): Mary ALBERANI, BARBARA AZZARONI, Massimo TURICCHIA e Maurice BIGNAMI

Tra i documenti manoscritti a firma "B." o "Barbara", rinvenuti in via Negrolì, uno, in particolare, attirava l'attenzione degli inquirenti: in esso (vol. II allegato atti P.M. A 48-49) la scrivente avvertiva l'ALUNNI che, qualora avesse avuto necessità di mettersi in contatto con lei per comunicarle la data della successiva riunione, avrebbe dovuto farlo telefonando en-

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 34

tre le ore 13,00 al numero 051/279833, qualificandosi come "Federico", chiedendo di "Mary" e mettendosi d'accordo con costei.

Orbene, il numero telefonico in questione risultava intestato alla scuola "Ercolani" di Bologna, ove lavorava come applicata di segreteria Mary Loretta ALBERANI.

Sul logico presupposto che costei dovesse necessariamente essere persona di fiducia della "Barbara" (il suo nome e recapito telefonico, infatti, erano stati indicati da un membro di una organizzazione armata e clandestina, la Barbara appunto, ad un personaggio latitante del calibro di ALUNNI, quale tramite per ulteriori contatti), l'ALBERANI veniva immediatamente convocata a Milano. Ascoltata come teste dai magistrati inquirenti, la ragazza rendeva dichiarazioni palesemente false e reticenti, affermando di conoscere due distinte ragazze a nome "Barbara" ma di ignorarne cognome e domicilio ed affermando, altresì, di non potere minimamente immaginare chi avesse comunicato il suo nome e recapito all'ALUNNI.

Veniva disposto l'arresto provvisorio della teste ai sensi dell'art. 359 c.p.p., ma il giorno successivo questa non modificava le proprie dichiarazioni, limitandosi a riconoscere, per una delle due ragazze a nome "Barbara" da lei indicate, quella raffigurata nella foto che le veniva mostrata: si trattava della foto di Barbara AZZARONI, alla cui ~~identificazione quale possibile autrice delle lettere sequestrate nella casa dell'ALUNNI, gli organi di P.G. erano giunti dopo febbrili indagini condotte nell'area della "Autonomia" bolognese, utilizzando la descrizione fisica che di se stessa la "Barbara" aveva fornito in una breve composizione poetica dedicata all'ALUNNI, pure sequestrata nella base Milanese.~~

Mancava la certezza, però, che la AZZARONI potesse identificarsi nella "Barbara" delle lettere rinvenute in via Negrolì: essa si acquisiva solo quando, grazie ad un esame comparativo effettuato dalla polizia scientifica, si accertava che la grafia delle lettere in questione era identica a quella con cui era stata redatta una richiesta dell'agosto '77 a firma "Barbara AZZARONI", diretta all'ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna, intesa ad ottenere un permesso di colloquio col detenuto Maurice BIGNAMI.

A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 35

L'immediato ordine di cattura dell'AZZARONI, però, non sortiva effetto perché la ragazza, grazie anche al ritardo provocato dalle reticenze dell'ALBERANI, si era già resa irreperibile; sarebbe stata drammaticamente uccisa, pistola in pugno e giubbotto antiproiettile indosso, in Torino il 28.2.1979, insieme a Matteo CAGGEGI, a seguito di un conflitto a fuoco con la Polizia.

L'ALBERANI, intanto, veniva colpita da ordine di cattura per favoreggiamento e falsa testimonianza; la sua posizione, successivamente, veniva stralciata dal presente procedimento. In data 15.12.1978 il Giudice Istruttore ordinava il rinvio a giudizio dell'ALBERANI in ordine ad entrambi i reati contestatili. All'udienza del 9.3.1979 il Tribunale di Milano - Sez. VII - la assolveva per insufficienza di prove dal reato di falsa testimonianza e "perché il fatto non sussiste" da quello di favoreggiamento. Contro tale decisione, ovviamente, pende l'appello proposto da questo Ufficio.

Le indagini in Bologna, nel frattempo, si erano soffermate anche sul nominato Maurice BIGNAMI.

Costui, infatti, già legato sentimentalmente prima alla AZZARONI e poi all'ALBERANI, ormai in procinto di sposarsi con Nicoletta MAZZETTI (la cerimonia risultava già fissata per il 7.10.1978 presso il Comune di Bologna!), aveva volontariamente abbandonato il proprio posto di impiegato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bologna già dal giorno successivo all'arresto dell'ALUNNI in Milano, rendendosi da quel momento irreperibile.

Dall'esame dei precedenti penali del BIGNAMI, peraltro, si trae un'interessante constatazione: le carte di identità sequestrategli al momento del suo arresto avvenuto nel Marzo 1977 nell'abitazione milanese del noto Antonio Negri, appartenevano all'identico stock di quelle rinvenute nella casa di ALUNNI; tutte provenivano, infatti, dallo stesso furto commesso tra il 30 ed il 31.5.1975 in danno del comune di Portici (NA).

I pur consistenti elementi di sospetto sul BIGNAMI, però, non si concretavano, al momento, nella emissione di alcun provvedimento restrittivo che del resto sarebbe rimasto privo di effetto stante la irreperibilità del BIGNAMI.

o/o

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 36

Si decideva, piuttosto, di approfondire la natura dei suoi legami con il collega di Ufficio, arch. Massimo Turicchia, le cui generalità, come si è detto, erano state assunte dall'ALUNNI in Milano. Proprio l'ALUNNI, infatti, esibendo la carta di identità del TURICCHIA ed un foglio paga dello stipendio da questi percepito presso il Comune di Bologna, aveva stipulato in Milano il 7.6.1978 il contratto di locazione dell'appartamento di via Negrolì.

Il Turicchia veniva ascoltato come teste il 14.9.1978 da funzionari della Digos di Bologna; non convincevano le modalità secondo cui, a suo dire, avrebbe subito il furto del borsello contenente i documenti utilizzati dall'ALUNNI e, soprattutto, le modalità secondo cui sarebbe ritornato in possesso del tutto (se ne parlerà più dettagliatamente nel cap.IV di questa requisitoria). Non convincevano, neppure, le ragioni che il Turicchia adduceva per spiegare il grave ritardo con cui aveva sporto denuncia <sup>del furto</sup> del borsello.

Lo si sospettava, quindi, di avere volontariamente fornito documenti "puliti" all'ALUNNI, e di averne denunciato il furto, per crearsi una credibile copertura, solo dopo l'uso dei documenti stessi da parte dell'ALUNNI e, quindi, dopo il controllo di Polizia, ai sensi dell'art. 12 della legge 18.5.1978 n. 191 (la cd. legge "MORO"), sul contratto di locazione dell'appartamento e sulla identità dei contraenti.

Pertanto, veniva disposta intercettazione telefonica sull'utenza del Turicchia.

Successivamente, veniva perquisiti gli appartamenti dell'AZZARONI, del BIGNAMI e di altre persone a loro vicine.

Venivano raccolti saggi grafici dei perquisiti, ma tutte le operazioni di P.G. disposte davano sostanzialmente esito negativo.

La latitanza di Barbara AZZARONI, la irreperibilità del BIGNAMI, la cattura dell'ALBERANI ed i forti sospetti gravanti sul Turicchia erano, dunque, gli aspetti più significativi delle indagini fino a quel momento condotte in Bologna: esse erano destinate a riaprirsi in modo clamoroso il 19.12.1978.



A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 37

- 4) Il varesotto - la casa di via Iamoretto n. 1 di Varese ed il rinvenimento di armi del giugno 1977: Sergio BIANCHI, Maria Rosa BELLOLI, Maria Teresa ZONI, Giannantonio ZANETTI, Fabio BRUSA

Come si è detto, la cattura di Marina ZONI, originaria di Gerenzano (VA) aveva costituito una decisiva traccia di orientamento delle indagini negli ambienti dell'autonomia varesina.

Lo stesso marito della donna, Carlo PAGANI, nell'immediatezza del fatto, aveva reso una lunga testimonianza, accorta e prudente nello sforzo di allontanare da sé possibili sospetti, ma significativa quale prova a carico della moglie (certo non l'unica, né tra le più importanti): ne aveva spiegato le scelte politiche orientate verso la lotta armata e, come tali, divergenti dalle proprie; di tali scelte aveva raccontato la origine "storica", individuandola nell'opera di indottrinamento svolta nei confronti della moglie dalla sorella d'adozione, Maria Teresa, e da un'altra ragazza, amica della Maria Teresa, che egli conosceva solo col nome di "Marzia".

Quest'ultima veniva presto identificata per Maria Rosa BELLOLI e, poiché uno dei quaderni manoscritti sull'uso degli esplosivi rinvenuti in via Negroli recava in copertina il nome "Marzia", sorgeva il sospetto che la BELLOLI potesse essere l'autrice (come la perizia grafica avrebbe in seguito accertato).

In data 11.10.1978, sintetizzando le indagini svolte nel varesotto per identificare possibili complici dell'ALUNNI, della ZONI, del MAROCCO e della AZZARONI, i soli fino a quel momento colpiti da ordine di cattura, i Carabinieri e la Digos di Milano redigevano un rapporto congiunto (cart. I atti P.M., vol. III, pagg. 1-10), estremamente illuminante, richiedendo l'emissione di decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di 51 persone.

Tra gli episodi richiamati in tale rapporto assumeva particolare significato, fin da allora, ai fini dell'istruttoria, il rinvenimento di armi, munizioni, congegni per predisporre ordigni esplosivi e documentazione varia inequivocabilmente riferibile ad attività politico-eversive, che era casualmente avvenuto il 15.6.1977, ad opera di due bambini, sotto un ponte sul fiume Olona di Varese.

A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 38

I carabinieri intervenuti avevano identificato, in un appartamento del vicinissimo fabbricato sito in via Lamoretti n. 1, Maria Teresa ZONI, titolare del relativo contratto di locazione insieme a Maria Rosa BELLOLI, e tale Sergio BIANCHI. Nello stesso appartamento, inoltre, erano stati rinvenuti documenti riferibili alla presenza in esso di Giannantonio ZANETTI e Fabio BRUSA, e di altre persone non identificate. Il successivo 29 agosto 1977, nel medesimo punto presso il fiume Olona, venivano recuperate, sempre casualmente, una fondina, altre munizioni ed una sveglia già predisposta per confezionare un ordigno a tempo.

Dei rinvenimenti in questione, invero, i Carabinieri di Varese avevano già riferito alla Magistratura del luogo (che però non aveva compiuto alcun atto istruttorio) prospettando i concreti elementi, sui quali si tornerà in seguito (cap. IV), che, sin da allora facevano propendere per l'attribuibilità alla BELLOLI, Maria Teresa ZONI, BIANCHI, BRUSA e ZANETTI delle armi, dei documenti e di quanto altro sequestrato.

Altro rinvenimento di un certo rilievo, pure citato nel rapporto congiunto, era quello avvenuto il 27.5.1978 nei pressi dello stabilimento "Alfa Romeo" di Arese, subito dopo un volantaggio effettuato da numerosi aderenti a collettivi politici autonomi ed anarchici di Milano e di Varese: nell'occasione erano stati sequestrati 9 bottiglie ~~"molotov" abbandonate in un boschetto e vari manoscritti~~ il cui contenuto era tale da far ritenere l'ignoto autore inequivocabilmente legato ad un'associazione sovversiva.

Tra i manifestanti identificati quel giorno dai Carabinieri intervenuti, vi erano Maria Nadia FERRACINI, Giovanni TENTI, Cesare RICCIARDI, Mauro Margherini ed il predetto Sergio BIANCHI.

Proprio Sergio BIANCHI doveva essere il primo del gruppo varesino ad essere incriminato.

Un suo scritto, sequestrato nel giugno 1977 nella casa di via Lamoretti a Varese, vista la evidenza somiglianza delle grafie, veniva confrontato dagli organi di P.G. (attraverso la Sezione Identità del Ministero Dell'Interno) con uno dei quaderni manoscritti sull'uso degli esplosivi sequestrati in via Negrolì: il responso attribuiva al Bianchi la paternità del quaderno.

A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 39

Il BIANCHI così, individuato alla stazione di Varese il 12.10.1978, veniva sottoposto a fermo di P.G., convalidato dal P.M. nello stesso giorno.

La perizia grafica subito disposta dava, inizialmente, il medesimo risultato degli accertamenti di P.G., sicché il BIANCHI veniva colpito da mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore, cui nel frattempo (il 23.10.1978, allo scadere dei 40 giorni) il procedimento era stato trasmesso per la formale istruzione.

Ma, prima della formalizzazione dell'inchiesta, questo Ufficio aveva emesso numerosi decreti di perquisizione, la quasi totalità di quelli richiesti con il rapporto di P.G. dell'11.10.1978: tra gli scopi della vasta operazione di P.G., conseguentemente e congiuntamente condotta da forze della P.S. e del C.C., all'alba del 17.10.1978, l'acquisizione di saggi grafici o documenti manoscritti, comunque provenienti dai perquisiti.

Nel prosieguo dell'istruttoria queste perquisizioni si sarebbero rivelate della massima utilità sia per le scritture di comparazione acquisite sia per la approfondita conoscenza dell'ambiente varesino che ne sarebbe scaturita.

Tra l'altro, veniva arrestata Maria Nadia FERRACINI (trovata in possesso di miccia, di uno schedario di possibili obiettivi e di altra documentazione) e venivano fermati Rosetta Di RUGGIERO e Giovanni MORONI (cui era stata sequestrata una pianta topografica della città di Busto Arsizio con annotazioni relative ad obiettivi di interesse militare): venivano tutti colpiti da mandato di cattura del Giudice Istruttore, la prima per partecipazione a banda armata e detenzione di esplosivi e gli altri due per partecipazione ed associazione sovversiva.

Non essendo emersi elementi di connessione con il presente procedimento, venivano tutti rinviati al giudizio della Corte di Assise di Milano, in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti, con separate ordinanze del 28.2.1979 (MORONI e DI RUGGIERO) e del 5.3.1979 (FERRACINI).

Per la medesima ragione, dovevano subire analoga sorte (ordinanza di rinvio a giudizio del 14.4.1979) TENTI Giovanni, Cesare RICCIARDI, Eugenio ZANNI, Carmela BEATRICE e lo stesso Sergio BIANCHI (già detenuto per "banda armata"), in ordine al reato di organizzazione di associazione sovversiva per cui erano stati colpiti da mandati di cattura emessi

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 40

in epoche successive dal Giudice Istruttore; i cinque, infatti, risultavano essere tra gli autori di un documento dal chiaro contenuto sovversivo pure sequestrato durante le perquisizioni del 17.10.1978.

Essendo state stralciate le loro posizioni dal presente procedimento, l'accento in questa sede alla cattura di FERRACINI, MORONI, DI RUGGIERO, RICCIARDI, TENTI, ZANNI e BEATRICE è doveroso, evidentemente, solo sul piano storico-processuale; il BIANCHI, invece, è imputato anche nel presente procedimento: si dovrà tornare, quindi, ad esaminare la posizione.

Tra le perquisizioni del 17.10.1978, particolare valore processuale va riconosciuto a quelle che furono eseguite negli ultimi domicili milanesi conosciuti di Giannantonio ZANETTI, Maria Teresa ZONI e Maria Rosa BELLOLI.

Innanzitutto, esse permettevano di accertare che i tre, immediatamente dopo la cattura di Corrado ALUNNI e Marina ZONI si erano resi irreperibili; inoltre, presso l'appartamento di via Gran Sasso n. 23, abitato dalle ZANETTI e dalla Maria Teresa ZONI (e, per un certo periodo, anche dalla BELLOLI), venivano sequestrati:

- un manoscritto al momento non attribuibile con sicurezza ad alcuno (in seguito, acquisiti manoscritti dello ZANETTI, se ne sarebbe accertata perizialmente la provenienza da costui) vergato con la stessa grafia di uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi di via Negroli, in particolare di quello scritto in spagnolo misto ad italiano, come accertato dalla Sezione Identità del Ministero dell'Interno;
- abbondanti materiali per la falsificazione di documenti e di targhe automobilistiche;
- due lettere entrambe dirette ad un "caro Emilio" (ZANETTI ?) e rispettivamente firmate da tale "G." e da tali "Tito - Daniela"; il loro contenuto poneva in esplicita evidenza la comune militanza politica in organizzazione sovversiva di scrivente, destinatario ed altre persone nominate nel testo delle missive. Nella seconda di queste lettere venivano fornite anche indicazioni per la realizzazione di un piano di evasione dalla Casa Circondariale di Bologna di tale "G." (presumibilmente l'autore dell'altra missiva);

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 41

- un documento di identità personale di tale Domenico TROGU, latitante perché colpito da ordine di cattura emesso dalla Procura di Bologna per partecipazione ad associazione sovversiva;
- una mini fotocopiatrice;
- un appunto manoscritto riportante gli orari di mezzi pubblici per Piazza Brèmbana e Cusio (a Cusio, come si dirà, verrà successivamente scoperta un'altra base dell'organizzazione);
- altro materiale meno rilevante meglio indicato nei verbali di sequestro in atti.

Nell'ultimo domicilio della BELLOLI, invece, in via Buglio n. 35 presso tale Francesca CAVAGNERA, amica della ragazza, veniva sequestrato soltanto un blocco di contratti per fornitura di materiale didattico del "Centro Editoriale Fonolinguistico Italiano" per il quale, a detta della Cavagnera, aveva lavorato per qualche tempo la BELLOLI.

Ancora una volta il confronto operato dalla Sezione Identità del Ministero dell'Interno dava esito positivo: la grafia che compariva su questi documenti e quella del quaderno sull'uso degli esplosivi intestato a "Marzia" rinvenuto in via Negrolì erano della stessa persona, evidentemente la Belloli.

Ma la certezza assoluta circa le responsabilità della Belloli, quella, cioè, che determinava l'emissione del mandato di cattura a suo carico, veniva fornita dallo sviluppo di un'intelligente indagine condotta dalla Digos di Milano.

—ooOoo—

### 5) Episodio "VELLEGA"

Nella base di via Negrolì, risultavano sequestrati, tra tanti documenti, alcuni foglietti di blok-notes ove erano annotati a mano, con una grafia chiaramente della stessa persona, gli estremi completi delle carte di identità rilasciate a tali Sonia OSIO, Annalisa PILI, Giuseppe MELLACE, Airiano AMORIELLO, Mauro DE CANDIA e Felice VELLEGA.

Venivano convocate in Questura e sentite a sommarie informazioni testimoniali dalla P.G. la OSIO e la PILI le quali constatavano la esattezza degli estremi dei propri docu-

A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 42

menti, affermavano di non aver mai subito il furto o lo smarrimento e di non sapersi spiegare l'origine dei foglietti in questione. Venivano avviate anche, con esito negativo, discrete indagini sui luoghi di lavoro della Pili e della Osio.

Quest'ultima, però, dopo pochi giorni si presentava spontaneamente alla Digos, avendo rammentato che in data 5.7.78 aveva stipulato in Milano un contratto di fornitura di materiale didattico per un corso di lingua inglese, con un agente procacciatore del Centro Editoriale Fonolinguistico Italiano di nome VELLEGA Felice. Poichè aveva dovuto esibire la propria carta di identità, la Osio esprimeva il sospetto che proprio in quell'occasione potesse essere stati rilevati gli estremi del documento.

Veniva immediatamente convocata la Pili; si accertava, così, che anche costei aveva stipulato, con le medesime modalità, in due distinte occasioni (17.3.78 e 10.6.78) analoghi contratti con il VELLEGA.

Poichè anche gli estremi della carta di identità del VELLEGA erano annotati su uno dei foglietti in sequestro, sorgeva il sospetto che proprio costui, sfruttando il rapporto con i propri occasionali clienti, ne fosse il compilatore.

Il pomeriggio del 16.11.1978, quindi, il VELLEGA veniva fermato quale indiziato del reato di partecipazione a banda armata, ma nella stessa serata di quel giorno veniva scarcerato, avendo ampiamente chiarito la sua posizione: i contratti di fornitura con la Pili e la Osio (nonchè con Mellace, Amoriello, De Candia), pur da lui sottoscritti, erano stati stipulati in realtà da una sua sub-agente: Maria Rosa BELLOLI!

Il blocco di moduli per contratti intestato alla C.E.F.I. sequestrato presso l'ultimo domicilio della Belloli, nonchè i documenti che in seguito il VELLEGA produceva, provavano definitivamente che il procacciamento per l'organizzazione eversiva di dati "puliti" (relativi, cioè, a documenti non denunciati come sottratti o smarriti) da utilizzare per successive falsificazioni era, nella specie, attività direttamente ascrivibile alla BELLOLI.

La sua grafia era non solo quella del quaderno intestato a "Marzia", ma anche quella dei foglietti e dei contratti C.E.F.I. relativi alla Pili, alla Osio, a Mellace, all'Amoriello ed al De Candia.

Su richiesta di quest'ufficio, quindi, il Giudice Istruttore emetteva in data 22.11.78 mandato di cattura a carico della BELLOLI, il cui nome, però, era destinato ad emergere da altre numerose ed importanti pagine processuali.

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 43

Mentre a Milano si intensificavano le indagini su Maria Teresa ZONI, Giannantonio ZANETTI ed altri personaggi del varesotto, non ancora colpiti da provvedimenti restrittivi, i Carabinieri del Reparto Operativo di Bologna coglievano i frutti delle indagini intraprese in quella città dopo la cattura di Corrado ALUNNI.

—oooOooo—

6) Bologna : la "base" di v.Tovaglie n.9 - Dante FORNI, Paolo ALUNNI e Massimo TURICCHIA

Attorno alle ore 7.00 del 19.12.1978, i Carabinieri del Reparto Operativo di Bologna facevano irruzione nell'appartamento di V.Tovaglie n.9 in Bologna, in uso a Dante FORNI, impiegato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bologna (così come il BIGNAMI ed il TURICCHIA), e dal FORNI adibito ufficialmente a laboratorio di cornici.

Nell'appartamento in questione, all'interno di un baule chiuso a chiave, veniva rinvenuto materiale inequivocabilmente riferibile ad attività terroristiche della "Organizzazione Comunista Combattente PRIMA LINEA" e sigle da questa derivate.

Nel baule in questione, in particolare, venivano sequestrati :

- 2 pistole cal.9 ;
- 2 pistole cal.7,65 ;
- 1 revolver cal.357 magnum ;
- 1 silenziatore ;
- munizioni varie per le armi prima indicate ;
- I timer e materiale vario per fabbricare ordigni esplosivi ;
- contenitore in vetro con limitato quantitativo di miscela esplosiva a base di tritolo, nitrato d'ammonio ed altro ;
- una copiosa schedatura, corredata da fotografie spesso ritagliate da giornali, di "personale politico-militare nemico" (personaggi politici, del mondo economico-commerciale, magistrati, appartenenti alla P.S., all'arma dei CC., al Corpo dei VV.UU. ) ;
- una matrice per ciclostile già compilata dal testo consistente nella rivendicazione, a nome della O.C.C. PRIMA LINEA, di un attentato ancora da compiere, in danno della sede dello Ordine dei Medici di Bologna ;
- volantini vari dal testo identico a quello della matrice prima indicata ;
- berretti e cinture del Corpo dei Vigili Urbani di Bologna che si sarebbe accertato essere provento della irruzione-rapina del 7.4.78 commessa in danno del Comando dei VV.UU. del Quartiere S.Donato di Bologna (capi nn.96 e 97 della rubrica) ;

LA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 44

- n.2 documenti ideologici dattiloscritti, con annotazioni e correzioni manoscritte (uno in originale e l'altro in fotocopia) di cui si parlerà più diffusamente in seguito;
- n.2 quaderni manoscritti, il primo contenente una schedatura di "personale nemico" ed il secondo un esame critico dell'attività della Organizzazione e l'indicazione delle future linee operative;
- L. 4.500.000 in contanti;
- parrucche, baffi finti ed un manuale per il trucco;
- un impermeabile con le iniziali "I.M." ricamate all'interno;
- una macchina da scrivere;
- altri oggetti meglio descritti nei verbali di sequestro in atti.

Sempre all'interno del "laboratorio" di v. Tovaglie, ma al di fuori dai locali, venivano sequestrati:

- materiale vario (gesso a presa rapida, cemento, lana di acciaio, 3 contenitori in plastica gialla) che sarebbe risultato assolutamente simile a quello usato per confezionare un ordigno, inesplose per difetti tecnici, depositato da ignoti il 4.12.78 dinanzi al Centro Elaborazione Dati della Banca del Monte di Bologna; il fallito attentato (capi n.93 e 94 della rubrica) era stato rivendicato dalle "Squadre Armate Proletarie";
- pacchi di giornali, quotidiani e settimanali, facenti parte dello schedario del FORNI di cui si dirà appresso;
- una macchina da scrivere, proveniente da furto commesso in danno della locale Università.

Nell'abitazione e sul luogo di lavoro del FORNI, inoltre, veniva sequestrato un vastissimo archivio (oltre 3.000 schede) con notizie e fotografie relative a persone fisiche (politici, industriali, magistrati, funzionari di P.S. appartenenti all'Arma, "fascisti", ad enti pubblici e privati, a fatti di cronaca etc.

Il Forni, sin dal primo interrogatorio resa innanzi ai magistrati di Bologna, ammetteva la paternità dell'archivio sequestratogli, pur giustificandola con la generica attività di "contro-informazione" cui egli si sarebbe dedicato fin dal 1970-71, dall'epoca cioè della sua militanza in "Potere Operaio".

Ulteriori dichiarazioni del FORNI, peraltro, rese nella immediatezza delle perquisizioni agli organi di P.G. e successivamente confermate dinanzi ai magistrati inquirenti, consentivano la cattura di Paolo KLUN e Massimo TURICCHIA: al primo il FORNI attribuiva la proprietà del baule e del relativo contenuto sequestrate in via Tovaglie ed al secondo il possesso delle chiavi dello stesso appartamento e la proprietà di una macchina da scrivere sequestratagli.



LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 45

In particolare, ai fini della cattura del Turicchia, assume va valore decisivo, non tanto la corrispondenza alle iniziali del suo nome e cognome di quelle ricamate sull'impermeabile trovato nel baule, quanto un nuovo esame di tutta la vicenda relativa alla sua carta di identità, asseritamente sottrattagli in Bologna ed a Milano utilizzata da C. ALUNNI, vicenda che, come si è detto, aveva già generato gravi sospetti a suo carico. La posizione del Turicchia, comunque, merita ulteriori e più approfonditi commenti, ma per questi si rimanda al cap. IV della requisitoria.

Nel corso dell'operazione bolognese condotta dai CC., venivano arrestate o fermate varie altre persone, apparse inizialmente, per contatti personali o per il materiale sequestrato loro, in collegamento operativo con FORNI, KLUN, TURICCHIA: esse venivano a più riprese scarcerate dalla Magistratura bolognese essendo venuti meno gli indizi di responsabilità a loro carico.

La posizione di tutti costoro viene analiticamente esaminata nella II parte della presente requisitoria.

Alla data del 19.1.1979, pertanto, con la concessione della libertà provvisoria ad ONOFRIO Francesco (uno degli arrestati del 19.12.78), rimanevano in stato di detenzione a Bologna, Dante FORNI, Paolo KLUN e Massimo TURICCHIA.

Poichè, intanto, anche il Giudice Istruttore di Milano, alla luce dei fatti del 19.12.78, aveva emesso mandato di cattura a carico del TURICCHIA per il reato di costituzione di banda armata, e poichè, attraverso lo stesso Turicchia, Barbara AZZARONI e Maurice BIGNAMI, risultava evidente il collegamento tra il gruppo bolognese e quello milanese gravitante attorno ad ALUNNI, il 16.2.1979 il Giudice Istruttore di Bologna dichiarava la propria incompetenza territoriale, in ordine all'intera vicenda, trasmettendo gli atti a Milano, per l'unione al presente procedimento.

—oooOooo—

7) Milano : Rinvenimento della valigetta "24 ore" e scoperta delle basi di Unghiasca e Magreglio

Mentre le indagini in Bologna si concentravano su numerosi episodi di matrice terroristica lì verificatisi, l' 11.1.1979 veniva casualmente rinvenuta in una strada di Milano, semisepolta dalla neve, una valigetta "24 ore" dal contenuto interessantissimo per il prosieguo della istruttoria.

o/o

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 46

La valigetta, evidentemente sottratta da ignoti ladri a chi la deteneva e poi abbandonata (come sembra potersi dedurre dal rinvenimento al suo interno di una busta vuota recante l'annotazione manoscritta "L.302.500"), conteneva :

- l'originale del volantino rivendicante, a sigla "Reparti Comunisti d'Attacco", il ferimento del medico delle carceri di Milano, dott. Marchetti, verificatosi il 13.11.1978 ;
- documentazione ideologica, schedature di "personale nemico", contabilità ed altri appunti, inequivocabilmente riferibili alla attività di un "gruppo armato", formato da sei-sette persone.

In particolare, l'attenzione degli inquirenti si soffermava sulle grafie di alcuni documenti rinvenuti nella valigetta che appaiono identiche a grafie presenti nella base di v. Negrolì; interessanti, inoltre, erano alcuni appunti ove figurava il nome "Gioco" (che si era accertato in precedenza essere il soprannome di Maria Teresa ZONI) ed alcuni orari di mezzi pubblici di trasporto.

Tali elementi, uniti al rilievo che nella contabilità del gruppo si faceva riferimento ad un "saldo vecchia organizzazione" in data 26.9.78, immediatamente successiva, quindi, alla cattura di C. ALUNNI, facevano logicamente supporre che i membri del gruppo stesso, evidentemente autodenominatosi "Reparti Comunisti d'Attacco", fossero stati legati in precedenza ad Alunni ed alla base di v. Negrolì.

I Carabinieri del Reparto Operativo di Milano, intanto, dopo un minuzioso esame dei documenti ritrovati nella valigetta e, in particolare, dopo un controllo degli orari dei mezzi pubblici che vi figuravano annotati, nonché delle spese di gestione degli appartamenti affittati dalla Organizzazione, pervenivano alla conclusione che tre di questi appartamenti dovessero rispettivamente trovarsi in Torino, Ungiasca di Cossogno (No) e Magreglio (Va).

La ricerca dell'appartamento sito in Torino, stante la genericità delle indicazioni in possesso degli organi di P.G., appariva subito impossibile ; Ungiasca e Magreglio, invece, due piccoli paesi di montagna con pochi abitanti, venivano praticamente "passati al setaccio" . La ricerca doveva concludersi con successo, quasi contemporaneamente alla cattura di Antonio MAROCCO.

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 47

8) La sparatoria di Bagnolo Cremasco - Cattura di Antonio MAROCCO e di Daniele BONATO

Attorno alle 11.30 dell' 1.2.79, una "Fiat 500" targata "Varese", con tre persone a bordo, insospettata una pattuglia di CC. in servizio sulla strada provinciale 235, in località Palo di Chieve (Cr), nei pressi di Bagnolo Cremasco. L'autovettura non si arrestava all' "alt" intimato dalla pattuglia e veniva bloccata, pertanto, solo dopo un breve inseguimento. Alla richiesta dei documenti i tre occupanti dell'autovettura rispondevano esplodendo vari colpi d'arma da fuoco contro i CC., ferendoli in modo fortunatamente non grave.

I tre fuggivano separandosi: due di essi si impossessavano dell'auto dei CC. e successivamente di un altro mezzo posteggiato, incassato, lì nei pressi; il terzo fuggiva a piedi, da solo, lasciando sul luogo della sparatoria la propria pistola.

Grazie alla rapidità con cui venivano avviate le operazioni di ricerca, i primi due fuggitivi venivano catturati dopo poche ore, entrambi armati, in un ristorante di Postino di Dovera (Cr): venivano identificati per il latitante Antonio MAROCCO, le cui impronte digitali, come s'è detto, erano state rilevate nella base di v. Melzo a Milano, e per Daniele BONATO, operaio presso lo stabilimento I.R.E. di Varese.

Il loro complice, tuttora latitante, intestatario della "Fiat 500" fermata al posto di blocco e titolare dei documenti di identità abbandonati in mano ai CC. feriti, veniva identificato per ~~Pietro Guido FELICE~~: era stato uno dei perquisiti nel corso della operazione del 17.10.1978; il numero telefonico della sua ragazza, Fosanna CARAVATI, era stato rinvenuto nella base milanese di v. Melzo, annotato su una scatola di fiammiferi.

Prima di scegliere la linea del silenzio, BONATO rispondeva al magistrato di Crema, confermando l'avvenuta identificazione del FELICE e giustificando il suo incontro con costui ed il Marocco con la necessità di compiere un sopralluogo in vista di una rapina.

Per i fatti di Bagnolo Cremasco (duplice tentato omicidio, porto e detenzione di armi, resistenza) procedeva separatamente l'Autorità Giudiziaria di Crema; il Giudice Istruttore di Milano, invece, emetteva in data 8.3.1979 mandato di cattura, per costituzione di banda armata ed altro, anche a carico del BONATO e del latitante FELICE.

MAROCCO, BONATO e FELICE risultavano immediatamente collegati non solo con ALUNNI e le sue basi milanesi, ma anche con il gruppo della valigetta "24 ore" ritrovata l'11.1.79 e, conseguentemente, con

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 48

le basi di Magreglio ed Ungiasca, ormai individuate.

Il resto del gruppo risultava quindi composta da Maria Teresa ZONI, Giannantonio ZANETTI e Maria Rosa BELLOLI.

Infatti, le indagini condotte dai Carabinieri, le testimonianze raccolte e le perizie disposte dal Giudice Istruttore consentirono di accertare che :

- Daniele BONATO era la persona che aveva stipulato e sottoscritto i due contratti di locazione degli appartamenti di Ungiasca e Magreglio ; suoi, inoltre, erano alcuni scritti rinvenuti nella valigetta ;
- Antonio MAROCCO, Maria Teresa ZONI e Giannantonio ZANETTI erano gli autori di altri numerosi e qualificanti scritti pure rinvenuti nella valigetta ;
- il nome della ZONI e di sua sorella Marina, inoltre, figuravano su vari libri, giornali, documenti universitari sequestrati nell'appartamento di Magreglio ;
- la BELLOLI (testi M.Teresa FORNARO, P.Luigi RIGAMONTI), il FELICE (testi Martino DELL'ORTO e PierLuigi RIGAMONTI) ed il MAROCCO (testi M.Teresa FORNARO, P.Luigi RIGAMONTI e Marco RIGAMONTI) frequentavano la base di Ungiasca. Il teste P.L. RIGAMONTI descriveva persino l'autovettura del FELICE, quella incappata nel posto di blocco dei CC. a Bagnolo Cremasco.

Si accertava, tra l'altro, anche in considerazione dello stato del materiale rinvenuto negli appartamenti di Ungiasca e Magreglio, che questi erano stati precipitosamente abbandonati dagli occupanti subito dopo l'arresto di MAROCCO e BONATO, praticamente poche ore prima che i Carabinieri, ultimate le ricerche, vi facessero irruzione.

Va precisato che la qualità di "base" attribuita dagli inquirenti all'appartamento di Magreglio ed a quello di Ungiasca scaturiva non solo dal tenore dei documenti rinvenuti nella valigetta "24 ore" ( che a tali basi facevano esplicito riferimento) ma anche da quanto sequestrato al momento delle irruzioni.

Infatti, pur considerando che i due appartamenti erano stati precipitosamente svuotati del materiale più compromettente dopo l'arresto di MAROCCO e BONATO, si rinvenivano ad Ungiasca uno schizzo planimetrico di una Casa Circondariale, alcuni volantini di un non meglio identificato "Comitato autonomo per la liberazione dei Compagni", bombolette di vernice spray, macchina ciclostile, abbondanti quantitativi di carta per ciclostile e, a Magreglio, appunti vari su "Bilancio e finanziamento", "armi", "Case", "Documenti", "Schedario ed Archivio", "Norme di comportamento", su "quantitativi

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 49.....

di munizioni occorrenti al gruppo" e sui materiali per falsificazione di documenti o su altri oggetti occorrenti alla base.

In data 26.3.1979 veniva fermata e poi colpita da mandato di cattura per costituzione di banda armata anche Patrizia FERRONATO, sentimentalmente legata al BONATO ed anch'ella operava presso la I.R.E. di Varese : sua, infatti, era la grafia di un quaderno pure rinvenuto nella valigetta "24 ore".

La ragazza ammetteva sin dal primo interrogatorio la circostanza ed ammetteva anche di essersi recata, in occasione del Capodanno 1978, in Ungiasca ; forniva, però, delle giustificazioni che apparivano logiche alla luce del contenuto dei suoi scritti. Di qui, nonostante l'ottuso silenzio del Bonato, rifiutatosi persino di confermare o meno le dichiarazioni della Ferronato, la successiva scarcerazione di costei e la richiesta di proscioglimento nei suoi confronti formulata nella II parte della requisitoria.

Intanto, a seguito della emissione di mandato di cattura a loro carico in data 3.3.79, iniziava anche formalmente lo stato di latitanza di Maria Teresa ZONI e Giannantonio ZANETTI ; entrambi, infatti, come s'è già detto, s'erano resi irreperibili sin dai giorni immediatamente successivi all'arresto di ALUNNI.

—oooOooo—

#### 9) La morte di Barbara AZZARONI

Al mattino del 28.2.1979, in un bar di v. Paolo Veronese a Torino, trovava tragicamente la morte Barbara AZZARONI, uccisa insieme ad un giovane immigrato siciliano, Matteo CAGGEGI, dopo un violento conflitto a fuoco con una pattuglia della Polizia; come poteva dedursi dai documenti loro sequestrati, i due giovani, armati e muniti di giubbotti antiproiettile, stavano per compiere un attentato in danno di Michele Zaffino, presidente di un Comitato di quartiere di Torino, promotore di un'inchiesta di massa sulla criminalità politica nel capoluogo piemontese.

Con un documento in cinque pagine clandestinamente diffuso, datato marzo '79, l'Organizzazione "PRIMA LINEA" ribadiva tale circostanza, rivendicava la militanza in un proprio "gruppo di fuoco" dei due giovani uccisi ed esaltava, altresì, il "lucido contributo" fornito dalla AZZARONI all'omicidio dell'agente di cu-

A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 50

stodia LORUSSO (Torino, 19.1.1979) ed ai tentati omicidi di Antonio MAZZOTTI (Bologna, 15.5.78), capo personale della "Menarini" e di Raffaella NAPOLITANO, vigilatrice presso la Casa Circondariale di Torino (Torino, 5.2.1979).

In nome suo e del Caggegi, così come in precedenza in quello di Romano TOGNINI (ucciso il 19.7.77 in Tradate, dopo avere compiuto una rapina in un'armeria), l'organizzazione "PRIMA LINEA" avrebbe continuato a rivendicare attentati a cose ed a persone: da ultimo, il 18.7.79, in Torino, l'omicidio di Carmine CIVITATE, proprietario del bar ove erano stati uccisi il Caggegi e la Azzeroni.

-----oooOooo-----

10) La base di Cusio (Bg) - Cattura di Annamaria GRANATA

In data 12.3.1979 i Carabinieri del Reparto Operativo di Milano riferivano all'Autorità Giudiziaria di avere individuato in Cusio (Bg) un appartamento utilizzato come base dal "gruppo-ALUNNI" e preso in locazione, nel dicembre del 1977, da Maria Rosa BELLOLI (fotograficamente riconosciuta dal proprietario dell'appartamento).

Nella circostanza la BELLOLI era stata accompagnata da una donna sconosciuta sui 50 anni, qualificatasi falsamente madre della ragazza; false erano risultate pure le generalità fornite dalle donne al locatore; il recapito telefonico, da loro indicato su richiesta di costui, risultava, invece, essere intestato a tale Alberto CARPANI.

Perquisita con esito negativo l'abitazione del CARPANI e di sua moglie Clara GIUDETTI, i Carabinieri continuavano l'indagine sui loro parenti e conoscenti sul logico presupposto che chiunque avesse fornito quel recapito telefonico al proprietario dell'appartamento di Cusio, doveva necessariamente nutrire massima fiducia nei loro confronti o, quantomeno, nella loro discrezione.

Si poteva accertare, così, che la GIUDETTI era docente in una scuola milanese ove aveva insegnato pure tale Annamaria GRANATA.

Costei risultava essere da tempo convivente, in Milano, con il prof. Alfredo AZZARONI, padre della defunta Barbara; la Granata, all'indomani del sequestro dell'on.le A. MORO e della strage dei suoi cinque uomini di scorta, nel corso di una pubblica assemblea svol-

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 51

tasi nell'istituto ove insegnava, aveva definito questi ultimi "sbirri del regime", così guadagnandosi, oltre agli onori della cronaca, anche una incriminazione per apologia di reato.

La collocazione politica della donna, i suoi accertati legami con almeno una componente del "gruppo-Alunni" (e, cioè, Barbara AZZARONI) e, soprattutto, la corrispondenza della sue età e dei suoi connotati fisici a quelli della donna che accompagnava la BELLOLI all'atto della stipula del contratto di locazione in Cusio, inducevano i Carabinieri ad operare il fermo della Granata l'11.4.1979.

Dopo l'esito positivo della ricognizione di persona effettuata dal proprietario dell'appartamento, il fermo veniva convalidato e, trasmessi gli atti al Giudice Istruttore per unione a quelli del procedimento contro ALUNNI e gli altri imputati, veniva emesso mandato di cattura a carico della donna per costituzione di banda armata.

I coniugi CARPANI venivano incriminati per favoreggiamento persistendo il loro ostinato silenzio circa i rapporti con la Granata in relazione alla casa di Cusio.

La Granata si decideva ad ammettere i fatti contestatili solo il 9.6.79, dopo oltre due mesi di detenzione e vari interrogatori.

Le dichiarazioni rese da attendibili testimoni, intanto, ed i probanti riconoscimenti fotografici da costoro effettuati avevano permesso di accertare l'importanza operativa della base di Cusio, frequentata sin dal dicembre 1977 da C. ALUNNI, da MAROCCO, da FELICE, da Maria Teresa e Marina ZONI, dall'onnipresente BELLOLI, oltre che da varie altre persone non identificate.

L'appartamento di Cusio era stato abbandonato dagli occupanti ai primi di novembre del 1978, cioè dopo l'arresto di ALUNNI ma, soprattutto, pochissimi giorni dopo che, a seguito delle perquisizioni effettuate il 17.10.1978, era stato sequestrato nell'abitazione di v. Gran Sasso a Milano di Maria Teresa ZONI, ZANETTI e BELLOLI, un appunto manoscritto sugli orari dei mezzi pubblici di trasporto per Cusio e la vicina Piazza Brembana, di cui si è già detto alla pag. 41.

Intanto, un altro accertamento veniva a maturazione: sulla base di confronti grafici operati dai propri organi tecnici, i Carabinieri fermavano per costituzione ed organizzazione di associazione sovversiva Mauro MARGARINI, ritenuto l'autore degli scritti rinvenuti ad Arese il 27.5.78, davanti allo stabilimento della Alfa Romeo (vedi quanto già precisato a pag. 38).

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

52

Foglio seguito N. ....

La perizia disposta dal Giudice Istruttore confermava inequivocabilmente l'accertamento tecnico degli organi di P.G. .

Anche il MARGARINI veniva rinviato a giudizio per il reato contestatogli con separata ordinanza del 10.7.1979, non essendo emersi elementi di connessione tra la sua posizione, e quella degli altri imputati di questo procedimento.

—oooOooo—

11) Como, 27.5.1979 : Cattura di Fabio BRUSA, Francesca BELLERIS, Luca COLOMBO, Massimo BATTISALDO, Antonio ORRU, Sandra PIROLI e Roberto CARCANO

Il 27 maggio 1979, in Como, i Carabinieri del Reparto Operativo di Milano coglievano clamorosamente il frutto delle pazienti indagini svolte per identificare altri componenti del "gruppo-ALUNNI".

Si tratta, per la verità, di fatti che sono oggetto di altro procedimento (quello n.603/79F GI), ancora pendente in formale istruttoria, ma di cui deve farsi cenno anche in questa sede, sia per rendere esauriente il quadro delle indagini effettuate, sia perchè tra tali fatti e quelli fin qui esposti esiste una connessione soggettiva e probatoria così stretta da rendere sin d'ora auspicabile una riunione in fase dibattimentale, ex art.413 C.P.P., dei due procedimenti.

Con lo stesso rapporto del 12.3.1979 con il quale era stato riferito della scoperta della base di Custio in Val Brembana, i Carabinieri di Milano avevano chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a perquisire i domicili di varie persone, ritenute appartenenti alle "Formazioni Comuniste Combattenti", collegate ad Alunni ed implicate, in particolare, nell'attentato Giacomazzi (capi n.4,5,6 e 7 della rubrica).

Le perquisizioni, pur effettuate con esito sostanzialmente negativo, avevano evidentemente turbato la "tranquillità" di alcuni dei perquisiti, inducendoli a gravi errori di comportamento: i coniugi Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, infatti, fuggiti da Luino (Va) subito dopo l'atto di P.G., si rifugiavano in Comunanza (Ascoli Piceno) dove affidavano ad amici e parenti del luogo armi,



LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 53

munizioni e documenti.

Ritrovate casualmente armi e munizioni, arrestate e giudicate con rito direttissimo le persone di Comunanza che le detenevano, grazie alla sostanziale confessione di queste ultime, i Carabinieri identificavano facilmente il Battisaldo e la Piroli, fuggiti alla cattura, come gli originali detentori del tutto.

Il documento dai due affidato agli amici di Comunanza si intitolava "R.S. d. S.A.P." - nov.'78 e, cioè, "Risoluzione strategica della Squadra Armata Proletaria" del novembre '78. Esso, fino a quel momento sconosciuto agli organi di P.G., si rivelava la stesura definitiva e leggermente più ampia del documento dattiloscritto di tre pagine sequestrato indosso a Marina ZONI, all'atto del suo arresto nella casa di ALUNNI, il 13.9.78.

I collegamenti tra le persone indicate dai Carabinieri nel loro rapporto del 12.3.79 e l'ALUNNI, però, dovevano essere confermati in modo ancor più evidente nel prosieguo delle indagini.

Il 27.5.79, infatti, attorno alle ore 10.00, i Carabinieri di Milano che non avevano interrotto i loro accertamenti dopo l'esito negativo delle perquisizioni, facevano irruzione in un bar di Como, sorprendendovi in "riunione":

- Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti sin dal ritrovamento delle armi in Comunanza;
- Fabio BRUSA, Luca COLOMBO, Francesca BELLERE e Roberto CARCANO, tutti in possesso di documenti personali falsificati;
- Tonino ORRU; in un cascinale di sua pertinenza venivano sequestrati numerosi detonatori e 200 grammi circa di sostanza esplosiva.

Dopo la convalida dei fermi, tutti i predetti venivano colpiti da mandato di cattura, emesso dal Giudice Istruttore il 1°6.1979, per costituzione di banda armata ed altro.

Il domicilio del BRUSA era tra quelli perquisiti il 17.10.78: sin da quella data si era reso irreperibile. Come s'è già detto, il BRUSA era stato uno dei frequentatori della base di v. Iamoretti a Varese, nelle cui immediate vicinanze erano state trovate armi e munizioni.

L'ORRU, invece, era noto agli inquirenti per aver reso testimonianza a favore di FELICE Pietro Guido, in un processo "politico" a carico di costui e di altri a suo tempo celebratosi in Varese.

All'atto del suo fermo in Como, il COLOMBO veniva trovato in possesso di due documenti manoscritti, nei quali si teorizzava la

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 54

fusione o l'avvicinamento del gruppo alle "BRIGATE ROSSE", definite "espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia".

Ad un semplice confronto visivo delle grafie, inoltre, lo stesso COLOMBO e la BELLERE' risultavano essere gli autori di due dei già descritti quaderni sull'uso degli esplosivi rinvenuti in via Negrolì ; la relativa perizia grafica, comunque, è ancora in corso.

In considerazione dell'avanzato stato dell'istruttoria del presente procedimento, non si riteneva di riunirvi formalmente quello a carico dei sette catturati a Comò il 27.5.79 : le indagini relative ai due procedimenti, comunque, proseguivano parallelamente per tutto il mese di giugno e quello di luglio.

Si ribadisce l'opportunità di una loro riunione in fase dibattimentale.

—oooOooo—

12) Scarcerazione di Sergio BIANCHI ex art.272 C.P.P.

Il 26.5.79 veniva scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva Sergio BIANCHI.

Due perizie grafiche, parzialmente contrastanti, avevano in fatti generato seri dubbi sulla attribuibilità all'imputato del quaderno sull'uso degli esplosivi originariamente riconosciuto per suo.

In sostanza, si aveva la certezza della provenienza dal BIANCHI soltanto di un appunto manoscritto sull'aeroporto di Venegono, pure rinvenuto in casa di ALUNNI.

Però, poiché tale appunto risaliva al 1976 e poiché anche lo altro qualificante elemento a carico del BIANCHI risultava, in fondo, di vecchia data (15.6.1977: presenza nella casa di via Lamorette n. 1 di Varese), il Giudice Istruttore riteneva di dovere derubricare l'originaria imputazione di costituzione di banda armata in quella di partecipazione alla banda stessa, ordinando la scarcerazione del BIANCHI, per essere decorsi sei mesi dalla data della sua cattura.

—oooOooo—

LA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 55

13) Bologna: Maurice BIGNAMI e Paolo ZAMBIANCHI

Intanto, le indagini istruttorie avviate in Bologna dopo la scoperta della base di via Tovaglie e l'arresto di Forni, Klun e Turicchia, ricevevano nuovo impulso da due importanti scoperte:

- tre permessi per l'accesso di autovetture al parcheggio del Comune di Bologna, rinvenuti insieme con armi, munizioni, volantini ed altro all'interno dell'ormai noto baule erano stati rilasciati dal Comune stesso ed a lui personalmente consegnati in vista del suo matrimonio civile fissato per il 7.10.1978, a quel Maurice BIGNAMI, già legato sentimentalmente a Barbara AZZARONI, resosi irreperibile sin dal giorno della cattura di ALUNNI in Milano;
- un quaderno manoscritto, dal contenuto inequivoco quanto alla appartenenza dello scrivente ad una banda armata, era stato vergato da Polo ZAMBIANCHI, altro elemento noto a Bologna per la sua militanza nei movimenti autonomi locali e per i suoi legami con Klun, Bignami ed altri. Quest'ultima constatazione era merito della Digos di Bologna che il 4 marzo 1979 aveva sequestrato a Zambianchi scritti "uguali" a quelli del baule persino nella impostazione grafica di alcuni schemi che compaiono sia negli uni che negli altri.
- La perizia grafica, comunque, avrebbe confermato l'intuizione della Digos di Bologna ed avrebbe accertato, altresì, che altri due quaderni sull'uso degli esplosivi sequestrati in via Negrolì a Milano erano stati rispettivamente scritti dal Bignami e dalla Zambianchi.

La circostanza, per nulla sorprendente, provava ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'appartenenza ad un'unica struttura operativa del gruppo bolognese e di quello milanese.

I mandati di cattura emessi dal Giudice Istruttore contro il BIGNAMI, il 22.5.1979, e contro lo ZAMBIANCHI, l'11.6.1979, sono rimasti finora senza effetto: i nomi dei due bolognesi, pertanto, si sono aggiunti alla lista dei latitanti che già comprendeva quelli di Maria Teresa Zoni, detta "Gipo", Maria Rosa Belloli, detta "Marzia", Giannantonio Zanetti, detto "Tata" e Pietro Guido Felice, detto "Kociss".

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 56

A seguito di provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore, il 12 giugno 1979 venivano eseguite in Bologna, con esito sostanzialmente negativo, numerose perquisizioni domiciliari a carico di persone in vario modo collegate agli imputati bolognesi ed indicate in due distinti rapporti dai Carabinieri e dalla Digos del luogo.

Le attività istruttorie in Bologna si chiudevano, praticamente, il 5.7.1979 con gli interrogatori di FORNI e KLUN.

Quest'ultimo, posto dinanzi alla evidente somiglianza, ri conosceva per propria la grafia di una quaderno-schedario pure rinvenuto in via Tovaglie, ma non sapeva fornire alcuna logica spiegazione circa la presenza di esso all'interno del caule, insieme ad armi, munizioni ed altro.

====ooOoo====

#### 14) Chiusura dell'istruttoria

Dal 5.7.1979 in poi non si verificava alcuna altra attività investigativa o istruttoria di cui sia necessario riferire in questo capitolo della requisitoria.

Venivano via via depositate le perizie grafiche, medi co-legali, tecnico-balistiche su armi e munizioni, disposte ~~dal Giudice Istruttore nel corso dell'istruttoria; i loro ri-~~ sultati verranno esaminati nei successivi capitoli IV e V.

Con il deposito degli atti per il P.M. ex art. 369 c.p.p. si chiudeva, così, un'intensa attività investigativa che, oltre a rivelarsi utilissima per numerosi altri procedimenti pendenti presso altre Autorità Giudiziarie, ha portato alla iden tificazione di 23 membri di una banda armata ed alla cattura di 17 di essi (compresi i 7 di Como di cui al separato procedimento n. 603/79 F), alla scoperta di almeno 8 basi della banda stessa, al sequestro di 38 armi da fuoco, di ingente quantitativo di munizioni, esplosivi e documenti, alla incriminazione degli autori di 7 tentati omicidi, di 9 rapine e irruzioni e 6 devastazioni o attentati dinamitardi.

====ooOoo====

REPUBLICA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 57

C A P I T O L O    I ILE BANDE ARMATE INQUISITE NEL QUADRO TERRORISTICO NAZIONALE:  
L'IDEOLOGIA, LE SIGLE, L'INTERSCAMBIABILITA', IL FINANZIAMEN-  
TO E L'ARMAMENTO, I DOCUMENTI

Non é azzardato affermare che l'arresto di Corrado ALUNNI in Milano e le indagini che ne sono scaturite hanno determinato, in modo più o meno diretto, buona parte delle operazioni anti-terrorismo positivamente conclusesi in Italia nell'ultimo anno.

Ciò é stato dovuto non solo alle concrete indicazioni operative che gli organi di P.G. hanno saputo trarre dalla scoperta della base di via Negrolì, ma, soprattutto, alla profonda conoscenza del fenomeno terroristico nazionale scaturita dallo studio della imponente mole di documentazione sequestrata.

Il "processo ALUNNI", infatti, si é rivelato un vero e proprio spaccato della realtà terroristica italiana, in particolare di quella che affonda le sue radici nell'area dell'"autonomia organizzata": la conoscenza della estrazione sociale e territoriale degli imputati, della loro crescita "politica" fino alla scelta della lotta armata, del loro modo di essere clandestini solo nella "azione" e non nella vita quotidiana, del tipo ed oggetto dei reati consumati, l'individuazione dei canali di finanziamento e degli schemi organizzativi della banda su tutto il territorio nazionale hanno determinato, nel loro insieme, un vero e proprio salto di qualità nell'attività investigativa degli organi di P.G..

Di qui la necessità delle osservazioni di carattere generale che seguono; esse non hanno certo la pretesa di dare compiute spiegazioni di un fenomeno che, per la complessità delle sue implicazioni sociali, non si presta ad essere trattato soddisfacentemente in sede giudiziaria, ove il "taglio" delle argomentazioni non può che essere tecnico-giuridico; si propongono, dunque, il fine strettamente processuale di fornire un quadro unitario dell'attività degli imputati entro il quale ricomporre il mosaico delle numerose imputazioni elevate a loro carico.

=====ooOoo=====

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 58

1) L'ideologia, le sigle, l'intersambiabilità

Nel capo n. 1 della rubrica sono state indicate le sigle di volta in volta adoperate dagli imputati per rivendicare attentati o diffondere documenti ideologici.

E' convincimento di questo Ufficio che la plurabilità di tali "firme" non presupponga affatto la diversità dei gruppi che ne fanno uso, né tanto meno diversità di matrice ideologica.

Con ciò, però, non si vuole intendere che l'uso di "firme" diverse sia un mero espediente tattico usato, ad esempio, per fuorviare le indagini di polizia. Come si vedrà, infatti, questa è solo una delle spiegazioni possibili del fatto, ma non certo quella assorbente né quella verificabile dallo studio dei documenti in sequestro.

In realtà, tutte le sigle che compaiono in questo procedimento trovano il loro comune denominatore nella riferibilità all'area dell'"autonomia organizzata" ed all'ideologia in questa dominante.

Si badi bene che non ci si vuole riferire alla più vasta crea della "autonomia" intesa come movimento, certamente non criminalizzabile, di uomini e di idee, ma, all'interno di questa, a quella più ristretta cerchia di persone che, sfruttando gli spazi offerti dalla democraticità del sistema, innegabilmente si muovono nella prospettiva della lotta armata, a tal fine teorizzando e realizzando la diffusione della cd. "legalità della illegalità", la diffusione, cioè, di comportamenti illegali collettivi che, proprio perché ascrivibili a masse di persone e non a singoli individui, sono non sanzionabili o difficilmente sanzionabili, tendendo così a diventare legali di fatto.

I concetti-cardine della ideologia di quest'area sono ormai noti: quello di "operaio sociale", inteso come soggetto rivoluzionario nella "fabbrica diffusa" ( "il territorio metropolitano è la grande fabbrica che oggi sta prendendo forma" si legge alla pagina 7 del documento 1°/48 - allegato alla cartella I atti P.M., rinvenuto in via Negrolì ) e quello di "autovalorizzazione operaia", cioè di ricerca del proprio soddisfacimento ( in senso lato ) attraverso il rifiuto del lavoro e l'attacco alle cd. strutture di comando.

Queste brevi considerazioni illustrano il terreno sul quale si muovono le bande armate indicate nel capo n. 1 della rubrica: esse, cioè, agiscono come prima linea di uno schieramento

LA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 59

illegale di massa che si tenta di allargare e che, nella visione di chi le compone, dovrebbe diventare il futuro "ESERCITO PROLETARIO".

A differenza di quella di cui si autoinvestono le "Brigate Rosse", però, che proprio per questo vengono fortemente criticate, la funzione trainante di tali bande nei confronti delle masse non è esercitata all'esterno di queste ed attraverso la cd. "esemplarità" dell'azione, ma all'interno delle masse stesse, radicandosi tra gli operai e gli studenti, sfruttando da un lato la rabbia degli emarginati e disoccupati nei grandi e piccoli agglomerati urbani e, dall'altro, le lotte obiettivamente legittime di movimenti neo-pacifisti, ecologici, femministi etc..

Ma questo tentativo di innervarsi nel sociale, cui corrispondono veri e propri episodi di guerriglia urbana, non può evidentemente compiersi per mezzo di una struttura verticistico-gerarchico-clandestina come quella delle "Brigate Rosse", bensì attraverso un'organizzazione orizzontale, clandestina nell'azione "militare", ma non nell'opera di proselitismo; né può essere favorito da azioni spettacolari sul piano "militare" ma che troppo spesso rinsaldano le fila del "nemico sociale", bensì da attacchi che, essendo diretti contro personale nemico accuratamente selezionato, provochino reali effetti disarticolanti nelle strutture statali.

Queste, molto sommariamente, le differenze tra le "Brigate Rosse" e le bande armate di cui ci si occupa in questo procedimento e queste, conseguentemente, le critiche mosse dalle seconde alle prime.

L'esistenza di una dialettica tra le "Brigate Rosse" e le altre organizzazioni armate, però, non deve fare pensare né a contrasti insanati o insanabili, né a rigide compartimentazioni tra le stesse. È questa un'ottica che va abbandonata ove si voglia compiutamente comprendere il fenomeno terroristico: le varie organizzazioni, anche sul piano internazionale, si scambiano uomini, mezzi ed informazioni e, pur nella diversità dei loro obiettivi immediati, programmano spesso in comune "piani di lavoro" a breve e media scadenza.

In questo procedimento, ad esempio, la conferma di tale assunto viene fornita:

- dalla enorme mole di documentazione delle "Brigate Rosse" sequestrata nelle varie basi scoperte e, soprattutto, in quella di via Negrolì;

o/o

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 60

- dall'omicidio del Maresciallo Francesco DI CATALDO (il relativo procedimento è stato stralciato da questa istruttoria solo per la necessità di approfondire determinate indagini): esso è stato rivendicato dalle "Brigate Rosse - Colonna Walter Alasia", ma le informazioni sulle abitudini del DI CATALDO sono state trovate, redatte in originale, nell'appartamento di via Negroli;
- dal sequestro, nello stesso appartamento, della bozza della "Risoluzione della Direzione Strategica delle Brigate Rosse" del febbraio 1978;
- dalla provenienza di due dei fucili sequestrati in via Negroli da una rapina commessa in Viterbo da Franco PINNA, Enrico BIANCO, Salvatore TESTAGROSSA e, probabilmente, anche da Oriana MARCHIONNI, da un gruppo, cioè, oscillante tra l'area delle "Brigate Rosse" e quella dell'"autonomia organizzata";
- dalla presenza, nella base di via Negroli, di un volantino in originale di un'organizzazione terroristica francese, nonché di materiale con ogni probabilità proveniente da movimenti terroristici (E.T.A. ?) operanti in Spagna;
- dalla collocazione temporale di gran parte degli attentati o delle rapine per cui si procede nel periodo compreso tra il sequestro e l'assassinio dell'On. Aldo MO RO o in quello immediatamente successivo, in un periodo, cioè, in cui ai membri del "Partito Armato" doveva apparire indispensabile indirizzare unitariamente le forze disponibili nella prospettiva, per loro concreta, della guerra civile a breve scadenza.

Premesso, quindi, che tutte le sigle di cui ora dettagliatamente si tratterà sono riconducibili, per attività ed ideologia, alla "area" fin qui illustrata, non vi è dubbio che tra quelle che compaiono in questo procedimento le più conosciute siano "Prima Linea" e "Formazioni Comuniste Combattenti".

L'"ORGANIZZAZIONE COMUNISTA COMBATTENTE PRIMA LINEA" ha fatto la sua comparsa sulla scena terroristica italiana nel novembre 1976, con un'irruzione nella sede dell'Associazione Gruppo Dirigenti FIAT di Torino rivendicando subito una sua precisa identità politica (nel relativo volantino si poteva leggere infatti: "Prima Linea non è l'emanazione di altre organizzazioni armate come B.R. o N.A.P. ma l'aggregazione di gruppi guerriglieri che hanno finora operato sotto sigle diverse").



RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 61

Da allora il livello di violenza espresso dal gruppo si è elevato fino agli efferati omicidi dell'agente di custodia LORUSSO (Torino), del medico PAOLELLA (Napoli), del Giudice ALESSANDRINI (Milano) e del commerciante CIVITATE (Torino), ma sempre "Prima Linea", nei documenti diffusi (parecchi dei quali sono in atti perché sequestrati nelle varie basi o allegati ad alcuni rapporti di P.G.), ha riaffermato la propria appartenenza all'area della "autonomia organizzata".

La sigla "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", invece, è nata all'inizio del '78 e, sostanzialmente, ha esaurito nello stesso anno la sua attività, almeno a quanto è dato di sapere agli organi di P.G..

Significativo è il "connubio" operativo tra "F.C.C." e "Prima Linea", quale si deduce dai numerosi attentati a persone e cose consumati a "firma congiunta" nel periodo che va dal febbraio al giugno 1978. Le due sigle, però, hanno interrotto la loro collaborazione praticamente dopo l'arresto di ALUNNI: questa circostanza, unita al rinvenimento in via Negrolì ed in via Melzo di brevi e schematici appunti sulla struttura delle "F.C.C.", scritti di pugno dall'ALUNNI, induce a collocare costui, al momento del suo arresto, proprio all'interno delle "F.C.C." di cui è stato probabilmente uno dei fondatori.

---

Tale collocazione, per ciò che si è detto prima sulla interscambiabilità dei ruoli e delle persone all'interno delle varie organizzazioni armate, viene proposta da quest'ufficio soprattutto per chiarezza storico-processuale, ma non può essere minimamente intesa come limitativa dell'attività di ALUNNI.

È un fatto certo, comunque, che dopo l'arresto di ALUNNI "Prima Linea" ed "F.C.C.", pur conservando la comune matrice ideologica sono entrate addirittura in aperta polemica: nell'omicidio del Giudice CALVOSA e della sua scorta (Patrica, 8 novembre 1978), rivendicato dalle "F.C.C." (uno degli imputati, Paolo CERIANI SEBREGONDI, al momento dell'arresto, fu trovato in possesso di documento di identità falsificato con generalità identiche a quelle di altro documento sequestrato ad ALUNNI!), infatti, "Prima Linea" ha rilevato una "evidente sproporzione tra il livello politico-militare dell'azione e gli effetti disarticolanti realmente prodotti" (brano tratto dal volantino rivendicante l'omicidio del Giudice ALESSANDRINI-Milano, 29.1.1979), giudicando, cioè, l'episodio sostanzialmente inutile rispetto ai fini politici proposti.

o/o

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 62

Non è azzardato affermare, sulla base di documenti inediti sequestrati e di arresti recentemente effettuati (vedi rapporto del Nucleo Operativo Carabinieri di Milano del 9.7.1979) che attualmente le "F.C.C." sono confluite, quasi totalmente, nelle "Brigate Rosse", o stanno per farlo; le "B.R.", infatti, "si sono conquistate sul campo di battaglia il ruolo trainante all'interno della guerra di classe" (da un documento sequestrato nell'abitazione di Avellino della nota Rosaria BIONDI, esponente delle "F.C.C.").

Già il 21.12.1978, comunque, nel rivendicare l'irruzione nell'agenzia pubblicitaria "Manzoni" di Firenze, "Prima Linea" aveva reso nota "l'interruzione del processo aggregativo con la F.C.C. avvenuta per profonde divergenze politiche" (dal volantino di "Prima Linea" diffuso in quell'occasione).

Leggermente diverso, invece, è il discorso da farsi sulle "SQUADRE ARMATE PROLETARIE" o sulle altre sigle che, pur non comparendo in questo procedimento, fanno comunque riferimento al termine "SQUADRE" (ad esempio "Squadre Proletarie di Combattimento", "Squadre Operative Armate", "Squadre Comuniste di Combattimento" etc.).

Se ne può affermare la diretta filiazione da "Prima Linea": è sufficiente in proposito, esaminare tutti i documenti ideologici in sequestro ove sia nominato il termine "SQUADRE" e, soprattutto le pagine 6 e 7 del documento sequestrato in Milano, nel 1977 (allegato 16 al rapporto del 7.4.1979 del Reparto Operativo Carabinieri di Bologna) al noto Massimo LIBARDI, già condannato dalla Corte d'Assise di Milano per appartenenza all'organizzazione "Prima Linea".

In tale documento è affermato esplicitamente che le "SQUADRE" sono diretta espressione di "Prima Linea", che loro compito è quello di radicarsi nel proletariato, per costituire una "cerniera" (non cinghia di trasmissione) tra le organizzazioni combattenti e la classe, rompendo così l'isolamento verso il quale queste sono spinte. "Prima Linea" è detto "deve rivendicare fino in fondo la costruzione delle squadre come elemento dominante del suo progetto politico". Si aggiunge che esse devono compiere non operazioni di elevato livello militare, ma azioni capillari nelle aree metropolitane quali irruzioni, attacchi a Stazioni dei Carabinieri, a Vigili Urbani, a Guardie Giurate; devono provvedere al proprio armamento "in maniera autonoma mediante disarmo", e devono darsi come "terreno di scontro quello delle gerarchie di fabbrica e sociali (medioci, immobiliari)"; "alla rete delle squadre, inoltre, è affidata la gestione delle piazze e azioni parainsurrezionali co-

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 63

na il blocco totale dei trasporti e delle comunicazioni".

I medesimi concetti sono ribaditi in numerosi documenti rinvenuti in via Negrolì ove, tra l'altro, la "Squadra" è definita "la risposta adeguata alla nuova organizzazione che il capitale e lo Stato si sono dati" (reperto 64, foglio 31, vol. I<sup>a</sup> atti P.M.).

Altrove, (reperto 64, foglio 30 vol. I<sup>a</sup> atti P.M.) si ribadisce l'importanza di un'organizzazione "fondata su nuclei e squadre".

A puntuale conferma che quelli indicati nel documento-LI = BARDI sono i principi ispiratori dell'azione delle "squadre", nel corso dell'istruttoria sono stati sequestrati, nelle varie basi scoperte, documenti, timbri, armi ed oggetti vari provenienti da rapine rivendicate dalle "SQUADRA ARMATE PROLETARIE" (vedi capi n. 18 e 74 della rubrica).

Analoghe risultanze circa la filiazione delle "Squadre" da "PRIMA LINEA", del resto, ha fornito più recentemente il sequestro sia di documentazione originale di "Prima Linea" sia di materiale provento di azioni rivendicate da sigle minori quali "Squadre Proletarie di Combattimento", "Guardie Territoriali", a seguito :

- degli arresti in Toscana (Firenze, Prato e Pisa) del maggio '79 di numerosi appartenenti a "Prima Linea", indicati nel rapporto in atti del 15.6.79 dei Carabinieri di Bologna ;
- degli arresti avvenuti in Milano il 26.6.1979, il 6 ed il 9.7.1979 (conseguentemente alla scoperta di varie basi operative in via Castelfidardo n.10, via Benefattori dell'Ospedale n.3 e via Picozzi n.18) di numerose persone inequivocabilmente legate all'asse "Prima Linea"-"Squadre Comuniste dello Esercito Proletario"-"Proletari armati per il comunismo" ed altre sigle minori ;
- del sequestro di armi, bombe, e documenti, a seguito delle operazioni di polizia di cui ai punti precedenti, che legano, indissolubilmente, tra loro le varie persone arrestate, pur se apparentemente inquadrare in sigle diverse .

Con tali accenni a risultanze istruttorie anche di altri procedimenti (sui quali si fa riserva di eventuale più compiuta documentazione in sede dibattimentale ) si intende sottolineare, insomma, lo strettissimo collegamento ideologico-operativo, tra loro e, rispetto a "PRIMA LINEA", di tutte le sigle terroristiche minori che si muovono nell'area della "autonomia organizzata" : l'uso delle varie sigle, cioè, corrisponde ad una precisa ripartizione di compiti tra membri di una stessa banda e di più bande collegate e corrisponde, altresì, alla precisa scelta di fornire all'esterno, pubblicamente, da un lato un'immagine frammentata de-

PUBBLICAZIONE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 64

la realtà terroristica nazionale e, dall'altro, l'impressione di un diffuso radicamento nelle masse proletarie della ideologia e dell'atto terroristico.

Queste le uniche spiegazioni documentate dell'uso di più sigle da parte delle stesse persone!

Quanto si è detto a proposito delle "Squadre Armate Proletarie", può essere ripetuto senza sostanziali variazioni, ad avviso del P.M., anche per le "UNITA' TERRITORIALICOMUNISTE" e "NUCLEI COMUNISTI ARMATI", due delle altre sigle che compaiono nel capo n. 1 della rubrica.

Le uniche tra queste quindi, cui ancora non si è fatto cenno sono le "BRIGATE COMUNISTE" ed i "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO"; in proposito si può ribadire quanto già precisato per le altre 5 sigle che compaiono nel processo: anche le "BRIGATE COMUNISTE" ed i "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", infatti, sono espressione dell'area dell'autonomia armata alla quale si è fin qui più volte fatto riferimento.

Pertanto, appare opportuno accennare separatamente a queste due sigle solo perché la loro comparsa è esattamente collocabile nel tempo.

Le "BRIGATE COMUNISTE" infatti, hanno fatto la loro apparizione nel 1977, effettuando, in un breve lasso di tempo numerosi attentati dinamitardi in alcune province lombarde ed in Bologna. La loro azione più eclatante, comunque, resta la devastazione del costruendo carcere di Bergamo (capo n. 35 della rubrica).

E' probabile che successivamente, all'interno di questo gruppo che scompare nello stesso 1977 sia avvenuta una spaccatura, con successivo passaggio della maggior parte dei suoi membri alle "F.C.C." ed a "Prima Linea".

I "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", invece, si sono costituiti subito dopo la cattura di ALUNNI e, come già si è detto nel I° capitolo, sono stati originariamente formati da 6 persone, rese responsabili del tentato omicidio del dottor MARCHETTI (Milano 13.II.1978).

La cattura di Antonio MAROCCO e di Daniele BONATO, dopo il conflitto a fuoco con una pattuglia di Carabinieri, ha privato il gruppo di due tra i suoi fondatori.

RELA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 65.....

2) Sul finanziamento e l'armamento delle bande

Dopo avere in qualche modo inquadrato le sigle terroristiche che compaiono nel processo, è opportuno spendere qualche parola di commento sulle modalità di approvvigionamento di armi e denaro da parte degli imputati: le risultanze istruttorie, infatti, consentono di smentire con sufficiente sicurezza alcune delle ipotesi formulate in questi ultimi anni da studiosi di fenomeni terroristici nazionali, da giornalisti, da politici.

Ci si riferisca alla ipotesi che i gruppi terroristici operanti nel Paese siano in qualche modo finanziati ed armati da centri di potere più o meno occulti o da servizi segreti stranieri.

In realtà, appare provato dall'istruttoria che il gruppo degli imputati, certamente uno dei più attivi sulla scena nazionale, ha consumato numerose rapine in banche della Lombardia; a scopo di autofinanziamento. Ciò, evidentemente, da un lato sembra escludere la possibilità di reperire altrove, più comodamente, il denaro necessario all'attività terroristica e, dall'altro, spiega l'aumento vertiginoso del numero delle rapine commesse ad opera di ignoti negli ultimi anni, specie nell'Italia settentrionale, spesso con modalità atipiche rispetto a quelle proprie della delinquenza comune.

Altrettanto deve dirsi per l'armamento, spesso frutto di rapine in danno di armerie, di Vigili Urbani e Guardie Giurate (rapine addirittura teorizzate nei documenti in sequestro), e frutto, talvolta, di acquisti effettuati previa esibizione di documenti di identità personale contraffatti.

Qualche dubbio potrebbe sorgere, per la verità, dalla disponibilità che gli imputati hanno avuto di armi straniere ed ordigni esplosivi; in proposito, però, appare più verosimile l'ipotesi di acquisti o scambi di armi effettuati in aree del continente ove localmente e stabilmente operano gruppi terroristici dalle matrici più disparate (quali Spagna, Germania, Irlanda, Medio Oriente) che quella di un "asservimento" dell'attività degli imputati agli interessi di manovratori occulti.

Accreditare tale ipotesi, in assenza di un qualsiasi riscontro oggettivo, significherebbe, oltretutto, fare torto alla identità politica di ALUNNI, MAROCCO, BELLOLI e degli altri imputati.

====ooOoo=====

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 66

3) I documenti

Non è certo possibile in questa sede commentare organicamente la enorme mole dei documenti ideologico-organizzativi sequestrati; la loro integrale lettura si impone come indispensabile per un'approfondita conoscenza delle strutture della banda armata inquisita, delle attività degli imputati, delle motivazioni del loro agire e dei collegamenti reciproci e rispetto ad altri gruppi armati operanti in altre zone del Paese.

Sin d'ora, però, è doveroso accennare brevemente almeno a quei documenti da cui emergano le caratteristiche essenziali di questo gruppo armato o altri aspetti processualmente rilevanti.

Il documento di cui al volume II<sup>o</sup>, all. atti P.M., rep. 65 s. n. 28, sequestrato in via Negrolì e manoscritto da Corrado ALUNNI, per esempio, pone in evidenza il collegamento tra le persone operanti in Milano, Bologna e Varese, che l'istruttoria, comunque, ha accertato per altre vie. Le tre città vi sono indicate solo con le rispettive iniziali, ma il testo del documento non lascia spazio alcuno per dubbi circa il significato di queste. Vi si esaminano i compiti e le modalità operative del settore logistico dell'organizzazione sull'asse Milano-Varese-Bologna.

Tali compiti vengono individuati:

a. nel servizio logistico centrale che deve assicurare ai militanti:

- la falsificazione dei documenti;
- la creazione di una rete di basi;
- l'approvvigionamento di armi ed esplosivi;
- apparecchiature elettroniche;

b. nella diffusione delle conoscenze circa:

- l'uso di armi ed esplosivi;
- le tecniche di falsificazione;
- le tecniche del furto di autovetture;
- le misure di sicurezza;
- l'uso delle apparecchiature elettroniche;

c. nella gestione del materiale;

Estremamente significativo è l'inciso, che nel documento figura a proposito del terzo punto della precedente lettera a., secondo cui "va debellata la mentalità infantile rispetto alle ar-

LA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 67

ni. Esse sono uno strumento di lavoro al pari di altri ed un atteggiamento di adorazione, di paura o di esaltazione può portare solo a risultati negativi".

Altrove (documento di cui al vol. II°, all. atti P.M., rep. 65 B n. 21), lo stesso ALUNNI sottolinea la inadeguatezza della struttura organizzativa del gruppo ad affrontare il terreno di scontro, essenzialmente dovuta a "due fattori che presentano sia aspetti negativi che positivi:

- a. la storia recente dell'organizzazione è fatta di aggregazioni successive che non potevano non produrre una crescita caotica sul piano organizzativo, ma che d'altra parte ha impedito una chiara individuazione dei luoghi politici e dei compagni da parte della repressione;
- b. il personale politico che forma l'organizzazione, se è portatore di linfa vitale pure mai si adegua alle leggi inesorabili della guerra di classe (esperienza, compartimentazione, continuità e certezze organizzative)".

Nello stesso documento, quindi, viene ribadita la necessità di strutture clandestine e viene tracciato uno schema dell'organizzazione, verticalmente ripartita in "squadre" e "nuclei".

A proposito delle "SQUADRE", in un altro documento rinvenuto in originale (dattiloscritto contenuto nella valigetta "24 ore" rinvenuta l'11.1.1979 - rep. 43 all. rapporto Carabinieri di Milano del 12.1.1979) ne vengono indicate le tre principali linee di attacco:

- attacco alle forze di occupazione e di repressione territoriali (Carabinieri innanzitutto, poi P.S., Vigili Urbani, Istituti di Vigilanza privata);
- attacco alle forze di controllo territoriale (giornalisti, magistrati, politici, medici INAM, presidenti dei Comitati di zona e di quartiere);
- attacco alla ristrutturazione, alle gerarchie di fabbrica e di territorio (capi reparto, organizzazioni sindacali, organizzazioni padronali).

Ma i documenti più significativi tra quelli rinvenuti sono certamente i due giornali di "Prima Linea" ciclostilati, sequestrati in via Negrolì ed in via Melzo: sono il n. "0" (zero), databile intorno alla fine del 1977 ed il numero del "gennaio 78".

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 68

Il loro contenuto generale riflette le tesi dominanti nell'area dell'"autonomia organizzata", quali sostanzialmente erano già conosciute attraverso la elaborazione dei principali teorici di questa, numerosi dei quali sono stati catturati il 7.4. 1979 su ordine della Procura della Repubblica di Padova per il reato di costituzione di banda armata.

- "intendiamo articolare una linea di combattimento rigorosamente organica ad un progetto fondato sulla teoria e la pratica della guerra civile di lungo periodo" (dal numero zero del '77 del giornale di "Prima Linea");
- "oggi l'esecuzione del personale politico e militare ne-nico più significativo....è un elemento centrale e necessario della pratica delle organizzazioni combattenti" (dal n. del gennaio 1978 del giornale di "Prima Linea"-volume I° allegato atti P.M., rep. 64 B n. 33).

Sono queste due tra le proposizioni più esplicite che compaiono sui giornali di "Prima Linea" in sequestro, ma non certo tra le più dure: sono sufficienti, comunque, a fare intendere da un lato il rigore "scientifico" della strategia di "Prima Linea" e, dall'altro, la fredda determinazione dei suoi membri.

Dal giornale del gennaio '78 di "Prima Linea", infatti, sono stati tratti lunghi brani inseriti nei volantini clandestinamente diffusi per rivendicare l'omicidio ALESSANDRINI ed i tentati omicidi GIACOMAZZI ed ASTARITA !

====ooOoo=====



DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 69

C A P I T O L O    I I IGLI IMPUTATI

Prima di passare all'esame delle singole accuse elencate nella lunga rubrica e delle rispettive responsabilità degli imputati, appare opportuno tracciare un breve profilo "storico" della attività di costoro allo scopo di chiarire i tempi ed i modi in cui si sono avvicinati alla pratica della lotta armata.

=====ooOoo=====

1) Corrado A L U N N I

Indubbiamente Corrado ALUNNI è il più noto tra gli imputati; latitante dal 1975, ha saputo aggregare intorno a sé, negli anni precedenti la sua cattura, in virtù di elevate capacità organizzative e della esperienza derivantegli da una lunga militanza nel settore, un alto numero di persone, spesso giovanissime, devotatesi alla lotta armata.

Ciononostante, è errato attribuirgli la qualifica di capo della banda inquisita, almeno nel senso in cui il termine viene tradizionalmente inteso. Non è configurabile, infatti, all'interno dei gruppi armati di matrice autonoma la tradizionale distinzione tra capi, promotori, dirigenti da un lato e semplici partecipi dall'altro, che il nostro codice ha recepito da modelli sociali ormai superati. E' un discorso, questo, che verrà ripreso nel capitolo seguente ma anche lo stesso ALUNNI è stato tra i primi a propugnare sin dal 1975.

La storia della militanza "politica" di ALUNNI è in effetti emblematica: è la storia dell'intero movimento armato in Italia e dei percorsi da questo compiuti.

Il nome di Corrado ALUNNI, già dipendente della SIT-SIEMENS di Milano, come numerosi altri componenti del nucleo "storico" delle "Brigate Rosse", diventa noto agli inquirenti più o meno nel 1975: nell'ambito delle indagini svolte nel procedimento n. 1865/75 RG G.I. Trib. Milano, si accertò, infatti, che Corrado

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 70

ALUNNI aveva preso in locazione nell'ottobre del 1974, col falso nome di "COVI Adriano" un appartamento sito in Milano, in via Chieti n. 1, un altro in via Castel Morrone n. 7, sempre a Milano, con falso nome di "MIGLIARDI Franco" ed aveva anche acquistato, negli ultimi mesi del 1973, con il falso nome di "CROTTA Luigi" un appartamento sito in Baranzate di Bollate, via Monte Bisbino n. 28. I tre appartamenti risultarono vere e proprie basi delle Brigate Rosse, sia per il materiale sequestratovi, sia per le persone che risultarono averli frequentati (Pier Luigi ZUFFADA, Attilio CASALETTI, Paola BESUSCHIO ed altri).

Si può affermare, quindi, che, almeno fino ai primi mesi del 1975, ALUNNI faceva parte sicuramente delle "Brigate Rosse".

Le sue tracce, però, si ritrovarono nella base di via Scarenzio n. 3 a Pavia ove le Forze di Polizia fecero irruzione nella notte di Natale del 1975 sorprendendovi Fabrizio PELLI. L'appartamento risultò abitato anche da Corrado ALUNNI e Susanna RONCONI (che l'aveva preso in locazione sotto falso nome nel settembre dello stesso anno) i quali, però, riuscirono a sfuggire alla cattura.

Anche la base di Pavia fu ritenuta dagli inquirenti una base delle "Brigate Rosse", ma, a distanza di oltre 3 anni dalla sua scoperta, ad avviso di questo Ufficio tale giudizio deve essere modificato: la scoperta della base di via Scarenzio può essere utilizzata per datare con esattezza il distacco di ALUNNI dalle "Brigate Rosse".

Nell'appartamento di Pavia, infatti, furono per la prima volta sequestrati documenti e pubblicazioni sicuramente riconducibili alla ideologia ed all'area dell'"autonomia organizzata" (basti pensare al rinvenimento di pubblicazioni come "Mai Più Senza Fucile" ed "Autonomia Operata").

Inoltre, quando il 18.1.1976 furono arrestati in Milano Renato CURCIO e Nadia MANTOVANI, nel loro appartamento di via Maderno furono sequestrate le matrici per ciclostile (Rep. n. 4 indicato nel relativo rapporto di P.G.), già predisposte per la successiva pubblicazione e diffusione di un numero di "Lotta Armata per il Comunismo", all'epoca ritenuto giornale ufficiale delle "Brigate Rosse". Ebbene, alla fine della 31<sup>a</sup> delle 33 matrici sequestrate, nella parte del giornale denominata "diario di lotta", ove venivano riportati in ordine cronologico gli episodi più significativi dell'attività di lotta armata in Italia, si legge testualmente "Pavia: viene scoperta la base di un Nucleo clandestino rivoluzionario. La Stampa e le autorità

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 71

di Polizia attribuiranno erroneamente alle B.R. l'appartenenza politica di quel Nucleo".

Questa annotazione del "diario di lotta", che risale ad un'epoca in cui ciascun militante e ciascuna organizzazione armata attribuivano la massima importanza alla precisazione, anche formale, della propria identità politica, unita al tipo di materiale sequestrato in Pavia ed alla collocazione all'interno di "Prima Linea" che oggi si tende a dare della latitante Susanna RONCONI, inducono, quindi, a datare nella seconda metà del '75 il distacco di ALUNNI dalle "Brigate Rosse".

Tutto un altro discorso, evidentemente, è quello sul significato reale di questo distacco: dato per scontato, infatti, per ciò che si è già detto nel capitolo precedente (pagg. 59 e 50), che ALUNNI abbia mantenuto intensi contatti, anche operativi, con le "Brigate Rosse", è ancora da dimostrare che il suo distacco da queste sia stato il frutto di un reale disaccordo sulla "tattica" o sia stato, piuttosto, studiato e preordinato dalle "Brigate Rosse" al fine di raccogliere nuovi adepti all'interno dell'area dell'"autonomia" o di stabilire un collegamento stabile con questa.

E' certo, comunque, che dal '75 in poi, Corrado ALUNNI ha percorso fino alle fonti determinati canali agendo costantemente in chiave aggregatrice delle forze "rivoluzionarie" dell'area dell'"autonomia" ("Brigate Comuniste", "Prima Linea", "F.C.C") nella prospettiva della costruzione dell'Esercito Proletario: ~~tale prospettiva, strategicamente, è propria anche delle "Brigate Rosse".~~ E' certo, altresì, che l'arresto di ALUNNI del 13 settembre 1978 è quello che ha avuto le conseguenze più catastrofiche non solo per i gruppi di matrice autonoma, ma per l'intero "movimento armato".

—ooOoo—

2) Antonio MAROCCO

Anche la militanza di Antonio MAROCCO nei gruppi armati operanti nel Paese risale agli anni 73-74-75 ed in questo senso, pertanto, anche la sua è una figura "storica".

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 72

MAROCCO fu a suo tempo denunciato per costituzione di banda armata insieme ad altre persone tra cui quell'Enrico BIANCO, marito di Oriana MARCHIONNI, già condannato quale responsabile della rapina in una armeria di Viterbo dalla quale provengono due dei fucili rinvenuti in via Negrolti (vedi capo n. 44 della rubrica).

Il gruppo di cui faceva parte alle origini della sua militanza rivoluzionaria era quello dei "COMMONTISTI", di matrice anarcoide con addentellati nella delinquenza comune, ormai scomparso dalla scena o assorbito in altre organizzazioni.

All'epoca del suo primo arresto, MAROCCO fu accusato, tra l'altro, di un "assalto" compiuto il 13.3.1975 alla stazione Carabinieri di Settimo Torinese da un nucleo di persone armate: fu questo uno dei primi atti terroristici, se non il primo in assoluto, compiuti contro un comando territoriale dell'Arma dei Carabinieri.

Riuscito ad evadere il 5.1.1977 dalla casa di reclusione di Fossombrone, insieme ad Enrico BIANCO, inviò alla corte di Assise di Torino una lettera datata 3.3.1977 affermando la propria scelta di lotta armata e la volontà di "colpire l'apparato dello Stato".

Da allora praticamente, se ne persero le tracce e si ignora attraverso quali canali si sia congiunto all'altro latitante Corrado ALUNNI.

Non vi è dubbio, comunque, che anche il MAROCCO, in virtù della sua lunga militanza nel movimento armato, abbia avuto un ruolo decisivo nell'espletamento di quella funzione aggregatrice che già si è attribuita ad ALUNNI.

—ooOoo—

3) Marina Z O N I - Maria Rosa B E L L O L I - Daniele B O M A T O - Pietro Guido F E L I C E - Giannantonio Z A N E T T I - Maria Teresa Z O N I - Sergio B I A N C H I

Questi sette imputati costituiscono parte di quel nucleo della banda armata inquisita, la cui militanza politica è per la prima volta verificabile all'interno dei gruppi autonomi del cinesotto.

o/o

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 73

L'istruttoria, infatti, ha chiarito l'esistenza di stretti legami di conoscenza tra i sette, da anni animatori dei vari circoli autonomi di Varese e provincia, costantemente presenti alle scadenze pubbliche più sentite (come le manifestazioni di fronte ai cancelli dell'Alfa Romeo di Arese o quella di Tradate dell'inizio del '78, minacciosamente conclusasi con un corteo "combattivo" contro l'armiere Speroni, che, dopo una rapina patita, ne aveva ucciso uno degli autori, il militante di "Prima Linea" Romano TOGNINI).

Il loro passaggio alla lotta armata è avvenuto quasi naturalmente, come logica conseguenza di una teorizzazione della violenza come mezzo di risoluzione dei conflitti sociali, intimamente vissuta. E' probabile che sia risultato per loro decisivo l'incontro con ALUNNI o MAROCCO o qualche altro grosso personaggio già inserito nella lotta armata.

Ed è logico ritenere, daltronde, che questi ultimi abbiano saputo sagacemente operare in una provincia come quella di Varese, ricca di contraddizioni economiche e, conseguentemente, politiche, ove, cioè, alla notevole ricchezza di alcune zone fa riscontro la miseria di altre ed ove ad una diffusa militanza politica di sinistra o di ultra sinistra si contrappone una forte presenza di destra e di estrema destra.

E' sintomatico, altresì, verificare la diversa estrazione sociale degli imputati, sintomo di un diffuso e comune disagio sociale: operai erano il BONATO ed il FELICE, studenti universitari la BELLOLI, lo ZANETTI, la Maria Teresa ZONI ed il BIANCHI, professoressa la Marina ZONI.

=====ooOoo=====

4) Dante FORNI - Paolo KLUN - Massimo TURICCHIA  
CHIA - Maurice BIGNAMI - Paolo ZAMBIANCHI  
CHI

Il livello sociale del TURICCHIA (architetto) di FORNI e di BIGNAMI, tutti e tre impiegati presso l'ufficio tecnico del Comune di Bologna, appare sicuramente più elevato rispetto a quello del KLUN (operaio alla Ducati) e dello ZAMBIANCHI (operaio alla Menarini), quantunque anche questi ultimi sostenessero studi universitari. La matrice della comune scelta di lotta

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 74

armata va dunque cercata altrove ed individuata nella trascorsa militanza nei gruppi bolognesi di "POTERE OPERAIO", successivamente commentata dall'aver vissuto in prima persona i noti fatti del marzo '77 di Bologna, allorché la città, presidiata da truppe e mezzi militari, visse veri e propri momenti di guerriglia urbana.

Analogo discorso, ovviamente, vale per Barbara AZZARONI.

Significativi, ai fini della loro formazione politica, appaiono anche i contatti che gli imputati (o alcuni di essi) sicuramente ebbero, attraverso il BIGNAMI e l'AZZARONI, con la rivista "ROSSO" e con il noto Antonio NEGRI, che ne era l'animatore, nella cui abitazione milanese il BIGNAMI fu arrestato nel marzo 1977, e cioè proprio all'epoca dei fatti di Bologna.

Non è escluso, anzi, che, proprio attraverso il giornale "ROSSO", il gruppo bolognese sia entrato in contatto con il gruppo dei coimputati di Milano e del varesotto.

====ooOoo=====

5) Annamaria GRANATA

Convivente da molti anni con il padre di Barbara AZZARONI, non vi è dubbio che proprio attraverso la ragazza e Maurice BIGNAMI, all'epoca sentimentalmente legato a questa, la GRANATA si sia avvicinata alla lotta armata.

La sua formazione politica, però, aveva ricevuto in precedenza notevole impulso dalla lunga permanenza a Napoli e dalla conseguente militanza negli ambienti autonomi meridionali, fortemente caratterizzati dalla esistenza "in loco" di gravi problemi e contraddizioni sociali.

====ooOoo=====

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 75

C A P I T O L O   I VIL REATO DI BANDA ARMATA E LE RELATIVE RESPONSABILITÀDEGLI IMPUTATI

Occorre verificare, adesso, il fondamento dei reati contestati e le ragioni della loro attribuzione ai singoli imputati.

Si ritiene opportuno, in questo capitolo, esaminare separatamente dagli altri reati quello di costituzione di banda armata di cui al capo n.1 della rubrica, e ciò sia per la complessità degli aspetti tecnico-giuridici e di fatto da trattare, sia perchè, una volta dimostrata la responsabilità degli imputati in ordine a questo reato, sarà più agevole puntualizzarne le posizioni processuali in ordine a tutte le altre accuse.

====ooOoo====

1) La banda armata

Il reato di cui all'art.306 C.P., come è noto si caratterizza in virtù del vincolo associativo esistente in una pluralità di soggetti, della idonea organizzazione che questi si devono dare, della disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi e, infine, dello scopo che deve essere quello di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, previsti dagli articoli dal n.241 al n.293 del Codice Penale.

Orbene, appare evidente che tutti gli elementi costitutivi del reato siano verificabili nei confronti del gruppo formato dagli imputati.

Quanto alla pluralità di soggetti ed al vincolo associativo che li lega, si consideri il numero degli imputati da un lato ed il contenuto dei documenti in sequestro dall'altro.

Da tali documenti inequivocabilmente si deduce che gli imputati non hanno operato in chiave individuale, ma, al contrario, sia pure in virtù di scelte logicamente personali, come membri di una complessa organizzazione alla quale rispondere di ogni comportamento; un'organizzazione di cui hanno costituito le strutture ed in nome della quale, collettivamente, hanno rivendicato gli atti compiuti.

Il dato, pertanto, non necessita di ulteriori specificazioni o commenti.

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 76.....

Quanto al requisito della idonea organizzazione che i soggetti associati si devono dare per un'azione comune, è ancora la documentazione sequestrata a fornire prove sicure circa la sua sussistenza; queste prove, del resto, trovano piena conferma nel complesso delle indagini di P.G. ed istruttorie compiute, nelle testimonianze assunte.

Ne scaturisce un quadro generale nitidissimo quanto alla suddivisione della banda in squadre e nuclei da un lato ed in settori dall'altro, con collegamenti tra le persone, quindi, sia verticali che orizzontali e conseguente soddisfacimento delle esigenze di compartimentazione (segretezza delle strutture e degli associati) e di centralizzazione.

Fondamentale per la comprensione della organizzazione della banda è il già citato ( a pag.66 ) documento manoscritto da ALUNNI sui compiti del settore "logistico".

Quanto alla disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi, terzo tra gli elementi costitutivi del reato di cui all'art.306 C.P., è sufficiente ricordare che nel corso dell'istruttoria sono state sequestrate ben 38 armi da guerra e comuni da sparo, oltre 5.000 munizioni, bombe, micce, esplosivi, detonatori, fondine, innumerevoli parti di armi.

Queste armi sono state sequestrate parte nelle basi della organizzazione e parte indosso ad alcuni degli stessi imputati.

Dai dettagliati elenchi di armi e munizioni rinvenuti in v.Negrolì e nella valigetta "24 ore" dei "Reparti Comunisti d'attacco", inoltre, si può dedurre che sono ancora numerose le armi e munizioni non sequestrate e che, pertanto, queste dovevano essere in dotazione ai singoli membri della banda e celate in basi o in altri luoghi non individuati.

Le armi, oltre che essere usate per attentati, rapine ed altri reati, erano utilizzate anche per veri e propri addestramenti militari: lo si può dedurre non solo da alcuni documenti in sequestro ( in quello già citato a pag.66, scritto da ALUNNI, si raccomanda di recuperare tutti i bossoli esplosivi ! ) ma anche dalla collocazione geografica di alcune basi in appartati luoghi di montagna (Cusio, Magreglio, Ungiasca) presso vallate e foreste poco frequentate e, come tali, adattissime ad esercitazioni di tiro.

Quanto agli scopi della organizzazione, non vi è dubbio che essi siano quelli indicati nel capo n.1 della rubrica e, cioè, di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali



DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 77

dello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile e, quindi, di consumare i reati di cui agli artt. 270, 284 e 286 C.P. .

Si tratta di scopi ripetutamente ed esplicitamente annunziati in tutti i documenti redatti dai membri della banda, sia che si tratti di documenti ideologici che di volantini rivendicanti reati, sia che nascano per uso interno o che siano destinati alla diffusione.

A tali scopi generali, evidentemente proposti come raggiungibili nel lungo periodo, è preordinata tutta una serie di reati, primi tra tutti gli omicidi del "personale nemico più significativo", destinati, nell'immediato, a diffondere il panico prima in alcune classi o categorie sociali e successivamente nell'intera popolazione, dimostrando praticamente l'impotenza degli organi dello Stato ed esaltandone spaccature e dissensi, così da ottenere un effetto disarticolante delle stesse strutture statali, centrali e periferiche.

Restano da esaminare i rapporti tra la norma inerte di cui all'art. 306 C.P. e quella di cui agli artt. 270, 284 e 286 C.P. È noto, infatti, che se i membri della banda armata commettono un delitto o i delitti per cui la banda è stata costituita, rispondono anche di questi in concorso con il reato di cui all'art. 306 C.P. .

Ora, mentre non si pone alcun problema per i reati di "insurrezione armata contro i poteri dello Stato" (art. 284 C.P.) e di "guerra civile" (art. 286 C.P.), in quanto entrambi non consumati, non vi è dubbio che il reato di cui all'art. 270 C.P. è stato consumato e che, quindi, potrebbe essere ritenuta concorrente con quello di "costituzione di banda armata".

Orbene, quest'ufficio non ritiene di dover condividere questa tesi: invero, sembra più corrispondente ai principi generali del diritto penale in tema di concorso di reati ritenere che, ove la banda armata sia costituita per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato (in astratto, infatti, potrebbe essere costituita anche per altri fini), il reato di associazione sovversiva debba ritenersi assorbito in quello di banda armata, per effetto del generale principio di specialità.

Infatti, sia l'associazione sovversiva che la banda armata costituita per sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali dello Stato presentano identici elementi costitutivi: una pluralità di soggetti associati, un'organizzazione idonea al raggiun-

o/o

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 78

gimento degli scopi e gli scopi stessi ; ma la banda armata si caratterizza per un ulteriore elemento, quello specializzante, che conferisce qualità assorbenti al delitto di cui all'art.306 C.P. nei confronti di quello previsto dall'art.270, del quale, tra l'altro è punito più gravemente : la disponibilità di armi e munizioni.

Del resto, considerando il rapporto tra l'art.306 C.P. e l'art.270 C.P. non dal punto di vista tecnico-giuridico (facendo riferimento, cioè, al principio di specialità), ma da quello dell'esame logico della struttura dei due reati, sembra evidente che, quando l'associazione sovversiva si costituisce ed organizza come banda armata, questa non può essere considerata uno strumento per la realizzazione di quella.

E', insomma, l'associazione sovversiva che si qualifica come un "minus" rispetto alla banda armata e non viceversa !

Neppure la tesi contraria eventualmente fondata sulla lettera dell'art.306 C.P. (" Quando si forma una banda armata per commettere uno dei delitti indicati nell'art.302 C.P. ....") sembra avere gran pregio : essa trascura, infatti, che la formulazione letterale dell'art.306 C.P., indubbiamente infelice, è praticamente necessitata dalla relazione in cui la norma incriminatrice in esso contenuta si pone, attraverso l'art.302 C.P., con ben 52 diversi articoli del Codice Penale e non solo, quindi, con l'art.270 C.P. !

Resta inteso, ovviamente, che poichè la contestazione formulata da questo ufficio nel capo n.1 della rubrica comprende sia la citazione di entrambi gli articoli di legge, sia la enunciazione dei fatti che integrano le rispettive previsioni, ben potrà il Giudice Istruttore e il Giudice del dibattimento affermare lo opposto principio di diritto e, cioè, il concorso dei due delitti.

2) Le responsabilità degli imputati

E' ora possibile passare all'esame delle responsabilità dei singoli imputati in relazione al capo n.1 della rubrica.

A quasi tutti gli imputati, si badi bene, è contestata la più grave ipotesi tra quelle previste dall'art.306 C.P. e, cioè, di avere

M DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 79

costituito ed organizzato le bande armate.

Ed allora, preliminarmente, è necessario spendere qualche parola per dimostrare che, in astratto, è inapplicabile ai gruppi armati di matrice autonoma che perseguano finalità di sovversione la distinzione tra le figure rispettivamente previste dal I° e dal II° comma dell'art.306 C.P. : si vuole intendere, cioè, che non esiste, all'interno di tali gruppi, la distinzione tra capi, promotori, dirigenti da un lato e semplici partecipi della organizzazione dall'altro.

Non a caso, una delle poche ma specifiche accuse che dai gruppi armati di matrice autonoma vengono mosse alla banda armata "Brigate Rosse" è proprio quella di avere creato una struttura verticistico-gerarchica, sostanzialmente simile a quella dello Stato, anche se a questa contrapposta nel dispiegarsi della lotta politico-militare.

L'ideologia delle bande inquisite in questo procedimento, infatti, postula l'abbattimento di ogni distinzione tra vertice e base nella concreta attuazione della lotta armata, con conseguente frammentazione tra tutti i membri di compiti di proselitismo e, quindi, di costituzione di nuovi nuclei, di compiti organizzativi e di funzioni decisionali : nei loro confronti, quindi, non può che trovare concreta applicazione l'isola ipotizzata del primo comma dell'art.306 C.P.

~~La verifica in concreto della validità di questo esunto,~~  
scaturirà dall'esame che segue dei singoli comportamenti ascrivibili agli imputati.

## 2.2 - Corrado A L U N N I

Che Corrado ALUNNI sia membro della banda armata e che nei suoi confronti sia applicabile il I° comma dell'art.306 C.P. appare provato sulla base della semplice lettura dei verbali di sequestro del materiale rinvenuto in via Negroli, nella sua immediata disponibilità : l'impressionante mole di armi, munizioni e documenti che vi si trovavano dimostra, infatti, che l'appartamento di ALUNNI era il principale centro logistico della organizzazione.

Lo stesso ALUNNI, del resto, lo aveva preso in locazione sotto falso nome ed aveva materialmente redatto, come è provato dalle perizie grafiche e dalle dichiarazioni di Marina ZONI, alcuni dei

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 80.....

più importanti documenti organizzativi che vi furono sequestrati.

ALUNNI, inoltre, abitò per lungo tempo la base di via Melzo : lo confermano le dichiarazioni di Marina ZONI, il possesso delle chiavi del portone e dell'appartamento, il rilevamento all'interno di questo delle sue impronte digitali, e le deposizioni testimoniali della portiera dello stabile e di alcuni coinquilini.

Anche la base di Cusio, infine, fu frequentata dall'ALUNNI (vedasi testimonianza di Maria Cometti) : la circostanza prova che i suoi collegamenti con il gruppo dei coimputati risalgono almeno alla fine del 1977 !

Nel corso dei vari interrogatori cui è stato sottoposto, l'imputato non ha mai risposto ad alcuna domanda dichiarandosi "orig. sol."  
2.5 - Marina Z O N I

La donna fu fermata in via Negrolì poche ore dopo l'arresto di ALUNNI, mentre stava entrando nell'appartamento.

Dopo essersi ostinatamente rifiutata di rispondere ai primi interrogatori condotti dal magistrato (il che, se pure è un diritto dell'imputato, va necessariamente sottolineato dal P.M. come fatto sintomatico di una impossibilità di rendere credibili ed immediate dichiarazioni difensive !), la ZONI, ad oltre due mesi dall'arresto, dinanzi al Giudice Istruttore, ha tentato di accreditare una improbabile immagine di sé, quella della "donna del guerriero" che resta accanto al suo uomo, pur senza dividerne le scelte, anche dopo averne scoperto la reale identità !

In verità, la tardiva tesi della ZONI appare assolutamente inconsistente perché smantata dalle seguenti circostanze:

- la donna era da tempo legata anche sentimentalmente ad ALUNNI (col quale trascorse un mese di vacanze a Tropea nell'estate '78) e frequentava abitualmente (vedi testimonianza portinaia Mardini Ornella), spesso pernottandovi, la abitazione di Via Negrolì: è ridicolo da parte sua sostenere di non avervi mai notato armi, munizioni e documenti che letteralmente traboccavano da ogni angolo e mobile della casa, compresi quelli della cucina;
- il suo legame con l'ALUNNI RISALE almeno all'ottobre del '77: frequentava anche la base di Cusio (vedi testimonianza Maria COMETTI), abitata anche dall'altro latitante Antonio MA ROCCO;
- fu la ZONI personalmente a prendere in locazione nell'ottobre del '77 la base di via Melzo, abitata da Alunni, Marocco e, frequentemente, da lei stessa.  
Che l'appartamento di via Melzo sia stato, sin dall'ottobre '77, una vera e propria base della banda e non un'abitazione locata dalla ZONI in vista di una sua separazione dal marito, come da lei dichiarato, lo si deduce dal sequestro ef-

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 81

fettuatovi di : - documento di "Prima Linea" e delle "B.R.", di fogli di plastica utili per fabbricare false targhe automobilistiche, di un proiettile evidentemente dimenticatovi durante il trasloca in via Negrolì e da Marocco, prima della sua fuga;

- una cartina della città di Lodi con annotazioni sulla possibili vie di fuga in vista della rapina poi consumatovi il 3 maggio 1978 (capo 23 della rubrica);

- di due cassette di legno provenienti dalla rapina; il denaro che vi era contenuto fu trovato, ancora in fascetta, nella abitazione di via Negrolì;

- del depliant illustrativo della macchina da scrivere rinvenuta in via Negrolì;

- di un'agenda con alcuni fogli mancanti, pure rinvenuti, all'ora volta in via Negrolì.

Come si è già detto ALUNNI fu anche trovato in possesso delle chiavi del portone dello stabile e della porta di ingresso dell'appartamento; ma è importante precisare che ALUNNI vi si recò che pochi giorni prima della sua cattura (testimonianza di Agata MIGLIORANZA): la base di via Melzo, pertanto, era ancora operante nel settembre del 1978. La circostanza, evidentemente, smentisce ancora la tesi difensiva della ZONI (vedi pagg. 3, 4, 5 e 6 del suo interrogatorio del 17.11.1978);

- la ZONI era alla ricerca di altri appartamenti da prendere in locazione. Lo provano gli elenchi di agenzie immobiliari e di proprietari di appartamenti sequestrati nella sua borsa, nonché la testimonianza di Lucia CARELLA, sua amica alla quale la ZONI si rivolse nell'inverno '77/'78 richiedendole indicazioni circa appartamenti da locare "a qualunque canone, per potervi incontrare riservatamente con il suo amante molto ricco";

- la ZONI compilò di proprio pugno uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi trovati in via Negrolì. Di fronte all'esigenza della identità di grafia, la donna ha ammesso, in circostanza dandone un'assurda spiegazione, avrebbe compilato il quaderno perché richiesta da ALUNNI di tradurre in italiano l'opuscolo redatto in lingua spagnola, pure sequestrato in via Negrolì. La spiegazione della ZONI, però, mal si con-

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 82

cilia con la sua ignoranza della lingua spagnola ( da lei ammessa), con il fatto che sul quaderno figura un piccolo elenco di armi che non compare sull'opuscolo " da tradurre " , e, soprattutto, con il sequestro nella stessa base di via Negroli di ben altri 10 quaderni simili al suo !

Ed allora é questo il momento di fornire la spiegazione delle reali finalità di questi quaderni, ormai più volte citati; essa é fornita dallo stesso ALUNNI nel documento manoscritto cui in precedenza si é già fatto riferimento (a pag. 66). Vi si legge, infatti, che, per quanto riguarda gli esplosivi, bisogna operare "una diffusione generale delle conoscenze di base (pubblicazione opuscolo)" e realizzare un "addestramento concreto: lezioni specifiche".

La redazione dei quaderni, quindi, risponde alla duplice finalità di apprendimento delle tecniche d'uso degli esplosivi e di successiva ulteriore diffusione del testo originario spagnolo nella sua versione in italiano!

- all'atto del suo arresto, fu sequestrato nella borsa della ZONI un documento di tre pagine, che ella ha dichiarato di aver ricevuto per posta da persona ignota, dal contenuto inequivoco quanto alla sua riferibilità alla area della lotta armata.

Ebbene, a distanza di tempo, con il rinvenimento in Comunanza (AP) di armi, munizioni ed altro e con la successiva cattura di Massimo BATTISALDO e di Sandra PIROLI, (vedi pagg. 52 e 53), si é potuto accertare che il documento in possesso della ZONI era la bozza della "risoluzione strategica delle Squadre Armate Proletarie" datata novembre '78, sequestrata, appunto, in Comunanza nella sua stesura definitiva.

Va sottolineato che nell'abitazione di ALUNNI furono sequestrati armi, timbri ed altro, provento di due rapine (capi n. 18 e 74 della rubrica) rivendicate proprio dalle "Squadre Armate Proletarie".

Si può affermare logicamente, quindi, che Marina ZONI stesse attivamente lavorando alla stesura definitiva del documento programmatico delle "Squadre Armate Proletarie";

- La testimonianza resa da suo marito Carlo PAGANI é indicativa delle scelte politiche della ZONI e delle sue

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 83

abitudini di vita nell'anno precedente il suo arresto;

- altrettanto indicativa è la corrispondenza dal carcere proveniente dalla ZONI e diretta sia ad ALUNNI o ad altri coimputati, sia ai propri familiari: essa qualifica la ZONI come militante nell'area della lotta armata.

2.c - Antonio M A R O C C O

Non solo dal momento in cui è stato arrestato ma, come si è detto, anche da epoca immediatamente successiva alla sua evasione in Fossombrone, MAROCCO ha sempre coerentemente proclamato la sua militanza politica in organizzazioni armate.

Sarebbe sufficiente, in questa sede, ai fini probatori proposti, ricordare la decisione con cui, insieme a Daniele BONATO e Pietro Guido FELICE, MAROCCO fece fuoco su una pattuglia di Carabinieri nei pressi di Bagnolo Cremasco, l'1.2.1979, riuscendo momentaneamente a sfuggire alla cattura.

È compito del P.M., però, puntualizzare brevemente anche gli altri specifici elementi probatori esistenti a carico dell'imputato:

- le sue impronte digitali (come la perizia ha confermato) furono rilevate nella base di via Melzo. Alcuni inquilini dello stabile, che hanno anche effettuato su di lui ricognizione personale con esito positivo, lo hanno inoltre indicato quale stabile abitante dell'appartamento (anche se la ZONI, addirittura, ha negato di averlo mai conosciuto!);
- nella base di via Melzo sono stati sequestrati due appunti manoscritti (l'uno relativo ad armi e munizioni e l'altro consistente in uno schema della struttura organizzativa delle "F.C.C.") che la perizia grafica disposta dal G.I. ha accertato essere stati scritti da lui;
- è stato riconosciuto, senza ombra di dubbio, come frequentatore della base di Cusio (teste Maria COMETTI): la circostanza prova che, almeno dal dicembre '77, ma presumibilmente anche da prima, agiva in collegamento con il gruppo-ALUNNI;
- insieme ad altri cinque coimputati, dopo la cattura di ALUNNI, costituì i "Reparti Comunisti d'Attacco": lo si deduce dal materiale rinvenuto nella valigetta "24 ore" e dalle indagini già descritte alle pagg. 45, 46, 47 e 48 che portarono alla individuazione delle basi di Magreglio ed Ungia

NELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 84.....

- sca;
- è stato riconosciuto (testi Maria Teresa FORNARO, Marco e Pier Luigi RIGAMONTI) come frequentatore della base di Unghiasca;
  - le perizie grafiche disposte dal G.I., infine, hanno permesso di accertare che furono scritti direttamente dal MA ROCCO alcuni importanti documenti ideologici ed organizzativi rinvenuti nella valigetta "24 ore", il che, del resto, appare in linea con la lunga e specifica esperienza dello imputato nel settore.

Il MAROCOCCO ha sempre rifiutato di rispondere agli interrogatori, sicché non può essere preso in esame il merito di alcuna tesi difensiva.

2.d - Maria Rosa B E L L O L I

Non vi è dubbio che, se tra i nomi degli imputati di questo procedimento non vi fossero quelli "prestigiosi" di ALUNNI, MAROCOCCO e BIGNAMI, sarebbe proprio il nome della BELLOLI a dare l'impronta più significativa a tutta l'istruttoria.

Gli elementi, a carico della BELLOLI, infatti, scaturiscono praticamente da ogni pagina processuale e testimoniano la mole dell'attività svolta dall'imputata ed il rilievo della sua collocazione all'interno della banda. Essi si possono così schematizzare:

- la testimonianza di Carlo PAGANI, marito di Marina ZONI, che indica nella BELLOLI (conosciuta come "Marzia") e nella cognata Maria Teresa coloro che indussero la moglie alla scelta della lotta armata;
- l'immediata irreperibilità (formalmente trasformata in latitanza il 22.11.1978) dell'imputata sin dal giorno successivo alla cattura di ALUNNI;
- l'intensa attività, a lei ascrivibile, di raccolta di estremi di vari documenti di identità personale "puliti": si vedano in proposito le risultanze dell'episodio-VELLEGA (pagg. 41, 42 e 43), della perquisizione in casa di Francesca CAVAGNERA e della testimonianza di costei, nonché della perizia grafica disposta dal G.I., sulla base delle quali può con certezza affermarsi che fu la BELLOLI a redigere materialmente i foglietti sequestrati in via Negrolì ove figurano annotati gli estremi dei



DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 85

documenti di identità di S. OSIO, A. PILI, G. MELLACE, A. AMORIELLO, M. DE CANDIA, F. VELLEGA;

- la perizia grafica "Mento" disposta dal G.I., in base alla quale è stato accertato che fu la BELLOLI a redigere un altro dei quaderni sull'uso degli esplosivi rinvenuto in via Negrolì e del cui scopo si è già detto a pag. 82; in proposito quest'ufficio non intende affatto tacere sulle opposte conclusioni cui è pervenuta altra perizia grafica, quella "Ghio-Cassarà". Orbene, facendo riserva di confutare in maniera più approfondita il metodo, la carenza di motivazioni e, quindi, i risultati di quest'ultima perizia (vedi quanto sarà in seguito precisato a proposito dell'imputato BIANCHI Sergio), ne va affermata la inattendibilità sulla base di un materiale confronto tra la grafia del quaderno e quella della BELLOLI che appaiono assolutamente identiche, anche per il profano, sia nei dettagli che nell'andamento generale. Il quaderno in questione, tra l'altro, reca sul frontespizio il nome "Marzia": che questo fosse il nome della copertura della BELLOLI o, più semplicemente, il nome con il quale la BELLOLI era conosciuta nel suo ambiente, è dato assolutamente pacifico nel processo;
- la accertata frequenza da parte della BELLOLI dell'appartamento di via Gran Sasso in Milano (preso in locazione da Maria Teresa ZONI e da ZANETTI) da definirsi, secondo la terminologia propria degli aderenti a "Prima Linea" una base "semiclandestina" (per il materiale rinvenuto si veda quanto precisato a pag. 40 e 41). Vi fu sequestrato, tra l'altro, un appunto manoscritto sugli orari dei mezzi pubblici per e da Cusio, certamente proveniente dalla BELLOLI. Anche l'appartamento di via Gran Sasso, come si è detto, fu abbandonato precipitosamente dagli occupanti dopo lo arresto di Corrado ALUNNI e Marina ZONI;
- Maria Rosa BELLOLI prese in locazione, nel dicembre '77 sotto falso nome di "Giovanna VALGIMIGLI", unitamente ad Anna Maria GRANATA, la base di Cusio in Val Brembana (BG). La circostanza deve ritenersi accertata alla stregua del riconoscimento fotografico operato dai due testi Angelo LAZZARONI e COMETTI Angela (costei ha anche descritto l'autovettura della ragazza) e, parzialmente, delle dichiarazioni rese dalla stessa GRANATA;

MILICA IN MILANO

Foglio seguito N. 86

- la BELLOLI costituì, insieme ad altri cinque coimputati, subito dopo la cattura di ALUNNI, i "Reparti Comunisti d'Attacco": il suo costante legame, sin dal '77 con Maria Teresa ZONI, ZANETTI, MAROCCO e FELICE ed il riconoscimento fotografico dei testi Maria Teresa FORNARO e P. Luigi RIGAMONTI che l'hanno indicata come una delle frequentatrici della base di Ungiasca provano, infatti, che la BELLOLI è la sesta persona indicata nell'organigramma dei "R.C.A." (rep. 8 all. al rapporto del 12.1 1979 dei Carabinieri di Milano), insieme ad altri quattro nomi maschili ed uno femminile;
- Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, catturati in Como il 27.5.1979, imputati nel già citato procedimento n. 603/79 F (ne sono state acquisite copie ai sensi dell'art. 165 bis c.p.p.), hanno dichiarato al G.I. di aver ricevuto proprio dalla BELLOLI le armi, le munizioni, la miccia ed il documento (la "risoluzione strategica delle S.A.P. del novembre '78") poi ritrovati in Comunità il 2.4.1979, di essersi incontrati durante la propria latitanza con lei e le altre persone fermate in Como in locali pubblici di Milano ove, nel corso di varie riunioni, veniva discussa la linea politica del gruppo. L'effettivo verificarsi di questi incontri è stato confermato poi anche dall'altro imputato Roberto CARCANO;
- la BELLOLI, ancora, unitamente a Maria Teresa ZONI, prese in locazione la base semiclandestina di via Iamoret ti in Varese, della quale si è già parlato alle pagg. 37 e 38.  
E' opportuno in proposito, una volta per tutte, precisare in base a quali considerazioni l'appartamento di via Iamoret ti n. 1 viene definita una base semiclandestina.  
Come si è detto, nelle immediate vicinanze della casa, furono trovate, in due distinte occasioni, armi, munizioni e documenti vari: il tenore di questi ultimi, la presenza tra essi di schedari di forze di polizia, di documenti sulle carceri ed altro induce ad attribuire il possesso del tutto non a "delinquenti comuni", ma ad un gruppo armato operante con finalità di eversione. Orbene, i rilievi foto-planimetrici in atti ed il sopralluogo effettuato dal G.I., hanno dimostrato come sia estremamente improbabile, se non addirittura impossibile, che le armi ed i documenti possano essere sta-

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 87.....

ti sotterrati nel luogo ove furono casualmente ritrovati da persone diverse dagli occupanti o frequentatori della casa di via Iamoretta e ciò sia per la quasi assoluta inaccessibilità del nascondiglio da vie diverse da quella passante dinanzi alla casa, sia per la vicinanza di questa (non più di una ventina di metri) al nascondiglio spesso.

Appare logico pensare, infatti, che chiunque abbia nascosto le armi ed il resto nel greto del fiume Olona, sotto l'arcata del ponte ivi esistente, abbia inteso comunque, esercitarvi una certa sorveglianza ed avere il tutto in una certa immediata disponibilità!

A ciò si aggiunga che, tra i documenti insieme alle armi rinvenuti, vi erano un opuscolo in lingua spagnola sull'uso degli esplosivi assolutamente uguale a quello rinvenuto il 13.9.1978 in via Negrolì (e dal quale furono tratti tutti i quaderni di cui si è parlato) nonché negativi fotografici per falsificazione di timbri dello stesso tipo di quelli rinvenuti in via Negrolì.

Si consideri ancora che nell'appartamento di via Iamoretta i Carabinieri identificarono Maria Teresa ZONI e Sergio BIANCHI, sequestrarono scritti di Maria Rosa BELLOLI (che del resto, rintracciata sul luogo di lavoro, ammise di essere titolare, con la ZONI, del contratto di locazione), di G. ZANETTI, di F. BRUSA; trovarono una fotografia raffigurante P.G. FELICE, libri e riviste sull'uso delle armi, un disegno del BIANCHI che sembra riprodurre un artigianale ordigno esplosivo, un quaderno scritto dalla ZONI dal contenuto politico chiaramente ispirato alle tesi dell'autonomia organizzata ed inoltre trovarono un prospetto di contabilità ove si leggono voci del tipo: "azione Marzia £.....", "volantini £.....", "divise £.....", etc..

Su questo prospetto di contabilità, che la perizia grafica ha accertato essere stato redatto da M.T. ZONI, figurano i nominativi di "Gipo", "MARZIA", "KOCISS", "Fabio", "Tata", attribuibili rispettivamente, per ciò che l'istituzione ha posto in evidenza attraverso testimonianze e sequestro di documenti, a Maria Teresa ZONI, BELLOLI, FELICE, BRUSA e ZANETTI.

Singolare, infine, è che in un documento manoscritto dei "Reparti Comunisti D'Attacco" (di cui facevano parte sia la BELLOLI, sia la ZONI che il FELICE e lo ZANETTI), rinvenuto nella valigetta "24 ore", che tratta della organizzazione e localizzazione delle "basi", si suggerisca di

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

88  
Foglio seguito N.....

■ nascondere armi e documenti compromettenti in "buchi" sottoterra nei pressi delle basi stesse (rep.20 alleg. al Rapporto dei CC. di Milano del 12.1.79), cioè proprio come fu fatto in Varese nel giugno 1977 !

Insomma, queste considerazioni, nel loro complesso, fornisco no la certezza che la detenzione di quelle armi, munizioni e di quei documenti, di cui ai capi da 55 a 60 della rubrica, deve essere attribuita a tutti coloro che all'epoca frequentavano l'abitazione di v.Iamoretti e che, in prosieguo di tempo, si è accertato inequivocabilmente essere collegati ad ALUNNI ed essere membri di bande armate. A meno di non volere credere al verificarsi contemporaneo di una serie di fortuite combinazioni !

2.e - Daniele B O N A T O

Operaio presso la I.R.E. di Varese, Daniele BONATO, fino a quel momento conosciuto dagli organi di P.G. solo genericamente, in quanto militante, come tanti, nell'area dell'autonomia del varesotto, si è praticamente "bruciato" in poche ore, all'inizio del febbraio '79, allorchè i CC., quasi con contemporaneità, lo hanno individuato come affittuario delle basi di Ungiasca e Magreglio e lo hanno catturato con MAFFEOCCO dopo la sparatoria di Bagnolo Cremasco.

BONATO è inequivocabilmente accusato :

- dall'aver sottoscritto i contratti di locazione dei due indicati appartamenti, serviti da base dei "Reparti Comunisti d'Attacco" ; lo confermano, tra l'altro, le dichiarazioni dei proprietari delle due case e di Patrizia FERRONATO, nonché il sequestro nell'appartamento di Ungiasca di una ricevuta di pagamento rilasciata in suo nome ;
- dall'aver costituito i "Reparti Comunisti d'Attacco" insieme a 5 coimputati, come si può dedurre, oltre che dalla circostanza di cui al punto precedente, anche dall'aver egli materialmente redatto l'organigramma del gruppo (rep.n.8 all. al rapporto dei CC. di Milano del 12.1.79) secondo quanto dichiarato da Patrizia FERRONATO e quanto risulta dal confronto tra la sua grafia e quella del reperto ;
- dalle modalità della sua cattura, avvenuta dopo un conflitto a fuoco con i CC. e mentre si trovava ancora insieme al Maffeo, da tempo latitante ;
- dalla dichiarazione letta nell'aula del Tribunale di Crema (ove veniva processato con rito direttissimo per la detenzione

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 89

ed il porto illegale di armi) e sostanzialmente confermata al Giudice Istruttore di Milano, di considerarsi "prigioniero politico" ;

- dal sequestro nella base di via Negroli a Milano di piantine e documentazione varia riguardante l' I.R.E., che, per i dettagli e gli aggiornamenti che vi figurano (vedi rapporto ciclostilato del 24.1.79 della Questura - Digos di Milano), non potevano che provenire da persona occupata, come appunto il BONATO, presso la stessa I.R.E. -

#### 2.f - Pietro Guido FELICE

Pietro Guido FELICE, detto "Kociss", fu perquisito il 17.10. 1978 a Varese, perchè già se ne erano sospettati i collegamenti con ALUNNI e MAROCCO, a seguito del rinvenimento nella base di via Melzo di un appunto con il numero telefonico della sua ragazza, Rosanna CARAVATI.

La CARAVATI ed il FELICE, per la verità, erano già conosciuti dagli organi di P.G. per essere stati entrambi imputati e poi assolti per insufficienza di prove in un procedimento che aveva mobilitato l'intero ambiente della autonomia di Varese e provincia, quello per l'incendio doloso di un bar di Varese frequentato da fascisti locali. Nell'ambito dello stesso procedimento era stato incriminato per falsa testimonianza Tonino ORRU', poi fermato a Como il 27.5.79 insieme al Brusa, Battisaldo ed altri (vedi quanto precisato a pag. 53) ed aveva deposto, altresì, Mauro MARGARINI, di cui s'è detto a pag.52, già rinviato a giudizio per costituzione di associazione sovversiva.

Orbene, anche a carico del FELICE le prove di responsabilità per il reato di cui al capo n.1 della rubrica sono schiacciante e consistono :

- nel già indicato ritrovamento del suo recapito telefonico (presso la CARAVATI) nella abitazione di ALUNNI-MAROCCO-Marina ZONI in via Melzo di Milano ;
- nella accertata sua partecipazione al conflitto a fuoco con i Carabinieri verificatosi a Bagnolo Cremasco ; fu l'unico del gruppo a riuscire a sfuggire alla cattura, pur lasciando in mano ai CC. la sua autovettura ( su cui si era trovato con MAROCCO e BONATO), la sua pistola ed i suoi documenti di identità personale ;
- nell'aver costituito i "Reparti Comunisti d'Attacco", cir

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 90.....

costanza deducibile dal punto precedente e dalla sua accertata frequenza della base di Ungiasca (testimonianza e riconoscimenti fotografici di Martino DELL'ORTO e P.Luigi RIGAMONTI) ;

- nella sua accertata presenza nella base di Cusio (testimonianza e riconoscimento fotografico di Maria Cometti) ;
- nella sua attività con il gruppo di via Iamoretta n.1 a Varese : anche per lui valga in proposito quanto già precisato alle pagg.86,87 ed 88.

2.g - Giannantonio ZANETTI.

Giannantonio ZANETTI, il cui domicilio fu perquisito il 17.10.1978, è un altro personaggio di questo procedimento il cui nome è venuto alla luce sin dai primi passi dell'istruttoria ; legato sentimentalmente alla ZONI Maria Teresa, egli ha lasciato concreta traccia di sé a Varese, a Milano, nella valigetta "24 ore".

Ognuna di queste tracce è una prova concreta delle sue responsabilità :

- ZANETTI ha redatto uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi rinvenuto in via Negrolì, sulla cui destinazione si è già detto a pag.82.  
Lo ha accertato la perizia grafica disposta dal Giudice Istruttore e, del resto, la grafia di ZANETTI è talmente caratteristica da rendere superfluo il riferimento alla perizia ;
- ZANETTI, insieme a Maria Teresa ZONI, ha preso in locazione la base semiclandestina di via Gran Sasso a Milano, frequentata anche dalla BELLOLI, ed abbandonata precipitosamente dopo l'arresto di C. ALUNNI ( per una sommaria elencazione di quanto sequestrato si veda a pag.40 ). Da allora perdura la sua irreperibilità, diventata latitanza dall' 8.3.1979 ;
- egli ha redatto anche altri due manoscritti, trovati il primo nella base di via Negrolì (consiste in un "inventario" di armi e munizioni) ed il secondo nella valigetta "24 ore" ( consiste in un'elaborazione ideologica sul rapporto tra "Squadre ed Esercito Proletario").  
Anche tale rilievo è stato confermato dalla perizia grafica ;
- per quanto precisato al punto precedente, può affermarsi, ovviamente, che ZANETTI fu un altro dei membri fondatori dei "Reparti Comunisti d'Attacco", di cui faceva sicuramente parte anche la sua convivente Maria Teresa ZONI ( si veda quan

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 91

to di seguito sarà precisato a proposito di costei) ;

- ZANETTI, infine, faceva pure parte del gruppo di v. Ia=moretti n.1 a Varese ove, all'interno dell'appartamento, furono sequestrati suoi documenti personali ed il prospetto di contabilità sul quale figurava l'appellativo "Tata" col quale era conosciuto nell'ambiente varesino.

2.h - Maria Teresa Z O N I

Anche la Maria Teresa ZONI, detta "Gipo" si rese irreperibile dal giorno successivo alla cattura di ALUNNI e di sua sorella Marina, così indirettamente confermando le dichiarazioni testimoniali di Carlo PAGANI (vedi pag.37).

Ma, evidentemente, a carico della ZONI esistono ben altri elementi d'accusa che non la testimonianza di suo cognato o la sua immediata irreperibilità :

- la ZONI prese in locazione, unitamente alla BELLOLI, l'appartamento di via Iamoretti a Varese, ove fu anche identificata dai CC. e che, come si è visto (pagg.86 ed 87), servì da base ad un gruppo di cui facevano sicuramente parte anche BIANCHI, ZANETTI, BRUSA, FELICE ed altre persone non identificate .  
Una perizia grafica, tra l'altro, ha permesso di accertare che fu proprio Maria Teresa ZONI a redigere il prospetto di contabilità sequestrato nella casa ;
- insieme a Giannantonio ZANETTI, la M.T. ZONI prese in locazione anche la base di via Gran Sasso a Milano, frequentata anche dalla BELLOLI.  
Per una sommaria elencazione di quanto sequestrato si rimanda a pag.40 ;
- è stata inequivocabilmente riconosciuta come una delle frequentatrici della base di Cusio dalla teste Maria COMETTI che ne ha ricordato con precisione persino l'abbigliamento ;
- è stata uno dei membri fondatori dei "Reparti Comunisti di Attacco" ; nella valigetta "24 ore, come accertato dalla perizia grafica disposta dal G.I., sono stati rinvenuti numerosissimi e qualificanti documenti ideologico-organizzativi vergati dalla sua mano ; è stato anche rinvenuto un quaderno ove figura l'annotazione "Gipo" etC. etc., che è sicuramente il suo appellativo ;
- a conferma di quanto precisato al punto precedente, nella

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 92

base dei "Reparti Comunisti d'Attacco" di Magreglio sono stati sequestrati numerosi libri e documenti universitari che recano inequivocabilmente sul frontespizio il nome "Maria Teresa ZONI" o quello dei suoi fratelli Giuseppe e Marina; considerato che la base fu presa in locazione dopo l'arresto di Marina e che il Giuseppe non è noto come militante in gruppi politici, appare verosimile che sia stata proprio la Maria Teresa ZONI a portare in MAGREGLIO i suoi libri e quelli dei fratelli.

### 2.1 - Sergio BIANCHI

Sergio BIANCHI è stato l'unico imputato di questo procedimento ad essere stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva; ciò è avvenuto per effetto della derubricazione del reato di costituzione ed organizzazione di banda armata originariamente contestatogli in quello di mera partecipazione alla banda stessa.

La contestazione del più grave reato di cui al I° comma dell'art.306 C.P. a carico del BIANCHI, infatti, era stata richiesta dal P.M. sulla base dell'esito inizialmente positivo del confronto operato dal perito Mento tra la grafia dell'imputato e quella di uno degli 11 quaderni sull'uso degli esplosivi sequestrati in via Negrolì.

Si riteneva, e si ritiene tuttora, infatti, per i motivi che saranno in seguito meglio esposti alla fine di questo capitolo, che la redazione di uno di quei quaderni fosse prova di attività organizzativa della banda e non di mera partecipazione alla stessa.

All'atto del deposito dell'elaborato peritale, però, il dott. Mento modificava sostanzialmente il proprio iniziale giudizio di identità delle grafie esaminate, indicando alcune difformità tra queste che introducevano obiettivamente il dubbio che il quaderno esaminato potesse essere stato redatto da persona diversa dal Bianchi.

In data 9.12.78, il P.M. chiedeva al Giudice Istruttore di disporre un supplemento di perizia rilevando che il perito aveva ommesso di prendere in considerazione, ai fini dell'espletamento dell'incarico conferitogli, altre scritture di comparazione provenienti dal Bianchi, sulla base delle quali sembravano non rilevabili le difformità indicate dal perito stesso.

Il Giudice Istruttore, allora, conferiva altro incarico al perito Chio di Torino. Costui concludeva per la provenienza dal Bianchi della grafia del quaderno, ma, a fronte delle scrupolose



CASA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 93

motivazioni del perito Mento (ampiamente riscontrabili in tutte le altre perizie da lui espletate nel corso della istruttoria), non forniva alcuna spiegazione del suo assunto, neppure nel corso della richiesta di chiarimenti cui veniva chiamato dal Giudice Istruttore in data 12.3.1979 .

Ed allora, in presenza dei dubbi esposti dal perito Mento, configurandosi la paternità del quaderno come unico elemento di prova circa l'attribuibilità al BIANCHI della più grave delle ipotesi previste dall'art.306 C.P., non può che concordarsi con la de rubricazione operata dal Giudice Istruttore ; nell'attuale situazione, infatti, ogni definitivo giudizio sulla paternità del quaderno non può che essere riservato alla Corte d'Assise che potrà comunque, ai sensi dell'art.477 C.P.P., rivalutare, anche in senso sfavorevole all'imputato, l'accusa per cui egli dovesse essere rinviato a giudizio, secondo le richieste che seguiranno nel VI capitolo.

Del resto, sulle conclusioni della perizia-Ghio si addensano ulteriori dubbi, ove si considerino quelle altrettanto immotivate, ma questa volta negative, cui lo stesso Ghio è pervenuto circa la attribuibilità a Maria Rosa BELLOLI di un altro dei quaderni sull'uso degli esplosivi, quello recante in copertina il nome "Marzia". Prescindendo dal contrario ed articolato giudizio formulato in proposito dal perito Mento, infatti, ben altri elementi avevano già fornito agli inquirenti la certezza che questo quaderno fosse stato redatto dalla BELLOLI ! (si veda quanto precisato alle pagg. 84 ed 85) .

Insomma, la perizia-Ghio sulla grafia del BIANCHI e quella Ghio-Cassarà sulla grafia della BELLOLI sono due pagine di questa istruttoria da ignorare pressochè totalmente e non certo, si badi bene, perchè esprimano conclusioni sfavorevoli alle tesi accusatorie (chè, almeno per il BIANCHI, sarebbe semmai vero il contrario !) ma perchè non reggono ad un sereno vaglio critico e non sono, pertanto, affidabili a fini istruttori .

Che il BIANCHI, però, sia quanto meno semplice partecipe della banda armata, è una conclusione da ritenersi scontata, ad avviso del P.M., sulla base :

- della sua accertata presenza nell'appartamento di via Iamorette a Varese nel giugno '77 e, conseguentemente, della sua attività nel gruppo che a quella casa faceva capo ( si veda quanto già precisato in proposito alle pagg.86 ed 87) ;
- dal sequestro in tale appartamento di uno schizzo di un rudimentale ordigno esplosivo e di libri e riviste su armi

o/o

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 94

e sul loro uso che il BIANCHI ha ammesso essere di sua proprietà, pur senza specificare il senso dello schizzo di cui s'è detto ;

- dalla accertata militanza politica del BIANCHI in gruppi autonomi del varesotto insieme alla BELLOLI, alla Maria Teresa ZONI ( che il BIANCHI, invece, ha dichiarato di conoscere solo superficialmente con i rispettivi soprannomi di "Marzia" e "Gipo") e ad altri coimputati della zona ;
- dal sequestro nella base di via Negroli a Milano di un appunto manoscritto sull'aeroporto militare di Venegono, ricco di annotazioni sui turni di guardia, sulla collocazione di vari servizi etc., di annotazioni indispensabili, cioè, per chi intendesse compiere un attentato o un'incursione. Orbene, tale appunto è stato materialmente redatto di proprio pugno dal BIANCHI : nonostante egli lo neghi, lo ha inequivocabilmente accertato la perizia grafica- Mento (sul punto, per la verità, è concorde persino la perizia-Ghio !).

Sempre nell'appartamento di via Negroli, tra l'altro, sono state rinvenute anche numerose fotografie di varie zone dell'aeroporto di Venegono : per quanto prima s'è detto sulla paternità dell'appunto manoscritto e considerando che il Bianchi risiede a Venegono, è logico ritenere che anche le fotografie dell'aeroporto siano opera del BIANCHI.

#### 2.1 - Anna Maria GRANATA

Il nome della GRANATA in questo procedimento è emerso quasi al termine dell'istruttoria, solo dopo le indagini estremamente pazienti dei CC. di Milano, già descritte alle pagg.50 e 51: la sua attività, però, risale al dicembre del 1977, allorchè, sotto il falso nome di sig.ra "Valgimigli", prese in locazione la base di Custio, unitamente a Maria Rosa BELLOLI.

Nel corso dei primi due interrogatori cui è stata sottoposta, la GRANATA ha negato la circostanza, nonostante l'esito positivo della ricognizione di persona effettuata dal proprietario dell'appartamento e nonostante le fossero state contestate le precise risultanze delle indagini che avevano portato, tra l'altro, alla incriminazione per favoreggiamento dei coniugi CARPANI.

Solo nel corso del terzo interrogatorio la GRANATA si è decisa ad ammettere i fatti contestati, dandone una spiegazione inattendibile (avrebbe reso, cioè, un favore alla BELLOLI su preghiera

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 95

di Barbara AZZARONI, figlia del suo convivente, ignorando la reale destinazione dell'appartamento di Cusio, località nella quale lei e la BELLOLI sarebbero giunte casualmente !) ed incompatibile sia con la spendita di nomi falsi, sia con la stessa tardività delle ammissioni fatte al magistrato.

In realtà, la condotta della GRANATA, all'epoca dei fatti per persona insospettabile, che ha permesso alla banda armata di procurarsi un'importante base operativa, è certamente, secondo logica e secondo l'esperienza di numerosissimi casi analoghi precedenti, quella di un membro della organizzazione (che non può affidarsi per compiti così delicati a persone esterne alla stessa !) e non quella di una persona semplicemente ben disposta a rendere un favore al prossimo.

Non ritiene il P.M., pertanto, che l'accusa mossa alla GRANATA possa essere derubricata in quella del meno grave reato di favoreggiamento, nè, conseguentemente, che possano essere condivisi i rilievi mossi dalla difesa dell'imputata .

Quanto alla presunta leggerezza del comportamento della Granata, che avrebbe permesso la sua identificazione, infatti, la difesa fa torto alla intelligenza della propria assistita, ma fa torto, soprattutto, all'intelligenza investigativa degli organi di P.G., trascurando lo sforzo compiuto per individuare la base di Cusio e per risalire alla GRANATA !

Quanto al rilievo che costei, qualora fosse stata membro di una banda armata, non si sarebbe pubblicamente esposta nella sua scuola all'epoca del sequestro-Moro rilasciando dichiarazioni che fecero molto scalpore, osserva il P.M. che la circostanza non è affatto decisiva nel senso ritenuto dalla difesa, ma, semmai, in quello opposto, ove sia rapportata ai diversi compiti che possono spettare ai vari membri di una organizzazione eversiva nonchè alla ideologia, finalità e modalità di comportamenti di quel particolare tipo di organizzazione armata, riconducibile all'area dell'autonomia organizzata, di cui faceva parte la Granata : come si è già avuto modo di affermare, infatti, i membri di questa non vivono nella assoluta clandestinità, ma anzi, attraverso lo sfruttamento degli spazi legali offerti dal sistema, operano costantemente per l'allargamento del consenso intorno alle proprie scelte.

Pertanto può convenirsi con la difesa unicamente sul rilievo che nessun'altra condotta concretamente organizzativa della banda armata sia ascrivibile alla GRANATA oltre quella del dicembre '77:

o/o

C.A. DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 96

orbene, a prescindere dalla gravità dell'episodio di Cusio, tale rilievo potrà avere concreto effetto, secondo il P.M., solo al momento dell'irrogazione della pena, ma non certo ai fini di una derubricazione dell'accusa.

2.m - Alberto C A R P A N I e Clara G I U D E T T I

Sono due personaggi minori del procedimento, imputati di favoreggiamento; la loro posizione viene trattata in questa parte della requisitoria essendo strettamente connessa a quella della GRANATA.

Esiste a carico dei coniugi C A R P A N I una prova logica delle loro responsabilità; come tale essa è inattaccabile.

La GRANATA e la BELLOLI, come si è visto, nel prendere in locazione l'appartamento di Cusio, fornirono al proprietario, su sua richiesta, il numero dell'utenza dei coniugi C A R P A N I come proprio recapito telefonico.

Interrogati dal magistrato, i C A R P A N I hanno dichiarato di ignorare la circostanza e, conseguentemente, di non potere immaginare chi avesse fornito il loro numero al proprietario dell'appartamento di Cusio.

Le dichiarazioni dei C A R P A N I sono del tutto incredibili: considerata la destinazione dell'appartamento di Cusio (base di una banda armata e rifugio di noti latitanti come ALUNNI, MAROC CO), appare impossibile, infatti, che la GRANATA abbia ommesso di avvertire i coniugi suoi amici quanto meno di aver comunicato a terzi, per motivi personali, il loro numero telefonico come proprio recapito. Si pensi, in proposito, alle conseguenze catastrofiche che una tale omissione avrebbe potuto avere per la organizzazione in generale e per gli occupanti l'appartamento di Cusio in particolare, qualora, per una qualsiasi ed imprevedibile ragione, il proprietario di questo avesse tentato di rintracciare telefonicamente presso i C A R P A N I la signora "VALGIMIGLI", constatandone la inesistenza!

Le dichiarazioni dei C A R P A N I sullo specifico punto, pertanto, sono mendaci ed integrano gli estremi del reato di favoreggiamento personale contestato, sebbene rese non da testimoni, ma da indiziati di reato.

Nessun rilievo ai fini della esclusione del reato, ovviamente, può avere la circostanza che, nonostante la "reticenza" dei C A R P A N I, si sia comunque giunti alla identificazione della GRANATA, posto che il favoreggiamento si configura non appena può essere un comportamento obiettivamente fuorviante

C.A. DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 97.....

di indagini in corso o potenziali, ed indipendentemente dal fatto che la giustizia sia stata effettivamente fuorviata o meno.

Ritornando agli imputati di costituzione o organizzazione di banda armata, saranno ora dettagliatamente esaminate le posizioni processuali di TURICCHIA, FORNI, KLUN, BIGNAMI e ZAMBIANCHI: si individueranno contemporaneamente, quindi, i collegamenti tra il gruppo bolognese e quello di Milano-Varese e, in definitiva, le ragioni che hanno determinato la riunione al presente procedimento di quello instauratosi a Bologna dopo l'operazione dei Carabinieri del 19.12.1978.

2.n - Massimo TURICCHIA

Si può affermare, con la massima serenità, che gli inquirenti abbiano nutrito seri dubbi sulla posizione del TURICCHIA sin dal 13.9.1978: ne fanno fede le indagini su di lui disposte subito dopo la cattura di ALUNNI ed i conseguenti rapporti redatti dagli organi di P.G., la perquisizione domiciliare e le intercettazioni telefoniche effettuate a suo carico.

Sin dai primi passi dell'istruttoria, cioè, erano apparse fortemente sospette non solo e non tanto le modalità del furto di carta di identità ed altro asseritamente subito e da lui denunciato ad oltre un mese dal fatto alla Questura di Bologna, ma, soprattutto, le modalità secondo cui il TURICCHIA, a suo dire, sarebbe ritornato in possesso del tutto: il borsello, contenente documenti di identità ed altro, sarebbe stato sottratto da ignota persona, prima del 2 giugno 1978, dall'interno dell'autovettura del TURICCHIA, lasciata in parcheggio per vari giorni consecutivi con gli sportelli aperti; l'imputato non avrebbe avuto il tempo di denunciare il fatto con tempestività perché impegnato nel lavoro e nel seguire in televisione i campionati mondiali di calcio; infine, sarebbe ritornato in possesso del borsello attraverso un vecchietto sconosciuto che lo avrebbe rinvenuto per strada e glielo avrebbe riportato spontaneamente in casa.

Appariva sospetta, ancora, la immotivata procedura d'urgenza con cui il TURICCHIA, il 29.4.1979, aveva richiesto ed ottenuto il rilascio della carta di identità dal Comune di Bologna.

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 98

La versione dell'intera vicenda, cioè, così come descritta dall'interessato, appariva del tutto incredibile perché, per essere veritiera, avrebbe dovuto presupporre il verificarsi contemporaneo di un cumolo di fortuite circostanze:

- l'ignoto ladro avrebbe dovuto sottrarre nottetempo il documento proprio ad un ex militante di Potere Operaio, amico di BARBARA AZZARONI, sentimentalmente legata a Corrado ALUNNI, e collega di ufficio di quel Maurice BIGNAMI che in seguito si sarebbe reso irreperibile !;
- l'ignoto ladro avrebbe dovuto subito consegnare la carta di identità a Corrado ALUNNI in Milano perché questi la utilizzasse per la stipula del contratto di locazione dell'appartamento di via Negroli;
- Corrado ALUNNI l'avrebbe dovuta usare, confidando nella possibilità (e non nella certezza !) che il TURICCHIA omettesse di sporgere denuncia o la sporgesse tardivamente, e confidando, così, nella possibilità di eludere i controlli di Polizia sui contratti di locazione ai sensi della legge 18.5.1978 n. 191, art. 12 (cd. legge "MORO", di conversione del D.L. 21.3.1978 n. 59);
- l'ignoto ladro, sempre confidando nella omessa o tardiva denuncia del TURICCHIA, ottenuta la restituzione del documento da ALUNNI, avrebbe dovuto riportarlo a Bologna ed abbandonarlo in strada, nella speranza che una persona onesta (e non un malvivente o semplicemente un cittadino non sensibile ai propri doveri) lo raccogliesse e si preoccupasse di restituirlo a TURICCHIA;
- il TURICCHIA, infine, avrebbe dovuto ottenere la restituzione del documento proprio da una persona ignota e non rintracciabile !

Davvero troppo, come si può vedere, per credere nel verificarsi di fortuite circostanze !

Né appare spiegabile come mai il TURICCHIA si sia deciso a sporgere la denuncia ad oltre un mese dal furto quando <sup>non</sup> l'aveva fatto nella immediatezza di questo.

Agevole e logica, invece, la diversa spiegazione cui erano pervenuti gli inquirenti: consapevolmente, secondo una prassi molto comune tra i militanti di organizzazioni eversive, il TURICCHIA consentì che l'ALUNNI utilizzasse il proprio documento di identità per la stipula del predetto contratto di locazione, astenendosi per oltre un mese dallo sporgere qualsiasi denuncia

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 99

e consentendo così al contratto di passare indenne attraverso i controlli di Polizia. La tardiva segnalazione del furto doveva servire a precostituire un tesi ufficiale da fornire agli organi di Polizia in caso di necessità.

Si badi bene, del resto, che se Corrado ALUNNI non fosse stato notato per le sue sospette abitudini di vita, nessuno lo avrebbe mai identificato sotto la falsa identità di Massimo TURICCHIA.

In prosieguo di tempo l'istruttoria ha confermato il fondamento degli originari sospetti sull'imputato: venivano posti in luce i suoi stretti legami con Paolo KLUN, Maurice BIGNAMI, Dante FORNI (altro suo collega di lavoro presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bologna) e si accertava, attraverso le dichiarazioni di quest'ultimo, sostanzialmente confermate dallo stesso TURICCHIA, che costui frequentava la base di via Tovaglie a Bologna, della quale possedeva le chiavi e dove vennero rinvenuti armi, munizioni, esplosivi, documenti ed altro materiale, il tutto riconducibile direttamente all'attività di "Prima Linea". Tra questo materiale, anche un vecchio impermeabile con le iniziali "T.M." (corrispondenti a quelle dell'imputato) ricamate all'interno.

Alla luce di tali concordanti elementi, la tesi difensiva del TURICCHIA secondo cui, sostanzialmente, anche nella vicenda di via Tovaglie egli si sarebbe trovato coinvolto per pura e fortuita combinazione (avendo frequentato solo in passato quei locali e solo per incontri con donne), non può trovare accoglimento neppure in via dubitativa.

## 2.0 - Dante F O R N I

Anche Dante FORNI era impiegato come BIGNAMI e TURICCHIA presso l'ufficio Tecnico del Comune di Bologna (la circostanza non può essere sottovalutata ove si vogliano compiutamente valutare i collegamenti tra i protagonisti di questa vicenda) e, come i due colleghi ed il coimputato KLUN, era conosciuto a Bologna come ex appartenente a Potere Operaio ed ultimamente simpatizzante per l'area dell'autonomia organizzata.

Dopo lunghe indagini, consistite soprattutto in pedinamenti ed appostamenti, i Carabinieri di Bologna, il 19.12.1978, fecero irruzione nei locali di via Tovaglie n. 9, da tempo relativamente recente in uso al solo FORNI (alcuni suoi amici cointestatari del contratto di locazione, infatti, non li frequentava

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 100

no più da alcuni mesi) ed adibito anche a laboratorio per cornici.

Del rinvenimento del baule e di quanto vi era contenuto si è già detto alle pagg. 43 e 44.

Immediatamente arrestato, il FORNI ha assunto da quel momento una linea difensiva tesa ad addossare, ma solo in via probab*il*istica, a Paolo KLUN, il possesso del baule e del relativo contenuto.

Ha indicato il KLUN come l'unico che in quel periodo, col suo permesso, poteva disporre dei locali di via Tovaglie.

Queste dichiarazioni hanno un fondo di verità (si veda quanto sarà appresso precisato a proposito del KLUN) ma sono sostanzialmente il frutto di un maldestro tentativo di scaricare su un correo responsabilità che sono anche proprie.

FORNI è smentito:

- dalla ovvia considerazione che materiale così delicato come quello del baule non può essere in alcun modo depositato, neppure provvisoriamente, presso persona inconsapevole, quantunque possa trattarsi di persona amica e ben disposta. Né può aver rilievo che il baule fosse chiuso con un lucchetto: la circostanza può spiegarsi in mille modi, non ultimo con la volontà di evitare che vi andasse a curiosare Enzo ALDROVANDI, contitolare del FORNI del laboratorio di cornici, il quale si recava in via Tovaglie solo al mattino;
- dalla presenza nei locali di via Tovaglie, fuori del baule, di materiali vari (contenitori in plastica gialla, lana di acciaio, gesso ed altro) utili per fabbricare ordigni esplosivi ed anzi simili, come ha accertato la perizia tecnica disposta dal G.I., a quelli usati per confezionare l'ordigno per il fallito attentato di cui al capo n. 93 della rubrica. E' singolare che in ordine alla presenza in via Tovaglie di tali materiali, e specificamente della lana d'acciaio, il FORNI abbia dato al magistrato in un primo momento determinate risposte (giustificandola, cioè, con necessità di usi domestici), mentre nel corso dell'ultimo interrogatorio abbia negato addirittura di averla vista all'atto della perquisizione;
- dalla presenza all'interno del baule di attrezzi domestici da lavoro che il FORNI ha riconosciuto come propri; anche di questa circostanza, sostanzialmente, il FORNI non ha dato alcuna spiegazione limitandosi a prospettare l'ipotesi che altri abbiano potuto introdurre gli attrezzi nel baule;



CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 101

- dal rinvenimento all'interno del baule di numerosi ritagli di giornali (con fotografie di personaggi vari da inserire nello schedario dell'organizzazione), provenienti dal più vasto archivio del FORNI, di cui si dirà al punto successivo, o comunque dal FORNI raccolti.  
L'imputato, per la verità, ha negato la circostanza, ma il rapporto dei Carabinieri di Bologna del 15.6.1979 (il cui contenuto sullo specifico punto si intende integralmente richiamato in questa sede) conferma l'attribuibilità al FORNI dei ritagli in questione.  
Anche tale circostanza, come le precedenti, è evidentemente incompatibile con la ignoranza dichiarata dal FORNI circa il contenuto del Baule;
- dall'avvenuto sequestro nell'ufficio e nell'abitazione del FORNI, nonché nell'abitazione di suo padre, di una vasta documentazione (oltre 3.000 sono le schede rinvenute) su un altissimo numero di persone, tra le quali, soprattutto, uomini politici e del mondo dell'economia, magistrati ed avversari politici.  
FORNI ha dichiarato di aver ereditato l'archivio da persone che non ha saputo o voluto meglio indicare, già militanti in Potere Operaio, e di avere personalmente provveduto ad aggiornarlo fino a 4-5 anni fa per esigenze di "controinformazione" e per un personale interesse a questa attività.  
Orbene, pur dovendo dare atto al FORNI della sostanziale veridicità di alcune sue affermazioni (effettivamente lo schedario comprende notizie databili intorno all'inizio degli anni '70 ed effettivamente la sua vastità è incompatibile con seri intenti aggressivi nei confronti, di tutti gli schedati), il P.M. non può fare a meno di rilevare:
- a. che alcune schede, specie quelle di fascisti, magistrati, uomini politici contengono notizie (targhe di autovetture, indirizzi, descrizione fisica etc.) che in nessun modo possono ritenersi frutto di "controinformazione" o a tale attività finalizzate, pur considerando la vasta accezione che al termine è attribuita negli ambienti in cui la "controinformazione" è praticata;
  - b. che alcune schede sono aggiornate ben oltre gli anni 74-75, giungendo alcune fino al '77;
  - c. che sono stati sequestrati vari pacchi di quotidiani e riviste settimanali che giungono fino all'epoca dell'arresto del FORNI e che, pre-

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 102

sumibilmente, quindi, dovevano essere utilizzati per l'aggiornamento di tutto lo schedario (FORNI lo ha praticamente ammesso durante l'ultimo interrogatorio).

In generale, comunque, l'esperienza e la lunga attività del l'imputato nello specifico settore conferma <sup>l'ipotesi</sup> al di là di quanto precisato al punto precedente, che fosse proprio il FORNI a curare per l'organizzazione l'allestimento di uno schedario sulla ristretta rosa di personaggi le cui fotografie furono sequestrate nel baule, in qualche caso corredate da altre notizie personali sul loro conto.

2.p - Paolo KLUN

Paolo KLUN fu fermato dai Carabinieri di Bologna subito dopo la perquisizione in via Tovaglie, praticamente sulla base delle inequivocche dichiarazioni del FORNI.

Anche KLUN, come si è detto, al pari di numerosi coimputati, ha militato in Potere Operaio, ponendosi in evidenza, in tempi recenti per la sua accesa attività politica nei gruppi autonomi bolognesi.

L'imputato ha negato non solo la proprietà del baule e la conoscenza del suo contenuto, ma persino la stabile frequenza dei locali di via Tovaglie, secondo quanto era stato dichiarato dal FORNI.

Orbene, il KLUN è decisamente smentito dal rinvenimento, all'interno del baule, di un quaderno-schedario, da lui materialmente redatto, ove figurano notizie sulle funzioni esercitate da numerose persone del mondo politico ed industriale, da magistrati ed appartenenti alle forze di polizia ed al corpo dei Vigili Urbani di Bologna, nonché indirizzi e descrizione fisica di alcune di esse.

Stante l'evidente somiglianza delle grafie, nel corso dell'ultimo interrogatorio, il KLUN non ha potuto negare la circostanza; pur riconoscendo per propri sia il quaderno che la grafia che vi compare, però, non ha fornito alcuna giustificazione né degli scopi per cui lo schedario veniva da lui compilato, né della sua collocazione all'interno del baule (si veda in proposito il verbale di interrogatorio del KLUN del 5.7.79).

In realtà, secondo il P.M., al di là delle dichiarazioni accusatorie del FORNI o del rinvenimento di un suo quaderno insieme ad armi, munizioni, documenti ed altro all'interno del baule,

CARTA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 103

Paolo KLUN appare certamente personaggio di rilievo all'interno dell'organizzazione, dotato, tra l'altro, di notevoli capacità operative, come si preciserà nel successivo capitolo a proposito del tentato omicidio MAZZOTTI.

2.g - Maurice BIGNAMI

Maurice BIGNAMI, allo stato latitante, già impiegato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bologna come TURICCHIA e FORNI, è giustamente ritenuto dagli organi di polizia uno dei personaggi di maggior spicco nell'attuale struttura della organizzazione "PRIMA LINEA".

Aggiunge il P.M. che, in virtù della sua notevole preparazione culturale, della sua militanza nella rivista "ROSSO" (il termine "militanza", normalmente improprio per indicare un rapporto, anche intenso, di collaborazione tra una persona ed un giornale, viene qui usato nel suo significato letterale in considerazione della particolare struttura, funzione e collocazione di "ROSSO") e dei suoi stretti rapporti con i massimi teorici di "Autonomia Organizzata" (vedi appresso), non è azzardato indicare in BIGNAMI uno dei "cervelli" di "Prima Linea".

I suoi trascorsi legami affettivi e di militanza politica con Barbara AZZARONI generarono forti sospetti sul conto del BIGNAMI sin dall'inizio dell'istruttoria.

Tali sospetti sono stati via via confermati, sino a giungere alle prove della sua sicura responsabilità per il reato ascritto togli al cap0 1 della rubrica. Tali prove derivano:

- dalla immediata irreperibilità del BIGNAMI sin dal giorno successivo alla cattura di ALUNNI a Milano, nonostante fosse già stata fissata la data del suo imminente matrimonio con Nicoletta MAZZETTI, e quando ancora il suo nome, quale quello di uno dei possibili membri della organizzazione individuata, non era stato reso noto da alcun organo di stampa;
- dal rinvenimento nella base di via Negrolì di una lettera dattiloscritta, redatta da persona allo stato ancora sconosciuta, e diretta all'ALUNNI, in cui veniva indicato come necessario il recupero all'organizzazione del BIGNAMI, dopo la lunga detenzione da costui sofferta;
- dalla constatazione che le carte di identità di provenienza furtiva di cui l'imputato fu trovato in possesso nel marzo 1977, all'atto del suo arresto nell'abitazione milanese del nota Antonio NEGRI, provengono dallo stesso stato;

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 104

di quelle trovate nella base di via Negrolì ed indicate alla lettera " i " del capo n. 45 della rubrica;

- dal rinvenimento all'interno del baule sequestrato in via Tovaglie a Bologna di tre permessi per autovettura di accesso ai cortili del Comune di Bologna, rilasciati dal Comune stesso: li aveva richiesti e materialmente ricevuti in consegna il 13.9.1978 (cioè ~~il giorno~~ il giorno dell'arresto di ALUNNI !) proprio Maurice BIGNAMI, in vista del suo matrimonio civile di cui già si è detto (vedi testimonianza di Vinicio SUCCI);
- dall'esito della perizia grafica disposta dal G.I., in base alla quale si è accertato che BIGNAMI fu l'autore di un altro dei quaderni sulla conoscenza e sull'uso degli esplosivi sequestrati in via Negrolì, delle cui finalità si è già detto a pag. 82.

Z.r - Paolo ZAMBIANCHI

Notissimo agli organi di P.G. bolognesi quali presunto aderente ad organizzazioni eversive, nonché militante nei gruppi autonomi locali, ZAMBIANCHI è stato più volte oggetto di perquisizioni domiciliari o personali sempre con esito negativo.

Proprio alcuni documenti acquisiti in una di tali perquisizioni, però, ha consentito alla Digos di Bologna di riconoscere nella grafia con cui era stato vergato uno dei quaderni trovati nel baule di via Tovaglie la grafia dello ZAMBIANCHI.

La perizia grafica successivamente effettuata, anche sulla base di altri scritti di comparazione, ha confermato il contenuto della denuncia della Questura di Bologna.

Si può affermare con certezza, quindi, che :

- ZAMBIANCHI ha scritto di proprio pugno un importante documento ideologico-organizzativo del gruppo, quello, cioè del quaderno rinvenuto nel baule di via Tovaglie a Bologna;
- ZAMBIANCHI, inoltre, ha scritto un altro dei quaderni sull'uso degli esplosivi sequestrato nella base milanese di via Negrolì.

Appaiono significativi, infine, sia lo stato di irreperibilità della ZAMBIANCHI, che ha avuto inizio molto tempo prima della emissione del mandato di cattura a suo carico (del resto, finora

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 105

non pubblicizzata in alcun modo) sia gli stretti rapporti di militanza politica intercorrenti tra lo stesso ZAMBIANCHI ed altri imputati del gruppo bolognese, tra i quali, in particolare, Paolo KLUN.

2.8 - Barbara AZZARONI

Anche se è deceduta ed i reati ascrittivi sono quindi "estinti per morte del reo", non può farsi a meno, in questa sede di un breve cenno alla figura di Barbara AZZARONI.

Numerosi suoi scritti, alcuni dei quali inequivoci quanto all'appartenenza della ragazza ad una banda armata, furono sequestrati nella base di via Negrolì. La circostanza, unita alla sua immediata irreperibilità dopo la cattura di ALUNNI, determinarono l'emissione di ordine di cattura a suo carico.

Dopo la sua tragica morte è stato affermato da qualche parte che Barbara AZZARONI sia stata praticamente costretta da questo provvedimento alla clandestinità ed alle scelte conseguenti.

Ritiene doveroso il P.M. non solo ribadire la giustezza ed obbligatorietà del provvedimento restrittivo emesso in data 3.IO. 1978 rispetto alle prove fino a quel momento acquisite, ma soprattutto precisare che la stessa "ORGANIZZAZIONE COMUNISTA COMBATTENTE PRIMA LINEA", nel lungo documento in atti clandestinamente difuso, commemorativo della morte della ragazza e del CAGGEGI, ha attribuito a Barbara AZZARONI la partecipazione non solo ad un omicidio e ad un tentato omicidio commessi dopo il 3.IO.1978, ma anche al tentato omicidio MAZZOTTI (capo 84 della rubrica), consumato circa 15 mesi prima dell'emissione dell'ordine di cattura.

Le scelte di vita di Barbara AZZARONI furono quindi ben precedenti all'adozione del provvedimento a suo carico e non certo determinate da fattori condizionanti !

La fine della sua giovane vita e di quella del CAGGEGI, così come quella di numerose altre persone, è attribuibile unicamente a quanti continuano a predicare la violenza come mezzo risolutivo dei conflitti sociali.

-----ooOoo-----

### 3) Conclusioni del capitolo

Si ritiene che la analitica schematizzazione fin qui compiuta degli elementi di proba esistenti a carico di ciascun imputato sia stata sufficiente a fornire un quadro unitario delle loro rispettive attività: risultano individuati i collegamenti tra le persone e tra i gruppi di persone e risulta accertato, altresì, che l'appartamento di via Negrolì a Milano, ove alloggiava Corrado ALUNNI, costituiva il principale centro logistico dell'organizzazione operante sull'asse Milano-Varese-Bologna.

Ma è dimostrata, soprattutto, l'esattezza della contestazione mossa a tutti gli imputati (con le eccezioni del BIANCHI e del TURICCHIA per i quali si affronterà un discorso a parte) e, cioè, quella di avere costituito ed organizzato le bande armate inquisite e non di avervi semplicemente partecipato.

Già in precedenza (pag. 79), infatti, si è cercato di chiarire come sia inattuale, rispetto alla struttura ed ideologia dei gruppi armati di matrice autonoma, la tradizionale distinzione recepita dall'art. 306 C.P. tra capi e semplici gregari di una banda armata; ora s'intende precisare che, anche ove non si voglia condividere questa impostazione dello studio, in chiave tecnico-giuridica, dei più moderni fenomeni terroristici, impostazione che pure quest'Ufficio ritiene irrinunciabile, sono egualmente in concreto ravvisabili nel procedimento, a carico di quasi tutti gli imputati, comportamenti che non possono non definirsi direzionali o, comunque, organizzativi dell'attività della banda.

Si cercherà, quindi, di indicare sommariamente, qui di seguito, i comportamenti che si ritengono integrare l'ipotesi del I comma dell'art. 306 C.P., precisando tra le parentesi, di volta in volta, a quali imputati essi siano ascrivibili, secondo quanto specificato nei precedenti paragrafi di questo capitolo, che rispettivamente li riguardano:

- stipulare contratti di locazione o di acquisto, sotto falso o vero nome, o avere la diretta disponibilità o compiere attività di ricerca, di appartamenti da adibire a basi della organizzazione o rifugio di latitanti (Corrado ALUNNI, Marina ZONI, Antonio MAROCCO, Maria Rosa BELLOLI, Daniele BONATO, Giannantonio ZANETTI, Maria Teresa ZONI, Dante FORNI ed Anna Maria Granata): è un'attività della massima importanza perché comporta la capacità ed il potere di valutare la rispondenza degli appartamenti ai requisiti ideali di funzionalità e sicurezza di una base della banda, o/e la responsabilità di gestirli;

CANTIERA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 107

- redigere documenti ideologici, programmatici ed organizzativi (ALUNNI, Marina ZONI, MAROCCO, Maria Teresa ZONI, ZANETTI e ZAMBIANCHI): si tratta indubbiamente di un compito che, in generale, compete proprio agli organizzatori e dirigenti di ogni gruppo.  
Individuare i programmi operativi di questo, definire i tempi e modi della loro attuazione, sforzarsi di adeguarli alle premesse ideologiche date, comporta tra l'altro, una elevata capacità di elaborazione teorica;
- diffondere le tecniche di impiego di armi ed esplosivi (Marina ZONI, BELLOLI, ZANETTI, BIGNAMI e ZAMBIANCHI): è il comportamento che ha trovato concreta esplicazione nella redazione in lingua italiana dei noti quaderni sequestrati in via Negroli, redatti sulla base dell'opuscolo in lingua spagnola, pure rinvenuto nella stessa casa. Si è già accennato (pag. 66) al documento manoscritto di ALUNNI sul "settore logistico" della banda: dal contenuto di questo è deducibile la massima importanza attribuita dall'organizzazione alla diffusione dell'opuscolo sull'uso degli esplosivi.  
A proposito degli undici quaderni cui si è più volte fatto riferimento in questa requisitoria, se ne vuole ora ribadire l'enorme ed, anzi, insuperabile valore probatorio. Questo deriva non solo dalla serietà e massima obiettività delle relative perizie grafiche, ma anche dal numero elevato delle scritture di comparazione esaminate. Di quest'ultima attività di comparazione non sempre vi è traccia in atti perché compiuta autonomamente dagli organi di P.G.: alla identificazione della M. ZONI, M. R. BELLOLI, di ZANETTI, BIGNAMI e ZAMBIANCHI, nonché di altre persone imputate nel procedimento n. 603/79 D (quello relativo agli arresti di Como del 27.5.1979), quali autori di altrettanti quaderni, infatti, si è pervenuto, da parte della P.G., mediante una paziente opera di graduale restringimento di una più vasta "rosa" iniziale.  
I risultati delle perizie grafiche, infatti, hanno trovato sempre puntuale riscontro in altri precisi elementi probatori;
- raccogliere gli estremi di documenti di identità personale "puliti", cioè di documenti non smarriti, né di provenienza delittuosa o di persone incosapevoli (Maria Rosa BELLOLI): è questo un compito della massima delicatezza per le intuibili conseguenze sulla sicurezza personale di tutti i membri della organizzazione, latitanti e non;

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 108

- raccogliere notizie e dati di ogni genere su professione, abitudini, domicilio etc. del "personale politico nemico", in una parola "schedarlo" (ALUNNI, i 6 membri dei "Reparti Comunisti d'Attacco", FORNI, KLUN): è indubbio che sia compito dei dirigenti e degli organizzatori del gruppo individuare e studiare i personaggi che questo intende colpire. Funzione questa di tanto più elevato livello quanto più si presti attenzione alla ideologia della banda armata inquisita che proprio nella necessità di "selezionare" il personale politico nemico più significativo... trova uno dei propri cardini irrinunciabili (perché solo l'esecuzione di questo comporta la disarticolazione reale dello Stato) ed uno dei motivi di polemica con altri gruppi, accusati di "sparare indiscriminatamente nel mucchio", secondo una pratica "per esempi" ritenuta non più attuale;
- catalogare, controllare, distribuire e custodire le armi e le munizioni del gruppo (ALUNNI, MAROCCO, ZANETTI): non è davvero il caso di spendere molte parole per illustrare la vitale importanza di questi compiti per una banda che si caratterizza, oltre che per lo scopo, per il fatto di essere armata.  
Tra l'altro, il rinvenimento di elenchi ove le armi e le munizioni che vi figurano sono sempre in notevole eccedenza rispetto a quelle effettivamente sequestrate è indice della enorme responsabilità di chi è preposto a tali compiti e della vastità del suo raggio di azione;
- curare la contabilità dell'organizzazione (ALUNNI, Maria Teresa ZONI, MAROCCO e gli altri membri dei "Reparti Comunisti d'Attacco"): la capillarità e la precisione delle cifre e delle voci che compaiono in tutti i prospetti contabili sequestrati denotano la essenzialità e delicatezza del compito, che non ha solo ragioni di correttezza formale tra i membri del gruppo, ma, come per ogni "società" che si rispetti, anche e soprattutto di garantire la sua sopravvivenza e la continuità della sua azione.

Un discorso a parte meritano MAROCCO, FELICE, BONATO, ZANETTI, Maria Teresa ZONI e BELLOLI quali "soci fondatori" dei "Reparti Comunisti d'Attacco".

Raramente, come in occasione del rinvenimento della valigetta "24 ore" dell'11.1.1979 a Milano, del successivo arresto di MA-



RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 109

ROCCO e BONATO e della individuazione delle basi di Magreglio ed Ungiasca, è stato possibile raggiungere prove certe ed inequivocabili della data di nascita di un nuovo gruppo armato, operante con una nuova sigla, del numero ed identità dei suoi membri, della collocazione di due delle sue tre basi.

Nel quaderno di contabilità del gruppo (rep.n.19 all. rapporto del 12.1.1979 del CC di Milano), rinvenuto nella valigetta, è possibile addirittura rilevare, alla data del 26.9.1978 (pochissimi giorni dopo, cioè, la cattura di ALUNNI), la voce "saldo vecchia organizzazione: £. 1.000.000".

Ed allora, considerando non tanto la sigla inedita del gruppo, quanto la sua ricerca di una nuova struttura, di nuovi basi, di nuovi adepti, come negare che i "Reparti Comunisti d'Attacco", sia pure sull'esempio di schemi già noti agli aderenti, siano anche formalmente una nuova banda armata e che, conseguentemente, MAROCCO, FELICE, BONATO, ZANETTI, M.T. ZONI e BELLOLI, siano coloro che l'hanno costituita? Davvero nessun dubbio, quindi, può sussistere circa l'applicabilità anche nei loro confronti della ipotesi di cui al I comma dell'art. 306 C.P..

E circa gli imputati del gruppo bolognese, prescindendo da quel che si è detto in precedenza, come sottovalutare l'enorme rilevanza ideologica e, quindi, organizzativa dei due documenti sequestrati nel baule di via Tovaglie?

Il primo, quello di 11 pagine iniziante con l'inciso "li caratteri di urgenza di questo documento..." è stato rinvenuto a Bologna in originale (la perizia tecnica ha accertato che è stato compilato con la macchina da scrivere pure rinvenuta nel baule) e, a conferma della sua importanza, e quindi della posizione di premienza di chi lo ha elaborato e redatto, è stato sequestrato in altre due basi dell'organizzazione: "PRIMA LINEA" e cioè, in seconda copia dattiloscritta a Firenze il 18.5.1979 ed in copia fotostatica a Milano, il 6.7.1979, ove sono state arrestate due persone imputate dell'omicidio ALESSANDRINI, l'episodio senza dubbio più eclatante fin qui compiuto da "PRIMA LINEA".

Il secondo, quello di 16 pagine iniziante con l'inciso "per operare una critica dei criteri...", rinvenuto in fotocopia a Bologna, con annotazioni manoscritte, si è rivelato, invece, la bozza, evidentemente in discussione tra i membri di "PRIMA LINEA", del più importante documento ideologico diffuso nel 1979 dall'Organizzazione e che, nella stesura definitiva, ha riportato lunghi

o/o

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 110

stralci del volantino diffuso il 30.1.1979 per rivendicare l'omicidio ALESSANDRINI.

In conclusione, senza voler in alcun modo interpretare estensivamente il senso dell'espressione "...costituire o organizzare una banda armata...", il P.M. ritiene di avere dimostrato che nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione del BIANCHI e del TURICCHIA, sia applicabile l'ipotesi del I comma dell'art. 306 C.P. e non quella autonoma e meno grave del II comma.

Quanto al BIANCHI ed al TURICCHIA, come si è detto, non si ritiene raggiunta la prova di una loro responsabilità quali organizzatori della banda armata.

Per il BIANCHI, in particolare, per quel che si è detto a pagg. 92 e 93, è venuta meno la certezza che egli sia uno degli autori dei quaderni sull'uso dell'esplosivo.

Nei confronti di entrambi, quindi, non è rilevabile alcuna tra le condotte prima indicate (alle pag. 106, 107 e 108), né altre, che si ritengono proprie del fondatore-organizzatore-dirigente di una banda armata.

Devono rispondere, pertanto, della sola qualità provata, quella di gregari della banda armata e devono essere rinviati al giudizio della Corte d'Assise per l'ipotesi di cui al II comma dell'art. 306 C.P..

TURICCHIA, inoltre, deve essere scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia preventiva relativa a questo reato ed agli altri (vedi capitolo che segue) per i quali si chiede il suo rinvio a giudizio, essendo trascorsi più di sei mesi dall'inizio della sua detenzione.

Infatti l'esclusione per il BIANCHI ed il TURICCHIA della qualità di organizzatori della banda porterà ad importanti conclusioni nei loro confronti: in particolare alla richiesta di proscioglimento da numerosi reati "comuni" che devono, invece, essere correttamente ascritti ai più autorevoli esponenti della banda armata (gli organizzatori appunto) in quanto funzionari alla realizzazione del suo programma o indispensabili per la vita stessa del gruppo.

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 111

C A P I T O L O VLE ALTRE IMPUTAZIONI : I REATI COMMESSI NELL'AMBITODELL' ATTIVITA' DELLA BANDA ARMATA

In questo capitolo della requisitoria sarà affrontato l'esame di tutti gli altri capi d'accusa elencati in rubrica ( dal n.2 al n.101) e delle specifiche prove che ne dimostrano l'attribuibilità agli imputati.

Però, è necessario premettere un discorso di carattere generale al quale in seguito si farà di volta in volta riferimento, a sostegno del principio secondo cui, della maggior parte di tali reati, devono rispondere gli organizzatori e dirigenti dell'attività della banda armata, indipendentemente dall'esistenza o meno di prove della loro materiale responsabilità nell'esecuzione dei singoli reati, purchè risulti dimostrata la loro qualità di organizzatori o dirigenti della banda all'epoca e nell'ambito territoriale di consumazione dei reati stessi.

-----oo0oo-----

A) Rapporti tra il reato di cui all'art.306 C.P. ed i reati commessi nell'ambito del sodalizio criminoso .

Il reato di cui all'art.306 C.P. e, in particolare, quello previsto dal I comma, "promozione, costituzione ed organizzazione di banda armata" (ipotesi, come è noto, diversa e distinta da quella di cui al II comma), è certamente collocabile nell'ambito generico del più vasto reato di "associazione per delinquere".

Ma, ciò che soprattutto lo distingue dalla fattispecie di cui all'art.416 C.P., al di là della specificità dell'inciso "armata" che al momento va trascurato, è la peculiarità dello scopo dell'associazione di più persone contemplata dall'art.306 C.P. : contrariamente a quello generico ed indefinito dell'associazione per delinquere, lo scopo della banda armata deve essere di "commettere uno dei delitti indicati dall'art.302 C.P." .

Strutturalmente, quindi, l'incontro di più volontà che deliberatamente si pongono l'una al servizio dell'altra, onde vicendevolmente mutuarci l'assistenza, le idee e le azioni, deve avvenire per scopi che convergono e che si identificano nel sovvertire con violenza

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 112.....

za gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato (art.270 C.P.), promuovere un'insurrezione armata (art.284) e suscitare la guerra civile (art.286 C.P.), come per la banda inquisita in questo procedimento, o, comunque, compiere quei tipici delitti contro la personalità dello Stato previsti dall'art.302 C.P..

La struttura della banda armata, quindi, è in un certo modo obbligata, ripetendo i propri schemi essenziali (le varianti sono logicamente infinite) da quelli delle società o consorterie che da sempre si stringono tra gli uomini onde realizzare il principio, storicamente sperimentato, dell'unione di più forze, volontà, esperienze, quale mezzo necessario per vincere gli ostacoli che da sempre si oppongono alla realizzazione dei desideri e che per il singolo sarebbero spesso insormontabili.

Ma, ai fini che qui interessano, osservando più da vicino la struttura di questa particolare "societas sceleris", si deve rilevare come essa, al di là delle caratteristiche in comune con altre analoghe realtà specificatamente previste dalla legge penale, rap-  
presenti un fenomeno che in termini generali rientra nella proble-  
matica del concorso di più persone nel reato.

Le norme che regolano il concorso di persone, d'altronde, non sono che l'applicazione ad un caso concreto dei principi che regolano il rapporto di causalità ed è quindi dall'esame di tali principi che è opportuno prendere l'avvio per pervenire alla conclusione che si intende affermare, quella della responsabilità degli organizzatori della banda armata per i reati-mezzo ed i reati-fine consumati da qualsiasi membro della banda stessa.

In tema di rapporto di causalità, come è noto, il legislatore ha affermato sostanzialmente che ogni azione che abbia prodotto un evento è causa di esso anche se alla sua verifica abbiano contribuito altre concause.

Da ciò agevolmente si deduce che, nel caso di partecipazione di più persone nel reato, non è necessario operare soverchie distinzioni tra i vari compiti svolti dai compartecipi, in quando tutti, avendo posto in essere, in una qualsiasi forma, delle azioni o omissioni che hanno offerto un contributo causale alla verifica del fatto, sono tutti egualmente responsabili di fronte alla legge, salvo i casi di aggravamento o diminuzione della pena previsti dagli artt.112 e 114 C.P. .

In proposito si ricordi anche che, disattendendo l'indirizzo della dottrina tradizionale ( la quale, muovendo da diverse premesse in tema di rapporto causale tra condotta ed evento, distingueva tra una partecipazione primaria ed una secondaria nel reato, tra correttezza e complicità, pervenendo conseguentemente ad affermare la necessità di

CORA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito n. 113

un trattamento penale differenziato - indirizzo recepito dal Cod. Zanardelli del 1889), il Codice vigente ha riservato un identico trattamento a tutti i concorrenti nel reato : nella Relazione al Progetto definitivo del Codice Penale si dice, appunto, che quando un fatto " sia stato oggetto dell'attività di più persone, l'evento deve essere messo a carico di tutti coloro che con la propria azione contribuirono a determinarlo".

Tanto premesso, si deve sottolineare come nell'ipotesi del concorso di più persone nel reato si verifica, in concreto e per un dato e particolare scopo, ciò che nella associazione di più persone per un determinato fine illecito ( es. nella banda armata) si verifica in maniera costante, programmata e continua : di conseguenza un giudizio di responsabilità sul fatto commesso da membri della banda armata nell'ambito dei fini di questa non può prescindere dai criteri generali delineati in precedenza ; le norme sul concorso di persone, quindi, sono la chiave per affrontare e risolvere il problema che interessa.

Facendo riferimento, quindi, alla particolare struttura della organizzazione armata inquisita nel presente procedimento e ricordato ancora che essa non ha un capo che tutto decida, un duce intorno al quale tutto ruoti, non potendosi riconoscere tale qualifica, per quel che si è detto nei capitoli precedenti, a figure di tipo carismatico quali Alunni e Marocco, si deve precisare che tutti coloro che la costituiscono ed organizzano, né sono anche i dirigenti, tutti pariteticamente posti sullo stesso piano.

Dalle loro decisioni e discussioni nascono i piani organizzativi e gli ulteriori sviluppi dell'attività della banda ; essi, anche se non sempre dettagliatamente, tracciano le direttive essenziali di ogni azione, sia essa da realizzarsi a scopo di autofinanziamento o abbia come fine, invece, l'uccisione di un esponente del "contro-potere" nemico, o serva come gesto esemplare, ideale veicolo di diffusione della lotta armata.

L'atto di terrorismo, quindi, nasce da una comune decisione e non è pertanto mai frutto di improvvisazione del singolo membro e ciò sia perchè, come si è visto, non lo consentirebbe la struttura unitaria dell'associazione stessa, sia perchè esso è sempre, per la propria essenziale funzione di "mezzo di comunicazione" alle masse di un certo messaggio, il punto d'incontro finale di più volontà.

Bisogna ora domandarsi : coloro che, nell'ambito di una ristretta cerchia di persone, gestiscono di fatto l'intero "budget" di un'organizzazione armata, ben specificata e delimitata, quale quella inquisita in questo procedimento, offrono la loro collaborazione al verificarsi di reati-fine e di reati-mezzo realizzati ma

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 114

terialmente dai componenti o da altri componenti della banda ?

Pongono in essere, cioè, un contributo causale apprezzabile per il verificarsi di tali fatti ?

E' ravvisabile, quindi, in occasione della consumazione di tali fatti, un concorso di persone nel reato ?

Ed, eventualmente, di che tipo ?

La risposta ai primi tre interrogativi, secondo questo ufficio, non può che essere affermativa e la responsabilità di queste persone, anche ove manchi la prova della loro materiale partecipazione alla consumazione dei singoli reati, va ribadita in quanto moralmente concorrenti nei reati stessi.

"Attività costitutiva del concorso nel reato", infatti, "non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione alla sua materiale esecuzione, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del reato, la fornitura di mezzi che ne consentano o facilitino la consumazione, venendosi in tal modo a realizzare un'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento per effetto del quale ciascuno deve rispondere dell'intero risultato conseguito " (Cass. 28.9.68 - Marcato).

La previsione della responsabilità per concorso morale nel reato ha pieno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento penale : essa fa riferimento ad un momento necessariamente precedente alla commissione del fatto tipico e scaturisce non solo dal previo accordo dei vari partecipanti, ma persino dalla "semplice adesione di volontà, estrinsecatasi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui " (Cass. 17.3.1971 - Coffa ed altri), dal promettere "assistenza ed aiuto prima o dopo la consumazione del reato " (Cass. 21.10.1953 - Corghi), dal mantenere un "comportamento passivo che incoraggia l'azione o comunque dimostra una volontà comune con quello del suo autore materiale" (Cass. 16.11.1953), o dal "contributo volontario e cosciente ....ad alcune soltanto delle fasi della ideazione ed organizzazione dell'azione criminosa" (Cass. Sez. II, 23.2.1977 - Gorani).

Orbene, non vi è chi non veda che in questo procedimento gli organizzatori della bande armate inquisite si sono resi autori di comportamenti che certamente rientrano nella condotta tipica di colui che moralmente coopera nel reato, secondo schemi univocamente condivisi e più volte ribaditi dalla più moderna dottrina e giurisprudenza penalistica .

Per ciò che si è detto nel capitolo precedente e per quello che appresso ulteriormente si specificherà, esiste la prova storica, do

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 115

cumentale e logica che tutti gli imputati della più grave ipotesi dell'art.306 C.P., per il fatto stesso della loro presenza nella banda armata, per il ruolo da essi svolto, per la necessaria approvazione del programma ideologico generale e di quello specificatamente articolato in delitti, hanno certamente offerto un contributo causale alla verifica tanto dei c.d. reati strumentali (rapine, ricettazioni, furti, detenzione e porto di armi e munizioni, falsificazione di documenti di identità personali) tanto di quelli che, si potrebbe dire, costituiscono la "ragione sociale dell'impresa" (omicidi, tentati omicidi, stragi, devastazioni, "perquisizioni proletarie") e che, di solito, vengono poi pubblicamente rivendicati.

Tali delitti, infatti, costituiscono essi stessi i fini essenziali (o i mezzi per realizzarli) per i quali i dirigenti-organizzatori si sono associati; sono la ragione della loro esistenza come associazione e, quindi, come banda armata: essi lo dicono, lo scrivono, cercano di giustificarlo, lo rivendicano, ne fanno l'apologia e, talvolta, la critica.

Non è seriamente contestabile, pertanto, che gli imputati che sono risultati essere organizzatori della banda abbiano preventivamente classificato gli obiettivi da colpire e studiato le modalità di aggressione (si pensi alla copiosa schedatura di "nemici politici" sequestrata ed alla attività preliminare di ogni singolo attentato a cose o persone), abbiano messo a disposizione i mezzi per consumare i reati (basti ricordare quanto è scritto nel documento già citato a pag.66: "la gestione di tutte le armi è delegata totalmente al logistico che deve farsi carico della disponibilità immediata delle stesse; non un'arma deve muoversi senza che ciò sia deciso dalla struttura logistica"), abbiano contribuito a decidere e preparare in concreto i singoli reati, istigando e rafforzando la volontà dei materiali esecutori, nonché promettendo loro assistenza ed aiuto prima e dopo il compimento dei fatti, ed abbiano anche preventivamente redatto e successivamente diffuso i documenti rivendicati vi dei vari episodi.

In definitiva, chi ha materialmente sparato al dott. Giacomazzi (capo n.4 della rubrica) o ha compiuto la rapina nella sede del "Credito Lodigiano" di Lodi (capo n.23 della rubrica), tralasciando di considerare per un attimo la sua stessa eventuale qualità di organizzatore della banda, ben sapeva di porre in essere azioni altamente qualificate e qualificanti; che esse, decise ed approvate dai dirigenti-organizzatori della banda, rientravano negli scopi o erano strumenti essenziali dell'attività dell'associazione e che, quindi, andavano eseguite a tutti i costi; sapeva, inoltre, di potere contare sull'apparato organizzativo della banda per trovare rifugio in luogo sicuro dopo la consumazione del reato; per nascondervi se stesso ed il provento delittuoso, sapeva che ad altri avrebbe restituito

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 116

le armi usate e che altri avrebbero rivendicato il reato compiuto in nome dell'Organizzazione.

E' evidente, secondo il P.M., che tutto ciò rafforza i propositi e fa venir meno titubanze ed esitazioni degli esecutori materiali dei reati, conferisce loro, inoltre, la convinzione di essere strumenti di una "giustizia", certo condivisa, ma voluta ed approvata anche da altri; anche gli altri, quindi, ne devono pienamente ed incondizionatamente rispondere.

Nei volantini e nei documenti ideologici di costoro, infatti, si possono costantemente leggere frasi del tipo "...ce ne assumiamo tutta la responsabilità politica...", "...rivendichiamo come propria della nostra linea...", "...un nostro gruppo di fuoco ha colpito...": sono parole alle quali corrisponde una realtà, quella prima illustrata.

Giusto è, quindi, che questa assunzione di responsabilità morale e politica si traduca, giuridicamente, in un corrispondente rischio di giudizio e pena!

Una lettura superficiale delle tesi fin qui illustrate potrebbe lasciare spazio ad una critica infondata: quella, cioè, di una attribuzione generalizzata di responsabilità a tutti gli imputati sulla base di elementi di prova concretamente riferibili solo ad alcuni tra essi.

Orbene, va ribadita la esattezza sul piano tecnico-giuridico della tesi proposta: attraverso questa non s'intende affatto introdurre nel procedimento una sorta di responsabilità oggettiva, ovviamente improponibile in campo penale, ma solo indicare i criteri secondo cui, nel pieno rispetto dei generali principi di diritto penale, devono essere chiamati a rispondere dei reati per i quali si procede tutti coloro che, anche sul piano del concorso morale, li hanno determinati.

Può essere affermato, in sintesi, che, se da un lato non è consentito certo ascrivere "tutto a tutti", dall'altro non è lecito neppure attribuire "niente a nessuno" o "tutto ad uno" (a Corrado ALUNNI, per esempio, solo perchè si chiama Alunni)!

Si ribadisce ancora una volta, quindi, che il criterio secondo cui attribuire o meno responsabilità per i reati-mezzo o i reati-fine rispetto a quello di banda armata, ovviamente al di là dell'esistenza di prove di materiale partecipazione, va individuata nella qualità di organizzatore-dirigente della banda stessa che rivesta o meno il singolo imputato.

Questo principio, però, va ulteriormente precisato: tale qualità deve sussistere al tempo del commesso reato, sicchè, ad esempio,



CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 117.....

non potrà ascriversi il tentato omicidio Astarita (maggio '78) alla imputata GRANATA, la cui condotta organizzativa (o almeno quella che risulta provata) consiste, come si è visto, in un unico atto (la stipula del contratto di locazione della base di "Cussio") che risale al dicembre 1977: la Granata, pertanto, non può rispondere dei fatti commessi dopo quella data.

Altrettanto deve dirsi dei semplici partecipi della organizzazione (ad es. BIANCHI e TURICCHIA), anche in relazione ai reati oggetto della "ragione sociale": il contributo che costoro offrono alla realizzazione dell'evento o è rigorosamente provato o non può "aliunde", cioè non storicamente, essere presupposto.

L'altro correttivo che va applicato alla tesi della responsabilità a titolo di concorso morale degli organizzatori-dirigenti della banda nei reati dai membri di questa commessi è quello che fa riferimento all'ambito territoriale di attività della banda stessa.

Ove non<sup>si</sup> avesse riguardo a questo dato, infatti, gli imputati del gruppo bolognese (ad eccezione del Turicchia che si è ritenuto semplice partecipe della banda armata) dovrebbero essere chiamati a rispondere dei reati commessi dal gruppo milanese e viceversa.

Orbene, pur dando per scontato il collegamento operativo tra questi due gruppi, secondo ciò che si è affermato nel capitolo precedente, ritiene il P.M. che essi fossero dotati di apparati logistico-organizzativi distinti: diverse erano le basi dei due gruppi, separate le rispettive dotazioni di armi, munizioni ed esplosivi, distinti persino gli obiettivi da colpire, in quanto prescelti in base a "criteri territoriali" e distinte, quindi, le fasi ideative dei singoli atti di aggressione a cose e persone.

Conseguentemente, non può affermarsi con certezza che i propositi criminosi degli esecutori materiali di un reato commesso a Bologna siano stati rafforzati dalla consapevolezza della esistenza ed operatività del gruppo di Milano/Varese o viceversa: ~~ovvero~~ in questo caso si può essere tutt'al più in presenza di una presunzione, ma questa non è certo dilatabile fino ad assurgere a dignità di prova, sia puramente logica.

Fanno eccezione, ovviamente, quei reati che, seppur commessi in distinti ambiti territoriali, siano sicuramente il frutto di una comune ideazione e programmazione: si pensi, ad esempio, alla rapina in danno del Comune di Montano Lucino ed agli attentati dinamitardi in danno del Commissariato P.S. di Lambrate a Milano, dei Comandi Vigili Urbani di v. Beroaldo e di v. Don Minzoni a Bologna (rispettivamente capi nn. 74, 71, 81 e 78 della rubrica). La rivendicazione di tutti questi fatti è stata compiuta dalla stessa sigla ("SQUADRE

C.A. DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 118

ARMATE PROLETARIE"), con lo stesso volantino clandestinamente diffuso sia a Milano che a Bologna; i reati, inoltre, sono stati commessi in un arco di tempo complessivamente inferiore alle 48 ore: logico, quindi, desumerne la comune programmazione e logica l'applicabilità delle norme sul concorso morale!

Chi ha agito a Montano Lucino, cioè, ben sapeva delle azioni che il giorno successivo si sarebbero compiute a Bologna e, certamente, quindi, ne ha tratto un rafforzamento dei propri propositi criminali: anche il gruppo bolognese, pertanto, deve rispondere della rapina di Montano Lucino e dell'attentato al Commissariato P.S. di Lambrate e viceversa.

Come si è visto, quindi, la tesi elaborata appare ora ben definita: gli organizzatori-dirigenti della banda armata vanno ritenuti responsabili dei reati-mezzo e dei reati-fine commessi dai membri dell'organizzazione, a titolo di concorso morale nei reati stessi. Questo principio è suscettibile di due correttivi: l'uno temporale, per cui la qualifica di organizzatore-dirigente della banda deve essere rivestita dall'imputato all'epoca della consumazione del reato, e l'altro di ordine territoriale per cui, salvo l'esistenza di prove contraria, il rafforzamento della volontà altrui (e tutto ciò che integra gli estremi di una cooperazione morale) deve ritenersi operante solo nell'ambito di un ben definito apparato logistico-organizzativo.

A questi principi generali si farà ora riferimento, intendendo-li di volta in volta integralmente richiamati, allorchè, esaminando la sussistenza di tutti i reati elencati dal capo n.2 a quello n.101 della rubrica, questi saranno ritenuti ascrivibili ad imputati che non li abbiano materialmente consumati (o per i quali ciò non sia direttamente provato).

-----ooOoo-----

## B) I Reati

- B.1 - Pubblica istigazione ed apologia (capo n.2) ;  
- Propaganda ed apologia sovversiva (capo n.3) .

I reati evidentemente sussistono solo che si consideri il rinvenimento e la diffusione dell'enorme numero di documenti e volantini in atti, redatti proprio al fine di essere portati a conoscenza delle "masse" ed ispirati a quel programma eversivo unitario, che si

è visto essere proprio delle bande armate inquisite, anche se operanti sotto sigle diverse.

Il contenuto dei documenti e volantini, anche ove sono rivendicati di singoli episodi, inequivocabilmente esprime istigazione ed apologia della lotta armata per i fini indicati al capo n.1 della rubrica e, conseguentemente, è veicolo di propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato.

I requisiti della "pubblicità", espressamente previsto dall'art. 303 C.P., e della "comunicazione con più persone" implicito nel concetto stesso del "fare propaganda" di cui all'art.272 C.P., sono indubbiamente soddisfatti dalla diffusione, anche se clandestina, dei documenti in questione e dagli atti diretti ad assicurarne la pubblicazione su organi di stampa legali (si vedano le telefonate anonime, pervenute a quotidiani ed agenzie di stampa, con le quali sono stati di volta in volta indicati i luoghi dove rinvenire i documenti da diffondere).

I due reati concorrono tra loro, in quanto diversi appaiono gli interessi rispettivamente tutelati dalle due norme, e con il reato di cui al capo n.1, in quanto è di tutta evidenza che si può benissimo costituire una banda armata senza commettere pubblica istigazione o propaganda sovversiva, e viceversa.

Secondo quanto si è affermato nel paragrafo "A" di questo capitolo, di tali reati devono rispondere tutti gli imputati ad eccezione di BIANCHI (al quale non sono stati neppure contestati), TURICCHIA e GRANATA.

====0000====

B.2 - Tentato omicidio Giacomazzi e reati connessi(capi nn.4,5,6 e 7);

- Tentato omicidio Astarita e reati connessi(capi nn.8,9,10 e 11).

Il 10 maggio 1978, un nucleo di 3-4 persone attendeva sotto la sua abitazione di Milano, il dott. Francesco GIACOMAZZI, dirigente della s.p.a./ "Montedison"; al comparire di questi in strada un componente del nucleo gli si avvicinava, portandosi alle sue spalle e, non visto, gli esplodeva contro numerosi colpi di arma da fuoco con una pistola cal.7,65, dotata di silenziatore. Il dott. Giacomazzi veniva colpito alle gambe, accasciandosi nel sangue. Gli attentatori fuggivano a bordo di un'autovettura rubata.

Il giorno, successivo, l'11.5.1978, più o meno allo stesso orario mattutino, la scena si ripeteva: restava vittima di sei colpi esplosivi il dott. Marzio ASTARITA, direttore generale per l'Italia della "Chemical Bank Americana". Più o meno analoga la localizza-

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 120

zione delle ferite.

I due attentati venivano rivendicati congiuntamente da "PRIMA LINEA - FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI" con due distinti volantini.

Per ciò che si è precisato nel paragr. "A", devono rispondere dei due tentati omicidi gli imputati ALUNNI, Marina ZONI, MAROCCO, BELLOLI, BONATO, FELICE, ZANETTI e Maria Teresa ZONI.

V'è da osservare, innanzitutto, che i fatti devono correttamente qualificarsi come "tentati omicidi" e non come "lesioni volontarie aggravate": al termine "azzoppamento", infatti, anche se ormai tristemente noto nel suo significato restrittivo di ferimento cagionato alle gambe della vittima, può corrispondere, giuridicamente, solo la previsione di cui agli artt. 56 - 575 C.P. .

Infatti, anche ove si volesse ritenere per scontata in colui che materialmente sparò al Giacomazzi ed all'Astarita la volontà di ferire e non di uccidere (il che non può essere del tutto pacifico, secondo il P.M.), non vi è dubbio che le modalità delle azioni furono tali che gli imputati devono rispondere del più grave reato di tentato omicidio, almeno a titolo di dolo eventuale.

L'ordinamento penale pone a carico dell'agente, come è noto, non solo le conseguenze direttamente volute e previste dell'azione, ma anche quelle prevedibili, delle quali si sia accettato il rischio, comportandosi anche a costo di determinarle.

Come negare, dunque, che l'uso di una arma da fuoco, la brevissima distanza dal bersaglio, l'alto numero dei colpi esplosi, siano tutte circostanze tali da fare logicamente e giuridicamente supporre che l'autore materiale degli attentati in danno di F. Giacomazzi e M. Astarita abbia agito anche a costo di uccidere?

Tra l'altro, anche se il rilievo può apparire superfluo, la perizia medico-legale disposta dal Giudice Istruttore ha permesso di accertare che almeno l'Astarita, a seguito delle lesioni subite, ebbe a correre pericolo di vita; la fondatezza di tale affermazione, al di là dei suoi presupposti scientifici in perizia documentati, è evidente anche per il profano solo che si consideri la morte di Pietro GOGGIOLA (Torino, 23.9.1978), capo officina della "Lancia" di Chivasso, avvenuta proprio in conseguenza di un "azzoppamento" rivendicato dalla "BRIGATE ROSSE".

E' appena il caso di ricordare che la compatibilità della nozione di dolo eventuale con la figura del tentato omicidio è ormai pacifica in dottrina e giurisprudenza, secondo la considerazione, assolutamente inoppugnabile sul piano logico-giuridico, che, "essendo

NELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 121

il dolo identico tanto nel reato tentato che in quello consumato, il tentativo è configurabile tanto se l'evento sia previsto e voluto dall'agente, tanto se l'evento sia stato previsto come possibile e l'agente abbia agito anche a costo di cagionarlo, accettazione così il rischio" (Cass. 10.5.73 - Zagaria, ed innumerevoli altre decisioni nello stesso senso).

Gli specifici elementi di prova a carico degli imputati, in ordine ai due tentati omicidi, consistono soprattutto :

- nel rinvenimento nella base di v.Negroli degli originali dei due distinti volantini diffusi per rivendicare l'attentato Giacomazzi ;
- nella corrispondenza pressochè totale del testo di uno dei due volantini-Giacomazzi" a quello del volantino diffuso per rivendicare l'attentato Astarita.

Quest'ultimo, sostanzialmente, è diverso dal primo solo nella intestazione e nella indicazione del nome e delle qualità professionali della vittima : si può affermare, quindi, che il documento indicato al punto precedente, rinvenuto in v.Negroli, costituisca l'originale sia del volantino-Giacomazzi che di quello-Astarita ;

- nella corrispondenza tra il testo di tali due volantini a quello di altro volantino, pure clandestinamente diffuso, rivendicante con la stessa firma congiunta, la rapina-irruzione in danno della soc. "PRAXI" (capo n.25 della rubrica);
- nella corrispondenza assoluta tra il testo dei tre volantini di cui al capo precedente (quindi, anche di quello rivendicante l'irruzione alla PRAXI) e quello della prima, seconda e terza pagina del giornale di "PRIMA LINEA" del gennaio '78, rinvenuto sia in via Negroli che in via Melzo, tale da far ritenere, cioè, che i volantini stessi siano stati redatti sulla base del testo del giornale di "PRIMA LINEA" ;
- negli esiti della perizia tecnica sui caratteri dattilografici; questa ha inequivocabilmente accertato che i tre volantini di cui al capo precedente (rivendicanti attentati Giacomazzi ed Astarita, e la rapina in danno dell PRAXI), così come quello rivendicante a firma "PRIMA LINEA" la devastazione di cui al capo 32, sono stati "battuti" con la stessa macchina da scrivere;
- negli esiti della perizia tecnica sui bossoli e proiettili in sequestro : è stato accertato che, sia in occasione dell'attentato-Giacomazzi che di quello-Astarita è stata usata la stessa pistola.

La circostanza, al pari di quelle di cui ai punti precedenti, conferma ciò che già era intuibile dal succedersi dei due fatti in meno di 24 ore, dalla identica rivendicazione a "firma congiunta" : chi

LA REPUBBLICA IN MILANO

122

Foglio seguito N. ....

ha organizzato il tentato omicidio Giacomazzi, ha organizzato pure quello contro Astarita ;

- nel riconoscimento fotografico (l'imputato ha infatti rifiutato di sottoporsi a formale ricognizione di persona) dell'ALUNNI, operato dai testi Emanuela Mandelli e Sergio Ferratoli, che hanno indicato in lui, con alto margine di sicurezza, l'uomo che sparò a Francesco GIACOMAZZI.

Appaiono evidenti le ragioni della contestazione dell'aggravante della premeditazione in ordine ad entrambi i tentati omicidi, per cui ogni commento è superfluo.

Gli imputati, ovviamente, devono rispondere della detenzione e del porto illegali dell'arma e delle munizioni, nonché del furto delle autovetture, utilizzate in entrambe le occasioni.

===ooOoo===

B.3 - Tentato omicidio dei Carabinieri PEROSINO Claudio e BRESSAN Guido ( capi nn.12,13 e 14 della rubrica).

Attorno alle ore 19 del 18.1.1978, un gruppo di due o tre persone tendeva un agguato ad una pattuglia di Carabinieri in servizio di vigilanza esterna, a bordo di un automezzo militare, presso la Casa Circondariale di Novara : venivano esplosi ben otto colpi di fucile contro la jeep ove si trovavano i CC. Claudio PEROSINO e Guido BRESSAN . I due potevano salvarsi solo grazie ai vetri anti-proiettili di cui era dotato l'automezzo su cui si trovavano.

Il volantino rivendicante l'attentato veniva diffuso in varie città, tra cui Milano e Bologna ed era firmato dalle "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI".

Gli elementi a carico degli imputati, che del fatto devono comunque rispondere quali compartecipi morali secondo quanto precisato nel Paragr."A" di questo capitolo, sono costituiti :

- dal rinvenimento nella base di via Negroli a Milano della seconda battuta dattiloscritta ( e, quindi, di un originale!) del testo del volantino diffuso per rivendicare l'attentato e di numerosissime copie fotostatiche di questo, uguali a quelle rinvenute a Milano e Bologna ;
- dal rinvenimento nella stessa base di via Negroli di uno dei fucili usati per l'agguato : la perizia tecnica disposta, infatti, ha accertato che da uno dei fucili rinvenuti nella base di Milano furono esplosi 4 dei bossoli sequestrato a Novara. Va precisato che, in occasione dell'agguato, il fu

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 123.....

- cile di uno degli attentatori perse un "coperchietto" che fu sequestrato sul luogo del reato. Ebbene il fucile dal quale, secondo la perizia collegiale effettuata, furono esplosi 4 colpi contro i CC. presente proprio quella parte mancante !
- dal rinvenimento nello stesso appartamento di via Negrolì di una cartina della città di Novara ;
  - dalla perizia disposta dal Giudice Istruttore per evidenziare le scritte che, figuranti sulla cartina di cui al punto <sup>precedente</sup>, apparivano nascoste da cancellature a penna : esse sono risultate indicare varie località del novarese e, nella loro sequenza, un ideale percorso di fuga, dopo l'attentato, lungo strade secondarie interne ;
  - dalla sigla ("Formazioni Comuniste Combattenti") con cui è stato rivendicato l'attentato, che è quella usata dagli imputati per rivendicare numerosi dei fatti oggetto di questo procedimento ;
  - dalla collocazione temporale dell'attentato in un periodo, quale quello gennaio-giugno '78, in cui l'attività terroristica degli imputati, come si è già avuto modo di affermare, fu particolarmente intensa.

Nessun dubbio, anche in questo caso, può sorgere circa la qualificazione giuridica del fatto : la micidialità dell'arma usata, il numero dei colpi esplosi, la loro traiettoria e la breve distanza dal bersaglio, desumibili dalla localizzazione ed effetto sull'automezzo sul quale i CC. si trovavano, al pari delle motivazioni politiche e dimostrative dell'azione, provano la sussistenza dei due requisiti necessari per la configurabilità del reato tentato e, cioè, la direzione non equivoca degli atti compiuti e la loro idoneità a cagionare l'evento morte previsto e voluto.

Gli autori materiali del fatto, cioè, agirono con vero e proprio dolo diretto : la morte dei CC. fu evitata solo dai provvidenziali vetri anti-proiettili di cui era dotato l'automezzo militare su cui si trovavano.

D'altro canto, quest'ultima circostanza, è opportuno precisarlo, non può in alcun modo escludere la sussistenza del tentato omicidio.

Infatti, ove si volesse far ricorso alla figura del c.d. "reato impossibile" per inidoneità dell'azione degli aggressori a cagionare la morte dei CC., essendo questi protetti da vetri anti-proiettili, si trascurerebbe l'elementare dato logico-giuridico secondo cui, ai fini della configurabilità del "reato impossibile" ( e, conseguente=

SA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 124

mente, della non punibilità degli autori di esso), la situazione non va considerata quale effettivamente esistente, cioè quale evidenziatasi e determinatasi in conseguenza del concreto svolgersi dei fatti, ma quale si prospettava dal punto di vista dell'agente nel momento in cui egli si è accinto ad attuare il proprio disegno.

Solo ove, in quel preciso momento, la sua azione apparisse idonea a cagionare l'evento, il che non è stato evidentemente nella specie, potrebbe configurarsi il c.d. tentativo inidoneo.

In sostanza, la idoneità o meno dell'azione non va giudicata ex post alla stregua di tutte le circostanze realmente esistenti nel caso specifico, ma ex ante, sulla base di ciò che era conosciuto o poteva essere conosciuto all'inizio dell'azione: il non verificarsi dell'evento, infatti, non comporta di per sé la inidoneità dell'azione (il che può essere vero considerando il rapporto di causalità esclusivamente da un punto di vista naturalistico, ma non certo tecnico-giuridico!).

Tra l'altro, giurisprudenza e dottrina sono assolutamente costanti e concordi nel senso della tesi proposta, anche ove l'evento non si verifici, come nel caso in esame, per le cautele predisposte dal soggetto passivo.

La responsabilità per la detenzione ed il porto delle armi di cui al capo n.13, nonché per il danneggiamento aggravato di cui al capo n.14 è conseguenza diretta di quella per il duplice tentativo omicidio di cui al capo n.12.

===ooOoo===

B.4 - Irruzione nella sede di Milano di "Radio Radicale" (capi nn.15, 16 e 17 della rubrica).

Il 3.2.1978, un gruppo di persone armate e travisate faceva irruzione nella sede milanese di "Radio Radicale", costringendo i presenti a mandare in onda dalle apparecchiature della radio un messaggio registrato su nastro in cui una voce femminile, a nome delle "Formazioni Comuniste Combattenti", rivendicava sia il duplice tentativo omicidio in danno dei CC. di Novara del 18.1.1978 che la irruzione stessa nella sede della radio. I terroristi, successivamente, fuggivano dopo avere legato ed imbavagliato le persone presenti nella radio.

Di questo episodio gli imputati devono rispondere per le ragioni generali precisate nel paragr. "A" di questo capitolo: i reati configurabili sono quelli di sequestro di persona, di violenza privata, di detenzione e porto illegali di armi, così come in rubrica spe



1A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 125

cificati.

I fatti del 3.2.1978 sono la diretta conseguenza del duplice tentato omicidio di cui al capo n.13 della rubrica, ed a questo connessi probatoriamente e soggettivamente : gli elementi di accusa indicati nel paragrafo precedente, pertanto, che qui s'intendono integralmente richiamati, mantengono il loro valore probatorio a carico degli imputati anche in ordine alla irruzione nella sede della Radio Radicale ed ai reati a questa connessi.

===00000===

B.5 - Rapina in via Colletta a Milano in danno di due Vigili Urbani (capi nn.18,19,20,21 e 22 della rubrica)

Nella tarda ora del 4.5.1978, una settimana prima dei tentati omicidi Giacomazzi ed Astarita, una telefonata anonima traeva in inganno una pattuglia radiomobile di Vigili Urbani che si recava in via Colletta ove era stato segnalato un incidente stradale. Appena giunti sul posto, infatti, alcune persone, che stavano simulando una discussione, affrontavano armi in pugno i due vigili, li rapinavano delle pistole d'ordinanza, li incatenevano tra loro e ad un cancello con un paio di manette, davano fuoco all'autovettura in loro dotazione e fuggivano indisturbati.

Una telefonata anonima fatta ad un quotidiano milanese rivendicava l'episodio a nome delle "Squadre Armate Proletarie".

Gli specifici elementi di prova a carico degli imputati, ai quali i reati vanno ascritti anche per effetto dei criteri generali di cui al I° paragrafo, consistono :

- nel sequestro nella base di via Negrolì delle due pistole "Beretta" cal.7,65 rapinate ai Vigili ;
- nel rinvenimento nella stessa base di tre fogli di carta ove persona sconosciuta aveva redatto una minuta del volantino rivendicativo dell'episodio, a firma "Squadre Armate Proletarie", volantino poi non diffuso per ragioni non accertate ;
- nella assoluta corrispondenza tra loro e comune fabbricazione spagnola delle manette usate per commettere la rapina e due paia simili pure rinvenute in via Negrolì ;
- dal riconoscimento fotografico dell'ALUNNI operato dal teste e parte lesa Balsamo Giovanni, che lo ha indicato quale uno degli autori della rapina ;
- dall'uso della sigla "S.A.P.", certamente verificabile in occasione della consumazione di altri reati pure ascritti agli imputati (capi nn.71,74,78 ed 81 della rubrica) .

SA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

126

Foglio seguito N. ....

Si ricorderà, tra l'altro, che nella borsa di Marina ZONI, all'atto del suo arresto, fu sequestrato un documento poi rivelatosi la bozza della "Risoluzione strategica delle Squadre Armate Proletarie " del novembre '78.

Naturalmente, gli imputati devono rispondere anche dei concorrenti reati di detenzione e porto delle armi usate per la rapina, di porto delle armi rapinate, di detenzione di munizioni e di danneggiamento seguito da incendio dell'auto della vigilanza urbana.

In ordine al reato di cui al capo n.18 è stata contestata l'aggravante di cui al III comma n.2 dell'art.628 C.P., piuttosto che il reato di sequestro di persona, poichè la privazione della libertà di agire delle vittime del delitto si è protratta solo per il tempo necessario alla consumazione della rapina ed è stata da questa determinata.

Per tempo necessario alla consumazione della rapina, infatti, deve intendersi, secondo questo ufficio, anche quello necessario alla fuga degli autori di essa.

Tale orientamento è stato seguito nella formulazione di tutti gli altri capi d'accusa relativi a rapine o irruzioni ascritte agli imputati, nelle quali si sono verificati imbavagliamenti o immobilizzazioni delle parti lese ; si ometterà, pertanto, in seguito, di farvi ulteriore riferimento, intendendosi le relative argomentazioni di volta in volta integralmente richiamate.

====ooOoo====

B.6 - Rapina al Credito Lodigiano di Lodi e reati connessi (capi nn.23 e 24 della rubrica).

Il 3.5.1978, varie persone armate ed in parte travisate facevano irruzione, all'orario di chiusura, nei locali del Credito Lodigiano di Lodi, rapinando ai numerosi presenti somme varie di denaro in contanti e documenti personali, nonchè, dalle casse della Banca, £. 135.000.000 circa in contanti e 60 milioni in assegni. I rapinatori fuggivano poi indisturbati.

Oltre a quanto in generale precisato nel paragr."A", gli imputati, ai quali sono stati contestati il reato di rapina e quello connesso di detenzione e porto illegale di armi, ne devono rispondere perchè :

- nella base di via Negroli sono state sequestrate varie "mazette" di denaro, complessivamente ammontanti a vari milioni, ancora tenute insieme da fascette con l'intestazione "Credito Lodigiano di Lodi" ;
- nella stessa base è stata sequestrata la borsa rossa, formal

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

127

Foglio seguito N. ....

- mente riconosciuta dagli impiegati della banca, nella quale i rapinatori riposero il denaro "espropriato" ;
- sempre nella stessa base sono stati sequestrati i documenti personali ( o fotocopie e custodie di essi) rapinati a coloro che erano presenti nella banca ;
  - ad alcune delle persone rapinate, furono restituiti, per posta, i documenti di identità personale loro sottratti. Alcune di tali persone hanno custodito le buste ricevute (quelle che contenevano i documenti). Ebbene, la perizia grafica disposta dal G.I. ha permesso di accertare che fu personalmente ALUNNI a scrivere destinatari ed indirizzi sulle buste stesse (altretanto fece per analoga restituzione di documenti a Franco BARIN, persona rapinata in occasione della irruzione nella "PRAXI", di cui al capo n.25 della rubrica);
  - ancora nella base di via Negrolì ~~non~~ <sup>è</sup> stata sequestrata una piantina della città di Lodi, ove figurano annotati i percorsi d'uscita dal "centro" e la collocazione di un posto di blocco normalmente effettuato dalle forze di polizia del luogo, il tutto evidentemente studiato per la fuga dopo la rapina (vedi testimonianze delle guardie Tierno e Ventimiglia) ;
  - nella base di via Melzo, invece, direttamente abitata da ALUNNI, MAROCCO e Marina ZONI, furono sequestrate le cassette di legno di proprietà della Banca ove si trovava il denaro. Le cassette, infatti, furono rapinate insieme al loro contenuto. Sono state formalmente riconosciute dagli impiegati della banca (su una di esse figurava anche un frammento di plastica autoadesiva con il nome "Papagni", cassiere della Banca !) e dal falegname ( Sante Sommariva) che le ha fabbricate ;
  - la rapina fu consumata nel periodo già indicato, gennaio-giugno 1978, ricchissimo di attività delittuose degli imputati.

===oo0oo===

B.7 - Rapina-"irruzione" nella sede milanese della "PRAXI" s.r.l. e reati connessi ( capi nn.25 e 26 della rubrica).

Il 20.4.1978, varie persone armate ed in parte travisate facevano irruzione nella sede milanese della società "PRAXI", operante nel settore della formazione aziendale, legando ed imbavagliando (l'unica persona presente), rapinando questa di documenti personali ed appropriandosi di altri documenti relativi all'attività della società o di proprietà del suo legale rappresentante.

RAPINA  
FRANCO

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 128

Gli autori della rapina consegnavano poi, al BARIN dei volantini rivendicanti l'episodio a firma congiunta "Prima Linea-Formazioni Comuniste Combattenti" e si allontanavano indisturbati.

Gli imputati ai quali la rapina ed i connessi reati di detenzione e porto di armi sono stati contestati ne devono rispondere, oltre che per quanto in generale precisato nel paragrafo "A" di questo capitolo, perché :

- nella abitazione di via Negrolì sono stati sequestrati documenti e progetti vari recanti l'intestazione "PRAXI" nonché fotocopia del tesserino di codice fiscale di Franco BARIN, il tutto asportato durante la rapina;
- il teste BARIN ha fotograficamente riconosciuto ALUNNI, con assoluta sicurezza, quale uno dei rapinatori;
- il volantino rivendicante l'irruzione ha lo stesso testo di quelli rivendicanti il tentato omicidio GIACOMAZZI e quello ASTARITA: come già precisato a pag. 121 questo testo è tratto dal giornale di "Prima Linea" del gennaio '78, rinvenuto sia in via Negrolì che in via Melzo;
- il volantino rivendicante, l'irruzione è stato dattiloscritto con la stessa macchina con la quale sono stati redatti i volantini GIACOMAZZI, ASTARITA e quello diffuso per rivendicare la devastazione di cui al capo 32: lo ha accertato la perizia disposta dal G.I.;
- ALUNNI personalmente appose le generalità del destinatario ed il suo indirizzo sulla busta pervenuta, per posta ordinaria, al BARIN, con la quale vennero restituiti a costui i documenti rapinatigli: lo ha accertato la perizia grafica, come già si è detto a pag. 127 a proposito della rapina al Credito Lodigiano di Lodi;
- la rapina risale al periodo, già indicato, in cui gli imputati hanno commesso la quasi totalità dei reati per cui si procede.

===ooOoo===

B.8 - rapina in danno della Banca Popolare di Novara, Agenzia di Cassolnovo (PV), e reati connessi (capi n. 27, 28 e 29 della rubrica)

Il due giugno 1978 un gruppo di persone armate ed in parte travisate, dopo avere colpito con il calcio di una pistola la guardia giurata in servizio di vigilanza esterna, sottraendogli armi e

C.A. RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 129

documenti, si introduceva nella sede di Cassolnovo della Banca Popolare di Novara, rapinando oltre 7/milioni in contanti dalle casse dell'Istituto e due orologi che sottraevano ad altrettanti impiegati presenti. I rapinatori fuggivano con un'auto rubata a Milano, il giorno precedente.

Nella base di via Negrolì veniva rinvenuto un documento, un prospetto di servizio, rapinato alla Guardia Giurata GEMINIAN all'esterno della Banca.

L'ovvia considerazione che non è concepibile, perché priva di qualsiasi utilità, la ricettazione di un prospetto di servizio di una guardia giurata, unita alla collocazione temporale della rapina ed alla sicura provenienza dei rapinatori da Milano (ove, in fatti, risulta commesso il furto dell'auto adoperata) devono indurre a ritenere gli imputati responsabili della stessa rapina e dei reati connessi (detenzione e porto di armi, furto di autovettura), piuttosto che della semplice ricettazione del documento rinvenuto in via Negrolì.

Ancora una volta si intendono integralmente richiamati i principi generali esposti nel I paragrafo di questo capitolo.

===ooOoo===

- B.9 - rapina-"irruzione" nella sede milanese della O.L.I. (capi n. 30 e 31 della rubrica);  
- devastazione della costruenda casa circondariale di Bergamo e relativo furto di documenti (capi n. 35,36,37 e 38 della rubrica).

Il 13.5.1977 un nucleo di persone armate e travisate faceva irruzione nella sede di via Oslavia a Milano della "OFFICINA LAVORATORI INDUSTRIALE" e, dopo aver rapinato soldi e documenti personali alle persone presenti ed aver tracciato sui muri con vernice spray le scritte "No al lavoro nero, no allo sfruttamento-squadre proletarie di combattimento", si allontanava facendo perdere le proprie tracce.

La sera del 12.2.1977 un altro gruppo di persone era penetrato all'interno della costruenda Casa Circondariale di Bergamo, assolutamente incustodita, deponendo ordigni ad alto potenziale che all'atto dell'esplosione provocavano ingenti danni ad opere murarie, infissi, impianti elettrici e centrale termica dell'edificio.

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 130

Prima dell'esplosione, i terroristi si erano impadroniti di piante del carcere e di documenti vari sottraendoli dagli uffici amministrativi della società costruttrice della Casa Circondariale ed avevano tracciato sui muri, con vernice spray, scritte rivendicanti l'episodio a nome delle "BRIGATE COMUNISTE".

Il rinvenimento nella base di via Negroli a Milano di alcuni documenti rapinati durante l'irruzione alla "O.L.I." (in particolare di quelli rapinati all'impiegato presente Mario VEGEZZI) e di tutti quelli sottratti nel costruendo carcere di Bergamo ha determinato il promuovimento dell'azione penale per i reati ravvisabili nei due episodi.

Questi reati (rapina alla "O.L.I." e relativi delitti di detenzione e porto d'armi; devastazione della Casa Circondariale di Bergamo, detenzione e porto degli ordigni esplosivi utilizzati, esplosione di tali ordigni anche al fine di incutere pubblico timore, e furto di documenti) sono stati contestati esclusivamente all'ALUNNI: coerentemente con quanto precisato nel I paragrafo di questo capitolo, infatti, egli è l'unico per il quale risulta provata, all'epoca dei fatti, la qualità di organizzatore-dirigente di banda armata.

Esattamente, per quanto riguarda l'episodio di Bergamo, è stato contestato il reato di devastazione di cui all'art. 419 C.P., ricorrendone il requisito materiale della notevole entità della distruzione provocata (ben diversa, cioè, da quella minore che è propria del danneggiamento) e quello psicologico che si concreta nella semplice volontà di compiere un fatto di devastazione, senza che sia richiesto alcun dolo specifico (ad esempio, quello di turbare l'ordine pubblico).

Vi è da rilevare, anzi, che l'entità della distruzione cagionata ben avrebbe legittimato la contestazione del più grave reato di strage, qualora fosse stata provata la sussistenza del dolo specifico di cagionare la morte di più persone che è proprio del reato di cui all'art. 522 C.P..

Anche il reato di pubblica intimidazione mediante esplosione (capo n. 37) indiscutibilmente sussiste non potendosi negare che, in occasione di fatti quali quelli di Bergamo del 12.2.77, sia sempre presente, nelle intenzioni di chi li provoca, il dolo specifico di incutere pubblico timore (componente storicamente verificabile, tra l'altro, su scala internazionale, in ogni atto dinamitardo di matrice terroristica sin dal XIX secolo, dall'epoca, cioè, del "culto della dinamite" proprio dei movimenti anarchici americani e francesi). Si rammenti che per la configurabilità di questo reato non è af

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 131

fatto necessario che la esplosione avvenga tra la folla, tra più persone e che queste corrano pericolo, ma solo che essa dia luogo, in qualsiasi modo (ad esempio anche attraverso la diffusione della relativa notizia), ad apprensione, timore pubblico tra la gente.

Il reato in questione, infine, concorre con quello di devastazione sia per la diversità del bene giuridico in concreto tutelato, sia perché i due delitti si riferiscono a distinti comportamenti che non necessariamente e non sempre coincidono ben potendosi realizzare una devastazione senza pubblica intimidazione e viceversa.

Queste argomentazioni circa il reato di devastazione, quello di pubblica intimidazione mediante esplosione e circa i loro reciproci rapporti si intenderanno integralmente richiamate ogni qualvolta, nel prosieguo della requisitoria, saranno trattate imputazioni analoghe (capi n. 32 e 34, 71 e 73, 76 e 77, 78 e 79, 81 e 82).

====ooOoo====

B.10 - devastazione della sede milanese dell'Unione del Commercio e del Turismo e reati connessi (capi n. 32 e 33 e 34)

Nella notte tra il 19 ed 20 luglio 1978, persone non viste collocavano e facevano scoppiare all'interno della sede di C.so Venezia a Milano dell'Unione del Commercio e del Turismo due potenti ordigni esplosivi che provocavano, praticamente, la distruzione dell'edificio.

L'attentato intendeva commemorare l'anniversario della morte dell'esponente dell'organizzazione "Prima Linea" Romano TOGNI NI, ucciso dall'armiere SPERONI di Tradate, dopo la rapina commessa in danno del suo esercizio.

Tale, infatti, era il senso del volantino redatto dalla Organizzazione Comunista Combattente "PRIMA LINEA" e rinvenuto in originale in un cestino di rifiuti della città, a seguito di telefonata anonima pervenuta all'ANSA di Milano.

Orbene, la perizia disposta dal G.I. sui caratteri dattilografici del volantino ha confermato l'esito degli accertamenti di P.G. del Centro Criminalpol Divisione Polizia Scientifica: il volantino riprendicante l'attentato dinamitardo è stato "battuto" con la stessa

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 132

macchina da scrivere con la quale furono redatti i volantini rivendicanti i tentati omicidi GIACOMAZZI ed ASTARITA (il cui originale, come già si è detto, fu rinvenuto nella base di via Negrolì) e la rapina in danno della "PRAXI".

Si consideri, inoltre, che la sigla "Prima Linea" è proprio una di quelle sotto cui hanno operato gli imputati, tra l'altro proprio in occasione degli attentati e della irruzione sopra indicati.

Gli imputati, quindi, secondo quanto precisato nel primo paragrafo di questo capitolo, devono correttamente rispondere anche della devastazione di cui al capo n. 32, e dei connessi reati di detenzione e porto di ordigni esplosivi e di pubblica intimidazione mediante esplosione.

===0000===

B.11 - detenzione delle armi, parti di armi, munizioni, della bomba, dei detonatori e degli esplosivi rinvenuti nella base di via Negrolì (capi n. 39,40,41,42,43 e44 della rubrica).

I reati in questione, ovviamente, sono provati dal sequestro delle armi e di tutto il resto avvenuto nella base di via Negrolì nel tardo pomeriggio del 13.9.1978; per un dettagliato elenco del materiale rinvenuto è sufficiente la lettura dei capi di imputazione, redatti sulla base dell'esito delle perizie comunque disposte sulle armi, per verificarne efficienza e provenienza, nonché sulla base dei verbali di sequestro.

I reati di cui ai capi n. 39,40,41,42 e 43 sono già stati contestati ad ALUNNI e questi è già stato condannato, a seguito di procedimento celebratosi con rito direttissimo, alla pena di oltre 13 anni di reclusione, oltre a multe, arresti ed ammende vari, pena ridotta in secondo grado a 9 anni di reclusione.

Gli <sup>altri</sup> imputati, ai quali sono stati contestati, rispondono ovviamente di questi reati secondo i principi generali precisati nel paragrafo "A" di questo capitolo, ma non per questo va dimenticato che Marina ZONI, abituale frequentatrice della casa di via Negrolì, e tutti quelli che certamente vi si recavano (come è provato dalla presenza nella base di quaderni, documenti o altro a loro direttamente riferibili), e, cioè, MAROCCO, BELLOLI, ZANETTI e BONATO, avevano sicuramente anche un diretto rapporto di disponibilità sulle



C.A. RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 133

armi, munizioni e documenti, per cui nei loro confronti non può certo parlarsi di responsabilità solo a titolo di concorrenti morali nei reati!

Coerentemente con i principi esposti nel paragrafo "A", il BIANCHI, mero partecipe della banda armata, deve essere prosciolto dai reati in questione e da quelli sub capi 45 e 46, non potendosi ritenere prova di un suo diretto rapporto con le armi la presenza nella base di via Negrolì di un suo manoscritto risalente all'anno 1976.

Il reato di detenzione delle armi e degli esplosivi di cui al capo n. 39 della rubrica è stato contestato all'ALUNNI sotto forma non finalistica<sup>mente</sup> qualificata (e cioè ai sensi degli artt. 10 e 14 legge 14.10.1974 n. 497); agli altri imputati, invece, è stata ascritta la più grave ipotesi di cui all'art. 21 legge 18.4.75 n. 110, di detenzione avvenuta al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla pubblica sicurezza e commettere il reato di cui al capo n. 1 della rubrica. Non vi è dubbio che questa qualificazione giuridica della detenzione delle armi e degli esplosivi sia quella esatta e rispondente alle altre risultanze istruttorie: della sua maggiore gravità rispetto alla accusa mossa a Corrado ALUNNI non possono certo dolersi gli attuali imputati, posto che la "disparità" del trattamento in questione è conseguenza della obbligatorietà del rito direttissimo imposta dal legislatore in vista di particolari esigenze di tutela della collettività; tale obbligatorietà, però, non può certo precludere più precise qualificazioni giuridiche dello stesso fatto nei confronti di complici " sopravvenuti " .

Daltronde, ~~accusazione~~ non è certo invocabile in diritto penale l'applicazione di una sorta di "clausola della nazione più favorita", ma solo l'inammissibilità di <sup>un</sup> secondo giudizio per lo stesso fatto, il che, naturalmente, investe fattispecie del tutto diverse da quelle in esame.

Ne' può dolersi della "disparità di trattamento" lo stesso ALUNNI che non vi avrebbe alcun interesse, essendo risultato pariticamente " favorito " dall'adozione del rito direttissimo nei suoi confronti.

La distinta contestazione rispetto al capo n. 39 della detenzione di "parti di armi" e di "munizioni per armi da guerra", di cui al capo 40 della rubrica, è dovuta al mancato inserimento da parte del legislatore di siffatte espressioni nella dizione dell'art. 21 legge 18.4.1975 n. 110. Non essendo, infatti, ammessa l'interpretazione estensiva della norma penale ed essendo espressamente menzionate le "parti di armi" e le "munizioni per armi da guerra" dall'art. 10 legge 497/74, è evidente che la relativa detenzione non può che essere sanzionata da questa norma.

CIVILTÀ DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 134.....

La sussistenza del reato indicato al capo 41 (alterazione di alcune tra le armi sequestrate al fine di renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento) è provata dallo stato in cui sono state rinvenute le armi stesse.

La detenzione di armi clandestine (capo n. 42) concorre, naturalmente, con il reato di cui al capo n. 39, in considerazione della diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici.

Anche ALUNNI, al pari degli altri coimputati, deve rispondere del reato di cui al capo n. 44 della rubrica, mai contestatogli in precedenza: si tratta della ricettazione di alcune tra le armi sequestrate.

La provenienza delittuosa di queste o è rigorosamente documentata in atti o è logicamente deducibile dalla loro non commerciabilità o non libera introduzione in Italia, conseguenti alla qualità di armi da guerra, di bombe e di armi straniere.

===ooOoo===

- B.12 - Ricettazione e falsificazione di documenti, rinvenuti nella base di via Negroli (capi n. 45 e 46 della rubrica);
- Contraffazione di pubblici sigilli (capo n. 54 della rubrica).

Si tratta di reati ascrivibili a tutti gli imputati (ad eccezione del BIANCHI, come già si è detto a pag. 133) ai quali sono stati contestati, sia per quanto in generale precisato nel paragrafo "A" di questo capitolo, sia perché alcuni tra loro hanno direttamente frequentato la base di via Negroli (vedi paragrafo precedente) conseguendo come membri della banda la diretta disponibilità dei documenti falsi e ricettati.

La provenienza delittuosa di tutto il materiale elencato nel capo 45 della rubrica è rigorosamente documentata in atti essendo stati acquisiti i rapporti di P.G. o i procedimenti penali relativi ai reati-presupposti.

Per la verità, l'elencazione dei documenti da inserire nel capo n. 45 della rubrica avrebbe potuto essere molto più cospicua se solo si fosse adottato un criterio meno rigido nel qualificarli di provenienza delittuosa: nelle base individuate, infatti, sono stati acquisiti numerosissimi documenti in apparenza smarriti dai rispettivi proprietari o fotocopie di documenti prima smarriti e

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 135

e poi in qualche modo recuperati dai titolari.

Orbene, in ordine ai documenti formalmente provento del reato di "appropriazione indebita di cose smarrite" non é stata elevata l'accusa di ricettazione non essendo questo delitto configurabile ove il reato presupposto, come nella specie, sia procedibile a querela di parte e questa non risulti proposta.

La enorme quantità di documenti o estremi di documenti smarriti rinvenuti in via Negrolì, però, lascia facilmente intendere che alcuni membri della banda armata o persone a costoro legate siano dediti ad una spasmodica attività di ricerca di estremi di documenti "puliti" di identità, intestati a persone più o meno in buona fede, da utilizzare per successive falsificazioni. Tale attività deve presumibilmente concretarsi in furti dei documenti, per lo più consumati in luoghi pubblici o affollati, nella fotocopiatura dei documenti stessi (o nel rilevarne compiutamente gli estremi) e nella loro successiva e, possibilmente, immediata restituzione ai titolari (per posta ordinaria, depositando i documenti presso le varie portinerie etc.) per evitare che costoro sporgano le relative denunce di furto o smarrimento.

Insomma, se il rigore probatorio che deve sostenere ogni accusa impedisce, in difetto di specifiche denunce delle parti lese, l'incriminazione degli imputati per questi fatti, non pare a questo ufficio potersi dubitare che essi si svolgano in realtà nel modo descritto; a meno di non voler credere, che, per una serie di combinazioni fortuite, normalmente irripetibili, i documenti smarriti da decine di persone nei luoghi più disparati siano tutti casualmente ritrovati proprio da appartenenti ad una banda armata operante con finalità eversive, che di quei documenti ha certamente necessità per realizzare i propri fini !

Tra i documenti o gli oggetti ricettati si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Giudice Istruttore :

- sul libretto per licenza di porto d'armi e sul cinturone per pistola provenienti da rapine rispettivamente commesse in danno di due guardie giurate (lett. "b" del capo 45). Le rapine in questione furono consumate in Milano nel corso di episodi di vera e propria guerriglia urbana in atti documentati: era il marzo del 1977 ed episodi analoghi si verificavano drammaticamente in Roma ed in Bologna. Il rinvenimento di tali oggetti in una base terroristica sigla significativamente il senso e la portata dei fatti di Milano-Roma e Bologna del marzo 1977, smentendone la presunta spontaneità !

o/o

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 136

- Sui venti modelli in bianco per carte di identità asportati da ignoti dal comune di Portici tra il 30 ed il 31 maggio 1975: 9 modelli dello stesso stock furono sequestrati, ancora nel marzo 1977, indosso a Maurice BIGNAMI, all'atto del suo arresto nell'abitazione milanese di Antonio NEGRI.

La falsificazione di documenti e la contraffazione di pubblici sigilli di cui ai capi 46 e 54 della rubrica sono provate dai rapporti di P.G. e dagli allegati verbali di sequestro dei documenti e dei sigilli contraffatti.

Tra i documenti falsificati, particolare rilievo assume la carta di identità falsamente intestata a "TARQUINIO Vincenzo"; un documento falso con le stesse generalità, infatti, fu trovato in possesso, all'atto del suo arresto avvenuto in Latina, di Paolo CERIANI SEBREGONDI, imputato della strage di Patrica (omicidio del Procuratore CALVOSA e della sua scorta), rivendicata dalle "Formazioni Comuniste Combattenti", dalla sigla, cioè, che certamente faceva capo a Corrado ALUNNI, almeno fino al momento della sua cattura.

===ooOoo===

- B.13 - Falsificazione di una carta di identità, false dichiarazioni sulla propria identità personale, sostituzione di persona e falsità in scrittura privata (capi n. 47,48,49 e 50 della rubrica).

Sono provate dal sequestro in via Negroli dei documenti falsificati, dai rapporti di P.G. e dalla testimonianza di Mariola CAPRIOTTI (impiegata presso la società amministratrice dell'appartamento di via Negroli), dalla quale ultima, in particolare, risulta che ALUNNI sottoscrisse a firma "Massimo TURICCHIA" il contratto di locazione dell'appartamento.

Correttamente di tali reati deve rispondere il solo ALUNNI, trattandosi di fatti riconducibili alla sua esclusiva condotta.

===ooOoo===

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 137

**B.14 - Falsificazione di carta di identità, sostituzione di persona e simulazione di reato (capi n. 51,52 e 53 della rubrica)**

Anche questi reati, ascritti i primi due ad ALUNNI e TURICCHIA in concorso tra loro ed il terzo al solo TURICCHIA, sono provati dall'accertato uso che l'ALUNNI fece del documento di identità dell'architetto bolognese, apponendovi la propria fotografia, secondo la già citata testimonianza di Mariola CAPRIOTTI.

Le ragioni per cui il TURICCHIA deve ritenersi aver agito in concorso con Corrado ALUNNI sono già state enunciate alle pagg. 97 98 e 99 della requisitoria: ad esse ci si richiama in questa sede a sostegno della validità dell'accusa di simulazione di reato mossa al TURICCHIA.

Anche di questi tre reati devono rispondere esclusivamente ALUNNI e TURICCHIA, secondo le rispettive contestazioni, trattandosi di fatti solo a loro addebitabili ed in ordine ai quali non si rilevano estremi di concorso, sia pure morale, da parte di terze persone.

===ooOoo===

**B.15 - Detenzione e porto delle armi e munizioni di via Iamoret-  
ti a Varese; ricettazione dei documenti rinvenuti nella  
stessa occasione (capi n. 55,56,57,58,59 e 60 della rubrica).**

Dei rinvenimenti del 15.6.1977 e del 29.9.1977, di armi munizioni e documenti (tra i quali un opuscolo in lingua spagnola sull'uso degli esplosivi identico a quello sequestrato in via Negrolì) nei pressi dell'abitazione di via Iamoretto n. 1 di Varese, si è già detto abbondantemente alle precedenti pagg. 37,38,86 e 87.

A quanto in esse precisato ci si richiama, pertanto, per illustrare gli elementi che hanno indotto a contestare a BELLOLI, M. Teresa ZONI, BIANCHI, ZANETTI e FELICE la detenzione di quel materiale ed i reati conseguenti.

Questi, per la verità, erano stati ascritti anche a Daniele BONATO: costui, però, deve essere prosciolto da tali accuse poiché la perizia disposta dal G.I., allo scopo di esaltarè il nome cancellato a penna, che compariva su una busta rinvenuta insieme alle armi, ha permesso di accertare che esso è quello di "DUSPILA (o DASPI

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 138

LA) Pietro", persona finora non meglio conosciuta, e non dello stesso BONATO, come era stato ritenuto in un primo momento dagli organi di P.G. .

Si rammenta, inoltre, che altra perizia, questa volta sulla grafia, ha permesso di accertare che fu M.T. ZONI a redigere il prospetto di contabilità di cui già si è detto, sequestrato nella abitazione.

Anche per la detenzione delle armi di via Lamoretti si intendono integralmente richiamate le osservazioni di cui al paragrafo "A" di questo capitolo (sulla base delle quali il BIANCHI deve essere prosciolto anche da queste accuse), quelle circa la norma di legge applicabile (art. 21 legge 18.4.1975), il concorso di questa con quella che punisce la detenzione di armi clandestine (art. 23 legge 18.4.1975 n.110) e circa la configurabilità del reato di alterazione di armi (capo n. 58).

L'art. 21 legge 18.4.1975 n.110 prevede la irrogazione di pena solo per la detenzione qualificata di armi e non per il porto: giusta, quindi, appare la contestazione separata di questo (capo n. 56) ai sensi delle norme generali di cui alla legge n. 497 del 1974.

La provenienza delittuosa dei documenti ricettati, elencati nel capo n. 60 della rubrica, è, infine, documentata dagli atti di P.G. acquisiti.

====ooOoo====

B.16 - Tentato omicidio MARCHETTI e reati connessi (capi n. 61, 62, 63 e 64 della rubrica)

Secondo una tecnica più volte sperimentata, il mattino del 13.11.1978, un gruppo di 2-3 persone attendeva all'uscita dalla sua abitazione di Milano del dott. Mario MARCHETTI, già direttore dei servizi sanitari della casa circondariale di Milano.

Alla vista del dott. MARCHETTI, un uomo del gruppo gli si faceva incontro esplodendogli addosso almeno 8 colpi di pistola che gli cagionavano gravi lesioni agli arti inferiori. Il gruppo degli aggressori, fra cui c'era certamente una ragazza, fuggiva sbordo di un'auto rubata.

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 139

L'attentato al dott. MARCHETTI veniva rivendicato, attraverso la diffusione di un volantino, dai "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", una sigla fin'allora inedita nel panorama terroristico italiano.

Le prove a carico di BONATO, MAROCCO, FELICE, BELLOLI, ZANETTI e M.T. ZONI sono addirittura schiaccianti.

Infatti, al di là di quanto in generale si è detto nel 1° paragrafo di questo capitolo circa la loro qualità di concorrenti morali nel reato, in quanto fondatori ed organizzatori dei "R.C.A." esistono prove della loro materiale partecipazione alle varie fasi dell'attentato.

- Nella valigetta "24 ore" rinvenuta a Milano l'11.1.1979 e della cui attribuibilità ai 6 imputati si è già abbondantemente detto alle pagg.46,47,48 e nel IV capitolo, fu rinvenuto, infatti, l'originale del volantino, poi diffuso in fotocopia, con cui fu rivendicato l'attentato. Si osservi che su questo originale, all'atto del ritrovamento della valigetta, non figurava l'emblema dei "R.C.A." che pure compariva nei volantini in fotocopia diffusi; proprio nella parte del documento ove avrebbe dovuto trovarsi, però, si rilevavano chiare tracce di qualcosa che vi era stato incollato e poi staccato. Orbene, considerato che anche questo emblema fu successivamente e casualmente rinvenuto, insieme a materiale per falsificazione di timbri, in una strada di Milano, appare chiaro che l'originale trovato nella valigetta "24 ore", al quale doveva essere stato momentaneamente incollato l'emblema dei "R.C.A.", fu proprio quello usato per la fotocopiatura dei volantini poi diffusi. Dopo queste operazioni, evidentemente, l'emblema fu recuperato dagli imputati per un'eventuale successiva riutilizzazione;
- nella stessa valigetta sono stati rinvenuti vari appunti manoscritti relativi agli indirizzi ed ai recapiti telefonici del dott. MARCHETTI: la grafia di questi appunti, secondo quanto perizialmente accertato, è quella di Maria Teresa ZONI;
- è stata trovata in possesso di MAROCCO, BONATO, FELICE la pistola con cui l'attentato fu compiuto: la perizia tecnica compiuta, infatti, non lascia spazio a dubbi. L'arma in questione è quella sequestrata ai tre dopo la sparatoria di Bagnolo Cremasco con una pattuglia dei carabinieri;

o/oj

CAMERA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 140

- le descrizioni degli aggressori del MARCHETTI (un uomo ed una donna), operate dai poche testi presenti al fatto, corrispondono alle caratteristiche fisiche del BONATO o del FELICE e, soprattutto, a quelle della BELLOLI;
- la perizia medico legale effettuata sul MARCHETTI ha accertato, oltre la gravità delle lesioni subite, il pericolo di vita corso dal MARCHETTI in conseguenza dell'attentato di cui fu vittima.  
Infine ci si richiama integralmente in questa sede a quanto già precisato a proposito degli attentati a GIACOMAZZI ed ASTARITA (pagg. 120 e 121) circa la esattezza sul piano logico-giuridico dell'imputazione di tentato omicidio contestata agli imputati, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale che ha animato gli esecutori materiali dell'attentato MARCHETTI.

Gli imputati, ovviamente, devono rispondere dei connessi reati di detenzione e porto d'armi e di munizioni, nonché del furto dell'autovettura adoperata.

===ooOoo===

B.17 - Ricettazione di documenti (capo n. 65)

Quella contestata al capo n. 65 della rubrica ai 6 predetti imputati è la ricettazione dei documenti di circolazione di un'autovettura ed una carta d'identità elvetica, pure rinvenuti all'interno della valigetta "24 ore".

La loro provenienza delittuosa è documentata negli atti di P.G. acquisiti.

===ooOoo===

B.18 - Sostituzione di persona (capo n. 66)

E' il reato contestato solo alla BELLOLI ed alla GRANATA e da loro commesso, nel dicembre 1977, all'atto di stipulare il contratto di locazione della base di Cusio.

o/o



CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 141

Pur ammesso dalla GRANATA, il reato é estinto per intervenuta amnistia. //

===ooOoo===

B.19 - Detenzione e porto delle armi e munizioni sequestrate in Comunanza (AP) il 2.4.1979 (capi n.67,68,69,70 della rubrica)

In questo procedimento é la sola BELLOLI a rispondere di questo gruppo di reati.

Nel procedimento n. 603/79 F, cui si é già più volte accennato, ne rispondono anche i detenuti Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI.

E' proprio la loro piena confessione sul punto, con chiamata in correità della BELLOLI (da cui hanno affermato di avere ricevuto il tutto), che accusa inequivocabilmente l'imputata latitante.

Nessun dubbio, infatti, può sorgere circa la attendibilità della chiamata in correità della BELLOLI, sia perché i coniugi BATTISALDO non avevano alcuna ragione per calunniarla, sia perché risultano accertati storicamente i loro rapporti di comune militanza politica con la ragazza, sia perché, infine, già altre dichiarazioni dei due hanno trovato piena conferma nei fatti e nelle indagini di P.G..

Anche per i reati di cui ai capi N. 67,68 e 69 della rubrica, si intendono integralmente richiamate le osservazioni "in diritto" già formulate a pag. 133 e 134, per le armi sequestrate in via Negrolì ed a pag. 138, per quelle rinvenute in Varese, nei pressi di via Lamoretti.

===ooOoo===

- B.20 - Devastazione del Commissariato P.S. Lambrate di via Clericetti a Milano e reati connessi (capi n. 71,72 e 73);  
- rapina-irruzione nel Comune di Montano Lucino - Como (capi n. 74,75,76 e 77);  
- attentato dinamitardo in danno dell'autorimessa comunale di via Don Minzoni a Bologna e reati connessi (capi n.78, 79 e 80);

o/o

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 142

- attentato dinamitardo in danno del Comando Vigili Urbani di via Beroaldo a Bologna e reati connessi (capi n. 81, 82 e 83 della rubrica)

All'alba del 26.7.1978, persone non viste deponevano e facevano esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi al Commissariato di P.S. Lambrate di via Clericetti a Milano, provocando ingenti danni allo stesso Commissariato, nonché ad edifici ed auto vetture circostanti.

Il giorno successivo, intorno alle ore 10, tre giovani armati e parzialmente travisati facevano irruzione negli uffici del Comune di Montano Lucino, immobilizzando i presenti con nastro adesivo ed appropriandosi di timbri, denaro in contanti e documenti vari che sottraevano dagli stessi uffici o alle persone immobilizzate. Prima di fuggire indisturbati, i tre appiccavano un incendio nella sede del Comune facendovi esplodere una bottiglia incendiaria.

Subito dopo la mezzanotte dello stesso giorno, infine, a pochi minuti l'uno dall'altro, due ordigni esplodevano a Bologna rispettivamente dinanzi agli ingressi dell'autorimessa comunale di via Don Minzoni e del Comando Vigili Urbani di via Beroaldo.

I quattro episodi venivano rivendicati nei giorni successivi con un unico volantino, diffuso sia a Milano che a Bologna ed a Como, dalle "SQUADRE ARMATE PROLETARIE".

Secondo quanto precisato nel paragrafo "A" di questo capitolo, devono rispondere dei reati elencati dal capo n. 71 a quello al n. 83 della rubrica tutti gli imputati che sono risultati essere organizzatori-dirigenti della banda armata, appartenenti tanto al gruppo di Milano-Varese che a quello bolognese: infatti, pur essendo stati consumati in tre diversi centri, sono stati unitariamente rivendicati dalla stessa sigla terroristica.

Tale circostanza, unita alla collocazione temporale prossima dei quattro episodi (commessi in un arco di tempo complessivamente inferiore alle 48 ore), deve fare logicamente propendere per una loro comune ideazione ed organizzazione e, quindi, per l'affermazione delle relative responsabilità di tutti i dirigenti-organizzatori della banda, quanto meno come concorrenti morali dei reati ravvisabili.

Appare significativa la rivendicazione dei 4 episodi a nome delle "SQUADRE ARMATE PROLETARIE": si ricordi, infatti, che secondo il documento-LIBARDI di cui si è già parlato a pag. 62 del II capitolo, la funzione delle "SQUADRE....", nell'ambito della Orga-

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 143

nizzazione "PRIMA LINEA", è quella di capillarizzare la lotta armata nel proletariato, fungendo da cerniera tra questo e le punte più avanzate dell' "ESERCITO PROLETARIO".

Tra i loro compiti specifici vengono appunto indicati la ricerca dell'armamento, l'attacco a insediamenti territoriali del "CONTROPOTERE" (posti di polizia, stazioni CC, comandi Vigili Urbani etc.).

Non vi è chi non veda, quindi, che questi 4 episodi, come del resto quello della rapina ai vigili urbani di via Colletta a Milano (capo n. 18), pure rivendicata dalla stessa sigla, ben si inseriscono nelle linee programmatiche di azione, si potrebbe dire "si inquadrano nei compiti istituzionali", delle "SQUADRE ARMATE PROLETARIE"; ciò conferma, ovviamente, la necessità di una comune predisposizione del piano organizzativo dei 4 episodi, lo studio comune, cioè, del tipo di azione da compiere in funzione della sigla da adoperare e conferma, per i fini che qui interessano, l'impostazione giuridica secondo cui tutti gli imputati organizzatori, sia di Bologna che di Milano-Varese, ne devono penalmente rispondere.

In concreto, tra l'altro, :

- nella base di via Negrolì sono stati rinvenuti i timbri ed alcuni dei documenti rapinati (libretto lavoro di SALIA Ezio, carta di identità di CERFUTI Giuseppe, certificato di residenza di STEFFANONI Renato) nel comune di Montano Lucino;
- nella stessa base sono state sequestrate numerose fotografie, ed i negativi da cui queste sono state tratte, della via Clericetti, in particolare della zona prospiciente il commissariato P.S. Lambrate, scattate subito dopo l'attentato dinamitardo di cui al capo n. 71 (si notano, infatti, gli automezzi dei Vigili del Fuoco sopraggiunti dopo lo scoppio).

Le fotografie, evidentemente destinate ad uso documentativo interno, risultano riprese dall'interno di un furgoncino non meglio individuato che doveva trovarsi nei paraggi del commissariato;

- per quanto riguarda gli attentati dinamitardi di Bologna, invece, le perizie disposte dal G.I. hanno permesso di accertare la identità dei materiali esplosivi (e della loro specifica composizione) rispetto a quelli sequestrati nella base di via Tovaglie;

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 144

- non é priva di rilievo, infine, la circostanza che gli imputati bolognesi, evidentemente autori materiali delle azioni compiute "in loco", avevano già in passato attaccato il comando dei vigili urbani di via Beroaldo, come sarà in seguito precisato, ed avevano, pertanto, una specifica conoscenza dell'obiettivo da colpire.

Circa la sussistenza del reato di devastazione (capo 71), la ragione della diversa contestazione del reato di danneggiamento di cui ai capi n. 78 e 81 ed il concorso dell'uno e dell'altro con quello di pubblica intimidazione mediante esplosione (capi 73, 77, 79 e 82), ci si richiama integralmente a quanto già precisato a proposito della devastazione della costruenda Casa Circondariale di Bergamo (capo n. 35, pag. 130 e 131).

I reati di detenzione e porto illegale delle armi e degli ordigni esplosivi usati per i singoli episodi (capi n. 72, 75, 80 ed 83) sono provati, ovviamente, dalle modalità di consumazione degli attentati dinamitardi e della rapina, dalle testimonianze assunte e dai rapporti di P.G. in atti.

La formulazione dell'accusa di danneggiamento seguito da incendio, di cui al capo n. 76 della rubrica, é conseguenza, infine, della esplosione di una bottiglia incendiaria avvenuta all'interno del Comune di Montano Lucino.

====ooOoo====

B.21 - Tentati omicidi di Antonio MAZZOTTI e di Romolo RODOLFI; reati connessi (capi n. 84, 85, 96, 97 ed 88 della rubrica)

Attorno alle 08,15 del 15.5.1978, un uomo ed una donna armati, appostati nei pressi dell'ingresso della carrozzeria "MENARINI" attendevano l'arrivo del dott. Antonio MAZZOTTI, capo personale presso la stessa "Menarini"; lo notavano scendere dall'autobus da lui quotidianamente utilizzato per recarsi a lavoro, gli si facevano incontro e gli esplosevano addosso numerosi colpi con almeno due pistole che lo attingevano allo stomaco ed alle gambe.

Attesi da almeno altri due complici, gli sparatori fuggivano a bordo di una autovettura SIMCA, rubata il giorno prima.

Un automobilista di passaggio che aveva assistito alla scena, Romolo RODOLFI, si poneva con la propria vettura all'inseguimento di quella degli attentatori. Costoro, però lo notavano ed arrestavano la loro auto: ne discendeva un giovane che, impugnato un fu-

PUBBLICAZIONE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 145

cile, esplodeva numerosi colpi mirati, ad altezza d'uomo, contro l'auto del RODOLFI nel frattempo arrestatosi a sua volta e riparatosi all'interno del veicolo.

Gli attentatori riprendevano la fuga, ma ancora, coraggiosamente, il RODOLFI li seguiva, notava alcuni di loro scendere dall'auto e salire a bordo di due motocicli in sosta, con alla guida altri complici in attesa. Il RODOLFI, allora, si poneva all'inseguimento di uno dei due motocicli ma doveva presto desistere essendosi la moto incuneata in spazi non accessibili alla sua automobile.

L'attentato al dott. MAZZOTTI veniva successivamente rivendicato mediante diffusione di un volantino a firma congiunta "PRIMA LINEA-FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI".

E' bene precisare subito che il tentato omicidio MAZZOTTI si colloca, per il tempo in cui è stato commesso (4 giorni dopo) e per la sigla con cui è stato rivendicato (identica), in strettissimo rapporto con i tentati omicidi GIACOMAZZI ed ASTARITA, consumati a Milano il 10.5.1978 e l'11.5.1978, così da fare sospettare una comune ideazione dei tre fatti: la scissione delle responsabilità degli imputati milanesi per gli attentati GIACOMAZZI ed ASTARITA da quelle degli imputati bolognesi per l'episodio MAZZOTTI è pertanto, con ogni probabilità, non aderente al reale andamento dei fatti, ma solo al rigore probatorio cui è ispirata la tesi di accusa, già enunciata nel I paragrafo di questo capitolo.

In base a questa, comunque, gli imputati FORNI, KLUN, BIGNAMI e ZAMBIANCHI devono rispondere del tentato omicidio MAZZOTTI e di quello del RODOLFI, nonché dei connessi reati di porto e detenzione di armi e munizioni, e di furto dell'auto e del motociclo usati per la fuga ed entrambi recuperati.

Infatti:

- nel baule sequestrato nella base di via Tovaglie a Bologna, tra le altre armi, è stata sequestrata una delle due pistole con le quali è stato fatto fuoco sul MAZZOTTI, come accertato dalla perizia tecnica collegiale disposta dal G.I.;
- una delle persone componenti il nucleo degli attentatori era sicuramente Barbara AZZARONI, strettamente legata al gruppo degli imputati bolognesi ed a Corrado ALUNNI: lo ha affermato la stessa organizzazione "Prima Linea", diffondendo il documento commemorativo della morte della ragazza, cui si è già fatto in precedenza riferimento. Non vi è alcuna ragione di dubitare di questa affermazione contenuta nel documento, tanto più che esso, da recenti indagini compiute in Toscana che hanno portato alla cattura di numerosi presunti

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 146

esponenti di "PRIMA LINEA", risulta con sicurezza essere stato ciclostilato in una vera e propria stamperia ufficiale dell'Organizzazione, sita in Prato, nell'abitazione di tale Federico MISSERI;

- oltre Barbara AZZARONI, l'altro sparatore era verosimilmente Paolo KLUN.

In proposito, quest'ufficio non intende affatto tacere sull'esito negativo della ricognizione personale effettuata sul KLUN dal teste e parte lesa RODOLFI, persona del cui coraggio, tra l'altro, non è lecito dubitare. Ma sono proprio le dichiarazioni rilasciate da RODOLFI a convincere il P.M. di questo assunto: da un lato, infatti, il teste ha fornito una descrizione fisica dello sparatore che è praticamente, nel suo insieme e nella sua ricchezza di particolari, una fotografia del KLUN (va precisato, in particolare, che costui è alto appena m.1,50 e le sue caratteristiche fisiche, pertanto, sono rarissime per una persona della sua età) e, dall'altro, ha motivato il proprio giudizio negativo soprattutto con la "diversa espressione del volto" di questi rispetto a quello dello sparatore notato.

Orbene, è noto che la ricognizione personale è un atto in sé non sempre del tutto attendibile, anche ove sia effettuato nella immediatezza dei fatti, e ciò per la estrema variabilità ed influenzabilità delle impressioni e dei ricordi umani: compete al giudice fare uso motivato del suo potere di libero apprezzamento degli esiti di una ricognizione personale, così come di ogni risultanza istruttoria.

Nella specie, il giudizio complessivo sulle dichiarazioni del RODOLFI e sulla ricognizione da lui effettuata, ove si consideri che un quaderno manoscritto del KLUN è stato rinvenuto nel baule accanto alla pistola usata per sparare a MAZZOTTI, non può che essere al KLUN sfavorevole, dovendosi riconoscere peso preponderante alla descrizione dello sparatore fatta dal RODOLFI, piuttosto che all'esito negativo del riconoscimento di cui il RODOLFI stesso, in piena buona fede, è sicuro nonostante non abbia rilevato alcuna evidente differenza fisica tra il KLUN e lo sparatore.

Il giorno dell'attentato MAZZOTTI, tra l'altro, il KLUN era assente dal proprio luogo di lavoro;

- uno degli imputati, Paolo ZAMBIANCHI, era dipendente della MENARINI, la società, cioè, presso cui era impiegato il MAZZOTTI.

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 147

Logico ritenere , alla luce delle altre emergenze istruttorie che gli conferiscono una posizione di rilievo all'interno dell'organizzazione, che proprio ZAMBIANCHI sia stato il suggeritore, il "basista" come si dice in gergo, dell'attentato;

- la perizia medico-legale ha accertato la gravità delle lesioni subite dal MAZZOTTI ed il pericolo di vita da lui corso.

La localizzazione di tali lesioni , per la verità, fa presumere da parte degli esecutori dell'attentato , il dolo diretto di uccidere.

Quand'anche così non fosse, gli imputati devono comunque rispondere del tentato omicidio di Antonio MAZZOTTI, quanto meno a titolo di dolo eventuale, secondo quanto già precisato a pagina 120, a proposito degli attentati GIACOMAZZI ed ASTARITA, e che qui si intende integralmente richiamato.

Analogo discorso, ovviamente , vale anche per i colpi di fucile esplosi contro il RODOLFI da una distanza e con una traiettoria per cui avrebbero potuto certamente provocarne la morte.

Ai fini della configurabilità del tentato omicidio RODOLFI, inoltre, assumono particolare valore le motivazioni del gesto: esse non possono che essere individuate nella volontà del gruppo in fuga di colpire l'inseguitore per assicurarsi l'impunità dal precedente tentato omicidio commesso in danno del MAZZOTTI.

Coerentemente alla tesi di accusa enunciata nel I paragrafo del capitolo, l'imputato TURICCHIA deve essere prosciolto dalle accuse di cui ai capi da 84 ad 88 della rubrica, non essendo egli risultato organizzatore della banda , ma semplice partecipe di essa e non rilevandosi indizi di una sua materiale partecipazione all'episodio.

===ooOoo===

- B.22 - Rapina-irruzione negli uffici amministrativi di Castel Maggiore della "VISPLANT", attentato dinamitardo ad un traliccio ENEL sito presso l'industria "VISPLANT" in San Marino di Bentivoglio e reati connessi (capi n. 89,90,91 e 92 della rubrica);

Attorno alle 18,30 del 20.11.1978 un gruppo di persone armate

o/o

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 148

e travisate faceva irruzione negli uffici amministrativi di Castelmaggiore (BO) della "VISPLANT" S.r.l., una ditta produttrice di prodotti antiparassitari per l'agricoltura e, dopo aver legato ed imbavagliato le persone presenti ed avere tracciato sui muri con vernice spray scritte varie, "firmandosi" "UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE", si impossessava di documenti vari della "VISPLANT", allontanandosi subito dopo.

Pressoché nello stesso momento, secondo un'azione evidentemente concordata, esplodeva un ordigno ad alto potenziale alla base di un traliccio dell'ENEL sito in zona San Marino di Bentivoglio (BO), nei pressi della fabbrica della "VISPLANT", provocando la caduta del traliccio stesso e la interruzione della erogazione di energia elettrica all'industria.

Nella stessa serata, con un volantino fatto ritrovare in Bologna, le "UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE" rivendicavano entrambi gli episodi.

Altrettanto facevano dopo una quindicina di giorni con un ulteriore volantino fatto trovare all'interno di una autovettura (la FIAT/126 di cui al capo n. 92), abbandonata in una strada di Bologna.

Orbene, gli imputati bolognesi, ad eccezione del TURICCHIA per i motivi già precisati alle pagine 110 e 147, devono rispondere di questi episodi in quanto la perizia tecnica disposta dal G.I. ha accertato la identità delle sostanze e dei materiali con cui furono confezionati gli ordigni depositati alla base del traliccio ENEL (uno di tali ordigni fu recuperato inesplosivo per mancata combustione della miccia) rispetto a quelli sequestrati all'interno della base di via Tovaglie.

L'esito della perizia assume maggior rilievo ove si consideri che tutti i congegni impiegati per attivare l'esplosione degli ordigni sono risultati avere l'identico meccanismo di funzionamento in tutti gli attentati dinamitardi ascritti agli imputati. Si rimanda, inoltre, a quanto si dirà nel prossimo paragrafo circa la identità della marca di un timer recuperato in occasione di uno di tali attentati e quella di un altro timer rinvenuto all'interno del noto baule.

Appare decisivo, inoltre, il rinvenimento all'interno del baule di via Tovaglie di una pianta "riservata" degli impianti ENEL della zona di Bologna ove figura la collocazione del traliccio abbattuto dall'esplosione.

La sigla stessa con cui sono stati rivendicati gli episodi, infine, appare una diretta filiazione di "PRIMA LINEA", come si è già avuto modo di precisare nel secondo capitolo, riconducibile, co



RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 149

munque, all'area della autonomia organizzata in cui militavano tutti gli imputati.

Il danneggiamento del traliccio ~~nel~~ integra senza dubbio la specifica figura delittuosa dell'attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica destinata alle industrie, prevista dall'art. 433 C.P. e contestata agli imputati al capo n. 90 della rubrica.

===ooOoo===

B.28 - Attentato dinamitardo al centro elaborazione dati della Banca del Monte di Bologna e reati connessi (capi n. 93 e 94 della rubrica);

Nella notte tra il 3 ed il 4.12.1978, una pattuglia del nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Bologna individuava un ordigno esplosivo depositato davanti all'ingresso del centro elaborazione dati della Banca del Monte di Bologna; provvidenzialmente, il sottufficiale artificiere intervenuto riusciva a disinnescarlo: data l'alta quantità di esplosivo contenutavi (un Kg.), se l'ordigno fosse esploso avrebbe provocato gravissime conseguenze anche ad altri edifici circostanti.

Il fallito attentato veniva rivendicato a mezzo di una telefonata effettuata all'ANSA di Bologna dalle "SQUADRE PROLETARIE".

Anche in questo caso la perizia tecnica effettuata sull'ordigno inesploso recuperato ha fornito esiti assolutamente inequivoci: il recipiente di plastica entro cui l'esplosivo era sistemato, il gesso e la lana d'acciaio che lo comprimevano erano assolutamente identici agli analoghi materiali rinvenuti, appena due settimane dopo, in via Tovaglie, fuori dal baule; anche il timer recuperato era della stessa marca tedesca di quello che si trovava all'interno del baule.

Della riconducibilità della sigla "SQUADRE PROLETARIE" alla organizzazione "PRIMA LINEA" si è già detto; con la stessa sigla del resto, gli imputati hanno rivendicato i reati di cui ai capi da 71 ad 83 della rubrica.

Gli imputati FORNI, KLUN, BIGNAMI e ZAMBIANCHI (non il TURICCHIA per cui si è già detto in precedenza), pertanto, devono rispondere anche dei reati loro ascritti ai capi n. 93-94 della rubrica.

o/o

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 150

Il reato sub 93 é esattamente contestato ai sensi dell'art. 419 bis C.P. come "attentato ad impianto di pubblica utilità", ricorrendo nella specie gli estremi della specifica ipotesi criminosa introdotta dalla legge 18.5.1978 n. 191.

Anche se l'ordigno non é esploso, il delitto é da considerarsi consumato e non tentato: l'art. 419 bis C.P., infatti, integra l'ipotesi di un reato di pericolo; dalla effettiva distruzione o danneggiamento dell'impianto, pertanto, deriva solo un aggravamento della pena prevista.

===ooOoo===

B.24 - Ricettazione della macchina da scrivere e dei documenti INAM rinvenuti nel baule di via Tovaglie (capo n. 95 della rubrica)

La provenienza furtiva sia della macchina da scrivere che di vari documenti INAM (biglietti, elenchi interni di numeri telefonici, relazione di rendiconto del '76), rinvenuti all'interno del baule, in via Tovaglie, é documentata dalle testimonianze e dagli atti di P.G. acquisiti.

Della ricettazione contestata devono rispondere tutti gli imputati bolognesi (ad eccezione del TURICCHIA per quello che già si é detto) in quanto, al di là dei generali principi esposti nel paragrafo "A", per tutti é stato accertato il personale rapporto con la base di via Tovaglie e, quindi, la disponibilità del contenuto del baule.

===ooOoo===

B.25 - Rapina-irruzione in danno del Comando dei Vigili Urbani del quartiere San Donato di via Beroaldo 4 a Bologna (capi n. 96 e 97 della rubrica)

Attorno alle ore 08,15 del 7.4.1978 un gruppo di due-tre persone armate, tra cui una donna, faceva irruzione negli uffici del Comando dei Vigili Urbani del quartiere San Donato di Bologna e, minacciando i presenti, si impossessava di una pistola sottraendola al vigile GRILLI, di quattro berretti e di una giacca

o/o.

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 151

a vento , il tutto di ordinanza, nonché di timbri vari dell'ufficio, allontanandosi subito dopo.

La "perquisizione" veniva rivendicata , dopo poco più di un mese , con la firma congiunta "PRIMA LINEA FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI" nello stesso volantino con cui si rivendicava il tentato omicidio di Antonio MAZZOTTI (capo n. 84 della rubrica)

E' da sottolineare che, sostanzialmente a causa dello smarrimento durante la fuga di un proprio documento di identità non che della sua immediata irreperibilità dopo il fatto , è già stato ordinato il rinvio a giudizio a Bologna, per questo stesso episodio , della nota esponente di "Prima Linea", tuttora latitante, Liviana TOSI, ben conosciuta dagli imputati bolognesi di questo procedimento.

Costoro (ad eccezione del TURICCHIA per quanto si è già detto in precedenza) devono rispondere della rapina e dei connessi reati di detenzione e porto di armi, oltre che per tutto ciò che in generale si è precisato nel primo paragrafo di questo capitolo, perché:

- l'irruzione , come si è visto, è stata rivendicata nello stesso volantino e con la stessa sigla congiunta (Prima Linea-F.C.C.) con cui è stato rivendicato il tentato omicidio MAZZOTTI.

E' stata compiuta , inoltre, un mese circa prima di questo .

Conseguentemente, tutti gli elementi di prova già dettagliatamente indicati alle pagg. 145, 146 e 147 (a proposito dell'attentato MAZZOTTI), costituiscono elementi di accusa anche in ordine a questo episodio e si intendono, pertanto, integralmente richiamati in questa sede;

- all'interno del baule di via Tovaglie in Bologna sono stati rinvenuti i berretti di ordinanza e la giacca a vento rapinati nell'occasione ai Vigili urbani.

Costoro li hanno formalmente e senza ombra di dubbio riconosciuti.

Nessuna ricognizione di persona, così come per la irruzione alla "VISPLANT", è stata effettuata perché nessuno tra i testi si è dichiarato in grado di poter riconoscere alcuno tra i terroristi autori dei rispettivi episodi.

===0000c===

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 152

B.26 - Detenzione di armi, munizioni ed esplosivo nella base di via Tovaglie (capi n. 98,99 e 100 della rubrica)

Ne devono rispondere gli imputati **BIGNAMI** e **ZAMBIANCHI** che ne avevano sicuramente la disponibilità come organizzatori della banda armata e frequentatori della base; non il **TURICCHIA** che si è riconosciuto essere mero partecipe della banda stessa (vedi pag. 110 al IV capitolo e I paragrafo di questo).

**FORNI** e **KLUN** sono già stati separatamente giudicati con rito direttissimo e condannati in I° grado alla pena di oltre 5 anni di reclusione, più multe, arresti ed ammende varie.

I reati sono ovviamente provati dal rinvenimento nel baule di via Tovaglie di tutto quanto elencato nei capi di accusa nonché dalle accertate relazioni tra gli imputati ed il baule stesso o la base in cui questo si trovava (si richiama, in proposito, quanto precisato nel IV capitolo a proposito degli imputati **BIGNAMI** e **ZAMBIANCHI**).

Circa la norma di legge applicata al capo n. 98 della rubrica (art. 21 legge 18.4.1975 n. 110), il concorso di questa con quella che punisce la detenzione di armi clandestine, e circa la compatibilità delle imputazioni elevate sub n. 98 a **BIGNAMI** e **ZAMBIANCHI** con quella meno grave (artt. 10 e 14 legge 14.10.1974 n. 487) per cui **FORNI** e **KLUN** sono stati già condannati in I° grado con rito direttissimo, ci si richiama integralmente a quanto precisato nelle pagg. 133 e 134, a proposito delle armi rinvenute in via Negrolì a Milano (capi n. 39 e seguenti della rubrica).

===00000===

B.27 - Ricettazione di alcune tra le armi sequestrate in via Tovaglie (capo n. 101 della rubrica)

Ne devono rispondere oltre il **BIGNAMI** e **ZAMBIANCHI**, anche **KLUN** e **FORNI** ai quali il reato non era stato contestato all'atto della celebrazione del giudizio a loro carico con rito direttissimo.

Non il **TURICCHIA** per quanto precisato alla pag. 110 e nel primo paragrafo di questo capitolo.

La provenienza <sup>delittuosa</sup> di due delle tre armi indicate nel capo n. 101 deriva implicitamente dalla loro qualità di armi da guerra e della conseguente loro incommerciabilità o impossibilità di essere comunque cedute. Per la terza è provata dall'esito della perizia e dagli atti di P.G. conseguenti.

===00000===

C.A. DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 153

**B.28 - Le aggravanti**

Sussistono evidentemente le aggravanti soggettive ed oggettive specificate al termine della rubrica e sussiste in particolare, ogni qualvolta sia stata contestata, l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 C.P., in considerazione del numero degli imputati.

Questa aggravante non è stata contestata né in relazione a quei reati per i quali è già prevista una specifica aggravante per il numero dei concorrenti (ad esempio art. 628, 3° comma n. 1 C.P., o artt. 624, 625 n. 5 C.P. o art. 610 in relazione all'art. 339 C.P.), né in relazione al reato di banda armata di cui al capo n. 1.

A tal proposito, infatti, ritiene questo Ufficio, in armonia con un indirizzo giurisprudenziale non costante ma prevalente, che l'aggravante "de quo" sia inapplicabile ai reati pluri soggettivi necessari, quale quello di banda armata, anche ove questi possano essere realizzati da un numero minimo di persone inferiore a 5.

===oo0oo===

**B.29 - Scarcerazioni**

Tra gli imputati detenuti, il solo Massimo TURICCHIA, per effetto di quello che si è precisato alla pagina 110 e nel I° paragrafo di questo capitolo, nonché per effetto della richiesta di proscioglimento da numerosi reati a lui contestati (vedi capitolo seguente), deve essere scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva, in relazione al reato di partecipazione a banda armata.

Devono essergli imposti i conseguenti obblighi di legge.

===oo0oo===

Si può, quindi, concludere affermando che quelle esposte nel IV e nel presente V capitolo della requisitoria sono le motivazioni delle richieste che seguono.

-----oo0oo-----

C A M E R A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 154.....

C A P I T O L O VILE RICHIESTE AL GIUDICE ISTRUTTORE

P. Q. M.

Visti gli artt. 369 e 374 c.p.p.;

CHIEDE che il Giudice Istruttore, dichiarata chiusa la formale istruzione, voglia ordinare il rinvio a giudizio, innanzi alla Corte di Assise di Milano, competente per materia e territorio, di:

1. Corrado ALUNNI, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
2. Marina ZONI, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lei ascritti;
3. Antonio MAROCCO, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
4. Mario Rosa BELLOLI, latitante, in ordine a tutti i reati a lei ascritti, ad eccezione di quello di cui al capo n. 66;
5. Daniele BONATO, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti ad eccezione di quelli di cui ai capi da n. 55 a n. 60 compreso;
6. Pietro Guido Felice, latitante, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
7. Giannantonio ZANETTI, latitante, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
8. Maria Teresa ZONI, latitante, in ordine a tutti i reati a lei ascritti;

o/o

1A DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 155

9. Anna Maria GRANATA, nel suo attuale stato di custodia preventiva, per rispondere del solo reato di cui al capo n. 1 della rubrica;
10. Sergio BIANCHI, libero per decorrenza termini di custodia preventiva, in relazione al solo reato di cui al capo n. 1 della rubrica, così degradata la originaria imputazione di costituzione di banda armata;
11. Massimo TURICCHIA, previa sua scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva ed imposizione allo stesso degli obblighi di legge, in ordine al solo reato di cui al capo n. 1 della rubrica, degradata in quella di partecipazione a banda armata (con conseguente modifica nei suoi confronti della rubrica) l'originaria contestazione del reato di costituzione ed organizzazione di banda armata; ed in ordine ai reati di cui ai capi n. 51, 52 e 53 della rubrica;
12. Paolo KLUN, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
13. Dante FOENI, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
14. Maurice BIGNAMI, latitante, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
15. Paolo ZAMBIANCHI, latitante, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
16. Alberto CARPANI, libero, in ordine al reato di cui al capo n. 102 della rubrica così degradata l'originaria ipotesi di partecipazione a banda armata per cui, quale indiziato, era stato interrogato dal P.M.;
17. Clara GIUDETTI CARPANI, libera, in ordine al reato di cui al capo n. 102 della rubrica, così degradata l'originaria ipotesi di partecipazione a banda armata per cui, quale indiziata, era stata interrogata dal P.M.

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 156

Visti gli artt. 369 e 378 c.p.p.;

CHIEDE che il Giudice Istruttore, inoltre, dichiari non doversi procedere a carico di :

1. Maria Rosa BELLOLI, in ordine al reato di cui al capo n. 66 della rubrica, per essere questo estinto a seguito di intervenuta amnistia ex D.P.R. 4.8.78 n. 413 ;
2. Daniele BONATO, in ordine ai reati di cui ai capi n. 55, 56, 57, 58, 59, 60 della rubrica per non aver commesso i fatti;
3. Anna Maria GRANATA In ordine ai reati di cui ai capi n. 2 e 3, per non aver commesso i fatti ed al reato di cui al capo n. 66 per essere questo estinto per intervenuta amnistia, ex D.P.R. 4.8.78 n.413 ;
4. Sergio BIANCHI in ordine ai reati di cui ai capi n. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, della rubrica per non aver commesso i fatti;
5. Massimo TURICCHIA in ordine ai reati di cui ai capi n. 2 e 3, e da 71 a 101 compreso della rubrica per non aver commesso i fatti.

===oo0oo===

Inoltre, sulla base dei risultati delle perizie medico-legali effettuate durante la formale istruzione chiede che vòglia così precisare:

- il capo n. 4 della rubrica eliminando l'inciso "e pericolo di vita" ed aggiungendo al suo posto "guarite in mesi 3 con corrispondente periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni";
- il capo n. 8, aggiungendo al termine della sua formulazione l'inciso "guarite in complessivi giorni 68 , con corrispondente periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione";

o/o



RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 157

- il capo n. 61, aggiungendo al termine della sua formulazione l'inciso "guarite in complessivi gg. 135, con corrispondente periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione";
- il capo n. 84, aggiungendo al termine della sua formulazione l'inciso "guarite in oltre 12 mesi, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore anche a tale periodo e con indebolimento permanente della funzione di protezione e contenzione della parete addominale, nonché della funzione respiratoria".

-----ooOoo-----

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 158

II^ PARTECAPITOLO I^RICHIESTE DI SENTENZE DI NON DOVERSI PROCEDERE

- 1) Barbara AZZARONI, nata a Rimini l'8.2.1950, deceduta a Torino il 28.2.1979.

Lo sviluppo delle indagini che portarono alla identificazione di Barbara AZZARONI quale uno dei membri della banda armata inquisita è già stato descritto alle pagg.33/36 del I capitolo.

Alla pag.105 del IV, invece, sono stati succintamente elencati gli elementi di prova a suo carico.

Tutti i reati ascritti all'AZZARONI, comunque, sono estinti "per morte del reo".

-----ooOoo-----

- 2) Felice VELLEGA, nato a Casalnuovo di Napoli (Na) il 27.6.1948

Il Vellega fu sottoposto a fermo di P.G., quale indiziato di partecipazione a banda armata, il 16.11.1978 : lo si sospettava di avere materialmente redatto alcuni appunti circa documenti di identità di persone ignare, appunti sequestrati in via Negrolì.

L'intera vicenda che lo riguarda è descritta alle pagg.41,42 e 43 del I^ capitolo.

Il fermo del Vellega non fu convalidato dal P.M. essendosi già accertata, con l'interrogatorio del fermato, la sua assoluta estraneità ai fatti contestatigli, di cui risultò responsabile Maria Rosa BELLOLI.

Il VELLEGA, pertanto, deve essere prosciolto "per non avere commesso il fatto".

-----ooOoo-----

- 3) TIRINANZI DE MEDICI Maria Antonietta Ines, nata a Novara il 28.7.1949.

La Tirinanzi De Medici fu sottoposta a fermo di P.G., all'inizio del febbraio 1979, perchè gravemente indiziata di partecipazione

CASA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 159

a banda armata.

Nella base di Via Negroli, infatti, fu sequestrato un foglietto sul quale erano annotati i dati relativi alla patente di tale Gerardo CAZZATO. Poichè costui non ne aveva mai subito il furto o lo smarrimento, la Digos di Milano, con il rapporto Cat.A4/1978/DIGOS/Sez.2<sup>a</sup> del 24.1.1979, pag.9, avanzava il fondato sospetto che i dati del documento potessero essere stati rilevati furtivamente dalla Tirinanzi De Medici, collega di ufficio del Cazzato, nota per la sua militanza politica in gruppi extraparlamentari di sinistra e già indiziata di appartenenza alle "Brigate Rosse".

Infatti : - il Cazzato soleva lasciare spesso incustodito nel suo ufficio il borsello contenente i suoi documenti ;

- i caratteri della macchina da scrivere con cui erano redatti gli appunti sul documento del Cazzato erano simili a quelli della macchina posta nell'ufficio di costui e della Tirinanzi De Medici, presso l'A.N.I.C. di S. Donato Milanese ;

- anche la carta sulla quale gli appunti erano stati riportati era simile a quella in dotazione allo stesso ufficio.

La Questura-Digos di Milano procedeva al fermo della donna contemporaneamente a quello di suo marito CORTIANA Giustino (tuttora detenuto), accusato di appartenenza alle "Brigate Rosse" per avere reperito un alloggio al noto "brigatista" DIANA Calogero.

Il fermo veniva convalidato dal P.M. .

La perizia tecnica disposta dal Giudice Istruttore, però, escludeva che l'appunto sul documento del Cazzato potesse essere stato compilato con la macchina dell'ufficio della Tirinanzi e dello stesso Cazzato.

La Tirinanzi, pertanto, veniva scarcerato per insufficienza di indizi.

La richiesta del P.M. nei suoi confronti sarebbe ora di proscioglimento con formula piena se nel frattempo, dopo la scarcerazione, non fosse emerso altro elemento di grave sospetto a carico della donna : nella base di via Negroli fu trovato anche un altro foglietto dattiloscritto con gli estremi di altra patente di guida, quella di tale Annibale GAMBARATI. Anche costui non ne ha mai subito furto o smarrimento, ma, soprattutto, anche il GAMBARATI è occupato presso l'A.N.I.C. di S. Donato Milanese e lavorava nello stesso ufficio del Cazzato e della TIRINANZI DE MEDICI !

Non è possibile, allora, credere in un semplice caso fortuito ed i sospetti sul conto della TIRINANZI sono più che giustificati.

D'altro canto, si tratta di sospetti non suscettibili di ulterio-

IA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 160.....

ri sviluppi sul piano istruttorio e, da soli, non sono sufficienti per il rinvio a giudizio della donna.

La TIRINANZI Maria DE MEDICI, pertanto, deve essere prosciolta per insufficienza di prove.

-----ooOoo-----

4) Patrizia FERRONATO, nata a Varese, il 23.12.1956

Come si è già detto a pag.49, Patrizia FERRONATO fu sottoposta a fermo di P.G. il 26.3.79 e successivamente colpita da mandato di cattura perscostituzione di banda armata ed altro; infatti, all'interno della valigetta "24 ore" rinvenuta in Milano l'11.1.1979, fu sequestrato un quaderno da lei materialmente redatto.

La ragazza ha ammesso sin dal primo interrogatorio la circostanza, spiegando che il quaderno riassumeva uno studio, da lei condotto per un mese circa insieme al suo fidanzato Daniele BONATO, sullo sviluppo economico delle società capitaliste. Al termine dello studio, ella ed il Bonato sarebbero pervenuti alla conclusione che la lotta armata è l'unico modo di contrastare lo sviluppo del capitale, ma mentre il BONATO si sarebbe dichiarato pronto a mettere in pratica le teorie elaborate, la FERRONATO, a suo dire, si sarebbe astenuta dal farlo. Il quaderno sarebbe rimasto in mano al BONATO.

La ragazza ha ammesso anche di essersi recata, per una sola volta, a Capodanno '78, nella base di Ungiasca in compagnia del BONATO.

Il BONATO, come si è visto, non ha inteso mai né confermare, né smentire la tesi della FERRONATO.

Ciononostante essa è apparsa credibile, alla luce del contenuto degli scritti del quaderno (partendo dall'epoca medioevale, infatti, viene tracciato sinteticamente lo sviluppo delle società capitaliste europee fino all'epoca moderna) e della immediatezza delle ammissioni della ragazza. Costei è già stata scarcerata per insufficienza di indizi su conforme parere di quest'ufficio.

La FERRONATO deve essere prosciolta "per non avere commesso il fatto".

-----ooOoo-----

- 5) Alessandro VANDINI, nato a Bologna l'8.6.1948;
- 6) Igor Bruno MONDO, nato a Capodistria il 5.2.1955;
- 7) Cabriele GATTI, nato a Bologna il 19.11.1953;
- 8) Claudio BARALDI, nato a Bologna il 12.11.1952.

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.161.....

Il VANDINI, il MONDO, il GATTI ed il BARALDI erano stati fermati dai CC. di Bologna il 19.12.78, all'interno della "Litografia del Falcone", perchè, a seguito del materiale qui sequestrato, i quattro, presenti nei locali della litografia, erano gravemente indiziati del reato di partecipazione a banda armata.

Il fermo dei 4, però, non era stato convalidato dal P.M. di Bologna: il Vandini, il Mondo, il Gatti ed il Baraldi erano stati così subito scarcerati.

Non essendo nel frattempo emersi altri elementi a loro carico, i quattro devono essere prosciolti dall'originaria accusa per non avere commesso il fatto (sono venuti meno, infatti, gli elementi indiziari che li avevano fatti ritenere in collegamento con FORNI, KLUN, TURICCHIA, BIGNAMI e ZAMBIANCHI).

-----ooOoo-----

- 9) Daniela UBALDINI, nata a Bologna il 18.1.1955;
- 10) Giuseppe ROSSETTI, nato a Venezia il 21.8.1946;
- 11) Claudio VERONESI, nato a Bologna il 24.4.1951;
- 12) Mario MALOSSI, nato a Bologna il 7.8.1952;
- 13) Gabriele CAZZOLA, nato a Bologna il 30.6.1953;
- 14) Alberto VENTURA, nato a Bologna il 29.3.1956;
- 15) Francesco ONOFRIO, nato a Nicotera il 23.7.1952;
- 16) Piero GALLI, nato a Bologna il 2.8.1952.

Sempre a seguito delle perquisizioni domiciliari effettuate il 19.12.1978, i CC. di Bologna avevano sottoposto a fermo di P.G. anche la Ubaldini (convivente del FORNI), il Rossetti (cointestatario con il FORNI del contratto di locazione della casa di via Tovaglie n.9), il Veronesi, il Malossi ed il Cazzola, quali indiziati del reato di partecipazione a banda armata: erano risultati, infatti frequentatori della base di via Tovaglie e, ad alcuni di loro, erano stati anche sequestrati documenti o altri oggetti (bossoli, cappellotti per bomba a mano SRGM etc.) che avevano confermato la fondatezza dei sospetti.

Erano stati anche fermati sotto la stessa imputazione l'ONOFRIO (al quale erano stati sequestrati vari volantini della "B.R." e documenti di carattere e provenienza militare) ed il VENTURA (trovato

CRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 162

in possesso di una pistola "a spillo" non denunciata).

Il GALLI, irreperibile, veniva denunciato a piede libero per lo stesso reato, essendo risultato legale responsabile della già citata "Litografia del Falcone".

Gli elementi che avevano determinato il fermo o la denuncia a piede libero venivano inizialmente ritenuti validi dalla magistratura bolognese che, dopo la convalida dei fermi, in data 23.12.1978, emetteva l'ordine di cattura n.93/78 a carico di tutte le persone sopra indicate per i reati di costituzione di banda armata, detenzione di armi, anche clandestine, ed alterazione delle armi stesse.

Successivamente, nel prosieguo dell'istruttoria, si "dipanava" l'intricata situazione processuale: si accertava che alcuni degli imputati avevano frequentato la base di via Tovaglie solo in epoca remota, presumibilmente antecedente al deposito nella stessa di armi, munizioni e documenti eversivi; per altri si accertava la mancanza di ogni collegamento col gruppo Forni-Klun; altri, infine, giustificavano in qualche modo il possesso dei documenti ed oggetti sequestrati loro.

Insomma, a più riprese, il Giudice Istruttore di Bologna scarcerava per mancanza o insufficienza di indizi questi imputati detenuti e revocava l'ordine di cattura a carico del latitante GALLI.

Quest'ufficio, pur rilevando in qualche caso un mancato approfondimento e studio degli elementi <sup>indiziari</sup> ~~di natura~~ offerti dagli organi di P.G. alla valutazione della magistratura inquirente (approfondimento e studio suscettibili di proficui sviluppi istruttori solo nella immediatezza dei fatti e tali, quindi, da non risolversi negativamente sullo stato di detenzione in cui all'epoca si trovavano gli imputati!), ritiene ora di doversi integralmente richiamare ai provvedimenti adottati dal Giudice Istruttore di Bologna per motivare le successive richieste di proscioglimento nei confronti di tutti gli indicati imputati, in ordine ai reati di cui allo ordine di cattura della Procura di Bologna del 23.12.78, per non avere commesso i fatti: nessun ulteriore elemento di sospetto, infatti, è nel frattempo emerso a carico degli stessi imputati!

Si badi bene che il Rossetti ed il Ventura sono già stati assolti in sede dibattimentale (il 30.12.78), a seguito di giudizio celebratosi con rito direttissimo, dalle accuse relative alle detenzioni delle armi, per cui, in questa sede, il proscioglimento nei loro confronti dovrà essere pronunziato per il solo reato di costituzione di banda armata.

Francesco ONOFRIO, per la verità, fu anche colpito dall'ordine

COURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 163.....

di cattura n.2/79 della Procura di Bologna per i reati di cui agli artt.230 e 90 Codice Penale Militare di Pace. In ordine a questi reati, il Giudice Istruttore di Bologna concesse all'Onofrio la libertà provvisoria.

Non essendo emersi elementi di connessione rispetto al presente procedimento, gli atti relativi a questi reati commessi dall'ONOFRIO dovranno essere stralciati e trasmessi alla competente autorità Giudiziaria Militare.

P. G. M.

IL P. M.

- Letti gli artt.369,378 C.P.P. ;

- Chiede che il Giudice Istruttore, dichiarata chiusa la formale istruzione, dichiari non doversi procedere a carico di :

- |  |   |
|--|---|
| 1. <u>Barbara AZZARONI,</u>                          | in ordine a tutti i reati a lei ascritti, perchè questi sono estinti per morte del reo ;  |
| 2. <u>Felice VELLEGA,</u>                            | in ordine al reato di partecipazione a banda armata, per non avere commesso il fatto ;  |
| 3. <u>Maria Antonietta Ines TIRINANZI DE MEDICI,</u> | in ordine al reato di partecipazione a banda armata, per insufficienza di prove;  |
| 4. <u>Patrizia FERRONATO,</u>                        | in ordine al reato di costituzione di banda armata ed a tutti gli altri a lei contestati, per non avere commesso i fatti;                             |
| 5. <u>Alessandro VANDINI,</u>                        | } <u>il 5°, il 6°, il 7° e l'8°</u>   |
| 6. <u>Igor Bruno MONDO,</u>                          |   |
| 7. <u>Gabriele GATTI,</u>                            |   |
| 8. <u>Claudio BARALDI,</u>                           |   |
| 9. <u>Doniolo UBALDINI,</u>                          | } in ordine al reato di costituzione o partecipazione a banda armata per cui sono stati sottoposti a fermo di P.G., per non avere commesso il fatto ; |
| 10. <u>Giuseppe BOSSETTI,</u>                        |   |
| 11. <u>Claudio VERONESI,</u>                         |   |
| 12. <u>Mario MALOSSI,</u>                            |   |
| 13. <u>Gabriele CAZZOLA,</u>                         |   |

C.A. DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 164.....

14. Alberto VENTURA,  
 15. Francesco ONOFFRIO,  
 16. Piero GALLI,

la 9<sup>a</sup>, il 10<sup>a</sup>, l'11<sup>a</sup>, il 12<sup>a</sup>, il 13<sup>a</sup>,  
 il 14<sup>a</sup>, il 15<sup>a</sup> ed il 16<sup>a</sup>

in ordine a tutti i reati loro contestati nell'ordine di cattura n.93/78 del 23.12.78 della Procura di Bologna (costituzione di banda armata, detenzione ed alterazione di armi, detenzione di armi clandestine), per non avere commesso il fatto, ad eccezione dei soli Rossetti e Ventura in ordine ai reati per cui sono già stati assolti dal Tribunale di Bologna il 30.12.1978.

Voglia, inoltre, separare dal presente procedimento gli atti relativi all'ordine di cattura n.2/79 emesso a carico di ONOFFRIO Francesco dalla Procura di Bologna, per i reati di cui agli artt.230,II c. e 90 n.4 CPMP., trasmettendoli alla Procura Militare della Repubblica territorialmente competente.

-----ooOoo-----

Tra i numerosi atti del procedimento contro Corrado ALUNNI ed altri numerosi coimputati, vi sono anche quelli (formalmente riuniti a più riprese) :

- del procedimento n.6793/78B della Procura di Bologna, relativo al fallito attentato dinamitardo ~~del 8.3.1978~~ dell' 8.3.1978 in danno del "Consultorio matrimoniale", di via Garibaldi n.3 a Bologna ;
- del procedimento contro ignoti della Procura di Milano relativo alla rapine commesse in Milano, il 18.3.77 in danno di Giovanni RENNA e Michele NICASTRO, da cui provengono gli oggetti indicati nel capo n.45, lett."b" della rubrica.

Per quanto riguarda l'episodio di Bologna, non ritiene il P.M. che esso possa essere ascritto agli imputati del gruppo bolognese in quanto rivendicato da un sedicente "NUCLEO ARMATO FEMMINISTA" e, cioè, da una sigla ~~che~~ <sup>fortemente</sup> "caratterizzata" e che non risulta esse



RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 165.....

re mai stata utilizzata dagli imputati stessi.

■ Quanto agli episodi di Milano, si è già osservato che essi concretarono veri e propri fatti di guerriglia urbana, il che ovviamente, rende impossibile la identificazione degli autori.

Pertanto, essendo provata la configurabilità dei reati (artt. 56-635 C.P. ; artt.10 e 12 L.14.10.74 n.497 per i fatti di Bologna; artt.110-628 I e III comma n.1 C.P.; 110 C.P.,10,12 e 14 L.14.10 1974 n.497 per i fatti di Milano) e non essendo possibile identificarne gli autori,

Visti gli artt.369,378 C.P.P.; <sup>IL P.M.</sup>  
chiede che, in ordine ai reati sopra indicati, il Giudice Istruttore dichiari non doversi procedere per esserne rimasti ignoti gli autori.

-----ooOoo-----

RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 166

C A P I T O L O   I IRICHIESTE DI DECRETO DI NON DOVERSI PROMUOVERE AZIONE PENALE

Nel corso dell'istruttoria sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari a carico di persone a vario titolo sospettate di appartenenza a banda armata; tali perquisizioni sono state quasi sempre eseguite su decreti emessi dal P.M. o dal Giudice Istruttore, con contestuali comunicazioni giudiziarie, più raramente ~~ma~~ in maniera autonoma dagli organi di P.G., ai sensi dell'art.41 T.U.L. P.S. .

In relazione a tutte queste persone, non essendo emersi a loro carico elementi legittimanti il promovimento dell'azione penale, deve emettersi decreto ex art.74 C.P.P. .

Tali persone sono :

A) Perquisite su provvedimento della magistratura con contestuale comunicazione giudiziaria per il reato di cui all'art.306 C.P. o di cui all'art.270 C.P. :

1. Gioconda TADDEI LOPEZ - n.Callao (Perù) il 27.8.46, res.a Bologna; perq. il 14.9.78;
2. Adriana SPINAZZOLA - n.Milano, il 30.4.55, ivi resid.; perq. il 23.9.1978;
3. Fiorenza BARZAGHI - n.Milano il 19.10.1938, ivi resid.; perq. il 23.9.78;
4. Maurizio CECCONELLO - n.S.Martino da Venezze (RO) il 14.6.54, res. a Busto Arsizio;
5. Baldassare TORRISI - n.Catania l'11.6.1959, resid. a Busto Arsizio;
6. Giovanni DONATO - n.Avellaneda (Argentina) il 24.6.57, res. ad Olgiate Olona;
7. Rosella VANZULLI - n.Saronno il 14.12.1957, resid. a Cislago;
8. Valeria VANZULLI - n.Gerenzano (VA) il 25.11.1957, ivi residente;
9. Giovanni TELARO - n. a Saronno, il 30.9.49, ivi residente;
10. Eugenio PARISI - n.Reggio Calabria, il 4.9.1947, res. a Saronno;
11. Sergio ROADENA - n.Saronno il 29.11.57, ivi resid.;
12. Paolo MONTI - n.Saronno l'8.5.48, ivi residente;

SA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

167

Foglio seguito N.....

13. Paola LANDI - n. Parma il 19.3.53, resid. a Varese;
14. Danilo VIVIANI - n. Varese il 21.10.52, ivi residente;
15. Augusto VENDEMMIATI - n. Varese il 30.9.47, ivi residente ;
16. Guerrino CONTI - n. Fabriano il 30.5.52, res. a Varese;
17. Raffaele VENTURA - n. Varese il 25.10.49, ivi residente ;
18. Sergio Luca BIANCHI - n. Varese l'1.7.1952, ivi residente ;
19. Giuseppe GROSSI - n. Rivisondoli il 19.3.1955, res. a Caronno Pertusella ;
20. Marco STRADA - n. Milano il 22.9.54, residente a Saronno;
21. Maurizio CONI - n. Cesano Maderno il 28.2.59, res. Saronno;
22. Giovanni BASILICO - n. Milano il 30.1.59, res. a Saronno ;
23. Patrizia LATTUADA - n. Saronno il 13.10.59, ivi residente;
24. Marilisa MANTEGAZZA - n. Milano il 23.5.56; resid. a Caronno Pertusella ;
25. Giovanni M. VAMBUCA - n. Saronno l'11.6.1961, ivi residente ;
26. Luis DABRAIO - n. Caracas (Venezuela) il 29.6.60, res. a Caronno Pertusella ;
27. Renato GANZER - n. Cismon del Grappa il 3.10.56, res. a Saronno ;
28. Carlo BANFI - n. Saronno il 9.8.59, residente ad Uboldo;
29. Mario Ambrogio SALA - n. Saronno il 23.7.57, ivi residente;
30. Roberto GIGANTE - n. Latina il 2.8.56, resid. a Caronno Pertusella ;
31. Giovanni A. TONELLI - n. Saronno il 12.5.59, resid. a Caronno Pertusella ;
32. Maurizio ORTELLI - n. Como il 23.9.57, ivi residente ;
33. Anna MENCI - n. Castiglione Fiorentino il 9.5.55, residente a Como ;
34. Giovanni MAINARDI - n. Piazzola sul Brenta il 5.7.41, resid. a Milano ;
35. Giuseppe CEFUTTI - n. Como il 30.8.50, ivi residente ;
36. Fosanna CARAVATI - n. Varese il 23.9.57, ivi residente ;
37. Giuseppe AMBROSINO - n. Giugliano il 4.8.49, residente a Milano ;

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 168

38. Maurizio GIBERTINI - nato a Milano il 29.12.53, ivi resid.;
39. Pietro MANCINI - n. Ascoli Piceno il 30.9.48, res. a Milano ;
40. Ercole CALDERARO - n. Catania il 4.5.59, resid. a Saronno;
41. Raffaella BAAS - n. Saronno il 7.11.1960, ivi resid.;
42. Valerio VALTOLINA - n. Gerenzano (Va) il 7.9.61, ivi res.;
43. Giovanni BANFI - n. Saronno il 9.3.60, vi residente ;
44. Aldo CARAVATI - n. Luvinata (Va) il 3.4.48, ivi resid.;
45. Paolo AZZARONI - n. Rimini il 3.8.52, resid. a Bologna;
46. Maria Vitt. BALOCCO - n. Imola il 4.12.52, res. a Bologna;
47. Ivan DISTRETTI - n. Bologna il 29.4.1949, ivi residente;
48. Milena VIGNUDINI - n. Serra Mazzoni il 19.9.55, resid. a Bologna ;
49. Claudia VIGNUDINI - n. Serra Mazzoni il 3.11.1953 ;

le persone indicate dal n. 4 al n. 49 hanno subito perquisizione domiciliare in data 17.10.78 ;

50. Pamela AICARDI - n. Verbania il 7.4.57, res. a Milano;
51. Maria BRUSCHI - n. Macerata il 22.9.47, " " " ;
52. Enrica MELINO - n. Milano il 12.1.49 , " " " ;
53. Corrado CRISCIANI - n. Tolmezzo, ■ il 17.4.48, " " " ;
54. Carlo Mario MONTALBETTI - n. Milano il 27.4.39 , " " " ;
55. Elena FERRI - n. S. Angelo in Vado il 16.2.45, res. a Milano ;
56. Andreina M. CORDINI - n. Castel S. Giovanni il 22.6.52, resid. a Milano ;
57. Giancarlo SENIS - n. Carbonia il 16.2.52, resid. a Milano ;
58. Carlo BUTTE' - n. a Milano il 28.10.47, ivi residente ;

le persone indicate dal n. 50 al n. 58 hanno subito perquisizione domiciliare in data 27.10.1978.

59. Fausto BIANCHI - n. Cermenate il 29.7.58, res. a Bugugiate ;
60. Ezio GAGGINI - n. Varese il 20.9.1958, res. a Gazzate Schianno ;

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 169

61. Giovanni CALORIA - n. Randazzo l'8.7.40, res. Milano ;  
 62. Marco FRISON - n. Enego (Vi) il 12.11.45, res. Daverio;  
 63. Rinaldo FRANZETTI - n. Malgesso (VA) il 13.9.49, ivi res.;  
 64. Pierangelo FRANZETTI - n. Besozzo (Va) il 9.10.53, ivi resid.;

Le persone indicate dai numeri 59 a 64 hanno subito perquisizione domiciliare il 24.3.1979 .

65. Mary Loretta ALBERANI - n. Bologna il 25.10.50 , ivi resid. ;  
 66. Tiziano CARDETTI - n. Milano l'8.8.57, resid. a Bologna;  
 67. Valerio GUIZZARDI - n. Bologna il 7.9.52, ivi resid. ;  
 68. Maria IORI - n. Livorno il 17.9.54, res. a Bologna;  
 69. Gilberto MELONCELLI - n. Iolanda di Savoia (Fg) il 2.7.49, resid. a Bologna ;  
 70. Susi OLIVINI - n. Bologna l'11.7.49, ivi residente ;  
 71. Annamaria TURA - n. " il 20.3.1939, " " ;  
 72. Moreno VIGNOLI - n. " il 16.2.54 , " " ;  
 73. Rubes ALBERGHINI - n. Castelfranco Emilia (Modena), n. il 28.6.53, res. a Bologna ;  
 74. Carlo CATELLANI - n. Monticchio Emilia (RE) il 19.8.53, ivi residente ;  
 75. Gabriele DE RUDAS - n. Bologna il 7.4.52, ivi residente ;  
 76. Oscar LELLI - n. Bologna il 17.3.55, " " ;  
 77. Vito LEONE - n. Bella (Pz) il 13.2.54; res. a Bologna;  
 78. Alessandra MARCHI - n. Bologna il 9.11.54, ivi residente ;  
 79. Francesco MELI - n. Bronte (Ct) il 2.10.52, res. a Casa-  
 lecchio sul Reno (Bo) ;  
 80. Valerio MONTEVENTI - n. Anzola Emilia (Bo) il 20.11.54, res.  
 a Bologna ;  
 81. Vito PATICCHIA - nato a Carmiano (Le) il 5.4.51, res.  
 a Bologna ;  
 82. Giovanni POLIMENO - n. S. Giorgio Ionico (Ta) il 19.8.53,  
 res. a Bologna .

Le persone indicate dal n. 65 all' 82 hanno subito perquisizione domiciliare il 12.6.79 .

LA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

170  
Foglio seguito N.....B) PERQUISITE AI SENSI DELL' ART. 41 T.U.L.P.S.83. Giordano GRASSI - n. Milano il 3.1.41, ivi resid. ;84. Aldo GRASSI - n. Milano il 27.11.38, res. a Vigliano ;

hanno subito perquisizione domiciliare il 14.9.78

85. Carlo RONCAGLIONI - n. Cesano Boscone il 22.7.36, res.  
a Magenta, perquisito il 27.9.78;86. Angelo CANE - n. Maccagno (Va) il 2.8.42, res.  
a Maccagno; perquisito l'8.10.78.

====0000====

IL P.M.

Visto l'art.74 C.P.P. ;

chiede che il Giudice Istruttore dichiari non doversi promuovere  
l'azione penale a carico di tutte le persone sopra indicate .

-----0000-----

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 171.....

C A P I T O L O   I I IRICHIESTE VARIE

In quest'ultimo capitolo della requisitoria verranno ora formulate alcune richieste che si impongono in considerazione di alcuni accertamenti ancora da compiere o da completare.

Appare opportuno definirli separatamente dal procedimento principale, disponendo opportuni stralci ; si tratta, infatti, di accertamenti secondari, la maggior parte dei quali si impone soprattutto per scrupolo istruttorio.

Essi, però, non possono e non devono ritardare l'iter del procedimento principale ; ciò, evidentemente, anche nell'interesse degli imputati.

1. Si chiede che il Giudice Istruttore voglia disporre la separazione dal procedimento, con formazione di altro fascicolo processuale, dei pochi quaderni sull'uso degli esplosivi, rinvenuti in via Negroli, non ancora attribuiti a persone identificate o sui quali non siano in corso perizie grafiche. Tanto al fine di potere eventualmente in futuro identificarne gli autori .
2. Si chiede che il Giudice Istruttore voglia disporre la separazione dal presente procedimento di tutti gli atti relativi alle armi sequestrate, anche straniere, delle quali siano stati resi noti dagli organi di P.G. o dai periti i numeri di matricola e delle quali non sia stata accertata ancora la provenienza. Appare opportuno, infatti, svolgere ulteriori indagini, anche attraverso organi di Polizia Internazionale, per accertare la provenienza di tali armi. A tal fine, nel fascicolo processuale da formare saranno inserite copie di tutti gli atti del procedimento dai quali risultino i numeri di matricola delle armi la cui provenienza non sia stata ancora accertata .
3. Si chiede che il Giudice Istruttore voglia disporre la separazione dal procedimento dei 5 fogli manoscritti, di cui a foglio 12 del verbale di sequestro nell'abitazione di v. Negroli, iniziati con "L'inchiesta su di me per quanto riguarda la mia.." e terminante con "alzano la pietra per lasciarsela ricadere sui pietri". Appare opportuno, infatti, svolgere ulteriori indagini sulla presenza di tale documento nella base dell'organizzazione.

della REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 172

4. Si chiede che il Giudice Istruttore, ai sensi dell'art. 165 bis C.P.P., voglia trasmettere a quest'ufficio (sost. dott. Carnevali) copia dei verbali di intercettazione telefonica disposta sulla utenza di FERRARI Maria Pia, nata a Milano il 23.1.1953.

Costei, infatti, come già si è detto alla pag. 63, è stata tratta in arresto l'11.7.79, insieme a tale Giuseppe MEMEO, nato a Palazzo S. Gervasio l'11.10.1958, essendo stati sequestrati nella sua abitazione un mitra, varie pistole e munizioni, nonché documentazione di "PRIMA LINEA".

Il procedimento che la riguarda è quello n. 1887/79D, per il quale potrebbero rivelarsi utili le intercettazioni suddette.

-----ooOoo-----

Milano, 1 agosto 1979

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REP.

( dott. Armando SPATARO )

*Armando Spataro*

Per Copia Conforme

Milano, 3 APR 1981

IL CANCELLIERE





CASA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 173

I N D I C E

- <u>P R E M E S S A</u> .....	pag. 1
- <u>I<sup>a</sup> P A R T E</u>	
<u>RUBRICA</u> .....	pag. 3
- <u>CAPITOLO I</u> : Le Indagini .....	pag. 29
-1. La base di via Negrolì : arresti di Cor=	
rado <u>ALUNNI E Marina ZONI</u> .....	pag. 29
-2. La base di v. Melzo n.12 -Antonio <u>MAROC</u>	
<u>CO</u> .....	pag. 32
-3. Bologna (fino al 19.12.78): Mary	
Alberani, Barbara Azzaroni, Mas=	
simo <u>Turicchia</u> e Maurice Bignami .....	pag. 33
-4. Il Varesotto -La casa di via Ia	
moretti n.1 di Varese ed il rinvenimento	
di armi del giugno 1977 : Sergio <u>BIANCHI</u> ,	
Maria Rosa <u>BELLOLI</u> , Maria Teresa <u>ZONI</u> ,	
Giannantonio <u>ZANETTI</u> , Fabio <u>BRUSA</u> .....	pag.37
- 5. Episodio <u>VELLEGA</u> .....	pag. 41
-6. Bologna : la base di via Tovaglie n.9-	
Dante <u>FORNI</u> , Paolo <u>KLUN</u> e Massimo	
<u>TURICCHIA</u> .....	pag. 43
-7. Milano : Rinvenimento della valigetta	
"24 ore" e scoperta delle basi di	
Ungiasca e Magreglio .....	pag. 45
-8. La sparatoria di Bagnolo Cremasco - Cat	
tura di Antonio <u>MAROCCO</u> e Daniele	
<u>BONATO</u> .....	pag. 47
-9. La morte di Barbara <u>AZZARONI</u> .....	pag. 49
-10. La base di Cusio (BG) - Cattura di Anna=	
maria <u>GRANATA</u> .....	pag.50
-11. Como 27.5.79 : Cattura di Fabio <u>BRUSA</u> ,	
Francesca <u>BELLERE'</u> , Luca <u>COLOMBO</u> , Massimo	
<u>BATTISALDO</u> , Antonio <u>ORRU'</u> , Sandra <u>PIROLI</u>	
e Roberto <u>CAICANO</u> .....	pag. 52
- 12. Scarcerazione di Sergio <u>BIANCHI</u> ex art.	
272 C.P.P. ....	pag. 54
-13. Bologna : Maurice <u>BIGNAMI</u> e Paolo	

o/o

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 174

ZAMBIANCHI .....	pag. 55
- 14. Chiusura dell'istruttoria .....	pag. 56
- <u>CAPITOLO II</u> : Le bande armate inquisite, nel quadro ter- roristico nazionale : l'ideologia, le si- ghe, l'interscambiabilità, il finanzia- mento e l'armamento, i documenti... pag. 57	
-1. L'ideologia, le sigle e l'interscambia- bilità .....	pag. 58
-2. Il finanziamento e l'armamento delle bande .....	pag. 65
-3. I documenti .....	pag. 66
- <u>CAPITOLO III</u> : Gli Imputati .....	pag. 69
-1. Corrado ALUNNI .....	pag. 69
-2. Antonio MAROCCO .....	pag. 71
-3. Marina ZONI, Maria Rosa BELLOLI, Daniele BONATO, Pietro Guidi FELICE, Giannanto- nio ZANETTI, Maria Teresa ZONI, Sergio BIANCHI .....	pag. 72
-4. Dante FORNI, PAOLO KLUN, Massimo TURICCHIA, Maurice BIGNAMI, Paolo ZAMBIANCHI .....	pag. 73
-5. Annamaria GRANATA .....	pag. 74
- <u>CAPITOLO IV</u> : Il reato di banda armata e le relative responsabilità degli imputati .....	pag. 75
-1. La banda armata .....	pag. 75
-2. Le responsabilità degli imputati .....	pag. 78
a. Corrado ALUNNI .....	pag. 79
b. Marina ZONI .....	pag. 80
c. Antonio MAROCCO .....	pag. 83
d. Maria Rosa BELLOLI .....	pag. 84
e. Daniele BONATO .....	pag. 88
f. Pietro Guido FELICE .....	pag. 89
g. Giannantonio ZANETTI .....	pag. 90
h. Maria Teresa ZONI .....	pag. 91
i. Sergio BIANCHI .....	pag. 92
l. Annamaria GRANATA .....	pag. 94
m. Alberto CAPPANI e Clara GIUDETTI .....	pag. 96

1 DELLA REPUBBLICA IN MILANO

175

Foglio seguito N.....

n. Massimo TURICCHIA .....	pag. 97
o. Dante FORNI .....	pag. 99
p. Paolo KLUN .....	pag.102
q. Maurice BIGNAMI .....	pag.103
r. Paolo ZAMBIANCHI .....	pag.104
s. Barbara AZZARONI .....	pag. 105
-3. Conclusioni del capitolo .....	pag.106
- <u>CAPITOLO V</u> : Le altre imputazioni : I reati commessi nell'ambito dell'attività della banda armata .....	pag.111
A. Rapporti tra il reato di cui all'art.306 C.P. ed i reati commessi nell'ambito del sodali= zio criminoso .....	pag.111
B. I reati .....	pag.118
In particolare, tra quelli trattati nel paragrafo "B# :	
B.2 Tentati omicidi Giacomazzi ed Astarita ...	pag.119
B.3 Tentati omicidi CC. Carcere Novara .....	pag.122
B.4 Irruzione Radio Radicale .....	pag.124
B.5 Rapina via Colletta in danno VV.UU. ....	pag.125
B.6 Rapina al Credito Lodigiano di Lodi ???...	pag.126
B.7 Rapina-irruzione PRAXI .....	pag.127
B.8 Rapina Banca Popolare di Novara-ag. Cassol= novo(PV)...	pag.128
B.9 Rapina irruzione alla O.L.I. ....	pag.129
e devastazione Casa Circondariale di Bergamo	
B.10Devastazione sede milanese Unione Comercio e Turismo .....	pag.131
B16 Tentato omicidio MARCHETTI .....	pag.138
B20 Devastazione Commiss.Lambrate di Milano, rapina-irruzione nel Comune di Montano Lucino ed attentati dinamitardi Autorimesg sa Comunale di v.Don Minzoni e Comando VV. UU. di v.Beroaldo a Bologna .....	pag.141
B.21 Tentati omicidi MAZZOTTI e RODOLFI .....	pag.144
B.22 Rapina-irruzione VISPLANT .....	pag.147
B.23 Attentato dinamitardi Centro Elaborazione Dati Banca del Monte di Bologna .....	pag.149
B.25 Rapina-irruzione in danno Comando VV.UU Quartiere S.Donato di Bologna .....	pag.150

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 176

- CAPITOLO VI : *Le richieste al Giudice Istruttore* ..... pag.154

P A R T E   S E C O N D A

- Capitolo I : *Richieste di sentenze di non doversi  
procedere* ..... pag.158

- CAPITOLO II : *Richieste di decreto di non doversi  
promuovere azione penale* ..... pag.166

- CAPITOLO III : *Richieste Varie* ..... pag.171

-----ooOoo-----

Triennale di Milano  
ordinanze di rinvio e giustifico  
e sentenza di non doversi  
del G.I. Guido Galli dell'11  
procedere ~~dal 26~~ settembre 1979  
nel relative al fraudolento feroce  
contro Consob Alunni ANSA  
colatti - (+16) e atti relativi -

2



63

**ORDINANZA**  
**DI**  
**RINVIO A GIUDIZIO E**  
**SENTENZA DI NON**  
**DOVERSI PROCEDERE**

**R.G. 988/78**

**SEZ. 14°**

vol. 1





ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO  
del Giudice Istruttore

Affogliaz. N. ....

E SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano ha pronunciato la seguente ordinanza <sup>E SENTENZA</sup> nel processo penale

contro <sup>VISTO</sup> Milano,

26 SET. 1979  
Il Procuratore Generale

- 1° - ALUNNI CORRADO - n. a ROMA il 12/11/1947. DETENUTO a NUORO
- 2° - ZONI MARINA - n. a GERENZANO (Va) il 28/7/1947  
DETENUTA - PARMA
- 3° - MAROCCO ANTONIO - a. a TORINO il 7.5.1953 - DETENUTO PIANOSA
- 4° - BELLOLI MARIA ROSA - n. a CIVIDATE AL PIANO (Bg)  
il 30/10/1954 - LATITANTE
- 5° - BONATO DANIELE - n. a Jerago con Orago (Va) il  
30/5/1956 - DETENUTO CUNEO
- 6° - FELICE PIETRO GUIDO - n. a CELENZA SUL TRIGNO (CH)  
il 23/1/1951 - LATITANTE
- 7° - ZANETTI GIANNANTONIO - n. a COMO il 30/6/1955,  
LATITANTE
- 8° - ZONI MARIA TERESA - n. a GERENZANO (Va) il 18.11.1955  
LATITANTE
- 9° - GRANATA ANNA MARIA, n. a ROMA il 24/9/1931 - DETENUTA COSENZA (provvisoriamente a Brescia)
- 10° - BIANCHI SERGIO - n. a TRADATE (Va) il 5/10/1957,  
con domicilio dichiarato in Venegono Inf.  
SCARCERATO per decorrenza termini cust. prev.
- 11° - TURICCHIA MASSIMO - n. a BOLOGNA il 1.11.1950, DETENUTO a Milano
- 12° - KLUN PAOLO - n. a BOLOGNA il 4/5/1953, DETENUTO FOSSOMBRONE
- 13° - FORNI DANTE n. a CASTIGLIONE DEI PEPOLI il 11.7.1951  
DETENUTO MATERA (provvisoriamente a BOLOGNA)

G.988/78 F

Z.14^

2

- 14° - BIGNAMI MAURICE - n. a MEILLY SUR SEINE (Francia) il  
9.3.1951 - LATITANTE
- 15° - ZAMBIANCHI PAOLO - n. a COMACCHIO (Fe) il 20/2/1951  
LATITANTE
- 16° - CARPANI ALBERTO - n. a MILANO il 19/6/1939 - LIBERO  
elettivamente dom. presso Avv. Marcello Gentili - MI
- 17° - GIUDETTI CARPANI CLARA - n. a MILANO il 15/7/1942 - LIBERA  
elettivamente dom. presso avv. Marcello Gentili - MI

I M P U T A T I

- 1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 306-302 in relazione agli artt. 270, 284 e 286 C.P. per avere Alunni, Zoni M., Marocco, Belloli, Bonato, Felice, Zanetti, Zoni M.T., Granata, Turicchia, Klun, Forni, Bignami, Zambianchi, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali Barbara AZZARONI, costituito ed organizzato bande armate operanti sotto varie sigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQ. ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITOR. COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI" ed il Bianchi per avere partecipato a tali bande, tutte riconducibili ad un'unica struttura associativa ed identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tali fini, elaboravano un piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti:
- a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;
  - b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso la organizzazione di altre persone;
  - c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
  - d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento della banda;

- e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità di documenti e sigilli per la "copertura" personale dai membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;
- f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego di essi;
- g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi da colpire.

Bande operanti sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, ed Emilia e Piemonte, costituite ed organizzate in Milano; reato consumato fino al momento dell'arresto per gli imputati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.

T U T T I (ad eccezione del BIANCHI)

- 2) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 303 in relazione agli artt.302, 270, 284, 286 C.P. per avere, in concorso tra loro, pubblicamente istigato a commettere reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque, per avere pubblicamente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui ai capi 8, 4, 12,32,34,61,71,74,76,77,78,79,81,82,84,89,90) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte, commettendò i fatti con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;
- 3) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. 272 C.P., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali in esso costituiti, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui al capo n;2) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte;

Reati nn.2 e 3 consumati nei luoghi e nei tempi di diffusione dei volantini e dei documenti; accertati in Milano il 13/9/1978 e l'11/1/1979 ed in Bologna il 19/12/1978.

ALUNNI - MARINA ZONI - MAROCCO - BELLOLI - BONATO - FELICE -  
MARIA TERESA ZONI -

- 4) del delitto p. e p. dagli artt.110, 56;575, 577 1° c. n.3 c.p. per avere; in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Francesco GIACOMAZZI, esplodendogli contro vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali e pericolo di vita;
- 5) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110 C.P., 10,12 e 14 L. 14/10/1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal.7,65, con l'ulteriore aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale, per avere commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo n.4;
- 6) della contravvezione p. e p. dagli artt.110,697 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni per l'arma comune da sparo di cui al capo n.5;  

Reati nn.4, 5 e 6 commessi in Milano,  
il 10.5.1978
- 7) del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn.2, 5 e 7, 61 n.2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di trarne profitto e consumare il reato di cui al capo n.4, della autovettura "SIMCA" 1000 TG MI S 84524, sottraendola al proprietario DENTI FORTUNATO, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo.\*  

In Milano, il 2.5.1978
- 8) del delitto p. e p. dagli artt.110, 577 1° c. n.3 C.P., per avere in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Marzio ASTARITA, contro il quale esplodevano numerosi colpi di pistola che determinavano allo stesso pericolo di vita e lesioni personali;

5

- 9) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, 61 n.2 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, al fine di commettere il reato di cui al capo n.8, illegalmente portato in luogo pubblico una pistola val.7,65, già detenuta ed usata anche per commettere il reato di cui al capo n.4;
- 10) della contravvenzione p. e p. dagli artt.100, 697 C.P., per avere in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni usate per commettere il reato di cui al capo n.8;
- Reati n.8, 9, 10 commessi in Milano  
l'11.5.1978
- 11) del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 n.2, 5 e 7, 61 n.2 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, e quindi con l'aggravante del numero, si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura FIAT/127 TG. COMO 325344, sottraendola al possessore CANTONI Stefano che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, per commettere il reato di cui al capo n.8.
- In Como, il 24.4.1978
- 12) del delitto p. e p. dagli artt.281 1° c., 61 n.10, 110, 56 575, 577 1° c. n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di PEROSINO Claudio e BRESSAN Guido, carabinieri in servizio esterno di vigilanza a bordo di automezzo militare presso la casa circondariale di Novara, contro i quali esplodevano numerosi colpi di fucile;
- 13) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 L. 14/10/1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico n.2 fucili cal.12 usati per consumare il reato di cui al capo precedente e, quindi, con la circostanza aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale d'arma;
- 14) del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 1° e 2° c. n.3 in relazione all'art.625 n.7 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, danneggiato l'automezzo militare, destinato a pubblico servizio, indicato nel capo 12, in quanto i colpi esplosi contro il PEROSINO ed il BRESSAN infrangevano i vetri del mezzo e danneggiavano la carrozzeria;
- Reati n.12, 13 e 14 commessi in Novara  
il 18/1/1979;
- 15) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 605 C.P. per avere,

6

in concorso tra loro e con altre persone, privato della libertà personale MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio, secondo le modalità precisate al successivo capo n.16;

- 16) del delitto p. e p. dagli artt.110, 610 cpv. in relazione all'art.339 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, agendo con armi, travisati ed in più persone riunite, costretto con violenza e minaccia MEDA Michele, AMICO Luca, e CONTRO Antonio a mettere in onda dalle apparecchiature di "RADIO RADICALE", nella cui sede avevano fatto irruzione, un messaggio registrato su nastro rivendicante il tentato omicidio di cui al capo n.12 e la irruzione stessa, successivamente legandoli ed imbavagliandoli;
- 17) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico pistole in numero e di tipo imprecisato, usate per commettere i reati di cui ai capi n.15 e 16 e, pertanto, con la ulteriore aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;

Reati n.15, 16 e 17 commessi in Milano  
il 3/2/1978

- 18) del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° c. n.1 e 2, 61 n.10 C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persone, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di due pistole cal.7,65 Beretta, che sottraevano ai Vigili Urbani SCALZULLI Potito e BALSAMO Giovanni, dopo averli minacciati con le armi ed assicurati con un paio di manette ad un cancello, così ponendoli in stato di incapacità di agire, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali;
- 19) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, perché, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico un revolver ed altre pistole utilizzate per commettere il delitto di cui al capo n.18 a, quindi, in relazione al solo delitto di porto, con l'aggravante di cui all'art 61 n. 2 C.P.;
- 20) del delitto p. e p. dagli artt.110, C.P., 12 e 14 L.14.

7

10.1974 n.497 perché, in concorso tra loro e con altre persone, illecitamente portavano in luogo pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO di cui al capo n.18;

- 21) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 697 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, abusivamente detenevano le munizioni relative alle armi di cui al capo n.19;
- 22) del delitto p. e p. dagli artt.110, 424 2° c. C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persone, allo scopo di danneggiare l'autovettura in dotazione ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO, appiccavano il fuoco a tale autovettura così che ne derivava un incendio che la distruggeva;

Reati N.18, 19, 20, 21 e 22 commessi in Milano il 4/5/1978;

- 23) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 2° c., 623 1° e 3° c. n.1 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa in più persone riunite e con armi, di lire 135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni in assegni, che sottraevano dai locali del Credito Lodigiano di Lodi, nonché di portafogli contenenti somme varie di denaro a PIOLINI Giuseppe, GUZZELONI Roberto, PRPAGNI Mauro, ZAGO Fernando, VIGNATI Luigi, BALCONI Battista, GIANI Giuseppe, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n.7 C.P., per avere cagionato al Credito Lodigiano di Lodi un danno patrimoniale di rilevante entità;
- 24) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., C.P., 10,12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenute e portato in luogo pubblico, tre pistole, armi comuni da sparo usate per commettere il reato di cui al capo n.23 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto;

Reati n.23 e 24 commessi in Lodi il 3/5/1978

- 25) del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° c. n.1 e 2° c.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, da più persone riunite e travisate, in danno di BARIN Franco, di documenti vari relativi all'attività della S.r.l. "PRAXI", di due blocchetti di assegni di proprietà di GAMBA Antonio, legale rappresentante della "PRAXI", di documenti vari di identità dello stesso BARIN, ponendolo in stato di incapacità di agire, in quanto lo rinchiudevano nel bagno della sede della "PRAXI" nella quale avevano fatto irruzione;

8

- 26) del delitto previsto e punito dagli artt.100, 81 cpv C.P. 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico quattro pistole o revolvers, armi comuni da sparo, usate per la consumazione del reato di cui al capo n.25 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;

Reati n.26 e 25 commessi in Milano il  
20/4/1978

- 27) del delitto p. e p. dali artt.81 1° c., 110, 628 1° e 3° c. n.1 C.P. per essersi impossessati, in concorso § tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza commessa da più persone riunite e consistita nel colpire il GEMIGNAN con il calcio di una pistola e minaccia commessa con armi, di due pistole e vari documenti personali che sottraevano alla guardia giurata GEMIGNAN Gino, nonché di lire 7.264.500.= che sottraevano rispettivamente ad AINA Antonio e PRINA Francesco, entrambi impiegati nella predetta banca;

°/°/°



- 8) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 81 cpv. C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico due pistole usate per commettere il reato di cui al capo precedente, e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi.  
reati commessi, n. 27 e 28, in Cassol  
novo (PV) il 26/6/78
- 9) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, dell'autovettura Volkswagen targata NO. 287199, parcheggiata sulla pubblica Via, sottraendola alla proprietaria DELLE PIANE Marta per procurarsi un ingiusto profitto e commettere il reato di cui al capo 27 con le ulteriori aggravanti di aver agito con mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla Pubblica fede;  
reato commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al 26/6/1978

#### Il solo ALUNNI

- 10) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P., per essersi impossessato, in concorso con persone sconosciute, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, di somme varie di denaro che sottraeva a CONFALONIERI Adele, CATTANEO Mario e VEGEZZI Mario (al quale sottraeva pure documenti personali) tutti presenti nella Sede della "OFFICINA LAVORATORI INDUSTRIALI" di Via Oslavia, 27, nella quale aveva fatto irruzione con i complici, con le aggravanti, quindi, di aver commesso il fatto in più persone riunite e travisate e con armi;
- 11) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso con persone sconosciute e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico n. 3 pistole usate per commettere il reato di cui al capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solito delitto di porto illegale di armi;  
reati n. 30 e 31, commessi in Milano  
il 13/5/1977;

ALUNNI -Marina ZONI-MAROCCO-BELLOLI-BONATO-FELICE-ZANETTI eTeresa ZONI

- 32) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419, C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, commesso fatti di devastazione contro la Sede di Milano (Corso Venezia) della Unione del Commercio e del Turismo di Milano, nella cui sede facevano esplodere due ordigni ad alto potenziale;
- 33) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12, legge del 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico ordigni esplosivi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.p. il realzione al solito delitto di porto, commesso per eseguire il reato di cui al capo precedente;
- 34) del delitto p. e p. dagli artt. 110, C.P. 13 legge 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, fatto esplodere, al fine di incudere pubblico timore e suscitare pubblico disordine, due bombe ad alto potenziale nei luoghi precisati al capo n. 32;  
reati n. 32, 33 e 34 commessi in Milano  
il 20/7/1978;

Il solo ALUNNI

- 35) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419, C.P. per avere, in concorso con altre persone, compiuto fatti di devastazione facendo esplodere vari ordigni ad alto potenziale all'interno della costruenda Casa Circondariale di Bergamo, così provocando ingenti danni ad opere murarie, infissi, impianti elettrici e centrale termica dell'edificio;
- 36) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 C.P., 10 e 12 legge 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico gli ordigni esplosivi usati per commettere il reato di cui al capo n. 35 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale;
- 37) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 13 legge 14/10/74 n. 497 per avere, in concorso con persone sconosciute, al fine di incudere pubblico timore, fatto esplodere gli ordigni ad alto potenziale di cui ai capi n. 35 e 36;

- 38) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 C.P. per essersi impossessato, in concorso con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, di documenti vari relativi alla Costruenda Casa Circondariale di Bergamo che sottraevano dagli Uffici della Casa Stessa, in occasione della devastazione di cui al capo B. 35, con l'aggravante, pertanto, di ,avere usato violenza sulle cose;

reati n. 35,36,37 e 38 commessi in Bergamo il 12/2/1977

Marina ZONI-MARCOCCO-BELLOLI-BONATO-FELICE-ZANETTI-Maria Teresa ZONI-BIANCHI

(essendo già stato giudicato l'ALUNNI con rito direttissimo)

- 39) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P. e 21 legge 18/4/1975 n. 110 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reati di cui al capo n. 1, detenuto le seguenti armi e i seguenti esplosivi:

ARMI LUNGHE

- a) fucile "Anschutz" cal. 22, matricola abrasa e privo di calcio;
- b) fucile "Remington", mod. 1100, cal. 12 matricola 258522;
- c) carabina di fabbricazione sovietica "TO 3-17", cal. 22, matricola abrasa e priva di calcio;
- d) fucile "Remington" mod. 1100, cal. 12 con matricola abrasa e canne mozze;
- e) fucile "Browning" cal. 12 matricola abrasa;
- f) carabina "Winchester", mod. 94, cal. 44 Magnum, matr. 37-58188, priva di calcio;
- g) fucile "Franchi", cal. 12 matr. abrasa e canne mozze;
- h) fucile "Remington", cal. 12, modello 870, matr. T 63495 V;
- i) Mitra fabbricazione inglese "Sten", cal. 9 parabellum, matr. 97392;
- l) fucile "Breda" cal. 12, matr. 630186, canne mozze;

ARMI CORTE

- m) pistola "Beretta", mod. 35, cal. 7,65, matr. 621117;
- n) pistola "Beretta", mod. 35, cal. 7,65, matr. 619158;
- o) pistola "Beretta", mod. 35, cal. 7,65, matr. abrasa;
- p) pistola "Walter "P.P.K. cal. 7,65 matricola abrasa ;

- q) pistola "Frommer" cal. 7,65, matr. 221196;
  - r) pistola "Walther", PP, cal. 7,65, matricola abrasa;
  - s) pistola "Colt" Commander, cal. 9 parabellum matr. abrasa;
  - t) pistola "Walther" P. 38, cal. 7,65 parabellum, matricola 9141;
  - u) pistola fabbricazione ungherese "Fixrebird", cal. 9 parabellum matricola E 24329;
  - v) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum matr. E 23993;
  - z) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum matr. E 24571;
  - a1) revolver "COLT" Detectiv, cal. 38 special matricola abrasa;
  - b1) revolver "Smith & Wesson", cal. 38 special, matricola abrasa;
  - c1) revolver "Colt" Trooper, cal. 357 Magnum, matricola abrasa;
  - d1) n. 3 pezzi di miccia detonante;
  - e1) n. 2 pezzi di miccia a lenta combustione;
  - f1) n. 3 detonatori;
  - g1) n. 1 bomba a mano MK2, fabbricazione USA;
- 40) del delitto p. e p. dagli artt. 81 I° comma, 110 C.P., 10 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente detenute le seguenti munizioni per arma da guerra nonché le seguenti parti di armi da guerra e comuni da sparo:
- a) n. 856 munizioni di vario calibro per armi da guerra;
  - b) canna per pistola "Beretta" cal. 9, matr. limata;
  - c) massa battente per mitra cal. 9;
  - d) n. 4 caricatori per pistola cal. 9 parabellum, "Firebird" con matricola 4229, 3943, 4705 e 4325;
  - e) caricatore per pistola "Walther", cal. 7,65;
  - f) culatta per pistola "Webley & Scott" cal. 7,65;
  - g) n. 2 castelli per fucile;
  - h) n. 1 caricatore per pistola;
  - i) massa battente per fucile automatico;
- 41) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. e 3 legge 18/4/1975 n. 110, per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, alterato, al fine di renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento, le armi di cui alle lettere "a", "c", "d", "f", "g", "l" del capo n. 39, seguen-  
done i calci o mozzandone le canne;

- 42) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P. e 23 legge 18/4/1975 n. 110 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, detenuto illegalmente le armi o le parti di armi clandestine, in quanto con il numero di matricola limato o prive di esso, di cui alle lettere "a", "c", "d", "e", "g", "o", "p", "r", "s", "a1", "b1", "c1", del capo 39 e di cui alla lettera "b" del capo n.40;
- 43) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 81 1° comma 110 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente detenuto n. 4118 munizioni di vario calibro per armi comuni da sparo;  
reati n. 39, 40, 41, 42 e 43 accertati  
in Milano, 13/9/1978;

ALUNNI-Marina ZONI-MAROCCO-BELLOLI-BONATO-FELICE-ZANETTI-Maria Teresa ZONI e BIANCHI

- 44) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 110 C.P., 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciute, per procurarsi un profitto;
- le armi da guerra di cui alle lettere "i", "s", "u", "v", "z", nonché le bombe di cui alla lettera "g1", del capo N. 39, provenienti da illecito commercio di armi da guerra e di ordigni esplosivi nonché da illecita introduzione nel territorio dello Stato, per quanto riguarda armi e bombe straniere;
  - il fucile "Remington" di cui alla lettera "h"; del capo 39, di provenienza delittuosa in quanto acquistato mediante esibizione di documenti personali (porto d'armi e carta d'identità) falsificati a nome di "CESTE Roberto", da persona così qualificatasi il 20.6.1978 presso la ditta "Hofmann Reinhart" di Zurigo;
  - i fucili "Remington" e "Breda" di cui alle lettere "b" ed "e" del capo n. 39, compendio della rapina consumata ai danni dell'armeria "BRUNI Nello" in Viterbo il 16 /8/77;
  - il fucile "Winchester" di cui alla lettera "f" del capo n. 39 compendio del furto commesso in San Pietro Mosezzo fraz. Nibbia, cascina Lusarina il 20.8.1974 in danno del proprietario "CACCIA Luigi";

- 45) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, per procurarsi profitto:
- a) - n. 21 cartellini relativi ad altrettante carte di identità rilasciate dal Comune di Loreggia, nonché un timbro tondo dello stesso Comune, provenienti da furto consumato tra il 2 ed il 3/3/1977 in danno del Comune di Loreggia;
  - b) - il libretto per licenza di porto d'armi n. 007743 D ed un cinturone per pistola con emblema dell'Istituto Vigilanza Riunito d'Italia, provenienti da rapine commesse in Milano il 18/3/1977 in danno dei rispettivi proprietari Renna Giovanni e Nicastro Michele;
  - c) - la carta di circolazione del motociclo tg. VA 110948 proveniente da furto consumato in danno del proprietario Luini Pietro il 10/12/1975 in Varese;
  - d) - un passaporto proveniente da furto consumato in danno del proprietario Matteo Carpagnano, in Milano il 3/6/1978;
  - e) - la patente di guida e la carta d'identità provenienti dal furto commesso in danno del titolare ed intestatario Zito Giuseppe, in Milano tra il 4 ed il 5/7/1978;
  - f) - il modello in bianco per carta di identità n. 21069260 proveniente da furto commesso il 23/9/1974 in danno del Municipio di Castelvenere (Benevento);
  - g) - n. 5 moduli per patenti di guida in bianco nn. A 9367088 A 9367090, A 9367100, A 9367256, A 9367257 provenienti da furto commesso in danno del Comune di San Giorgio a Cremano (Na);
  - h) - una carta di identità n. 23299567 proveniente da furto commesso in danno del Comune di Caivano nel Maggio 1974;
  - i) - n. 20 modelli in bianco per carta di identità: asportati da ignoti dal Comune di Portici tra il 30 ed il 31/5/75;
  - l) - una carta di identità n. 13194911 proveniente da furto commesso tra il 13 ed il 14/3/75 in danno del Comune di Roma - XVI circoscrizione;
  - m) - vari fogli complementari autentici per autoveicoli, non commerciabili, e pertanto, sicuramente di provenienza delittuosa;
- 46) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110-476-482, 477-482 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni del medesimo disegno criminoso, falsificato

151

o contraffatto in tutto o in parte:

- a) il modello per carta di identità di cui alla lettera "h" del capo n. 45 facendolo risultare rilasciato dal Comune di Milano a "Santini Giuseppe" (persona inesistente);
- b) il modello per carta di identità di cui alla lettera "i" del capo n. 45, facendolo risultare rilasciato dal Comune di Milano a "Tarquinio Vincenzo";
- c) un certificato di idoneità a condurre automezzi militari, del tutto falso, apparentemente rilasciato a "LEWIS Robert", persona, in realtà, inesistente;
- d) uno dei modelli per carta di identità di cui alla lettera "l" del capo n. 45, apponendovi le false generalità di "Severini Oscar" persona in realtà inesistente;
- e) cinque modelli in bianco per carte di circolazione per autoveicoli, integralmente falsi;
- f) un modello in bianco per carta di identità, integralmente falso, apponendovi il n. 25696420;
- g) un modello in bianco per carta di identità, integralmente falso, apponendovi il n. 33586296;
- h) un modello per carta di identità in bianco, integralmente falso, apponendovi il n. 20476176;

reati n. 45, 44 e 46 accertati in Milano il 13/9/78

il solo ALUNNI

- 47) del delitto p. e p. dagli artt. 447, 482 C.P. per avere formato un falso modello per carta di identità, apponendovi il n. M 0061789, falsamente intestato a SEVERINI Lorenzo ed apponendovi la propria fotografia;  
accertato in Milano il 13/9/1978
- 48) del delitto p. e p. dall'art. 496 C.P. per avere fatto mendaci dichiarazioni sulla propria identità personale ad Ufficiali di P.G. della Questura di Milano che, traendolo in arresto, in proposito lo interrogavano, dichiarando di essere "Severini Lorenzo" ed esibendo la carta di identità contraffatta di cui al capo precedente;  
commesso in Milano il 13/9/1978
- 49) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 494 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio, indotto in errore i preposti dell'azienda

Tranviaria Milanese al rilascio degli abbonamenti, attribuendosi le false generalità di Giagnoni Luigi e Tarquinio Vincenzo, e, così, ottendo il rilascio di due abbonamenti settimanali (rispettivamente n. 07536 e 99313) intestati a tali nominativi;

reato accertato in Milano, il 13/9/78

- 50) del delitto p. e p. dall'art. 485 C.P. per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, compiuto una falsità in scrittura privata sottoscrivendo il contratto in locazione dell'appartamento sito in Via Negrolì, 30/2 ed altri documenti ad esso relativi a firma "Massimo Turicchia" e facendone uso tramite consegna a Capriotti Mariola, impiegata della Società Amministratrice dello appartamento;

reato commesso in Milano il 7/6/78

#### ALUNNI e TURICCHIA

- 51) del delitto p. e p. dagli art. 110, 477, 482 C.P. per avere, in concorso tra loro, falsificato la carta di identità del Turicchia, apponendovi la fotografia dell'ALUNNI perchè questi ne facesse uso secondo quanto specificato al capo seguente;
- 52) del delitto p. e p. dagli art. 110, 494 C.P. per avere l'ALUNNI, in concorso con il Turicchia che gli aveva fornito la propria carta di identità, al fine di procurarsi un vantaggio, indotto in errore Capriotti Mariola, attribuendosi le false generalità di Massimo Turicchia, affermando di essere architetto ed esibendo la carta di identità di cui al capo n. 51, contraffatta come sopra specificato;

reato n. 51 e 52 commessi in Milano, inizio di giugno 1978

#### il solo TURICCHIA

- 53) del delitto p. e p. dagli artt. 367, 61 n. 2 C.P. per avere, con denuncia diretta alla Questura di Bologna, affermato falsamente di avere subito il furto del proprio borsello contenente vari documenti personali, tra cui la carta di identità di cui al precedente capo n. 51, commettendo il fatto per assicurarsi la impunità dal delitto di cui al capo n. 51 e da quello di cui al capo n. 52 ;

reato commesso in Bologna, il 4/7/1978

#### ALUNNI-Marina ZONI-MAROCCO-BELLOLI-BONATO-FELICE-ZANETTI-Maria Teresa ZONI e BIANCHI

- 54) del delitto p. e p. dagli art. 81 cpv. 110, 468 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contraffatto i sigilli dei seguenti enti pubblici e pubblici uffici: Questura di Varese; Prefettura di Milano, Ufficio patenti; Ambasciata della Repubblica Argentina;

reato accertato in Milano il 13/9/1978



178

BELLOLI - Maria Teresa ZONI - BIANCHI - ZANETTI-FELICE-BONATO -

- 55) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 21 L. 18/4/75 n. 110, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone e, comunque, commettere il reato di cui al capo n. 1 :
- a) un fucile "Riot", cal. 12, matr. P 03770;
  - b) un fucile cal. 12 "Beretta", con matricola limata e canne mozze;
  - c) una pistola "Beretta" cal. 7,65 con matricola limata;
  - d) un revolver "Smith & Wesson", cal. 38 special, con matricola limata;
- 56) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, portato illegalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo n. 55;
- 57) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. e 23 commi 3° e 4° L. 18/4/75 n. 110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, le armi di cui alle lettere "b", "c", e "d" di cui al capo n. 55, clandestine perchè prive del numero di matricola o con questo abrase;
- 58) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 3 L. 18/4/75, n. 110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, alterato, al fine di renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento, della arma di cui alla lettera "b" del capo n. 55, accorcandone le canne;
- 59) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto n. 335 proiettili di vario calibro, munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo n. 55;
- 60) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto:
- a) un passaporto ed una patente di guida intestata a Canters Ferruccio;
  - b) un passaporto USA. intestato a Klink Jeannine Lyinne;
  - c) un passaporto, una patente di guida, una carta di identità ed una tessera mutualistica, documenti tutti francesi, intestati a Audibert Emmanuelle Solange;
- documenti tutti provenienti da furti commessi in danno dei rispettivi intestatari;
- reati n. 55;56;57;58;59;60 accertati in Varese il 15/6/77 ed il 29/9/1977

BONATO-MAROCCO-FELICE-BELLOLI-ZANETTI- Maria Teresa ZONI -

- 61) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro, con l'aggravante della premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Mario Marchetti, contro il quale due di loro esplodevano vari colpi di pistola (almeno 8), cagionandogli pericolo di vita e lesioni personali;
- 62) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, C.P. e 10, 12 e 14 L. 14/10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenute e portate in luogo pubblico, una pistola cal. 7,65 usata per il reato di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di arma;
- 63) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto le munizioni per l'arma comune da sparo di cui al capo n. 62;  
reati n. 61, 62 e 63 commessi in Milano il 13/11/1978;
- 64) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624; 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e quindi con l'aggravante del numero delle persone, al fine di trarne profitto e commettere il reato di cui al capo 61, dell'autovettura "SIMCA" targata MI. P 54479, sottraendola alla proprietaria FIORENTINI Ornella, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica Via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto con violenza ed uso di mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.  
In Milano tra il 30 ed il 31/10/1978
- 65) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciute, per procurarsi un profitto:
- a) documenti vari relativi alla autovettura targata MO. 379702, provenienti da furto commesso in danno del proprietario BARBATTI Marco, in Modena il 20/10/1978;
  - b) una carta di identità della confederazione elvetica n. 628 di Menzenau di provenienza delittuosa;  
reato accertato in Milano l'11/1/1979

BELLOLI e GRANATA

66) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 494 C.P. perchè, in concorso tra loro, all'atto di prendere in locazione in CUSIO (Bg) un'appartamento che doveva servire da base per l'organizzazione di cui al capo n. 1, al fine di procurarsi un vantaggio, inducevano in errore il proprietario dell'appartamento attribuendosi falsamente la reciproca qualità di figlie e di madre ed il cognome "VALGIMIGLI" commesso in CUSIO l'11/12/1977;

La sola BELLOLI

67) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 21 legge 18/4/1975 n. 110 per avere in concorso con altre persone (tra le quali, per un certo periodo, BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra), al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica, e comunque, commettere il reato di cui al capo n. 1, detenuto :

- a) una pistola "Beretta" cal. 7,65 limata;
- b) una pistola "Dreyse" cal. 6,35 matr. limata;
- c) un revolver "Rast & Gaser", cal. 32, matr. limata;
- d) un metro di miccia rapida;

68) del delitto P; e p. dagli artt. 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo indicate nel precedente capo n. 67;

69) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. 23 3° e 4° comma legge 18/4/1975 n. 110, per avere detenuto in concorso con altre persone (tra le quali per un certo periodo BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra) ed illegalmente portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le armi di cui al capo n. 67 clandestine perchè sprovviste del numero di matricola o con lo stesso cancellato;

70) della contravvenzione p; e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso con altre persone (tra le quali per un certo periodo BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra) illegalmente detenuto 115 munizioni per armi comuni da sparo;

reati n. 67, 68, 69 e 70 accertati in  
Comunanza il 3/4/1979 ed in Milano il  
2/6/1979

UNNI-Marina ZONI-MAROCO-BELLOLI-BONATO-FELICE-ZANETTI-Maria  
eresa ZONI-TURICCHIA-FORNI-KLUN-BIGNAMI e ZAMBIANCHI

- 1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, compiuto fatti di devastazione facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi al Commissariato P.S. Lambrate di Via Clericetti di Milano e provocando al Commissariato stesso ingenti danni, nonché ad edifici ed autovetture circostanti;
- 2) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. 10 e 12 Legge 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico l'ordigno esploso di cui al capo precedente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 CP. in realzione al solo delitto di porto illegale, commesso per eseguire il reato di cui al capo n. 71;
- 3) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 Legge 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incuterne pubblico timore fatto esplodere l'ordigno ad alto potenziale di cui ai capi 71 e 72;

reati n. 71, 72 e 73 commessi in Milano  
il 26/7/1978

- 74) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armisui presenti e mediante violenza consistita nell'immobilizzare gli stessi con nastro adesivo, di numeri timbri del Comune di Montano Lucino, di circa L. 300.000 in contanti, di un certificato di residenza intestato a SALA Ezio e di un modello di carta di identità che sottraevano negli Uffici del Comune di Montano Lucino o ve avevano fatto irruzione, nonché di una carta di identità che sottraevano a CERUTTI Giuseppe, impiegato presente dello stesso Comune, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con armi e ponendo in stato di incapacità di agire le persone presenti;

- 75) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110 C.P. 10, 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico 2 pistole (armi comuni da sparo), un mitra, (arma da guerra) ed una bottiglia incendiaria, il tutto usato per commettere il reato di cui al capo precedente e di cui al capo seguente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solito delitto di porto illegale;
- 76) del delitto p. e p. dagli artt. 110 424 1° e 2° comma C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, allo scopo di danneggiare gli Uffici di Montano Lucino, causato un incendio negli Uffici stessi facendovi esplodere una bottiglia incendiaria;
- 77) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 legge 14/10/14 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere una bottiglia incendiaria in occasione della consumazione del reato di cui al capo n. 74;
- reati n. 74, 75, 76 e 77 commessi in  
Montano Lucino il 27/7/1978
- 78) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico di ingresso ed altre strutture della autorimessa comunale di Via Don Minzoni (edificio Pubblico) di Bologna, facendovi esplodere nei pressi un ordigno ad alto potenziale;
- 79) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 legge 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico timore;
- 80) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 10, 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai 2 capi precedenti;

reati n. 78, 79, 80 commessi in Bologna  
il 28/7/1978

- 81) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico ed altre strutture interne ed esterne del Comando Vigili Urbani (Centro Civico) di Via Beroaldo a Bologna, edificio pubblico, facendovi esplodere nei pressi un ordigno ad alto potenziale;
- 82) del delitto p. e p. dagli artt. 110, C.P. e 13 legge 14/10 1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico timore;
- 83) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 10, 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai capi precedenti;

reati n. 81, 82, 83 commessi in Bologna il 28/7/78

PORNI - KLUN - TURICCHIA - ZAMBIANCHI - BIGNAMI -

- 84) DEL DELITTO p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con l'aggravante della premeditazione compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Antonio Mazzotti, contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco cagionandogli pericolo di vita e lesioni personali;
- 85) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Romolo Rodolfi, contro il quale esplodevano vari colpi di arma da fuoco, con l'aggravante di aver compiuto il fatto per conseguire l'impunità del reato di cui al capo precedente, in quanto il RODOLFI, testimone di esso, ne stava inseguendo gli autori materiali;

- 86) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497, per avere in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico due armi comuni da sparo, usate per commettere i reati di cui ai due capi precedenti, e quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;
- 87) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente;
- reati n. 84, 85, 86, 87, commessi in  
Bologna il 15/5/1978
- 88) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, cpv; 624, 625 n. 2 5, 7, 61 n. 2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara e quindi, con l'aggravante del numero con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto compiere il reato di cui al cpo n. 84 dell'autovettura SIMCA 1100 tg. BO. 400679, sottraendola al proprietario Gino Bonfiglioli, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, in Bologna il 14/5/78, e della Lambretta tg. BO 13.66.48, sottraendola in Bologna tra il 14 ed il 15 Maggio 1978 al Proprietario Mara Goldini che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto con violenza e mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento dei mezzi) su cose esposte per necessità e con suetudine alla Pubblica fede;
- 89) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma n. 1 e 2 C.P. perchè in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano mediante minaccia commessa con armi e mediante violenza consistita nel legare ed imbavagliare Ezio Bandera, Barbara Marchesini e Paola Bergani, presenti al fatto, rinchiudendoli, poi, in uno stanzino, di documentazione varia che sottraevano dagli Uffici della VISPLAN S.p.A. ove avevano fatto irruzione, con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite e travisate, con uso di armi e ponendo le persone predette in stato incapacità di agire;

- 90) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 423 C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, attentavano alla sicurezza degli impianti ENEL destinati alla trasmissione di energia elettrica per l'industria "VISPLANT" facendo esplodere ordigni di alto potenziale che provocavano la caduta di un traliccio ENEL;
- 91) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P. 10, 12 e 14 L. 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenute e portate in luogo pubblico le armi comuni da sparo (almeno tre) usate e per consumare il reato di cui al capo n.89 e gli ordigni esplosivi usati per consumare il reato di cui al capo n.90, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., quindi, in relazione al solo delitto di porto illegale di armi ed ordigni esplosivi;
- reato n.89 commesso in Castel Maggiore il 20/11/1978;  
reato n.90 commesso in San Martino di Bentivoglio il 20/11/1978;  
reato n.91 commesso in entrambi i posti suddetti in \*  
identica data;
- 92) del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 n.2, 5 e 7 c.p. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, al fine di trarne profitto, della autovettura FIAT/126 TG. BO, 747764 sottraendola al proprietario ZUFFA Vittorio che l'aveva parcheggiata nella pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone, con violenza e mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;
- reato commesso in Bologna fra il 2 ed il 3 dicembre 1978;
- 93) del delitto p. e p. dagli artt.110, 419 bis C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone, compiuto atti diretti a danneggiare o distruggere un impianto di elaborazione dati, tentando di fare esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi all'ingresso del centro elaborazione dati della Banca del Monte di Bologna (Via Del Monte angolo via delle Donzelle);



- 94) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P., 9,10 e 12 L. 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con \* altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno, criminoso, illegalmente fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo di cui al capo precedente, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale dello ordigno, perché commesso per eseguire il reato di cui al capo precedente;  
reati n.93 e 94 commessi o accertati in Bologna il 4/12/1978;
- 95) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, acquistato o ricevuto da persone sconosciute, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, documenti vari, (biglietti, elenchi di numeri telefonici, relazioni di riendiconta del 1976) provenienti dal furto commesso in danno dell'I.N.A.M. di Bologna all'inizio della seconda decade del mese di dicembre del 1978, nonché una macchina da scrivere "OLIVETTI" Linea"98", proveniente da furto commesso in danno della Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere, tra il 9 ed il 10 marzo 1978;  
reato accertato in Bologna il 19/12/1978
- 96) del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° c. n.1 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi sui presanti, di una pistola d'ordinanza "Beretta" cal.7,65 che sottraevano al Vigile Grilli Giorgio, di n.4 berretti da vigile urbano, di una giacca a vento di ordinanza e di timbri vari di ufficio, sottraendo il tutto negli uffici del Comando Vigili Urbani del quartiere San Donato, sito in via Beroaldo n.4 Bologna, ove avevao fatto irruzione, con le aggravanti di avere commesso il fatto in apiù persone riunite e con armi;
- 97) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P., 10,12 e 14 L. 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola servita per il reato di cui al capoprecedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto; nonché per avere illegalmente portato il luogo pubblico la pistola "Beretta" cal.7,65, provento del reato di cui al capo precedente;  
reati n.96 e 97 commessi in Bologna il 7/4/1978

BIGNAMI - TURICCHIA e ZAMBIANCHI (essendo stati già giudicati con rito direttissimo il FORNI ed il KLUN)

- 98) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 21 L.18/4/75 n.110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali Dante FORNI e Paolo KLUN, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo 1;
- a) una pistola "Beretta", cal.9 con matricola abrasa;
  - b) una pistola "Beretta", cal.9 con matricola abrasa;
  - c) una pistola "Beretta", cal.7,65, con matricola abrasa e con silenziatore;
  - d) una pistola "Walther" PPK, cal.7,65 con matricola abrasa;
  - e) un revolver "Smith e Wesson", cal.357 magnum, con matricola abrasa;
  - f) un limitato quantitativo di esplosivo;
- 99) del delitto p. e p. dagli artt.110, C.P., 23 3° c. L.18. 4.75 n.110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali Dante FORNI e Paolo KLUN, e quindi, con l'aggravante del numero, illegalmente detenuto le armi indicate al capo precedente, clandestine perché prive del numero di matricola o con le stesse cancellato;
- 100) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali Dante FORNI e Paolo KLUN e, quindi, con l'aggravante del numero (art.112 n.1 C.P.), illegalmente detenute n.128 munizioni per armi comuni da sparo di vario calibro;

KLUN - FORNI - BIGNAMI - TURICCHIA - ZAMBIANCHI -

- 101) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciute per procurarsi un profitto le armi di cui alle lettere "a", "b", ed "e" del capo n.98 di provenienza delittuosa;
- reati n.98,99,100,101 accertati in Bologna il 19/12/1978;

27

CARPANI- GIUDETTI CARPANI

102) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. per avere, in concorso tra loro, aiutato GRANATA Anna Maria ad eludere le investigazioni dell'Autorità, in relazione al reato di cui al capo n. 1, dichiarando all' Autorità Giudiziaria di ignorare se la GRANATA avesse fornito il loro recapito telefonico al proprietario di un appartamento servito come base terroristica, preso in locazione dalla GRANATA e, comunque, negando che quest'ultima li avesse informati della circostanza;

reato commesso in Milano l' 11.4.1979.

CON l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. in relazione ai reati di cui ai capi 2,3,4,5, 6,8,9,10,12,13,14,15,17,19,20,21,22,24,26,28, 32,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,54,55,56,57, 58,59,60,61,62,63,65,71,72,73,75,76,77,78,79, 80,81,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,97,98,99, 101, perchè commessi in più di cinque persone;

CON l'aggravante di cui all'art. n.61 n. 6 C.P. per ALUNNI e MAROCCO in relazione a tutti i reati loro contestati, e per BELLOLI in relazione ai soli reati di cui ai capi 67,68 69,70, per averli commessi durante il tempo in cui volontariamente si sottraevano alla esecuzione di ordini e mandati di cattura emessi a loro carico;

Con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione ai reati di cui ai capi n.18, 23, 27,39,40,41,43,44,45,46,54,55,58,59,60, 65,66,98,100 e 101 della rubrica; commessi tutti per eseguite il reato di cui al capo n.1 o per assicurarsi la impunità da questo.

•/•/•



I FATTI E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Corrado ALUNNI viene arrestato la sera del 13 settembre 1978 dalla DIGOS e dai Carabinieri di Milano in un appartamento al piano terra dello stabile di via Negrolì 30/2 di Milano, localizzato per la stranezza del comportamento della persona che lo occupava, la cui generalità, fornite all'atto del contratto di locazione, corrispondevano a quelle di un architetto (Massimo TURICCHIA) che viveva e lavorava regolarmente a Bologna, (vedi rapporto 15/9/78 Questura Milano, volume 1 fascicolo 1 foglio 4 —).

Nella stessa notte, al momento in cui sta per entrare nell'appartamento, viene arrestata Marina ZONI, che vi si stava recando convinta di trovarvi l'ALUNNI, e che, annunciatasi al citofono con "apri sono io" veniva bloccata dagli agenti appostati all'interno. (vedi volume 1 fascicolo 1 foglio 4)

L'appartamento si rivelava l'importante deposito di una organizzazione eversiva riccamente articolata, con una imponente raccolta di:

A) ARMI E MUNIZIONI.

Vale la pena di elencarle:

ARMI LUNGHE

1. fucile Aschutz cal.22 privo di calcio
2. fucile Remington modello 1100 cal.12 matricola 258522
3. carabina sovietica TO 3-17 cal.22 priva di calcio
4. fucile Remington modello 1100 cal.12 a canne mozze
5. fucile Browning cal.12
- 6 carabina Winchester modello 94 cal. 44 magnum matricola 3758188 priva di calcio
7. fucile Franchi cal. 12 a canne mozze
8. fucile Remington cal.12 modello 870 matricola T 673496 V
9. mitra STEN cal. 9 parabellum matricola 387392
- 10.fucile BREDA cal.12 matricola 630186 a canne mozze

ARMI CORTE

11. pistola Beretta mod. 35 cal.7,65 matricola 621117
12. pistola Beretta cal. 7,65 mod. 35 matricola 619158
13. pistola Beretta mod. 35 cal.7,65
14. pistola Walter PPK cal. 7,65
15. pistola FROMMER cal. 7,65 matricola 221196
16. pistola Walter PP cal. 7,65
17. pistola Colt Commander cal. 9 parabellum
18. pistola Walter P.38 cal.7,65 parabellum matricola 9141
19. pistola Firebird cal.9 parabellum matricola E 24329
20. pistola Firebird cal. 9 parabellum matricola E 23993
21. pistola Firebird cal. 9 parabellum matricola E 24571
22. revolver Colt detective cal. 38 special
23. revolver Smith e Wesson cal. 38 special
24. revolver Colt Trooper cal. 357 magnum

PARTI DI ARMI

1. canna per pistola Beretta calibro 9
2. massa battente per mitra cal.9

o/o



30

3. cu\_latta per pistola Webley e Scott cal.7,65
4. n. 2 castelli per fucile
5. m\_assa battente per fucile automatico
6. n. 4 caricatori per pistola Firebird
7. caricatore per pistola Walter cal. 7,65
8. caricatore per pistola non identificata

NONCHE'

1. 3 spezzoni di miccia detonante
2. 2 spezzoni di miccia a lenta combustione
3. 3 detonatori
4. Una bomba a mano M K 2
5. 856 ~~mm~~ (ottocentocinquantesi) munizioni di vario  
calibro per armi da guerra
6. 4118 (quattromilacentodiciotto) munizioni di vario  
calibro per armi comuni

B) Documentazione "ideologica dinumerosissime associa-  
zioni sovversive.

Basta scorrere l'elenco del verbale di sequestro  
(vedi volume 1° / *1922-44*), in relazione anche all'im-  
ponente numero di esemplari degli stessi documenti, i più  
significativi dei quali sono raccolti negli allegati A 1  
e A 2 allegati agli atti del p.m., per rendersi conto del-  
la imponenza dell'archivio, comprendente tra l'altro docu-  
menti del "NAPAP", delle "Brigate Rosse" in molteplici esem-  
plari, non tutti generalmente diffusi, riferiti a fatti di-  
versi e verificatisi anche in luoghi fra loro distanti:

o/o

31

oltre naturalmente a volantini, programmi ideologici, pubblicazioni di "Prima Linea", delle "Formazioni Comuniste Combattenti" e comunque riconducibili all'area dell'Autonomia Operaia: va sin d'ora richiamata l'attenzione sul rapporto 9 luglio 1979 Carabinieri di Milano, che meglio non potrebbe concludere un anno di indagini estremamente serrate ed intelligenti, per sottolineare significative corrispondenze e collegamenti (volume 10 fascicolo 3 foglio 175).

- C) Documentazione ideologica organizzativa della banda armata che di quell'appartamento aveva la disponibilità e costituita da originali dattiloscritti e manoscritti concernenti:
1. la rivendicazione di fatti criminosi compiuti dalla banda
  2. la GIUSTIFICAZIONE TEORICA DELL'ESISTENZA E DELL'ATTIVITA' DELLA BANDA
  3. la struttura della banda ed i collegamenti interni ed esterni
  4. la dotazione di armi
  5. il bilancio economico
  6. i programmi di diffusione dell'attività della banda
- D) Materiale inerente l'attività di falsificazione di documenti.
- Anche qui basta rileggere l'impressionante elenco di cui al verbale di perquisizione
- E) Materiale proveniente da tutta una serie di delitti. Se ne farà un'analisi nel corso dell'esame delle singole imputazioni.

E) MATERIALE VARIO

Altro materiale vario (ingranditore fotografico , macchina da scrivere , datario , dettagliate cartine geografiche e topografiche).

G) DENARO IN FASCETTE

Denaro in fascette che si sarebbe accertato essere provento della rapina consumata in Lodi, di cui all'imputazione n. 23.

H) N. 11 QUADERNI

N. 11 quaderni, evidentemente vergati da 11 persone diverse, che riproducevano in lingua italiana (eccetto uno, scritto in uno spagnolo approssimato, misto ad italiano) il testo spagnolo del documento pure sequestrato in fotocopia nella base, sulla conoscenza e l'uso degli esplosivi a scopo terroristico.

33

**I) UN'AMPIA SCHEMATURA**

Un'articolata schedatura (ritagli di giornale notizie più o meno dettagliate su professione ed abitudini giornaliere) avente per oggetto personaggi politici, industriali, commercianti, giornalisti, magistrati, appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla P.S. ed alla Amministrazione Carceraria, liberi professionisti (v. in volume 20°, cartella B e in Allegati A1 e A2 Atti P.M.).

---

La sera del 18 settembre 1978 due telefonate a nonime alla Questura di Milano avvertivano della presenza di un "covo" di brigatisti in via Melzo n. 12" e di un messaggio importante all'interno della cabina telefonica di piazza Bottini: il messaggio, dalla grafia palesemente artefatta, diceva:  
" VIA MELZO 12 (MI) - COVO AFFITTATO DA ZONI MARINA FREQUENTATO DA ALUNNI E MAROCCO".

Il "covo" veniva individuato in un appartamento al quarto piano dello stabile di via Melzo 12, in locazione a Marina ZONI dal 3 ottobre 1977.

Alcune delle chiavi sequestrate ad ALUNNI aprivano il portone dello stabile, la cassetta della posta (intestata a Marina ZONI), la porta di ingresso dell'abitazione (vedi volume 1 fascicolo 1 foglio 18).

34

All'interno dei locali, per quanto palesemente "svuotati", si rinvenivano tra l'altro:

- due cassette di legno risultate poi provento della rapina di Lodi (imputazione N.23);
- una cartina topografica della città di Lodi *col una cartina della proprietà di Milano con indicazioni di tracciati stradali da (o per?) Lodi;*
- un documento ideologico ciclostilato dalla organizzazione "Comunista Combattente Prima Linea", simile ad altro sequestrato in via Negroli;
- la "risoluzione" della direzione strategica delle Brigate Rosse del febbraio 1978";
- un appuntino manoscritto relativo ad armi e munizioni ed uno schema manoscritto relativo alla struttura organizzativa delle "Formazioni Comuniste Combattenti", risultati poi di grafia di Marocco (vedi documenti su Acc. B2 Atti P.M.)
- una cartuccia calibro 12;
- frammento di carta carbone per uso dattilografico (vedi *finire dello stesso*)
- materiale in plastica per formare false targhe automobilistiche (vedi cartella B 2 allegati atti P.M. e rilievi fotografici a foglio 33-3/ volume 10 fascicolo 1).

o/o

Venivano anche rilevate nell'appartamento le impronte palmari di Corrado ALUNNI e del MAROCCO (vedi volume 10 fascicolo 1 citato, foglio 335 e perizia dattiloscopica : fascicolo 3 <sup>volume</sup> ~~cartella~~ 16°).

Le prime indagini si orientavano verso Bologna - oltre che per l'episodio della carta di identità TURICCHIA - perché tra i documenti manoscritti a firma "B." o "Barbara" rinvenuti in via Negroli, in uno la scrivente (volume 2 allegato A 2 atti P.M. A 48-49) avvertiva l'ALUNNI che, qualora avesse avuto necessità di mettersi in contatto con lei per comunicarle la data della successiva riunione, avrebbe dovuto farlo telefonando entro le ore 13 al numero 051/279833, qualificandosi come "Federico", chiedendo di "Mary" e mettendosi d'accordo con costei.

Il numero telefonico risultava intestato alla scuola "ERCOLANI" di Bologna, ove lavorava come applicata di segreteria "Mary" Loretta ALBERANI, la quale, nel presupposto che dovesse necessariamente essere persona di fiducia della "Barbara", veniva sentita come teste: avendo reso palesemente false e reticenti dichiarazioni, affermando di conoscere due distinte ragazze a nome "Barbara" ma di ignorare cognome e domicilio ed affermando, altresì, di non potere minimamente immaginare che avesse comunicato il suo nome e recapito all'ALUNNI, veniva arrestata.

Colpita poi da mandato di cattura per favoreggiamento e falsa testimonianza, essendosi limitata a

36.

riconoscere , per una delle due ragazze a nome "Barbara", da lei indicate, quella raffigurata nella foto di Barbara AZZARONI, alla cui identificazione quale possibile autrice delle lettere sequestrate nella casa dell'ALUNNI, gli organi di P.G. erano giunti dopo febbrili indagini condotte nell'area della "autonomia" bolognese, utilizzando la descrizione fisica <sup>che</sup> la "Barbara" aveva fornito in una breve composizione poetica dedicata all'ALUNNI, pure sequestrata nella base milanese (documento <sup>Allegato A2</sup> 65 B)45

Soltanto dopo la successiva acquisizione e comparazione di scritture si poteva avere certezza di identificazione: l'immediato ordine di cattura non aveva effetto perché la ragazza, grazie anche al ritardo provocato dalle reticenze dell'ALBERANI, si era già resa irreperibile.

Il procedimento contro l'ALBERANI, separato, si concludeva con rinvio a giudizio in data 15 dicembre 1978.

All'udienza del 9 marzo 1979 il Tribunale di Milano sez. 7 - la assolveva per insufficienza di prove dal reato di falsa testimonianza e "perché il fatto non sussiste" da quello di favoreggiamento: contro tale decisione pende l'appello del P.M..

Le indagini in Bologna, si erano soffermate anche su Maurice BIGNAMI, già legato sentimentalmente prima all'AZZARONI, all'ALBERANI, ora in procinto di sposarsi con Nicoletta MAZZETTI (la cerimonia risultava fissata per il 7 ottobre 1978 presso il Comune di Bologna); <sup>lei</sup> aveva volontariamente abbandonato il

proprio posto di impiegato presso l'ufficio tecnico del comune di Bologna (stesso ufficio ove lavoravano il TURICCHIA ed il FORNI Dante), già dal giorno successivo all'arresto dell'ALUNNI in Milano, rendendosi da quel momento irreperibile. In casa ALUNNI, inoltre, veniva rinvenuto un documento dattiloscritto certamente riferentesi al BIGNAMI che qui si trascrive:

"Ho pensato molto a M. Io mi metto a disposizione della VS.O. per recuperarlo politicamente. Non ci si può permettere di perdere un bravo compagno e lasciarlo in mano a gente come rosso <sup>che</sup> dal punto di vista personale hanno sempre considerato lui cornuto e lei una p.

Su questi osceni giudizi io non sono d'accordo. Non penso di nessuna donna che sia una P; difendo anche le prostitute.

Lui però è sfiduciato, pensava di sposarsi poi ha saputo in galera tante cose sulla di lui compagna. Anche lui avrà sbagliato tutto con lei avevano un rapporto allucinante, certe cose le ha sapute solo in carcere e gli è crollato una parte di mondo. allora si è lasciato andare per la delusione che gli ha inflitto colei che considerava compagna eccezionale e ha cercato di autodistruggersi con tutti quegli scioperi fino a diventare uno scheletro vivente.

Quando è uscito quel che ha fatto è di non stare dov'era lei politicamente, lei che aveva tradito la sua buona fede, che lo aveva tradito nell'immagine che aveva costruito di lei e quei bastardi di Rosso



38

hanno approfittato del suo stato dicendogli magari paternalisticamente che gli erano "tanto vicino".  
NON IMPORTA POI SE HA CAPITO O SAPUTO CHE LA SUA DONNA STA CON TE.

E' così deluso di lei che il fatto che voi filiate è solo marginale, al massimo gli verrà ancor più da vomitare, ma il fatto che politicamente è rimasto in rosso è per questo motivo.

Io credo che lui abbia preso veramente una stangata, la vedeva così complessiva perché non era lui.

Lei anziché preoccuparsi per me farebbe meglio a ri vedere il rapporto che aveva con lui e cercare di aiu tarlo data la sua disastrosa condizione, di non abbandonarlo a se stesso e alla sua disperazione e alla sua scelta politica dettata dalla disperazione. Perché lui pensa che solo con Rosso potrà ricomincia re a far politica e dimenticare.

Non si può perdere così i compagni solo perché hanno dei crolli.

NON SI PUO' CONTINUARE A FARE NUOVI RAPPORTI SENZA PRIMA CAPIRE PERCHE' FALLISCONO I VECCHI. SE IN UN RAPPORTO PERSONALE UN COMPAGNO O COMPAGNA INTERESSA NO ALLORA SI LOTTA FINO IN FONDO ALTRIMENTI VUOL DIRE CHE NON TE NE FREGAVA UN CAZZO TUTTO SOMMATO.

Se a lei non gliene frega niente di lui, vuol dire che non gliene <sup>ha</sup> mai fregato niente, e se adesso ha trovato un rapporto che la gratifica di più non mi sembra giusto abbandonarlo e politicamente DISTRUGGERLO. Noi o VOI si deve tentare fino in fondo, poi

o/o

39

se lui non ne vorrà sapere pazienza, cazzi suoi, noi avremo tentato. Io sono disposta a provarci perché salvare lui dall'autodistruzione è salvare me stessa. Non si può lasciare un compagno agli opportunisti solo perché le sue miserie sono anche le nostre.

Si può anche cominciare ad essere liberi, ma dopo aver chiarito tutto questo."

Ne risultano chiaramente i collegamenti tra la banda armata ed il BIGNAMI ("M."), attraverso una donna che non è, evidentemente, la AZZARONI.

Non solo: il periodo di carcerazione del BIGNAMI cui lì si fa riferimento aveva origine in un episodio di accertata ricettazione di moduli di carte di identità (vedi atti *Bologna - volume 5° - fascicolo 5*) sequestrategli al momento del suo arresto avvenuto nel marzo 1977 nell'abitazione milanese del noto NEGRI Antonio: ebbene, queste carte appartenevano all'identico stock di quelle rinvenute nella casa di ALUNNI, giacché tutte provenivano dallo stesso furto commesso tra il 30 ed il 31 maggio 1975 in danno del comune di Portici (NA). Stock al quale aveva attinto - tra gli altri - il nappista LO MUSCIO (vedi *infra*, pag. 229).

Indagini, infine, venivano svolte nei confronti dell'architetto Massimo TURICCHIA, le cui generalità, come si è detto, erano state assunte dall'ALUNNI Corrado in Milano, con esibizione della carta di identità del TURICCHIA e di un foglio paga dello

40

stipendio da questi percepito presso il Comune di Bologna, al momento della stipulazione in Milano, il 7 giugno 1978, del contratto di locazione dell'appartamento di via Negroli.

Delle dichiarazioni del TURICCHIA, sentito come teste il 14 settembre 1978 da funzionari della DIGOS di Bologna, non convincevano le modalità secondo cui avrebbe subito il furto del borsello contenente i documenti utilizzati dall'ALUNNI; le modalità secondo cui sarebbe ritornato in possesso del tutto; le ragioni addotte per spiegare il ritardo con cui aveva sporto denuncia del furto.

Da qui il sospetto che egli avesse volontariamente fornito documenti "puliti" all'ALUNNI, denunciando il furto, per crearsi una credibile copertura, solo dopo l'uso dei documenti stessi da parte dell'ALUNNI e, quindi, dopo il controllo di polizia, ai sensi dell'art. 12 della legge 18.5.1978 n. 191 sul contratto di locazione dell'appartamento e sulla identità dei contraenti; sospetto che, però, non si concretizzava<sup>va</sup> provvedimento alcuno, a parte l'intercettazione telefonica sull'utenza del TURICCHIA, che non dava risultati (come, del resto, nessuna delle diverse intercettazioni disposte in tutto il corso del procedimento).

Più tardi, altre indagini avrebbero portato ad importanti accertamenti in Bologna.

Lo stesso andamento ebbero le indagini sin dai

41

primi tempi attuate nell'ambiente dell'autonomia di Varese, a loro volta sfociate in risultati di rilievo solo più tardi.

Subito sentito (vedi foglio 50 fascicolo 4° volume 1) , il marito di Marina ZONI, Carlo PAGANI, rendeva una lunga testimonianza che giustamente il p.m. nella requisitoria indica (pagina 37) come "accorta e prudente nello sforzo di allontanare da sé possibili sospetti, ma significativa quale prova a carico della moglie (certo non l'unica , né tra le più importanti)", nella quale spiegava le scelte politiche della moglie orientate verso la lotta armata, determinate soprattutto dall'opera di indottrinamento svolta nei confronti di lei dalla sorella Maria Teresa , e da un'altra ragazza, amica della Maria Teresa, conosciuta solo con il nome di "Marzia".

La stessa veniva presto identificata per Maria Rosa BELLOLI : poiché uno dei quaderni manoscritti sull'uso degli esplosivi rinvenuti in via Negroli recava in copertina il nome "Marzia", già da allora sorgeva il sospetto che la BELLOLI potesse esserne l'autrice.

Con specifico riferimento alle indagini svolte nel varesotto i Carabinieri e la DIGOS di Milano redigevano un rapporto congiunto ~~del~~ 11/10/1978 (volume 1, atti p.m., fascicolo 3 pagina 1-10), nel quale si sottolineavano - fra l'altro - i collegamenti con fatti oggetto dei precedenti rapporti:

o/o

42

- 25/6/1978, relativo al rinvenimento di armi, munizioni, congegni per predisporre ordigni esplosivi e documentazione varia inequivocabilmente riferibile ad attività politico-eversive avvenuto il 15 giugno 1977, sotto un ponte sul fiume Olona di Varese, con attribuibilità alla BELLOLI, Maria Teresa ZONI, BIANCHI Sergio, BRUSA Fabio e ZANETTI Giannantonio della detenzione delle armi, dei documenti e di quanto altro sequestrato. (vedi volume 6 fascicolo 1 foglio 1 e seguenti);
  
- rapporto 26/4-78 Carabinieri di Arese: rinvenimento avvenuto il 27 maggio 1978 nei pressi dello stabilimento "Alfa Romeo" in Arese, subito dopo un volantinaggio effettuato da numerosi aderenti a collettivi politici autonomi ed anarchici di Milano e di Varese, di nove bottiglie "molotov" abbandonate in un boschetto e vari manoscritti il cui contenuto era tale da far ritenere l'ignoto autore inequivocabilmente legato ad una associazione sovversiva. Tra i manifestanti identificati quel giorno dai Carabinieri intervenuti, vi erano Maria Nadia FERRACINI, Giovanni TENTI, Cesare RICCIARDI, Mauro Margarini ed il predetto Sergio BIANCHI.

Sulla base di una rispondenza - ritenuta in sede di accertamenti di polizia giudiziaria - della

o/o

sua grafia con quella di uno dei noti quaderni, il BIANCHI il 12 ottobre 1978 veniva sottoposto a fermo di P.G. , convalidato dal P.M. nello stesso giorno .

La perizia grafica subito disposta dava , inizialmente , il medesimo risultato dagli accertamenti di polizia giudiziaria: accertamenti successivi conducevano al risultato opposto , e - ritenuti si a carico del BIANCHI stesso responsabilità meno gravi - egli verrà scarcerato ex art. 272 c.p.p., soltanto , però, in data 25/10-78 (fascicolo 8 volume 14°).

A seguito di numerosissime perquisizioni disposte dal p.m. in data 17 ottobre 1978, venivano in tempi diversi incriminati:

1. Maria Nadia FERRACINI, trovata in possesso di miccia, di uno schedario di possibili obiettivi e di altra documentazione;
2. Rosetta DI RUGGIERO e Giovanni MORONI, cui era stata sequestrata una pianta topografica della città di Busto Arsizio con annotazioni relative ad obiettivi di interesse militare;
3. Giovanni TENTI, Cesare RICCIARDI, Eugenio ZANNI, Carmela BEATRICE e lo stesso Sergio BIANCHI, in ordine al reato di organizzazione di associazione sovversiva, quali coautori di un documen-

to dal chiaro contenuto sovversivo pure sequestrato durante le perquisizione del 17 ottobre 1978;

4. Mauro MARGARINI, ritenuto autore dei già ricordati manoscritti rinvenuti in Arese.

Mancando motivi di connessione processualmente rilevanti, tra di loro e con il procedimento principale, i provvedimenti relativi a tutti e quattro gli episodi ricordati, venivano, in tempi diversi, separati, e si concludevano con altrettante ordinanze di rinvio a giudizio, per i reati di cui all'art. 306 c.p. (FERRACINI) e art. 270 C.P. (tutti gli altri) (vedi fascicolo 9 in volume 4°).

Sempre a seguito delle perquisizioni del 17 ottobre 1978 si individuava in Milano un terzo appartamento che non poteva certo dirsi destinato solamente ad abitazione. Infatti, presso l'appartamento di via Gran Sasso n. 23, abitato dallo ZANETTI e dalla Maria Teresa ZONI (e, per un certo periodo, anche dalla BELLOLI), venivano sequestrati: (vedi volume 20° cartella A):

- un manoscritto al momento non attribuibile con sicurezza ad alcuno (in seguito, acquisiti manoscritti dello ZANETTI se ne sarebbe accertata con perizia ~~benintesa~~ la provenienza da costui), vergato con la stessa grafia di uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi di via Negroli, in particola

45.

- re di quello scritto in spagnolo misto ad italiano;
- abbondanti materiali per la falsificazione di documenti e di targhe automobilistiche;
  - lettere il cui contenuto poneva in esplicita evidenza la Comune militanza politica in organizzazione sovversiva ~~di~~<sup>di</sup> scrivente, destinata rio ed altre persone nominate nel testo delle missive, ed indicazioni per la realizzazione ~~di~~ di un piano di evasione dalla Casa Circondariale di Bologna di tale "G.";
  - un documento di identità personale di tale Domenico TROGU, latitante perchè colpito da ordine di cattura emesso dalla Procura di Bologna per partecipazione ad associazione sovversiva;
  - una mini fotocopiatrice;
  - un appunto manoscritto riportante gli orari dei mezzi pubblici per Piazza Brembana e Cusio (a Cusio, come si dirà, verrà successivamente scoperta un'altra base dell'organizzazione).
- I.l.p.m. - che aveva nel frattempo disposto, oltre la perizia grafica nei confronti del BIANCHI, una generale perizia balistica su tutte le armi sequestrate in via Negroli e sollecitato minuziosissim



46

me indagini di polizia giudiziaria sul materiale rinvenuto in via Negroli e via Melzo (vedi *volume 1° fasc. 4° - f. 92*) - richiedeva l'istruzione formale in data 23/10-78 (*vol. 12° - fasc. 1 - f. 1*).

Da poco in corso gli atti dell'istruzione stessa, nei primissimi tempi diretti soprattutto ad "E-SAURIRE" le posizioni FERRACINI, MORONI, DI RUGGIERO, maturavano in Bologna taluni risultati delle indagini avviate dopo l'arresto ALUNNI, con una operazione che avrebbe comportato una notevole dilatazione dell'istruttoria, permettendo però di individuare con certezza altri membri di rilievo della banda e di confermare l'esistenza di quell'asse Milano-Bologna intuito sin dalle primissime indagini.

Il 19 dicembre 1978, i Carabinieri di Bologna, nei locali di via Tovaglie n.9 in Bologna, in uso a Dante FORNI, impiegato presso lo stesso ufficio di BIGNAMI e di TURICCHIA, rinvenivano, all'interno di un baule chiuso con un lucchetto che doveva così essere forzato (*vedi vol. 1° fasc. 1 Atti Bologna*), materiale inequivocabilmente riferibile ad attività terroristiche <sup>della</sup> "Organizzazione Comunista Combattente PRIMA LINEA", tra cui :

- due pistole cal.9;
- due pistole cal.7,65 (una risulterà avere esploso i colpi contro Antonio MAZZOTTI: imputazioni n. 84-88);

o/o

47

- un revolver cal. 357 magnum;
- un silenziatore ;
- munizioni varie per le armi prima indicate;
- un timer e materiale vario per fabbricare ordigni esplosivi;
- contenitori in vetro con limitato quantitativo di miscela esplosiva a base di tritolo, nitrato d'ammonio ed altro (risulterà corrispondente all'esplosivo usato per gli attentati di cui alle imputazioni 78-89-93);
- una copiosa schedatura, corredata da fotografie spesso ritagliate da giornali, di "personale politico-militare nemico" (personaggi politici, del mondo economico-commerciale, magistrati, appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla P. S., al corpo dei VV.UU.);
- una matrice per ciclostile già compilata, il cui testo consisteva nella rivendicazione, a nome della "O.C.C. PRIMA LINEA", di un attentato ancora da compiere in danno della sede dell'Ordine dei Medici di Bologna;
- volantini vari dal testo identico a quello della matrice prima indicata;
- berretti e cinture del corpo dei vigili urbani di Bologna che si sarebbe accertato essere preventivo della irruzione - rapina del 7 aprile 1978 commesso in danno del Comando dei VV.UU. del quartiere San Donato di Bologna, ~~...~~

48

- n. 2 documenti ideologici dattiloscritti, con annotazioni e correzioni manoscritte (uno in originale e l'altro in fotocopia);
- n. 2 quaderni manoscritti, il primo contenente una schedatura di "personale nemico" (risulterà di grafia del Klun) ed il secondo <sup>costruito</sup> un esame critico dell'attività della Organizzazione e l'indicazione delle future linee operative (risulterà di grafia dello Zambianchi);
- L. 4.500.000 in contanti;
- parrucche, baffi finti ed un manuale per il trucco;
- un impermeabile con le iniziali "T.M." ricamate all'interno;
- una macchina da scrivere;
- i tre permessi rilasciati a Bignami per l'ingresso in Comune nel giorno del suo matrimonio, fissato, come si è detto, al 7/10/1978;

Sempre all'interno dei locali di Via Tovaglie, ufficialmente adibiti a "laboratorio" per la costruzione di cornici, ma al di fuori del baule, venivano sequestrati:-

- materiale vario (gesso a presa rapida, cemento, lana di acciaio, 3 contenitori in plastica gialla) che sarebbe risultato assolutamente simile a quello usato per confezionare l'ordigno di cui all'attentato (capi n. 93 e 94 della rubrica) rivendicato dalle "Squadre Armate Proletarie";
- pacchi di giornali, quotidiani e settimanali, fa

49

- centi parte dello schedario del FORNI di cui si dirà appresso;
- una macchina da scrivere, provento di furto commesso in danno della locale Università.

Nell'abitazione e sul luogo di lavoro del FORNI, inoltre, veniva sequestrato un vastissimo archivio (oltre 3.000 schede) con notizie e fotografie relative a persone fisiche (politici, industriali, magistrati, funzionari di P.S., appartenenti all'Arma, "fascisti") ad enti pubblici e privati, a fatti di cronaca soprattutto locale.

Il Forni subito ammetteva la paternità dell'archivio, giustificandola con la generica attività di "contro-informazione" cui egli si sarebbe dedicato fin dal 1970/71, dall'epoca, cioè, della sua militanza in "Potere Operaio" e con una sua più generale opera di documentazione.

Negava la proprietà del baule, che diceva poteva essere del KLUN ed attribuiva a TURICCHIA il possesso delle chiavi degli stessi locali e la proprietà di una macchina da scrivere sequestratogli. Klun e Turicchia venivano a loro volta catturati.

Nel corso dell'operazione bolognese condotta dai CC., venivano arrestate e fermate varie altre persone, apparse inizialmente, per contatti personali o per il materiale ~~personali o per il materiale~~ sequestrato loro, in collegamento operativo con FORNI, KLUN, TURICCHIA: esse venivano a più riprese

o/o

50

scarcerate dalla magistratura bolognese essendo venuti meno gli indizi di responsabilità a loro carico.

Anche questo giudice istruttore, alla luce dei fatti del 19 dicembre 1978 ma soprattutto di un loro logico collegamento con la noj più equivoca vicenda della carta di identità TURICCHIA-ALUNNI, emettevano mandato di cattura a carico del TURICCHIA per il reato di costituzione di banda armata (vedi foglio 30 *fascic. 1* vol. 4° *Atti Bologna*) segnalando al giudice istruttore di Bologna (ivi, foglio 26) la prevalente competenza dei giudici di Milano.

Il 16 febbraio 1979 il giudice istruttore di Bologna dichiarava la propria incompetenza per territorio, in ordine all'intera vicenda, trasmettendo gli atti a Milano, per l'unione al presente provvedimento. *(vedi)*

In Milano, un fatto del tutto casuale, sapientemente sviluppato dai Carabinieri del Reparto Operativo, portava intanto all'individuazione della banda armata autodefinitasi "Reparti Comunisti d'Attacco", (R.C.A.) e dei suoi componenti.

L'11 gennaio 1979 si rinvenivano (vedi volume 7 *A cartella 2°* *f° 1 segg.*) una valigetta verosimilmente (come sembra potersi dedurre dalla presenza al suo interno di una busta vuota recante l'annotazione manoscritta "E. 3025004") *(trattata e poi abbandonata.)* La valigetta conteneva, tra l'altro;

- l'originale del volantino rivendicante, a sigla "Reparti Comunisti d'Attacco", il ferimento del medico delle carceri di Milano, dott. Marchetti, verificatosi il 13 novembre 1978;

51

- documentazione ideologica, schedature di "personale nemico", contabilità ed altri appunti, inequivocabilmente riferibili alla attività di un "gruppo armato", formato da 6-7 persone, che disponevano - come pazienti indagini permetteranno poi di accertare - di due " basi " in Magreglio ed Ungiasca.

Le stesse venivano individuate pressoché contemporaneamente alla cattura di Antonio MAROCCO e di Daniele BONATO ed alla fuga , in occasione dello stesso episodio, di Felice Pietro Guido. Infatti, significativi anche per la personalità dei tre, andarono così (vedi volume 7° cartella I<sup>a</sup> f.° 133):

Attorno alle 11,30 dell'1 febbraio 1979, una "FIAT 500" targata "VARESE", con tre persone a bordo, insospettì una pattuglia di Carabinieri in servizio sulla strada provinciale 235 in località Palo di Chieve (CR), nei pressi di Bagnolo Cremasco.

L'autovettura non si arrestava all'"alt" dalla pattuglia intimato e veniva bloccata , pertanto, solo dopo un breve inseguimento. Alla richiesta dei documenti i tre occupanti dell'autovettura rispondevano esplodendo da brevissima distanza vari colpi di arma da fuoco contro i Carabinieri, ferendoli in modo fortunatamente non mortale. I tre fuggivano separandosi: due di essi si impossessavano dell'auto dei Carabinieri e successivamente di un altro mezzo posteggiato nei pressi; il terzo fuggiva a piedi, da solo, lasciando sul luogo della sparatoria la propria pistola. A seguito di immediate operazioni di ricerca, i

52

primi due venivano catturati dopo poche ore entrambi armati, in un ristorante di Postino di Dogaro (CR) ed identificati per il latitante Antonio MAROCCO, e per Daniele BONATO, operaio presso lo stabilimento I.R.E. di Varese.

il Terzo, intestatario della "FIAT/500" fermata al posto di blocco e titolare dei documenti di identità abbandonati in mano ai Carabinieri feriti, veniva identificato per Pietro Guido FELICE; era stato uno dei perquisiti nel corso della operazione del 17 ottobre 1978; il numero telefonico della sua ragazza, SUSANNA CARAVATI, era stato rinvenuto nella base milanese di via Melzo, annotato su una scatola di fiammiferi; era stato condannato per un attentato dell'extrasinistra in Varese (vedi volume 14° - fasc. 11).

I tre apparivano far parte dei "R.C.A.", unitamente - sulla base dei documenti rinvenuti nella valigetta 24 ore e di accertamenti dei Carabinieri in Ungiasca e Magreglio, a Maria Teresa ZONI, Giannantonio ZANETTI e Maria Rosa BELLOLI.

Si riteneva che <sup>ne</sup> facesse parte anche Patrizia FERRONATO, sentimentalmente legata al BONATO ed anch'ella operaia presso la "I.R.E." di Varese: sua, infatti, era la grafia di un quaderno pure rinvenuto nella valigetta "24 ore".

La ragazza ammetteva sin dal primo interrogatorio la circostanza ed ammetteva anche di essersi recata, in occasione del capodanno 1978, in Ungiasca; forniva, però, delle giustificazioni che apparivano

53

logiche alla luce del contenuto dei suoi scritti.

Di qui , nonostante il silenzio del BONATO, rifiutatosi persino di confermare o meno le dichiarazione della FERRONATO, la successiva scarcerazione di costei.

Con un accurato, documentatissimo rapporto (vedi volume 10° fascicolo 2), la DIGOS riferiva sull'esito delle indagini circa il materiale sequestrato in via Negroli e via Melzo, evidenziando tutta una serie di elementi che via via permettevano la riunione di altri procedimenti.

A loro volta approfondendo capillari indagini, i Carabinieri del Reparto Operativo di Milano individuavano in Cusio (BG) un'appartamento utilizzato come base dal "Gruppo - ALUNNI" e preso in locazione, nel dicembre del 1977, da Maria Rosa BELLOLI, (fotograficamente riconosciuta dal proprietario dell'appartamento).

Nella circostanza la BELLOLI era stata accompagnata da una donna sconosciuta sui 50 anni , qualificatasi falsamente madre della ragazza; false erano risultate pure le generalità fornite dalle donne al locatore; il refapito telefonico da loro indicato su richiesta di costui, risultava, invece, essere intestato a tale Alberto CARPANI, la cui moglie Clara GUIDETTI, era docente in una scuola milanese ove aveva insegnato pure Anna Maria GRANATA, da tempo convivente, in Milano, con il prof. Alfredo AZZARONI, padre della defunta Barbara.



La GRANATA-sottoposta a fermo di P.G.- veniva riconosciuta dal proprietario dell'appartamento, ma ammetteva i fatti contestatili solo il 9 giugno 79 dopo oltre due mesi di detenzione e vari interrogatori (vedi volume 9°).

Le dichiarazioni rese da attendibili testimoni, intanto, ed ai riconoscimenti fotografici da costoro effettuati, avevano permesso di accertare l'importanza operativa della base di Cusio, frequentata sin dal dicembre 1977 da ALUNNI, da MAROCCO, da FELICE, da Maria Teresa e Marina ZONI, dalla BELLOLI.

Per quanto si tratti di fatti oggetto di procedimento, in corso presso questo giudice istruttore (n. 603/79 F) va qui fatto cenno ad un altro episodio: se destinato a sfociare a sua volta in una ordinanza di rinvio a giudizio, sarà infatti necessaria, per ragioni di connessione soggettiva e probatoria, la riunione in fase dibattimentale, ex art. 413 c.p.p., dei due procedimenti.

Con lo stesso rapporto del 12 marzo 1979 con il quale era stato riferito della scoperta della base di Cusio in Val Brembana, i Carabinieri di Milano avevano chiesto e ottenuto l'autorizzazione a perquisire i domicili di varie persone, ritenuti appartenenti alle "Formazioni Comuniste Combattenti", collegate ad ALUNNI ed implicate, in particolare, nell'attentato GIACOMAZZI. (imputazioni n. 4-5-6-7).

o/o

55

Le perquisizioni, tra l'altro, ~~inoltre~~ avevano indotto i coniugi Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, a fuggire da Luino (VA) ed a rifugiarsi in Comunanza (AP) dove affidavano ad amici e parenti del luogo armi, munizioni e documenti.

Ritrovate casualmente armi e munizioni, arrestate e giudicate con rito direttissimo le persone di Comunanza che le detenevano, grazie alla sostanziale confessione di queste ultime, i Carabinieri identificavano facilmente ~~in~~ BATTISALDO e ~~la~~ PIROLI, sfuggiti alla cattura, ~~come~~ gli originali detentori del tutto.

Il documento dai due affidato agli amici di Comunanza si intitolava "R.S. d. S.A.P." - nom. 78" e cioè, "Risoluzione Strategica delle Squadre Armate Proletarie del novembre 1978". Esso, fino a quel momento sconosciuto agli organi di P.G., si rivelava la stesura definitiva e leggermente più ampia del documento dattiloscritto di tre pagine sequestrato indosso a Marina ZONI, all'atto del suo arresto nella casa di ALUNNI, il 13 settembre 1978?

I collegamenti tra le persone indicate dai Carabinieri nel loro rapporto del 12 marzo 1979 e l'ALUNNI, però, dovevano essere confermati in modo ancor più evidente nel prosieguo delle indagini.

El 27 maggio 1979 infatti, attorno alle ore 10, i Carabinieri di Milano che non avevano interrotto i loro accertamenti dopo l'esito negativo delle perquisizioni, facevano irruzione in un bar di Como, sor

36

prendendovi in "riunione":

- Massimo Battisaldo e Sabdra Piroli, latitanti sin dal ritrovamento delle armi in Comunanza;
- Fabio Brusa, Luca Colombo, Francesca Belleré e Roberto Carcano, tutti in possesso di documenti personali falsificati;
- Tonino Orrù; in un cascinale di sua pertinenza venivano sequestrati numerosi detonatori e 200 grammi circa di sostanza esplosiva.

Il domicilio del Brusa era fra quelli perquisiti il 17 ottobre 1978: sin da quella data si era reso irreperibile.

Come si è già detto, il BRUSA era stato uno dei frequentatori della base di via Jamoretti a Varese, nelle cui immediate vicinanze erano state trovate armi e munizioni.

L'ORRU', invece, era noto per aver reso testimonianza a favore di FELICE Pietro Guido, nel già ricordato processo in Varese. (vedi vol. 14° fascic. 11).

All'atto del fermo, il COLOMBO veniva trovato in possesso di due documenti manoscritti, nei quali si teorizzava la fusione o l'avvicinamento del gruppo alle "Brigate Rosse", definita "espressione fondamentale dell'iniziativa di partito oggi in Italia".

Ad un semplice confronto visivo delle grafie, inoltre, lo stesso Colombo e la Belleré risultavano essere gli autori ~~dei~~ <sup>di</sup> due <sup>dei</sup> (già descritti quaderni sull'uso de-

57

gli esplosivi, rinvenuti in via Negroli; più tardi lo stesso accadeva nei confronti del BATTISALDO.

La relativa perizia grafica, comunque, è in corso.

In considerazione dell'avanzato stato dell'istruttoria del presente procedimento, non si riteneva di riunirvi formalmente quello a carico dei sette catturati a Como il 27 maggio 1979: le indagini relative ai due procedimenti, proseguivano comunque, parallelamente per tutto il mese di Giugno e quello di luglio.

A loro volta, le indagini istruttorie avviate in Bologna dopo la scoperta della base in via Tovaglie e l'arresto di FORNI, KLUN e TURICCHIA, permettevano di accertare che altri due quaderni sull'uso degli esplosivi sequestrati in via Negroli a Milano erano stati rispettivamente scritti dal BIGNAMI e dalla ZAMBIANCHI, a riprova dell'appartenenza ad un'unica struttura operativa del gruppo bolognese e di quello milanese.

Dopo altri atti istruttori, relativi soprattutto alle indagini di Bologna, veniva emesso un mandato di cattura riassuntivo di tutte le imputazioni<sup>e</sup> sostitutivo dei mandati precedenti.

Veniva emessa anche ordinanza di urgenza ex art. 2 legge 22.5.1975, n.152, in considerazione del fatto che al 13 settembre 1979 sarebbe decorso il termine massimo di carcerazione per il reato di cui all'art.306 c.p. e che per altre imputazioni - minori, ma significative in punto pericolosità degli imputati e consistenza dell'organizzazione - era assai prossimo a scadenza

5

il corrispondente termine di carcerazione, potendo in realtà la contestazione essere "retrodatata" rispetto al mandato 2 luglio 1979.

Con ammirevole rapidità il p.m., che aveva costantemente seguito e stimolato lo svolgimento della istruzione, presentava una poderosa e ponderosa requisitoria, cui faceva seguito il deposito ex art.372 c.p.p. degli atti del processo - già in parte precedentemente depositata, ~~trattata~~

-----ooOoo-----



I MOTIVI DELLA DECISIONE





59

Il P.M. ha fatto seguire allo "svolgimento del processo" un capitolo - pagg.57 - 68: "Le bande armate inquisite nel quadro terroristico nazionale: l'ideologia, le sigle, l'interscambialità, il finanziamento e l'armamento, i documenti" - dedicato all'analisi del processo come "rivelatosi un vero e proprio spaccato della realtà terroristica italiana" (pag.57).

Si tratta di un esame assai pregevole (come pregevole é, su questo livello, tutta la prima parte del rapporto 9/4/79 CC Bologna: vol. 4° Atti Bologna, fascicolo 2 ), sul quale non si intende qui però soffermarsi.

Primo, perché, a livello - beninteso - probatorio, sembra difficile condividere, né, del resto, rientrerebbe nell'economia del processo contestare od anche soltanto dibattere, talune <sup>pro</sup> posizioni: segnatamente quella su ipotizzabili collegamenti con le "Brigate Rosse".

Secondo, perché una analisi del genere sarebbe superflua nell'esposizione delle prove sufficienti al rinvio a giudizio, in un processo che non può non muoversi secondo le cadenze di qualsiasi altro processo. E' però con la duplice avvertenza preliminare metodologica :

- a) che talune apparenti divagazioni possono rivelarsi via via necessarie per la comprensione di singoli punti o la valutazione di specifici fatti;
- b) che taluni aspetti del generale fenomeno "terrorismo", ricorrenti anche nei confronti della specifica organizzazione terroristica in esame, possono imporre alcune puntualizzazioni di ordine strettamente tecnico-giuridico, che - é superfluo dirlo - non intendono assolutamente derogare dai normali canoni interpretativi.

Detto questo, va ancora premesso che la requisitoria

del pubblico ministero rappresenta un modello di linearità e di chiarezza, così che non vi è ragione alcuna di discostarsi sostanzialmente dall'impostazione della stessa, e persino dalla distinzione in capitoli in cui essa risulta scandita: nella speranza di agevolare il lavoro di controllo sulla corrispondenza tra i motivi della decisione ed i risultati delle indagini, si avrà soltanto cura di operare qui di seguito un riferimento il più possibile costante ai documenti del processo nella loro progressiva numerazione; all'inevitabile appesantimento è auspicabile si accompagni, per tal modo, una meno disagiata lettura delle molte carte processuali.

I mezzi di provaUNA PREMessa

Mai un singolo mezzo di prova, per quanto di imponente significato e di totale affidabilità, è stato ritenuto sufficiente per l'attribuzione di un fatto od atto - delittuoso o no - alla banda in quanto tale e/o ai suoi singoli componenti.

Ogni volta, cioè, si è avuto cura di individuare altri mezzi di prova quali riscontri; ogni volta, soprattutto, si è avuto cura di individuare i collegamenti logici che - ovviamente - possono essere contestati o addirittura disattesi, ma che - altrettanto ovviamente - sono il risultato non di fantasie ricostruttive, ma soltanto di considerazioni di elementare intuibilità, emergenti per forza si può dire naturale dai singoli atti e fatti unitariamente valutati.

-----ooOoo-----

RICOGNIZIONI PERSONALI

Si sa come si tratti del più insidioso tra i mezzi di prova, nei confronti sia dell'accusa che della difesa è così, in definitiva, per l'accertamento della verità.

Non solo per questo, però, non vi si è fatto ampio ricorso.

Il rifiuto di ALUNNI a sottoporvisi (documentato, tra l'altro nell'interrogatorio a foglio cartella 1 fascicolo 1 volume 12, e nel fascicolo 4 dello stesso volume 12); la convinzione che - supposta anche la coercibilità del soggetto per l'esecuzione della prova (vedi Cass. <sup>Foto</sup> 29/3/79 in ~~Cass.~~ <sup>Cass.</sup> it., 1979, II° c. 211 ) - la stessa ne risulterebbe inevitabilmente compromessa; l'elevato numero di latitanti; l'oggettiva difficoltà di individuazione dei singoli, concreti autori materiali di diversi reati e la conseguente ininfluenza delle numerosissime ricognizioni astrattamente ipotizzabili; la ricorrente condizione di - non infondato e non remoto - timore nei testimoni e nelle persone offese: sono tutti dati oggettivi che si sommano alla già intrinseca insidiosità del mezzo.

Non è decisiva - dunque - la ricognizione di

63

MAROCCO da parte della portiera e degli inquilini di via Melzo (volume 12, fascicolo 5 cartella B): e però conferma - ed é operato da ben ~~quattro~~ persone, che hanno avuto modo di vedere più volte l'imputato i risultati, tra l'altro, della perizia dattiloscopica (volume 16 fascicolo 3) e grafica (volume 7 G fascicolo 1).

Coerentemente, non é decisiva la mancata ricognizione dello stesso MAROCCO da parte dei dipendenti del Credito Lodigiano di Lodi (volume 4 fascicolo 2 foglio <sup>57, 58, 61, 63, 65, 67</sup>): da ben altri elementi si deducé la partecipazione dell'imputato alla rapina (infra, p. 110).

Del pari, non é decisiva la mancata ricognizione di KLUN in relazione al tentato omicidio MAZZOTTI (fascicolo 2 volume 3 atti Bologna, foglio 33): lasciamo stare che KLUN era quel mattino assente dal posto di lavoro (fascicolo 1 volume 2 atti Bologna, foglio 18); lasciamo stare che nel baule portato in via Tavaglia n. 9 da ~~MARINI~~ <sup>KLUN</sup> era contenuta, oltre al quaderno schedario di KLUN (fascicolo D volume 7 atti Bologna), la pistola che esplose i colpi contro il MAZZOTTI (fascicolo C volume 7 atti Bologna), ma si rilegga la descrizione dell'attentatore da parte del teste Rodolfi a foglio 33 fascicolo 2 volume 3 atti Bologna: é KLUN, dalle caratteristiche fisiche, tra l'altro, eccezionali.

Con due varianti: l'espressione e la capigliatura: non ci vuole molto, allora, a capire come un te

ste insospettabile, sereno e coraggiosissimo, possa non avere riconosciuto la persona che non aveva certo più l'espressione di chi aveva, pochi attimi prima, compiuto un duplice tentativo di omicidio ! Le considerazioni sulla <sup>\*</sup> <sup>\*</sup> <sup>\*</sup>(relativa) inattendibilità delle ricognizioni valgono, a maggior ragione, per le cosiddette ricognizioni fotografiche, cui si è stati ripetutamente costretti a far ricorso per gli stessi motivi indicati all'inizio.

E così nessuno pensa di sostenere che la ricognizione fotografica sia sufficiente per il rinvio a giudizio di ALUNNI, o BELLOLI, o BONATO, e altri della banda, ma non si può tacere - nel quadro del libero convincimento meditatamente formatosi sulla base di tutta una serie di accertamenti e delle ricognizioni fotografiche - che:

1. tentato omicidio GIACOMAZZI (imputazione n. 4) la ricognizione fotografica da parte di *Maselli e Ferraioli* (fascicolo 1 volume 3, fogli 34, 35 <sup>Aff. C.I.</sup>) si somma - e ne trae conferma - al rinvenimento dell'originale del volantino in via Negroli (foglio 64 B 40 in *All. A1 Aff. P.M.*) alla perizia dattilografica di cui ai fascicoli 7 volume 17, ai collegamenti con l'episodio ASTARITA;
2. rapina Vigili urbani SCALZULLI e BALSAMO (imputazione n. 18): la ricognizione fotografica da parte del Balsamo (fascicolo 1 volume 4, foglio 15 —) si somma - e ne trae conferma -

65

al rinvenimento in via Negroli della bozza del *All. A2*  
volantino e delle pistole rapinate (foglio *65 B 30* *Am. P.M.*)

3. rapina Credito Lodigiano di Lodi (imputazione n. 23): la ricognizione ...televisiva da parte del PIOLINI (foglio *52* fascicolo 2 volume 4) si somma - e ne trae conferma - ai ben più probanti rinvenimenti in via Melzo e via Negroli delle cassette, dei biglietti di banca, dei documenti personali provento della rapina: per richiamare taluno <sup>del</sup> tanto degli elementi di prova analizzati infra, p. 190;
4. rapina società "PRAXI" (imputazione n. 25: la ricognizione fotografica da parte del BARIN - inusitata nelle modalità e nella conseguente attendibilità (foglio *18* fascicolo 3 volume 4) - si somma - e ne trae conferma - alla consegna del dattiloscritto di rivendicazione (ivi, foglio *15 ter*), ai risultati della perizia grafica di cui al fascicolo 5 del volume 17, al ritrovamento in via Negroli 30/2 dei documenti personali del BARIN e di altra fra la documentazione sottratta (vedi *napp. 24/1-74 Quest. Milano* <sup>vol. 19 fasc. 2</sup> *86*);
5. attività di BELLOLI Maria Rosa, quale dipendente della soc. C.E.F.I., per l'acquisizione di estremi di documenti utilizzabili per fatti di falsificazione (episodio VELLEGA): la ricognizione fotografica di AMORIELLO - MELLACE -

OSIO - PILI (fascicolo 6 volume 12) - impressionante per spontaneità, convergenza, concordanza - rappresenta soltanto una conferma di quanto altrimenti accertato (vedi dichiarazioni VELLEGA; documenti sicuramente a grafia della BELLOLI e di cui al fascicolo citato; perizia a fascicolo 12 volume 19).

Che cioè fu la BELLOLI a trascrivere gli estremi dei documenti di identità ed a far pervenire tali indicazioni - raccolte, si noti, nel luglio 1978 - alla base di via Negroli: per essere poi utilizzate per una successiva attività di falsificazione di documenti (impressionante - a suo modo - la correzione, apportata da ALUNNI - vedi perizia a fascicolo 5 volume 17 - al dato anagrafico di Felice VELLEGA: non già "sposato", come malamente scrive la ragazza, ma "coniugato" come soltanto può risultare in un documento ufficiale);

6. "Covo" di Cusio : le martellanti indicazioni della teste BONETTI (volume 9, foglio 24), così più veritiere nella ricchezza di particolari e nelle derivazioni non già da incontri casuali, ma da una abitudine protrattasi per più mesi, trovano conferma, a tacere della loro intrinseca, assoluta attendibilità: nelle (tardive ma significative) ammissioni della GRANATA (ivi foglio 30); nelle (ancor più significative) reticenze di Marina ZONI (vedi interrogatorio in volume 12, fascicolo 1 cartella 2, foglio 16) riferite alle annotazioni al 31/12/77 sulla sua agenda (vedi anche il rapporto su "CC. Milano"); nelle annotazioni - certamente di grafia della



67

BELLOLI - di cui al reperto numero 3 vol. 20. <sup>cartella A,</sup>  
rinvenuto in via Gran Sasso 7 in Milano, abi-  
tazione - guarda caso - <sup>di</sup> altri due "ospiti" di  
CUSIO, e cioè di ZONI Maria Teresa e ZANETTI ;  
nelle appostazioni della contabilità della ban-  
da circa le spese per la " casa di montagna "  
con perfetta corrispondenza di tempi e di impor-  
ti.

7. " Covi " di Magregio e di Ungiasca : importantis-  
sime per le indagini di Polizia Giudiziaria, le  
ricognizioni fotografiche nei confronti di BONA-  
TO, di MAROCCO, di BELLOLI sono <sup>poco</sup> più che un contor-  
no rispetto a quanto risulta documentalmente per  
affermare che gli stessi frequentarono più luoghi  
e - ciò che più conta - fecero parte dei "Reparti  
Comunisti d'Attacco", che <sup>i luoghi stessi</sup> M avevano trasformati  
in basi per l'impostazione e l'esecuzione di at-  
tività sovversive, dirette e strumentali.

-----ooOoo-----

PERIZIE

L'indagine peritale ha rappresentato una costante pressochè obbligata: non, si intende, nella accettazione supina delle conclusioni. In definitiva, tre gruppi di accertamenti tecnici:

1. Indagini balistiche  
Se la perizia CERRI-CAVENAGO, disposta dal P.M., sulle armi rinvenute in via Negroli (fascicolo 8 volume 17), <sup>esaminare, ha confortato</sup> per lo stesso numero di armi <sup>è ritardata</sup> e non ha dato risultati particolarmente fruttuosi, ~~non è sufficiente~~ lo stesso non può certo dirsi per gli altri accertamenti tecnici rientranti in questa categoria, i quali hanno permesso di accertare :
  - a. che l'arma impiegata per l'attentato a GIOVANNAZZI fu usata anche per l'attentato (del giorno dopo) ad ASTARITA, (volume 18 - fascicolo 9 e fascicoli 1 e 2 volume 3);
  - b. che per l'attentato ai Carabinieri di Novara fu usato uno dei fucili sequestrato in via Negroli (volume 3 - fascicolo 3 - <sup>folio 2</sup>);
  - c. che l'arma impiegata per l'attentato al dott. Mario ~~MARCHETTI~~ <sup>MARCHETTI</sup> è una delle tre usate da MAROCCO - BONATO-Felice in Bagnolo Cremasco ( volume 7 C - fascicolo 4);
  - d. che l'arma impiegata per l'attentato al dott. Antonio MAZZOTTI è una di quelle ritrovate all'interno del baule di via Tovaglia 9 -Bologna- (fascicolo C volume 7 Atti Bologna);

e. che l'esplosivo ritrovato all'interno del baule è identico a quello poco prima impiegato in Bologna per attentati rivendicati dalla stessa banda armata ( fascicolo A , volume 7 Atti Bologna)-

Tali conclusioni si accordano :

sub a. con le rivendicazioni comuni, l'identità dei dattiloscritti, la loro provenienza da una stessa macchina, le modalità - perfettamente sovrapponentisi - di realizzazione dei due episodi;

sub b. con il rinvenimento dei documenti di rivendicazione, la sigla della banda rivendicante, il rinvenimento in via Negrolì di un fucile - comunque dello stesso tipo e calibro di quello ~~usato~~ che splose i colpi - mancante proprio della stessa parte meccanica rinvenuta in Novara in occasione dell'attentato;

sub c. con il volantino di rivendicazione, ad opera della banda di cui itre facevano parte sicuramente; con l'accertata presenza di tutti e tre nei covi di Magreglio ed Ungiasca; con la accertata compilazione da parte di MAROCCO e di BONATO di documenti della banda;

sub d. con la presenza - nel baule - di documenti di almeno uno degli autori materiali del fatto (KLUN); con la riconducibilità del contenuto del baule stesso alla medesima organizzazione

che rivendicò l'attentato;

sub e. con gli stessi dati indicati sub d)

## 2) INDAGINI MEDICO LEGALI

Hanno evidenziato - con ampiezza di indagini e correttezza di argomentazioni - che numero e direzione dei colpi, localizzazione delle ferite, gravità delle conseguenze, erano idonee a cagionare la morte di ASTARITA Marzio (imputazione n. 8), di MARCHETTI Mario (imputazione n. 61), di MAZZOTTI Antonio (imputazione n. 84).

Nella serie di tentati omicidi attribuiti alla banda, questo genere di mezzi di prova non ha condotto allo stesso risultato soltanto per il tentato omicidio GIACOMAZZI Franco (imputazione n. 4), ma - a livello tecnico-giuridico - le cose, come si vedrà, sostanzialmente non cambiano; e per il tentato omicidio dei carabinieri PEROSINO e BRESSAN (imputazione n. 12), per il diverso ordine di ragioni che la protezione dei vetri anti-proiettile evitò che ~~gli istessi~~<sup>i carabinieri</sup> subissero lesione alcuna: in difetto di tale protezione, le fotografie dei colpi sono più eloquenti di ogni parola per rendere ragione di quale tipo di conseguenze si sarebbero avute.

## 3) INDAGINI GRAFICHE

Si sa come si tratti <sup>di</sup> gli accertamenti in larga

71

misura soggettivi, e non sempre scientificamente appaganti.

La riprova della doverosità di cautele e di riserve critiche si é avuta nella - solo sotto questo profilo - esemplare vicenda della attribuzione a BIANCHI Sergio di un quaderno sugli esplosivi ( siglato "Andrea": allegato *del delegato B1* alla cartella B 1 allegati volume 2).

Una prima, pur sommaria risposta (foglio 1 *fasc. 1* volume 16 ) riconosceva in BIANCHI l'autore del quaderno.

Con scrupolo che non ci si stancherà di sottolineare, lo stesso perito, dott. Antonino MENTO, in una encomiabile rimediazione di questa prima risposta, esprimeva profonde e motivate perplessità (fascicolo 1 volume 16 *foglio 10* allegato ).

Nella naturale esigenza di risolvere tali dubbi, si disponeva nuova accertamento, affidato a diverso perito (vedi allegato 17 ): le conclusioni di questo - e più ancora i - chiamiamoli così - chiarimenti orali (ivi, *foglio 24* ), nel senso della paternità di tali scritti in BIANCHI Sergio, erano tanto poco convincenti da indurre alla conclusione esattamente opposta.

Analogo discutibile risultato si é raggiunto con la perizia grafica di cui al fascicolo 2 del volume 16 : se la risposta positiva per quel che riguardava la paternità in ZANETTI ~~di~~ uno degli stessi quaderni (siglato "C12" allegati B 1 al volume 2) era pratica-

72

mente scontata, tenuto conto dei tratti grafici nettamente distinti e singolari, la risposta negativa per quel che riguardava il quaderno contraddistinto con "Marzia" e ritenuto attribuibile alla BELLOLI ( allegato C 11 allegati B 1 predetti) era assolutamente immotivata. Ed infatti , in sede di rinnovazione della stessa indagine (fascicolo 12 volume 19), si sarebbe giunti alla conclusione opposta: convalldata - si noti - da tutti gli altri accertamenti e collegamenti logici nei confronti della stessa BELLOLI.

Anche per la perizia grafica che ha negato l'attribuzione a FORNI Dante di taluni scritti rinvenuti nel baule di via Tovaglie n. 9 in Bologna (volume 7 fascicolo D atti Bologna) si impongono ~~serie~~ riserve: ma qui il discorso va approfondito e sarà ripreso a suo tempo.

Per il resto, le diverse perizie grafiche sono seriamente condotte e accuratamente motivate, con conclusioni senz'altro condivisibili: anche perché, come si avrà modo di rilevare volta per volta, sono conclusioni concordanti con tutta una serie di altri accertamenti di provenienza diversa e convergenti ad un risultato unitario.

-----@=06000=-----

INTERROGATORI

Tutti sanno come si tratti non di un mezzo di prova ma di uno strumento di esercizio della difesa e, in particolare, dell'autodifesa, anche - e , forse, soprattutto - nella forma del rifiuto a rispondere alle domande.

Secondo uno schema che è molto più <sup>pragmaticamente</sup> ~~programmatica~~ <sup>realistico</sup> ~~mento relativo~~ che non velleitariamente ideologico, hanno sistematicamente rifiutato di partecipare all'interrogatorio - e non è un caso - i soli Alunni e Marocco ( cartelle 1 e 2 del fascicolo 1 volume 12). Le oscillazioni, i ripensamenti, le incoerenze di un BONATO ( volume 7 A cartella 2 fascicolo 6) e di una Marina ZONN (volume 1 fascicolo 1 e volume 12 fascicolo 1 cartella 4) riflettono le palesi gracilità di questi personaggi, coinvolti in imprese assai più impegnative di quanto essi potessero realizzare ; le loro "lettere dal carcere" lo confermano ampiamente.

È anche per questo che si rinuncia ad utilizzare dichiarazioni , silenzi , incongruenze emergenti da questi interrogatori, come - e sarebbe sin troppo agevole - argomenti di accusa - ~~Pale~~, è inevitabile sottolineare:

- per BONATO: che i suoi silenzi , a ragion veduta qualificabili con il Pubblico Ministero (pagina 73 requisitoria) come "ottusi", hanno rappresentato una grossa - e gratuita - difficoltà per il riconoscimento dell'innocenza della FERRONATO;

74

- per Marina ZONI: che certe insensate menzogne (vedi, a puro titolo di esempio le pretese spiegazioni circa la compilazione del quaderno sugli esplosivi: cartella 2 fascicolo 1 volume 12); o il particolare circa la prenotazione delle vacanze dell'agosto 1978\* (fascicolo 5 volume 15) o taluni insistiti rifiuti (vedi le mancate spiegazioni sul significato di annotazioni nell'agenda 1978 { interrogatorio novembre 1978 e , soprattutto , 11 \_\_\_\_\_ luglio 1979, in cartella 2 fascicolo 1 volume 12, foglio (74)) a fornire un minimo di spiegazione, non possono, non screditare sia la tesi dell'inconscio rapporto di puri affetti con Corrado ALUNNI , sia la velleità - di quando in quando emergente - di atteggiarsi a combattente per la "guerra civile di lunga durata".

-----ooOoo-----



LE ATTIVITA' DEI SINGOLI IMPUTATI

ALUNNI Corrado é più volte indicato dal p.m. come il capo carismatico della banda: interessa poco qui accertare se egli avesse un fascino tutto particolare o ~~se~~ se comunque rivestisse una funzione di preminenza rispetto agli altri imputati a loro volta individuati come organizzatori della banda.

A giustificare il suo rinvio a giudizio sono sufficienti i verbali di perquisizione di quanto rinvenuto e sequestrato in via Negrolì ed in via Melzo; gli scritti di suo pugno relativi alla organizzazione ed alla ideologia della banda; i dattiloscritti battuti con la stessa macchina sequestrata; la sua accertata presenza nei covi della banda; la sua accertata partecipazione, sistematicamente caratterizzata da precisione, freddezza ed inesorabilità, in tutta una serie di episodi criminosi rivendicati dalla banda armata.

ZONI MARINA

Sembra il personaggio più singolare ed indecifrabile dell'intera vicenda.

Sposata sembra non troppo felicemente e però senza serie ragioni di distacco; con una figlia di pochi anni; con una attività professionale adeguatamente retribuita e non frustrante; con genitori di estrema dignità morale; senza, parrebbe, seri problemi economici; resta chiaramente sconvolta dall'incontro con Corrado Alunni, siano oppur no veritiere le modalità riferite nell'interrogatorio 17/11/78 (vol.12°, cartella 2° f.3).

Non esita, per questo, a:

- 1° - affittare i locali di via Melzo 12, rifugio dell'Alunni stesso: la circostanza è ammessa dell'imputata, provata da numerose testimonianze, incontestabile. Palesemente inaccettabile è la versione di un rifugio - ~~comodissimo~~ scomodo, non appagante, caro - per occasionali allontanamenti in isolamento.
- 2° - Adibire i locali stessi a rifugio anche di Marocco Antonio; il tentativo (v. interrogatorio citato) testardamente rinnovato anche nell'interrogatorio finale (vol.12° cartella 2° f.16) di negare che il "Michele" sia Marocco, è agevolmente contraddetto da quanto <sup>ha</sup> rilevato a proposito di quest'ultimo imputato.
- 3° - Frequentare il "covo" di Cusio: v. la deposizione ed il riconoscimento fotografico ad opera della teste COHETTI (vol.9° f.24), convalidati dalla deposizione Pagani (f.50 atti P.M. vol.1°) sulla vacanza di Natale in montagna della moglie, con "Federico", e dalle annotazioni sull'agenda 1977 della Zoni, alla data del 31/12/ (proprio quella cui si riferisce la teste), degli orari

- per Bergamo (f.16 cartella ult. citata), e, sull'agenda 1978, alla data 3/1/1978, di un profilo di menti con la freccia che riporta " a casa".
- 4° - Incontrarsi periodicamente con Alunni, Marocco ed altri membri della banda, non certo per appuntamenti affettuosi con "Federico": non altro significato può attribuirsi alle annotazioni con "Stella" ed orari che figurano, soltanto a partire dalla sua \* conoscenza di Alunni, su numerosissime pagine delle agende 1977 e 1978 (fascicolo citato, f.22 seguenti), e sulle quali l'imputata ha prima (interrog.17.11.78) fornito spiegazioni inconsistenti, poi (interrog. 11/7/79) rifiutato di fornire le precisazioni richieste.
- 5° - Mantenere } nonostante la palese <sup>suorofita</sup> ~~suorofita~~ ~~di~~ locali di via Melzo, evidentemente utilizzati come base e rifugio complementare a quella ormai costituita da Alunni in via Negroli.
- 6° - Adoperarsi per la ricerca di un luogo dove recarsi, con Alunni, nel mese di agosto 1978; è straordinariamente significativo che l'imputata (fasc. citato), f.13) abbia negato di avere lei stessa preso contatti con il proprietario dei locali in <sup>Trofea</sup> nonostante la precise indicazioni di quest'ultimo, del tutto attendibili (v. vol. 15° <sup>for. 5</sup> f. 36). Ulteriore ~~argomento~~ argomento contro la fiaba delle "vacanze al mare", e del gioco-souvenir delle cartoline (doc. 65 B3) in allegati A 2 Atti P.M.-) che recano non le sole firme di "Dado" e Dada".
- 7° - Redigere a sua volta uno dei quaderni sugli esplosivi: le ammissioni nell'interrogatorio 4/11/78 (vol.12° cartella 2) e l'evidenza della rispondenza nelle grafie, in uno con l'intestazione del quaderno (all. B 1 atti P.M.C 10 ) a "Dada", secondo il

- vezzeggiativo usato da Alunni, non si prestano ad equivoci, anche a tacere della perizia a vol. 19° fasc. 4).

Nell'assoluta inattendibilità delle giustificazioni fornite, non è ipotizzabile destinazione di questo solo quaderno diversa da quella insita nella redazione degli analoghi esemplari ad opera di altri imputati.

- 8° - Contribuire all'elaborazione teorica di quelle formulazioni che diverranno il programma ideologico delle "Squadre armate proletarie": come evidenziato nel rapporto 9/7/79 C.C. Milano (vol. 10° fasc. III, f. 175-186) nella borsetta di Marina Zoni, all'atto del fermo, c'è la bozza (speditale per posta! v. interr. 17/11/78) di quello che risulterà il documento ideologico di tale gruppo eversivo, strettamente collegato a quelli qui in esame (v. vol. 14° fasc. 10).
- 9° - Aderire decisamente, in definitiva, al programma di lotta armata, come è palesemente dimostrato - ancora, e sia pure " a posteriori" - dalle sue lettere in atti.

Attività così multiformi e rilevanti, impongono, in definitiva, il riconoscimento della sua qualifica di organizzatrice della banda.

MAROCCO ANTONIO

Marocco Antonio é organizzatore e capo sia della banda armata operante fino all'arresto di Corrado ALUNNI sia della banda armata che entrerà in scena poco dopo con la sigla "REPARTO COMUNISTI D'ATTACCO".

Quanto alla prima:

1. egli vive ed opera nella base di via Melzo n.12 ove vengono rinvenuti: tutta una serie di documenti ideologici; scritti di suo pugno sulla organizzazione delle "Formazioni Comuniste Combattenti" e sulla loro dotazione di armi e munizioni (vedi allegati B 2 agli atti del p.m. documenti n. 4-5 —); materiale proveniente dalla rapina ai danni del Credito Lodigiano; materiale usato per la preparazione della rapina stessa (ivi 6-7 )
2. egli vive ed opera in Cusio, come risulta dalla deposizione della teste COMETTI (volume 9 foglio 24 ).
3. egli vive ed opera in via Negrolì 30/2 ove vengono rinvenuti scritti di suo pugno inerenti il bilancio della banda per i mesi di aprile - maggio - giugno (vedi perizia a volume 7 C fascicolo 1 e documenti 65 B 38 in allegato A2 atti p.m.).

Quanto alla seconda:

1. egli é l'autore di una serie di scritti rinvenuti nella valigetta 24 ore inerenti sia alla organizzazione della banda sia alla ideologia della banda stessa (vedi perizia appena sopra citata).

o/o

80

Di particolare rilievo quella sorta di brevuario di cui al reperto 20 in allegati al volume 7 A, meritevole di attenta lettura per comprendere il livello di serietà dell'organizzazione, nonché le annotazioni\* per la maggior parte pure a sua grafia, nello "schedario provvisorio" di cui al fascicolo A volume 7 B;

3. egli é uno degli abituali frequentatori della base di Ungiaswa (vedi deposizione Fornara, Rigamonti Marco, Rigamonti Pier Luigi in volume 7 A cartella 2 fascicolo 3/D).
4. egli é sicuramente uno degli organizzatori e verosimilmente uno degli esecutori materiali dell'attentato al dott. Mario Marchetti: si tratta infatti della più rilevante delle imprese criminose della banda armata, rivendicata con un volantino rinvenuto in originale nella valigetta 24 ore contenente tutta una serie di scritti di grafia dello stesso Marocco. Senza dire che é stato accertato come la pistola usata nell'occasione fu una delle armi usata a Bagnolo Comasco. Proprio questo ultimo episodio, con la freddezza e l'implacabilità dimostrata sparando, per uccidere, da pochi metri, covalida la conclusione.

MARIA ROSA BELLOLI

La BELLOLI é "Marzia" (vedi deposizione PAGANI a foglio <sup>56</sup> volume 1 fascicolo 1 ; deposizione ZUCCHI a foglio <sup>29</sup> volume 1 fascicolo 4 e foglio <sup>1</sup> ~~paric. 5/F~~ volume 12; deposizione CAVAGNERA a foglio 3 <sup>ivi</sup>; ~~deposizione~~ <sup>ZONI</sup> deposizione BELLOLI a foglio <sup>274</sup> ~~274~~ <sup>ivi</sup>, fascicolo <sup>5/B</sup> volume 12; interrogatori Marina ZONI, Sergio BIANCHI, MASSIMO BATTISALDO, Sandra PIROLI,; annotazioni sui diari ed agende rinvenute in via Gran Sasso ~~allegato 4 al volume 6~~; an-  
notazione sul foglietto 20/5 - 1977 in allegato 4 al rapporto CC Varese - volume 6); "Marzia" é anche il nome che contraddistingue il quaderno sull'impiego degli esplosivi, riconosciuto come manoscritto dalla stessa BELLOLI (fascicolo <sup>12</sup> volume <sup>19</sup>), né deve sorprendere che per questa la ragazza abbia usato il suo consueto soprannome, una volta che anche la amica Marina ZONI disinvoltamente intitola "Dada" il proprio quaderno (allegato B 1 al volume 2, C 12), quando "Dada" é il nome con cui la chiama affettuosamente Corrado Alunni (vedi interrogatorio <sup>17/11/78</sup> di Marina ZONI a volume 12 fascicolo <sup>34</sup> foglio <sup>4</sup> <sup>ivi</sup>; vedi anche i documenti all'allegato A 2 al volume 2 numeri 65 B 31, e le lettere di Alunni a Marina Zoni del carcere -

Il nome "di battaglia" della Belloli é però, probabilmente, "Vera"; non solo così ella risompare nell'episodio di cui al processo n. 603/79 F (vedi fascicolo 10. volume 14), ma soprattutto é questo il

nome al quale, nella contabilità della banda materialmente redatta dal MARROCCO (vedi perizia a fascicolo ~~7C~~ volume 7C), corrispondono le annotazioni di spese per "casa montagna", annotazioni che si sovrappongono perfettamente - in oggetto ed in entità - all'affitto della casa di Cusio (vedi documenti 65338 allegato A 2 al volume 2), presa in locazione, appunto, dalla Belloli.

Certo è comunque che la Belloli compare in tutte le pagine del processo, tutte le volte con attività di tipo palesemente organizzativo-direttivo, come si deduce dalla semplice loro elencazione in ordine cronologico:

1. è la Belloli che prende in affitto, insieme a Maria Teresa ZONI, i locali di Varese, via Lamoretti n. 1, luogo d'incontro, fra gli altri, di Zanetti, di Bianchi, di Brusa, dai quali e <sup>locali</sup> soltanto dai quali, ragionevolmente, si può raggiungere il nascondiglio sotto il ponte.  
Non solo: nella ricordata annotazione (di pugno di Maria Teresa ZONI) il nome "Marzia" è accostato ad una "voce" non equivoca "azione".  
Non solo, ancora: uno degli schedari rinvenuti nel nascondiglio sotto il ponte, unitamente alle armi, è, senza dubbio, di mano della Belloli.
2. E' la Belloli (vedi deposizione PAGANI, citata), forte di questi precedenti, ad "indottrinare", ancora una volta insieme a Maria Teresa ZONI,



83

ZONI Marina, determinando quella scelta della adesione alla lotta armata che culminerà con l'incontro con l'ALUNNI.

3. E' la Belloli - e qui, forse, si sono invertite le parti con la Marina ZONI - ad operare decisamente nella banda, con tutta una serie di multiformi attività;
- a. é lei che prende in affitto la base di Cusio (vedi ammissioni GRANATA in volume 9 foglio 30; deposizione LAZZARONI: ivi foglio 29 );
- b. é lei che frequenta stabilmente la base stessa (vedi dichiarazioni <sup>COMETTI</sup> Ya foglio 24 in);
- c. é lei che conosce e trascrive gli orari dei mezzi pubblici per recarvisi (annotazione nell'appartamento di via Gran Sasso) (vedi n. 3);
- d. é lei che, lavorando per il C.E.F.I. di Felice VELLEGA, trova modo di procurarsi, con ritmo assai intenso, gli estremi dei documenti di identità (vedi deposizione OSIO, PILLI, MEL-  
LACE, AMORIELLO, VELLEGA in fascicolo 6 volume 12), di trascriverli (vedi perizia fascicolo 12 volume 19), di inserirli nell'organizzazione di falsificazione della banda (vedi la correzione di Alunni sul foglietto riportante i dati del VELLEGA: perizia a fascicolo 5 volume 17);

o/o

84

- e. è suo il quaderno circa l'impiego degli esplosivi con l'indicazione "Marzia" (vedi perizia fascicolo 12 volume 19);
- f. è ancora lei che - sciltasi la banda ALUNNI-  
partecipa all'organizzazione dei "Reparti  
Comunisti d'Attacco", frequentando abitual-  
mente le basi di Magreglio e Ungiasca (vedi  
vol. 7A, *Castello II, fascic. 3/C e D, foglio 5*)-
- g. è lei, infine, che - inesausta - tiene le fi  
la del gruppo sovversivo eliminato con gli ar  
resti in Como del 27 maggio 1979 (fascicolo  
10 volume 14), tra l'altro consegnando ai co-  
niugi BATTISALDO, armi, munizioni, e documen-  
to ideologico delle "S.A.P."

X BONATO DANIELE

- A) Sembra di dover escludere - in dissenso dell'impostazione del pubblico ministero - un ruolo dell'imputato nella banda armata prima dell'arresto di Corrado Alunni. Il più serio elemento probatorio indiziante di questa anticipata milizia - e cioè il ritrovamento di una busta per fotografie <sup>ritenuta</sup> appartenente al Bonato tra il materiale rinvenuto in Varese - Via Jamoretti - è vanificato dalle attendibili conclusioni della perizia Coronata (foglio 7 fascicolo 10 volume 19°) che smentiscono il risultato dei precedenti accertamenti di cui a foglio 10 fascicolo 2° volume 6°.
- Altri dati di fatto oggettivi non risultano, tale non essendo certo (così, invece, la requisitoria: f° 89) il ritrovamento in Via Negroli di una planimetria dell'IRE, nel presupposto che appunto presso la IRE il Bonato lavorava e che le indicazioni planimetriche (v. pag. 20 rapporto 24/1/79 Questura Milano, in vol. 10° fascic. 2) erano tali da doversi ritenere operate da breve tempo e da persona necessariamente a perfetta conoscenza dei luoghi.
- B) Per quel che processualmente risulta, la conversione di Bonato alla lotta armata va riportata dunque a dopo il 13/9-1978.
- Questa sorta di "folgorazione" senza una precedente militanza quanto meno a livello di apprendistato, e l'immediata integrazione in un gruppo armato formato invece da collaudati superstiti della "banda Alunni" quali Marocco, Zanetti, Zoni Maria Teresa, Belloli,

86

Felice, che ambiziosamente organizzano e maldestramente - ma assai pericolosamente: v. soprattutto il tentato omicidio Marchetti, per tacere dell'episodio di Bagnolo Cremasco - gestiscono i "Reparti comunisti d'attacco" (RCA) è, in effetti, piuttosto sorprendente. Non è disagevole pensare che egli si sia accostato a Zoni Maria Teresa, Belloli, Zanetti, Felice - che certamente conosceva (v. Ferronato a f° 56 - 57 volume 8° cartella A) - trascinato da quelle pseudo riflessioni politico - economiche documentate negli appunti parzialmente redatti insieme alla stessa Ferronato (doc. n. 8 allegati al volume 7 A), e soprattutto dalla palese fragilità e labilità di fondo che traspare da tutta una serie di suoi atteggiamenti, accanto a mal riposte ambizioni. Si vedano, esemplificativamente, i suoi contraddittori atteggiamenti processuali in occasione dei fatti di Bagnolo Cremasco quando ad ampie dichiarazioni - del resto ingenuamente mendaci - egli fa seguire un ideologico rifiuto della giustizia borghese - peraltro soltanto sottoscrivendo un documento che è opera esclusiva di Marocco; il suo rifiuto a fornire chiarimenti circa la grafia del ricordato quaderno, pur nella perfetta consapevolezza che un diverso comportamento, mentre non lo avrebbe pregiudicato più di quanto già non fosse, avrebbe certamente permesso una più immediata scarcerazione della Ferronato; l'assoluta banalità dei risultati di quelli che egli definisce, nelle lettere alla Ferronato, studi e meditazioni.

Ciò non toglie che egli sia tra i fondatori ed organizzatori della banda armata "Reparti comunisti d'at-

tacco", perchè, nell'ambito di questa:

- 1 - Procura i due covi di Magreglio e di Ungiasca: v. deposizioni Azzola, Verqna, Signorini in vol. 7/A cartella II fascicolo 3/C-D e ricevute canoni affitto in vol. 7 B cartella A numeri 2 e 3/3.
- 2 - Frequenta assiduamente i covi stessi (v. depos. Dell'Orto: ivi fascic. 3/D), pur non essendo - a differenza di Marocco - latitante, nè - a differenza di Zanetti, Belloli, Zoni M. Teresa - comunque ricercato, e neppure - a differenza di Felice - già noto agli organi di polizia per precedenti atti di lotta politica.
- 3) - Elabora (doc. n. 8 allegati volume 7 A) un preciso programma di lotta armata - la cui ingenuità, correlata alla ingenuità delle premesse teoriche (gli appunti Ferronato - Bonato di cui alla prima parte dello stesso documento), non fa venir meno il quoziente criminoso dell'elaborazione stessa - secondo una scelta della quale non ha certo fatto mistero (v. dich. Ferronato a volume 8 cartella A).
- 4 - Nel quadro di questo programma, elabora (documento ult. citato, p.25/69) un organigramma della banda, con indicazione dei "nomi di battaglia" degli appartenenti a "Dirigenza" "Logistico" "Analisi" "Esercizio" "Nuclei". Si noti come le iniziali di identici "nomi di battaglia" ed anche i nomi stessi integralmente riportati si ritrovino negli scritti di Maria Teresa Zoni ██████████ in allegati volume 7 A (v. bilancio gennaio 1979 in doc. n. 19) ██████████) nonchè nel bilancio - dattiloscritto - della banda per i mesi di settembre - ottobre - novembre - dicembre 1978

88

(doc. ultimo citato).

E' appena il caso di osservare, a proposito di questo e del precedente punto, come sia certa la paternità degli scritti qui e lì richiamati: a parte le indicazioni della Ferronato - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare - la semplice comparazione di queste pagine con la grafia del Bonato, sia in corsivo che in stampatello 7 è ampiamente sufficiente.

5-Partecipa, portando su di sé almeno una pistola ed usandola contro i Carabinieri, alla "spedizione" sulla 500 di Felice, unitamente a questi ed a Marocco, conclusasi in Bagnolo Cremasco: qualificanti sono la determinazione e la prontezza nell'impiego dell'arma, in un conflitto a fuoco a distanza ravvicinatissima, denotanti la freddezza e la pericolosità dell'uomo (v. il significativo episodio del 27/10-78, riferito nel rapporto 21/7-79 C.C. Milano: volume 10°, fascicolo 3, f° 190). Si tratta di una spedizione - certamente finalizzata (tre persone, tutte armate) alla commissione probabilmente di una rapina, per acquisire quei fondi che ormai scarseggiavano: si noti, al riguardo - anche per la scelta dei luoghi - l'annotazione di pugno di Marocco (rep. n.7 in Allegati vol. 7A) per cui gli obiettivi del "finanziamento tattico" sono "le banchette di provincia dislocate in territori smilitarizzati, possibilmente in pianura o comunque che vi siano una infinità di strade difficili da controllare" (Lodi ha insegnato?).

Se ne deduce - unitamente a tutti i dati precedenti - il ruolo di rilievo di Bonato, quale fondatore ed organizzatore della banda "Reparti comunisti d'attacco".

89

FELICE PIETRO GUIDO

FELICE Pietro Guido é certamente "Kocis": vedi, tra gli altri, FERRONATO a foglio 56-57-86 volume 8 cartella A; BIANCHI a foglio 18 retro cartella 2 volume 6; BATTISALDO in fascicolo 10 volume 14.

A) A differenza di BONATO Daniele, egli é già tra gli organizzatori della banda armata in cui "covo" venne casualmente scoperto in Varese - via Lamoretti. Prove a suo carico sono rappresentate:

1. dal ritrovamento tra le fotografie sviluppate, unitamente al materiale direttamente criminoso, di una fotografia del FELICE (vedi le fotografie sequestrate in occasione dei fatti di Bagnà lo Cremasco: volume 7 A cartella 1);
2. dall'indicazione del suo "nome di battaglia" in quella contabilità, dall'inequivoco significato ~~descritta~~ descritta da ZONI Maria Teresa, di cui più dettagliatamente si parlerà infra, p. 96, pure rinvenuta in via Lamoretti.

B) Ancora a differenza di Bonato, risultano collegamenti del FELICE con la "banda ALUNNI", precedenti cioè al 13 settembre 1978. Infatti:

1. nel "covo" di via "elzo n. 12, venne rinvenuto un appunto con il numero telefonico della ragaz

90

za del FELICE, Rosanna CARAVATI: fatti del genere, con imputati del genere, non sono casuali;

2. egli frequentò il "covo" di Cusio, sin dal dicembre 1977 (vedi deposizione e riconoscimento fotografico Maria COMETTI a foglio 25 retro e 26 volume 9);

c) Come il BONATO, FELICE é tra gli organizzatori e fondatori della banda armata "Reparti Comunisti d'Attacco". Infatti:

1. egli, non latitante né ricercato (ed anzi inutilmente perquisito in relazione alla circostanza sub B n. 1), frequenta il "covo" di Ungiasca (vedi deposizioni e riconoscimenti fotografici DALL'ORTO e Pier Luigi RIGAMONTI; volume 7 A, cartella 2, fascicolo 3 cartelletta D foglio 2 e 3);
2. egli partecipa all'episodio di Bagnolo Cremasco, per il che valgono i rilievi di cui sopra sub B n. 5 a proposito della posizione Bonato;
3. dato l'organigramma dei "Reparti Comunisti d'Attacco" individuati con sicurezza in Marocco, <sup>Zavatti</sup> ve Bonato, ~~due~~ dei partecipanti e tenuto conto degli elementi sub 1 e 2, non vi é spazio per l'individuazione in altri che nel FELICE del quoto degli uomini della banda.

A differenza che per Bonato, la scelta di lotta armata non é un salto di qualità per FELICE: gli



91

atti del processo per l'incendio del Bar Bonetti di  
Varese (fascicolo 11 volume 14) sono espliciti al  
riguardo.

-----ooOoo-----

92

ZANETTI GIANANTONIO

Zanetti Gianantonio è "Tata": vedi le dichiarazioni della FERRONATO (Vol. 8° cartella A foglio 16-86), ~~di ZONI Maria~~ ~~(vol. 10° fasc. 3 cartella 9 foglio 1)~~, di BIANCHI Sergio (ivi cartella 4), di BATTISALDO Massimo (vol. 14° fasc. 10); le annotazioni sulle agende rinvenute nell'appartamento di Via Gran Sasso; l'annotazione nella contabilità tenuta da Maria Tereza ZONI in Varese Via Jamoretti (vol. 6 fasc. 1 allegato u. 2 al rapporto Carabinieri).

ZANETTI GIANANTONIO è il compagno fisso di Maria Teresa ZONI; vedi i riscontri documentali in Varese Via Jamoretti, appena sopra richiamati; la convivenza in Milano Via Gran Sasso (a parte la documentazione sopra riportata, deposizioni CASSANI, CAPPELETTI, e LIMIDO nonché la documentazione dallo stesso prodotta in (vol. 12 fasc. 5 cartella G); i documenti manoscritti di entrambi nella valigetta "24 ore".

ZANETTI GIANANTONIO è da tempo legato all'estremismo armato: vedi in particolare la nota <sup>27/1-74</sup> Carabinieri Varese (vol. 10° fascicolo 3-1° 122) relativi ai suoi rapporti con soggetti che risulteranno autori della nota rapina <sup>di</sup> Argelato, conclusasi con l'omicidio del brigadiere Lombardini.

ZANETTI GIANANTONIO è presente:

- 1) - In Varese, Via Jamoretti: all'interno della casa sono i suoi documenti personali; tra il materiale rinvenuto sotto il ponte esistono scritti certamente suoi (Vol. 6- fascicolo 1, fogli 101 e 104: l'inconfondibilità della grafia rende superflua una perizia).
- 2) - In Cusio: v. deposizione Cometti in (vol. 9° foglio 29). Va rilevato come nell'appartamento di Via Gran Sasso, sia stato rinvenuto un appunto (doc. 3 cartella A vol. 20)

93

palesemente di grafia della BELLOLI ed altrettanto palesemente relativo agli orari dei mezzi pubblici per raggiungere CUSIO) <sup>in vigore,</sup> come risultato dagli accertamenti dei Carabinieri, proprio nell'anno 1977 (vol. 10° fasc. 3 foglio 190), quando cioè la base di CUSIO era appena stata acquisita.

- 3)- Nella base di Milano Via Gran Sasso: che si sia trattato di una vera e propria base della organizzazione e non soltanto del luogo di abitazione di ZANETTI, ZONI Maria Teresa e, per un certo periodo, BELLOLI, risulta dalla natura del materiale ritrovato, pur dopo che la base stessa era stata certamente "ripulita" quando i tre si resero irreperibili immediatamente dopo l'arresto dell'ALUNNI.

Di particolare interesse risultano i seguenti reperti (v. soprattutto cartella A vol. 20)

- numerosissimi "rivetti" e la pinza per la loro applicazione: la loro destinazione non può essere diversa dalla apposizione di fotografie su documenti di identità falsi o comunque di illecita provenienza;
- documentazione relativa a quel TROGU Domenico la cui figura è delineata nel rapporto 18/10/78 C.G. Milano vol II pag. 3
- i fogli in materiale plastico a loro volta evidentemente destinati ad attività di falsificazione; ~~la fotocopiatrice,~~ <sup>la fotocopiatrice,</sup> scarsamente spiegabile nell'abitazione di due giovani studenti, e che risulta di particolare interesse in collegamento con la annotazione, tra le spese di aprile della banda (è un manoscritto di MAROCCO rinvenuto in via Negroli: doc. 65B/38 in allegato A <sup>2</sup> atti P.M.), della somma di "£. 150.000.= per "fotocopiatrice": proprio l'importo cioè della fotocopiatrice della marca <sup>e del tipo</sup> di quella rinvenuta (v. accertamenti P.G. a foglio 11 e segg. cartella A vol. 20)
- fotocopia (doc. 8 ivi) di scritto rinvenuto anche nella valigetta "24 ore"
- annotazioni (ivi doc. 7), chiaramente di pugno dello ZANETTI, con reiterati e significativi riferimenti a spese

84

per BO (LOGNA) e MAU (RIZIO BIGNAMI).

- 4) - Nella base di Milano - Via Negroli, dove ha tra l'altro la funzione specifica di "armiere" della banda: sua è infatti l'inconfondibile grafia (v., in particolare, la parola "pallini" in basso a destra) nell'elenco di armi e munizioni lì sequestrato (doc. 65 B 3 in allegato A 2 agli atti del P.M.); nell'elenco - a matita - di indicazioni di materiale per il confezionamento di pallottole, pure lì sequestrato (doc. 65 B 18, ivi); ancora - e sia pure insieme ad annotazioni chiaramente di ALUNNI, - nell'elenco di armi di cui al doc. 65 B 36 (ivi), che è proprio quello che più si avvicina a quanto effettivamente rinvenuto in Via Negroli
- 5) - Nel "seminario" sugli esplosivi: sicuramente di mano dello ZANETTI è il quaderno contraddistinto con una indicazione cancellata (allegati B1 agli atti del P.M.: n. C 19). La risposta positiva della perizia Ghio-Cassarà (vol. 16° fascicolo 2) è scontata, di fronte alla inconfondibilità della grafia dell'imputato, rilevabile anche da un profano: significativamente, il quaderno è redatto, in in lingua spagnola larga misura, quando la poesia rinvenuta nella base di via Gran Sasso 7, palesemente scritta da Zanetti, è in lingua spagnola
- 6) - Nei "Reparti Comunisti d'attacco"; anche a prescindere la dal perdurante rapporto con Maria Teresa ZONI (infra) certamente di ZANETTI è (v. perizia grafica in vol. 7° fascicolo 5) lo scritto ideologico rinvenuto nella valigetta "24 ore" (doc. 10 allegati al volume 7° AV: è il foglio che inizia con "Fintate" e termina con "blocco sociale".  
- Un fascicolo reale
- Una pluralità di attività multiformi, tutte di elevato livello organizzativo: sicchè basta enunciarle per ricondurre la posizione dell'imputato al paradigma dell'art. 306 comma 1° c.p.

95

ZONI Maria Teresa

Per l'imputata - certamente identificabile con "Gipo" (vedi le dichiarazioni ricordate al capo precedente e le annotazioni sulle agende rinvenute in Via Gran Sasso), possono in larga misura ripetersi tutti i rilievi relativi a ZANETTI Gianantonio dati i costanti e strettissimi rapporti tra i due, richiamati a proposito dell'esame della posizione di quest'ultimo. Identiche sono anche le fonti di prova da cui ricavare la presenza della ZONI in Varese Via Jamoretti, in Milano Via Gran Sasso, in Cusio, nei "reparti comunisti d'attacco". Proprio a proposito di questi ultimi va rilevato come la maggior parte dei manoscritti rinvenuti nella valigetta "24 ore" in MAGREGLIO, in Ungiasca provengano proprio dalla Maria Teresa ZONI (vedi perizia vol. 7 B fasc.5). Non è azzardato dire che ne risulta la prova documentale di come nei "reparti comunisti d'attacco" la ZONI abbia svolto il ruolo di ideologa primaria, di schedatrice, di archivista, di mente organizzativa e programmatrice.

A parte infatti scritti forse risalenti ad un periodo precedente, ineriscono di sicuro all'attività della banda armata "reparti comunisti d'attacco" i seguenti documenti, che integrano la comprensione di altri - pure tutti della ZONI - la cui datazione non è agevolmente precisabile ma il cui significato è inequivoco <sup>nell'ambito</sup> della lotta armata:

- reperto n. 24 in allegati al vol. 7A; nella parte in cui si tratta di pagine non rapportabili a MAROCCO, si vedano i riferimenti alle "case", alle "basi", ai "buchi" e "depositi". (per questi ultimi con l'illuminante precisazione della esigenza che non vi possano arrivare "bambini": il ritrovamento del "deposito" di Via Jamoretti ha evidentemente insegnato qualcosa),

96

Nonchè di riferimenti ai "rapporti con i compagni della altra O. (organizzazione)"

- reperito n. 28 (ivi): a proposito della "costruzione di archivio e schedario" con le precisazioni sul modo di tenuta e di conservazione
- reperito n. 3 (fasc. A, vol. 7 B): si tratta di una "rubrica" che rappresenta un'autentico e dettagliato schedario
- reperito n. 4 (ivi): nello "schedario provvisorio", che rappresenta un'ulteriore e dettagliata schedatura, accanto a nominativi battuti a macchina o redatti palesemente con la grafia di MAROCCO, è della ZONI, la indicazione, eccezionalmente significativa, del domicilio e del numero di telefono <sup>di</sup> M.M. (Mario Marchetti), <sup>di</sup> del noto attenta to ( si noti come la ZONI avesse trascritto domicilio e numero di telefono di due omonimi )
- documento n. 6 (ivi): nel quaderno sono elencati la dotazione della banda, in volumi, armi e munizioni, materiale per falsificazione, il timbro CRA; nonchè il "consuntivo del primo <sup>semestre</sup> ~~di~~ di organizzazione" ed il "preventivo del secondo semestre di organizzazione", con indicazione tra l'altro, accanto ai due covi scoperti (<sup>"Casa"</sup> "base Ungiasca" e "casa base" Magreglio), <sup>di</sup> una "base Milano" e una "casa base" Torino, e con indicazione delle spese di sopravvivenza di "quattro soggettività d'organizzazione", le cui iniziali - LIA - AL - R - FR corrispondono alle iniziali di quattro dei sei "compagni" di cui all'organigramma di BONATO .
- documento n. 39 (ivi): è la "scheda" dell'avv. Giuseppe Prisco, già schedato in altri documenti della banda e rilevata da una trasmissione televisiva (vedi deposizione Prisco e Oscuri in vol. 7 A cartella II^ fasc. 3, <sup>cartella B</sup>)
- documenti n. 25-26-27-28-29-30 (ivi): si tratta della dotazione, <sup>di</sup> nella "Casa" "Base" di Magreglio, ~~della dotazione per~~ <sup>(di)</sup> materiale per falsificazione di documenti,

97

di particolare rilievo tenuto conto dell'impianto elet  
<sup>del tutto particolare</sup>trico rinvenuto in quella casa (vedi fotografie <sup>in vol 74 cartella 2 fasc. 8</sup> nonchè S/A  
perizia in vol 7 C fasc. 6 ). in

Tra questi ultimi documenti è ancora di speciale interesse lo scritto al n. 28 ove si elenca il contenuto di una "24 ore": si noti come questo elenco trovi perfetta e sia pure parziale corrispondenza con quanto rinvenuto nella valigetta: (vedi le annotazioni "riv. (endicazioni) Marchetti", "schedario nostro", "quaderno bilancio", "patenti carte di identità svizzere", "~~patenti~~" "quaderno logistico".

Un ultimo rilievo: non si può dimenticare quanto dichiarato dal marito di Marina ZONI, PAGANI Carlo, al P.M. nella notte tra il 13 e 14 settembre 1978 (foglio <sup>vol. 1°</sup> 52) "fu proprio a sua sorella, pervenuta prima di mia moglie su ~~s~~posizioni ideologiche di autonomia che Marina si avvicinò, allorchè le sue idee politiche cominciarono a divergere dalle mie. Infatti più si intensificava l'attività di mia moglie facente capo ad un gruppo di cui Lei mi parlava e di cui c'era Federico e mia cognata, e più aumentavano le divergenze dal mio modo di pensare"; e più oltre (foglio 58): "il Gruppo o Movimento al quale aderiva mia moglie propugnava a dire della stessa il metodo della lotta armata come strumento di lotta di classe".

98

GRANATA ANNA MARIA

La posizione é estraneamente lineare in fatto.

Come risulta dagli accertamenti dei Carabinieri di Milano e dai successivi atti di ricognizione e di esami testimoniali nonché dalle ammissioni, se pur tardive, dell'imputata, quest'ultima, in data 11 dicembre 1977, si recava in Cusio, paese terminale di una valletta laterale pressoché alla fine della valle Brembana, unitamente a Belloli Maria Rosa.

Ivi prendeva in locazione da LAZZARONI Angelo, il quale riconosceva con assoluta sicurezza tutte e due, la Belloli ovviamente in fotografia, ed il cui riconoscimento risulta confermato anche dalla deposizione COMETTI, un appartamento di ~~tre~~ tre locali, dotate di quattro letti (vedi deposizione LAZZARONI a foglio 29 volume 9). Provvedeva nella stessa al versamento del canone anticipato di affitto materialmente consegnando la somma richiesta; dichiarava falsamente di chiamarsi VALGINIGLI, di essere la madre della ragazza che stava con lei, di stipulare il contratto per offrire a questa un dono in occasione delle nozze imminenti, di essere reperibile in Milano presso un numero telefonico al quale avrebbe risposto tale signora CARPANI.

Per rilevare l'importanza della acquisizione dello appartamento di Cusio, che venne abbandonato, completamente "ripulito", ben dopo l'avvenuto arresto di ALUNNI e Marina ZONI, varilevato:

o/o



99

- che l'appartamento venne immediatamente occupato da tutti gli organizzatori della "banda" (si veda la deposizione COMETTI a proposito della cena di fine anno 1977);
- che, anche a prescindere dalla deposizione COMETTI, PAGANI Carlo - marito di Marina Zoni - ha precisato come la Marina abbia trascorso le vacanze di Natale in una casa di montagna in compagnia di Federico (foglio 50 volume 1 fascicolo 1 atti p.m.);
- che nella base di via Gran Sasso 7 Milano é stato rinvenuto, di grafia della Belloli, un appunto circa gli orari per raggiungere Cusio, ~~presente~~ non certo utilizzato da lei che si serviva della propria "500";
- che la base di Cusio presentava tutte, ma proprio tutte, le caratteristiche indicate sia da Alunni sia da Marocco per la scelta dei "covi" e dei "campi di tiro";
- che, per poter concludere il contratto di affitto, si ritenne necessario l'intervento, accanto alla Belloli, della Granata, come coadiutrice e garante;
- che, significativamente, si ritenne necessario fornire false indicazioni per quanto - nel settembre 1977 - sia la "base" di via Melzo sia quella di via Gran Sasso erano state affittate senza alcuna attività fraudolenta, e ciò pur essendo la Belloli, all'epoca, assolutamente "pulita".

o/o

100

Le menzogne della Granata all'atto della conclusione del contratto, in particolare l'indicazione di un nome falso; l'impiego che dell'appartamento di Cu sio é stato fatto, sin dai primissimi giorni; l'intervento di una instancabile organizzatrice come la Bello li, escludono radicalmente la buona fede protestata dalla Granata a giustificazione del suo intervento.

Si consideri che:

- si é già verificata la scoperta del "covo" di Varese via Iamoret ti in cui é gravemente implicata proprio la Bello li;
- sono sistematici i rapporti della Granata con Bar ba Azzaroni, all'epoca già legata a Corrado ALUNNI;
- la Granata sa della vicenda processuale, conclusasi con la scarcerazione del Bignami appena un mese prima, che ha visto protagonista, accanto ad Antonio NEGRI e per fatti di associazione sovversiva, proprio il precedente compagno di Barbara;
- non si può dubitare, anche in relazione ad altri procedimenti penali (vedi fotocopia in volume 9) della collocazione sia della Granata sia del suo convivente Alfredo AZZARONI, padre di Barbara, nell'area dell'estremismo;
- ~~esclusamente~~ non é possibile che la Granata creda che i "guai" per i quali la Bello li si avvicina, tramite la Barbara Azzaroni, alla Granata, ~~all'area~~ siano di natura diversa da quelli derivanti dalla militanza in quell'area.

o/o

101

Non può consentirsi con la difesa circa la riconducibilità del comportamento della Granata alla ipotesi di cui all'art. 378 o 307 c.p., anche perché quest'ultima norma presuppone un comportamento di favoreggiamento nei confronti di un singolo partecipante alla banda e non nei confronti della banda ~~ma~~ suo complesso: nessuna persona di buon senso poteva seriamente credere che locali come quelli affittati in Cusio, <sup>com</sup> la scelta a colpo sicuro dei locali stessi, e la presenza di quattro letti, potessero servire soltanto come "rifugio" ad una sola ragazza che - sono parole della Granata nell'interrogatorio 11 giugno 1979 (volume 9 foglio 31) - in definitiva "si trova squilibrata ad essere ospite un po' dell'uno ed un po' dell'altro e pensava, con un soggiorno in montagna, di schiarirsi un po' le idee su quel che le convenisse fare".

E' quindi ragionevole ritenere che la Granata si rendesse perfettamente conto di essere <sup>stata</sup> scelta dalla Barbara proprio per la sua notoria adesione a quella che lei stessa, nell'interrogatorio sopra ricordato, ha eufemisticamente chiamato "illegalismo di massa", pretendendo di contrassegnarlo come un qualche cosa di diverso dalla associazione sovversiva; <sup>si rendesse perfettamente conto</sup> delle scelte di vita operate dalla Belloli, con la quale non è seriamente credibile abbia parlato del più e del meno ed alla quale neppure è seriamente credibile non abbia chiesto le ragioni delle sue scelte; si rendesse perfettamente conto di come i locali di Cusio non potevano non rappresentare la ~~banda~~ base di una banda armata.

o/o

Perché mai la Azzaroni - supposto che le cose siano andate così - doveva rivolgersi proprio a lei? Perché mai doveva pensare alla indispensabilità della sua presenza ( e così all'importanza dell'acquisizione dei locali, a cento chilometri da Milano, in località isolata, in cima ad un monte)? Perché mai doveva mentire al LAZZARONI al punto di fornirgli false generalità?

L'attività svolta dalla Granata non è un favore personale, ma si inquadra perfettamente in una organizzazione alla quale ella non poteva non ricondurre, per la comunanza di interessi e di scelte, la Belloli, la Azzaroni, nonché altre persone che, al momento, potevano non esserle note ma della cui esistenza, della cui futura presenza nella base, della ragione stessa di tale presenza ella non poteva seriamente dubitare.

Secondo le ragioni già viste in precedenza, la ricerca e l'acquisizione della base sono di importanza tale, nella struttura della associazione, che chi si assume questo compito si assume anche la veste di organizzatore: l'episodicità dell'intervento dell'imputata non potrebbe quindi bastare a farla ritenere soltanto partecipe dell'organizzazione stessa, l'oggetto dell'intervento essendo troppo importante per poter venire rimesso ad iniziative casuali o dovute a persone della cui assoluta fedeltà non si abbiano prove sicure così da costituire/ <sup>idonee</sup> garanzie di segretezza e di cautela. .

Nel caso , è però la forma di intervento, che induce ad un ridimensionamento dell'imputazione, la Granata essendo intervenuta con una funzione di "appoggio" che poteva anche non essere indispensabile, né essendo

103

provato un suo contributo economico alla sopportazione delle spese di affitto.

A quest'ultimo proposito, non si hanno elementi per contestare l'affermazione per cui ella si sarebbe limitata a "passare" somme in realtà della Belleli, e, del resto, la contabilità della banda evidenzia come le spese per "affitto casa montagna" fossero a carico di questa, nella quale la Granata non risulta avere avuto ulteriore partecipazione.

La Granata va quindi rinviata a giudizio per il reato di cui all'art. 306 c.p. ~~comma~~ 2°.

Non essendo consentita libertà provvisoria e non essendo decorso il termine di carcerazione preventiva, deve essere mantenuto lo stato di custodia.

-----ooOoo-----

BIANCHI Sergio

Richiamate le premesse in fatto (supra, p. 43),  
va qui ripresa la motivazione dell'ordinanza di scarce-  
razione 25/5-79 (volume 14°, fascicolo 8, f° 33-38 ).

- 1) Il collegamento del Bianchi con la "banda armata Alunni"  
è stato ipotizzato sulla base di accertati collegamenti  
con altri componenti la banda stessa e di documenti at-  
tribuibili al Bianchi rinvenuti nell'abitazione - base  
dell'Alunni stesso, Via Negroli 30/2.
- 2) Quando al primo dato, esso è acquisito sulla scorta di  
quanto si osserverà (p. 240); quanto al secondo, dalla cer-  
ta paternità del Bianchi (v. perizia a volume 17°-fasci-  
colo 6, a conferma del precedente - ed unico accettabile -  
accertamento peritale di cui al volume 16° - fascicolo 1)  
del foglietto contenente appunti sull'aeroporto di Vene-  
gono (doc. 65 B - 9 allegato A 2 atti p.m.), nonchè dal-  
la verosimile attribuibilità allo stesso Bianchi delle  
fotografie riproducenti quell'aeroporto in epoca coinci-  
dente con la data di compilazione del foglietto (v. rapp.  
24/1-79 Questura Milano - vol. 10° fascicolo 2, f° 91-94).  
Il foglietto stesso è, d'altronde, di inequivoca portata,  
rappresentando il risultato di prolungati controlli cir-  
ca i turni di guardia, gli accessi, i mezzi usati dai  
guardiani dell'aeroporto di Venegono: la finalizzazione  
dei rilevamenti non può essere che quella di una azio-  
ne contro gli impianti.  
Altrettanto inequivoco è il ritrovamento del foglietto  
nella base di Via Negroli: Bianchi - personaggio di non  
scarso rilievo nell'autonomia varesina (v. anche gli  
atti dei procedimenti contro Margarini Mauro e contro

105

lo stesso Bianchi Sergio ed altri, in volume 14° - fascicolo 9) - è conoscente da vecchia data, per sue stesse reiterate ammissioni - di Zoni Maria Teresa, Zanetti, Belloli, Felice; Bianchi partecipa certo (v. anche volume 6°) della scelta per la lotta armata; Bianchi non può ignorare i collegamenti dei suoi compagni con Alunni.

Nè rileva la data "maggio 76" dell'appunto: essa è palesemente apposta in momento diverso da quello del rilevamento dei dati (v. la stessa diversità nello strumento grafico usato), ma solo a contrassegnare, appunto, l'epoca di rilevamento e la corrispondente situazione. Non vale, cioè, a far credere che sino dal "maggio 76" il Bianchi si sia disfatto di quelle notizie, di non poco semplice acquisizione.

Da qui un immediato collegamento del Bianchi con la "banda Alunni".

3) Questo collegamento è però di minore intensità, una volta venuta meno la certezza dell'attribuibilità al Bianchi della materiale compilazione del quaderno (contraddistinto con allegati B 1 agli atti del p.m.) costituente la traduzione dallo spagnolo di istruzioni sull'impiego di esplosivi.

Come si è osservato (supra, p. 43 e p. 74), ~~—————~~ gli accertamenti grafici sono risultati gravemente contraddittori, ma non può consentirsi con i risultati della perizia Ghio (volume 16° fascicolo 1) che ha concluso positivamente; la perizia stessa, infatti, risulta assai scarsa di motivazione sia nel punto in cui evidenzia risponderne tra le grafie sia - e soprattutto - nel punto in cui non evidenzia numerose, palesi e signifi-

106

cative divergenze; queste carenze non sono state davvero superate ma, all'opposto, sottolineate, nei chiarimenti orali forniti dal perito.

Occorre dunque rifarsi alle conclusioni dubitative della seconda perizia Mento (Vol 16°, fascicolo 1) —————

—————), che possono anzi ormai dirsi superate, per una conclusione radicalmente negativa, in ragione anche di successivi accertamenti in altro procedimento (volume 14° fascicolo 10).

- 4) La non attribuibilità al Bianchi del quaderno comporta un ridimensionamento dell'accusa, poichè se quella compilazione - riservata a pochi "intimi" e palesemente destinata alla diffusione e preparazione di altri "quadri operativi" - ben si inquadra nel concetto di "organizzazione" della banda, mancano altri dati che permettono di attribuire al Bianchi stesso il ruolo di propulsore e di organizzatore.

In definitiva, la compilazione di scritti quali quelli ricordati sub 2) - tra l'altro, non eccezionalmente significativi, non prossimi nel tempo, non necessaria emanazione della "banda Alunni" anche se in questa comunque confluiti - non rappresenta quella attività promozionale, coordinatrice, collegante nella quale va verosimilmente individuato - accanto alla più tradizionale individuazione del "gregario" - il criterio distintivo tra le fattispecie soggettive rispettivamente del comma 1° e del comma 2° dell'art. 306 c.p.

Il Bianchi non può così ritenersi più che un partecipe alla banda armata (art. 306 comma 2°).

- 5) Va mantenuta - lo si dice sin d'ora - l'imposizione di



107

obblighi ex art. 272 comma 7° - 282 - 284 c.p.p., disposti con l'ordinanza 25/5-79 (volume 14°, fascicolo 8, f.º 33-38).

Il rinvio a giudizio con l'imputazione di partecipazione a banda armata, di porto e detenzione di armi; gli accertati collegamenti del Bianchi (v. rapporto C.C. Arese) con imputati nei cui confronti pende procedimento per il delitto di cui all'art. 306 c.p. (Ferracini Nadia: v. procedimento n. 87/79 F in volume 14°, fascic. 9) o 270 c.p. (Margarini Mauro: v. procedimento n. 354/79 F, ivi); il già disposto rinvio a giudizio dello stesso Bianchi, in concorso con altri, per il delitto di cui all'art. 270 c.p. (v. procedimento n. 385/79 F ivi), manifestano l'esigenza di controlli a fini sia preventivi che istruttori.

Non essendo il Bianchi in grado di versare idonea cauzione (art. 282 comma 1° c.p.p.) e apparendo eccessivo il divieto o l'obbligo di soggiorno (art. 282 comma 2°), risulta tuttora adeguato l'obbligo di presentazione del Bianchi all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio tre volte alla settimana.

108

Massimo TURICCHIA

Vanno distinti, anche temporalmente, due momenti, che però si interpretano vicendevolmente.

- A) Come osserva il P.M. (pag. 97 requisitoria), vennero nutriti "seri dubbi sulla posizione del Turicchia sin dal 13/9/1978: ne fanno fede le indagini su di lui disposte subito dopo la cattura di ALUNNI ed i conseguenti rapporti redatti dagli organi di P.G., la perquisizione domiciliare e le intercettazioni telefoniche effettuate a suo carico": cfr., infatti, *vol. 1° fascicolo 1 foglio n. 60 e fascicolo 2° foglio n. 36*  
Era davvero difficile non sospettare sia delle modalità del furto della carta di identità (ed altro) asseritamente subito e da lui denunciato ad oltre un mese dal fatto alla Questura di Bologna; sia delle modalità secondo cui il TURICCHIA, a suo dire, sarebbe ritornato in possesso del tutto; sia della immotivata procedura d'urgenza con cui il TURICCHIA, il 29/4/1978, aveva richiesto ed ottenuto il rilascio della carta di identità dal Comune di Bologna. Il borsello, contenente documenti di identità ed altro, sarebbe stato sottratto da ignota persona, prima del 2 giugno 1978, dall'interno dell'autovettura del TURICCHIA, lasciata in parcheggio per vari giorni consecutivi con gli sportelli aperti: l'imputato non avrebbe avuto il tempo di denunciare il fatto con tempestività perchè...impegnato nel lavoro e nel seguire in televisione i campionati mondiali di calcio; infine, sarebbe ritornato in possesso del borsello attraverso un vecchietto sconosciuto che lo avrebbe rinvenuto per strada e glielo avrebbe riportato spontaneamente in casa, senza - guarda caso - che egli neppure si preoccupasse di sapere chi fosse questo brav'uomo.

109

t Come osserva il p.m. - e come già si rilevava nel rapporto 17/10/78 Questura Bologna (vol. 2°, f° 44), la veridicità di tale versione presuppone la passiva accettazione di questa bella serie di circostanze, tutte fortuite, tutte fortuitamente collegate, tutte ricorrenti:

- a) l'ignoto ladro avrebbe dovuto sottrarre nottetempo il documento proprio ad un ex militante di Potere Operaio, amico di Barbara AZZARONI, sentimentalmente legata a Corrado ALUNNI, e collega di ufficio di quel Maurice BIGNAMI, a sua volta collegato sia alla Azzaroni sia ad Alunni;
- b) l'ignoto ladro avrebbe dovuto subito consegnare la carta di identità a Corrado ALUNNI in Milano perchè questi la utilizzasse per stipulare il contratto di locazione dell'appartamento di via Negroli;
- c) Corrado ALUNNI l'avrebbe dovuta usare, confidando nella possibilità (e non nella certezza) che il TURICCHIA omettesse di sporgere quella denuncia che lo avrebbe inesorabilmente esposto ad una agevole individuazione, o la sporgesse tardivamente: con la mera possibilità, quindi, di eludere i controlli di polizia sui contratti di locazione ai sensi della legge 18/5/1978 n. 191, art. 12;
- d) l'ignoto ladro dovrebbe avere avuto l'accortezza di conservare ancora per qualche giorno - dopo l'uso da parte dell'Alunni della carta di identità - il resto del borsello (evidentemente insignificante per "chicchessia"), così da permettere allo stesso Alunni di esibire lo statino dello stipendio del Turicchia al locatore che aveva richiesto al-

110

- l'Alunni medesimo una ulteriore documentazione (v. depos. Capriotti — a vol. 12° fasc. 5° copia E foglio 3);
- e) l'ignoto ladro, sempre confidando nella omessa o tardiva denuncia del Turicchia, ottenuta la restituzione del documento da Alunni, avrebbe dovuto primo riportarlo a Bologna, secondo, abbandonarlo in strada, nella speranza che venisse raccolto proprio da un brav'uomo, che si preoccupasse di restituirlo a Turicchia;
- f) questo brav'uomo avrebbe dovuto necessariamente essere persona ignota e non rintracciabile.

Razionale risulta invece la spiegazione per cui il Turicchia consegnò (o permise che si consegnasse: egli era collega di ufficio di Bignami, sino a poco prima legato alla Azzaroni) all'Alunni il proprio documento di identità per il contratto di locazione, astenendosi per oltre un mese dallo sporgere qualsiasi denuncia e consentendo così al contratto di non destare rilievi attraverso i controlli di polizia, mentre la tardiva segnalazione del furto avrebbe preconstituito una tesi difensiva pur sempre utilizzabile.

In conformità /alle richieste del p.m. va ritenuto <sup>però</sup> che questo comportamento non integri l'elemento dell' "organizzazione" della banda armata, ma soltanto quello della partecipazione, con particolare riguardo alla occasionalità dell'inserimento nella struttura della banda ed alla relativamente modesta importanza e fungibilità del comportamento in concreto tenuto per il conseguimento degli scopi della banda. D'altra parte non risultano, sino ai fatti di cui immediatamente si parlerà, al-

o/o

111

tri comportamenti del TURICCHIA riconducibili alla attività della banda ~~stessa~~ *medesima*.

-B) Il discorso dovrebbe essere diverso ove si condividesse-  
ro le conclusioni degli organi di polizia giudiziaria rela-  
tivamente alla posizione del Turicchia nell'episodio di Bo-  
logna via Tovaglie: conclusioni che neppure il p.m. accoglie  
quando, pur elencando una serie di elementi a carico del  
TURICCHIA (pagina 99 requisitoria), finisce però per non attri-  
buirgli la qualifica di organizzatore.

Tali elementi, a livello processuale, valgono ~~quasi~~ in-  
fatti soltanto come indizi e non come prove, sia pure contrap-  
poste ad altre prove a favore: si intende la vecchia militan-  
za in Potere Operaio con i coimputati bolognesi; la collegan-  
za di lavoro con BIGNAMI e FORNI; la precedente disponibilità  
delle chiavi dei locali di via Tovaglie; il rinvenimento nei  
locali stessi di materiali di sua ~~provenienza~~ ma assolutamente  
innocui (negativi e positivi di pellicole fotografiche); il par-  
ticolare della macchina da scrivere, la cui pertinenza al pro-  
cesso è risultata esclusa dalla perizia ( volume 7 atti Bolo-  
gna <sup>fascicolo</sup> E); il ritrovamento all'interno del baule di un impermeabi-  
le bensi con ricamate all'interno le iniziali " T.M. ", ma cer-  
tamente non della taglia dell'imputato (anche se non così dif-  
forme dalla stessa come poteva sembrare dal verbale di inter-  
rogatorio avanti al giudice istruttore di Bologna; (vedi volume  
1 atti Bologna fascicolo 13 foglio 163-164, vedi interrogatorio  
Turicchia <sup>16/7/79</sup> in volume 4 atti Bologna fascicolo 5/A fo-  
glio 5 ) .

In conclusione, per i fatti accertati nel dicembre 1978  
deve ritenersi che manchi la prova non soltanto della organiz-  
zazione ma anche della partecipazione alla banda da parte del-  
l'imputato.

o/o

112

Il Turicchia va pertanto rinviato a giudizio per il solo cap<sup>o</sup> 1, ridimensionata l'imputazione nei suoi confronti in quella di cui all'art.306 comma 2° c.p.; nonché per i capi 51-52-53 relativi alla consegna, diretta o indiretta, della carta di identità all'ALUNNI ed alla successiva falsa denuncia di furto.

Va dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione a tutte le altre imputazioni derivanti dalla iniziale contestazione di cui all'art. 306 comma 1° c.p.

Trattandosi di reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo - quando addirittura non consentito (imputazioni n.51 e 52) - ed essendo trascorsi oltre sei mesi (art.282 comma 1° n.1 C.P.P.) dall'inizio della custodia preventiva, va disposta la scarcerazione del Turicchia.

Anche in relazione ai fatti "minori", formalmente contestati con il solo mandato di cattura 2/7/79, va operata la "retrodatazione" al precedente mandato 5/2/79, dato che sin da allora i fatti e la loro qualificazione giuridica erano noti.

La stessa natura dell'imputazione esige l'imposizione degli obblighi di cui all'art.272 comma 7°: poiché pare esorbitante l'imposizione del divieto o dell'obbligo di dimora e poiché l'attività lavorativa del Turicchia non è tale da consentire una cauzione adeguata alla gravità del reato e all'entità della pena-non suscettibile, in astratto, di applicazione della sospensione condizionale - va disposto l'obbligo (art.284 comma 2 c.p.p.) di presentazione ai Carabinieri di Bologna con una periodicità che pare equo determinare in 3 (tre) volte alla settimana.

113

X

PAOLO KLUN

Paolo Klun, a sua volta già militante di "POTERE OPERAIO", fu fermato dai Carabinieri di Bologna subito dopo la perquisizione in Via Tovaglie, in definitiva sulla base di indicazione, pur non decisa da parte del FORNI, indicazioni certamente "possibilistiche" nei suoi confronti: così come, del resto, il FORNI si comportò nei riguardi di altri soggetti subito dopo a loro volta fermati o arrestati come frequentatori dei locali.

Il Klun, sia nei primi interrogatori sia nel corso delle dichiarazioni del 5 luglio 1979 (vedi vol. I° fasc. 3, vol. 4° fasc. 5 atti Bologna) ha negato tanto la proprietà del baule, quanto la conoscenza del suo contenuto, quanto la presenza da parte sua nei locali di Via Tovaglie.

Sono elementi risolutivi per il rinvio a giudizio degli imputati:

- 1) le indicazioni, pur di per sé tutt'altro che risolutive, di FORNI, indicazioni che FORNI non aveva ragione alcuna di fare: egli, in quel momento, non poteva non prospettarsi i rischi ed i danni cui purtroppo ha finito con l'andare incontro nel nostro terribile ambiente carcerario
- 2) il rinvenimento, all'interno del baule, di un quaderno-schedario, da lui materialmente redatto, con notizie sull'attività e le funzioni di personaggi del mondo politico ed industriale di magistrati, di appartenenti alle forze di Polizia ed al Corpo dei Vigili Urbani di Bologna: le notizie sono talvolta accompagnate da indirizzi, descrizione fisica, annotazione <sup>abitudini</sup> di talune delle ~~delle~~ persone schedate, il che radicalmente <sup>esclude</sup> ~~inverte~~ di concordare con il significato che il Klun ha tentato di attribuire al quaderno nel corso dell'interrogatorio in cui gliene è stato contestato il contenuto.

114

L'inevitabile riconoscimento da parte del Klun di essere stato autore materiale di queste annotazioni, confermato dalla perizia grafica (atti Bologna vol. 7° fasc. D), e l'impossibilità logica da parte dello stesso imputato di fornire una qualsiasi spiegazione della presenza del quaderno all'interno del baule, non lasciano spazio a perplessità circa la decisione da adottare nei suoi confronti: tenuto conto, tra l'altro, del tenore dello scritto e del resto del materiale pure esistente all'interno del baule; tra cui, in particolare per quel che riguarda l'imputato, una delle pistole usate per l'attentato MAZZOTTI.



115

X

F O R N I DANTE

Le vicende che hanno condotto all'arresto dell'imputato sono ampiamente illustrate nei rapporti dei Carabinieri di cui al volume 4 fascicolo 1 atti Bologna: non c'è dubbio che l'operazione di polizia fu condotta in un clima di particolare concitazione e di estrema difficoltà data la natura del materiale subito rintracciato e l'immediata individuazione del particolare, sicuramente tale da rendere le indagini delicate e difficoltose, per cui era una pluralità di persone che aveva la disponibilità dei locali di via Tovaglie.

Ciò nonostante i fatti più salienti vennero accertati con sicurezza e si possono così riassumere con riferimento proprio alla posizione di FORNI:

1. il FORNI era ormai l'unico titolare di locali di via Tovaglie;
2. Il Forni sapeva perfettamente dell'esistenza del noto baule nei locali di via Tovaglie e della provenienza da parte del KLUN del baule stesso;
3. all'interno del baule furono rinvenuti attrezzi da lavoro del FORNI e già esistenti nel laboratorio di via Tovaglie;
4. all'esterno del baule fu rinvenuto materiale assolutamente identico a quello impiegato per l'attentato dinamitardo alla Banda del Monte di Bologna di pochi giorni prima;

o/o

5. all'interno del baule furono rinvenuti ritagli di giornale, fotografie, schede analoghe, sia nella scelta dei contenuti delle notizie e x dei personaggi "schedati" ~~si~~ comunque "raccolti" sia nelle annotazioni, alle schede ed ai ritagli di cui subito si dirà costituenti l'archivio di FORNI;
6. Nell'abitazione del FORNI, in quella del padre, presso il suo ufficio fu rinvenuta una documentazione di eccezionale ampiezza tenuta da lungo tempo e sino a poco prima dal FORNI, relativa a fatti e personaggi della vita nazionale bolognese, prevalentemente fatti e personaggi di rilievo "politico";
7. all'esterno del baule furono rinvenuti due pacchi di giornale di sicura provenienza dal FORNI di epoca relativamente recente a loro volta recanti annotazioni ed indicazioni.

Ciascuno di questi elementi, ed a maggior ragione il loro reciproco collegamento, ha una palese rilevanza probatoria ai fini del rinvio a giudizio, nonostante l'appassionato e scrupoloso operare della difesa del FORNI per contestarne la sufficienza.

Esaminandoli partitamente :

1. non é affatto banale il rilievo per cui la natura stessa del materiale raccolto nel baule non rende assolutamente verosimile che il materiale stesso, ed il baule che lo conteneva, non fosse stato quanto meno portato a conoscenza del FORNI dal vecchio commilitante in Potere Operaio, Paolo

KLUN. Non é seriamente credibile che il KLUN non potesse contare sull'accordo con il FORNI;

2. non é rilevante la circostanza che il baule fosse chiuso con un lucchetto all'atto dell'intervento dei Carabinieri: chi aveva portato il Baule e chi quanto meno ne aveva tollerato la presenza ne conosceva il contenuto , conosceva come altre persone , uomini e donne , fidati e non, frequentassero i locali, di giorno e di notte, con il palese rischio che una naturale curiosità potesse indurre qualcuno a chiedersi che cosa contenesse quel baule , palesemente nuovo, palesemente fuori posto in quei locali, li si considerassero un laboratorio o una garçoniere, così angusti da reppresentarvi un ingombro non a lungo tollerabile;
3. é arduo credere che gli attrezzi da lavoro siano finiti nel baule senza che il FORNI lo sapesse e non credesse invece che il FORNI stesso ve li abbia, probabilmente in un momento di distrazione abbandonati: forse che il FORNI non si recava, pressoché quotidianamente ~~ora~~ nel laboratorio per svolgervi l'attività "di facciata" e non si trovava pressoché quotidianamente a dover avere la disponibilità degli attrezzi stessi?
4. i lavori di risistemazione dei locali per i quali sarebbe stato usato parte (quella intrinsecamente innocua) del materiale risalivano a molto tempo prima: non vi era quindi ragione alcuna che i materiali stessi si trovassero ancora lì.  
La corrispondenza del ~~SE~~ secchio, del materiale di contenimento dell'esplosivo, soprattutto della pa-

118

glietta, (vedi fotografie e perizia a volume 7 atti Bologna fascicolo A) con il materiale impiegato per l'attentato, è impressionante: la paglietta in particolare, certamente non destinata alla pulizia dei pochi pentolini esistenti nei locali o al laboratorio di cornici, impedisce, sul piano logico, di pensare ad una coincidenza.

5. non ha valore risolutivo la perizia grafica di cui al volume 7 atti Bologna fascicolo B, nella parte in cui esclude che siano di grafia di FORNI le annotazioni sui ritagli di giornale. In proposito va osservato:
  - a. l'accertamento tecnico era obiettivamente assai difficile dati la diversità dei mezzi grafici adottati, la scarsità delle lettere comparabili, la pochezza degli scritti sui quali doveva svolgersi l'accertamento: nessuna meraviglia quindi che anche il risultato dell'accertamento non sia convincente;
  - b. come risulta dalla stessa relazione di perizia l'accertamento è stato prevalentemente svolto non già comparando queste annotazioni con analoghe annotazioni, sicuramente opera di FORNI, scelte tra i documenti del suo schedario e tra i giornali rinvenuti all'esterno del baule, ma comparandole con altri scritti di FORNI (lettere ecc.), caratterizzati cioè da un tutt'altro modo di scrivere, da un tutt'altro atteggiamento psicologico dello scrivente, da un diverso andamento della grafia e della finalità degli scritti.

119

Indirizzato, invece, su questa strada, il confronto, non sembra azzardato ritenere che la conclusione debba essere quella esattamente opposta ai risultati della perizia sul punto: in particolare, sembra veramente difficile e escludere che talune annotazioni in corsivo, prima fa tutte l'indicazione "Carlino", sia apposte dalla stessa mano che ha apposto annotazioni analoghe sui giornali trovati all'esterno del baule e sui documenti dell'archivio di FORNI;

- c. é pur sempre impressionante la corrispondenza fra il tipo delle annotazioni stesse, fra "l'incorniciatura" delle notizie raccolte, tra il modo di sottolievatura di taluni nomi o pag si, tra gli strumenti grafici usati per l'annotazione e la sottolievatura, tra il "genere" delle notizie e fotografie raccolte nel baule ed all'esterno del baule;
- d. convincenti paiono i rilievi della requisitoria (foglio 101) e, prima ancora, del rapporto 8 giugno <sup>1979</sup> Carabinieri Bologna (volume 4 atti Bologna fascicolo 2) a spiegazione della provenienza dei ritagli rinvenuti all'interno del baule dell'archivio di FORNI; nonostante le sdegnate rimostranze del padre di FORNI, sta di fatto (vedi rapporto Carabinieri Bologna in volume 5 atti Bologna fascicolo 4) che quando gli ufficiali di polizia giudiziaria ricercarono presso di lui, all'indomani dell'interrogatorio 5 ~~giu~~ luglio 1979, gli esemplari di giornali che vi si sarebbero dovuti trovare integri, senza traccia cioè dell'asportazione dei rita-

~~tra~~ gli sequestrati all'interno del baule, non li trovarono. Ed essi emersero soltanto in un momento successivo, nonostante sia gli ufficiali di P.G. sia il padre di FORNI fossero, al momento della prima ricerca, perfettamente consapevoli di quello che stavano cercando ~~se~~ della portata di un eventuale ritrovamento.

6. l'ampiezza ed il contenuto dello schedario non hanno tanto significato in sé e per sé, anche se molti dei dati raccolti (vedi per esempio le annotazioni dei numeri di targa di automezzi o di particolari fisici dei soggetti schedati) non possono seriamente ricondursi ad una attività di controinformazione o di documentazione; quanto perché permettono di convalidare l'ipotesi che l'archivio fosse il "serbatoio" al quale la banda poteva agevolmente e con sicurezza di risultati attingere;
7. non è possibile spiegazione logica dei due pacchi di giornali diversa da quella riallacciantesi alla considerazione formulata nel numero immediatamente precedente: non è cioè spiegabile che, di punto in bianco, due, e solo due fra i numerosissimi pacchi di carta stampata, vengano spostati dall'abitazione del padre di FORNI per essere conservati in via Tovaglie. Se, come dice FORNI, il problema era di liberare quell'appartamento, come mai lo svuotamento è così limitato? È evidente, invece, che si tratta della continuazione di quell'opera di spoglio per la raccolta delle notizie da riversare poi nell'archivio del baule: operazione che, per l'es-

121

guità dà spazi in<sup>via</sup> Tovaglie, non può essere che lenta e quantitativamente limitata nella sua<sup>pro</sup>gressione.

E' una massa imponente di elementi oggettivi e di considerazioni che si integrano nel loro sup<sup>per</sup>te logico , così da non consentire altra conclusione che il rinvio a giudizio per il reato contestato.

La ritenuta qualifica di "organizzatore" , per il che ~~si~~ <sup>rinviò</sup> si ~~rinviò~~ a quanto rilevato alle pagine 145 <sup>seguenti</sup>, comporta il rinvio a giudizio anche per gli altri reati commessi in territorio bolognese, dovendosi per tutti questi rilevare:

1. la prossimità nei tempi rispetto al rinvenimento del baule;
2. la presenza all'interno del baule di materiali riconducibili a tutti tali reati ;
3. la presenza all'interno del baule di documenti ideologico-organizzativi della stessa banda armata che rivendicò esplicitamente la maggior parte di tali reati e che altri reati aveva in avanzata <sup>fase</sup> di programmazione.

-----ooOoo-----

Maurice BIGNAMI

Prescindiamo pure da quanto rilevato dal P.M. (pag. 103, requisitoria) a proposito della significativa "militanza" dell'imputato nella rivista "ROSSO", con la felice precisazione che il termine "militanza", normalmente improprio per indicare un rapporto, anche intenso, di collaborazione tra una persona ed un giornale, viene qui usato nel suo significato letterale in considerazione della particolare struttura, funzione e collocazione di "ROSSO".

Prescindiamo ancora dalla vicenda processuale di cui Bignami fu protagonista (volume 5° fascicolo 5 atti Bologna).

Prescindiamo ancora -ma è sempre più arduo- dal rilievo che in tale vicenda il Bignami fu trovato in possesso, in casa di Antonio Negri, di 10 moduli di carta di identità provenienti dallo stesso stock dal quale provengono i venti moduli sequestrati in Via Negrolì (vedi imputazione n. 45 lettera i).

Prescindiamo infine - ma vien fatto di chiedersi "perchè mai" - dalla lettera (supra; pag. 37 —) in cui si auspica il recupero di Bignami da poco scarcerato - e siamo quindi al <sup>100 dopo il novembre</sup> 1977 - alla "organizzazione Alunni". Certo è che prove sufficienti per il rinvio a giudizio risultano:

- 1) - ~~Da~~ <sup>La</sup> immediata irreperibilità del Bignami sin dal giorno successivo alla cattura di Alunni a Milano (vedi rapp. 17/10/78 Questa ra Bologna, in vol. 2°, 1° foglio 44) nonostante l'imminenza del matrimonio con Nicoletta MAZZETTI. Questo atteggiamento, in altri casi non risolutivo, diventa qui di rilievo: Bignami sapeva perfettamente come in casa di Alunni esistesse un suo scritto particolarmente pericoloso (infra, sub. 4 ) ed aveva ben ragione di credere che la sua grafia, nota agli inquirenti proprio per la vicenda processuale appena sopra ricordata, immediatamente venne rilevata. Altro è - evidentemente - che ciò si sia invece verificato in un momento assai successivo dell'istruttoria.



## 2) - Dall'episodio della carta di identità Turicchia.

La conclusione più ragionevole - nessun elemento permettendo di affermare un diretto collegamento del Turicchia con l'Alunni - è proprio che questo collegamento si sia con l'occasione realizzato attraverso il binomio Azzaroni-Bignami, quest'ultimo collega di lavoro del Turicchia stesso.

## 3) - Dal rinvenimento, all'interno del baule sequestrato in Via Tovaglie a Bologna, dei tre permessi per accesso di autovetture ai cortili del Comune di Bologna, rilasciati dal Comune stesso al Bignami in occasione del suo matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare il 7/10/1978. Come risulta dagli accertamenti dei Carabinieri di Bologna e dalla deposizione testimoniale Succi (in volume 5° atti Bologna, fascicolo 3), i tre permessi:

- a) - furono i soli richiesti dal Bignami;
- b) - furono da lui personalmente ritirati;
- c) - furono ritirati il giorno 13/9/1978.

Se si riflette che il Bignami "scompare" sin dal 14/9/1978, il loro ritrovamento nella valigetta contenuta nel baule può spiegarsi soltanto con un collegamento del Bignami con la valigetta stessa, poco importando che egli ve li abbia intenzionalmente inseriti o casualmente dimenticati; e gli albums di cui al volume 9° Atti Bologna illustrano che cosa la valigetta contenesse.

4) - Dalla perizia grafica (vol. 19°, fascicolo 14), la quale ha accertato, con accuratezza di indagini ed adeguatezza di motivazioni, che Bignami fu l'autore di un'altro dei quaderni, precisamente quello contraddistinto con <sup>"Guido 2"</sup> (n. C6 B1 allegati P.M.), sulla conoscenza e sull'uso degli esplosivi sequestrati in Via Negrolì.

174

PAOLO ZANBIANCHI

Pur essendo a sua volta autore, come Bignami, di un altro dei noti quaderni (quello contraddistinto con "Felipe"<sup>CG</sup> in vol. B1 allegati atti P.M.), a differenza dello stesso Bignami, non si rende irreperibile dopo l'arresto di Alunni ed il conseguente rinvenimento del quaderno stesso. A ragion veduta, dato che gli organi di polizia e della magistratura non hanno sinora acquisito scritti suoi tali da indurre a quel raffronto di grafie che potrebbe condurre alla sua identificazione. Analogamente si comporta, pur dopo che nel baule di via Tovaglie 9, in Bologna, viene rinvenuto un quaderno con scritti suoi (v. vol. 9° Atti Bologna, album n. 1, doc. n. 2/33).

Continua quindi a seguire il suo normale andamento di vita; giustamente - ma significativamente - è in prima linea nel corteo funebre per Barbara Azzaroni (v. IV Atti Bologna fascicolo 1° foglio n. 14)

E' una felice intuizione della Digos di Bologna, in rapporto alla comparazione di scritti suoi, successivamente acquisiti ed adeguatamente valutati, ad orientare le indagini anche nei suoi confronti.

Una accurata perizia grafica accerta - e la soluzione è pienamente accettabile - che tutti e due i documenti sopra citati sono scritti dall'imputato (volume 19° fascicolo 15).

Se ne deducono prove ampiamente sufficienti per il rinvio a giudizio quale organizzatore delle bande armate operanti in Bologna ed in Milano, considerando che:

- 1) il significato del quaderno degli esplosivi è già stato ripetutamente chiarito;
- 2) lo scritto rinvenuto nel baule è di particolare ampiezza, approfondimento, concettosità sotto il profilo sia ideologico sia - in una efficace schematizzazione - organizzativo;
- 3) la presenza di tale ultimo scritto all'interno del baule - autentica "summa" delle imprese bolognesi della banda - assume

125

portata inequivoca ~~sia~~ quanto alla diretta attribuibilità degli specifici reati, tracce, strumenti e risultati dei quali sono raccolti nel baule stesso.

Alberto CARPANI e Clara GIUDETTI

Come osserva il P.M., sono due personaggi minori del procedimento, anzi i minori in assoluto, imputati di favoreggiamento per avere - in relazione all'affitto dei locali di Cusio da parte della Granata, con contestuale indicazione al proprietario del loro numero telefonico quale recapito, e nel corso delle indagini per l'individuazione della Granata stessa - dichiarato di ignorare tale iniziativa della loro conoscente e di esserne stati comunque informati.

In fatto, la circostanza dell'indicazione del numero telefonico dei coniugi Carpani - Guidetti, con la precisazione che avrebbe risposto tale signor Carpani, risulta dalle dichiarazioni del teste Lazzaroni (vol. 9° f° 15 e 67 atti p.m.), dalle ammissioni della Granata pur con un reiterato sforzo di scagionare i due, dagli accertamenti di cui al rapporto 2/4-79 C.C. Milano (vol. 9° f° 44 atti p.m.).

E' pure certo che i due, interrogati dal p.m. a seguito di tale rapporto (ivi, f° 58 e f° 61), mantennero quell'atteggiamento reticente che è riprodotto nell'imputazione n. 102.

Osserva giustamente il pubblico ministero (pag. 96 requisitoria): "considerata la destinazione dell'appartamento di Cusio (base di una banda armata e rifugio di noti latitanti come Alunni e Marocco), appare impossibile che la Granata abbia ommesso di avvertire i coniugi suoi amici quanto meno di aver comunicato a terzi, per motivi personali, il loro numero telefonico come proprio

127

recapito. Si pensi, in proposito, alle conseguenze catastrofiche che una tale omissione avrebbe potuto avere per la organizzazione in generale e per gli occupanti l'appartamento di Cusio in particolare, qualora, per una qualsiasi ed imprevedibile ragione, il proprietario di questo avesse tentato di rintracciare telefonicamente presso i Carpani la signora "VALGIMIGLI", constatandone la inesistenza!"

Nè le cose mutano ove si giunga ad un ridimensionamento della posizione Granata: anche a dare credito alla tesi di un rifugio per la sola Belloli, le conseguenze - quanto meno per la sola Belloli - sarebbero state altrettanto catastrofiche.

Ne derivano prove sufficienti per il rinvio a giudizio dei due imputati, dovendosi in particolare osservare:

- a) le dichiarazioni reticenti e mendaci rese al p.m. rappresentarono certamente un obbiettivo aiuto per la Granata ad eludere le investigazioni dell'autorità, nel concetto dovendosi notoriamente ricomprendere l'attività di chi rifiuta di fornire notizie essenziali per l'identificazione del colpevole;
- b) non rileva che, logicamente, le indagini fossero già orientate verso la Granata: mancava, al riguardo, alcuna prova precisa;
- c) non rileva che, nonostante l'atteggiamento degli imputati, la Granata abbia finito per essere egualmente identificata;
- d) non rileva che i due imputati fossero stati sentiti come indiziati di reato e non come testimoni.

La logica che sta a base dell'accusa vale evidentemente anche nei confronti del Carpani, per quanto la sola Giu-

128

detti fosse, in senso proprio, collega di lavoro della Granata. Una eventuale chiamata telefonica per la "signora Valgimigli" all'utenza della quale erano cointestati i coniugi avrebbe potuto, con identica probabilità, essere ricevuta dall'uno o dall'altro: se anche è pensabile che la Granata possa avere direttamente informato la sola Giudetti, questa non poteva a sua volta non averne fatto partecipe il marito. Nè la circostanza è tale - per la sua obbiettiva singolarità e per la stessa scelta del falso nominativo, significativa per uomini di cultura come i due coniugi - da poter essere stata dimenticata.

Va piuttosto rilevato come la Granata, fornendo quel numero, avesse scelto oculatamente, come del resto doveva dimostrare il comportamento dei due coniugi nel corso delle indagini: non a caso, in occasione del ricordato episodio del "discorso post - Moro", la Carpani, fra i colleghi della Granata, assunse una posizione alla Granata stessa nettamente favorevole, e - pare - piuttosto isolatamente (vol. 8° - f° 12 seguenti).

129

LE BANDE ARMATE

E' questo, sicuramente, il punto centrale DEL PROCESSO PER IL RILIEVO che le bande armate di cui all'imputazione n.1 hanno in sé, e per il numero e la gravità dei reati di cui a tutte le altre imputazioni. Reati che, nell'esistenza, finalità, operatività delle bande stesse, ritrovano non soltanto la matrice logica, ma anche uomini e mezzi di realizzazione. Reati che, in altre parole, e si tratta di aspetto cardine del processo, esistono sol perché esistono quelle bande armate.

<sup>Richiamata</sup>  
~~riavvicinando ad un momento successivo~~ l'analisi delle posizioni dei singoli imputati, è certo che i gruppi cui comunque "partecipano"

- il termine è ancora volutamente generico - gli imputati stessi, costituiscono banda armata ai sensi dell'art.306 c.p.: poco rilevando, a questo riguardo, che si tratti di una stessa banda, operante sotto sigle diverse, o di bande esse stesse differenziate, si tratti oppur no di ragioni "tattiche",

Per poco che si riassumano, i noti elementi qualificanti questa species del genus associazione per delinquere, si ritrovano infatti:

- 1° - La pluralità di consociati, tra l'altro numericamente rilevante (basti pensare agli undici quaderni sull'uso degli esplosivi) quando - come si sa - la categoria giuridica non predetermina neppure un minus.
- 2° - L'unitarietà dello scopo, unificante i propositi dei consociati stessi, per la realizzazione della sovversione violenta degli ordinamenti economici e sociali dello Stato, la promozione della "guerra civile di lunga durata", l'insurrezione armata "popolare": basta al

130

riguardo rileggere i documenti programmatici qualificanti le organizzazioni in cui la banda si riconosce; i singoli documenti rivendicanti specifici fatti criminosi con l'inevitabile corredo di proposizioni generali circa lo scopo ultimo cui tendono i fatti medesimi; gli "appunti" o "bozza di discussione" o "riflessioni" che dir si vogliano, rinvenuti in originale, in copie non distribuite, o talvolta come scritti autografi, sequestrati in via Negroli e via Melzo di Milano (v. all. A1-A2-82 Atti P.M.), in Via Tobaglie di Bologna (v. vol. 9<sup>o</sup> cartelle/Atti Bologna), nella valigetta "24 ore", autentico archivio dei "Reparti comunisti d'attacco" (v. allegati vol. 7 A e cartella A volume 7 B), nei "covi" di Ungiasca e di Magreglio (v. ancora cartella A volume 7 B).

Sulla finalità della banda armata non sono ammissibili perplessità, nella massa di attentati, <sup>di</sup> rivendicazioni, <sup>di</sup> incitamenti alla sovversione violenta ed alla guerra civile, di documenti che esprimono a tutte lettere l'esigenza di questo risultato.

Vale la pena, però, di portare l'attenzione su taluni documenti dei quali sono accertati autori gli imputati, tralasciando l'analisi del contenuto dei "volantini" rivendicanti singoli attentati e la sua sola lettura è sin troppo eloquente:

1 - doc; 65 B - 21 in allegato A 2 Atti P.M.

E' uno scritto di Alunni (volume 16<sup>a</sup> Fasc.4), in cui si afferma (e si sottolinea: f.3<sup>o</sup>): "se la g.c. (guerra civile) è la tendenza, è sul terreno militare che si vince o si perde. Ciò comporta teoria e pratica d'O, (organizzazione) in tal senso pena la sconfitta storica", e si ribadisce (f.5 - 6) la necessità di "definire" in termini precisi "le ronde" e "le strutture dell'O., ossia l'Organizzazione dell'Eserc.Prolet. che combatte in prima linea questa G.C. La forma



131

fondam. di questo esercito é quello di dover agire dentro le linee nemiche ossia é un esercito per ~~la~~ guerra partigiana. La clandestinità é il suo elemento. ... Basi, retroterra, armamento, logistico in genere, comportamento dei compagni, collegamenti etc. sono il dato concreto di questa clandestinità".

2 - doc. 65 B 28 in Allegato A 2 Atti P.M.

E' un altro scritto di Alunni (vol.16° fasc.4), di particolare densità, del quale vanno qui sottolineate soprattutto le pagine sull'uso e l'addestramento all'uso delle armi, anche in vista (f.3°) della loro destinazione alle "Sezioni di lavoro" nel quantitativo necessario al "NORMALE LAVORO"

3 - doc. 64 B 48 in Allegati 1 A Atti P.M.

E' un dattiloscritto sequestrato in via Negroli, rinvenuto nell'esemplare in seconda battuta nella valigetta "24 ore" (allegati volume 7 A rep. n.42), ~~scritto~~ con la macchina da scrivere sequestrata in via Negroli (v. perizie in vol.19° fasc.13, in volume 17° fasc.7, in volume 7 C fasc.2).

Va in particolare riguardata la pagina ~~che~~ si enunciano come realizzazioni di "autodifesa", l'Attacco sistematico ai concentramenti (carceri, caserma) ed alle persone significative", la "schedatura e punizione delle spie e degli esponenti della repressione"; la "pratica costante della rappresaglia".

4 - doc.5 in Allegati al VOL.7 A -

E' l'originale del volantino rivendicante l'attentato al dott. Mario Marchetti, e rinvenuto nella valigetta "24 ore".

5 - doc.1/36 in vol. 7 B cartella A)

E' uno scritto di Maria Teresa Zoni (v. perizia vol. 7 C fasc. 5 ), rinvenuto nella valigetta "24 ore", che conclude: "oggi non possiamo più mediare, al militante chiediamo tutto: la vita e la morte - Quindi la ~~clande-~~

132

stinità totale é la prima scelta politica, la base su cui abbiamo costruito architettonicamente l'organizzazione".

6. documento 1/4 in volume 7 B cartella A

é un dattiloscritto rinvenuto, in originale, nella valigetta "24 ore". Si tratta di una diffusa analisi delle finalità, strutture, compiti, dell'"Esercito proletario" e delle "Squadre di combattimento" per (pagina 3-4) l'"attacco alle forze di controllo territoriali", l'"attacco" alle forze di occupazione e di repressione territoriali", l'"attacco alla ristrutturazione, alle gerarchie di fabbrica e di territorio".

7. documento 2/3 in album n.1 del volume 9 atti Bologna

Si tratta di un quaderno rinvenuto all'interno del baule di via Tovaglie e la cui grafia é stato accertato essere di ZAMBIANCHI (volume 19 fascicolo 13).

Vanno sottolineati in particolare i passi alle pagine 5 in tema di "combattimento - squadre - coordinamento - rapporto con la classe"; a pagina 6 sul concetto di "squadre"; a pagina 9 in tema di "costituzione esercito" ed in genere per una dettagliatissima e schematica analisi della organizzazione; ed ancora a pagina 9 retro in tema di "armamento - operazioni militari" (con le precisazioni: "scelta-rivendicazione e preparazione" a sua volta quest'ultima distinta in "detenzione armi-via fuga-atto-direzione").

8. documento 2/3 (ivi)

Si tratta di un dattiloscritto in originale rinvenuto unitamente, a sei copie fotostatiche, ancora all'interno del baule di via Tovaglie e che la perizia ( volume 7 fascicolo E atti Bologna) ha accertato provenire dalla macchina pure rinvenuta all'interno del medesimo baule.

Il documento é di estremo interesse e come tale é stato concepito nell'ambito della stessa organizzazione, tanto e' ve-

133

ro che é stato pure rinvenuto successivamente in altre due basi dell'organizzazione "Prima Linea" in Firenze e Milano (vedi rapporto 9 luglio 1979 Carabinieri di Milano in volume 10 fascicolo 3 foglio 181 e pagina 109 requisitoria p.m.): ai fini che qui interessano si vede in particolare il brano a pagina 10: "tutto ciò implica ancora una volta la battaglia politica con i revisionisti, necessita di schieramenti proletari consistenti sul terreno rivoluzionario, ed al tempo stesso impone come ~~come~~ passaggio la disattivazione della rete riformista di controllo (consigli di quartieri e circoscrizioni varie, consultori, arci, etc) impone la disarticolazione, l'attacco al comando militare nemico (commissariati, guardie giurate). Il controllo militare dei rivoluzionari in questa fase si dá come ipotesi praticabile in spazi e tempi ristretti relativi alle operazioni militari in corso."

9. originale di matrice ciclostilata di cui all'album n.3 volume 9 atti Bologna

E' la programmazione di una irruzione nella sede dell'associazione dell'Ordine dei Medici di Bologna, che avrebbe dovuto essere rivendicata dall'"organizzazione Comunista combattente Prima Linea". Il documento é stato ritrovato all'interno del baule di via Tovaglie e, come il precedente, battuto con la stessa macchina lì sequestrata.

A parte il significativo richiamo alla "lotta degli ospedalieri", programmata anche nel documento del numero precedente (pagina 4) e prima ancora della consueta chiusa "iniziare ad aprire il percorso della guerra civile di - spiegata costruire l'esercito proletario" va letto il bra

o/o

131

no sulla "necessità" di porre le basi del percorso della guerra civile dispiegata iniziando con il problema dell'armamento proletario, della necessità di iniziare a colpire i luoghi ed il personale politico che sono trai nanti nel processo ristrutturativo e che comunque si distinguono nello zelo con cui si ricompattano all'interno del settore del capitale."

Varrebbe la pena anche di soffermarsi sui concetti espressi negli scritti degli imputati detenuti, e che non rappresentano certo tardivi ripensamenti ~~di~~ "conversioni" maturate dopo i fatti, ma l'insistente riaffermazione, con palesi punte di compiacimento, di una scelta ideologica-operativa da tempo maturata e radicata. ~~(...)~~

- 3°. La disponibilità di armi per la realizzazione degli scopi della banda non dovrebbe neppure essere ricordata, aggiungendosi all'arsenale di via Negroli, le armi rinvenute a Varese in via Iamoretto, in occasione della sparatoria di Bagnolo Cremasco, ed in Bologna in via Tovaglia. Va soltanto osservato come la dotazione delle bande armate fosse ancora più ricca del già molto che si è potuto sequestrare: si vedano a questo proposito l'elenco con le suddivisioni per gruppi e "deposito" di cui al documento n. 65 B 3 allegato ~~alla~~ 2 atti p.m.; ~~il~~ documento <sup>4° e</sup> 24 nel reperto ~~di~~ "valigetta 24 ore", di pugno di Marocco; i documenti 29 e 28, opera di Maria Teresa ZONI rinvenuti in Magreglio (volume 7 B cartella A).

o/o

135

Meritevole di attenzione la primaria - e, nella logica distorta dei componenti della banda, del tutto ragionevole - importanza che alle armi ed al loro impiego si attribuisce nel manoscritto di ALUNNI rinvenuto in via Negroli (documento 65 B 28 in allegati A 2 atti p.m.) quando si scrive (3 retro e 4 ~~...~~): "va assolutamente debellata la mentalità infantile rispetto alle armi. Esse sono uno strumento di lavoro al pari di altri...non un'arma deve muoversi senza che ciò sia decisa dalla struttura logistica", sottolineandosi con fredda serietà i problemi di "gestione di armi e materiale esplosivo", di "estensione dell'uso al maggior numero di compagni", di "reperimento di nuovo materiale", di creazione di "depositi periferici e centrali, di esercitazioni e lezioni".

A quest'ultimo proposito, nello stesso documento, ALUNNI rileva la necessità di "trovare dei luoghi nei quali sia possibile esercitarsi" (pagina 3 retro) . Un suggerimento che Marocco riprende per i "Reparto Comunisti d'Attacco" quando nello scritto "La struttura logistica centrale" (repertorio n.20 "24 Ore" in allegati al volume 7 A) osserva: "ogni nucleo deve avere a disposizione uno o più campi da tiro che egli stesso ricerca, il campo (piccole valli in alta montagna), naturalmente sonorizzato, o quasi (ma non udibile dal più vicino centro abitato ) la frequenza massima deve essere di una volta al mese (per ogni campo)". Non si potrebbe essere più chiari per spiegare la scelta di località come Cusio, Magreglio, Ungiasca (vedi in proposito le considerazioni di cui al rapporto Carabinieri Milano\* in volume IO fascicolo 3 foglio <sup>su "L'Espresso"</sup> — ).

-----ooOoo-----

136

4.° L'organizzazione della associazione

Che le bande armate in esame constino di una struttura organizzativa estremamente seria e non siano (vedi Cass. 10 ottobre 1952 in rivista penale 1952, 2°, pagina 93) • "una folla, una accolta, un gruppo di individui amorfo, disgregato ed incapace di proporsi e di perseguire ~~infine~~ un fine" dovrebbe risultare già molto chiaro da quanto rilevato nelle pagine immediatamente precedenti.

Vale però la pena di osservare come le proposizioni contenute nei documenti di tipo organizzativo della banda non siano vuote farneticazioni, ma abbiano trovato un puntuale riscontro nella vita reale della banda stessa, il rigore e la solidità della cui strutturazione risulta:

- a. dal numero e dalle modalità <sup>di</sup> svolgimento di tutti i reati ascrivibili alla banda, impeccabili nella esecuzione pur ad opera di una pluralità di persone, nella minuziosità della preparazione, nel felice esito della fuga, nel raggiungimento del risultato previsto, nella assenza di tracce utilizzabili nel corso delle indagini di polizia.
- b. dall'imponenza del materiale, in armi, munizioni, documenti, strumenti di falsificazione, acquisito dalla banda non certo in poco tempo e a seguito di iniziative individuali o casuali. Si pensi che, oltre a tutto quanto sequestrato, le basi di via Melzo, di Cusio, di Via Gran Sasso, di Magreglio e di Ungiasca che furono potute scoprire soltanto dopo l'arresto di alcuni degli imputati - ~~fuorviato~~ nel frattempo sicuramente "svuotate" dagli imputati rimasti in libertà.
- c. da SIGNIFICATIVI approfondimenti teorici in gran parte dei documenti, al di là <sup>di</sup> certe formule stereotipate; non

137

- soltanto nei documenti che non sono diretta produzione\* della banda ma anche nei dattiloscritti e nei manoscritti dei membri della banda stessa
- d. dalla duttilità e varietà di compiti attribuiti ai singoli membri
- e. dalla ampiezza e minuziosità degli schedari rinvenuti in via Negroli, nella valigetta "24 ore", in Varese via Lamoretti, nell'archivio di FORNI, all'interno dello stesso baule di via Tovaglie
- f. dal numero e dai criteri di scelta delle "basi", dei "covi", dei "buchi", dovendosi aggiungere a quelli scoperti quelli la cui esistenza risulta dalle già richiamate annotazioni da parte dei membri della banda
- g. dalla dettagliata e minuziosa contabilità per una primaria esigenza di vita e di controllo all'interno dell'organizzazione: vedi, oltre a quanto sequestrato in via Negroli, il "bilancio CRA" di cui al reperto 10 della valigetta "24 ore" interamente battuto a macchina secondo uno dei suggerimenti di Maria Teresa ZONI negli scritti ~~che~~ <sup>che</sup> richiamati in occasione delle esame della sua posizione. Tra i documenti di via Negroli si vedano, in
- h. particolare, i manoscritti di ALUNNI, di MAROCCO, di BELLO LI (n. 65 B 34 e 65 B 38 in allegato A2 atti p.m.): la minuziosità delle indicazioni e delle causali si riconduce alla proposizione di ALUNNI (documento 65 B 28, ivi): "tutto ciò che possediamo deve essere disponibile in qualsiasi momento e deve essere conosciuto da un certo numero di compagni, proprio e perché il finanziamento è un problema collettivo, altrettanto deve essere il bilancio"

o/o

128

<sup>infine,</sup>  
Emblematicq. A CONFERMA della serietà della struttura della organizzazione, é l'enunciazione di cui al documento (65 B 28 in allegato A2 atti p.m.) manoscritto di ALUNNI (vedi perizia volume 16 fascicolo 4).

Si tratta di una serrata analisi della "strutturazione pianificata dei servizi logistici centrali, diffusione generalizzata e pensata delle conoscenze, gestione pianificata del materiale", con preziose indicazioni su criteri e strumenti di falsificazione; sulla "creazione di una rete di basi ..... di depositi di materiale (armi esplosivi strumenti di lavoro)... di una casa base dove sia possibile lavorare e rifugiarsi in casi di necessità e che può (in parte) coincidere coi depositi"; sulla "gestione del materiale (si intendono armi ed esplosivi) esistente, l'estensione dell'uso al maggior numero di compagni, il reperimento di nuovo materiale"; sulla dotazione, nelle varie "sezioni di lavoro", di ricevitori sintonizzati sulle lunghezze d'onda degli organi di polizia e di una trasmittente sulla lunghezza d'onda dell'audio TV, ambedue i progetti "alla nostra portata attuale".

A proposito della "diffusione delle conoscenze" si deve qui ritornare su un punto che - in effetti - potrebbe bastare da solo a qualificare la banda e a definire le posizioni dei suoi organizzatori: si allude ai quaderni sull'uso degli esplosivi.

I quaderni sono la copia - a seconda della personalità e delle abitudini di ciascuno, volta a volta più o meno fedele, pedestre o riassuntiva - della matrice (in lingua spagnola) pure rinvenuta in via Negroli - e, prima ancora,



in Varese via Iamoretta - di istruzioni sull'uso, a livello tanto micidiale quanto sostanzialmente artigianale, di esplosivi, per una gamma di svariatissimi attentati, dalle diverse proporzioni.

I quaderni sono scritti - quelli almeno identificati - da personaggi del triangolo Milano-Varese-Bologna.

I quaderni non servono soltanto ai loro autori per la esecuzione degli attentati: non vi sarebbe bisogno di tale numero, né che fossero raccolti presso ALUNNI. Essi servono ad una attività "promozionale" di "diffusione delle conoscenze": a Milano, a Varese, a Bologna.

I quaderni sono il risultato di un "gruppo di lavoro" certamente riunitosi all'estero nei primi giorni di settembre (vedi le annotazioni sul quaderno di Bignami), con non poca organizzazione e spesa (vedi l'entità della voce "viaggi" nella contabilità di settembre scritta da ALUNNI, con riferimento alle iniziali di persone diverse: documento 65 B 34 in allegato A 2 atti p.m.).

I quaderni rappresentano la preparazione per il rilancio delle operazioni nel triangolo Milano - Varese - Bologna dopo la riuscita prova del 26 - 27 - 28 luglio.\*

I quaderni non sono né una esercitazione accademica né il prodotto di una scampagnata ideologica in un momento di collettiva esaltazione giovanile: se appena si ha la doverosa pazienza di leggerli dalla prima all'ultima pagina, di confrontarli nella loro identità, di soffermarsi su talune delle prospettazioni che vi si trovano disinvoltamente trascritte, di meditare sugli effetti delle eventuale realizzazione di una sola di quelle pagine così diligentemente ricompiate, di pensare a 11 giovani che si apprestano a con

140

cretare e diffondere il contenuto di queste pagine: ebbene, siamo di fronte ad un piano di lucida, assoluta criminalità, dalle proporzioni che soltanto una desolante assuefazione può far trascorrere come un episodio fra tanti.

I quaderni trovano puntuale spiegazione nel già ricordato manoscritto di ALUNNI (documento 65 B 28 foglio 3 retro e 4), a proposito della "gestione del materiale (armi ed esplosivi) esistente ed estensione dell'uso al maggior numero di compagni": "in ogni caso è necessario... organizzare delle lezioni sul funzionamento, l'uso e le regole da adottare sull'uso delle armi. Rispetto all'esplosivo i problemi sono: diffusione generalizzata delle conoscenze di base in merito (Pubblicazione opuscolo), addestramento completo all'uso. Anche ciò deve essere oggetto di lezioni specifiche che vanno organizzate quanto prima (Gruppi di lavoro).... è necessario che si promuovano all'interno dell'O. delle campagne di discussione e di lavoro sui vari temi: a) uso armi et espl...".

Serve altro per concretare la fattispece dell'art. 306 comma 1° c.p., per sottolineare il grado di efficienza, di organizzazione, di pericolosità della banda, per ribadire che gli autori dei quaderni ed ALUNNI che ha organizzato il "gruppo di lavoro" e ne ha raccolto in deposito il risultato - hanno veste e responsabilità di organizzatori ?

141

I Collegamenti della banda

1)

A) Collegamenti con l'estero

Risultano in modesta misura (v. doc. 65 B4 in allegati A2 atti P.M. e - per la traduzione - volume 19° fascicolo 16), anche in quei collegamenti con la Svizzera sui quali si tornerà in occasione di specifici fatti, dei quali vi è comunque traccia - non potuta approfondire per la palese insufficienza dei riferimenti - in taluna delle note di "bilancio" al doc. 65 B 38 (ivi).

Più significativo il particolare relativo ai noti quaderni sull'uso degli esplosivi, certamente acquistati all'estero (Francia? Svizzera?-vedi rapporto 24/1/1979 Questura Milano in vol. X° fasc. 2° foglio ~~107/108~~ e vedi l'annotazione del prezzo sulla copertina, in moneta straniera) ~~██████████~~ e, con estrema verosimiglianza, redatti anche all'estero: il P.M. ipotizza un collegamento con l'ETA ma, a parte la matrice in lingua spagnola ed a parte quanto appena sopra osservato, non vi sono elementi oggettivi per convalidare questa od altra ipotesi.

La circostanza resta comunque di notevole rilievo a conferma della organizzazione e delle ramificazioni della banda con i conseguenti rischi di estrema diffusività.

B) Collegamenti con altre bande

Come si è già visto, il P.M. ipotizza, con serietà, collegamenti con le Brigate Rosse.

A livello probatorio non è possibile alcuna affermazione in proposito anche se <sup>e</sup> doveroso sottolineare:

1) che nella mole di documenti ideologici, organizzativi, rivendicativi di fatti delittuosi, attribuibili ad altre organizzazioni eversive e rinvenuti sia in Via NEGROLI

o/o

142

2)

che in via MELZO, prevalgono nettamente, in quantità e significatività, documenti delle Brigate Rosse.

2) che la provenienza di ALUNNI da quest'ultima banda è ben nota ed accettata e resta da dimostrare che sia trattato di un distacco effettivo e non piuttosto di una iniziativa a scop<sup>o</sup> "diversione".

3) che il tentato omicidio BERARDINI Tito, rivendicato dalle Brigate Rosse (vedi vol. IX° fasc. 14), verificatosi il 12 maggio 1978, si inserisce troppo scopertamente per tempi, modalità, scelta dell'obiettivo, motivazione dell'attentato, nei tentati omicidi GIACOMAZZI del 10 maggio '78, ASTARITA dell'11 maggio '78, MAZZOTTI del 15 maggio '78, perchè si possa disinvoltamente pensare alla casualità di questa catena.

4) che, a proposito dell'omicidio del maresciallo DI CATALDO, il fatto è bensì rivendicato dalle Brigate Rosse, ma in Via Negroli si ritrovano ben due fogli di appunti sulle abitudini della vittima (65 B5) <sup>65 B6 in allegato A2 ATT. P.M.</sup> nonchè il volante delle Brigate Rosse rivendicante il fatto. Che il relativo procedimento, in un primo momento unito al presente ne venga poi, secondo le richieste del P.M., separato, è un problema di accertamento processuale, risultato più difficoltoso che non per gli altri procedimenti riuniti; ma il fatto non può essere sottaciuto.

C) Collegamenti territoriali

E' documentalmente provato che le Bande armate avevano come loro centro organizzativo il tringolo Milano-Varese-Bologna. Per quanto i fatti, la provenienza e la residenza degli imputati, i risultati di cui ai procedimenti già separati (vol. 14° fasc. 9), siano di per sè eloquenti, la proposizione è esplicita in uno dei più importanti documenti ideologico-organizzativi della Banda, e cioè il do-

143

3)

cumento 65 B 28, manoscritto di ALUNNI. Sia pure con le sole iniziali delle tre città ma in modo assolutamente inequivoco, le tre città stesse ~~vi~~ vengono ripetutamente indicate come facenti parti del "logistico" (foglio 1), con riferimento ai "problemi di collegamento (M.V.B.)" (foglio uno retro riga 5), con riferimento alle "strutture relative degli altri poli" (foglio 2 riga 3), con la finale considerazione (foglio 5 retro) che se i problemi in precedenza elencati si pongono "in termini di polo M. si può immaginare cosa vuol dire in termini complessivi MVB o naz.!!"

Per quel che riguarda in particolare il collegamento Milano-Bologna, assai importante anche in riferimento agli altri reati, va ~~immediatamente~~ osservato come lo stesso <sup>su Halo: 1)</sup> auspicato - e poi realizzato - con l'inserimento nella Banda "Milanese" di un assai qualificato (non si dimentichino i rapporti con ANTONIO NEGRI) esponente "bolognese" quale Maurizio BIGNAMI: vedi documento citato a pagina 34, documento - si noti - proveniente non certo da Barbara AZZARONI ma da altro personaggio femminile di Bologna; <sup>2)</sup> realizzato con l'utilizzo da parte di ALUNNI (tramite BIGNAMI?) del documento di identità di TURICCHIA; <sup>3)</sup> concretamente elaborato attraverso un personaggio dalla personalità sicuramente spiccata quale fu Barbara AZZARONI, indicata senza riserve dai suoi compagni di lotta come <sup>v. il volantino di Prima linea, dopo la sua morte: vol. 14° fasc. 13)</sup> protagonista, fra l'altro, <sup>tramite necessario</sup> della feroce aggressione ad ANTONIO MAZZOTTI, nell'acquisizione della importante base di CUSIO, organizzatrice degli incontri fra "milanesi" e "bolognesi" (si veda il brano terminale della lettera di Barbara ad ALUNNI in documento A 49 allegato A 2 agli atti del P.M.: "per la riunione quando avrete intenzione di farla fatevi voi perchè per noi è più difficile trovarvi. a noi an-

144

4)

drebbe bene..."); ~~collegamento~~ <sup>4)</sup> operativamente) <sup>realizzato</sup> ~~manifesta~~  
~~to~~ nel maggio '78 con la immediata consecuzione del  
tentato omicidio MAZZOTTI ai tentati omicidi GIACOMAZZI  
e ASTARITA ed a fine luglio 1978 con la contemporanea e  
secuzione delle irruzioni al comune di Montano Lucino,  
della devastazione del Commissariato di P.S. Lambrate,  
del duplice attentato dinamitardo in Bologna; ~~collegamen~~  
<sup>5)</sup> ~~to~~ infine evidenziato con la redazione da parte di ZAM-  
BIANCHI e di BIGNAMI di due dei quaderni sull'uso degli  
esplosivi rinvenuti in Milano Via Negroli e di documenti  
ideologico-organizzativi rinvenuti in Via Tovaglie in  
Bologna.

ORGANIZZATORI E PARTECIPANTI

145

L'impostazione del pubblico ministero, contestata nelle memorie della difesa, anche in vista dei risultati cui essa finisce per condurre a proposito dell'attribuzione di tutti gli altri reati ai singoli imputati (infra, pag. 154), è questa: "in astratto, è inapplicabile ai gruppi armati di matrice autonoma che perseguano finalità di sovversione la distinzione tra le figure rispettivamente previste dal I° e dal II° comma dell'art. 306 c.p. : si vuole intendere, cioè, che non esiste, all'interno di tali gruppi, la distinzione tra capi, promotori, dirigenti da un lato e semplici partecipi dell'organizzazione dall'altro" (pag. 79 requisitoria).

La conclusione è, in linea di ipotesi, accettabile, potendosi pur dare, ed essendo pur in assonanza con la formulazione dell'art. 306 c.p., una banda armata soggettivamente qualificata dalla presenza di soli promotori ed organizzatori, senza quindi l'intervento di soli partecipanti che promotori ed organizzatori non siano. Radicale come è, essa non può, invece, venire accolta indiscriminatamente per i "gruppi armati di matrice autonoma che perseguano finalità di sovversione", quali certamente sono le bande armate qui in esame.

Occorrerà certo distinguere, in concreto, tra attività di "organizzazione" e di mera "partecipazione" ed individuare i criteri differenziatori: ma, proprio in concreto, non si può escludere che anche gruppi aventi quella matrice e così notoriamente autoqualificanti per l'abbattimento di strutture verticistico - gerarchiche, presentino una strutturazione più composta di quella che vorrebbe il pubblico ministero, con livelli diversi - per intensità, rilevanza, frequenza ~~di~~ contributo allo svolgimento delle attività ed alla realizzazione dei compiti della banda.

Certamente, la realtà dei gruppi terroristici - per essere più pertinenti, la realtà ~~dei~~ <sup>di questi</sup> gruppi terroristici, come emerge soprattutto dai loro documenti organizzativi - è diversa da quella della "banda armata" pensata come punto di riferimento dal legislatore del 1930 pedissequamente sulla traccia - ~~inapplicabile~~

anche nell'arcaica terminologia-del legislatore <sup>del</sup> 1889. 146

In particolare e soprattutto, la realtà di oggi rispetto a quella di allora è diversa per quel che riguarda l'attribuzione dei compiti e la ripartizione delle responsabilità: l'esigenza di "diffusione delle conoscenze"; di istituzione e conservazione di collegamenti coi "compagni delle altre organizzazioni"; di "conoscenza, uso e raccolta del materiale"; di ricerca e scelta di "case, depositi, buchi"; di "costruzione di archivi e schedari" - sono espressioni ricorrenti nei documenti delle bande armate in esame - rappresentano compiti vitali e delicati per l'esistenza e lo sviluppo della banda, non riassumibili, anche per ragioni di sicurezza e sopravvivenza, in uno o pochissimi dei suoi membri, ma necessariamente diffusi tra molti di questi. Soprattutto vi fa difetto quella figura del "capo" di stampo militare, con poteri di superiorità gerarchica, che pure si ritrova in talune vecchie decisioni della Corte di Cassazione e che è duramente contestata in numerosi documenti ideologici - organizzativi della banda, ( \_\_\_\_\_ ) tutti imperniati sull'esigenza del dibattito, della discussione, della diffusione dei compiti, della "totalità della militanza".

Il termine "capo", che si riflette anche nella stessa formulazione legislativa (comma 3°) è evidentemente surrogante - con identità di significato - quello di "dirigente" (art. 270 c.p.) dell'associazione sovversiva: una differenza di linguaggio che non è espressiva di una diversa realtà. Con la conseguenza che è impossibile individuare nel "gregario" subordinato la figura del mero "partecipante".

Ed allora, lasciate da parte le figure di chi "promuove o costituisce" la banda armata, che nel presente processo sono identificabili con sicurezza soltanto a proposito dei "Reparti comunisti d'attacco", e dovendosi distinguere tra "organizzatore" e mero "partecipante", due punti vanno chiariti:

1° - che "organizzatore" è pure chi opera con mansioni di rilievo anche dopo la costituzione della banda, per il suo consolidamento e sviluppo; non esiste un'organizzazione che si esauri-



147

sca nel momento iniziale;

2° - che, il mero "partecipe", non può quindi essere tout court individuato in chi aderisce alla banda, in un momento successivo alla sua costituzione.

Secondo una autorevole indicazione dottrinale, che può tranquillamente condividersi, "organizzare" significa "agire"...in modo da coordinare l'attività dei singoli soci e da dirigerla verso il fine comune, o da assicurare la vita e l'efficienza dell'associazione, o da stabilirne la disciplina interna, o da promuoverne l'incremento".

Dire che "partecipa" all'associazione chi, in questa, non svolge compiti da organizzatore è tanto corretto quanto tautologico. E' comunque insufficiente nei riguardi di un'associazione caratterizzata da ciò, che l'aderirvi implica una scelta ideologica di tale peso e di così risolutivo sradicamento da altri comportamenti da imporsi come scelta di vita necessariamente protratta nel tempo; e da questo ancora, che la necessità per l'associazione di reiterare le proprie manifestazioni e di diffondersi, in uomini, materiale, spazio, proprio per il conseguimento di quel risultato eversivo in funzione del quale si è costituita, rischia di far sì che anche chi inizialmente è soltanto "partecipe" finisca per divenirne "organizzatore".

Così, sembra che due possano essere i criteri per distinguere il partecipe dall'organizzatore: una minor incisività dei compiti affidati ed un'occasionalità nel contributo alla vita della banda. In altri termini, una limitazione in quantità, qualità, durata dell'adesione.

Se anche nella realtà del fenomeno terroristico non si può escludere lo schema del puro "partecipante", si tratta di figura dai contorni estremamente ridotti, la quale interviene soltanto episodicamente, con attività perfettamente fungibile e senza impegno a future altre attività; ancora, con comportamenti che non hanno rilevanza risolutiva nella struttura della organizzazione.

148

Sarebbe difficile dire meglio di quanto scrive il pubblico ministero alle pagine 106 e seguenti della requisitoria, per riassumere i comportamenti concretanti attività di organizzazione e direzione, correlandoli ai singoli imputati:

- "- stipulare contratti di locazione o di acquisto, sotto falso o vero nome, o avere la diretta disponibilità o compiere attività di ricerca, di appartamenti da adibire a basi della organizzazione o rifugio di latitanti (Corrado ALUNNI, Marina ZONI, Antonio MAROCCO, Maria Rosa BELLOLI, Daniele BONATO, Gianantonio ZANETTI, Maria Teresa Zoni, Dante FORNI) (ed Anna Maria Granata nell'impostazione, qui non condivisa, del p.m.): è un'attività della massima importanza perchè comporta la capacità ed il potere di valutare la rispondenza degli appartamenti ai requisiti ideali di funzionalità e sicurezza di una base della banda, o/e la responsabilità di gestirli;
- redigere documenti ideologici, programmatici ed organizzativi (ALUNNI, Marina ZONI, MAROCCO, Maria Teresa ZONI, ZANETTI e ZAMBIANCHI): si tratta indubbiamente di un compito che, in generale, compete proprio agli organizzatori e dirigenti di ogni gruppo. Individuare i programmi operativi di questo, definire i tempi e modi della loro attuazione, sforzarsi di adeguarli alle premesse ideologiche date, comporta, tra l'altro, una elevata capacità di elaborazione teorica;
- diffondere le tecniche di impiego di armi ed esplosivi (Marina ZONI, BELLOLI, ZANETTI, BIGNAMI e

ZAMBIANCHI): è il comportamento che ha trovato concreta esplicazione nella redazione in lingua italiana dei noti quaderni sequestrati in via Negroli, redatti sulla base dell'opuscolo in lingua spagnola, pure rinvenuto nella stessa casa. Si è già accennato (~~pag. 66~~) al documento manoscritto di ALUNNI sul "settore logistico" della banda; dal contenuto di questo è deducibile la massima importanza attribuita dall'organizzazione alla diffusione dell'opuscolo sull'uso degli esplosivi;

- raccogliere gli estremi di documenti di identità personale "puliti", cioè di documenti non smarriti, nè di provenienza delittuosa o di persone inconsapevoli (Maria Rosa BELLOLI): è questo un compito della massima delicatezza per le intuibili conseguenze sulla sicurezza personale di tutti i membri della organizzazione, latitanti e non;
- raccogliere notizie e dati di ogni genere su professione, abitudini, domicilio etc. del "personale politico nemico", in una parola "schedarlo" (ALUNNI, i 6 membri dei "Reparti Comunisti d'Attacco", FORNI, KLUN): è indubbio che sia compito dei dirigenti e degli organizzatori del gruppo individuare e studiare i personaggi che questo intende colpire. Funzione questa di tanto più elevato livello quanto più si presti attenzione alla ideologia della banda armata inquisita che proprio nella necessità di "selezionare il personale politico nemico più significativo ...." trova uno dei propri cardini irrinunciabili (perchè solo l'esecuzione di questo comporta

150

- la disarticolazione reale dello Stato) ed uno dei motivi di polemica con altri gruppi, accusati di "sparare indiscriminatamente nel mucchio", secondo una pratica "per esempi" ritenuta non più attuale;
- catalogare, controllare, distribuire e custodire le armi e le munizioni del gruppo (ALUNNI, MAROCCO, ZANETTI): non è davvero il caso di spendere molte parole per illustrare la vitale importanza di questi compiti per una banda che si caratterizza, oltre che per lo scopo, per il fatto di essere armata. Tra l'altro, il rinvenimento di elenchi ove le armi e le munizioni che vi figurano sono sempre in notevole eccedenza rispetto a quelle effettivamente sequestrate è indice della enorme responsabilità di chi è preposto a tali compiti e della vastità del suo raggio di azione;
  - curare la contabilità dell'organizzazione (ALUNNI, Maria Teresa ZONI, MAROCCO e gli altri membri dei "Reparti Comunisti d'Attacco"): la capillarità e la precisione delle cifre e delle voci che compaiono in tutti i prospetti contabili sequestrati denotano la essenzialità e delicatezza del compito, che non ha solo ragioni di correttezza formale tra i membri del gruppo, ma, come per ogni "società" che si rispetti, anche e soprattutto di garantire la sua sopravvivenza e la continuità della sua azione.
- Un discorso a parte meritano MAROCCO, FELICE, BONATO, ZANETTI, Maria Teresa ZONI e BELLOLI quali "soci fondatori" dei "Reparti Comunisti d'Attacco".

151

Raramente, come in occasione del rinvenimento della valigetta "24 ore" dell'11/1/1979 a Milano, del successivo arresto di MAROCCO e BONATO e della individuazione della base di Magreglio ed Ungiasca, è stato possibile raggiungere prove certe ed inequivocabili della data di nascita di un nuovo gruppo armato, operante con una nuova sigla, del numero ed identità dei suoi membri, della collocazione di due delle sue tra basi.

Nel quaderno di contabilità del gruppo (rep. n. 19 all. rapporto del 12/1/1979 dei CC. di Milano), rinvenuto nella valigetta, è possibile addirittura rilevare, alla data del 26/9/1978 (pochissimi giorni dopo, cioè, la cattura di ALUNNI), la voce "saldo vecchia organizzazione: L. 3.000.000".

Ed allora, considerando non tanto la sigla inedita del gruppo, quanto la sua ricerca di una nuova struttura, di nuovi basi, di nuovi adepti, come negare che i "Reparti Comunisti "Attacco", sia pure sull'esempio di schemi già noti agli aderenti, siano anche formalmente una nuova banda armata e che, conseguentemente, MAROCCO, FELICE, BONATO, ZANETTI, M.T. ZONI e BELLOLI, siano coloro che l'hanno costituita? Davvero nessun dubbio, quindi, può sussistere circa l'applicabilità anche nei loro confronti della ipotesi di cui al I comma dell'art. 306 C.P.

E circa gli imputati del gruppo bolognese, prescindendo da quel che si è detto in precedenza, come sottovalutare l'enorme rilevanza ideologica e, quindi, organizzativa dei due documenti sequestrati nel baule di via Tovaglie 7.

152

Il primo, quello di 11 pagine iniziante con l'inciso "i caratteri di urgenza di questo documento ....." è stato rinvenuto a Bologna in originale (la perizia tecnica ha accertato che è stato compilato con la macchina da scrivere pure rinvenuta nel baule) e, a conferma della sua importanza, e quindi della posizione di preminenza di chi lo ha elaborato e redatto, è stato sequestrato in altre due basi dell'organizzazione di "Prima Linea" e cioè, in seconda copia dattiloscritta a Firenze il 18/5/1979 ed in copia fotostatica a Milano, il 6/7/1979, ove sono state arrestate due persone imputate dell'omicidio ALESSANDRINI, l'episodio senza dubbio più eclatante fin qui compiuto da "PRIMA LINEA".

Il secondo, quello di 16 pagine iniziante con l'inciso "per operare una critica dei criteri .....", rinvenuto in fotocopia a Bologna, con annotazioni manoscritte, si è rivelato, invece, la bozza, evidentemente in discussione tra i membri di "PRIMA LINEA", del più importante documento ideologico diffuso nel 1979 dall'Organizzazione e che, nella stesura definitiva, ha riportato lunghi stralci del volantino diffuso il 30/1/1979 per rivendicare l'omicidio ALESSANDRINI".

Non è, quindi, che si debba disconoscere la differenziabilità tra organizzatore e partecipe; è che - nell'analisi dell'attività di queste bande e degli specifici loro membri - ci si trova di fronte a comportamenti che, per importanza, numero, reiterazione, non possono non far attribuire agli imputati appena sopra via via richiamati la veste di organizzatori.

64

vol. 2





153

I SINGOLI REATIPREMESSA

L'esame dei singoli reati verrà svolto secondo il seguente schema:

- 1 - Sommaria <sup>enum</sup> ~~comunicazione~~ comunicazione dello svolgimento dell'episodio, ricostruito secondo gli accertamenti di p.g., le deposizioni testimoniali e le altre attività istruttorie, ivi comprese, ovviamente, le dichiarazioni degli imputati, del resto assai scarse.
- 2 - Verifica, ai fini - beninteso - sufficienti per l'eventuale rinvio a giudizio, della sussistenza del fatto come contestato e della ~~correttezza del fatto come contestato e della~~ correttezza della correlativa qualificazione giuridica.
- 3 - Esame, agli stessi fini, della posizione individuale dei singoli imputati, in relazione a quanto accertato per i singoli episodi, al di là - cioè - di quanto osservato in generale al ~~paragrafo~~ <sup>paragrafo</sup> ~~successivo~~ <sup>successivo</sup> in ordine al problema ~~di~~ concorso di persone.

154

RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI DELLA BANDA PER  
I REATI COMMESSI DALLA BANDA STESSA

Il pubblico ministero ha dedicato dense pagine della requisitoria (f.111 - 118) alla questione dei "rapporti tra il reato di cui all'art.306 c.p. ed i reati commessi nell'ambito del sodalizio criminoso".

La questione é lineare: gli imputati del reato di cui all'art.306 c.p. devono rispondere anche dei singoli reati attribuibili alla banda, pur quando é ovvio - non vi sia prova di una loro diretta partecipazione ai reatò stessi?

La risposta del pubblico ministero é, a sua volta, lineare: positiva nei confronti degli organizzatori - con il duplice correttivo che lo stesso pubblico ministero incisivamente qualifica "temporale" e "territoriale", negativa nei confronti dei meri partecipanti. E secondo una motivazione altrettanto lineare, tutta centrata sui principi generali in tema di concorso di persone.

A torto la difesa (si allude in particolare alla memoria Forni) contesta la correttezza di tale impostazione, forse perché, a torto vi intravede note di originalità che, in effetti, e sia questo oppur no titolo di merito per il pubblico ministero, non si riscontrano.

Cominciamo con un rilievo che non vuole essere soltanto suggestivo, e per quanto sia risaputo che addurre gli inconvenienti di una interpretazione non é elemento sufficiente per scartarla in favore di altre: il fatto é che qualsiasi interpretazione diversa da quella proposta contrasta con il diritto, con la logica, con l'equità.

Seguendo questa linea, una volta accertato che

i delitti A - B - C - sono commessi dalla banda armata X, costituitasi proprio per la loro commissione, ed in difetto di individuazione fisica degli autori dei delitti stessi, le soluzioni ipotizzabili non sono poi ~~accettabili~~ <sup>molte</sup>:

- a) sentenza di non doversi procedere contro ignoti, pur quanto noti sono organizzatori e partecipi della banda;
- b) ordinanza di rinvio a giudizio di tutti i partecipanti della banda, organizzatori e non;
- c) ordinanza di rinvio a giudizio dei soli organizzatori della banda, non anche dei partecipi.

L'ultima è la soluzione proposta dal pubblico ministero. Continuiamo con una (apparente) digressione: è risaputo come il delitto di cui all'art.306 c.p. sia una species del genus previsto nell'art.416 c.p.

Orbene, posta, a titolo di esempio, una associazione per delinquere diretta alla commissione di più furti di autovetture, e posta l'esecuzione di una pluralità di tali furti, rientranti nel programma criminale dell'associazione, ed i cui autori materiali non venissero individuati, davvero esisterebbero riserve al rinvio a giudizio degli organizzatori e capi dell'associazione i quali - sempre esemplificando - risultassero avere affittato/capannoni ove ricoverare gli automazzi, predisposto \* gli strumenti per la alterazione delle targhe, reclutato ladri occasionali ed intercambiabili? Davvero saremmo di fronte ad una soluzione giuridica aberrante o quanto meno originale? Beninteso, a parità di argomenti probatori circa la attribuità agli organizzatori della associazione dei fatti esemplificativamente sopra ricordati come esecutivi del programma criminoso: e così circa l'aver l'uno o l'altro tra di loro affittato i capannoni ove vengono sequestrati gli automezzi rubati o tenuto una contabilità da cui risulti la erogazione di somme a compenso dei furti commessi da persone non identificate.

156

E non é questa la situazione probatoria risultante nel presente processo?

I punti da non perdere di vista sono, in realtà, questi:

- 1 - i singoli delitti sono certamente attribuibili alla banda armata, gli organizzatori della quale sono individuati;
- 2 - i singoli delitti sono una naturale concretizzazione del programma della banda;
- 3 - in assenza dell'organizzaione e della struttura della banda, i singoli delitti né hanno una ragione né hanno possibilità di effettiva realizzazione (beninteso, con quelle loro modalità e giustificazioni);
- 4 - i singoli delitti sono, volta a volta, strumento di vita e di operatività della banda (per esempio, detenzione di armi, rapine di denaro e documenti, ricettazione e falsificazione di documenti), e realizzazione - mediata - delle finalità ultime della banda: i tentati omicidi, le devastazioni, gli incendi come mezzi di "destabilizzazione del potere" e di creazione dello stato di tensione dal quale solo far emergere la "lotta di popolo" e la "guerra civile di lunga durata".

Occorre non lasciarsi suggestionare da un rilievo tanto formalmente impeccabile quanto sostanzialmente fudivante: i singoli reati comuni non sarebbero, in realtà, coincidenti con le manifestazioni delittuose <sup>avute</sup> di mira dalla banda armata e non sarebbero quindi riconducibili al programma della banda stessa come sua inevitabile conseguenza.

La verità é che i singoli delitti rappresentano un mezzo indispensabile per il raggiungimento dello scopo ultimo della banda, nel senso che i delitti stessi sono dalla banda concepiti come passaggio obbligato per la realizzazione di quello scopo. E' abbastanza evidente, infatti, che lo scopo rappresentato dalla sovversione violenta degli ordinamenti, dal-

13

la promozione della insurrezione armata, dalla provocazione della guerra civile, non si realizza di punto in bianco attraverso una sovversione, una insurrezione, lo scoppio di una guerra civile.

Questi risultati ultimi sono raggiungibili, e lo erano negli intendimenti della banda, soltanto una volta create quel clima di esasperata tensione, una volta realizzata la 'destabilizzazione' delle strutture, una volta eliminate, sono sempre parole della banda, e gli "artefici della repressione".

I tentati omicidi, le devastazioni, le irruzioni, gli "espropri", sono, nella logica della banda, la strada obbligata per la creazione dell'ambiente indispensabile al conseguimento del risultato ultimo dalla banda stessa prefissosi.

Né il discorso cambia a proposito di quell'altro gruppo di reati che non possono ritenersi immediatamente finalizzati alla creazione di quella situazione: le rapine in banca necessarie per l'auto-finanziamento, i furti e le ricettazioni di documenti, le falsificazioni, sono invece immediatamente destinati a consentire che la banda stessa sopravviva e si estenda. Il che, a parte la efficacia "destabilizzante" che la permanenza in vita e l'estensione della banda di per sé conseguono, è a sua volta finalizzato alla commissione dei delitti - mezzo e così al definitivo conseguimento del delitto-scopo.

Detto questo e passando a brevemente esaminare le considerazioni accuratamente formulate dal p.m. in tema di concorso morale di persone nei reati, non sembra azzardato affermare che nei confronti degli organizzatori della banda armata il concorso morale nella commissione dei reati della banda stessa è elemento necessario ed obbligato.

158

In concreto si sa , e le citazioni sono superflue, come la compartecipazione possa esplicarsi sotto forma di determinazione o di rafforzamento del proposito delittuoso nell'esecutore materiale;

- sotto forma genericamente di sostegno all'opera di lui;
- anche soltanto come assenso al disegno da altri concepito;
- nel caso di preventiva promessa di assistenza da prestarsi dopo il reato o di aiuto mediante informazioni e richieste;
- tutte le volte in cui esista un previo accordo anche se la cooperazione prestata sia posteriore all'esecuzione degli atti integranti il reato;
- tutte le volte in cui il soggetto esprima una volontà criminosa coincidente con quella dell'autore materiale del reato, così che questi possa trarne uno stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta.

Per dare un'idea dell'ambito di operatività del concetto si veda, ancora di recente, l'affermazione, francamente persino eccessiva, (Cass. 10 gennaio 1978, in giur. it. 1979, 2° c. 257) secondo cui " anche la semplice presenza alla consumazione del reato può essere idonea a realizzare la compartecipazione quando rimanga accertato che essa serva a rafforzare il proposito criminoso ovvero che palesi chiara adesione <sup>all'adeguato</sup> delittuosa dell'esecutore materiale del crimine".

E si veda ancora - "a contrario" e conclusivamente - la significativa proposizione di Cass. 11 giugno 1953, in Riv. it. dir. pen., 1953, pagina 647, secondo cui "per aversi concorso di persone nel reato non basta la semplice adesione morale e la platonica approvazione di un programma dal quale non esuli la eventuale consumazione di un reato": qui siamo

159

invece di fronte all'attivo e costante contributo alla organizzazione per la effettiva realizzazione di un programma che ricomprende come necessario momento di realizzazione una serie reiterata di reati.

Con questo supporto, l'impostazione del p.m. e le sue impeccabili argomentazioni in tema di concreto contributo degli organizzatori (pagina 111 e seguenti della requisitoria) meritano quindi di essere accolte.

Anche perché la soluzione si accorda con il sistema sotto un altro profilo .

Un principio come quello espresso dall'art. 116 c.p. si giustifica perché esprime "una rapporto di causalità psicologica concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba poter rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza": sono parole della sentenza n. 42 / 1965 della Corte Costituzionale, che esprimono la stessa esigenza di ordine logico, giuridico ed equitativo che sta alla base della interpretazione accolta.

Un'ultima considerazione, a proposito della "rivendicazione" dei fatti criminosi in volantini e documenti della banda. La difesa di FORNI ne contesta l'utilizzabilità come strumento interpretativo attraverso il quale convalidare la tesi dell'accusa, affermando che si tratta di una arbitraria anticipazione di un comportamento successivo al fatto. Nessuna questione su tali cadenze temporali, ma

160

tre considerazioni:

1. che la "rivendicazione" é concepita come momento essenziale dell'azione: vedi l'appunto nello schema all'ultima pagina del quaderno di Zambianchi in atti Bologna volume 9 album n. 1 documento n. 2/33;
2. che la "rivendicazione" é , nella logica della banda, strumento per riaffermare la presenza e l'efficienza della banda stessa e così strumento dell'opera di diffusione del risultato di destabilizzazione;
3. che la "rivendicazione" é momento sistematicamente ricorrente ~~in~~ tutti i più rilevanti episodi criminosi , non solo , ma viene fatta a così breve distanza dagli episodi stessi e con così preciso riferimento ai loro particolari da non lasciar dubbi sulla programmazione anche di questo momento nel contesto della programmazione del delitto.

-----ooOoo-----



161

PUBBLICA ISTIGAZIONE ED APOLOGIA EPROPAGANDA ED APOLOGIA SOVVERSIVA

(imputazioni n. 2 e 3)

Prove sufficienti per sussistenza dei fatti risultano dal rinvenimento e dalla diffusione dei documenti "ideologici" e dei volantini redatti per essere portati a conoscenza di terzi ed ispirati a quel programma eversivo ~~proprio~~ unitario proprio delle bande armate in esame anche se operanti sotto sigle diverse.

Il contenuto dei documenti e volantini, (vedi soprattutto allegati 2 A 1 e 2 A 2 al volume 2 atti p.m.) è stato esaminato e verrà talvolta ripreso in occasione dell'analisi di singoli episodi: anche quando rivendica, appunto, singoli episodi, il contesto in cui è inserito e l'essere l'episodio stesso espressione della "guerra di lunga durata", inequivocabilmente esprime istigazione ed apologia della lotta armata per i fini indicati all'imputazione n.1, e, conseguentemente, propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato.

I requisiti della "pubblicità" e della "comunicazione con più persone" (implicito nel concetto stesso del "fare propaganda" di cui all'art. 272 c.p.), risultano dalla diffusione, anche se clandestina, dei documenti e dagli atti diretti ad assicurarne la pubblicazione su organi di stampa: si vedano le telefonate anonime, pervenute a quotidiani ed a agenzie di stampa, con i quali sono stati di volta in volta indicati i luoghi dove rinvenire i documenti che si intendevano pubblicizzare.

o/o

152

Nessun dubbio sul concorso dei due reati sia tra <sup>loro,</sup> in quanto diversi sono gli interessi tutelati, sia con il reato di cui all'imputazione n.1.

Valgono nei confronti di tutti gli organizzatori della banda le considerazioni generali di cui supra pagina 154.

Vale soltanto l'apena di ricapitolare a questo punto i risultati delle perizie dattilografiche, che hanno avuto per oggetto specificamente i documenti ideologici ed i volantini di rivendicazione dei singoli attentati? O non è sufficiente leggerli a tutte lettere l'esaltazione del reato commesso e la sollecitazione all'imitazione? Sollecitazione, data dei necessari caratteri di concretezza e di efficacia, per poco che si abbia riguardo all'opera di proselitismo sistematicamente effettuata dagli organizzatori della banda.

163

TENTATO OMICIDIO DI GIACOMAZZI FRANCO

(imputazioni n. 4 - 5 - 6 - 7 - )

Il fatto si verifica il mattino del 10 maggio 1978 verso le ore 8,45, quando Giacomazzi Franco, appena uscito di casa, viene raggiunto da colpi di pistola esplosivi da distanza ravvicinata in direzione delle gambe.

Il fatto viene poco dopo rivendicato con telefonate anonime e nella serata con la diffusione di volantino a firma "Organizzazione Comunista Combattente PRIMA LINEA - Formazione Comunista Combattenti".

La sussistenza del fatto risulta da accertamenti di Polizia Giudiziaria (v. fasc. atti P.M. in fasc.1 Vol.3°), dalle deposizioni Giacomazzi, Faderini, Mandelli, Ferraioli, De Marchi, Caputo (f.32-33-34-35-37-41 in Vol. citato fasc. Atti G.I.); nonché dalla deposizione Denti (ivi f.38) per quello che riguarda il punto dell'autovettura usata dagli imputati per recarsi sul posto e per allontanarsene dopo il tentato omicidio.

Quanto alla qualificazione del fatto di cui all'imputazione n.4, come tentato omicidio e non come lesioni, vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni del Pubblico Ministero (p.119 requisitoria) per le seguenti ragioni, valide anche per gli analoghi episodi Astarita (imput.n.8) Mazzetti (imput.n.61), Mazzotti (imput. n.84), in relazione all'analisi dei quali esse non verranno quindi, ovviamente, ripetute.

E' certo che i colpi di pistola furono esplosi esclusivamente in direzione delle gambe delle vittima designata e non in direzione di parti del corpo più immediatamente vitali. E' certo pure che si trattava di una scelta intenzionale da parte degli esecutori, come risulta dalla rivendi-

164

cazione del fatto come "azzoppamento" e dalla intatta possibilità degli esecutori stessi, dotati di armi micidiali ed usate a brevissima distanza ad opera di tiratori precisi ed esperti, di indirizzare i colpi verso parti più vitali.

E' quindi sicuramente da escludere un dolo diretto alla commissione del delitto di omicidio.

Nello specifico episodio Giacomazzi inoltre, ed a differenza da quel che é risultato in tutti gli altri episodi sopra richiamati, la perizia medico-legale (V. Vol. 3° Fasc. 1) ha escluso che le lesioni agli arti inferiori fossero idonee a produrre la morte ed abbiano cagionato pericolo di vita.

Né l'una né l'altra delle precedenti considerazioni consentono però di ritenere il meno grave delitto di lesioni.

Quanto alla prima, occorre far capo alla nota categoria del dolo eventuale, che si configura, come si sa, quando, avuto riguardo al momento volitivo, si considerano "voluti" dalla gente non soltanto i risultati cui era intenzionalmente diretta la volontà della gente stessa, ma anche quelli da lui \* previsti, anche soltanto come possibili, purché ne abbia accettato il rischio o, in altri termini, purché non abbia agito con la sicura convinzione che non si sarebbero verificati.

Per ripeterne una chiara enunciazione dottrinale, per potersi considerare voluto un certo risultato, non é necessario che questo sia stato il punto di mira o uno dei punti di mira dell'attività criminosa: basta che la gente lo abbia previsto come possibile, accettando il rischio della sua verificazione, basta, in altri termini, che egli abbia agito a costo di determinarlo.

165  

---

166

*Parè*  
~~non~~ piuttosto arduo sostenere che chi esplode almeno sei colpi (n. bossoli repertati), ~~da~~ almeno dei quali (v. perizia) vanno a segno, contro un bersaglio in movimento, ed insiste anche quando questo è caduto a terra così che, ovviamente, accentua la scompostezza ed imprevedibilità dei movimenti, escluda la possibilità - o, che è lo stesso, non accetti il rischio - di conseguenza più grave delle sole lesioni. Forse, che non può derivare - né si deve essere forniti di specifiche conoscenze medico-legali - uno shock imponente, o la discontinuazione, per esempio, della ~~arteria~~ arteria femorale?

Forse che sono una novità i casi di decesso successivi a ferite alle gambe (n. la casistica nella perizia per l'analogo episodio Marchetti: vol. 7C *fase 2* )?

Forse che, proprio nel presente procedimento, in tre dei quattro casi analoghi non si è verificato pericolo di vita e non sono state cagionate ferite idonee a provocare la morte?

Davvero può dirsi che Alunni - o chi per lui - abbia esploso sei - sette colpi di pistola "con la sicura convinzione" che non ne sarebbe derivata la morte? O non è più realistico credere, date le modalità di esecuzione del delitto, che si trattava di un rischio conosciuto e consapevolmente accettato?

Quanto poi alle conclusioni della perizia medico-legale, esse sono sicuramente accettabili: ma non interferiscono con i rilievi precedenti, operando su piano diverso. Un conto è - ed è rilievo di natura esclusivamente medico)legale - infatti - che, in concreto (e per fortuita combinazione, vien fatto di pensare, comparando il caso in esame alle opposte conseguenze degli episodi Astarita, Giacomazzi, Maz-

187

zotti), dall'esplosione di più colpi di pistola contro le gambe della vittima non siano derivate ferite idonee a produrre la morte e non sia stato cagionato pericolo di vita; altro conto é - ed é rilievo sovrapponesi, di natura tecnico-giuridica - che da quell'esplosione di quei sei colpi potessero derivare ferite idonee a produrre la morte, e che l'evento "morte" fosse accettato come possibile rischio, non costituente remora al compimento dell'azione.

E' il caso di ricordare qui - nel quadro di un orientamento giurisprudenziale del resto concordato - la limpida affermazione (Cass.2/7/73, in Foro it., 1975 II c.64) per cui "si ha dolo eventuale per il delitto di omicidio quando il soggetto si é rappresentato la possibilità che la sua condotta violenta cagioni la morte e ciononostante ha agito, senza che tale rappresentazione abbia esercitato un'efficace azione di freno, e senza far nulla per impedire che l'evento mortale si verifichi, senza aver alcuna fondata ragione per donfidare che l'evento stesso non si possa verificare, e così, in definitiva, accettando e volendo non solo di ledere l'altrui incolumità personale, ma anche di troncare una vita umana".

Un'ultima considerazione: come si sa, non é pacifica, in dottrina e giurisprudenza, la compatibilità del dolo eventuale con il tentativo, ed in particolare proprio con il delitto di omicidio. La tesi restrittiva, di netta minoranza sia in dottrina che in giurisprudenza (v. Cass. 21/10/1970, in Giust. pen. 1972, II, c.131; Id., 5/11/1971, in Cass. pen. Mass. ann. 1973, p.227), é tutta centrata - in definitiva - sulla considerazione che la direzione "non equivoca" degli atti, elemento costitutivo del delitto tentato, sarebbe strutturalmente incompatibile con un dolo non intenzionale. Sembra palese, però, un duplice equivoco di fondo in questa impostazione. In primo luogo si sovrapp-

pongono, infatti, piani diversi, un conto essendo l'aspetto-oggettivo - della direzione degli atti, un altro conto l'aspetto - soggettivo - dell'elemento conoscitivo e volitivo che sottostà agli atti medesimi: l'atto è - cioè - univocamente diretto a commettere il delitto sia quando quest'ultimo è lo scopo proposto, sia quando è soltanto il risultato accettato, proprio perché da quell'atto può derivare anche - e vi si aderisce volitivamente - questo risultato. In secondo luogo, si giungerebbe all'assurdo che quell'elemento psicologico sicuramente doloso (e sia pure come dolo eventuale) al momento dell'azione non sarebbe più tale al momento dell'evento: si farebbe cioè dipendere la sussistenza del dolo non già dall'effettivo atteggiamento della volontà, ma dal tipo di risultato della condotta.

Così, risulta ben più aderente al sistema la prevalente interpretazione per cui "identico essendo, per definizione, il dolo del delitto consumato e del corrispondente delitto tentato - in cui l'evento voluto, allo stesso modo, non si verifica per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, non è ravvisabile motivo alcuno - senza incorrere in contraddittorietà di ragionamento, errori logici e giuridici e conclusioni errate, implicanti disparità di trattamento - per cui il dolo eventuale, pacificamente ammesso come figura di dolo idonea a concretare il contenuto psicologico di un reato doloso, sia ammissibile solo per il reato consumato e non per il reato tentato, per il quale è agevole comprendere che sussiste il dolo eventuale - tale da far sussistere la figura del tentativo anche nel suo aspetto psicologico - ogni qual volta, attraverso il compimento di atti obiettivamente idonei, risulti che anche il più grave evento (per l'omicidio, la morte della vittima) sia stato preveduto,

169

accettato e, quindi, voluto come conseguenza eventuale della propria condotta, e non si verifichi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente" (così, di recente, Cass. 22/1/77, in Giur. it. 1978, II, n. 354; nello stesso senso, Id. 9/1/74, ivi, 1975, II, c. 380, Id., 5/2/73, in \* Cass. pen. Mass. ann. 1974, p. 1082; Id., 22/1/1973, ivi, 1974, p. 763; Id., 11/4/1969, ivi, 1970, p. 1295).

L'attribuibilità dei fatti alla banda armata, indipendentemente da quello che subito dopo si rileverà a proposito della individuale partecipazione di Corrado ALUNNI risulta:

- a. dalla immediata rivendicazione del fatto con un volantino a sigla "Organizzazione Comunista Prima Linea Formazioni Comuniste Combattenti"
- b. dal rinvenimento in via Negroli dell'originale dei due distinti volantini che rivendicavano il fatto
- c. dalla corrispondenza pressoché totale del contenuto di uno di tali volantini con quello che rivendicherà l'attentato ASTARITA del giorno successivo
- d. dalla corrispondenza tra tali volantini ed il dattiloscritto ficcato nelle mani del BARIN nell'occasione della rapina presso la "PRAXI", rapina rivendicata dalla stessa organizzazione e sicuramente capeggiata dall'ALUNNI (infra pag. 197)
- e. dalla corrispondenza tra il testo dei volantini ricordati ed il contenuto delle prime pagine del giornale di Prima Linea gennaio 1978 rinvenuto sia in via Negroli che in via Melzo

o/o



170

- f. della perizia dattilografica (volume 17° fasc. c. 7)  
che ha accertato come i volantini fossero stati battuti con la stessa macchina da scrivere
- g. dalla perizia balistica (volume 18° fasc. c. 9) }  
che ha accertato <sup>come</sup> (la medesima pistola sia stata usata in occasione del tentato omicidio GIACOMAZZI e del tentato omicidio ASTARITA.

Quanto alla partecipazione individuale alla commissione del fatto le deposizioni MANDELLI e FERRAIOLI al p.m., confermate al Giudice istruttore, inducono a ritenere la sufficienza di specifici elementi a carico di ALUNNI: la corrispondenza dei dati somatici, la precisione e la freddezza nell'esecuzione, rintracciabili anche nell'episodio ASTARITA, concorrono a questa conclusione, logicamente confermata da quanto sopra appena rilevato.

-----OOOO-----

171

TENTATO OMICIDIO DI ASTARITA MARZIO

(imputazioni n.8 - 9 - 10 - 11)

Il fatto si verificò il giorno dopo del tentato omicidio Giacomazzi con modalità pressoché identiche, addirittura con l'impiego della stessa <sup>a</sup> arma, con una rivendicazione a sua volta pressoché identica sia nel contenuto e nelle motivazioni del "Comunicato" sia nel modo della diffusione dello stesso.

Anche la scelta dell'"obiettivo" risponde ad una logica unitaria; Giacomazzi è Dirigente della Montedison e Presidente dell'ASFORN, Astarita è Direttore Generale della CHEMICAL BANK; l'uno e l'altro vengono colpiti nel quadro della "disarticolazione del progetto di ristrutturazione del capitale multinazionale"; come già si è osservato non dissimile è il presupposto "ideologico" del tentato omicidio Berardini Tito.

La sussistenza del fatto risulta dagli accertamenti di Polizia Giudiziaria (fasc.2 Vol.3°), dalle deposizioni dell'Astarita (ivi atti G.I. f.18) del Ferretti (ivi f.20) del Cappelli (ivi f.21) della Daldoss (ivi f.34) e, per quel che riguarda i furti delle autovetture utilizzate per recarsi sul posto e per allontanarsene dopo il tentato omicidio, dalle deposizioni Cipelli, Zanetti e Cantoni (ivi f.25 - 27 - 28).

Circa la qualificazione del fatto di cui all'imputazione n.8 come tentato omicidio, a titolo, se non altro, di dolo eventuale, e non di lesioni, non si può che ripetere quanto sopra

172

rilevato a proposito dell'episodio Giacomazzi. Va soltanto osservato, sulla base dei ritrovamenti di bossoli e pallottole deformate (Volume citato f.8) e sulla base degli accertamenti della perizia medico-legale (V. citato f.89) che:

- 1) - contro l'Astarita furono esplosi da distanza estremamente ravvicinata almeno 6 colpi;
- 2) - che (vedi depos. Azzarita citata) taluni colpi furono esplosi quando l'Astarita si era già dato alla fuga, con accentuazione così del rischio - e non di meno senza desistenza dall'azione - che fossero raggiunte anche parti del corpo umano intrinsecamente più vitali che non le gambe;
- 3) - che l'Astarita fu raggiunto da 3 proiettili i quali provocarono, tra l'altro, lacerazione della vena femorale, frattura della testa del perone, lesioni del nervo sciatico popliteo esterno e grave stato di shock;
- 4) - che la lesione della vena femorale sinistra in particolare, è notoriamente idonea a provocare la morte;
- 5) - che, in rapporto a questa specifica lesione e al grave stato di shock, riscontrato all'atto del ricovero, ricorse concreto pericolo di vita.

L'attribuibilità del fatto alla banda armata che doveva subito dopo rivenderla, risulta:

- A) dalla rivendicazione del fatto con un volantino siglato dalla Banda Armata "Organizzazione Comunista Prima Linea-Formazione Comuniste Combattenti" —
- B) dalla corrispondenza pressochè totale del testo di uno dei due volantini rivendicanti l'episodio GIACOMAZZI, con il testo del volantino rivendicante il presente attentato: quest'ultimo è diverso dal primo soltanto nella intestazione e nella indicazione del nome e della professione della vittima
- C) dalla corrispondenza tra il testo dei volantini richiamati

o/o

173

al punto precedente ed il volantino rivendicante la rapina ai danni della Società Praxi (imp. n. 25)

- D) dalla corrispondenza tra il testo dei tre volantini sopra ricordati ed il testo di cui alla prima, seconda e terza pagina del giornale "Prima Linea" del Gennaio 1978, rinvenuto sia in Via Negrolì, sia in Via Melzo
- E) dalla perizia (vol. 17° fasc. 7) che ha accertato come tutti e tre i volantini siano stati battuti con la stessa macchina da scrivere
- F) dalla perizia balistica (vol. 18°, fasc. 9) che ha accertato come sia stata usata la stessa pistola nell'episodio GIACOMAZZI e nell'episodio ASTARITA.

Quanto alla commissione del fatto da parte dei singoli imputati, si può soltanto richiamare la già ricordata deposizione CAPPELLI che, pur senza aver condotto ad un sicuro riconoscimento dell'ALUNNI, riconduce irresistibilmente a quest'ultimo, come d'altronde risulta dal coordinamento logico con tutto quanto considerato nel presente capo ed a proposito dell'assolutamente identico episodio GIACOMAZZI.

174

TENTATO OMICIDIO CARABINIERI PROSINO E  
BRESSAN

(imputazioni n. 12, 13, 14)

Prove sufficienti in ordine alla sussistenza del fatto risultano dagli accertamenti di cui al rapporto Carabinieri Novara 13 febbraio 1978 ( volume 3 fascicolo 3, cartella A foglio 1 e seguenti); dalle dichiarazioni dei carabinieri PEROSINO Claudio e BRESSAN Guido (ivi foglio 24, 25), dei testimoni oculari BAGLIONI, TITTON, BOLZANO, BOSSI (ivi foglio 10-13); dai rilievi fotografici evidenzianti (foglio 37-45) il risultato dell'esplosione dei colpi in corrispondenza del vetro dello sportello di sinistra e del parabrezza della FIAT Campagnola sulla quale si trovavano il PEROSINO ed il BRESSAN.

La qualificazione del fatto, sub n° 12, come duplice omicidio tentato, non si presta a discussioni se si considera:

- a. che la camionetta dei carabinieri venne sottoposta ad un autentico fuoco incrociato, da due persone che si trovavano una a sinistra, esattamente all'altezza dello sportello, l'altra in posizione centrale di fronte al muso della camionetta stessa;
- b. che furono esplosi ben otto colpi, quattro dall'uno e quattro dall'altro fucile, impugnati rispettivamente da chi stava di fronte e di lato;

175

- c. che i colpi furono esplosi con micidiale precisione: dei quattro del lato sinistro uno solo finì appena sopra lo sportello (rilievi fotografici n. 10, 11 e 13), i quattro esplosi di fronte raggiunsero il parabrezza in perfetta corrispondenza (rilievi fotografici n. 17 e 18) delle sagome dei due occupanti della camionetta, all'altezza del capo e del busto: addirittura, uno solo tra questi colpi frontali fu in direzione di chi stava seduto a sinistra (rilievi n. 12, 17 e 18), nell'evidente calcolo che questi sarebbe stato di sicuro più direttamente raggiunto dai colpi sparati dalla altezza dello sportello, così che non valeva la pena di sprecare altri colpi di fronte mentre tre colpi furono mirati contro l'occupante del sedile di destra (rilievi n. 14 e 18)
- d. che i colpi furono sparati da distanza ravvicinatissima: vedi le dichiarazioni testimoniali sopra ricordate, per quanto l'attenzione sia rimasta concentrata su quello che stava di fronte alla camionetta;
- e. che fu impiegato un munizionamento micidiale: sette cartucce erano caricate con nove pallettoni ciascuno, pallettoni del diametro di quasi un centimetro e del peso di quasi quattro grammi; l'altra cartuccia con un'unica palla di tipo BRENNERKE dalle dimensioni notoriamente notevoli;

176

- f. che ai due Carabinieri non venne lasciata alcuna possibilità di difendersi o di defilarsi: un agguato assolutamente di sorpresa, approfittando delle pessime condizioni di visibilità per chi stava all'interno della camionetta (erano le 19 del 18 gennaio e nevicava), in pieno traffico cittadino, quando il conducente era intento alla prevista e calcolata manovra di svolta in un incrocio e si era appena fermato per prevedibili motivi di circolazione;
- g. che è superfluo notarlo, non fosse altro che per l'accuratezza dell'attentato - la camionetta seguiva il percorso usuale, per il rientro in caserma alla fine del turno di servizio (foglio 1 rapporto citato).

Insomma, si è sparato per deliberatamente uccidere e soltanto la presenza dei vetri antiproiettile ha evitato che si raggiungesse il risultato voluto.

Si noti, per quanto questo poco rilzevi <sup>ai fatti</sup> ~~quanto~~ all'elemento soggettivo del reato, che la dotazione di tali tipi di cristalli non era a conoscenza degli attentatori, i quali sicuramente volevano la morte dei due carabinieri.

Nel volantino che rivendicava il fatto (fascicolo citato foglio 21, 50, 51, 59 e 61) e che, portando la data del fatto stesso ("oggi 18 gennaio ..."), era stato evidentemente predisposto in anticipo, anche se diffuso soltanto il successivo giorno 21, si afferma infatti che "un nucleo delle Formazioni Com

177

battenti Comuniste ha attaccato, annientandola una ronda dei Carabinieri...".

Ancora, nel "proclama" inciso su audiocassetta ed inserito nella trasmissione di "radio radicale" in occasione della irruzione del 3 febbraio 1978 (infra, imputazioni n. 15, 16 e 17) rivendicando nuovamente alle "Formazioni Combattenti Comuniste" l'attentato di Novara, si afferma senza mezzi termini che "l'azione mirava all'annientamento fisico dei Carabinieri".

Quanto alla attribuibilità del fatto agli organizzatori della banda armata, al di là della individuazione dei due autori materiali della sparatoria (è difficile però, non pensare ad ALUNNI, tenuto conto della freddezza dell'operazione e della precisione dei colpi) va evidentemente ripetuto quel che si è osservato in linea generale, a proposito di una operazione di tale rilievo e micidialità negli intendimenti, reiteratamente rivendicata come esecuzione del progetto globale di lotta propostosi dalla banda.

Prove specifiche sono le seguenti:

1. rinvenimento <sup>in</sup> via Negroli n. 30/2, del documento dattiloscritto in seconda battuta originale, rivendicante l'attentato, a firma "Formazioni Comuniste Combattenti" (vedi rapporto 24.1.1979 <sup>Que-</sup>stura Milano, volume 10 fascicolo 2, <sup>doc. 64 B 47 in All. A1</sup> foglio <sup>), A.H.P.M.</sup>), nonché di numerose fotocopie del documento stes-



178

so (vedi doc. 64347 All. A1 Atti P.M. sopra citato).

2. successiva diffusione , in Torino, Milano e Bologna, dello stesso documento (vedi il fascicolo 3, cartella A , fogli 8-21-48-56; cartella B , foglio 16 e seguenti) in un testo (vedi rapporto 9/7/1979 Carabinieri Milano, volume 10 fascicolo 3 foglio 185) assolutamente identico anche se dattiloscritto con "sviluppo orizzontale" anziché - come la matrice sub 1 - con ~~una~~ "sviluppo verticale".

Alle considerazioni formulate in detto rapporto e appena sopra trascritte, va però aggiunto che tra i volantini sequestrati, in fotocopia, in Bologna, alcuni soltanto sono identici, anche nella composizione, a quelli rinvenuti a Milano e Torino; altri esemplari rinvenuti in Bologna, pure in fotocopia e pure riproducendo l'identico contenuto, sono invece dattiloscritti con macchina dai diversi caratteri e senza evidenziare graficamente, mediante l'impiego delle maiuscole, la premessa e la conclusione (fascicolo citato, cartella B , foglio 19 e 22), come si è fatto, invece, sugli esemplari di Torino e di Milano.

Questi soltanto, cioè, sono tutti perfettamente rispondenti , anche in questi particolari, all'originale dattiloscritto in seconda battuta, sequestrato in via Negroli. Non è disagevole arguirne che in Bologna si è avuta anche una

o/o

179

confezione autonoma di altro esemplare del documento, in aggiunta a quello proveniente dalla "base" milanese: ulteriore conferma di seri collegamenti Milano - Bologna e del loro risalire nel tempo.

3. Accertamento (vedi perizia dattilografica a fascicolo 7 volume 17) della provenienza del dattiloscritto sub 1 dalla stessa macchina con cui furono redatti documenti vari della banda, tra i quali i volantini di rivendicazione degli attentati GIACOMAZZI ed ASTARITA.
4. Rivendicazione del fatto in occasione dell'irruzione a "Radio Radicale" (infra, imputazioni n. 15, 16, 17,), a sua volta siglata "Formazioni Comuniste Combattenti".
5. Rinvenimento in via Melzo n. 12 - all'epoca abitazione di ALUNNI e MAROCCO, stabilmente frequentata da Marina ZONI - di una pianta topografica della provincia di Novara, con la minuziosa indicazione accuratamente occultata ma poi rivelata in sede di perizia (fascicolo 10 volume 19), delle località della provincia di Novara, in direzione Milano, attraverso le quali seguire un percorso evidentemente di fuga, verosimilmente sottratto ai prevedibili posti di blocco.
6. Sequestro in via Negroli n. 30/2 di un fucile Breda cal. 12 a canna mozza e calcio segato, ma-

tricola SL 630186, con le seguenti caratteristiche (vedi anche perizia in fascicolo 3 volume 3 cartella C):

- a. corrispondenza con il tipo di una delle armi impiegate a Novara, indicata appunto - e proprio come quella impugnata dal tiratore postosi di fronte alla camionetta, quello cioè dall'implacabile precisione e freddezza - come "fucile a canne mozze" (PEROSINO: foglio 24 cartella A fascicolo 3 citato), fucile con "la canna molto corta" (BOSSI: foglio 13 ivi), "un'arma che non era di certo una pistola" (BALZANO: foglio 12 ivi);
- b. provenienza dei 4 bossoli repertati (3 di marca FN Legia ed uno di marca GEVELOT); ed esplosi da una stessa arma, dal fucile sopradescritto;
- c. mancanza , nello stesso fucile, di quel "coperchio di metallo scuro" rinvenuto insieme ai bossoli (foglio 3 cartella A fascicolo citato) e che é - vedi perizia citata - "un coperchio" di carcassa di fucile automatico Breda cal. 12.  
Difficile - sinceramente - credere a così reiterate e significative convergenze come a casuali coincidenze.

181

SEQUESTRO DEGLI ADDETTI ALLA SEDE DI  
RADIO RADICALE

(imputazioni n. 15, 16 e 17)

La sussistenza dei fatti risulta dal rapporto 9 febbraio 1978 della Questura di Milano (foglio 27 cartella B fascicolo 3 volume 3) e dalle deposizioni delle persone offese MEDA, (foglio 48, ivi) e CONTRO (ivi, foglio 49).

Ricorre sicuramente l'ipotesi di cui all'art. 605 c.p. in quanto il MEDA, l'AMICO ed il CONTRO, legati ed imbavagliati, vennero per un tempo apprezzabile, privati della libertà personale.

Ricorre pure l'ipotesi dell'art. 610 c.p. aggravato a norma del capoverso date le modalità della azione, intrinsecamente violente, che comportano una pesante coazione nei confronti delle persone offese.

Nonostante alcune perplessità manifestate da queste ultime, non é pensabile che le armi usate da tutte e cinque le persone fossero armi giocattolo.

Gli autori del fatto sono stati descritti come molto giovani, agitati ed inesperti: la stessa insufficienza nel legare ed imbavagliare le vittime dell'aggressione, e nel darsi<sup>una</sup> che il radio-messaggio venisse effettivamente trasmesso ne sono conferma. Non é azzardato pensare che si trattasse sicuramente di giovanissimi, addirittura alla loro prima esperienza, sicuramente determinata dall'ALUNNI.

182

Che i fatti siano attribuiti alla banda armata si ricava con sicurezza dal fatto che il testo del radio-messaggio da trasmettere (foglio 31 cartella B citata) è siglato dalle "Formazioni Comuniste Combattenti" e rappresenta una reiterata rivendicazione del tentato omicidio ai danni dei due Carabinieri di Novara, già ripetutamente rivendicato dalla stessa organizzazione: nel comunicato talvolta riprendendo le espressioni più significative del volantino (vedi in particolare "l'annientamento fisico") e le tesi care ad autonomia operaia. Si veda, in particolare, la parte finale del messaggio (foglio 33): "compagni la disarticolazione di questo processo antirivoluzionario non lo possiamo delegare esclusivamente ai nuclei combattenti, ma per continuare la continuità della lotta armata, la necessità dell'esercito proletario rivoluzionario diventa imprescindibile e solo così nasce direzione ed organizzazione. Se questa è la realtà in cui ci andiamo a misurare più che mai il progetto comunista passa attraverso una sola realtà la lotta armata. Dare forma e corpo a questo progetto non ammette né esitazioni e ripensamenti moralistico né istanza avvanturistiche. Contro la Ristrutturazione dello Stato sociale contro la repressione di bisogni comunisti organizzare praticare il potere proletario armato."

-----ooOoo-----

183

RAPINA AI DANNI DEI VIGILI URBANI SCALZULLI  
E BALSAMO

(imputazioni n. 18, 19, 20, 21 e 22)

Il fatto si verifica verso le ore 21,30 del 4 maggio 1978 quando l'autoradio dei vigili, urbani del comune di Milano SCALZULLI Potito e BALSANO Giovanni viene dalla centrale radio indirizzata in via\* Colletta di Milano dove é stato segnalato un incidente stradale.

Sul posto i due vigili notano due autovetture malamente sistemate sulla strada con 4 giovani nei pressi.

Non appena i vigili fanno per intervenire con vinti di essere di fronte ai protagonisti dell'incidente stradale segnalato, vengono immobilizzati dai quattro tutti armati di pistole, vengono immobilizzati contro una cancellata alla quale sono ammanettati, vengono privati delle pistole di dotazione; prima di allontanarsi i quattro danno fuoco alla autovettura della vigilanza urbana. (vedi rapporto 17 maggio 1978 Carabinieri Milano in fascicolo 1 volume 4).

Verso le ore 23,45 dello stesso 4 maggio 1978 con telefonata anonima al "Giorno" il fatto viene rivendicato da una associazione sovversiva che si auto denomina "Squadre Armate Proletarie" e che preannuncia un volantino ad ulteriore rivendicazione: vedi

o/o

184

foglio 2 e deposizione DALL'ARA a foglio 12 della cartella "atti giudice istruttore" allegata al fascicolo sopra richiamato.

In realtà nessun volantino viene distribuito ma, va rilevato sin d'ora, in via Negrolì 30/2 sarà ritrovata quella che può essere certamente considerata la minuta del volantino preannunciato.

Si tratta di quattro foglietti scritti a mano - la grafia non ha potuto essere individuata - nei quali l'azione criminosa viene tratteggiata come una ipotesi di guerra con attribuzione ai vigili urbani della qualifica di "bande di mercenari assassini" e con la giustificazione dell'impresa stessa quale indispensabile forma di armamento dei "proletari combattenti" e della classe operaia "AL FINE DI COSTRUIRE L'ORGANIZZAZIONE DEI COMBATTENTI PROLETARI PER LA PRATICA DEL POTERE PROLETARIO". "OGGI - continua il documento - LA DISCRIMINANTE NON E' NELL'ENUNCIAZIONE DI PROGRAMMI DI COMUNISMO MA NELLA CAPACITÀ DI UNA PRATICA EFFETTIVA DI QUESTO PROGRAMMA" e così conclude "ATTACCARE E DISPERDERE LE FORMAZIONI ARMATE DEL CAPITALE. DISARMARE IL NEMICO PER ARMARE LA CLASSE. COSTRUIAMO LE S.A.P. NELLA PRATICA DEL POTERE PROLETARIO" (documento 65 B 30 della cartella 2° allegati agli atti del P.M.): non si potrebbe dire più esplicitamente che queste "SQUADRE ARMATE PROLETARIE" sono il braccio armato di autonomia operaia.

• Va comunque sottolineato sin da adesso che le "SQUADRE ARMATE PROLETARIE" faranno la loro ricomparsa a fine luglio dello stesso anno 1978 con le clamore

o/o

185

rose , simultanee imprese delittuose dell'attentato al Commissariato di P.S. Lambrate in Milano, della rapina al comune di Montano Lucino, degli attentati al centro civico di via Beroaldo ed alla autorimes-  
sa comunale di via Don Minzoni in Bologna (vedi in-  
fra pag. 254 ); e le "ESQUADRE ARMATE PROLETARIE"  
del 4 maggio 1978 così come quelle del 26, 27 e 28  
luglio 1978 sono tutt'uno con Corrado ALUNNI e la  
sua banda.

Per un certo periodo le indagini si orientano verso delinquenti comuni e qui si inserisce l'episo-  
dio di cui al rapporto 1° giugno 1978 Carabinieri  
Milano Compagnia Porta Magenta che conduce alla in-  
criminatione di IAVARONE Alberto, ESPOSITO Franco e  
CANALE Gennaro (vedi nel fascicolo citato l'allegato  
1°). Si tratta di una palese deviazione, determinata  
prevalentemente da un trattamento non certo com-  
mendevole degli organi di Polizia giudiziaria nei  
confronti del giovanissimo IAVARONE : su questa trac-  
cia l'istruttoria é proseguita anche in sede formale  
con una privazione della libertà personale dello IAVA-  
RONE protrattasi per 6 mesi, nonostante ~~sia~~ le indica-  
cazione dello IAVARONE al pubblico Ministero circa le  
modalità della rapina facessero apparire chiaramente  
come egli non potesse avervi partecipato e nonostan-  
te i vigili urbani non avessero riconosciuto né lo  
IAVARONE né le persone da lui malamente chiamate in  
correatà.

o/o



Questa assai poco brillante parentesi deve concludersi come richiesto dal pubblico ministero (foglio 30 fascicolo 1 citato) con il proscioglimento di IAVARONE, ESPOSITO e CANALE per non aver commesso il fatto e con la trasmissione allo stesso ufficio del pubblico ministero di copia delle dichiarazioni dello IAVARONE.

Esaminando le imputazioni nei confronti degli organizzatori della banda armata, va rilevato:

- la sussistenza dei fatti risulta dal già ricordato rapporto 17 maggio 1978 Reparto Operativo Carabinieri, dall'allegato fascicolo fotografico, dalle deposizioni testimoniali BALSANO (foglio 14) e SCALZULLI (foglio 16);
- i fatti sono correttamente qualificati dovendosi in particolare osservare:
  - imputazione n. 18 : ricorrono le aggravanti della commissione del fatto da parte di più persone riunite con armi e con realizzazione dello stato di incapacità di agire nelle vittime avuto riguardo alla immobilizzazione dei vigili con le manette, dato che, come è noto, per quest'ultima circostanza aggravante è sufficiente che la persona offesa sia stata privata della libertà di agire per il tempo necessario alla consumazione del reato;
  - imputazione n. 20 : una volta sottratte, le armi dei vigili furono dai rapinatori illecitamente portate;

187

imputazione n. 22 : l'intenzione degli imputati era evidentemente quella di distruggere l'autovettura appiccando alla stessa il fuoco: quello che ne è seguito è stato un incendio nel senso tecnico dell'espressione avuto riguardo alle sue proporzioni non modeste, alla sua capacità distruttiva, alla diffusibilità, tenuto conto anche dell'eventualità di esplosione del serbatoio con possibilità di danni ulteriori sia per le cose sia per le persone (si pensi in particolare alla presenza di altre autovetture ben prossime a quella dei vigili urbani).

Per quel che riguarda l'attribuibilità dei fatti alla banda armata, la stessa deve logicamente ricavarsi:

- a; dalla telefonata rivendicante la rapina, sintesi verbale della già ricordata bozza di volantino che è a sua volta doppiamente qualificante: perché siglata dalle stesse "SQUADRE ARMATE PROLETARIE" che sigleranno i fatti di fine luglio e che, come si vedrà, sono in definitiva soltanto una etichetta della banda armata altre volte firmantesi "Prima Linea - Formazioni Comuniste Combattenti"; perché contiene le affermazioni ideologiche ed i programmi di lotta propri di questa banda;
- b. dal rinvenimento della bozza stessa in via Negrolini n. 30/2, non essendo possibile pensare ad un

o/o

188

ALUNNI che raccoglie minute di documenti di altre organizzazioni eversive privi di un particolare significato.

- c. Dal rinvenimento in via Negroli 30/2 delle due pistole rapinate ai vigili urbani (vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano in volume IO fascicolo 2 foglio 82);
- d. Dal rinvenimento ancora in via Negroli 30/2 di una paio di manette di fabbricazione spagnola (vedi rapporto ~~appena~~ 18 aprile 1979 in volume IO fascicolo 3 foglio 165) del tutto identiche a quelle impiegate per immobilizzare i due vigili urbani: vedi rapporto 23 luglio 1979 Questura Milano in volume IO fascicolo 3 foglio 187)

Per la individuazione dei singoli autori del fatto valgono le considerazioni generali nei confronti degli organizzatori della banda armata.

Si noti che non si tratta <sup>d'</sup> di impresa episodica od occasionale casualmente inserita nel programma operativo della banda stessa ma della realizzazione di taluni dei suoi principi programmatici: la "disarticolazione delle forze armate della repressione", l'acquisizione di armi attraverso il disarmo del "nemico della classe", la pretesa partecipazione della massa operaia alla "guerra civile di lunga durata".

Si può soltanto osservare nei confronti del solo

89

ALUNNI quanto si avrà modo di rilevare anche a proposito di altri fatti e quanto si è già osservato per l'episodio GIACOMAZZI.

Che cioè la smania, fosse poi determinata da una sorta di vanità o da un intento di esemplarità nei confronti dei più giovani compagni, di operare a viso scoperto, condotto, anche per questo episodio, ad un suo riconoscimento come "capo" della spedizione.

Va riletta al riguardo la minuziosa deposizione del vigile BALSANO (foglio 15 FASCICOLO 1 citato) ove è descritta persona con tutte le caratteristiche fisiche di ALUNNI; ove si sottolinea la struttura di "una persona che fa attività sportiva con una figura molto agiutta", con impressionante corrispondenza all'autore del tentato omicidio GIACOMAZZI secondo la descrizione della testimone MANDELLI (foglio 34 cartella 2 del fascicolo 1 volume 3: "per quel riguarda la struttura fisica posso dire che era quella di "un tipo sportivo" dal fisico cioè atletico"); ove si ribadisce la somiglianza dell'identikit fotografico con il capo dei rapinatori, con l'unica precisazione di una differente proporzione del mento, che è proprio l'unico ~~aspetto~~ aspetto del viso realizzato con l'identikit (foglio 29 fascicolo 1 citato) che impedisce di sovrapporre perfettamente l'identikit stesso all'immagine di ALUNNI; ove si riconosce la notevole somiglianza con l'identikit del "capo" dei rapinatori presso il comune di Montano Lucino; ove, a coronamento di una serie di indicazioni che possono condurre ad un unico risultato, si rileva ancora una notevolissima somiglianza con le fotografie di Corrado ALUNNI esibite al testimone.

190

RAPINA AL CREDITO LODIGIANO DI LODI

(imputazioni n. 23 e 24)

La sussistenza del fatto e la sua qualificazione giuridica come rapina aggravata dal numero delle persone riunite, dall'uso di armi e dalla oggettiva entità del danno risultano dagli accertamenti di polizia giudiziaria di cui al rapporto 26/6/1978 Commissariato Lodi (foglio 8 fascicolo 2 del volume 3) dalle deposizioni testimoniali degli ufficiali di polizia giudiziaria (ivi foglio 49 e 50) e dalle deposizioni testimoniali dei dipendenti dell'Istituto Bancario (ivi foglio 51 e 52).

L'attribuibilità del fatto alla banda risulta:

- dal rinvenimento nel covo di via Melzbon.12 all'epoca abitato da ALUNNI e MAROCCO e sistematicamente frequentato da Marina ZONI e all'interno del quale è stata rinvenuta la significativa annotazione del numero telefonico della ragazza di FELICE Pietro Guido, CARAVATI Rosanna, delle due cassette impiegate per il trasporto del denaro (vedi verbali di sopralluogo e rilievi fotografici di cui al rapporto 27 novembre 1978 Questura Milano: volume IO fascicolo 1 foglio 34 e rilievo fotografico n. 45).

o/o

191

- Dalla accertata provenienza di dette cassette dell'Istituto Bancario ove venne commessa la rapina: vedi deposizione Sommaria a foglio 53 fascicolo 2 volume 3° citato; vedi ancora il riconoscimento delle cassette da parte del Direttore PIOLINI (ivi foglio 52 retro); dalla presenza sulle cassette stesse dei frammenti in plastica originariamente appostivi a contrassegnare il nome dei cassieri che ne avevano la disponibilità (ivi foglio 29);
  
- dal riconoscimento dei dipendenti dell'Istituto Bancario, e sia pure con qualche marginale, ovvia, divergenza, della borsa impiegata dagli autori della rapina sia per il trasporto delle armi sia per il trasporto del denaro (ivi foglio 12 - 25);
  
- dalla perizia grafica che ha, con correttezza di argomentazioni, attribuito a Corrado ALUNNI la grafia delle buste (indirizzo e mittente) con le quali nei giorni immediatamente successivi (fascicolo 2 volume 3° citato, foglio 40 - 42) alla rapina, vennero restituiti ai due dipendenti dell'Istituto Bancario, GIANNI e BALCONI, e con indicazione quale mittente di altro dipendente dell'Istituto, ZAGO, i documenti agli stessi sottratti nel corso della rapina medesima: vedi perizia al fascicolo 5 del volume 17, anche

192

per l'accertamento della identica modalità operativa e per l'attribuibilità allo stesso ALUNNI di analogo episodio in occasione della rapina ai danni della Società "PRAXI" e di BARIN Franco di cui alle impu-  
tazioni 25 e 26;

- dal ritrovamento all'interno della abitazione di via Negroli 30/2, occultata nel secchio della spazzatura, di gran parte della somma rapinata presso l'Istituto Bancario; l'attribuzione è certa tenuto conto in particolare del fatto che taluni dei biglietti di banca ritrovati nell'occasione erano ancora raccolti nelle fascette predisposte dalla Banca (foglio 74, fascicolo 2 volume 3° citato) e recanti la sigla di un altro dei dipendenti dell'Istituto (ivi foglio 53 bis);
- dal rinvenimento in via Negroli 30/2 di taluni dei documenti di identità sottratti ai dipendenti dell'Istituto Bancario; vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano volume 10 fascicolo 2 (foglio 86, 87 e 88): si noti come si tratti di fotocopie dei documenti di identità restituiti con le modalità viste sopra e di altri documenti (stato di famiglia di VIGNATI, tessera del partito politico e documenti bancari di ZAGO) del tutto insignificanti come ipotizzabile provento di una ricettazione.

193

- dal rinvenimento in via Melzo n. 12 della planimetria della provincia di Milano <sup>e della città di Leoli</sup> con la indicazione a penna : della approssimativa indicazione dell'ubicazione dell'istituto bancario in pieno centro della città ; dei previsti posti di blocco secondo quella che era la prassi degli organi di polizia evidentemente ben nota agli autori della rapina (vedi deposizioni VENTIMIGLIA e TIERNO a fogli 49 e 50 fascicolo 2 citato); dei percorsi alternativi su strade secondarie prescelti nel corso della fuga (cartella 4 allegati atti del P.M. - Melzo (6 e 7)).
  
- dalla annotazione su un foglio della contabilità della banda, tenuta dal MAROCCO e relativa al periodo aprile/maggio/giugno 1978, (documentazione 65 B 38 cartella seconda allegati atti P.M.) alla voce "depositati", della seguente indicazione: "13,6 Federico". Federico - si sa - è Corrado ALUNNI e l'annotazione fa evidente riferimento a somme di denaro entrate a far parte del patrimonio della banda, indicate sinteticamente in decine di milioni: in questa chiave (ne' altre se ne intravedono) "13,6" corrisponde esattamente ai 135 milioni circa asportati presso la banca, non avendo ovviamente gli autori della rapina utilizzato i 60 milioni in assegni ~~del~~ pure sottratti.

o/o



184

Per quel che riguarda le responsabilità individuali, va ribadito quanto osservato in linea generale a proposito del concorso di persona: nella specie si tratta poi di una palese operazione di autofinanziamento con un risultato per la banda particolarmente felice e con un sicuro impiego di gran parte della somma rapinata per ulteriori attività illecite o per finanziamenti ai singoli membri o ad organizzazioni analoghe.

Non sarebbe altrimenti spiegabile che, nel giro di poco più di tre mesi, fossero stati spesi circa 100 milioni, quale è la differenza cioè tra la somma sottratta e quanto è stato ritrovato.

A parte ciò, esistono prove sufficienti per un riconoscimento di attribuibilità del fatto specificamente a:

- 1) CORRADO ALUNNI - la descrizione del "capo" dell'impresa da parte dei testimoni e particolarmente del lucidissimo direttore Giuseppe PIOLINI, l'istintivo riconoscimento da parte dello stesso del volto dell'ALUNNI nel corso della trasmissione televisiva immediatamente successiva al suo arresto (foglio 52 fascicolo 2 citato), l'operare da parte del "capo" con la calma e l'autorevolezza che si riscontra in tutte le imprese dell'ALUNNI non lasciano dubbi al riguardo;

o/o

135

infine, la già ricordata annotazione nel bilancio della banda sia degli importi acquisiti sia degli autori delle acquisizioni attribuisce certamente a Corrado ALUNNI - Federico - il ruolo di colui che ha rifornito la banda stessa in misura di "13,6" e cioè in misura dei 135 milioni rapinati alla banca.

- 2) ANTONIO MAROCCO - Egli all'epoca abitava stabilmente in via Melzo n. 12, ove è confluìto immediatamente l'intero provento della rapina.

E' certamente l'autore della annotazione nel "bilancio della banda" della quale si è parlato sopra e di cui al documento ritrovato in via Negroli: documento 65 B 38 nella cartella 2 degli allegati agli atti del P.M. (vedi perizia grafica fascicolo 1 volume 7/C).

- 3) MARINA ZONI - La stessa frequentava abitualmente l'appartamento di via Melzo n.12 ed è fanciullesca la sua affermazione di non avere nemmeno visto le due ingombranti cassette che occupavano (vedi rilievo fotografico sopra ricordato) un intero scomparto dell'unico armadio nell'unica camera da

196

letto ( vedi interrogatorio 11  
luglio 1979 a foglio I6 retro del-  
la cartelletta 2 fascicolo 3 volu-  
me 12).

-----ooOoo-----

197

RAPINA ALLA SOCIETA' "PRAXI" E A BARINFRANCO

(imputazioni n. 25 e 26)

La sussistenza del fatto e la sua qualificazione giuridica risultano dagli accertamenti del rapporto di polizia giudiziaria (foglio 5 fascicolo 3 volume 3°) e dalle deposizioni BARIN (ivi, foglio 18) e GAMBA (ivi, foglio 21).

In particolare la rapina fu certamente consumata da più persone riunite, talune travisate - ad eccezione del solo ALUNNI e secondo la prassi di quest'ultimo (vedi in particolare gli episodi di Montano Lucino e di via Colletta), quasi a distinguersi da coloro che egli evidentemente andava educando ad analoghe operazioni - tutte armate e con l'ulteriore modalità della proftratta privazione della libertà personale nei confronti del BARIN.

L'attribuzione del fatto alla banda, a parte quanto si specificherà nei riguardi dell'ALUNNI, risulta anzitutto dal contenuto del dattiloscritto cacciato nelle mani del BARIN, all'atto della irruzione nei locali della società e rivendicante l'irruzione medesima.

Il dattiloscritto consta (foglio 15 ter fascicolo 3 citato) e secondo una sistematica abitudine della banda (vedi gli episodi GIACOMAZZI, ASTARITA, PEROSINO e BRESSAN) di una premessa specificatamente riferita al singolo episodio e di una successiva prolungata dis-

198

sertazione , valida per tutti gli episodi e contenente il programma ideologico e le prospettive operative della banda.

Il dattiloscritto é firmato "Organizzazione Comunista Combattente - Formazioni Comuniste Combattenti-Prima Linea".

Come accertato dalla perizia dattilografica MENTO - PIROLA (fascicolo 7 volume 17) il dattiloscritto é battuto con la stessa macchina usata per i volantini dell'attentato GIACOMAZZI, dell'attentato ASTARITA, dell'ATTENTATO all'Unione del Commercio e Della Industria di Milano.

La medesima macchina ha battuto, ancora, i seguenti documenti: 64 B 35, 64 B 41, 64 B 49, della cartella 1 allegati atti del P.M..

Sono tutti documenti sequestrati in via Negroli 30/2.

L'ultimo di questi (64 B 49) é significativo non tanto per il suo contenuto politico, quanto perché se ne ricava l'estrema diffusione dell'organizzazione criminosa (si tratta di dati della zona di Tresivio) e la capillarità dell'informazioni nei confronti di tutta una serie di persone di diversa estrazione, collocazione, attività: vedi dettagli nel rapporto 18 aprile 1979 Questura Milano (foglio 151 fascicolo 3 volume IO).

Gli altri due documenti sono invece tra i più densi di contenuto ideologico.

Il documento 64 B 35 costituisce l'originale di

199

un programma di esaltazione "della guerra civile di lunga durata" ed é esattamente la matrice del datti loscritto in copia rivendicante la rapina alla società "PRAXI" anche se autonomamente battuto.

Esso sottolinea la perfetta integrazione della "organizzazione Comunista Combattente - Prima Linea - Formazioni Comuniste Combattenti" che la firma, con i canoni ideologici di autonomia operaia, alla quale esplicitamente si riallaccia e le cui proposizioni riafferma nella progettazione dell'"armamento operaio", progettazione ~~che costituisce~~ prime nella parte conclusiva del documento: "Su questi elementi di progetto, che da subito ci proponiamo di specificare ed approfondire tanto nella elaborazione che nella pratica combattente, si é determinata e va acquistando nuove e più alte soglie d'organizzazione, la omogeneità e la convergenza di organizzazioni comuniste che sin-ora avevano seguito percorsi ed esperienze diverse, e che a partire da tali omogeneità unificano e aggregano le loro possibilità ed i loro strumenti di lotta rivoluzionaria. Organizzare i reparti combattenti degli operai e dei proletari comunisti. Gettare le fondamenta dell'esercito rivoluzionario. Costruire il partito della guerra civile di lunga durata".

Il documento 64 B 41, intitolato "valutazioni sintetiche sullo sviluppo del capitale dagli anni 50", é una non trascurabile analisi politico-economica ricca, sia pure in forma sintetica, di dati e spunti: così da rivalutare - se a lui attribuibile - il livello in-

200

tellettuale speculativo di Corrado ALUNNI.

In ogni caso, per la sua portata di programma zione della lotta armata, si vedano soprattutto i fogli 3 e 4, che a loro volta riprendano, <sup>nella</sup> ~~la~~ progressione, nella terminologia, nello stile, le indicazioni di autonomia operaia.

Tale rivendicazione sarebbe di per sé sufficiente.

Ulteriori elementi si desumono :

- a. dal ritrovamento in via Negrolì 30/2 di fotocopie del tesserino di codice fiscale sottratto al Barin; la natura del documento, assolutamente non utilizzabile per attività di falsificazione, consente di riproporre le considerazioni già fatte a proposito della rapina di cui all'imputazioni 23 e 24 circa la inverosimiglianza della provenienza del documento stesso da una ricettazione (vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano in volume IO fascicolo 2 foglio 86);
- b. dal ritrovamento sempre in via Negrolì di documenti asportati nel corso della rapina ed a loro volta completamente privi di significato quali possibili oggetto di ricettazione (rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano citato foglio 111 e deposizione GAMBA già citato);
- c. dalla restituzione di altri documenti asportati al BARIN con una busta assolutamente identica a quelle di cui si è già parlato a proposito delle imputazioni 23 e 24. Anche questa busta, che reca come mittente la indicazione "PRAXI", è risul

201

tata manoscritta da Corrado ALUNNI (vedi perizia  
Mento fascicolo 5 volume I7).

Quanto alle responsabilità individuali vale ancora una volta il discorso generale, tenuto conto della rivendicazione del fatto come episodio del processo di "disarticolazione" voluto dalla banda, attraverso il dattiloscritto firmato "Prima Linea - Formazioni Comuniste Combattenti".

Si tratta cioè di una realizzazione concreta del generale programma ideologico operativo: la adesione, o meglio la enunciazione, di tale programma comporta evidentemente la preventiva adesione ed apporto a tutte le azioni che ne costituiscono la realizzazione.

L'operare dell'Alunni a viso scoperto ha comportato la sua sicura identificazione come "capo" del gruppo di giovani autori dell'irruzione.

La deposizione del BARIN (foglio I8 fascicolo 3 volume 3) testimonia una notevole lucidità e capacità nella fissazione dei ricordi.

Ne risulta assolutamente attendibile quella sorta di ricognizione fotografica che, per le modalità di svolgimento e per la naturalezza delle reazioni, non può lasciare dubbi sulla sicurezza della identificazione.

Vale la pena di riprodurla nella parte essenziale:

"fui convocato in questura nel settembre 1978 in quanto era stato ritrovato il mio tesserino con il codice



202

fiscale, sottrattomi nell'occasione: non mi fu detto in che occasione e presso chi il tesserino fosse stato ritrovato, né io ero in grado di saperlo e neppure lo chiesi, quando fui in Questura. Ad un certo punto, il brigadiere (TERRACCIA) mi chiese di attendere perché voleva farmi vedere delle fotografie, tornò dopo un po' con un gruppo enorme di fotografie che portava addirittura "in braccio", di formati diversi e con effigi tutte diverse. Le rovesciò sul tavolo e mi invitò a guardarle. Io stando in piedi le feci passare e, ad un certo punto, individuai in una, con sicurezza, il capo della rapina: rispetto a come lo ricordavo, la foto lo riproduceva con barba e capelli più corti, per il resto era certamente identico. Non ebbi nessuna esitazione, vidi solo allora, sotto la riproduzione fotografica scritto con macchina da scrivere che lasciava caratteri piuttosto sbiaditi, il nome "Corrado Alunni", anzi Alunni Corrado. Confesso che in quel momento ebbi un attimo di perplessità perché ebbi timore della conseguenza del riconoscimento, per la mia incolumità. Prima di quel momento non avevo visto né sul giornale, né in TV, supposto che fosse stata ~~falsificata~~<sup>pubblicata</sup> o trasmessa, l'immagine dell'Alunni. Del "personaggio" avevo parlato o meglio sentito parlare, molto genericamente, sentendo da conoscenti o presso aziende dove mi reco per lavoro che era stato scoperto un "covo di brigatisti". Dopo di quel momento non ho visto altre riproduzioni".

Tanto più che la conferma della sicurezza della ricognizione la si trae dalle dichiarazioni che con tutta spontaneità il BARIN fece al GAMBA subito dopo la ri-

203

cognizione stessa (vedi deposizione GAMBA a foglio  
21 retro).

-----ooOoo-----

204

RAPINA AI DANNI DELLA BANCA POPOLARE DI  
NOVARA - AGENZIA DI CASSOLNOVO, E DI GE-  
MINIANI GINO

(imputazioni n. 27, 28, 29)

La sussistenza dei fatti (rapine ai danni della banca e della guardia giurata GEMINIAN: n. 27; porto delle armi usate per le rapine: n. 28; furto della autovettura usata per recarsi sul posto e per allontanarsene: n. 29) e la loro qualificazione giuridica come contestato, risultano dal rapporto dei Carabinieri di Gravellona Lomellina (foglio 3 del fascicolo 4 volume 4°), dalla deposizione della guardia giurata GEMINIAN (ivi, fogli 28), dei dipendenti dell'istituto bancario (ivi, foglio 48 - 49 - 50 - 51 - 54), degli altri testimoni (ivi, foglio 52, 53), della proprietaria dell'autovettura sottratta (ivi, foglio 58).

Pur in difetto di positivo riconoscimento -anche fotografico- e di rivendicazione del fatto da parte della banda armata, questo va logicamente attribuito agli organizzatori della stessa sulla base dell'invenimento in via Negroli 30/2 del porto d'armi e del foglietto di servizio sottratti alla guardia giurata GEMINIAN (vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano, in volume 10, fascicolo 2 foglio 100 e *fen. X, nr. 4, foglio 100, 104*)

La circostanza, già di per se significativa in

205

assoluto, appare addirittura risolutiva in relazione al secondo di detti documenti; esso é infatti privo di ogni valore di utilizzabilità, non potendo essere neppure destinato - a differenza del porto d'armi pure sottratto nell'occasione - a successive falsificazioni e illegittime sostituzioni di persona data la sua rilevanza esclusivamente burocratica interna.

La non appetibilità, cioè, del documento nel quadro di una qualsiasi attività di ricettazione, esclude che a questo titolo esso possa essere stato acquisito alla dotazione della banda ALUNNI; mentre ben può spiegarsi come relitto senza significato di cosa - non inconsueta - come una sorta di (modesto, ma inequivoco) trofeo-ricordo dell'operazione delittuosa.

La rapina avendo avuto la funzione primaria di autofinanziamento e - occasionale ma non insignificante - di arricchimento della scorta di armi e di documenti della banda, va coerentemente contestata secondo i canoni già individuali in generale, e tutti gli organizzatori della banda stessa.

-----ooOoo-----

206

RAPINA AI DANNI DI DIPENDENTI DELLA SOCIETA'  
"OFFICINA LAVORATORI INDUSTRIALI"

(imputazioni n. 30 -31)

La sussistenza dei fatti e la loro qualificazione giuridica risultano dagli accertamenti di cui al rapporto 1° luglio 1977 Questura Milano (volume 4°, fascicolo 5, foglio 1) ed alle deposizioni delle vittime e testimoni della rapina : vedi dichiarazioni CATTANEO, VEGGEZZI, CONFALONIERI, TARASCIO, MOSSO, CORSI (ivi, foglio 24 - 29) .

La matrice ideologica della rapina si deduce dalla contestuale e sia pur artigianale rivendicazione da parte di una cosiddetta "SQUADRE PROLETARIE DI COMBATTIMENTO" (rilievo fotografico n. 5: ivi foglio 20); da taluni atteggiamenti di tipo populistico nel corso della irruzione (vedi deposizione CORSI: ivi, foglio 29); dall'evidente utilizzo della rapina come "banco di prova" per il reclutamento di giovanissimi alle prime armi (vedi deposizione CATTANEO foglio 24, CONFALONIERI foglio 26, TORASCIO foglio 27, CORSI foglio 29), più che altro preoccupati di dimostrare a qualche assente mandante la corretta esecuzione del mandato sperimentale, attraverso l'acquisizione di un qualsiasi <sup>documento ed oggetto</sup> comunque proveniente dall'irruzione pur se privo di valore intrinseco (vedi deposizione CATTANEO e CONFALONIERI). Tra i primi documenti contenuti nel borsello sottratto, quasi per dispetto (vedi deposizione VEGGEZZI foglio 25), la patente di guida di VEGGEZZI Mario, rin

207

venuta in via Negroli 30/2 ( rapporto 20 gennaio 1979  
Questura Milano - volume IO, fascicolo 2, foglio 103).

La circostanza, unitamente ai rilievi appena sopra svolti circa la matrice del reato, permette di attribuire lo stesso, con sufficiente attendibilità, allo ALUNNI: e però al solo ALUNNI non risultano che all'epoca (13 maggio 1977) alcuni almeno dei coimputati facessero sicuramente parte della stessa banda.

Ciò anche se le indicazioni dei testimoni sui dati fisici e sull'età dei giovani autori materiali della rapina e la prossimità nel tempo rispetto al rinvenimento in Varese delle armi e documenti di cui alle imputazioni n. 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 (infra, pag. 240 ) consentirebbero - con notevolissima verosimiglianza - di attribuirle anche a coloro che per dette imputazioni vengono rinviati a giudizio: e cioè BELLOLI, ZONI Maria Teresa, ZANETTI, FELICE.

Guarda caso , lo stesso numero e l'identica proporzione di ragazzi e ragazze dei protagonisti della rapina in esame.

-----ooOoo-----

208

DEVASTAZIONE DELLA SEDE DELL'UNIONE DEL  
COMMERCIO E DEL TURISMO DI MILANO

(imputazioni n. 32 - 33 - 34)

Il fatto si verifica nella notte tra il 19 ed il 20 luglio 1978 e viene rivendicato con una telefonata nella notte stessa al "Corriere della Sera": "qui Gruppo comunista Prima Linea: abbiamo colpito i commercianti di Milano - onore al compagno Valerio."

Il mattino vengono trovati affissi presso l'università statale di Milano; in Bresso, Rho, Desio, Sesto, Roserio, numerosi autoadesivi (vedi allegati al rapporto 28 luglio 1978 Questura Milano fascicolo 6 volume 4°) a firma "Prima Linea", del seguente tenore: "onore al compagno Romano TOGNINI - "Valerio " - caduto combattendo per il comunismo, ucciso durante un esproprio d'armi per mano di un assassino appartenente al blocco sociale antirivoluzionario - niente resterà impunito - costruiamo l'esercito rivoluzionario - costruiamo l'esercito avanzato degli operai e dei proletari rivoluzionari! costruiamo il partito della guerra di classe!".

Il successivo 21 luglio, a seguito di telefonata anonima alla agenzia ANSA, viene rinvenuto in un cestino di rifiuti di Milano via Frescobaldi angolo via Val-lazze, un dattiloscritto in originale (foglio 16 del fascicolo sopra citato) con il quale "l'organizzazione comunista Prima Linea" rivendica l'episodio, nonché la

209

irruzione nella sede dell'associazione commercianti di Grugliasco (TO) con il tentato omicidio del segretario della stessa RUSSO Salvatore.

Romano TOGNINI - "Valerio" - é l'autore di una rapina ad una armeria di Tradate nel corso della quale é deceduto, colpito al capo da una fucilata esplosa dal proprietario dell'armeria: nel momento in cui venne colpito, il TOGNINI, all'interno dell'autovettura usata dai rapinatori, impugnava in una mano una pistola, nell'altra una bomba a mano.

Il gruppo Romano TOGNINI "Valerio" rivendicherà tutta una serie di successivi episodi criminosi, ultimo l'omicidio di Emilio ALESSANDRINI.

Il 19 luglio 1978 era il primo anniversario della morte del TOGNINI, la cui appartenenza a "Prima Linea" venne rivendicata all'indomani della morte stessa (vedi procedimento pendente avanti alle G.I. di Varese).

\* \*

La premessa é stata indispensabile per comprendere la scelta dell'obiettivo, la gravità delle conseguenze dell'azione criminosa, l'attribuibilità del fatto alla banda armata in esame.

Quanto ai fatti, essi sono documentati nel rapporto di polizia giudiziaria sopracitato e nelle deposizioni testimoniali a foglio 18 - 22 del fascicolo 6.

L'entità dei danni (200.milioni: vedi foglio 19) é eloquentemente documentata nei rilievi fotografici allegati al rapporto.

o/o



210

Si é trattato della collocazione di due ordigni esplosivi di eccezionale potenzialità, che hanno sven-  
trato interi locali e che per una esclusiva combina-  
zione, deflagrando pochissimi minuti dopo che i locali  
stessi erano stati lasciati dai partecipanti ad una  
riunione, non hanno provocato una strage, pure ed solu-  
tivamente per combinazione, essendosi le due esplo-  
sioni succedute a distanza di quattro minuti (vedi fo-  
glio 18), la seconda delle stesse non ha cagionato la  
morte della guardia BERGONZI che (foglio 22) stava sa-  
lendo le scale per accorrere sul posto ove si era veri-  
ficata la prima delle esplosioni stesse.

D'altra parte é certamente escluso dai risultati  
di accertamenti di polizia, dal luogo dove gli ordigni  
erano stati collocati, dall'impossibilità di accedere  
nello stabile nelle ore notturne, una modalità di im-  
piego dell'esplosivo diversa da quella dell'uso di con-  
gegni ad orologeria: con l'accettazione quindi del ri-  
schio — non concretatosi in una più tragica realtà sol-  
tanto, come si é detto, per pochissimi minuti — della  
morte di una o più persone, al punto che la contesta-  
zione, impeccabile sotto il profilo giuridico, del delit-  
to di cui all'art. 419 c.p., avrebbe potuto senza scan-  
dalo ricondursi invece al paradigma all'art. 422 c.p..

In aggiunta a quanto già considerato nella premes-  
sa, l'attribuzione del fatto alla banda armata si dedu-  
ce anche dalla identità del volantino rivendicante il  
fatto con il volantino rivendicante il tentato omici-  
dio GIACOMAZZI e dal riconoscimento della paternità  
della contemporanea irruzione in Grugliasco (foglio 24

o/o

24

e seguenti del citato fascicolo 6).

Si tratta della contemporanea esecuzione di imprese criminose dal notevole clamore in città diverse, che pochissimi giorni dopo, verrà rinnovata con i contestuali attentati al Commissariato di Lambrate, al comune di Montano Lucino, ed a edifici pubblici di Bologna (imputazioni n. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83).

Non si può seriamente contestare che un attentato di così vaste proporzioni, la contemporaneità di azioni criminose, la reiterata rivendicazione, la "giustificazione" delle stesse quali doverosa ritorsione per "l'assassinio" di uno dei leader della banda siano il risultato di un consapevole e fattivo apporto di tutti gli organizzatori della banda stessa.

-----ooOoo-----

DEVASTAZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI  
BERGAMO

(imputazioni n. 35, 36, 37 e 38)

Si tratta di fatti risalenti alla notte tra il 12 ed il 13 febbraio 1977, quando in più punti all'interno della casa circondariale in costruzione alla periferia di Bergamo venivano fatti esplodere ordigni ad orologeria che determinavano gravissimi danni (vedi, in particolare, i rilievi fotografici di cui al fascicolo 7 volume 4°, foglio 15 e seguenti) dell'allegato).

Nell'occasione venivano asportate tutta una serie di chiavi, (circa 400, destinate per la maggior parte a serrature speciali interne) e documenti vari, soprattutto planimetrie di diversi fabbricati in costruzione (vedasi la denuncia della ditta ROMAGNOLI, ivi, e la deposizione CASTELLANI, pure ivi foglio 8).

Con doppia telefonata, al Corriere Della Sera ed all'ANSA di Milano, la sera del 13 febbraio, che portava al rinvenimento di due fotocopie di un volantino in due diverse cabine telefoniche, il fatto veniva rivendicato da "BRIGATE COMUNISTE" (fascicolo citato, foglio 8-15 dell'allegato).

In via Negroli 30/2 venivano rinvenute numerosissime planimetrie con altri documenti sottrat

213

ti nell'occasione (vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano: volume IO, fascicolo 2°, foglio 102), pur non essendo stato possibile verificare se si sia trattato dell'intero materiale asportato (vedasi deposizione CASTELLANI citata).

Prove sufficienti per il rinvio a giudizio dell'ALUNNI risultano:

- a) dalla circostanza stessa di tale rinvenimento: la natura e quantità della documentazione non consentono di prospettare la tesi della ricettazione, spiegabile soltanto con una prospettiva di utilizzazione della documentazione stessa, evidentemente per ulteriori attentati. Prospettiva assai remota, tenuto conto: dell'epoca dei fatti, risalenti a circa un anno e mezzo prima; della scarsa significatività della documentazione anche al fine della riconoscibilità dei luoghi (vedasi deposizione CASTELLANI citata); degli agevolmente ipotizzabili mutamenti disposti nell'ubicazione, proprio a seguito del furto;
- b) dalla tecnica di rivendicazione dell'attentato, certo non esclusiva, ma comunque ricorrente nella pratica operativa dell'ALUNNI (vedasi gli episodi, sostanzialmente di analogo clamore PEROSINO e BRESSAN; GIA-

o/o

214

COMAZZI; ASTARITA; devastazione Unione del Commercio e del Turismo; la triade Commissariato Lambrate - Montano Lucino - irruzioni Bologna);

- c) dal contenuto o meglio, se può dirsi, dallo "stile" del volantino che in parte riprende i canoni di "autonomia organizzata" in parte anticipa proposizioni che diverranno rituali nel linguaggio di "Prima Linea" ("Organizzazioni Comuniste Combattenti" - "Costruiamo Il Fronte Proletario Armato" - "Lo scontro di classe si stà estendendo sul terreno della lotta armata" -)

Per quanto i fatti siano stati certamente commessi da più persone (vedasi gli accertamenti di cui all'ispezione dell'artificiere: fascicolo 7 volume 4° citato foglio 15 e seguenti) , il pubblico ministero ne ha limitato la contestazione al solo ALUNNI, nell'esatto presupposto che mancano elementi per attribuire agli altri imputati - all'epoca - la qualifica di organizzatori (o, al limite, di partecipanti, a questo proposito ciò essendo qui irrilevante) della banda armata che nell'occasione operò; qualifica che certamente già esisteva invece nello ALUNNI per la sua risalente militanza sovversiva.

o/o

215

Vanno condivise le considerazioni del pubblico ministero circa la compatibilità delle fattispecie penali contestate e circa la loro stessa congruenza all'episodio.

Può soltanto essere ribadito che si tratta certamente di "devastazione" ex art. 419 C.P. e non di semplice "danneggiamento", una volta che la linea di demarcazione è, notoriamente, rappresentata dall'entità e dall'indiscriminatezza della distruzione: per il che è sufficiente rileggere la ricordata denuncia dell'Impresa ROMAGNOLI, e rivedere i rilievi fotografici.

-----ooOoo-----

DETENZIONE DI ARMI E REATI CONNESSI

(imputazioni 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - )

Si è riguardo qui esclusivamente di armi e munizioni sequestrate in via Negroli 30/2, non alle armi e munizioni sequestrate o comunque usate in altre occasioni, né alla ancora più ingente quantitativo delle une e delle altre che pure era certamente nella disponibilità della banda come risulta dal già ricordato elenco, con relativa ripartizione di cui al doc. n. 65 B3 Vol. 2 A All. atti P.M.). \*

La sussistenza del fatto risulta dal sequestro operato dagli organi di polizia e documentato nell'impressionante elenco redatto nell'occasione e nei relativi rilievi fotografici.

Va soltanto sottolineato l'eccezionale numero di armi, lunghe e corte, la loro varietà anche nelle possibili provenienze, la micidialità e la perfetta funzionalità, con una sola eccezione, di tutte le armi, la presenza di parti di ricambio, l'intervenuto adattamento di taluni delle armi per un più agevole impiego, lo straordinario numero di munizioni.

Non sono possibili perplessità circa la qualifica di gran parte della armi come "da guerra", circa la alterazione di talune tra esse, circa la "clandestinità" di altre.

Già giudicato l'Alunni con rito direttissima, le ragioni del rinvio a giudizio degli altri organizzatori della banda armata sono state esposte in precedenza, dovendosi soltanto ribadire come numero, tipo, accertato impiego ~~di~~ taluni episodi, immediata disponibilità di armi e munizioni, dimostrano che si trattava di un vero e proprio arsenale - anche se non sicuramente l'unico della banda destinato a quella lotta armata che gli organizzatori volevano ~~che~~ per la quale operavano.

217

A proposito dei singoli imputati si sono potute avere risposte dalla sola Marina ZONI (v. vol.12° fasc.3° Cart.2 f.6 e 16 retro).

L'affermazione dell'imputata di non aver mai visto armi e munizioni quando, evidentemente, le stesse si trovavano nell'appartamento da lungo tempo (per talune è accertato l'impiego in singoli episodi criminosi), quando l'appartamento stesso letteralmente traboccava di armi e munizioni anche nella camera da letto (v. rilievo fotograf. n.10 in all. Rapp. Questura Milano 28/10/78 Vol.10° fasc.1)), quando l'imputata assiduamente frequentava l'appartamento stesso <sup>con</sup> che non è seriamente credibile non aprisse un armadio o non si rendesse conto, per le armi che vi si trovavano inserite, del contenuto delle borse di cui al verbale di sequestro, è evidentemente una di quelle dichiarazioni dell'imputataa delle quali, come si è già osservato, non si sa se stupisca di più l'ingenuità o l'imprudenza.



218

I DELITTI DI RICETTAZIONE DI ARMI

(capo di imputazione n. 44)

Tutte le armi di cui all'imputazione sono state sequestrate in via Negroli n. 30/2 (vedi rapporto Questura Milano del 15 settembre 1978 in volume I°, fascicolo I° atti del P.M., foglio 18, 20, 23, 24)

Le considerazioni svolte supra, pag. 216 in punto concorso degli organizzatori della banda armata nella detenzione delle stesse armi valgono evidentemente anche a proposito della presente imputazione.

Nessun dubbio sull'ammissibilità del concorso tra il reato di detenzione e quello di ricettazione quando, come nella specie, le armi illecitamente detenute provengano da altro delitto del quale si abbia consapevolezza.

Questa situazione si verifica:

- per le armi di cui ai punti i), s), u), v), g 1) del capo di imputazione 39 l'illiceità della provenienza è in re ipsa, trattandosi di armi da guerra ed ordigni esplosivi quindi di oggetti non commerciabili, e per di più - quanto a quelli di fabbricazione estera - illegalmente introdotti (vedi rapporto Questura Milano del 25 gennaio 1979, foglio 1 e seguenti in volume 10 fascicolo 2°);

o/o

219

- per il fucile di cui al punto h) dello stesso capo di imputazione 39: come è risultato dagli accertamenti di polizia giudiziaria (vedi rapporto Questura Milano del 24 gennaio 1979 citato, foglio 1 e 2), il fucile è stato acquistato a Zurigo il 20 giugno 1978 da persona falsamente qualificatasi come "CESTE Roberto" (vedi anche la sottoscrizione rispettivamente al foglio 17 retro e foglio 47 del fascicolo 8 del volume 5°), dietro esibizione del porto d'armi sottratto alla guardia giurata "CESTE Roberto" in occasione della rapina alla Cassa di Risparmio della frazione "Motta", di Castigliole d'Asti, consumata, da persone non potute identificare, in data 28 aprile 1978 (vedi fascicolo 8 volume 5° citato)

Non rileva, evidentemente, per la sussistenza del reato presupposto ai fini della contestazione ex art. 648 c.p., che esso sia stato commesso all'estero e che per lo stesso non si proceda in Italia (in termini, Cass. 17 gennaio 1968, in Cass. Pen. Mass. ann. 1969, p. 274 n. 371).

Non si può seriamente dubitare, secondo criteri di comune ragionevolezza, della consapevolezza di tale provenienza delittuosa, tanto più avendo riguardo alla sistematicità di collegamenti con il territorio svizzero, risultati da ripetute annotazioni della contabilità della "banda ALUNNI": vedi,

220

in particolare il reperto 65 B 38 in volume 2° allegati agli atti del P.M. con le annotazioni per il mese di aprile "200.000 esprop. svizzera", per il mese di maggio "200.000 Svizzera", per il mese di giugno "500.000 sviz. aff. garage", nonché sul foglio 26 maggio sotto la voce "depositati" l'annotazione "25 Sviz. più var". Vedi anche a proposito con i collegamenti con la Svizzera per la acquisizione di documenti falsi o di dati per la falsificazione di documenti, quanto accertato dalla Questura di Milano a proposito della carta di identità di RIZZA Tullia (rapporto 24 gennaio 1979 citato foglio 27) e a proposito di certi BIANCHI Francesco e SOLANI Alessandro (rapporto 18 aprile 1979 Questura Milano foglio 1 in volume 10 fascicolo 3).

Va ancora sottolineato che non rileva, per una diversa <sup>7</sup>conclusione, la mancanza di un più diretto collegamento con la ricordata rapina in effetti, non contestata, dato l'esito negativo degli accertamenti di cui al citato fascicolo 8 volume 5° e dato il mancato ritrovamento, nei depositi della banda, di oggetti di diretta provenienza della rapina stessa: l'episodio criminoso vale in ogni caso a confermare l'ampiezza di agganci della banda stessa, con personaggi ancora operanti per l'illecito procacciamento di armi presso che all'indomani dell'arresto dello stesso ALUNNI { si veda il particolare dell'acquisto

221

della pistola Beretta presso l'armeria BEC CAGLIA di Cuggiono il 21 settembre 1978, dietro esibizione del porto d'armi rapinato a Ceste e di carta di identità evidentemente falsa (vedi rapporto Questura Milano del 24 gennaio 1979 citato, foglio 2; deposizione BECCAGLIA a foglio 27 fascicolo 8 volume 5° citato).

- per i fucili di cui ai punti b) e c) sempre del capo 39; essi sono provento della rapina commessa a Viterbo il 16 agosto 1977 (vedi rapporto Questura Milano del 24 gennaio 1979 foglio 1 e 3 fascicolo 1 volume 5°).

Agli effetti del riconoscimento di stretti collegamenti con altre bande armate ed a conferma così, da una lato della pericolosità dall'altro della disponibilità della "banda ALUNNI", va notato come per questo episodio si sia proceduto - e per taluni degli imputati sia stata affermata anzi la responsabilità, sia pure con sentenza non ancora definitiva - nei confronti dei ben noti BIANCO Enrico, MARCHONNI Oriana, PINNA Franco, TESTAGROSSA Salvatore (foglio 4 segg. del citato fascicolo 1 volume 5°).

- Per il fucile di cui al punto f) sempre del capo 39, (vedi rapporto Questura Milano 24 gennaio 1979 foglio 2 fascicolo 2° volume 5°):

o/o

222

l'arma era stata modificata, mediante eliminazione del calcio.

Riassuntivamente, e nonostante per poche armi - tra le molte sequestrate - sia stato possibile accertare la provenienza delittuosa (verosimilmente caratterizzante molte altre delle armi rinvenute in via Negroli e non casualmente con la matricola, per lo più limata; vedi perizie CERRI - CAVENAGO - SALSA ed altri, fascicoli ~~18~~ *vol. 17*, e *vol 18*) - si ha il quadro di una notevole ampiezza di collegamenti nell'acquisizione della dotazione della banda con agganci ad organizzazioni della criminalità comune e politica, anche assai distanti nel tempo e nello spazio .

-----ooOoo-----

273

I DELITTI DI RICETTAZIONE DI DOCUMENTI

(capi d'imputazione n.45 lettere a-b-c  
d-e-f-g-h-i-l-m).

I numerosi fatti di ricettazione contestati agli imputati si ricollegano strumentalmente a quell'attività di falsificazione di documenti sulla quale già ci si é soffermati nel delineare le articolazioni operative della banda (supra, pagg. 149-150 ).

Si tratta di una serie imponente di documenti di identità provenienti da delitti, e che sono andati a consolidare quello stock acquisito attraverso operazioni di diretta sottrazione (supra, pagg. 190-197-204-206<sup>1</sup>) di originale falsa fabbricazione (infra, pag. 236 —), per formare la dotazione indispensabile all'operare in clandestinità, su scala evidentemente assai diffusa.

Per tutti i documenti in esame (si prescindendo dagli episodi già valutati nel contesto di altre azioni criminose), é acquisita la prova della loro provenienza delittuosa; la natura dei documenti e la loro destinazione non lasciano dubbi sulla consapevolezza nell'acquirente - a quale titolo, poco rileva - di tale provenienza, secondo un metro di comune valutazione e normale ragionevolezza.

Ovviamente, non é stato possibile individuare chi specificatamente tra gli organizzatori

224

della banda abbia ricevuto i singoli documenti. Il confluire dei documenti stessi in un unico deposito, la loro finalizzazione essenziale agli scopi ed alle attività della banda stessa, il già individuato ruolo di organizzatori permettono di ritenere la sufficienza di prove per il rinvio a giudizio nei confronti degli imputati ALUNNI, ZONI Marina, MAROCCO, BELLOLI, BONATO, FELICE, ZANETTI, ZONI Maria Teresa.

La figura di semplice partecipe attribuita al BIANCHI impedisce invece analoga argomentazione nei suoi confronti: in mancanza di prova precisa di una sua cooperazione nell'acquisizione dell'uno o dell'altro dei documenti di provenienza, va dichiarato non doversi procedere per non aver commesso il fatto.

Specificatamente:

Capo 45 lettera a) vedi rapporto 24 gennaio 1979

Questura Milano, f.24 (volume 10 fascicolo 2°) e fascicolo 3A in volume 5°.

Va sottolineato come impronte del timbro tondo del comune di Loreggia e pur non rinvenuto nell'abitazione di via Negroli 30/2, risultino apposte su una copia di quotidiano del 12 giugno 1978, ritrovato in via Melzo n. 12, in epoca, quindi, in cui l'ALUNNI non frequentava neppure più quell'abitazione, ma la frequentavano certamente MAROCCO e ZONI Marina (vedi elenco timbri sottratti

285

in fascicolo 3 A volume 5°, citato, f.4).

Va ancora sottolineata la significativa coincidenza per cui altro modulo dello stesso stock di documenti sottratto in Loreggia é stato sequestrato sulla persona di FALCONE Antonio, residente in Settimo Torinese (località già di domicilio del Marocco) (vedi fascicolo 3 A volume 5° citato, foglio 10 e segg. e f. 17), sulla persona cioè di altro estremista da tempo legato allo stesso MAROCCO e denunciato per il delitto di cui all'art. 306 del C.P. con lo stesso MAROCCO, unitamente-tra gli altri- al ben noto BIANCO Enrico (vedi rapporto 25 gennaio 1978 CC. Torino nel fascicolo di cui all'imputazione 44, volume 5° fascicolo 1 f. 347).

Ulteriore riprova di costanti collegamenti tra diverse organizzazioni eversive.

Capo 45 lettera b) Vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano f. 8 e f. 31 (volume 10 fascicolo 2°) e deposizioni RENNA e NICASTRO al giudice istruttore (f. 1 e f. 2 volume 5° fascicolo 3 b).

o/o



226 7

Le devastazioni compiute in occasione delle due rapine ai danni del RENNA e del NICASTRO, la palese matrice ideologica delle stesse, la singolare gravità dei fatti - il tutto ampiamente documentato nel procedimento di cui al f. 3 e segg. del citato fascicolo 3 b) volume 5° - la notoria concomitanza di fatti ancor più gravi, ~~tra~~ in Roma e Bologna, chiariscono, da un lato, la proclamata spontaneità di simili "manifestazioni", da un altro lato i serbatoi di reclutamento delle bande armate, si tratti o pur no di "Prima Linea".

Capo 45 lettera C) vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano f. 6 (volume IO fascicolo 2°) e fascicolo 3 c) in volume 5°. Le precisazioni del <sup>LEVI</sup> ~~LEVI~~ (ivi, f.1) per cui il borsello contenente la carta di circolazione fu da lui, per brevissimo tempo, lasciato sopra un telefono pubblico essendo egli, subito dopo, tornato inutilmente sui propri passi, permettendo di configurare senza perplessità il reato di ricettazione, nel presupposto della preesistenza del delitto di furto. Indipendentemente, infatti, dalla controvertibile affermazione per cui non si avreb-

o/o

227

be ricettazione per il difetto di reato presupposto quando questo - identificabile in astratto, nell'ipotesi dell'art 647 c.p.p.- non fosse perseguibile per mancanza di querela (in effetti, il reato esiste pur sempre, essendo questione soltanto di procedibilità), risulta applicabile comunque, in concreto, il noto e perfettamente condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui non possono considerarsi smarrite - così da essere oggetto non del delitto di cui all'art. 647 C.P., ma di furto - le cose lasciate poco prima per mera dimenticanza, in un luogo bene individuato e presente nella mente del proprietario.

Capo 45 lettera d) vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano, f.27 (volume IO fascicolo 2°) e fascicolo 3 d) - volume 5°.

La deposizione del CARPAGNANO (ivi f.4) consente le identiche considerazioni di cui al capo immediatamente precedente.

Capo 45 lettera e) vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano f.11 (volume IO, fascicolo 2°) e volume 5° - fascicolo 3 e).

Per quanto in via Negroli 30/2 siano stati ritrovati non gli originali dei documenti ma un foglietto riportante gli estremi degli stessi, permangono elemen

228

ti sufficienti per il rinvio a giudizio: è risultato infatti (vedi fascicolo 3 e) citato, f. 10 seguenti) che la autovettura sottratta allo ZITO - e sulla quale si trovavano i documenti stessi - venne recuperata ben prima che si provvedesse alla - indiretta - restituzione - dei documenti medesimi. I quali rimasero dunque in prolungata, autonoma disponibilità di chi ne trasse gli estremi.

Capo 45 lettera f) vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano f. 25 (volume IO, fascicolo 2°) e fascicolo 3 f) - volume 5°.

Capo 45 lettera g) vedi fascicolo 3 g) - volume 5°.

Capo 45 lettera h) vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano, f. 29 (volume IO, fascicolo 2°).

Capo 45 lettera i) vedi vol V, 34

229

Capo 45 lettera l) vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano f. 25-26 (volume IO, fascicolo 2°) e fascicolo 3 l) - volume 5°.

Meritano di essere sottolineati: primo il notevole numero di modelli rinvenuti; secondo, la provenienza degli stessi dal furto di uno stock del quale facevano parte anche modelli trovati in possesso di BIGNAMI Maurice, nella abitazione ed in presenza di NEGRI Antonio e con tutte le perplessità - messe in luce dal giudice istruttore di Bologna (vedi volume 5° atti Bologna - fascicolo 5°) - su quale dei due avesse effettiva disponibilità dei documenti; del nappista LO MUSCIO Giuseppe (vedi fascicolo 3 l) citato, f. IO); dei frequentatori di un cosiddetto festival anarchico (vedi fascicolo 3 l) citato, f. 11 e segg.).

Capo 45 lettera m) vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano, f. 28 (volume IO, fascicolo 2°).

Resta da rilevare, conclusivamente, come si sia trattato di documenti oggetto di reati commessi in epoche e località le più lontane tra loro; talvolta come fatti casuali, talvolta nell'ambito di consistenti organizzazioni criminali; queste legate a loro volta ad aggregazioni eversive e a manifestazioni di delinquenza comune; come, però, l'unitaria confluenza nel

230

patrimonio della "banda ALUNNI", confermi la consi-  
stenza di questa, la sua diffusione, la sua disponi-  
bilità, e, in definitiva, la sua - anche nei molte-  
plici agganci - pericolosità.

-----ooOoo-----

231

DELITTI DI FALSITA' IN DOCUMENTI ED ALTRI  
DELITTI DI FALSO CONTESTATI AL SOLO ALUN-  
NI

(imputazioni n. 47, 48, 49 e 50)

Si tratta di fatti commessi dal solo ALUNNI, di relativamente modesta entità, ricollegabili ad una sorta di comportamento necessitato del claudestino: a parte, evidentemente, l'imputazione sub 50, tenuto conto del vero e proprio arsenale in cui fu trasformato l'appartamento di via Negroli n. 30/2.

La falsificazione della carta di identità con apposizione della propria fotografia (capo n. 47), l'esibizione della carta di identità stessa agli ufficiali di polizia giudiziaria e la (vana) indicazione ai medesimi delle corrispondenti false generalità (capo n. 48) risultano dal rapporto 15 settembre 1978 Questura di Milano (volume I° atti del pubblico ministero fascicolo I° f.4 ) : si noti come, al momento dell'intervento, gli operanti non conoscessero l'identità di chi occupava l'appartamento di via Negroli 30/2.

L'attribuzione allo stesso ALUNNI del fatto di cui all'imputazione 49 risulta dal rinvenimento nell'appartamento - per quel che si è potuto accertare - da lui solo stabilmente abitato, a parte le ricorrenti permanenze di ZONI Marina - dei due abbonamenti settimanali intestati a falsi

232

nominativi (vedi rapporto 24 gennaio 1978 Questura Milano volume IO , fascicolo 2° f. 109), e della corrispondenza di uno dei nominativi medesimi a quello riprodotto su altro documento di identità recante la fotografia dello stesso ALUNNI (rapporto ultimo citato, foglio citato).

Quanto all'epoca di commissione del reato valgono le considerazioni svolte ~~supra~~, infra, p. 237.

La trascrizione sull'apposito modulo A.T.M. delle generalità concreta illegittima sostituzione di persona ex art. 494 C.P., mentre, notoriamente, il "vantaggio" previsto dalla norma non deve necessariamente essere come , nel caso, non é, a contenuto patrimoniale.

In ordine, infine, all'imputazione di cui al capo 50, prove sufficienti risultano dalla deposizione della impiegata della società amministratrice dell'appartamento di via Negroli n. 30/2, CAPRIOTTI Mariola e dall'originale dei documenti sottoscritti dall'ALUNNI con il falso nome di TURICCHIA Massimo (vedi foglio 3-16 cartella E del fascicolo 5 - volume 12).

Nel momento stesso della apposizione della falsa firma e della consegna dei documenti così sottoscritti, l'imputato faceva evidentemente uso dei documenti stessi la cui compilazione e sottoscrizione erano premessa indispensabile per concludere il contratto di locazione. Né si può dubitare che la falsificazione fosse posta in essere al

233

fine di procurarsi un vantaggio, la possibilità cioè di acquisire la disponibilità di una nuova "base" - oltre quella, pur sempre utilizzata di via Melzo 12 - con la (relativa) sicurezza fornita dal nome di copertura.

-----ooOoo-----



234

DELITTI DI FALSITA' IN DOCUMENTI ED ALTRI  
DELITTI CONTESTATI AD ALUNNI E TURICCHIA

(imputazioni n. 51, 52 e 53)

Si riallacciano nell'ultima delle imputazioni appena sopra analizzate (capo 50), quali fatti a loro volta strumentali nell'acquisizione della "base" di via Negroli 30/2.

Quanto ai capi 51 e 52, sono fuori discussione, per le considerazioni appena svolte, la correttezza nella qualificazione giuridica dei fatti e la sufficienza di prove nei confronti dell'ALUNNI: vedasi, tra le fonti di convincimento, la richiamata deposizione CAPRIOTTI al foglio 3-16 cartella e) del fascicolo 5 - volume 12, nonché gli accertamenti della questura di Bologna sull'originale della carta di identità del TURICCHIA attestanti, in particolare, l'avvenuta rimozione e successiva riapposizione della fotografia del titolare (volume 5° atti Bologna - fascicolo 1).

Nel presupposto delle considerazioni svolte (supra, fog. 108 seguenti) \_\_\_\_\_  
circa la volontaria consegna del documento e la consapevolezza, nel TURICCHIA, della destinazione dello stesso al duplice utilizzo enunciato in detti capi di imputazioni, sussistono prove sufficienti per il rinvio a giudizio anche del TURICCHIA me

235

desimo , quale concorrente nei reati materialmente  
realizzati-con il suo necessario apporto causale -  
dall'ALUNNI.

Quanto al capo 53, valgono le considerazioni  
appena fatte: fermo quel presupposto, la denuncia  
di furto - tardiva, e, già si é detto, significati  
va proprio a conferma della correttezza della impo  
stazione accusatoria - non può non considerarsi propo  
sta nella piena consapevolezza della sua intrinseca  
falsità.

-----ooOoo-----

DELITTI DI FALSITA' IN DOCUMENTI E SIGILLI  
CONTESTATI AGLI ORGANIZZATORI DELLA BANDA  
ARMATA

(imputazioni n. 46 e n. 54)

L'attività, strumentale a quella di falsificazione, e consistente nella ricettazione di documenti, esaminata nel paragrafo precedente, non ha rappresentato una costante necessaria nella attività della banda. Come si è già visto (supra pag. 31-32),  
\_\_\_\_\_ i componenti della banda stessa avevano anche predisposto apparecchiature e materiale per una falsificazione completa, concretatasi - per quanto è stato dato accertare - nella creazione dei modelli, integralmente falsi, di cui al capo di imputazione n. 46; il che sarebbe prova di non minore pericolosità sotto il profilo dei molteplici collegamenti e dell'"apertura" della banda stessa attraverso la "commissione" della attività di falsificazione ad altri gruppi, a loro volta sapientemente organizzati.

Ad una sommaria rassegna degli specifici punti in cui l'imputazione stessa si articola va ancora una volta premesso quanto più volte osservato in ordine alla attribuibilità del fatto a tutti gli organizzatori, in quanto fatto che rappresenta estrinsecazione necessaria - superfluamente affermata negli stessi documenti programmatici della banda - degli scopi e dell'attività di questa. Con conseguente diversa conclusione per chi,

237

come il BIANCHI, é semplice partecipe e non risulta avere, a livello anche solo di cooperazione morale, apportato un contributo individuale all'uno o allo altro specifico fatto.

Va inoltre osservato, quanto all'epoca di commissione dei reati ed in mancanza di individuazione esatta della data dei singoli episodi di falsificazione, come, per taluno almeno di questi sia possibile dubitare di una realizzazione anteriore al 15 marzo 1978, con conseguente astratta applicabilità della amnistia di cui al D.P.R. n. 413/1978, non ostandovi il titolo del reato (art. 1 lett. a) D.P.R. citato) né dovendosi tener conto della circostanza aggravante (art. 3 D.P.R. citato).

La formula "in dubio pro reo" non può trovare però qui applicazione, elementi logici consentendo di ragionevolmente concludere per una attività di falsificazione successiva a quella data.

La questione non pare nemmeno esistere per i documenti con apposta la fotografia dello stesso ALUNNI (carta di identità a nome di TARQUINIO Vincenzo - imputazione n. 46 lettera d); carta di identità a nome di SEVERINI Lorenzo - imputazione n.47, evidentemente formati in epoca successiva alla falsificazione della carta di identità di TURICCHIA Massimo e cioè a partire dal giugno 1978. Per gli altri, non é ragionevole pensare ad una falsificazione così lontana nel tempo rispetto al settembre 1978, non accompagnata da una contemporanea utilizzazione del documento falso: con inutile rischio e perdita di tempo.

238

Analiticamente, la falsificazione dei documenti di cui all'imputazione n. 46 risulta dagli accertamenti di seguito richiamati:

- lettera a): vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano (volume IO, fascicolo 2° f. 108)
- lettera b): vedi rapporto appena sopra citato (f. 109);
- lettera c): vedi rapporto 18 aprile 1979 Questura Milano (volume IO, fascicolo 3° f.165);
- lettera d): vedi il citato rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano (volume IO fascicolo 2° f. 105);
- lettera e): vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano, appena citato (f.107);
- lettera f): dalla deposizione di SALSA Daniela (fascicolo 4-A in volume 5°), a conferma degli accertamenti di polizia giudiziaria (rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano, citato, f.105);
- lettera g): dalla deposizione di MACCHI Monica (fascicolo 4-B, in volume 5°), a conferma degli accertamenti di cui al citato rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano f.105;
- lettera h): dalle indagini di cui a detto rapporto (f. 105), confermate dalle dichiarazioni di BARTOGNOLI Franca alla Questura di Roma (f. 3 fascicolo 4-C volume 5°).

239

Quanto all'imputazione di contraffazione di sigilli di cui al punto n. 54, prove sufficienti risultano dal sequestro in via Negroli n. 30/2 dei sigilli ivi elencati (vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano citato, f. 102, e l'allegato allo stesso n. 4-A), non risultati provento di altri delitti in specie contro il patrimonio, e quindi necesario prodotto di una attività di creazione originale ed integrale di strumento preventivamente predisposto con sufficiente precisione ed esattezza per la riproduzione in serie delle impronte di quei pubblici uffici (vedi l'allegato appena sopra citato).

-----ooOoo-----

240

DETENZIONE DI ARMI IN VARESE VIA  
IAMORETTI

(imputazioni n. 55, 56, 57, 58, 59, 60)

Il giorno 15 giugno 1977 i Carabinieri di Varese venivano informati della scoperta, da parte di alcuni bambini, sotto un ponte stradale sul fiume Olona, in prossimità di via Iamoretta n. 1 in valle Olona di Varese, di armi, semisepolte nel greto del fiume.

Sul posto i Carabinieri rinvenivano, rimuovendo la sabbia sulla riva del fiume, armi e munizioni, e precisamente:

- un fucile marca Beretta, con il numero di matricola limato, a due canne sovrapposte, segate, cal. 12;
- una rivoltella marca Beretta cal. 7,65, con numero di matricola limato, e con inserito caricatore con 5 cartucce;
- una pistola marca Smith & Wesson cal. 38 con numero di matricola limato e con il tamburo completo di 6 colpi;
- un sacchetto di plastica contenente 233 cartucce per pistola e rivoltella, 23 cartucce per fucile "a lupara", bossoli, un caricatore per rivoltella cal. 7,65;
- due sveglie predisposte per ordigno esplosivo, materiale elettrico, chiavi.

Tutto il materiale si presentava in ottime condizioni di conservazione: ad eccezione del fucile RIAT,

247

custodito in apposito contenitore, le altre armi erano nascoste sotto la sabbia, senza protezione alcuna.

I Carabinieri accertavano pure che i bambini avevano, nello stesso punto, ritrovato anche, raccolta in un sacchetto di plastica, carte varie, che venivano rivenute - su indicazione dei bambini stessi - nei sacchi dell'immondizia delle loro abitazioni e nei pressi delle abitazioni stesse. Era casi possibile recuperare, tra l'altro:

- i documenti di identità di cui al capo 60;
- pezzetti di carta e negativi fotografici con l'impressione di timbri a secco e ad alio, inerenti diversi pubblici uffici, prevalentemente della Lombardia e del piemonte;
- busta per fotografie, contenente fotografie riproducenti il pubblico di un comizio del M.S.I.;
- un ciclostilato "Manuale di sopravvivenza", con istruzioni anche per la fabbricazione di bombe;
- 28 fogli in fotocopia con istruzioni - accompagnate da disegni - per la fabbricazione e l'impiego di svariati ordigni esplosivi: va sottolineato subito come il documento sia identico a quello ritrovato in Milano, via Negroli 30/2 (cartella allegata B 1 atti P.M. - n. 1) e costituente il testo - base per la compilazione dei quaderni pure ritrovati nell'occasione (cartella predetta n. 2 -12); va sottolieato ancora come, al di fuori di questi due esemplari non risulti altrove rinvenuto lo stesso documento;



242

- un quaderno e fogli sciolti con nominativi e targhe di autovetture (soprattutto di copertura civile di appartenenti alle forze di polizia ed alla magistratura di Varese e di zone vicine;
- altra documentazione che induceva i Carabinieri a ritenere che il materiale fosse sicuramente appartenente a membri di una organizzazione sovversiva dell'extra sinistra.

Le indagini si orientavano subito sugli occupanti dell'unico stabile nei pressi del ponte, tenuto conto del fatto che solo dallo stabile stesso era agevolmente raggiungibile il nascondiglio e che il materiale era stato nascosto senza nessuna particolare protezione, come cioè se fosse stato collocato poco prima e se dovesse essere immediatamente e facilmente recuperabile.

Venivano perquisiti i locali affittati a due ragazze, identificate per Zoni Maria Teresa e per Belloli Maria Rosa, quest'ultima intestataria del contratto; in altro locale pure affittato dalle due ragazze ma situato al piano superiore, veniva trovato addormentato Bianchi Sergio, mentre risultava vuoto un altro posto letto esistente nello stesso locale.

In quest'ultimo, in un cassetto di un mobile venivano trovati:

- una busta per fotografie identica a quella rinvenuta sotto il ponte, con negativi e corrispondenti foto sviluppate;

o/o

243

- documenti appartenenti a Zanetti Giannantonio;
- un foglio di carta a quadretti datato 20 maggio 1977 rappresentante una sorta di contabilità;
- pubblicazioni sulle armi;
- schizzi riproducenti rudimentali congegni esplosivi, che il Bianchi riconosceva per propri;
- un quaderno che la Zoni riconosceva pure per proprio.

Nonostante l'accuratissimo rapporto dei carabinieri di Varese l'importante ritrovamento non aveva nessun sviluppo giudiziario.

Tutti gli oggetti ritrovati, di estrema importanza e significatività, sono allegati a detto rapporto nel volume 6 cartella 1 fogli 1 e seguenti.

A distanza di qualche tempo, precisamente il 29 agosto 1977, sempre sotto il ponte, veniva rinvenuta altro materiale al precedente ritrovamento sicuramente collegabile.

Precisamente (vedi rapporto 7 settembre 1977 Carabinieri Varese - ivi foglio 135):

- una fondina per pistola cal. 38 special Smith & Wesson;
- una sveglia predisposta per il funzionamento di un ordigno esplosivo;
- numerose cartucce per la pistola sopra indicata e per fucili cal. 12, quali quelli scoperti nel giugno precedente.

249

Il significato di tutto questo materiale non può lasciare dubbi: si tratta della dotazione, particolarmente ricca, di una banda armata costituita al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone.

Alle numerose armi da fuoco lunghe e corte, alla imponente scorta di munizionamento per le stesse, alla presenza di congegni esplosivi, si aggiunge una documentazione estremamente minuziosa costituente una vera e propria schedatura di appartenenti agli organi di polizia, alla magistratura, ad esponenti dell'industria, del commercio e della politica.

Non è seriamente pensabile alla consueta giustificazione in termini di "contro-informazione": questa ultima non ha niente a che vedere con le targhe delle autovetture di copertura civile (fogli 93-98) con un pur elementare cifrario (foglio 106), con i documenti provenienti da reato (vedi allegato 1 al rapporto); con le pubblicazioni sulle armi da fuoco, con l'ordigno disegnato da Bianchi (allegato 110 al rapporto); con la pubblicazione in lingua spagnola sull'uso degli esplosivi, con il "manuale di sopravvivenza" che è una dettagliatissima descrizione della composizione e del modo d'impiego degli esplosivi (allegato 3 al rapporto dei Carabinieri), con il quaderno riportante nominativi, dati somatici, abitudini, caratteristiche di membri di forze di polizia ed in particolare dell'Arma dei Carabinieri, (allegato 4 al rapporto dei Carabinieri).

245

Illuminante, infine e soprattutto, il foglietto di "contabilità" datato 20 maggio 1977 ~~1977~~, certamente scritto dalla ZONI Maria Teresa, ove figurano soprannomi di colore che si ritroveranno ad organizzare la banda armata con base in via Negroli e tutte le sue derivazioni, soprannomi lì riferiti ad attività che ricevano particolare significato dall'inserimento nel contesto di tutto quanto ritrovato; " - Torino - Bologna - Volantini - Azione - Divise" via via attribuite a Marzia (Bellooli) - Tata (Zanetti) - Kocis (Felice) - Gipo (Zoni Maria Teresa - Fabio (Brusa).

Tutto il materiale ritrovato, con la logica conseguenza della responsabilità per la costituzione della banda armata in chi del materiale stesso aveva la disponibilità, conduce, con assoluta sicurezza a Zoni Maria Teresa e a Bellooli Maria Rosa, stabilimenti occupanti dei locali in via Lamoretti n. 1.

Il dettagliatissimo sopralluogo dei Carabinieri di Varese (volume 6 fascicolo 2° foglio 20 e seguenti) specie nella indicazione delle differenze fra la situazione di oggi e la situazione di allora e i rilievi fotografici e planimetrici (ivi foglio 34-37), confermati in sede di sopralluogo (ivi foglio 61), chiariscono come soltanto che abitava in quello stabile avesse la immediata disponibilità del materiale occultato sotto il ponte, la possibilità di accedervi e di allontanarsene indisturbato, di continuamente controllarlo quanto occultato.

246

Inoltre, tra i documenti manoscritti rinvenuti, molti presentano una grafia certamente riconducibile agli attuali imputati; il punto non ha formato oggetto di specifica perizia grafica, lacuna cui potrà provvedersi sin dalla fase predibattimentale a norma dell'art. 417 comma 2 c.p.p.: ma è chiaro come siano grafia di Belloli Maria Rosa almeno gli scritti a foglio 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 99 allegati al rapporto Carabinieri Varese, di Zanetti Giannantonio gli scritti a foglio 101 e 104 (particolarmente significativo lo scritto a foglio IOI in rapporto alle indagini su quel Galoria abitualmente frequentato dalla Belloli: *vol. 8° fasc. A f° 7*); di Zoni Maria Teresa a foglio 100, 106 nonché il quaderno con nominativi militari contenuto nell'allegato n. 4; ancora della Belloli i fogli di maxi-quaderno a quadretti con nominativi di appartenenti all'Arma dei Carabinieri pure dell'allegato n. 4.

I raffronti fra queste grafie e quelle degli imputati sopra indicati presentano una serie imponente di dati in comune senza che siano riscontrabili dati significativi discordanti in quantità e qualità.

Ne deriva la sufficienza di prove per Belloli, Zanetti, e Zoni Maria Teresa.

Quanto al Bonato l'unico elemento che parve consentire di collegarlo al gruppo di via <sup>+</sup>amoretta fu rappresentato da un'indagine sul nominativo, poi cancellato con tratti a penna, che figurava sulla busta per fotografie rinvenuta sotto il ponte, avendo

248

l'indagine concluso per la prospettazione, tra i possibili nominativi esaltati, di quello di Bonato (foglio 10 e seguenti fascicolo 2° volume 6°); nonché le più complete indagini affidate al perito Coronato, hanno consentito di escludere che questo fosse il nominativo (foglio 7 fascicolo 10 volume 19).

In mancanza di altri elementi di accusa, e non essendo evidentemente sufficiente una generica conoscenza da parte del Bonato degli altri imputati, il Bonato stesso deve essere prosciolto per non avere commesso il fatto.

Quanto a Felice il suo soprannome figura sul già ricordato foglietto di contabilità tenuto dalla Zoni Maria Teresa e si tratta di contabilità relativa ad attivi e passivi di una banda armata.

Inoltre, tra le fotografie rinvenute sotto il ponte, una di queste riproduce appunto il Felice.

Sebbene gli elementi di accusa non siano completi, si deve ritenere che le prove siano sufficienti per il rinvio a giudizio, avuto riguardo ancora al comportamento successivo del Felice stesso ed al comportamento precedente rilevabile in particolare dal procedimento a suo carico per il noto episodio dell'incendio del bar Bonetti di Varese (fascicolo 2° volume 14°), che testimoniano il suo collegamento ad un'area di sistematica violenza.

Per Bianchi Sergio, infine, rappresentano prove sufficienti per il rinvio a giudizio l'inconsistenza delle giustificazioni circa quella specie di "mortaio"

248

del quale egli traccio' uno schizzo non certo superficiale ed irrealizzabile; la non spiegata appartenenza di pubblicazioni sulle armi; in linea generale il collegamento con la banda armata, a livello di so la partecipazione, reso manifesto dal rinvenimento in via Negroli 30/2 dell'appunto sull'aeroporto di Venegono, accertato come di sua grafia (documento 65 B 9 nell'allegato A 2 agli atti del P.M.); vedi perizia al fascicolo 6 del volume 17).

249

TENTATO OMICIDIO DI MARIO MARCHETTI

(imputazioni n. 61, 62, 63, 64)

Si tratta della più clamorosa azione criminosa dei Reparti Comunisti d'Attacco, concretatasi nell'agguato al dott. Mario MARCHETTI, già medico presso la casa circondariale di Milano, e con l'esplosione contro di lui, mentre nelle prime ore del mattino stava recandosi a ritirare la propria autovettura nel garage, di numerosi colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata.

Prove sufficienti della sussistenza del fatto così come della sussistenza degli estremi degli altri reati strumentali alla commissione di questo fatto risultano dagli accertamenti di polizia giudiziaria di cui a foglio 82 e seguenti della cartella I° volume 7 A e dalle deposizioni dello stesso MARCHETTI (foglio 14 cartella A fascicolo 3 della cartella 2° volume 7 A), dei testimoni presenti all'attentato (LO CALZO foglio 4, BARONI foglio 6,) e della proprietaria dell'autovettura usata per l'attentato stesso (foglio 5).

Circa la qualificazione del reato di cui all'imputazione 61 si deve ripetere quanto già rilevato a proposito dei tentati omicidi GIACOMAZZI Franco e ASTARTTA Marzio, sottolineandosi in particolare:

- che contro il MARCHETTI furono esplosi, nella ipotesi che pare più attendibile sulla base delle deposizioni testimoniali che è convalidata dalla perizia balistica (fascicolo 4 cartella 7 C),



256

Tutti i colpi utilizzabili con una pistola Beretta quale quella usata nell'occasione: un colpo in canna più i sette del caricatore;

- che i colpi furono esplosi da distanza estremamente ravvicinata, taluno addirittura quando il MARCHETTI era finito a terra;(v.dep.MARCHETTI);
- che i colpi raggiunsero il MARCHETTI tre all'arto inferiore destro, due alla regione glutea sinistra, tre all'arto inferiore sinistro, determinando frattura del condilo laterale femorale destro, frattura del perone destro, lesione dell'arteria e della vena poplitea di destra, lesioni multiple del nervo sciatico di sinistra (vedi perizia medico legale fascicolo 3 volume 7 C);
- che ne derivò pericolo di vita (perizia citata);
- che le lesioni , in particolare quelle dell'arteria e della vena poplitea di destra erano idonee a produrre la morte del MARCHETTI (vedi perizia medico-legale citata);
- Che l'azione fosse intenzionalmente diretta non già a cagionare la morte ma soltanto (!!) lesioni al MARCHETTI - come risulta dalla direzione dei colpi e dalle affermazioni contenute nel volantino di rivendicazione (reperto 5 allegati al volume 7 A) in cui si dice espressamente "" oggi le gambe a MARCHETTI"" domani le teste di altri serpenti della medicina di Stato" - non ha quindi alcun rilievo per escludere il dolo dell'omicidio, sia pure a titolo di dolo eventuale secondo le precisazioni già fatte a proposito degli episodi GIACOMAZZI ed ASTARITA.

Esplodere ben 8 colpi di pistola in corrispondenza del

257

le gambe di una persona, da distanza ravvicinata, ed anche quando la persona stessa è caduta a terra con conseguenti movimenti scomposti che possono determinare il raggiungimento di parti del corpo diverse da quelle che pur si continuano a prendere di mira, rappresenta certamente una consapevole accettazione del rischio che ne possa derivare la morte. La reiterazione dei colpi, in particolare, dimostra come il rischio stesso sia stato accettato e come tale accettazione non abbia determinato una rinuncia all'inizio ed alla protrazione del comportamento delittuoso.

Quanto alla individuazione dei singoli autori del fatto le già ricordate deposizioni testimoniali e le dichiarazioni dello stesso MARCHETTI non hanno consentito alcuna identificazione.

- Il fatto è certamente attribuibile alla banda armata autodenominatasi "Reparti Comunisti di attacco" come risulta:
- a) - dalla immediata rivendicazione telefonica (f.102 segg. ti carella 1^ Vol.7 A) fatta da persona qualificantisi appunto come Reparti Comunisti di attacco (v. in particolare f.104), con l'indicazione cioè di una sigla sino allora ignota;
  - b) - dalla circostanza che nel volantino diffuso in quella ed in altre occasioni ed intestato appunto al "Reparti Comunisti di attacco" vi sia una minuziosa indicazione delle modalità dell'episodio coincidenti persino al minuto (h.9,55: v.f.83 Vol. citato) così da poter essere noti soltanto agli autori del fatto;
  - c) - dalla circostanza che nella valigetta "24 ore", rappresentante, come si è detto, una sorta di archivio della banda, venne rinvenuto l'originale di tale volantino (v. rep.5 allegati al Vol.7 A), privo del timbro emblematico della banda, evidentemente apposto in occasione del con-

242

confezionamento delle fotocopie dei volantini, timbro (rep. 44 allegati VOL. 7 A) rinvenuto in altra occasione (V. den. BASILE a f. 17 Cartelletta N Fasc. 3 volume citato).

- d) - dalla corrispondenza, accertata nella perizia balistica (vol. 7 C <sup>for. 41</sup>), tra la pistola usata per il tentato omicidio ed una delle pistole usata nell'episodio di Bagnolo Cremasco.

Per le considerazioni già svolte (Infra, p. 154), va disposto il rinvio a giudizio di tutti i fondatori ed organizzatori della banda armata Reparti "Comunisti d'attacco".

259

DETTENZIONE E PORTO DI ARMI E MUNIZIONI DA PARTE  
DI BELLOLI MARIA ROSA

(imputazioni n. 67, 68, 69 e 70)

I fatti accertati in Comnanza il 3 aprile 1979 ed attribuibili alla Belloli sulla base delle dichiarazioni di BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra rese in Milano il 2 giugno 1979 nell'ambito delle indagini successive agli arresti verificatisi in Como il 27 maggio 1979 risultano da quanto accertato nel corso del procedimento n.603/79 F G.I. (fascicolo IO volume I4°).

Non vi é ragione alcuna di dubitare dell'attendibilità delle concordé dichiarazioni del BATTISALDO e della PIROLI, che non avevano alcuna efficacia scriminante nei loro confronti.

La responsabilità della BELLOLI va comunque sottolineata a dimostrazione della sua inesausta partecipazione alla lotta armata con la militanza prima nelle formazioni Comuniste Combattenti poi nei Reparti Comunisti d'Attacco infine nelle squadre Armate Proletarie.

254

DEVASTAZIONE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA  
SICUREZZA LAMBRATE IN MILANO

(imputazioni n.71,72 e 73)

RAPINA NELLA CASA COMUNALE DI MONTANO LUCI-  
NO

(imputazioni n.74,75,76 e 77)

DANNEGGIAMENTO DELL'AUTORIMESSA COMUNALE DI  
VIA DON MINZONI IN BOLOGNA

DANNEGGIAMENTO DEL COMANDO VIGILI URBANI DI  
VIA BEROALDO IN BOLOGNA

(imputazioni n.78,79,80,81,82 e 83)

Si tratta di quattro gruppi di imputazioni, per quattro distinti episodi, che esigono specificatamente una trattazione unitaria.

Essi rappresentano, infatti, la concreta estrinsecazione di quel collegamento criminoso tra Milano e Bologna del quale, si può ben dire, venne nell'occasione fatta una sorta di prova generale prima della sosta estiva (vedi supra, pag. 143).

I quattro episodi sono indiscindibilmente colle

255

gati da una significativa, impeccabile successione (26 luglio 1978 Commissariato di Milano Lambrate, 27 luglio 1978 Montano Lucino, 28 luglio 1978 Bologna con due distinti attentati, quasi a riequilibrare il rapporto) e, soprattutto, da quel volantino che, attraverso un complicato incastro di trasferelli (come negare però la componente irrimediabilmente infantile di queste parole in libertà ?), così risulta articolato, secondo una dizione in cui sorprende forse di più la sgrammaticatura che non l'insipienza e che val comunque la pena di riprodurre testualmente.

A riprova -se non altro- della carenza intellettuale-ideologica di chi pretende di farsi protagonista di strumenti operativi tanto inaccettabili quanto avallati da certe incrostazioni retoriche: " SQUADRE ARMATE PROLETARIE rivendicano l'attacco a COMMISSARIATO P.S. via CLERICETTI MI COMANDO VIG.URB. via BEROALDO BO AUTOPARCO VIG.URB. via DON MINZONI LA PERQUISIZIONE AL MUNICIPIO di MONTANO LUCINO CO DESTABILIZZARE LA RIORGANIZZAZIONE DEL COMANDO SUL TERRITORIO COSTRUIRE L'E-SERCITO COMUNISTA COMBATTENTE".

La simultaneità di ben quattro operazioni - tutte, sicuramente, di un certo clamore ; la loro immediata consecuzione alla ancor più clamorosa "celebrazione" dell'anniversario della morte di Romano TOGNINI attraverso la devastazione, in pieno centro di Milano, della Unione del commercio e del turismo (imputazioni n. 32,33 e 34: vedi, pag. 208)

256

ed il contamporaneo attacco ad altre "strutture del territorio"; l'unitarietà della rivendicazione; la scelta del momento, quasi a prolungare una sorta di incubo ~~Ad~~ all'imminente periodo feriale, notoriamente non prediletto per le attività eversive (ALUNNI ha già versato la caparra per le "vacanze" in Tropea con Marina ZONI: vedi index M. Zoni 17/11-78 e annotazione Alunni in doc. C14 cartella B2 Atti PM p. 5 "FO per anticipo affitto mare") e ad annunciare una ripresa delle stesse subito dopo (il "seminario sugli esplosivi" é, infatti, dei primi di settembre: vedi l'annotazione a pagina 1 e a pagina 10 verso del quaderno n. C6 attribuito a Henric Bignardi): tutti questi elementi danno ragione della gravità degli episodi in esame, al di là dell'intrinseca pericolosità di ciascuno di essi.

Al livello di analisi processuale e giuridica, i fatti sono questi:

1. Imputazioni n. 71-72-73

Nelle prime ore del 26 luglio 1978 esplose, davanti al cancello di ingresso del Commissariato di P.S. Lambrate - via Clericetti Milano, un ordigno: le conseguenze sono evidenziate nei rilievi fotografici allegati al rapporto 19 gennaio 1979 Questura Milano (foglio 41 e seguenti fascicolo 7 volume 5°).

L'entità dei danni (vedi dichiarazioni testimoniali e rilievi fotografici allegati a detto rapporto) non sembra però tale da comportare la contestazione ex art. 419 piuttosto che ex

257

art. 635 - beninteso, con la circostanza aggravante dell'art. 635 comma 2 c.p., conseguendone la procedibilità d'ufficio.

In via Negrolì 30/2 si ritrovano fotografie *sviluppate*  
*(e i relativi negativi)*  
del fatto - più precisamente dei primi interventi, in particolare dei mezzi dei vigili del fuoco - scattate da breve distanza, dall'interno, si direbbe, di un pulmino (vedi rapporto 24.1.1979 Questura Milano in volume IO fascicolo 2 foglio 14 e). *allegato XII n. ref. 18/4-79*  
*Questura Milano, in volume 10° fascic. 3 f. 149).*

2. Imputazioni n. 74-75-76-77

La rapina é commessa con - a dire il vero - insolita odiosità (si pensi al particolare - vedi *Fidano* ai C.C. - foglio 18 del rapporto I.9.1978 CC Como - fascicolo 6 volume 5° del la bambina di 5 - cinque - anni), ai danni sia dell'amministrazione comunale (deposizione ROSSI - foglio 11 ivi) sia del CERTI (ivi foglio 14), con quella ulteriore modalità nei confronti dei presenti - legati e rinchiusi in uno sgabuzzino - che ha comportato la contestazione di una ulteriore aggravante e che é evidentemente servita a permettere lo svilupparsi dell'incendio all'interno dei locali.

La modesta portata dell'incendio stesso (vedi i rilievi fotografici a fascicolo 27-29 del rapporto Carabinieri; vedi anche le depo-



25

sizioni ROSSI e VERGANI a foglio 11 e 13 del fascicolo citato) sta a rappresentare il suo valore sostanzialmente simbolico, quasi a conferma e collegamento con gli altri episodi di danneggiamento di edifici pubblici qui in esame.

Quegli che alle vittime subito appare il capo della spedizione è l'ALUNNI: l'agire a viso scoperto e con tale padronanza della situazione, senza errori e sbavature, è tra le caratteristiche delle sue imprese (vedi gli attentati GIACOMAZZI ed ASTARITA, la rapina al Credito Lodigiano, la Rapina delle armi dei vigili urbani BALSAMO e SCALZULLI). Egli è in questi giorni ospite di Marina ZONI ad Ortonella, assai vicino, quindi, a Montano Lucino (vedi interrogatorio 17/11-78 ZONI, vol. 12 fasc. 3/2) la sua somiglianza con l'identikit (foglio 36 rapporto Carabinieri) è impressionante, specie con le precisazioni fornite dai testimoni sul taglio dei capelli e sulla fronte più spaziosa (vedi deposizioni MOLTENI, VERGANI, CERUTTI a foglio 12, 13, 14 fascicolo 6 volume 5°). In via Negroli 30/2 vengono ritrovati (vedi rapporto 24 gennaio 1979 Questura Milano, in volume 10, fascicolo 2, foglio 102) i timbri dell'amministrazione comunale (vedi deposizione CERUTTI) <sup>(105)</sup> i documenti sottratti nel locale e di pertinenza di certi STEFFANONI (ivi, foglio 103) e SALA (ivi, foglio 106), la carta d'identità n. 38718677 (ivi, foglio 107, e vedi l'inventario del materiale asportato al foglio 20 del rapporto Carabinieri in fasci-

259

colo 6 volume 5° ), la carta di identità sottratta al CERUTI (ivi, foglio 14): tutto cioè, ma proprio tutto quello che venne prelevato nell'occasione.

3) -Imputazioni n.78, 79, 80, 81, 82, 83

I fatti si verificano subito dopo la mezzanotte del 27 luglio 1978 a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro in due diversi e distanti punti della città di Bologna e così ad opera evidentemente di diverse, persone particolarmente numerose, ai danni di due obiettivi riconducibili alla stessa pubblica istituzione.

La sussistenza dei fatti risulta dagli accertamenti di cui a volume II° fasc. 5 atti Bologna e dalle deposizioni di cui al fasc. 1 vol. III° atti Bologna.

Dalle deposizioni stesse risulta anche l'entità dei danni, obiettivamente consistenti (vedi anche fotografie) ma certamente non tali da integrare il reato di devastazione così come già, con assoluta obiettività, ritenuto dal P.M. sin dalla formulazione dei capi di imputazione.

A parte quanto già rilevato a proposito della comune rivendicazione per tutti gli episodi analizzati nel capo presente, va ancora sottolineato come la perizia di cui al vol. 7° fasc. A atti Bologna abbia accertato l'identità del tipo di esplosivo con quello rinvenuto all'interno del baule nei locali di Via Tovaglie n. 9.

280

TENTATO OMICIDIO ANTONIO MAZZOTTI  
E ROMOLO RODOLFI

(imputazioni n. 84, 85, 86, 87, 88)

Il fatto si verifica verso le ore 8,15 del 15 maggio 1978 ai danni del dottor ANTONIO MAZZOTTI, capo personale della "Carrozzeria Menarini". (Il tentato omicidio RODOLFI è soltanto uno sviluppo dell'episodio): i tempi, le modalità, la scelta della vittima, soprattutto l'immediata consecuzione rispetto agli episodi GIACOMAZZI ed ASTARITA riconducono irresistibilmente - va detto sin d'ora indipendentemente da quanto si rileverà - alla stessa "Banda Armata".

La sussistenza del fatto risulta dagli accertamenti di cui a rapporto di P.G. (atti Bologna vol. II° fasc. 1) dalle deposizioni testimoniali (atti Bologna vol. III° fasc. 2) MAZZOTTI, GAMBERINI, RODOLFI, BRUSEMINI, CALZOLARI, ZAPPACOSTA, ALESTRA, LOGIOCO, e, per quel che riguarda il furto dei mezzi usati sia per recarsi sul luogo dell'attentato sia per allontanarsene dalle deposizioni (IVI, foglio 13) CASSANI e GOLDINI. In particolare, la dettagliatissima deposizione RODOLFI dà la misura del numero degli autori del fatto, della serietà della organizzazione del fatto stesso, della freddezza e della pericolosità di chi vi partecipò.

Per quel che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti va osservato in particolare:

TENTATO OMICIDIO MAZZOTTI

richiamato quanto osservato in linea generale in tema di dolo eventuale e tentato omicidio, nel caso specifico, risulta: (vedi in particolare la perizia in atti Bologna Vol. 7 fasc. B):

1) - che uno o più colpi furono esplosi contro il MAZZOTTI

TI quando questi già si trovava a terra

2) - che furono esplosi numerosi colpi da distanza estremamente ravvicinata, che taluni dei colpi erano idonei

267

a cagionare la morte;

- 3) - che un colpo raggiunse il MAZZOTTI alla zona <sup>addormentabile</sup> superiore così da imporre intervento chirurgico con emoperitoneo con resezione parziale intestinale e successive gravi complicazioni
- 4) - che ne derivò ~~completo~~ pericolo di vita
- 5) - che ne derivarono postumi permanenti di eccezionale gravità.

Davvero si è sparato con la certezza che non ne sarebbe potuta derivare la morte?

#### TENTATO OMICIDIO RODOLFI

La deposizione RODOLFI è sul punto inequivoca: furono esplosi contro di lui con assoluta freddezza, da moderata distanza, uno o più colpi di fucile, verosimilmente <sup>con</sup> quel fucile a canne mozze il cui possesso negli autori del fatto si ricava dalla precisa deposizione GAMBERINI.

A questo proposito, non è forse neppure il caso di parlare di dolo soltanto eventuale: quanto meno a questo titolo, esistono comunque prove sufficienti per il rinvio a giudizio.

Per quel che riguarda l'attribuzione del delitto alla "Banda Armata", è sufficiente ricordare:

- A) - il fatto viene rivendicato con il volantino a firma congiunta "Prima linea formazione Comunisti e Combattenti": si noti come la doppia sigla era stata sin qui riservata all'area milanese e si notino ancora una volta i tempi dell'attentato rispetto a quelli degli attentati GIACOMAZZI ed ASTARITA rivendicati dalla stessa organizzazione
- B) - tra gli autori del fatto è sicuramente Barbara AZZARONI: "Prima Linea" glielo attribuisce quale titolo di merito nel documento diffuso all'indomani ed a comme-

262

morazione della sua morte, nè vi è ragione alcuna per ritenere che questo riconoscimento sia inveritiero.

c) - Nel baule di Via Tovaglie viene rinvenuta una pistola che è stata certamente usata per il tentato omicidio (vedi perizia vol 13°, fasc. 9 e vol. <sup>4c</sup> il Baule contiene tutta una serie di documenti che riconducono direttamente a "Prima Linea".

Ripetute le considerazioni generali circa gli organizzatori della Banda va ancora detto a proposito dei singoli imputati:

per ZAMBIANCHI è difficile credere che sia soltanto coincidenza l'essere egli occupato presso la MENARINI.

per KLUN, è difficile credere che sia soltanto coincidenza l'essere egli stato quel giorno assente dal posto di lavoro (V. <sup>vol. III Att. Bolog.</sup> fascicolo 2, f. 18) e che la descrizione minuziosissima del teste RODOLFI (vedi da ultimo fasc. 2 citato foglio 31) coincida perfettamente con la struttura fisica ed i tratti somatici del KLUN stesso, tenuto conto in particolare della statura certamente insolita dell'imputato.

La ricognizione personale ha bensì avuto esito negativo e non certo per perplessità o timori del RODOLFI il cui comportamento è stato eccezionalmente coraggioso nell'episodio ed insolitamente sereno negli sviluppi processuali. Va considerato piuttosto come la ricognizione si sia verificata a più di un anno di distanza dal fatto e come gli elementi differenziati indicati dal RODOLFI nel KLUN rispetto ad uno degli autori del fatto siano costituiti dall'espressione del viso e dalla foggia dei capelli. Diverso il taglio dei capelli di KLUN rispetto all'epoca, non è difficile credere che diversa dovesse essere anche l'espressione di chi aveva atteso prima partecipato ad un tentato omicidio di particolare effratezza. E così, il risultato negativo della ricognizione non può assolutamente assumersi come scagionante il KLUN.

263

RAPINA ED ATTENTATI AI DANNI DELLA SOCIETA'VISPLANT

(imputazioni n. 89, 90 e 91)

La sussistenza dei fatti pressoché contemporaneamente compiuti in località diverse e però sempre ai danni della medesima società risulta dagli accertamenti di polizia giudiziaria di cui al volume 2 atti Bologna fascicolo 2 ed alle deposizioni testimoniali di cui al volume 3 atti Bologna fascicolo 3.

In particolare dalla deposizione MORISI (foglio 7) risulta l'entità dei danni e così la correttezza della qualificazione giuridica di cui al punto 90: va al riguardo tenuto conto anche del fatto che uno degli ordigni collocati non esplose sicché le conseguenze furono più modeste di quelle programmate.

L'attribuzione del fatto alla banda armata, nel caso qualificatasi "UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE" e rivendicante il fatto stesso con le espressioni e secondo gli slogans ricorrenti negli altri documenti della stessa banda anche se diversamente etichettati, risulta:

1. dalla accertata identità del materiale esplosivo impiegato con quello rinvenuto all'interno del baule di via Tovaglie (vedi perizia volume 7 fascicolo A atti Bologna)
2. dal ritrovamento all'interno dello stesso baule di una pianta riservata degli impianti ENEL comprendente anche il traliccio abbattuto in occasione dell'attentato EM.

264

ATTENTATO ALLA BANCA DEL MONTE DI BOLOGNA

(imputazioni n. 93 e 94)

La sussistenza del fatto risulta dagli accertamenti di polizia giudiziaria ( vedi volume 2 atti Bologna fasci-  
colo 4) ed alle deposizioni di cui al volume 3 atti Bolo-  
gna fascicolo 4.

In particolare dalla deposizione MACCAFERRI (ivi fo-  
glio 4 ) e dalle planimetrie prodotte ~~xx~~ risulta come l'ordi-  
gno esplosivo fosse stato collocato in posizione tale  
che ne sarebbe derivato un danno di estrema gravità non  
tanto all'edificio in se' quanto alla parte di edificio in  
cui era collocato il reparto per la ~~la~~ elaborazione dati:  
non può esservi dubbio che questo fosse specificatamente  
l'oggetto dell'azione delittuosa tenuto conto della ovvia  
conoscenza della collocazione di tale reparto in chicches-  
sia, del punto preciso in cui era stato sistemato l'ordi-  
gno, della notoria individuazione da parte anche di que-  
sta organizzazione eversiva degli impianti di elaborazio-  
ne dati come bersaglio prediletto.

Dalla stessa deposizione MACCAFERRI, dalle planimetrie,  
dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dalle indagini  
di cui alla perizia a volume 7 fascicolo A atti Bologna, ri-  
sultano la perfetta efficienza dell'ordigno e la notevolis-  
sima potenzialità dell'esplosivo usato.

L'attribuibilità del fatto alla banda é agevolmente desu-  
mibile :

1. dalla rivendicazione del fatto (vol. II Atti Bologna, fasci. 4, 1° 1)  
ad opera delle "Squadre Proletarie" sigla che troppo mar-  
catamente riecheggia quella già usata e proprio in Bologna  
in precedenti attentati a loro volta eseguiti con tecni-  
che identiche ed esplosivi verosimilmente analoghi
2. dalla ricordata perizia la quale ha precisato la sostan-

o/o

265

ziale identità dell'esplosivo impiegato con l'esplosivo rinvenuto all'interno del baule in via Tovaglie.

3. dal confezionamento dell'ordigno : le analogie con i contenitori e con altri materiali rinvenuti in via Tovaglie all'esterno del baule balzano all'occhio alla sola visione delle relative fotografie, sicché é arduo prospettare la semplice coincidenza, tenuto conto ovviamente degli ulteriori elementi di riscontro.

A proposito di detto materiale l'attenta difesa di FORNI ha rilevato come la "paglietta" rinvenuta in via Tovaglie fuori dal baule, non risulti elencata fra gli oggetti a più riprese sequestrati nel corso delle operazioni durante i primissimi accertamenti ad OPERA dei Carabinieri di Bologna. Lealmente la difesa si limita ad una pura constatazione sulla quale non si può non condividere, ma che é priva di significato per dare rilievo al particolare; agevolmente spiegabile con una soltanto progressiva maturazione dei convincimenti negli organi di polizia sulla pertinenza del materiale rinvenuto in locali estremamente angusti e traboccanti di cose di ogni genere.

-----ooOoo-----



266

RICETTAZIONE DI DOCUMENTI E MACCHINE DA SCRIVERE

(imputazione n. 95)

La sussistenza del fatto risulta dagli accertamenti dei Carabinieri di Bologna di cui al volume 4 fascicolo 2 atti Bologna, rapporto 7 aprile 1979.

L'attribuibilità del fatto alla banda armata si desume agevolmente dal rinvenimento dei documenti INAM certamente provenienti dalla sede dell'istituto e certamente riservate anche se non particolarmente custodite, e della macchina da scrivere al l'interno del baule sequestrato in via Tovaglie di Bologna.

\*

-----ooOoo-----

267

RAPINA AI DANNI DEI VIGILI URBANI IN BOLOGNA

Imputazione n. 96 e 97

La sussistenza del fatto risulta dagli accertamenti di cui al rapporto di P.G. (vol. I° atti Bologna <sup>foglio 1-6 e spg</sup> ~~fasc. 12~~), dalle deposizioni testimoniali (atti Bologna vol. II° Fasc.5) GRILLI (foglio 7) POLI (foglio 12) VIENI (foglio 13).

Dalle stesse risulta la correttezza della qualificazione giuridica sotto specie di rapina pluriaggravata per l'uso delle armi, la presenza di più persone riunite, il viso parzialmente coperto;

L'attribuzione del fatto alla "Banda Armata" risulta:

- A) - dalla rivendicazione del fatto stesso nello stesso volantino che rivendicava ~~il tentato omicidio~~ ~~nello stesso volantino~~ ANTONIO MAZZOTTI, volantino a firma "Prima Linea Formazione Comuniste e Combattenti"
- B) - Dal rinvenimento all'interno del baule di Via Tova-  
glie degli oggetti sottratti in occasione della rapina ed in particolare degli indumenti e dei berretti delle divise dei Vigili, da questi riconosciuti con indicazioni di particolari ed in modalità tali da non lasciare dubbi sull'esattezza del riconoscimento stesso (vedi il vol. II° fasc. 5 atti Bologna e dichiarazioni FIORENTINI a foglio 8, BRIVI a foglio 9 PANCALDI a foglio 10 RODOLFI a foglio 11).

Per quello che riguarda l'individuazione dei singoli autori e ricordato che già si procede in Bologna contro TOSI Liviana, ben noto esponente del "Gruppo Eversivo" "Prima Linea", va soltanto sottolineato il particolare riferito dalla teste RODOLFI, la quale constatò come il

268

proprio berretto presentava, all'atto del ritrovamento, un riduttore interno, così da consentire che potesse essere calzato da persona di taglia inferiore alla sua; e come se ne sia meravigliata date la sua già minuta struttura fisica e le ridotte dimensioni del suo capo. Non'è soltanto suggestivo, allora e, beninteso con riferimento a tutte le altre prove a suo carico, il richiamo alla statura eccezionalmente piccola ed alle dimensioni assai ridotte anche del capo di PAOLO KLUN.

269

DETEZIONE DI ARMI IN  
BOLOGNA

(imputazioni numero 98;99;100;101)

Si tratta delle armi rinvenute in BOLOGNA Via Tovaglie, N. 9 e per la detenzione delle quali FORNI e KLUN sono già stati giudicati con rito direttissimo.

La sussistenza del fatto risulta dagli accertamenti dei Carabinieri di Bologna. Natura, tipo, "clandestinità" delle armi, natura e quantità dell'esplosivo risultano dalla perizia di cui al volume 18° fasc. 9, al volume 7° fasc. A e fasc. C atti BOLOGNA.

Dovendosi dubitare, per le ragioni già dette, della sufficienza di elementi a carico del TURICCHIA, prove sufficienti per il rinvio a giudizio esistono invece nei confronti degli altri imputati, tenuto conto:

- A) - del ritrovamento di armi, munizioni ed esplosivo allo interno del baule ove furono rinvenuti documenti di sicura provenienza degli imputati stessi;
- B) - della palese destinazione delle armi stesse all'attività della "Banda Armata" di cui gli imputati medesimi sono risultati parte.

270

DICHIARAZIONI DI NON DOVERSI PROCEDERE1) AZZARONI Barbara

Il suo ruolo di assoluto rilievo sia nella commissione di fatti in Bologna, sia in autonome attività in Milano, sia nei collegamenti Milano-Bologna, é stato evidenziato ( supra, pag. 143). H

Nei suoi confronti va ~~dichiarato~~ non doversi procedere per morte del reo.

-----ooOoo-----

271

2) TIRINNANZI DE MEDICI Maria Antonietta Ines

La TIRINNANZI DE MEDICI fu sottoposta a fermo di P.G., all'inizio del febbraio 1979, perché gravemente indiziata di partecipazione a banda armata.

Si trattò del risultato di una convergenza di fatti e conseguenti valutazioni.

Da un lato, nella base di via Negroli, fu rinvenuto un foglietto con annotati i dati relativi alla patente di tale Gerardo CAZZATO, che non ne aveva mai subito il furto o lo smarrimento.

La Questura di Milano, prospettava che i dati del documento potessero essere stati rilevati dalla TIRINNANZI DE MEDICI, collega di ufficio del CAZZATO, nota per la sua militanza politica in gruppi extra-parlamentari di sinistra e già indiziata di appartenenza alle "Brigate Rosse".

Si teneva conto in proposito del fatto che il CAZZATO soleva lasciare incustodito nel suo ufficio il borsello contenente i suoi documenti; che i caratteri della macchina da scrivere con cui erano redatti gli appunti sul documento del CAZZATO erano simili a quelli della macchina posta nell'ufficio di costui e della TIRINNANZI DE MEDICI, presso l'A.N.I.C. di San Donato Milanese; che la carta sulla quale gli appunti erano stati riportati era simile a quella in dotazione allo stesso ufficio (vedi rapporto 24 gennaio 1979 in volume 10 fascicolo 2 foglio 88-89).

272

Da un altro lato la Questura di Milano procedeva al fermo della donna contemporaneamente a quello del suo convivente CORTIANA Giustino (tuttora detenuto), accusato di appartenenza alle "Brigate Rosse" fra l'altro per avere procurato un alloggio al noto DIANA Calogero, e nel presupposto di un concorso della donna nel fatto (volume 8 fascicolo B).

Convalidato dal P.M. il fermo, e separati gli atti relativi alla TIRINNANZI, una perizia dattilografica escludeva che l'appunto sul documento del CAZZATO potesse essere stato compilato con la macchina dell'ufficio della TIRINNANZI e dello stesso CAZZATO. (volume 8 fascicolo B foglio 42).

Daltro canto lo stesso CAZZATO, sentito come teste (volume 8 fascicolo B foglio 16) non poteva fornire elementi sicuramente indizianti riferibili alla tale TIRINNANZI.

Questa, quindi, veniva scarcerata per insufficienza di indizi (ivi foglio 26), con successiva revoca degli obblighi imposti ex art. 282 c.p.p. (ivi foglio 29).

In tempo posteriore, e con riferimento al sequestro nella base di via Negrolì anche di un altro foglietto ~~di un altro foglietto~~ dattiloscritto con gli estremi di altra patente di guida, appartenente a tale Annibale GAMBARATI, che a sua volta non ne ha mai subito furto o smarrimento, <sup>si accertava che</sup> anche il GAMBARATI ~~è~~ occupato presso l'A.N.I.C. di San Donato Milanese e lavorava nello stesso ufficio del CAZZATO e della TIRINNANZI DE MEDICI (vedi rapporto 24 gennaio 1979 citato fo-

273

glio 90 *requis. probatori* in vol. 8° cartella B Att. P. G. (p. 43).

Ciò ha indotto il P.M. ad una richiesta di proscioglimento soltanto con formula dubitativa, nel presupposto che "non é possibile credere in un semplice caso fortuito ed i sospetti sul conto della Tirinnanzi sono più che giustificati" (pagina 159 requisitoria).

I sospetti sono, in realtà, più che giustificati, ma - proprio perché sospetti - sono privi di quel pur minimo rango probatorio che permetterebbe di aderire alla tesi del P.M..

La TIRINNANZI va così prosciolta con formula piena.

-----ooOoo-----



274

3) FERRONATO PATRIZIA

Il fermo, e la successiva cattura della FERRONATO sono stati determinati dal ritrovamento di un quaderno, con scritti palesemente di suo pugno ed altrettanto palesemente riconducibili sia ad un generico programma eversivo sia ad uno specifico ~~sviluppo~~ gruppo sovversivo, nella "24 ore" della quale si è ripetutamente parlato,, riconducibile alla banda armata "Reparti Comunisti d'Attacco", della quale ben presto si accertava far parte BONATO Daniele.

FERRONATO Patrizia, pur con occasionali "allontanamenti", era "la ragazza" di BONATO Daniele.

Il ricordato quaderno appariva di particolare significato, in genere, come elemento di prova dell'esistenza e della struttura della banda armata e, in specie, come qualificante la partecipazione alla stesso della FERRONATO, perché :

- a. ad una generica analisi di tipo storico-economico fa seguire più dettagliati riferimenti alla lotta armata ed alla sua realizzabilità concreta, oggi, in Italia;
- b. contiene una sorta di organigramma della banda, con indicazione dei "nomi di battaglia" dei suoi componenti, e con precisazione della suddivisione dei componenti stessi in "nuclei" e "gruppi" individuali con riferimento ai loro specifici compiti (tattico - logistico - combattente), riaccentandosi ai riferimenti spe-

275

- cifici di cui sub a);
- c. si presenta, nella parte sinnettamente preponde-  
rante dei fogli, come scritto dalla FEERONATO, se-  
condo quanto si é potuto immediatamente accertare  
con il raffrontà con scritti autentici della stes-  
sa, sequestrati in casa del BONATO;
- d. in particolare, pagine scritte dalla FERRONATO, ri-  
sultavano, nella originaria loro sistemazione nel  
quaderno così come presentatosi all'atto del rin-  
venimento, con la più parte dei fogli staccati,  
poste successivamente a quelle - pur con grafia  
diversa - contenenti concreti riferimenti alla ne-  
cessità della lotta armata ed il ricordato "orga-  
nigramma", a loro volta precedute da altre pure a  
grafia della FERRONATO;
- e. addirittura, l'"organigramma" é contenuto nella  
metà inferiore di un foglio la cui metà superio-  
re é di grafia della FERRONATO, continua nella  
metà superiore del retro dello stesso foglio ed  
è seguito da altri fogli, staccati, pure di gra-  
fia della FERRONATO. (documento in allegato al  
volume 7).

Sin dal primo interrogatorio al p.m. (volume 8  
cartella A foglio 53), la FERRONATO: ha riconosciuto  
per sua la grafia di molte pagine (anche di quelle  
per le quali ciò non poteva dirsi "ictu oculi"); ha  
indicato nel BONATO l'autore delle altre pagine; ha  
affermato che quelle a grafia sua erano il risultato

216

di riflessioni e conversazioni fatte con il Bonato, gr<sup>o</sup> modo nel luglio 1978, e poi trascritte sia in forma di rapidi appunti, sia come elaborazione più organica; ha precisato che, giunta al punto di coerentemente concludere tali riflessioni con il riconoscimento della necessità della lotta armata, aveva ritenuto di non potervi arrivare; ha escluso di avere, d'accordo con il Bonato, partecipato alla elaborazione dei concetti trasfusi alle pagine scritte da lui; ha escluso, in particolare, una sua conoscenza dell'"organizzazione"; ha successivamente, al giudice istruttore (ivi, foglio 85-87), fornito l'indicazione su quello che era l'effettivo succedersi dei fogli staccati dal quaderno, spiegando così sia la presenza dell'"organizzazione" sulla pagina parzialmente scritta da lei, sia il succedersi di altri fogli pure suoi ma, in realtà, collocati prima e poi strappati.

Il Bonato, più volte interrogato sul punto anche dopo che gli era stata resa nota la versione della Ferronato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, non fornendo così alcun serio contributo alla ricostruzione del fatto (vedi foglio 123 volume 8 cartella A e fascicolo 6 cartella 2 volume 7A)

Né delle lettere alla stessa Ferronato - la quale, scrivendogli, gli contestava il fatto (vedi in particolare la lettera a foglio 89 volume citato) - ha fornito notizie a questo fine utilizzabili.

o/o

277

Dati irrapporti personali tra i due e dato l'atteggiamento del Bonato, si è <sup>rinviiato</sup> ~~rinviiato~~ al confronto.

La versione dei fatti fornita dalla Ferronato pare attendibile, perché:

- è resa con assoluta immediatezza e spontaneità;
- i fogli del quaderno contenenti concreti riferimenti alla lotta armata e "l'organigramma" - e cioè quelle nei quali sono individuabili estremi di una organizzazione delittuosa - sono "ictu oculi" di grafia del Bonato, a differenza di tutti gli altri;
- tali fogli rappresentano veramente un "salto di qualità" rispetto a tutti gli altri;
- il "riordino" dei fogli staccati operato dalla Ferronato consente la ricostruzione di un testo organico - quello elaborato da lei e dal Bonato - seguito dall'ulteriore parte cui ella non avrebbe preso parte, ed <sup>a</sup> ~~una~~ sua volta non seguita da altre parte di grafia della Ferronato.

Ulteriori elementi di attendibilità, estranei al quaderno in sé considerato, sono rappresentati:

- dal comportamento tenuto dalla Ferronato; pur dopo l'arresto di Bonato e Marocco e la scoperta - ampiamente pubblicizzata, dei relativi "covi", l'imputata non si è mai allontanata, continuando a svolgere la sua normale attività;

248  
bis

- dall'inesistenza di un qualsiasi elemento (scritti, oggetti) a lei riferibile presso quei "covi", a differenza di quanto accertato nei confronti di tutti gli altri componenti della banda;
- dal mancato riconoscimento da parte di anche uno solo dei testimoni individuati ed abitanti nei luoghi dei "covi", a differenza che per gli altri componenti della banda ;
- dalla ammissione dell'imputata di aver passata l'ultimo dell'anno , in compagnia del sole Bonato, in uno dei detti luoghi: ammissione spontanea, che l'imputata stessa avrebbe potuto agevolmente non fare, senza timore di smentite;
- dalla mancata prova di una sua partecipazione ad uno qualsiasi dei fatti delittuosi (per l'episodio Marchetti c'è anche la prova contraria: vedi nota Questura Varese 21 maggio 1979 in volume 8 cartella A , foglio 94);
- dalla mancata prova di un qualsiasi suo collegamento <sup>con</sup> ~~di~~ uno qualunque dei componenti la "banda Alunni";
- dal mancato rinvenimento, nella valigetta od al trove, di un qualsiasi dato - al di fuori del quaderno - a lei riferibile.

Si deve concludere che alla Ferronato sono attribuibili le sole pagine del quaderno a sua grafia.

Poiché esse non contengono alcun concreto riferimento ad una associazione sovversiva - tanto meno

278

armata - della quale rappresentino una sorta di programma o comunque una elaborazione penalmente rilevante e poiché non esistono a carico della Ferronato altri elementi, l'imputata va prosciolta con formula ampia.

-----ooOoo-----

279

4) VELLEGA Felice

Come si é evidenziato a proposito della posizione BELLOLI, nella base di via Negroli sono stati rinvenuti alcuni foglietti con annotati a mano, con grafia chiaramente della stessa persona, gli estremi completi delle carte di identità rilasciate a Sonia OSIO, Annalisa PILI, Giuseppe MELLACE, Adriano AMORIELLO, Mauro DE CANDIA, Felice VELLEGA.

Da accertamenti di polizia giudiziaria risultava che la OSIO e la PILI avevano, separatamente, nella primavera - estate del 1978, stipulato in Milano contratti di fornitura di materiale didattico per un corso di lingua inglese, con un agente procacciatore del Centro Editoriale Fonolinguistico Italiano di nome VELLEGA Felice, esibendo nell'occasione le proprie carte di identità.

Poiché anche gli estremi della carta di identità del VELLEGA erano annotati su uno dei foglietti in sequestro, sorgeva il sospetto che proprio costui, sfruttando il rapporto con i propri occasionali clienti, ne fosse il compilatore.

Il pomeriggio del 16 novembre 1978, quindi, il VELLEGA veniva fermato quale indiziato del reato di partecipazione a banda armata, ma nella stessa serata di quel giorno veniva scarcerato, avendo ampiamente chiarito la sua posizione: i contratti di fornitura con la PILI e la OSIO (nonché con MELLACE, AMORIELLO

280

DE CANDIA), pur da lui sottoscritti, erano stati stipulati in realtà da una sua sub agente, Maria Rosa BELLOLI, come veniva provato dagli ulteriori accertamenti già ricordati a proposito della posizione BELLOLI.

Nei confronti del VELLEGA va quindi dichiarato non doversi procedere per non aver commesso il fatto.

-----ooOoo-----



281

- 5) VANDINI Alessandro
- 6) MONDO Igor Bruno
- 7) GATTI Gabriele
- 8) BARALDI Claudio

Il VANDINI , il MONDO, il GATTI ed il BARALDI erano stati fermati dai CC di Bologna il 19 dicembre 1978, all'interno della "Litografia del Falcone", perché a seguito del materiale qui sequestrato, i 4, presenti nei locali della litografia, erano gravemente indiziati del reato di partecipazione a banda armata (vedi volume 1 fascicolo 1 atti Bologna foglio 2,69)

Il fermo dei quattro , non era stato convalidato dal P.M. di Bologna, che aveva disposto la scarcerazione (ivi fascicolo 13 foglio 63-66)

Non essendo nel frattempo emersi altri elementi a loro carico, tali non essendo i rilievi di cui alle pagine 128 e 129 del rapporto 7 aprile 1979 CC Bologna (fascicolo 2 volume 4 atti Bologna) i quattro devono essere proscritti per non aver commesso il fatto, essendo venuti meno gli elementi indiziari che gli avevano fatti ritenere in collegamento con FORNI, KLUN TURICCHIA.

-----ooOoo-----

282

- 9) UBALDINI Daniela
- 10) ROSSETTI Giuseppe
- 11) VERONESI Claudio
- 12) MALOSI Mario
- 13) CAZZOLA Gabriele
- 14) VENTURA Alberto
- 15) ONOFRIO Francesco
- 16) GALLI Piero

Sempre a seguito delle perquisizioni domiciliari effettuate il 19 dicembre 1978, i Carabinieri di Bologna avevano sottoposto a fermo di P.G. anche la UBALDINI (convivente del FORNI), il ROSSETTI (cointestatario con il FORNI del contratto di locazione della casa di via Tovaglie n. 9), il VERONESI, il MALOSI ed il CAZZOLA, tutti amici del FORNI, quali indiziati del reato di partecipazione a banda armata: erano risultati, infatti, frequentatori della base di via Tovaglie, e ad alcuni di loro, erano stati anche sequestrati documenti ed altri oggetti (bossoli, cappellotti per bomba a mano SRGM etc.) che avevano in qualche misura, nel ritmo necessariamente febbrile e talvolta precipitoso delle prime indagini, rappresentato una conferma dei sospetti (vedi volume 1 atti Bologna fascicolo 1 foglio 9 e 10).

Erano stati anche fermati sotto la stessa imputazione l'ONOFRIO (al quale erano stati sequestrati vari volantini della "B.R." e documenti di carattere e provenienza militare) ed il VENTURA (trovato in possesso di una "pistola a spillo" non denunciata).

283

~~(ivi, foglio )~~

Il GALLI, irreperibile, veniva denunziato a piede libero per lo stesso reato, essendo risultato legale responsabile della già citata "Litografia del Falcone" ~~(ivi foglio )~~.

La Procura della Repubblica di Bologna convalidava i fermi e, in data 23 dicembre 1978, emetteva ordine di cattura nei confronti di tutte le persone sopra indicate per i reati di costituzione di banda armata, detenzione di armi, anche clandestine, ed alterazione delle armi stesse (ivi fascicolo 3 foglio 71) & 198).

Successivamente, nel corso dell'istruzione formale svolta in Bologna, si accertava che alcuni degli imputati avevano frequentato la base di via Tovaglie solo in epoca remota, presumibilmente antecedente al deposito nella stessa di armi, munizioni e documenti eversivi; per altri si accertava la mancanza di ogni collegamento col gruppo FORNI-KLUN; altri, infine, giustificavano in qualche modo il possesso dei documenti ed oggetti sequestrati loro. In particolare:

per la UBALDINI, non risultava altro che il suo rapporto di affettuosa convivenza con il FORNI; il che, se poteva logicamente portare la stessa a porre mano allo schedario del FORNI stesso ed a recarsi talvolta in via Tovaglie, era palesemente insufficiente, sul piano processuale, a convalidare una accusa;

284

- per il ROSSETTI, egli aveva da lungo tempo rinunciato alla sua quota di ~~proprietà~~<sup>dissipabilità</sup> dei locali di via Tovaglie;
- per il VERONESI il MALOSSÌ ed il CAZZOLA, non era possibile far risultare che essi avessero frequentato quei locali per ragioni diverse da quelle di incontri amorosi; inoltre non risultava che fossero stati frequentati negli ultimi tempi o con altre persone indiziate di appartenenza ad associazioni sovversive;
- per il VENTURA, non emergono collegamenti di rilievo con gli altri imputati, la stessa perquisizione nei suoi confronti essendo stata effettuata nell'ambito di una diversa indagine giudiziaria (vedi vol V, fasc. 12 Att. Bloque )
- per l'ONOFRIO, il possesso dei documenti - ampiamente diffusi - non è qualificante;
- per il GALLI, vale quanto detto sopra a proposito di VANDINI ed altri.

Conseguentemente, in tempi diversi, il Giudice Istruttore di Bologna scarcerava per mancanza o insufficienza di indizi questi imputati detenuti e revocava l'ordine di cattura a carico del latitante GALLI. (ivi, vol I, fasc. 13 f. 130 n. 130-172-201-32-34-119 pur imponendo duri obblighi ex art 282 c.p.p.).

285

Trasmessi gli atti per competenza a Milano, gli obblighi stessi venivano attenuati ed infine revocati ( vedi atti Bologna , volume IV, fasec. 4, )

Conformemente alle richieste del P.M. , nei confronti di tutti questi imputati va dichiarato non doversi procedere per non aver commesso i fatti conte-stati nel citato ordine di cattura P.M. Bologna, per le stesse ragioni ampiamente espresse nei ricordati provvedimenti del G.I. di Bologna, che qui sarebbe superfluo ripetere perché appaiono largamente convincenti,

Anche il successivo rapporto 7/4/1979 Carabinieri di Bologna (vedi atti Bologna, volume IV, fasec. 2°), infatti, non evidenzia nuovi elementi che abbiano un valore probatorio: se taluni sospetti non appaiono infondati e se certe argomentazioni non sembrano inconsistenti, la loro rilevanza processuale è però nulla.

Va soltanto osservato che non si può condividere il rilievo del pubblico ministero (pagina 162 requisitoria) che lamenta : "in qualche caso il mancato approfondimento e studio degli elementi indiziari offerti dagli organi di p.g. alla valutazione della magistratura inquirente (approfondimento e studio suscettibile di proficui sviluppi istruttori sono nelle immediatezze dei fatti e tali , quindi, da non risolversi negativamente sullo stato di detenzione in cui all'epoca si trovavano imputati !)"

o/o

286

Va piuttosto considerato che le imputazioni derivarono non tanto da una lamentata precipitosità nelle indagini di polizia Giudiziaria - che anzi vennero formulate in un meditato provvedimento coercitivo, successivo di alcuni giorni - quanto da una situazione obiettivamente complessa e di difficile chiarificazione per la pluralità dei soggetti frequentanti via Tovaglie e per l'intrecciarsi di rapporti personali: realisticamente, non di facile comprensione nel clima di tensione e di eccitamento coinvolgente i primi accertamenti su fatti di tanta gravità e con ritrovamento di materiale di tale rilevanza.

Quando, infine, alla specifica posizione ONOFRIO, arrestato in esecuzione anche dell'ordine di cattura n. 2/79 della Procura di Bologna e per i reati di cui agli artt. 230 e 90 codice penale militare di pace, ~~rapport~~ ai quali il Giudice Istruttore di Bologna gli concesse la libertà provvisoria, ~~(atti Bologna, volume~~

Va condivisa la richiesta del P.M. per cui, non essendo emersi elementi di connessione rispetto al presente procedimento, gli atti vanno stralciati e trasmessi alla competente Autorità Militare Giudiziaria.

-----ooOoo-----

287

## IGNOTI

Vanno accolte le richieste del Pubblico Ministero di non doversi procedere contro ignoti:

- 1) quanto al procedimento n. 6793/78B della Procura di Bologna, relativo al fallito attentato dinamitardo dell' 8/3/1978 in danno del "Consultorio matrimoniale", di Via Garibaldi n. 3 a Bologna (vol. <sup>II</sup> atti Bologna fascicolo 3°, vol. <sup>III</sup>, fasc. 6°)
- 2) del procedimento contro ignoti della Procura di Milano relativo alle rapine commesse in Milano, il 18/3/1977 in danno di Giovanni RENNA e Michele NICASTRO, da cui provengono gli oggetti indicati nel capo n. 45, lett. "b" della rubrica (vol. <sup>I</sup> fascicolo 3° b).

Per quanto riguarda l'episodio di Bologna, esso è rivendicato da un sedicente "NUCLEO ARMATO FEMMINISTA" e, cioè, da una sigla fortemente "caratterizzata" e che non risulta essere mai stata utilizzata dagli imputati stessi.

Quanto agli episodi di Milano, essi concretarono veri e propri fatti di guerriglia urbana, il che, ovviamente, rende impossibile la identificazione degli autori.

288

PERQUISIZIONI CON ESITO NEGATIVO - DECRETO  
DI NON DOVERSI PROMUOVERE L'AZIONE PENALE

(art. 74 c.p.p.)

- 1) Sin dai primi accertamenti sono state disposte numerosissime perquisizioni domiciliari nei confronti di persone che, a seguito di indagini autonome degli organi di polizia giudiziaria oppure di rilevazioni sulla documentazione rinvenuta in via Negroli 30/2, in via Melzo n. 12 e sulla persona di Marina ZONI, all'atto del fermo, erano sospettate di partecipazione a banda armata (vedi, in particolare, rapporto 6 ottobre 1978 Questura Milano - volume I° atti pubblico ministero, fascicolo 2°, foglio 23; rapporto 20 ottobre 1978 Questura Milano - volume 2° atti pubblico ministero foglio 155).

Le perquisizioni sono state disposte dal P.M. con contestuale comunicazione giudiziaria per i delitti di cui agli artt. 306 e 270 C.P. (vedi decreto 14/9/1978 in volume 1° atti P.M. fascicolo 1° foglio 25; decreto 22 settembre 1978, ivi, foglio 110; decreti 12 ottobre 1978, ivi, fascicolo 6°, foglio 140; decreto 22 ottobre 1978, in volume 2° atti P.M. foglio 157).



289

Sono stati così sottoposti a perquisizione:

- a. in data 14 ottobre 1978:
  1. LOPEZ Gioconda Taddei, in Bologna;
- b. in data 23. settembre 1978:
  2. SPINAZZOLA Adriana, in Milano;
  3. BARZAGHI Fiorenza, in Milano;
- c. in data 17 ottobre 1978:
  4. CECCONELLO Maurizio, in Busto Arsizio;
  5. TORRISI Baldassarre, in Busto Arsizio;
  6. DONATO Giovanni, in Olgiate Olona;
  7. VANZULLI Rosella, in Cislago;
  8. VANZULLI Valeria, in Gerenzano;
  9. TELARO Giovanni, Saronno;
  10. PARISI Eugenio, in Saronno;
  11. RONDENA Sergio, in Saronno;
  12. MONTI Paolo, in Saronno;
  13. LANDI Paola, in Varese;
  14. VIVIANI Danilo, in Varese;
  15. VENDEMMIATI Augusto, in Varese;
  16. CONTI Guerrino, in Varese;
  17. VENTURA Raffaele, in Varese;
  18. BENCHI Sergio Luca, in Varese;
  19. GROSSI Giuseppe, in Caronno Pertusella;
  20. STRADA Marco, in Saronno;
  21. CONI Maurizio, in Saronno;
  22. BASILICO Giovanni, in Saronno;
  23. LATTUADA Patrizia, in Saronno;
  24. MANTEGAZZA Marilisa, in Caronno Pertusella;
  25. VAMBUCA Giovanni M., in Saronno;
  26. DABBRAIO Luis, in Caronno Pertusella;

o/o

290

27. GANZER Renato, in Saronno;
28. BANFI Carlo, in Uboldo;
29. SALA Mario Ambrogio, in Saronno;
30. GIGANTE Roberto, in Caronno Pertusella;
31. TONELLI Giovanni A., in Caronno Pertusella;
32. ORTELLI Maurizio, in Como;
33. MENCI Anna, in Como;
34. MAINARDI Giovanni, in Milano;
35. CERUTI Giuseppe, in Como;
36. CARAVATI Rosanna, in Varese;
37. AMBROSINO Giuseppe, in Milano;
38. GIBERTINI Maurizio, in Milano;
39. MANCINI Pietro, in Milano;
40. CALDERARO Ercole, in Saronno;
41. BAAS Raffaella, in Saronno;
42. VALTOLINA Valerio, in Gerenzano;
43. BANFI Giovanni, in Saronno;
44. CARAVATI Aldo, in Luminato;
45. AZZARONI Paolo, in Bologna;
46. BALOCCO Maria Vittoria, in Bologna;
47. DISTRETTI Ivan, in Bologna;
48. VIGNUDINI Milena, in Bologna;
49. VIGNUDINI Claudia, in Bologna;

d. in data 27 ottobre 1978:

50. AICARDI Pamela, in Milano;
51. BRUSCHI Maria, in Milano;
52. MELINO Enrica, in Milano;
53. CRISCIANI Corrado, in Milano;
54. MONTALBETTI Carlo Mario, in Milano;
55. FERRI Elena, in Milano;

o/o

281

56. CORDINI Andreina, in Milano;
57. SENIS Giancarlo, in Milano;
58. BUTTE' Carlo, in Milano;

- 2) altre perquisizioni sono state analogamente disposte dal giudice istruttore, a seguito degli sviluppi di accertamenti di polizia giudiziaria anche nei confronti di imputati in processi poi separati e prevalentemente legati ad indagini nella zona di Varese.

Anche in questo caso si é avuta comunicazione giudiziaria per i delitti di cui agli artt. 306 e 270 C.P. (sesto volume 8 - fascicolo contro FERRONATO Patrizia foglio 9 e seguenti)

Ciò nei confronti di :

59. BIANCHI Fausto, in Buguggiate;
60. GAGGINI Ezio, in Gazzate Schianno;
61. CALORIA Giovanni, in Milano;
62. FRISON Marco, in Daverio;
63. FRANZETTI Rinaldo, in Malgesso;
64. FRANZETTI Pierangelo, in Besozzo;

- 3) sempre dal giudice istruttore, nello sviluppo delle indagini circa i fatti commessi in Bologna (vedi rapporto 8 giugno 1979 CC Bologna e rapporto 9 giugno 1979 Questura Bologna in volume 4° atti Bologna rispettivamente foglio 3 e foglio 5), venivano disposte ed eseguite in

292

data 12.6.1979 altre perquisizioni, ancora con contestuale comunicazione giudiziaria per i reati di cui agli artt. 306 e 270 C.P. (vedi decreto 11 luglio 1979 in volume 6° atti Bologna foglio 3 e seguenti) nei confronti di:

65. ALBERANI Mari Loretta, in Bologna;
66. CARDETTI Tiziano, in Bologna;
67. GUIZZARDI Valerio, in Bologna;
68. IORI Maria, in Bologna;
69. MELONCELLI Gilberto, in Bologna;
70. OLIVINI Susi, in Bologna;
71. TURA Anna Maria, in Bologna;
72. VIGNOLI Moreno, in Bologna;
73. ALBERGHINI Rubes, in Bologna;
74. CATELLANI Carlo, in Monticchio Emilia;
75. DE RUDAS Gabriele, in Bologna;
76. LELLI Oscar, in Bologna;
77. LEONE Vito, in Bologna;
78. MARCHI Alessandra, in Bologna;
79. MELI Francesco, in Casalecchio sul Reno;
80. MONTEVENTI Valerio, in Bologna;
81. PATICCHIA Vito, in Bologna;
82. POLIMENO Giovanni, in Bologna;

- 4) in applicazione dell'art. 41 T.U.L.P.S., venivano infine, perquisiti i domicili (vedi rapporto IO.10.1978 Questura Milano volume I° atti P.M., fascicolo 2°, foglio 32) di:

83. GRASSI Giordano, residente in Milano:  
il 14 settembre 1978;

o/o

293

84. GRASSI Aldo, residente in Vigliano:  
il 14 settembre 1978;
85. RONCAGLIONI Carlo, residente in Magenta:  
il 27 settembre 1978;
86. CANE Angelo, residente in Maccagno:  
l'8 ottobre 1978.

Nei confronti di tutte le persone sopra indicate non sono emersi elementi tali da permettere la formulazione di una imputazione, per i delitti di cui alle presenti imputazioni e per altri reati.

Conformemente alla richiesta del pubblico ministero, va quindi dichiarato non doversi promuovere la azione penale nei loro confronti (art. 74 c.p.p.)

L'enunciazione degli indiziati e la motivazione della decisione sono trascritti qui per completezza, prevedendosi con decreto a parte ad emettere la decisione di cui sopra.

-----ooOoo-----

234

Visto l'art. 74 c.p.p.

su conformi richieste del Pubblico Ministero;

va infatti dichiarato

non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di:

1. TADDEI Lopez Gioconda, n. Callao (Perù) 27.8.1946, res. Bologna;
2. SPINAZZOLA Adriana, n. Milano il 30.4.1955, ivi residente;
3. BARZAGHI Fiorenza, n. Milano 19.10.1938, ivi residente;
4. CEDCONELLO Maurizio, nato S. Martino Da Venezze (RO) il 14.6.1954, residente Busto Arsizio;
6. DONATO Giovanni, n. Avellaneda (Argentina) 24.6.57, residente ad Olgiate Olona;
7. MANZULLI Rosella, n. Saronno il 14.12.1957, residente a Cislago;
8. VANZULLI Valeria, n. Gerenzano (VA) 25.11.1957, ivi residente;
9. TELARO Giovanni, n. Saronno 30.9.1949, ivi residente;
10. PARISI Eugenio, n. Reggio Calabria 4.9.1947, residente Saronno;
11. RONDENA Sergio, n. Saronno il 29.11.1957, ivi residente;
12. MONTI Paolo, n. Saronno 1'8.5.1948, ivi residente;

o/o

28

13. LANDI Paola, nata Parma il 19.3.1953, residente a Varese;
14. VIVIANI Danilo, n. Varese il 21.10.1952, ivi resi.;
15. VENDEMMIATI Augusto, n. Varese il 30.9.1947, ivi residente;
16. CONTI Guerrino, n. Fabriano 30.5.1952, residente Varese;
17. VENTURA Raffaele, n. Varese 25/10/1949, ivi res.;
18. BIANCHI Sergio Luca, n. Varese 1/7/1952, ivi res.;
19. GROSSI Giuseppe, n. Rivisindoli 19/3/1955, residente a Caronno Pertusella;
20. STRADA Marco, n. Milano 22/9/1954, res. Saronno;
21. CONI Maurizio, n. Cesano Maderno il 28/2/1959, residente a Saronno;
22. BASILICO Giovanni, n. Milano 30/1/1959, res. Saronno;
23. LATTUADA Patrizio, n. Saronno 33/10/1959, ivi res.;
24. MANTEGAZZA Marilisa, n. Milano 23/5/1956, res. Caronno Pertusella;
25. VAMBUCA Giovanni M., n. Saronno l'11/6/1961, ivi res.;
26. DABRAIO Luis, n. Caracas il 29/6/1960, res. Caronno Pertusella;
27. GANZER Renato, n. Cismon del Grappa il 3/10/1956, res. Saronno
28. BANFI Carlo, n. Saronno il 9/8/1959, res. ad Uboldo;
29. SALA Mario Ambrogio, n. Saronno il 23/7/1957, ivi res.
30. GIGANTE Roberto, n. Latina il 2/8/1956, res. a Caronno Pertusella.
31. TONELLI Giovanni A., n. Saronno il 12/5/1959, res. a Caronno Pertusella
32. ORTELLI Maurizio, n. Como il 23/9/1957, ivi res.
33. MENCET Anna, n. Castiglion Fiorentino il 9/5/1955, res. Como.

296

34. MAINARDI Giovanni, n. Piazzola sul Brenta il 5/7/1941, res. a Milano.
35. CERUTI Giuseppe, n. Como il 30/8/1950, ivi res.
36. CARAVATI Rosanna, n. Varese il 23/9/1957, ivi res.
37. AMBROSINO Giuseppe, n. Giugliano il 4/8/1949, residente a Milano.
38. GIBERTINI Maurizio, nato a Milano il 29/12/1953 ivi residente.
39. MANCINI Pietro, n. Ascoli Piceno il 30/9/1948, res. Milano.
40. CALDERARO Ercole, n. Catania il 4/5/1959, residente a Saronno.
41. BAAS Raffaella, n. Saronno il 7/11/1960, ivi res.
42. VALTOLINA Valerio, n. Gerenzano il 7/9/1961, ivi res.
43. BANFI Giovanni, n. Saronno il 9/3/1960, ivi res.
44. CARAVATI Aldo, n. Luvinata il 30/4/1948, ivi res.
45. AZZARONI Paolo, n. Rimini il 30/8/1952, res. Bologna.
46. BALOCCO Maria Vittoria, n. Imola il 4/12/1952, res. Bologna.
47. DISTRETTI Ivan, n. Bologna il 29/4/1949, ivi res.
48. VIGNUDINI Milena, n. Serra Mazzoni il 19/9/1955, res. Bologna.
49. VIGNUDINI Claudia, n. Serra Mazzoni il 3/11/1953, res. Bologna.
50. AICARDI Pamela, n. Verbania il 7/4/1957, res. Milano.
51. BRUSCHI Maria, nata Macerata il 22/9/1947, res. Milano.
52. MELINO Enrica, n. Milano il 12/1/1949, ivi res.
53. CRISCIANI Corrado, n. Tolmezzo il 17/4/1948, res. Milano.
54. MONTALBETTI Carlo Mario, n. Milano il 27/4/1939, ivi res.
55. FERRI Elena, n. S. Angelo in Vago il 16/2/1945, res. Mi.



297

- 562 CORDINI Andreina, n. Castel S.Giovanni il 22.6.1952  
residente a Milano;
57. SENIS Giancarlo, n. Carbonia il 16.2.1952 residente  
Milano;
58. BUTTE' Carlo, n. Milano 28.10.1947, ivi residente;
59. Bianchi Fausto, n. Cermenate il 29.7.1958, res.  
Buguggiate;
60. GAGGINI Ezio, n. Varese il 20.9.1958 resi. Gazzate  
Schianno;
61. CALORIA Giovanni, nato Randazzo l'8/7/1940, res. MI.
62. FRISON Marco, n. Enego il 12.11.1945 resid. Daverio.
63. FRANZETTI Rinaldo, n. Malgesso il 13.9.1949, ivi res.
64. FRANZETTI Pierangelo, n. Besozzo il 9.10.1953 ivi res
65. ALBERANI Mary Loretta, n. Bologna il 25.10.1950 ivi  
residente;
66. CARDETTI Tiziano, n. Milano l'8.8.1957 resid. Bologna
67. GUIZZARDI Valerio, n. Bologna il 7.9.1952 ivi res.
68. IORI Maria, n. Livorno il 17.9.1954 res. Bologna/
69. MELONCELLI Gilberto, n. Iolanda di Savoia il 2.7.1949  
residente Bologna;
70. OLIVINI Susy, n. Bologna il 11.7.1949 ivi res.
71. TURA Anna Maria, n. Bologna il 20.3.1959 ivi res.
72. VIGNOLI Moreno n. Bologna 16.2.1954 ivi res.
73. ALBERGHINI Rubes, n. Castel Franco Emilia 28.6.1953  
residente Bologna;
74. CATELLANI Carlo, n. Monticchio Emilia 19.8.1953 ivi  
residente;
75. DE RUDAS Gabriele, n. Bologna il 7.5.1952 ivi res.
76. LELLI Oscar, n. Bologna il 17.3.1955 ivi res.
77. LEONE Vito, n. Bella il 13.2.1954 res. Bologna.
78. MARCHI Alessandro, n. Bologna il 9.II.1954 ivi  
residente;

298

79. MELI Francesco, n. Bronte il 2.IO.I952 res. Casalec  
chio di Reno;
80. MONTEVENTI Balerio, n. Anzola Emilia il 20.II.I954  
residente Bologna;
81. PATICCHIA Vito, n. Carmiano il 5.4.I951 res. Bologna
82. POLIMENO Giovanni, n. S. Giorgio Ionico il 19.8.I953  
residente Bologna;
83. GRASSI Giordano, n. Milano 3.1.I941 ivi res.
84. GRASSI Aldo, n. Milano il 27.II.I938 res. Vigliano
85. RONCAGLIONI Carlo, n. Cesano Boscone 22.7.I936 res.  
Magenta;
86. CANE Angelo, n. Maccagno il 2.8.I952 ivi residente.

-----ooOoo-----

IL D I S P O S I T I V O



299

DISPOSITIVO

Visto l'art. 374 c.p.p.

ORDINA

il rinvio avanti la Corte D'Assise di Milano, perché rispondano dei reati di cui alle imputazioni per ciascuno di seguito elencate, di:

- 1) ALUNNI Corrado imputazioni numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ~~14~~, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 71 (ri tenuta l'ipotesi di cui all'art. 635 comma 3° c.p.), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.-
- 2) ZONI Marina imputazioni numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 71 (ri tenuta l'ipotesi di cui all'art. 635 comma 3° c.p.), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.-

300

- 3) MAROCCO ANTONIO imputazioni numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 71 (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 635 comma 3° c.p.), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.-
- 4) BELLOLI MARIA ROSA imputazioni numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 635 comma 3° c.p.p.), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.-
- 5) BONATO DANIELE imputazioni numeri 1, 2, 3, limitatamente ai fatti successivi al 13 settembre 1978; 61, 62, 63, 64, 65.-
- 6) FELICE PIETRO G. imputazioni numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71 (ritenuta l'ipotesi di cui al-

301

l'art. 635 comma 3° c.p.), 72, 73,  
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82  
83.-

7) ZANETTI GIANNANTONIO imputazioni numeri 1, 2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ~~14~~,  
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34  
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54  
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63  
64, 65, 71 (ritenuta l'ipotesi di  
cui all'art. 635 comma 3° c.p.), 72  
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81  
82, 83.-

8) ZONI MARIA T. imputazioni numeri 1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16  
17, ~~18~~, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  
26, ~~27~~, 28, 29, 32, 33, 34, 39, 40  
41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 56  
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65  
71, (ritenuta l'ipotesi di cui all'  
art. 635 comma 3° c.p.), 72, 73, 74  
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

9) GRANATA ANNA M. imputazione n. 1, ritenuta l'ipotesi di cui agli artt. 110, 306 2° comma, 302 in relazione agli artt. 270, 284 e 286 c.p. per avere partecipato alle bande di cui all'imputazione stessa, in Milano e Cusio nel novembre-dicembre 1977 e sino all'11 dicembre 1977.-

o/o

302

- 10) BIANCHI SERGIO imputazioni numeri 1 per il reato di cui all'art. 306 2° comma così come contestatogli, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
- 11) TURICCHIA MASSIMO imputazioni n. 1 ritenuta l'ipotesi di cui agli artt. 110, 306 2° comma, 302 in relazione agli artt. 270, 284 e 286 c.p. per avere partecipato alle bande di cui alla imputazione stessa in Bologna e Milano nel Maggio-Giugno 1978; 51, 52, 53.-
- 12) KLUN PAOLO imputazioni numeri 1, 2, 3, 71 (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 635 comma 3° c.p.) 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 420 c.p.) 94, 95, 96, 97, 101.-
- 13) FORNI DANTE imputazioni numeri 1, 2, 3, 71, (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 635 comma 3° c.p.) 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 420 c.p.) 94, 95, 96, 97, 101.-



303

- 14) BIGNAMI MAURICE imputazioni numeri 1,2,3,71 (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 635 comma 3° c.p.) 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 420 c.p.) 94,95,96,97,98,99,100,101
- 15) ZAMBIANHI PAOLO imputazioni numeri 1,2,3,71 (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 635 comma 3° c.p.) 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 420 c.p.) 94,95,96,97,98,99,100,101.
- 16) CARPANI ALBERTO imputazioni n. 102
- 17) GIUDETTI CLARA imputazione n. 102

DISPOSIZIONI

Così integrate le seguenti imputazioni

- n. 4 escluso l'inciso "e pericolo di vita" ed aggiunto "guarite in mesi 3 con corrispondente periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni".
- n. 8 con aggiunta dell'inciso "guarite in complessivi giorni 68, con corrispondente periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione".

o/o

304

- n. 61 con aggiunta dell'inciso "guarite in complessivi giorni 135 con corrispondente periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.
- n. 84 con l'aggiunta dell'inciso "guarite in oltre 12 mesi con l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore anche a tale periodo e con indebolimento permanente della funzione di protezione e contensione della parete addominale nonché della funzione respiratoria".

O R D I N A

il rinvio avanti il Pretore di Milano perché risponda dei reati di cui al mandato di comparizione 22 gennaio 1979 in fascicolo 1 volume 4 di DE FRANCISCI Pietro.

O R D I N A

il rinvio avanti il Tribunale Militare di LA SPEZIA di Francesco ONOFRIO perché risponda dei reati di cui agli artt. 230 e 90 codice penale militare di pace, come da ordine di cattura n. 2/79 della Procura della Repubblica di Bologna.

305

Visto l'art. 378 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di:

ALUNNI Corrado - ZONI Marina - MAROCCO Antonio - BELLOLI Maria Rosa - FELICE Pietro Guido - ZANETTI Gianantonio - ZONI Maria Teresa

in ordine all'imputazione n. 14 per essere il reato estinto per amnistia

---

BELLOLI Maria Rosa

in ordine all'imputazione n. 66 per essere il reato estinto per amnistia

---

BONATO Daniele

in ordine all'imputazioni n. 1, 2, 3 per i fatti precedenti al 15 settembre 1978 per non aver commesso il fatto

in ordine alle imputazioni n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 per non aver commesso il fatto

306

GRANATA Anna Maria

in ordine alle imputazioni n. 2, 3 per non aver commesso il fatto;

in ordine all'imputazione n. 66 per essere il reato estinto per amnistia

---

BIANCHI Sergio

in ordine alle imputazioni n. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, ~~55, 56, 57, 58, 59, 60~~ per non avere commesso il fatto

---

TURICCHIA Massimo in ordine alle imputazioni n. 2, 3, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

---

AZZARONI Barbara

in ordine a tutte le imputazioni per reati ove la stessa è indicata come concorrente per essere il reato estinto per morte

---

307

TIRINNANZI DE MEDICI Maria  
FERRONATO Patrizia  
VELLEGA Felice  
VANDINI Alessandro  
MONDO Igor Bruno  
GATTI Gabriele  
BARALDI ~~Stefano~~ Claudio  
UBALDINI Daniela  
ROSSETTI Giuseppe  
VERONESI Claudio  
MALOSSI Mario  
CAZZOLA Gabriele  
VENTURA Alberto  
ONOFRIO Francesco  
GALLI Piero

in ordine ai reati a ciascuno contestati per non  
avere commesso il fatto;

---

Nei confronti di ignoti in ordine ai fatti di cui  
ai procedimenti indicati a foglio 287

---

Non doversi procedere nei confronti di IAVARONE Al-  
bertò , ESPOSITO Franco, CANALE Gennaro in ordine al-  
le imputazioni di cui al fascicolo 1 volume 4, <sup>per non aver commesso il fatto</sup> dispo  
nendo la trasmissione di copia degli atti relativi  
al procedimento n. 991/78 F al Procuratore della Re-  
pubblica di Milano per quanto di sua competenza

o/o

308

Visti gli artt. 269 comma 1° ultima parte, 272, 284  
comma 2° c.p.p.

ORDINA

l'immediata scarcerazione di TURICCHIA Massimo se  
non detenute per altre.

Dispone che lo stesso si presenti tre volte alla set-  
timana al Nucleo Operativo Carabinieri Bologna.

Milano, 11 settembre 1979

Il Giudice Istruttore

*Guido Galli*

**IL GIUDICE ISTRUTTORE**

(Dott. Guido Galli)

*Guido Galli*

UFFICIO DEL CANCELLIERE

UFFICIO DEL CANCELLIERE

*Guido Galli*

trasmissione telematica:

- 1) Alla Prefettura Sede -
- 2) Al Trib. Militare La Spezia -
- 3) Al T. H. Sede -

3


*[Signature]*

Il PM  
V<sup>o</sup>, Milano 25.9.1979

*Armando Spataro*

Per Copia Conforme  
3 APR. 1981

Milano, IL CANCELLIERE



I N D I C E

LE IMPUTAZIONI.....	pag. 1	- 27
PARTE I - I fatti e lo svolgimento del processo.....	pag. 28	- 58
PARTE II - I motivi della decisione.....	pag. 59	- 298
PARTE III - Il dispositivo.....	pag. 299	- 308

-----ooOoo-----

P A R T E I I

Cap. I - I mezzi di prova.....	pag. 61	- 74
Cap. II - Le attività dei singoli imputati....	pag. 75	
ALUNNI.....	pag. 75	
ZONI Marina.....	pag. 76-78	
MAROCO.....	pag. 79-80	
BELLOLI.....	pag. 81-84	
BONATO.....	pag. 85-88	
FELICE.....	pag. 89-91	
ZANETTI.....	pag. 92-94	
ZONI Maria Teresa.....	pag. 95-97	
GRANATA.....	pag. 98-103	
BIANCHI.....	pag. 104-107	
TURICCHIA.....	pag. 108-112	
KLUN.....	pag. 113-114	
FORNI.....	pag. 115-121	
BIGNAMI.....	pag. 122-123	


	ZAMBIANCHI.....	pag. 124-125
	GIUDETTI.....	pag. 126-128
	<sup>e</sup> CARPANI	
Cap. III -	Le bande armate.....	pag. 129-140
	I collegamenti della banda.....	pag. 141-144
	Organizzatori e partecipi.....	pag. 145-152
Cap. IV -	I singoli reati.....	pag. 153
	Responsabilità degli organizzatori della banda per i reati commessi dalla banda stessa.....	pag. 154-160
	Istigazione Apologia Propaganda....	pag. 161-162
	Tentato Omicidio GIACOMAZZI.....	pag. 163+170
	Tentato omicidio ASTARITA.....	pag. 171-173
	Tentato omicidio PEROSINO e BRESSAN	pag. 174-180
	Irruzione radio radicale.....	pag. 181-182
	Rapina ai VV.UU. in Milano.....	pag. 183-189
	Rapina al Credito Lodigiano.....	pag. 190-196
	Rapina alla PRAXI.....	pag. 197-203
	Rapina Banca Popolare Novara.....	pag. 204-205
	Rapina alla O.L.I.....	pag. 206-207
	Devastazione Unione Commercio e Turismo.....	pag. 208-211
	Devastazione Casa circondariale Bergamo.....	pag. 212-215
	Detenzione armi in via Negroli.....	pag. 216-217
	Ricettazione di armi.....	pag. 218-222
	Ricettazione di documenti.....	pag. 223-230



	Falsi contestati al solo ALUNNI....pag.	231-233
	Falsi contestati ad ALUNNI e TURICCHIA.....pag.	234-235
	Altri falsi.....pag.	236-239
	Detenzione di armi in Varese.....pag.	240-248
	Tentato Omicidio Marchetti.....pag.	249-252
	Detenzione di armi contestate alla sola BELLOLI.....pag.	253-
	Devastazione Commissariato Lambrate Rapina Montano Lucino Attentati autorimesse VV.UU. in Bo- logna.....pag.	254-259
	Tentato omicidio MAZZOTTI.....pag.	260-262
	Rapina VISPLANT.....pag.	263
	Attentato Banca del Monte.....pag.	264-265
	Ricettazione documenti in Bologna..pag.	266-268
	Detenzione armi in Bologna.....pag.	269-
Cap. V	- Dichiarazioni di non doversi procedere.....pag.	270
	AZZARONI.....pag.	270
	TIRRIANNANI DE MEDICI.....pag.	271-273
	FERONATO .....	pag. 274-278
	VELLEGA.....pag.	279-280
	Altri imputati Bologna.....pag.	281-285
	Ignoti.....pag.	287
	Decreti di archiviazione.....pag.	288-298

---







bomba { esplosivo  
 detonatore } uno dei due più non esec.  
 dispositivo }

esplosione = spostamento d'aria in qualche mm di sec.  
 (altre 10 mm di prof. non esec.)  
 potenza 03.

esplosivi: { deflagranti (spostamento aria) | polvere nera.  
 detonanti (irrompente) | non usata per  
 > 20 valitico  
 > 15 colpo  
 > 15 cannone

Per la costruzione di una bomba c'è necessario l'unione di questi 3 elementi esplosivo, detonatore, fivver o micino.

esplosivo: possiamo distinguere due grandi grandi gruppi di esplosivi, i deflagranti e i detonanti. La deflagrazione ha un effetto di propulsione la detonazione ha ~~co~~ effetto di rompente.

deflagranti: polvere nera è l'esplosivo più antico di cui conosciamo. è una miscela di potassio o sodio e zolfo in

proporzione variabile secondo l'uso.

quella normale è solitamente	75
zolfo	15
carboni	
zolfo	10

L'utilizzazione delle polveri come esplosivo non si usa quasi più a causa della sua bassa potenza nella tavola comparativa 03 si utilizza nella fabbricazione della miccia. non serve il detonatore si può fare esplodere semplicemente con una miccia; se per la miccia bisogna impastarla con acqua prima di mescolarla. si presenta in cartoni, polveri o compresse, nella cartuccia ci vuole un buco per inserire la miccia,

Detonante.

industriali bassa potenza o miccia

Amfocure

metati

coprire con

terra.

met. 200/300

(cemento acqua)

metati alta omelia

demolites

non necessariamente

Compendio

di nuove  
 gomma.  
 maglie.  
 collanture (pomi e intati.)  
 intanture (special B)  
 annual  
 Clorati.

i difendenti sono divisi in due  
 gruppi industriali e militari  
 yaccano distinguono.  
 i primi necessitano di essere intasati:  
 per sfruttare tutta la forza di esplosione.  
 i militari non necessitano di  
 essere intasati poiché si ha lo stesso  
 effetto usati e bruciati.

Dinamite: costituita principalmente  
 da nitroglicerina e supporti inerti o  
 attivi. buona resistenza alla meccanica  
 ma con bassa potenza 0,5  
 1000 6  
 1 36

gommata con tutta principalmente or  
 utro glicerina e utro cellulosa  
 si presentano come una massa gelatinosa.  
 malleabile. amaro. un tipo  
 una di vari altri.

si può tagliare e lavare  
 dopo 3 giorni ridotto potenza.

8000 metri al sec a 2 metri dopo 25  
 giorni. (veloce potenza in ugual me-  
 sure.)  
 In conseguenza perde potenza.

si presenta in piccoli candelotti.  
 avvolta in carta paraffinata o scelti  
 di plastica. La potenza 193 o 194.

simile ad ~~altri~~ ~~oggetti~~ oggetti metallici.  
 tagliare con coltelli di legno o plastica.

gommata pura. (A)

u GUV notomarina

h 1

h 2

h Mica ale

h nona  
 gizia



delevata resistenza all'acqua, ma non  
 alla luce fluorescente. diventa nero con  
 è molto chiaro quando è intesa.  
 è normale di non sudare (non molto)  
 temperatura media ideale 15°.

Ureolita: è di estratto ammoniacale e  
 combustibile liquido è abbastanza  
 usabile. si raccomanda di usare  
 la miscela detossante. sacchi di 50 Kg.  
 odore forte simile all'ammoniaca.

aspetto granuloso come il niro.  
 una e bianca. aspetto granoso con chiocci  
 0,75

Gela montata: gomma con - del 50%  
 estratto ammoniacale. meno potente  
 della gomma. caratteristiche generali:  
 della gomma industriale gomma 2 spec. B  
 (Avv. n. 13) ~~alluminata semplice o composta~~  
intransite: ~~estratto~~ 50% estratto ammo-  
 niacale. d. base di niro

media o alta potenza.

saboli:  
 mazo berrso,

centocari di carta raffinati 0,8  
 molto ricco in bravi di plastica  
 diventa ~~da~~ puro da bianco col sole.  
 attenzione al metallo fido conode molto  
 compimento per l'uso.

ammonal!

+ 50% in kato ammonico +  
 all. semplice o con altre sostanze.  
 colore manon puro con parti di all.  
 odore mandole amare. in una poco  
 ammonal 1 A  
 " 2

derivati: derivati di sodio o potassio  
 + derivati jeticolio + altre sostanze.

(segatura)

fora potenza (0,3) molto ricchi  
 derivati propriamente detta,  
 de ddt.

trivite n° 3

~~senza~~

Demos 2 Tori: | TNT  
 | Plastik  
 | PETN - plastik.  
 | Me 2 unito

TNT: titolo:

molto potente. stabile sotto acqua e  
 fuoco sensibile. non esplode facilmente.  
 giallo pallido quando è puro. fonde 80°  
 a basso calore si cola in polvere.

in cordolotti e in polvere oppure in  
 blocchi compatti (saponetti)

in carta nera per la luce.

altrimenti sono - inanome. progressiva-  
 mente perde le proprietà.

ha un buco scavato nel detonatore.  
 per il

PLASTIK:

sostanza plastificante + esplosivo esogeno  
~~plastificante~~ cristallizzato.

ha le caratteristiche del TNT, ma è  
 malleabile, brucia senza soffocare  
 anomalia alla plastilina. 1,4.


ricco, mangiabile, consigliabile

PETN.: bianca - cristallizzata  
~~una~~ molto simile -  
 molto comune. conservata in  
 plastica non metallici. si fanno  
 i carboni non usati come esplosivo.

MECLINITE polvere cristallizzata  
 giallo- o fusa in mano  
 Composta mercurio o giallo-grigio.  
 brucia senza detonare in piccole quantità  
 poco simile agli altri: si può fare artigiano  
 facilmente. acido picrico elemento  
 principale.

Iniziatori mercuranti:


esplosivi capaci di procurare su quella  
 d'urto a gran velocità che provocano la  
 detonazione. dell'esplosivo detonante.  
 grande similitudine al fuoco, urti. atterro,  
 fessure. | fulminato mercurio  
 nitro di frumento



Valore dell' L all' P

Il tempo dell' P ed hanno un numero di riconoscimento per indicare il ritardo in centesimi di secondo, sempre con i fr. uniti per essere più preciso fino al momento dell' attivazione.

MICCIA



trovare anche 2 fr. di omogeneità che si da fuoco simultaneamente.


Fino a 100.

≡≡≡ con schtad.


per linee 2 micce.

100 sec al m.  $\pm 10$  sec


ampolla molto è oggettiva o avanzata



miccia detonante.



7 Km al sec



manipolazione per esplosivi, detonatori e micce

esplosivi

1° non trattarlo violentemente

- mantenerlo al riparo del sole
- lontano da fonti di energia e calore
- non trattarlo mai con oggetti metallici
- per modellarlo e comprimerlo usare oggetti di legno.

2° detonatori

semibale

sporgimento  
m. i.  
calore  
fiamma  
pericolose

per infilare nella miccia pendere  
con le pinze

5 cm dal fondo del detonatore.  
non metterlo mai in tasca.

lasciarlo nell'astuccio fino all'uso  
i detonatori elet con i fili m. i.

- revisione e controllo con massima attenzione.
- sempre a molta distanza dall'esplosivo

### 3) cordone detonante

- è un artificio che contiene esplosivo
- non confonderlo con la miccia
- anima bianca (cordone)
- miccia nera
- per tagliarlo allontanare il rotolo di 5 m.

### 4° miccia

- fornire la velocità di combustione
- 100 sec x m  $\pm 10$  sec.
- mai meno di 30 cm.
- non ~~fare~~ fare nodi, piegare,
- \* non interrompere l'anima se  
non non va avanti
- non farlo andare al momento



Norme di sicurezza se non esplosivo

lavori avvicinarsi alla carica prima  
di 30 min. — miccia

5 " — elettrico istantaneo

abbandonarlo — esplosivi ritardati

pirotec. esplosivo — " "

risarcimento

- non metterlo in funzione se la gente non si è ritirata
- al rifugio di pioggia ed acqua.
- nel deposito i detonatori separati dall'esplosivo
- verificare le connessioni elettriche. trasformatori ad alta tensione, bicari, trasformatori, cinte e veicoli pesanti in generale.
- fare bene i collegamenti
- verificare con la lampada (+ una di riserva)

Esplorazioni multiple

$$\frac{1 \text{ det}}{1,5} + \frac{1 \text{ det}}{1,5} + \frac{190}{1,5} + \frac{190}{1,5}$$

fatto i cont. contieni fare un parallelo

in serie verificare i collegamenti e la resistenza (circuito chiuso)

500 m



4 det

piu 9v.

$$\begin{array}{r} 12V \\ 7,5 \\ \hline 19,5 \end{array}$$

$3 \times 9 = 27$

in serie



meglio sempre questo

Batteria 6 Volt. macchina

2 det a 50 m di distanza

1 " " 200 " " "

Batteria 12 Volt. macchina

4 det a 50 m di distanza

3 " " 100 " " "

2 " " 200 " " "

$$D = X \cdot 0,9$$

$X = K_f$  carica inventata (devi essere magro)  
 espl. in buone condi-  
 zioni

$$D = m$$

nessun ostacolo tra  
 le varie cariche

$$D = X \cdot 0,9$$



$$X = \frac{D}{0,9} = 1,1$$

- 
- 
- 
- 
- 
- 




- 1) Centrale
- 2) accumulata
- 3) Totale
- 4) di riserva
- 5) falsa
- 6) usata

- (1 det)
- (2 det) - ciclo continuo
- (det + condono)
- (solo una parte)
- (non esplode)
- (con modo)



- 1) piccola e in buone condizioni esplosive
- 2) più grossa ed effetto concentrato al centro
- 3) ~~in~~ isotropa o in cattive condizioni
- 4) solo una parte fonda in pessime condizioni
- 5) con detonatore poco potente
- 6) col modo del cordone. ~~Abbi~~




Plastico



(meglio se fai fessura  
di cordo 1 Volt  
al centro della carica)






effetta da taglio

distanza da centro




per un buco



spessore in legno  
dal metallo.



una fine piccola se si vuole farla  
cedere da una parte determinata.




Partico o inusitato






250g. Ni. Kamen. Tg  
12x1

almeno 1 m di  
fena la più bassa.





304 grano  
la larghezza  
dell'acciaio






offuscato



tubo



$x$  = diametro est.  
 $L$  = circonferenza tubo

banda



$x$  = circonferenza tubo  
 $L$  = spessore banda

Legno

$$\text{Area} \times 25 = \text{grammi tubo}$$

$$\sim \times 15 = \text{Plastico}$$

$$\text{Area in cm}^2 \quad \text{beni}$$

forare  
fr. ecceno.

Legno

$$\text{Area} = \text{grammi}$$

$$\text{Area in cm}^2$$


Alberi

$$D^2 \times 2 = g$$

se è in metri

$$\frac{\text{Area}}{4} = g.$$

Per piegare un albero da una parte.





tubo 1 x 0,5  
 banca 1  
 madera 1  
 albero 1

banca  $\frac{0,5^2 \times 3,14}{2} \times 25 = 19.625 \text{ Kg.}$

tubo  $\left( \frac{0,5^2 \times 3,14}{2} \times 25 \right) - \frac{0,25^2 \times 3,14}{2} \times 25 = 14.718$

legno  $\frac{0,5^2 \times 3,14}{2} = \text{Kg } 7,85$

albero  $\frac{0,5^2 \times 3,14}{2} \times 100 \times 2 = 20.000 \text{ g.}$


5 Kg al m<sup>2</sup> area

$\frac{0,5^2 \times 3,14}{2} \cdot \frac{1}{4} = \text{g.}$

$$\begin{array}{r} 50 \times 50 \\ \hline 2500 \times 2,14 \\ \hline 10000 \\ 2500 - \\ \hline 7500 - \\ \hline 285000 \times 25 \\ \hline 3925000 \\ 19625000 \\ \hline 19625000 \\ 1962500 \\ \hline 19429750 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25 \times 25 \\ \hline 125 \\ 50 - \\ \hline 625 \times 2,14 \\ \hline 2500 \\ 625 - \\ \hline 1875 - \\ \hline 196250 \\ \hline 285000 \\ 196250 \\ \hline 588750 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 588750 \times 25 \\ \hline 2943750 \\ 117500 - \\ \hline 1478750 \\ \hline 1478750 \end{array}$$






100% + 100%


10kg + 10kg.

meglio in curva altrimenti ortogonale  
a strada.

(pompa o impianto)





regolatore entrata acqua lavatrice (a pensione)




TS12


orologio da polso




si può usare dentro all'esplosivo con piccolo detonatore che esplode eventualmente in ufficio.




meglio con lancette in plastica.




2 da 1,5 kg




2 da 5 kg



2 da 10 kg



cemento armato (TNT)  
 Valido anche per le pietre anche se  
 si può diminuire




$L = 3C$   
 $h = 1 m$   
 carica  $F \times 3$   
 quando più carica  
 per minorezza +  
 di un detonatore

dividere il muro per la larghezza e mettere tante cariche quanto sono le (colonne) esistenti.

0,25 2 da 0,8 Kg.

0,75 2 da 3,5 Kg.

quando è superiore al 1,50 m  
raddoppiare le cariche (10x2) = 20



basta moltiplicare  
per 2 la carica

intasarne molto bene (già il  
fessamento fa da intaso)

demolizione totale di edifici.

$C = 3 \times V \times E^2 =$  benz. o media potenza


$C = 1,5 \times V \times E^2 =$  TNT.

$V =$  volume in  $m^3$

$E =$  spessore del muro in m. (uniformemente)

$C =$  in Kg.


(per una casa bastano la metà dei Kg risultanti dalla formula)



Le colonne erano mesurate dai calcoli. Stavano 28 Kg ma avevano fatto 12 Kg hanno fatto 8 cariche.

La casa aveva 3 piani

metta la carica al 2° farmento, sotto,  
fatto, di uclere forte e fineste



per deragliare un treno

2 cariche opposte da 0,5 kg  
per faro normale, da 0,25 per faro  
ridotto. PLASTIK


mettere l'esplosivo vicino al  
giunto di congiunzione di 2 binari  
collegata da cordone detonante.  
fini 2 detonatori in binario, finiti,  
che scoppiano al arrivo del treno  
col culo contro il treno.

le cariche a 50 cm,  
i detonatori a 2 m.

(curva, tunnel, ponte) ~~in curva binario~~




Porti inf a 25 m.




o l'uno o l'altra, meglio sott'acqua  
 non tocane la base del pila  
 oppure con fini nell'asfalto al  
 centro delle chiavi di volta  
 (in una così meno esplosivo)

altare macchine





10kg

è ben intasata  
30kg = 30m di h




finarla bene se ho  
l'acqua la porta via


Dejori di infiammabili



LAPIZ




tra lica:



4 cariche ai plessi centrali  
 4 " " rinforzi.



La carica più bassa a  
 1 m di altezza




Alte (quanto si vuole)

→ cad.


le cariche dei rinforzi  
 vanno messe a bande



Poco esplicito  
 a cosa  
 probabilmente  
 dalla parte  
 dell'acqua.




di fronte senza attacchi.  
 2° ingranata acceleratore bloccato,  
 volante bloccato,  
 esplorido con 2 bottoni sul  
 faranti.






ferma seguo  
 inserito del Rho incollato allo


Botella




abbassandosi il livello  
dell'acqua che fuori esce da  
un forellino in targa verde  
e 4 per contatto in B.




Legatura forte




frangiacani






un cavo in acciaio ben ingamato, ben  
fisso fa scendere l'auto (all'altezza  
di mezzo delle ruote).


GRANADAS



a un'altezza di ferro




32 x 2 x 150  
 molla 85 x 2,5    ferro e molla 10/10 o 9/10



SCALA: IN MM

Ø 1,5

camera  
zincata




Per copia conforme



*[Handwritten signature]*







**ESPLOSIVI**

ESPLOSIONE : combustione molto rapida con spostamento d'aria -

BOMBA {  
 ESPLOSIVO  
 DETONATORE  
 TYMER

ESPLOSIVI {  
 1) DEFLAGRANTI  
 deflagrazione : effetto di spinta, spostamento d'aria  
 2) DETONANTI  
 detonazione : effetto di impatta, demolizione ecc., spostamento d'aria

- 1) Polvere nera : si usa per fabbricazione della miccia -  
 Esplosive solo se è compressa.  
 Ha poco potenziale :  $P = 0.3$   
 (il Tritolo :  $P = 1.0$ )  
 Componenti : salnitro, zolfo, carbone  
 75                    10                    15

**ESPLOSIVI**

Per la costruzione di una bomba ~~è~~ è necessario l'insieme di questi 3 elementi: esplosivo, detonatore o capsula detonante e timer o altri sistemi di accensione.


Esplosivi: possiamo distinguerli in due grandi gruppi: deflagranti e detonanti.

La deflagrazione ha un effetto di propulsione.

La detonazione ha come effetto: rottura, demolizione, ecc.

deflagranti: polvere nera: è l'esplosivo più antico che si conosca. È una miscela di nitrato potassico e sodico, carbone e zolfo in proporzione variabile secondo l'uso. La proporzione normale è: 75%, 15%, 10%. L'utilizzazione della polvere come esplosivo non è più attuale data la sua bassa potenza (nelle tabelle comparative = 0,3). Si utilizza per la fabbricazione delle micce. Non serve detonatore. Si può fare esplodere facilmente con una miccia. Per fare la miccia ~~si impastano~~ ~~gli~~ ~~elementi~~, si impastano con acqua gli elementi. Si presenta in cartuccia, polvere o compressa. Le cartucce hanno un buco in mezzo, per inserire la miccia.

detonanti: { rottura (industriali) (bassa o media potenza)  
rompe senza distruggere  
demolizione (militari) (alta potenza)  
distrugge.



I detonanti sono suddivisi in due gruppi: quelli che ricompongono (industriali) e quelli che demoliscono (militari) - I primi devono essere intasati per aumentare la potenza, i secondi no, perché si ha lo stesso effetto ad aria libera.

#### INDUSTRIALI:

**DINAMITE**: costituita principalmente da nitroglicerina e supporti, inerti o attivi. Buona resistenza all'umidità, ma di bassa potenza. ( $F = 0.5$ )

**GOMMA**: costituita principalmente con nitroglicerina e nitrocellulosa. Si presenta come una massa gelatinosa, malleabile, morbida. Un tipo è giallo-arancio, ne che si può tagliare e lavorare. 3 giorni dopo la fabbricazione perde potenza abbassandola a 2000 m/sec. dopo 45 giorni. Prima è 8000 m/sec. In conseguenza diminuisce la potenza. Si presenta in piccoli candolotti avvolti in carta paraffinata o in sacchetti di plastica. La potenza in rapporto al tritolo è di 1,3 - 1,4. È sensibile agli attriti metallici. Non usare i metalli. Si trova la gomma pura, gomma G.V.V. sottomarina, gomma 1, gomma 2 e speciale.

gama a rosa e grigia.  
 Elevata resistenza all'acqua, ma  
 non alle basse temperature.  
 Si scioglie a  $7^{\circ}$  sotto zero  
 A  $0^{\circ}$  le gomme sono annullate  
 come esplosivo. Va riscaldato  
 piano piano.  $15^{\circ}$  è la tempe-  
 ratura ideale di conservazione.

**NAGOLITA** : È costituita di nitrato ammonico  
 e un combustibile liquido -  
 È abbastanza insensibile -  
 Si raccomanda l'utilizzazione  
 delle micce detonante -  
 Si trova in sacchi da 50 Kg.  
 Ha un forte odore di ammoniaca  
 Ha aspetto granulare come il riso -  
 È rosa e bianco -  
 P = 0,75 - Mischiato con cloridi ha  
 l'effetto di una granata,

**GELAMONITE** : È gomma diluita in nitrato  
 con un peso del 50% di nitrato  
 ammonico - È meno potente  
 della gomma. Caratteristiche  
 generali della gomma.  
 Tipi in commercio: gomma  
 n° 1 special B

**NITRAVITE**  
 (AVICLIAVA N° 3)


: ~~Senza nitroglicerina~~ Più  
 del 50% di nitrato ammonico,  
~~senza alluminio semplice e composto.~~  
 Esplosivo di media o alta potenza  
 Tra questa possiamo distinguere  
 sabbitas, magos, barras  
 Esplosivo di tipo N -  
 contenitore: cartucce in carta  
 paraffinata da 0,50 - 1.00 Kg.  
 P = 0,8 - In polvere - Molto  
 sicuro - Bianco - Evitare di  
 metterlo al sole - Conservare in  
 bidoni di plastica - Molto corrosivo.  
 All'aria diventa un blocco.

**AMMONAL** : ha più del 50% di nitrato ammonio, (senza nitroglicerina) con alluminio semplice o tamponato. Colore marrone con punte d'alluminio. Odore di mandorle amare. Si usa poco. Si chiama : Ammonal 1A e 2. Molto sicuro.

**CLORATI** : Sono una miscela di clorati o di perclorati di sodio o potassio (alcalini) più derivati dal petrolio. Si aggiunge segatura. Sicuro. Poca potenza:  $P=0,3$ . Si trova la clorite e la obedito. Trinitite n°3 sul mercato spagnolo.

### MILITARI

**T.N.T.** : Molto potente, stabile, utilizzabile sotto acqua, poco sensibile. Si ~~si~~ conosce col nome Trinitrotoluene. Color giallo pallido, quando è puro. Fonde a  $80^\circ$  a bagno maria. Si presenta in candolotti o in polvere, generalmente in sapone e compresse (parallelepipedo o cilindro) - Sempre avvolto in carta nera per proteggerlo dalla luce. Alla luce diventa rosso o marrone. Si ricarica perché ha un buco per il detonatore (nelle supanette).

 Non tramanda. Non è pericoloso.  
 $P = 0,9$

**PLASTICO** : Composta da una sostanza fertilizzante e di un esplosivo a base di esogene cristallizzato. Ha le caratteristiche del TNT e malleabile, brucia senza scoppiare. Sembrava perostilina. Data la sua potenza di 1,4, è di facile maneggiare ed è più consigliabile. Si distingue dalle granate perché brucia.

P.E.T.N.  
(pentite)

: Sostanza bianca cristallizzata. Molto potente, ma estremamente sensibile. Molto corrosiva - deve essere conservata in recipienti non metallici - Si usa per micca detonante. Bianco cristallino in polvere. P=1,4. Non si utilizza come esplosivo.

MELINITA


: Si presenta in polvere cristallizzata giallo arancio o fusa in massa compatta di color marrone - giallo-grigio. Brucia senza esplodere in piccole quantità, altrimenti esplode. Poco sensibile agli urti. Può essere fabbricata artigianalmente - Acido picrico è l'elemento principale,

INNESCANTI

: o fulminanti; sono quegli esplosivi capaci di provocare un'onda d'urto a gran velocità che provoca la detonazione degli esplosivi detonanti. Sensibilità al fuoco, agli urti, all'rit. e pressione

Sono due:  
fulminato di mercurio e  
nitro di piombo.

Sono usati per fare i detonatori.



(DETONATORI)

Vanno dal n° 1 al n° 8  
P° 8 è il più potente.  
Sensibilissimo; esplode  
al calore e agli urti ecc.

NICCIA


TAPPO

CARICA PRIMARIA (FULMINATO O NITRURO)

CARICA SECONDARIA (PETN)

ORDINARIO






MICCIA

MICCIA A LENTA COMBUSTIONE


Velocità: 1 cm / sec.

al metro: 10 sec. in più o in meno



Bianca, colori diversi. Per capire che è miccia a lenta combustione bisogna guardare l'anima: se è nera va bene, se è bianca è detonante. Non va pizzata, altrimenti si interrompe il flusso di polvere.

Accensione:



Tagliare in modo da lasciare libera la massima superficie di polvere nera.

Tagliare obliquamente. Si accende col fiammiferi


All'interno della miccia ci sono due fili di canapa, si arrovano quelli e si accendono. Accensione sicura.



Unire le micce in questo modo.



Taglio per incastrare 2 micce in diverse direzioni.




Se ne accende una e si accendono tutte.


11

CORDONE DETONANTE


Velocità : 7.000 m/sec.



Non si accende col fiammifero, ma con detonatore. Serve per collegamenti tra diverse cariche -



Collegamento tra miccia normale e miccia detonante per accensione della seconda.



Se alla miccia detonante si fa un nodo speciale, serve anche come detonatore o per tenere saldo il detonatore.

## NORME DI SICUREZZA PER ESPLOSIVI, DETONATORI E MICCE.

### 1) ESPLOSIVI

- Non trattarli violentemente
- Mantenerli al riparo dai raggi solari e da qualsiasi altra fonte di energia di calore.
- Non trattare mai l'esplosivo con un oggetto metallico.
- Per modellarlo o comprimerlo usare oggetti di legno.
- 

### 2) DETONATORI

- Sono sensibili a sfregamento, urti, calore, fiamma e pressione.
- Per introdurre la miccia stringerli con la pinza, se possibile.
- Lasciare un massimo di 5 mm del fondo.
- Non ~~introdurre~~ metterseli mai addosso.
- Lasciarli negli astucci fino al momento dell'utilizzo.
- Il detonatore elettronico va lasciato con i fili uniti.
- Il controllo dei detonatori deve essere fatto con molta attenzione, sempre a gran distanza dall'esplosivo.

### 3) CORDONE DETONANTE

- E' un artificio che contiene esplosivo, non confonderlo con la miccia con anima nera.
- La detonante ha l'anima bianca.
- Per tagliarlo, allontanare il rotolo di 5 m.
- 

### 4) MICCIA

- Verificare la velocità di combustione (1 sec/pm)
- ~~Non~~ Non usare mai una miccia più corta di 30 cm.

- Non piegarla, non inscrivere a pressione, non stringere troppo, non fare nodi.
- Controllare che al momento dell'azione non si svolti.


#### NORME DI SICUREZZA NEL CASO NON ESPLODA.

- Non avvicinarsi alla carica non esplosa finché non sono passati 30 minuti: se si è usata la miccia; 5 minuti per un dispositi.
- ▼ Tivo elettrico istantaneo; per i dispositivi ritardati si consiglia di abbandonarlo. Controllare a distanza.

#### NORME ANTASSUNTIVE

- Non mettere in fusione i collegamenti se tutti non si sono allontanati.
- Collocare i dispositivi al riparo delle piogge e dell'acqua.
- Tenere sempre in deposito i detonatori, separati dall'esplosivo.
- Verificare se c'è corrente elettrica, fili dell'alta Tensione, trasformatori, binari, fenomeni temporaleschi e veicoli in movimento, specialmente i camion-cisterna.
- Fare sempre i contatti perpendicolarmente agli spinetti.
- Verificare il funzionamento del dispositivo, portandosi anche un'altra lampadina.

ESPLOSIONI MULTIPLE



Pile in serie


Per 100 metri necessitano 15 V.

1 detonatore =  $\underbrace{1,5V + 1,5V}_2 \text{ pile} + 1,5V + 1,5V$   
100m + 100m.

Ogni 100 metri aggiungere una pila

Per un filo lungo 200 m usare 4 pile in serie da 1,5V.

collegamenti in parallelo



Usare pile di uno stesso modello.

Non lasciare le pile collegate per niente.


ESEMPIO : collegamento in parallelo di 4 detonatori per 500 m, disponendo pile da 9V.

500 m  
 4 detonatori  
 Pile da 9V


$$4 \cdot (1,5 + 1,5) = 120V$$

$$5 \cdot 1,5 = 7,5V$$


$$\underline{\underline{19,5V}}$$



collegamento in serie - parallelo




detonatori in serie



Se non ci sono interruzioni i detonatori esplodono tutti contemporaneamente. Se è rotta una resistenza non salta nemmeno un detonatore.

detonatori in parallelo.



È migliore del collegamento in serie.

BATTERIA DELLA MACCHINA 6 V.

- 2 detonatori a 50 m di distanza
- 1 detonatore a 200 m di distanza

BATTERIA DA 12 V.

- 4 detonatori a 50 metri di distanza
- 3 detonatori a 100 metri di distanza
- 2 detonatori a 200 metri.


SIMPATIA

Quando una carica scoppia perché è vicina ad un'altra.

$$D = x \cdot 0,9$$

$x = \text{Kg. della carica maggiore}$


$D = \text{m.}$



Non ci devono essere ostacoli fra le cariche.  
L'esplosivo deve essere in ~~buone~~ buone  
condizioni. Le cariche minori non hanno il  
detonatore.


FORME DI DETONAZIONE

DETONAZIONE CENTRALE




Esplorazione omogenea  
Detonatore centrale  
Carica stretta

POTENZA ACCUMULATIVA




2 detonatori  
L'esplosione si concentra nel mezzo

DETONAZIONE TOTALE



Miccia detonante nel candelotto  
Esplorazione omogenea

DETONAZIONE DIFETTUOSA



Esplode mezzo candelotto, per cattive condizioni dell'esplosivo t.

FALSA DETONAZIONE



Esplode solo il detonatore, se non è ben diretto alla carica ecc.


NODO DETONATORE




Detonatore infilato nel nodo di miccia detonante -  
Si usa nelle detonazioni multiple.



### DETONAZIONI




PLASTICO



PLASTICO




MICCIA DETONANTE  
INTORNO



DETONATORE


TNT




CANDELOTTI

*infilare un pezzo di miccia all'interno.*

### ESPLOSIONI MULTIPLE







ALLACCIAMENTI

FORMA DI COLLOCAZIONE


CARICA CAVA effetto di taglio



Distanze dal peso da tagliare




peso lungo cave la  
effetto di taglio




effetto di buco.  
Triangolo equilatero.  
E un cavo cavo-


TAGLIO DI PALI, PIANTE, FERROVIE ecc.



le due cariche devono essere uguali e contrapposte




EFFETTO DEGLI ESPLOSIVI SECONDO LA FORMA E LA COLLOCAZIONE.




SBARRE DI (FERRO DOLCE) ACCIAIO  
DA 5 mm.


- 1) Carica cubica
- 2) Carica cilindrica orizzontale
- 3) Carica cilindrica verticale
- 4) Carica conica invertita
- 5) Carica conica
- 6) Carica cava conica.

FORME DI COLLOCAZIONE  
ANGOLI METALLICI.







250 gr. di nitrate bastano  
per rompere una lamina di 12 x 10 mm.  
di spessore




L'esplosivo sul metallo va isolato.  
La carica deve avere uno spessore  
di 3-4 volte circa lo spessore del  
ferro (vale per plastica e simili)




BINARIO



PLACCA



TUBO  
ferro




BARRA  
ferro

Si fa un triangolo d'esplosivo e lo si mette  
sopra. Nel tubo le due estremità si toccano,  
nella barra no.

TUBO

$x = \text{Diametro del tubo}$   
 $L = 2\pi R$



BARRA

$x = 2\pi R$   
 $L = \pi R$



FERRO

CALCOLO DEL PESO DELL'ESPLODIVO

Area x 25 = grammi  
 (sezione) - area in cm<sup>2</sup>

(per TNT)

Area x 15 = grammi

(per plastico)

LEGNO

Area = grammi  
 Area in cm<sup>2</sup>

ALBERI


$2 \times \text{diametro}^2 = \text{gr}$   
 diam. in cm.

ossia  $D \times D \times 2 = \text{gr.}$

Se la carica è intorata :  $\frac{\text{Area}}{4} = \text{gr.}$




PER FAR CADERE L'ALBERO  
 DA UNA PARTE



10% della carica totale


distanza tra le 2 cariche : 5 volte  
 lo spessore.

PULSANTE



Sufficiente per 2 detonatori a 200 m. max.

BOMBA PER MACCHINE



ESPLOSIVO di questa forma dentro un tubo di ferro molto spesso con chiodi arrugginiti.


Si usa su strade strette  
 Esplosivo : 10 Kg gomma o nitramite + ferro.




La bomba deve essere appoggiata bene sul duro: cemento ecc.


La carica si concentra in un punto

DISPOSITIVI ISTANTANEI







INTERRUTTORE



BOMBA PER MACCHINE




MINA A PRESSIONE




Ricordare i vari dispositivi istantanei a strappo e quella a pressione con la camicia e il peso della lavatrice.

DISPOSITIVI RITARDATI

TYMER CON TEMPOREGGIATORE




SVEGLIA ELETTRONICA





RELAJ 2 ORE

Da 2 ore si trova solo in Germania




TEMPORIZZATORE DA FORNO  
QUANDO ARRIVA A 0 SCOPPIA  
IL DETONATORE


E' importante metterlo in carica prima  
perché a 0 salta.

ELETTROMICO  
CON DATA




OROLOGIO RITARDATEO FINO  
A 1 MESE





La data è isolata, basta graffiare  
il giorno che interessa -




Al perno della suoneria si aggancia un filo  
che quando gira tira una molletta (per esempio)  
che va a fare il contatto chiuso dove -



Queste quantità valgono anche per le pietre, anche se la formula è abbondante.






MURO  
CEMENTO ARMATO

Quando le cariche sono molte, armare i detonatori, in parallelo.


Nel caso che non si può mettere la carica anche dietro, dividere il muro in tante colonne a sezione quadrata e si triplica la carica. Se il muro è molto stretto, non si applica la regola alla lettera.



puntellare le cariche.

PILASTRI

Quando la sezione è maggiore di 1,5 m, bisogna raddoppiare le cariche: 2 x 20 kg TNT.



Mettendo la carica a Terra, si sceglie raddoppiarla.  
Forma: parallelepipedo, res. quadrata

### DEMOLIZIONE EDIFICIO

$$C = 3 \times V \times E^2 \quad \text{Esplosivo dinamite o media potenza}$$


$$C = 1,5 \times V \times E^2 \quad \text{" TNT}$$

$V$  = Volume dell'edificio in  $m^3$   
 $E$  = Spessore del muro in m.

Minare le strutture portanti.


Quantità esplosivo in kg.

Per una casa normale basta la metà della carica della formula.




EDIFICIO CON COLONNE IN CEMENTO ARMATO

Kg 12 Nitrate - 8 cariche  
Sui un pilastro portante




L'edificio di 3 piani  
è collato per metà.

DISTRUZIONE DI BINARI E TRENI



2 detonatori sul binario  
con il culo rivolto verso  
le cariche, cordone  
detonante.



Detonatore



500 gr.  
PLASTICO





250 gr. PLASTICO  
BINARIO A SCARTAMENTO RIDOTTO

Distanza tra le cariche : 0,50 m.  
 Distanza tra i detonatori : 2,00 m.  
 Le due cariche restano una da una  
 parte del binario, una dall'altra.  
 Quando arriva il treno, scoppia il detonatore  
 e le cariche. Meglio metterle in curva, o sui  
 ponti.

PONTI


Ci sono 2 modi



Carica sotto la strada  
 o a lato per far saltare  
 le macchine.


10 Kg.

30 Kg.





Carica un po' cava - 30 Kg. - 30 m. di volo.  
intasare bene

DEPOSITI DI BENZINA




BOTTIGLIA INCENDIARIA





DISPOSITIVO DI RITARDO




Si rompe la capsula di acido -  
 La cartuccia va tenuta in piedi  
 Il ritardo dipende dalla purezza o no dell'acido  
 E' difficile controllare il tempo di scoppio -

TRALICCI


Si mettono le cariche su tutte le travi laterali  
 e anche sui sostegni trasversali.



Il traliccio cade dalle parte delle  
 2 cariche più alte  
 Le cariche basse vanno a 1 metro  
 da terra.




GRANATE




GRANATA

Ci sono granate offensive e difensive. (senza schegge) (con schegge)




Si tira il filo di ferro, si srotola il perno fatto a molla e facendolo scaldare la capsula, che scoppia, accende la miccia e l'esplosivo.

La granata si utilizza solo nei luoghi chiusi. Usarne sempre caute



Togliendo la sicura, cessa il percussore di accendere la capsula, la miccia, il detonatore e scoppia. Tempo di scoppio 4 secondi.


Carica: miccia detonante e ferro (esterno)



Tappo di plastica con inserito percussore, sicura, capsula, miccia, detonatore.  
 Tubo di plastica con inserito un giro di cordone detonante.  
 La granata diventa difensiva se si mette il tubo di plastica in un tubo di ferro arrotolato, che all'esplosione si scheggia.




Tempo: 4-5 secondi.

TAPPO

- ① Tappo resina (fuso)
- ② Percussore con molla compressa
- ③ ferro della leva
- ④ Caviglia con anello
- ⑤ Perno che ferma il percussore
- ⑥ leva che salta togliendo la caviglia
- ⑦ Capsula
- ⑧ Miccia
- ⑨ Detonatore

Il percussore viene liberato dal perno quando si strappa l'anello, salta la molla, la maniglia va via - il percussore cade ecc.

FINE




Per Copia Conforme

3 APR 1951

DI ESISTE

Stampa e firma









Esplosivo ● Sabato 2 set. ●

Combustione rapida

elementi per la fabbricazione di un ordigno

- 1 - esplosivo
- 2 - detonatore
- 3 - Timer



esplosivi { deflagranti - semplice spostamento d'aria  
 detonanti - effetto dirompente

deflagranti: polvere nera (fabbricazione della miccia)  
 non compressa = effetto propagativo  
 compressa = esplosivo

Potenza = P = 0, B

TNT = P = 1

Per la fabbricazione di una bomba è necessario l'unione di questi 3 elementi: esplosivo, detonatore o capsula detonante, dispositivo di accensione e di ritardo.

ordigno {  
 esplosivo  
 detonatore  
 timer

Explosivo: possono distinguersi due grandi gruppi di esplosivi - gli esplosivi deflagranti e quelli detonanti.

La deflagrazione ha un effetto di propulsione  $\gamma$  (semplice spostamento d'aria), la detonazione ha come effetto di rompere e distruggere (effetto dinamico).


deflagranti: polvere nera: è l'esplosivo più antico che si conosca. È una miscela di nitro più ptumice  $\sigma$  di sodio, carbone, zolfo in proporzione variabile e dipende dalla sua utilizzazione. La proporzione normale

è: nitro 75%  
 carbone 15%  
 zolfo 10%


La utilizzazione della polvere come esplosivo non è più studiata data la sua bassa potenza. Nella tavola comparativa  $P = 0,3$  (dove  $P = 1$  corrisponde al TNT).  
Si utilizza per la fabbricazione della miccia e non necessita di detonatore. Si può fare esplodere tramite una miccia. Per fare la miccia suridicata bisogna ~~mescolarli~~ unire umidificare i suoi componenti.

Si presenta in polvere, in cartuccia o compressa.

Schema di cartuccia



non compressa ha un effetto propulsivo  
compressa ha un effetto esplosivo.



4 detonanti si suddividono in due gruppi, quelli che rompono e quelli che distruggono. Il primo necessita di innesco  $\times$  e si puterne la potenza, il secondo non necessita di innesco perché si ha lo stesso effetto all'aria libera.

Dinamite: è costituita principalmente di nitroglicerina e di un supporto inerte o altro. Ha una buona resistenza all'umidità e di bassa potenza. P=95

Gomma: è costituita principalmente di nitroglicerina e nitrocellulosa. Si presenta con un massa

gelatinosa, malleabile. Si può tagliare e piegare.  
 Dopo 3 giorni dalla sua fabbricazione perde potenza,  
 passando da quasi 8000 a 2000 m/s. dopo  
 45 giorni. Si può utilizzare anche dopo, <sup>è anni se ben</sup>  
 conservata ma all'inizio (3/4 giorni) <sup>ha una velocità pari a</sup> ~~è quasi pari al~~ <sup>di combustione</sup> ~~al~~ <sup>del</sup> ~~del~~  
 Si presenta in piccoli candeletti di carta parafinata o  
 in pacchetti di plastica.  $P = 1,3 - 1,4$   
 È sensibile al metodo - Non usare il metallo!  
 Possiamo trovare sul mercato dello jouno pura,  
 stovarina, jouno 1. 2. e speciale. può essere  
 rossa e grigia. Ne usano di moltissimi tipi.  
 Ha una elevata resistenza all'umidità ma non alle  
 basse temperature. ( ~~da~~ dai -7 è già notevolmente  
 inattiva).

Nazolite: è costituita da nitrato ammonico + un combustibile  
 liquido. È abbastanza insensibile. Si deve usare  
 la miccia detonante. Ha un odore simile all'ammoniac. È di  
 aspetto granuloso simile all'oro.

$P = 0,75$

Buono per fare un ordigno a diodi anti-uomo.

Glauconite: è una gomma diluita con meno di 5% di nitrato ammonico. È meno potente della gomma. Ha le stesse caratteristiche generali della gomma.

Nitramite (avvigliana N° 3): ~~è un miscuglio di nitrato ammonico con più del 50% di nitrato ammonico con potere di nitrificazione con più del 50%~~  
È a base di nitrato ammonico. M. A. Potenza.

$P = 0,8$ .

Evitare di metterlo al sole perché da lucente diventa nero e poi si scaglia. Molto corrosivo. Mettere i detonatori dentro sacchetti di plastica.

Amonal: Sono più esplosivi che hanno più del 50% di nitrato d'ammonio, con alluminio o altre sostanze. Di colore marrone scuro e pagliette d'alluminio. Ha l'odore delle uandole andate. Si utilizza poco.  
 $P = 0,8$

Cloratite: Sono una miscela di clorato o perclorato di sodio o potassio e derivati del petrolio + base civile (tipo segatura) - Bassa potenza  $P = 0,3/0,4$ . Sicuro. (Heddita). Si può usare l'acido solforico come innesco.

T.N.T.: è un esplosivo molto potente, stabile, utilizzabile sott'acqua, poco sensibile. Il fracco o una pallottola non lo fanno esplodere. Io non conosco come titolo. È di colore giallo/ciucchio pallido quando è puro. Fonde a 80° gradi e ciò permette di infilarsi all'interno dell'ordigno.

Si presenta in polvere o in candelotti. Di solito in blocchi compressi (saponette). È sempre usata in carica ma per il pericolo della luce. Esposta alla luce si scurisce verso il rosso/marrone e si deteriora. ~~Si scurisce~~ Non è mai pericoloso.

Le saponette hanno già il foro d'entrata per il detonatore.

Plastico: è un composto da una sostanza plastica e da un esplosivo a base di Hexogeno cristallizzato. Ha le medesime caratteristiche del TNT ma è molto più sicura senza scoppio. Sembra plastilina. Potenza  $P = 1,4$ . e di facile maneggio. Estremamente sensibile.

Per ricoverarlo dalla plastilina natale con l'ingluvia. Deve rimanere un pezzo lucido.

P.E.T.N.:

Sostanza bianca cristallina. Molto potente ma estremamente sensibile. Ha una forte azione coronica.

Deve essere conservata in recipienti non metallici.

Si utilizza nelle mine detonanti.

P. = 1, 2 / 1, 3 e nei detonatori.

Melenite: Si presenta in polvere cristallina giallo/ocra.

È fusa in massa compatta di color marron o tendente al rosso. Brucia senza esplodere, in piccole quantità.

È poco sensibile. Può essere fulminata artigianalmente.

Acido picrico è l'elemento principale.

Fulminanti

o fulminanti. Sono quegli esplosivi capaci di ~~propagare un~~ propagare un onda d'urto ad alta velocità che provoca la detonazione dell'esplosivo.

È molto sensibile al fuoco, agli urti, all'attrito e alla

pressione - fulminato di mercurio Hg

Mittoro di piombo Pb.


differenza tra

sensibile: esplose facilmente

instabile: si deteriora facilmente




### Detonatori



La miccia non va garantita contro la umidità  
 i detonatori sono numerati dal N° 4 al numero 8 a seconda  
 del loro grado di potenza.


Tenuti separati l'uno dall'altro e ben protetti.

Soprattutto moltissimo l'umidità.



invece sempre i  
 fili fino all'uso per  
 evitare esplosioni casuali.

Miccia




Non pigliare mai la miccia per due motivi: o  
ritardi la ~~miccia~~ combustione oppure la  
ritardi!

Togliere sempre la miccia diagonalmente con si accende  
meglio. oppure, meglio ancora, e' affilata come una matita.



que si può cercare i che fili di ossigenazione (più vicini degli  
altri che spuntano) e si accendono. 3)

Per una due miccie mettere all'interno di un tubetto o  
dello scat. lasciare un po' di  
distanza tra le due (per l'umidità)




Si può unire due pezzi di miccia in questo modo così da accendere contemporaneamente 3 corde accendendo in un solo punto.


si accende solo qua

La miccia ha una velocità di combustione di  $4 \text{ cm} \times 1 \text{ sec}$   
 con una tolleranza di  $10 \text{ sec}$  in + o in -

Tenere la miccia con dei tinteppere perché tende a restringersi e con il capo sul lato esterno.



**MICCIA DEPIVANTE È SPLOSIVA!!**




ha una velocità di  $7 \text{ km} / \text{sec}$ .

**IMPORTANTE!** Tenere sempre il cavo del datore verso l'ordigno.

! Se si fa un nodo scorsoi con la detonante  
 si ottiene un detonatore vero e proprio, anzi migliore  
 di un detonatore normale U.S.  
 Infatti si usa questo sistema per ~~le~~ gli esplosivi  
 pigri. (a bassa velocità).  
 Si vi può mettere anche il detonatore all'interno  
 X massima sicurezza o per rafforzare un detonatore debole.

! Stare attenti quando si taglia questa miccia  
 perché il metallo è sempre comunque pericoloso.  
 Nel caso della miccia detonante non si può usare  
 il vetro o il legno per tagliare. Comunque, tenere  
 il rotolo lontano dal punto dove si taglia.

Sistema di collegamento



NORME M. VERRELLAA) per l'esplosivo

- 1) non trattarlo con violenza
- 2) mantenerlo al riparo dal sole (dallo  
o da qualsiasi fonte di calore)
- 3) non trattare mai l'esplosivo con un oggetto metallico
- 4) per modellarlo o compilarlo utilizzare strumenti  
in legno

B) per i detonatori

- 1) sono molto sensibili allo sfracamento, all'urto,  
calore, spiuma, pressione
- 2) per introdurre nella miccia stringerla possibilmente  
con le pinze, non troppo comunque.
- 3) lasciare la miccia al 5 mm dal fondo
- 4) non tenerlo addosso
- 5) mantenerlo nel suo astuccio fino al momento  
dell'utilizzazione.
- 6) il detonatore elettrico deve avere sempre i due  
fili uniti. (se per caso viene a contatto con una  
fonte elettrica in questo mondo con  
parto corrente)
- 7) la revisione e controllo deve essere fatta con  
molti attenzione e sempre a molta distanza

dall'esplosivo.

### C) Miccia detonante

- 1) Contiene esplosivo, quindi non confonderlo con la miccia: la detonante ha l'anima bianca e la miccia l'anima nera.
- 2) per tagliarlo allontanare il sottolo almeno a 5 metri.

### D) Miccia

- 1) Verificare sempre la velocità di combustione  $10 \text{ sec} \pm$  ogni metro
- 2) non usarlo mai meno di 30 cm.
- 3) non piegarla, non forzarla sul suo asse, non spingerla con troppa fermezza, non fare nodi, non tirarla. E l'anima si interrompe, si interrompe la combustione.
- 4) fare in modo che al momento dell'azione la miccia non si anodi.

### E) IN CASO L'ORMIATO NON ESPLODI

- 1) non avvicinarsi alla carica  
prima di : 30 minuti e si usa la miccia  
5 " " e si usa un dispositi-  
vo elettrico equivalente
- 2) in caso di dispositivi di ritardo (tipo Timee)  
~~potrebbe~~ abbandonarlo oppure spararci contro,  
Tirarci delle pietre ~~o~~ p.

### F) PIRASSUMENDO


- 1) non mettere in funzione lo ordigno mescolare  
gli spinotti  
prima che tutti i ricami siano allontenuti.
- 2) Tenere tutto al riparo dalla pioggia o dall'acqua  
in genere
- 3) Tenere sempre i detonatori separati dall'esplosivo,  
e i dispositivi di innesco lontani dai detonatori.
- 4) fare sempre attenzione alla corrente elettrica,  
ai piloni dell'alta tensione, trasformatori, cavi  
o temporali, dai veicoli ~~o~~ (soprattutto i camion  
a terra).
- 5) usare sempre nei contatti elettrici ~~o~~  
i maschi / femmine.
- 6) usare sempre la lampadina elettrica di controllo

## Esplorazioni multiple


1 det. = 1,5 v + 1,5 v. di riciclaggio  
 ogni 100 metri in corrente 1,5 v.

viamo a 200 metri

### Pile in serie



### Pile in ~~serie~~ parallelo





Bomba a 500 m.


4 detonatori

pila di 9 V.


$$4 \text{ det} = (1,5 + 1,5) 4 = 12 \text{ V}$$

$$500 \text{ metri} = 1,5 \times 5 = \underline{7,5 \text{ V}}$$


$$19,5 \text{ V}$$




Pila in serie e in parallelo



duplo Voltaggio  
dalla potenza

Detonatori in serie

Questo sistema è buono se si può controllare la  
chiusura del circuito. Perché se c'è una interruzione  
in un detonatore non esplosivo niente.

Detonatori in parallelo

Perfetto: perché se in un tratto il circuito in un  
detonatore gli altri saltano.

● Domenica 3 sett. ●

Batteria d'automobile 6 V.

2 detonatori a 50 metri di distanza  
 1 det. a 200 m


Batt. 12 V.

4 detonatori a 50 metri di distanza  
 3 detonatori a 100 m  
 2 " a 200 m

SIMPATIA

$$D = X \cdot 0,9$$

X = Kg della carica maggiore



- 1) detonatore nello carica maggiore
  - 2) esplosivo in buone condizioni
  - 3) che non ci siano ostacoli tra le varie cariche
- la pratica perde esplosiva bisogna che la carica maggiore sia di 1 kg. Sotto il kg non ha senso.


$$L = X \cdot 0,9$$

$$X = \frac{L}{0,9} = 1,1 \text{ kg}$$


**TIPICI TIPI DI ESPLOSIONE**

Detonazione centrale

carica piccola in buone condizioni  
 - detonatore centrale  
 effetto crescente




Potenza accumulata:  
 effetto concentrato  
 & detonatore a culo a culo




Detonazione totale

si usa miccia detonante forata per dare all'interno -  
 si usa con molto esplosivo  
 come con esplosivo difettoso




si sfrutta tutta la potenza/velocità dell'esplosivo


Detonazione  
diffusa




falsa  
Detonazione



Detonatore  
col uodoc  
(completo)






plastico

miccia  
detonante


con il plastico o con un  
altro esplosivo di forma  
non definita porre la miccia  
detonante annodata con fessura

oppure il detonatore al centro della carica.



miccia lunga


detonatore n° 8



miccia  
detonante

T.N.T.

col T.N.T. usare la  
miccia detonante allungandola  
più volte attorno all'esplosivo  
oppure l'apposito foro per il  
collocamento del detonatore



miccia  
detonante



gomma  
o candelotti vari

per i candelotti allacciare  
più volte attorno all'esplosivo  
la miccia detonante in modo  
più ultimo all'interno dei  
candelotti.

Se si usa il detonatore  
piattarlo nel centro del  
candelotto di uso <sup>possibilmente</sup> col modo detoant


Esplorazioni multiple

Sistemi di collegamento delle micce detonanti.



Il capo del detonatore deve sempre essere dalla parte della carica

1 sistema per ~~collegare~~ collegare due cariche partendo da una sola miccia





oppure

1 chiudere sempre se è possibile il circuito delle cariche multiple  
 cui modo di essere interlope in senso orario, p. esempio, frangono in senso anti-orario



## Modo e formula per il collocamento di una carica cava


### Carica da Taylor



usare esplosivo tipo plastico  
(cioè malleabile) oppure anche in  
polvere. In questo caso metterlo  
all'interno di una forma di pouso, per esempio.  
La carica deve sempre essere sollevata dall'albettato  
di  $1/4$  con legno, plastica ecc.


La lunghezza della carica deve essere lunga quanto  
ciò che si vuole tagliare.

usare la miccia detonante infilata ~~lungo~~  $X$  e  
lunghezza della carica e due detonatori (se la  
carica è lunga) col culo a culo.




carica da perforazione  
4A (a forma di cono)

anche questa deve essere  
spuntata dal obiettivo,  
come il precedente di 1A



detonatore in alto col culo verso il basso.

**CARICA NORMALE**




detonatore col culo in là

carica con chiodi oct.




foro per 2 detonatori




- ⊕ mettere tutta la carica quanto esplorio
- ⊕ appiastri o meglio incastarla contro qualcosa di molto resistente.

610




fessura esplosivo

carica per sfalzate e controposte (colonne  
pilastri, rotule, ecc)





le due cariche devono essere della stessa  
quantità e i  
detonatori microspalti




detonatori centrali culo a culo

Continua la bomba normale



carica indirizzata  
e concentrata

Effetto di un'esplosione a seconda della forma della carica (T.N.T. di 200 gr.)





basta di ferro dolce di 5 mm.



- 1) carica cubica
- 2) carica distorta in posizione orizzontale
- 3) carica distorta in posizione verticale
- 4) carica conica in posizione invertita
- 5) carica conica appiattita sulla base
- 6) carica cava a forma conica da perforazione

nei piloni: a L di 2 cm x 4  
come da disegno -  
sufficiente 250 gr. di Nitramite

Come collegare l'esplosivo nei profilati in ferro di




\* La carica deve essere alta  
3 o 4 volte lo spessore  
del profilato (plastico ecc)



Detonatori centrali:


quando ci sono due  
cariche: detonatore centrale  
nella prima col culo verso la direzione della  
miccia detonante verso la seconda carica  
nella quale non ci è detonatore ma il culo  
detonante.

⊗ Notare sempre l'esplosivo in sacchetti di plastica  
e farli aderire perfettamente all'esplosivo.



livello

due ca-  
 porte a 5. col  
 lo di spessore  
 approssimativo dell  
 notaia; uno detonate  
 miccia detonante, nodo  
 detonante. Coprie le due cauc  
 con terra o altro.




per trascinare impicchio si può usare questa forma  
 triangolare cava (meglio comunque quello pentato)  
 con miccia detonante e detonatore centrale o due  
 detonatori culo a culo

Tubo

$X = \varnothing$  del tubo

$L = 2\pi R$  (circonferenza del tubo)

formule X  
la forma d  
spiori  
Pa  
tito  
dipende dall'es




in molti e con




Bana

$X = 2\pi R$


$L = \pi R$  (meta della circonferenza della Bana)





Tubo



determinare u  
fata col culo  
in bronno



banca



detonatore su testa  
col culo in basso

FORMULE (CON ALTI LIMITI  
DI INVERSA (il doppio)



ferro:  $A = \text{area in cm}^2$


~~A~~  $A \times 25 = \dots$  grammi TNT  
 $A \times 15 = \dots$  grammi Plastico

Legno  $A \times 1 = \dots$  grammi TNT

albero  $\varnothing^2 \times 2 = \dots$  grammi "

con la carica coperta

$\frac{A}{4} = \dots$  grammi "



Se non si può intasare

Esempio:

A)	1 tubo	1 m di $\phi$	0,5 metri $\phi$ int.	19,625 kg.
B)	1 barra	1 m di $\phi$		<del>19,625</del>
C)	1 palo di legno	1 m di $\phi$		7,850
D)	1 albero	1 m di $\phi$		20 kg.


A) ~~kg. 196,25~~ <sup>19,625 kg</sup> per il tubo e per la barra  
 B) ~~kg. 196,25~~ per il tubo e per la barra  
 C) ~~kg. 78,50~~ per il legno del palo  
 D) ~~20 kg.~~ per l'albero.

A) tubo = forma del triangolo  
 x =  
 L


tubo 147,19  
 barra 196,25  
 legno 7,850  
 albero 20 kg.

# SISTEMI ELETTRICI

## A) BULBANTE




## B) MOLETTA




al posto della molettina  
si può usare un interruttore  
da lampada o Tictac


oppure un pulsante tipo  
quelli usati nel bagno  
per chiamare

si può usare anche  
semplicemente o direttamente  
una pila:







4) TEMPERICATORE O A SUEGLIA




1 T) Tempericatore a molla / 30" ect. fuso ad 44

funziona perché mette in corto il circuito

2 T) timerizzare a tempo (sveglia)




si può usare anche un pressorinato (~~MIWA~~ si trova nelle Particolari)




alibrato da pompe di lici'

si può usare  
aria  
acqua  
olio


SUEGLIA NORMALE




SUEGLIA ELETTRICA



Termoriflettore ( deve sempre stare in corso  
quando si chiude scappa )




OROLOGIO DA POLSO SUL GIUOCO / M.D.E



Si può usare l'orologio come trucco


Bomba acustica che non funziona




esplonbo

orologio all'interno dell'esplonbo

FIAT 127/128 ect - - - -




- Q = quadro
- L = luce
- T = Tema
- M = merce in moto






• Linee 4 ret. •


Modo di collocare e quantità x c.a.




2 cariche ~~1~~ 1 kg TNT  
1,500



2 cariche da 1 kg TNT.




2 cariche 5 kg TNT



2 cariche da 10 kg

PILONI IN CARICO D'ARMI



carica non molto  
abbayata  
compatta!  
1 det.  
+ 1 uolo  
det  
sincronizzati

Se messi la prima carica  
alla base del pilastro deve  
intascare.


questo discorso vale  
anche per i pilastri.  
in mattoni o altri,  
crescendo la quantità  
d'esplosivo diminuisce di  
parecchio

0,25 = 2 cariche 0,800 kg

0,75 = " " 3,500 kg.

Quando il pilastro è ripieno  
di 1,50 metri di altezza 20 kg

Quando non può collocare le caniche da una parte ~~all~~ e dall'altra. (per esempio un muro)



È sempre meglio collocare le caniche da una parte e dall'altra, anche per un muro, e con le proporzioni dette prima. Quando non si può, mettere una sola secondo questo regola:

dividere la lunghezza che si vuole abbattere per la sua lunghezza

sempre 0,30 m. di muro : per 0,30... come se ci trovassimo di punto a 3


1 det. + 2 ~~caniche~~ medi det.   
 simmetricamente

colonne. Porre a un metro dal muro la canica (metà prima X 3. (esempio 3 kg.)

Allocare le caniche alla parete con degli elastici, del filo di ferro, bloccarle con dello cemento di legno ecc. e si appaiano a terra, vitasare.

Quando le caniche sono 4 di 2 mettere almeno 2 detectori.

A Otto modo di allattare un muro



in questo caso è sufficiente  $\times 2$ . le proporzioni precedenti.  
 ⊗ le cunicole devono essere compatte. (a sezione rettangolare circa).

Per distruggere totalmente un edificio

$Kg$ . di carica -  $V$  volume dell'edificio in  $m^3$   
 $E$  spessore del muro in metri

$Kg = 3 \times V \times E^2$  esplosivo di bassa o media potenza

$Kg = 1,5 \times V \times E^2$  esplosivo TNT.


~~minuire i muri portanti.~~

~~in caso di strutture di c.a. minuire i pilastri portanti.~~

• questa formula vale per la totale distruzione e per strutture tipo bunker. Porre le cunicole al centro dell'edificio e

è comunque sempre meglio, se si può, porre le cunicole nei punti d'angolo (pilastri portanti ecc)

in questo modo si diminuisce di molto le cariche!

Esempio vero

22 Kf. necessari;


12 Kf. disponibili divisi in 8 anche contrapposti

Non si individuavano i pilastri portanti scoperti  
 in seguito, dopo l'esplosione. Totale distruzione dell'edificio  
 (pareti, pilastri, tetto ecc.) ~~Rim~~ Rimangono soltanto  
 i pilastri esterni.

\* chiudere sempre tutte le aperture! (finestre, porte, ecc...)


# Privati della Ferrovie / Deragliamenti del Treno

~~Distruzione del Treno~~



500 gr.  
di plastica

culo del det.  
verso l'esplosivo  
(culo a culo)



al giuntura  
della rotaia.


miccia  
detonante

pressore bene  
l'esplosivo dello rotaia  
e allo miccia detonante

• porre la carica : in un tunnel  
o in un ponte  
in una curva.

PONTI (- di 25 metri)


I ponti più grandi hanno di solito i fori predisposti per le caudate.




• Pone le caudate sott'acqua, possibilmente ad un pelo (la prima) dal basamento. L'acqua funziona ottimamente nel no-pagare l'onda d'urto, più ce ne è e meglio è. Si può porre anche sott'acqua.

- ① due caudate contrapposte in due pilastri.
- ② due caudate contrapposte nello stesso pilastro (distanza una dall'altra: 0,50)

STRADA





- ① caudate sotto terra (per esempio nei tubi di scarico) soprattutto curva.
- ② esempio già visto precedentemente.



DEPOSITO DI CARBURANTE (nafta, benzina, gas)


1 Corno + 1 bomba incendiaria





Posa una carica carica a corno  
di 1/2 kg. di plastico -  
10 kg. di esplosivo di M. B. potente.  
+ una bomba incendiaria posta  
a 2 metri e usata.

Si può usare un recipiente di  
plastica pieno di benzina  
attorno al quale far girare  
1 volta sola la miccia  
detonante lasciando  
1 metro di miccia in più  
dopo.



Funzione con: scoppia il corno - loro il deposito - scoppia la  
miccia detonante trasportando il recipiente di plastica - la  
benzina del recipiente  
di plastica si incendia  
tramite il metro di  
miccia detonante in  
più - incendio fatale.



PILONI DELL'ALTA TENSIONE




Fare cadere sempre i piloni a lato dei fili dell'alta tensione.  
 Se no, vanno in piedi.  
 Quando i piloni sono ad angolo, fanno cadere dalla parte dell'angolo un uovo sfruttando così la forza di trazione dei fili.




- Calcolare la carica secondo le formule già dette.
- Collocare 8 cariche: 4 principali e 4 secondarie
- le 4 principali: 2 ad un uovo e 2 più alte dal lato dove si vuole che cada.
- le 4 secondarie: lungo i rinforzi laterali. Non importa dove






LIBRO ESPLOSIVO




Bullon fuori strada una macchina



- un filo d'acciaio molto ripassato  
all' altezza delle ruote tra 2 alberi.
- la macchina va fuori strada  
sempre.


Il principio di tutte le granate

- rivista di base



canotto  
di metallo  
avvitato  
allo fuso

- granata rudimentale




• al posto del TNT si può usare  
del tipo ~~adeguato~~ della miccia ~~detonante~~  
Te abicigliata. ~~esiste~~.

- e altri a modo composizione e ~~caratteristiche~~
- qualità della lotta: ciclo anni '60-'70 - lavori di cultura
  - lavori operai - ~~socialismo~~ - le forme d'organizzazione
  - operai autonome (organizzazione dell'autonomia dei classe)
  - uso dei consigli - assemblee autonome


politica / economia }  
 politica / militare } • Tenere della lotta di mano  
 come lotta sulle soluzioni categorie  
 del salario ect. e come queste  
 il problema del potere all'ordine del giorno.

- partito/sindacato - gruppi  
 organizzazioni autonome  
 di massa
- rifiuto della teoria della crisi  
 come caduta catastrofica. Invece  
 il militare ogni immediatamente legato  
 all'obiettivo politico

Stato come autocrazia / maschero da guerra  
 u u articolo

Per il...  
 ...  








1912/13 (anno 1912/13)

Bomba {  
 Esplosivo (1)  
 Detonatore  
 Dispositivo

(1)

Explosivi  
 Deflagranti — POLVERE NERA — (r. fabbr. miccie)  
 deflagrazione non capace per  
 effetto di esplosione (impulsione) espulsione  
 Poturo 0,3 (w TT)  
 Composto Solfito  
 zolfo  
 carbone

Detonante  
 eff. dirompente (capace. lacerare)  
 densolite

**APPUNTI**

Per la costruzione di una bomba è necessario l'insieme di tutti 3 elementi.

Explosivo  
 Detonatore o capsula detonante  
 Dispositivo o sistema di accensione.

ESPLOSIVI

Possiamo distinguere due grandi gruppi:  
 di esplosivi : i deflagranti e i detonanti.

La deflagrazione ha un effetto di propulsione.  
La detonazione ha come risultato quello di rompere, bruciare, etc.

Il deflagrante ha POLVERE MERA è:

l'esplosivo più antico che si conosce.

È una miscela di nitrato di potassio o di sodio - carbone - zolfo in proporzioni variabili secondo l'uso - la proporzione normale è:

nitrato	45%
carbone	15%
zolfo	40%

L'utilizzazione della polvere come esplosivo non è mai fuori fin a causa della sua bassa potenza.

Nella tavola comparativa 0.3 si utilizza per la fabbricazione della miccia - non serve il detonatore - si può fare esplosivo semplicemente con una miccia - Per fare la miscela si inumidiscono i componenti con acqua e dopo si mescolano - Si presenta in cartucce (conchietti) polvere o compresse - Nella cartuccia c'è un buco a incrinare la miccia.



	NONPESONABES - industriali - - medie - bene foleuzo coride industriale (Cartilla) di metallo - espie	DINAMITE GOMMA - citrite Tabacche P. r. ite. NABOLITA (NISO) Nitranite. Amor GELAMONITA NITRANITA ANONALES CLORATITAS
ESPE. DETONANTI	DEMOLEBONES - militari - MACTA POTENZA non industriale	TNT PLASTIK PETN. PENTAITA HELINITA

X  
 I detonanti sono suddivisi in 2 gruppi: i composti e i elementari.  
 I primi necessitano di esseri

(composti) interessati per sfruttare tutte la loro  
 potenza. Il secondo non necessitano di  
 esseri interessati, poichè si ha lo stesso effetto  
 ad aria libera.

DINAMITE è costituita principalmente da  
 nitrogliserina e (in <sup>supporto</sup> ingredienti) inerti o attivi.  
 Buona resistenza all'umidità ma di bassa  
 potenza. (0,5 0,6 p.)

GOMMA costituita principalmente da nitrogliserina  
 e nitrocellulosa. Si presenta come una massa  
 gelatinosa, malleabile (ma i fillo. aranciani)

Può essere nero o di altri colori. Si può tepleare e lavare. e partire da 3 gr. di volume fabbricato perche di polvere ~~per~~ ~~pol~~ ~~essendo~~ da 8000 m/s di quando è fabbricato e 2000 m/s dopo 45 gr. e di compressione diminuisce la potenza. Si presenta in piccoli condotti: avvolto in corde peraffine o in scetelli di plastica. La sua potenza in rapporto al TNT è 4,3 - 4,4. È sensibile agli <sup>contatti</sup> altri metallici.

Sul mercato possono trovare le forme pure: forma Gurni <sup>sottomarina</sup>, forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Elevata resistenza all'acqua. La forma è pericolosa <sup>quando essendo</sup> non al <sup>completamento</sup> (disattivato e 4° sotto 2°) non meno che si deteriora <sup>diventa</sup> e scura. È D° <sup>che il suo</sup> polver esplosivo. Temperatura ideale di compressione 15°.

NAGOLITA fatta da Nitroli ammonico e un combustibile liquido. È sostanza inerte (stabile). Si raccomanda di usare le misce detonanti. Si trova in sacchi da 50 kg. (granuloso) Ha un forte odore simile all'ammoniaca.

Il suo aspetto è frastuono come il riso. (nome <sup>usuale</sup> ~~erroz.~~) 2 tipi: rose. bianco. Polvere 0.25 (max <sup>usuale</sup> ~~max~~)

GELANONITE Gomma diluita con acqua del 50% di nitro ammonico. E' meno solubile della gomma. Ha le caratteristiche generali della gomma. nel mercato chiamato industrialmente G. 2 speciale B.

ALUMINITE (Artificiale) ~~nitro ammonico~~ + del 50% di nitro ammonico

Esplorio di nobile. alla <sup>latina</sup> Tra questi distinguono SAKU YAS. HAKA - CASANO

esplosivo di tipo M. normalmente in cartucce corta perforate da 100 gr a 4 kg. P.O.B

E' in forma (sicuro da maneggiare. di solito è

bianco - diventa scuro - liquido al sole si coagula bene in <sup>bolore</sup> di plastica

è molto corrosivo all'el. debole, va compresso

ANONALE he <sup>total</sup> del 50% di nitro ammonico.

sono <sup>nitro ammonico</sup> con alluminio semplice o combinato e altre sostanze. Colore marrone

scuro con punti di alluminio. odore di

mandorle amare. Si utilizza poco. Si denota

Ammoniac 1A e 2 male <sup>usuale</sup> P. ut. 0.2

CLONATE <sup>colori</sup> miscele di perclorati di sodio e  
potassio ed altre sostanze lubrificanti dei, oculi  
 del petrolio + appiccatura + stabilizzanti

Si usi da maneggiare - poca polvere 0,5 - 0,4




Tra questi, le colorate precipitate dalla e la

CH EODITAS, Abruzzo - o si presenta come  
 una forte - nel mare. sp. Trinitate n. 3.

T.H.T. esplosivo molto potente, stabile, utilizzabile  
 sott'acqua a poco sensibile. Non esplosivo anche  
 E' fli i stati.  
 E' di color giallo pallido quando e' puro  
 fonde a 80°


Si presenta in candelotti o in polvere per generalment  
 in blocchi (saponati) compresse parallelepe  
 cilindriche avvolte sempre in carta nera e  
 protetto dalla luce. Se si espone alla luce  
 diventa rosso marrone e progressivamente perde  
 le sue proprietà. Si ricompra forti le su  
 buco scarato x il delatore

x wire 2 wires



tempo di combustione : 1 cm. al sec.

NICCIA DETONANTE - Esposito (Giallo)



tempo di combustione 4000 m. al secondo

il calo del detonatore porta via la carica  
senza azione di funzione da detonatore

- si utilizza < aumentare la potenza di un  
detonatore piccolo
- < far scattare + carica

## Norme di sicurezza

### 1. Explosivi

- non trattarli volentieri.
- mantenerlo al riparo dai raggi solari e dai polveri e da altre fonti di energia e di calore.
- non toccare mai un esplosivo con un oggetto metallico per modellarlo o compri-  
metto usare sempre un oggetto di legno.

### 2. Detonatori

- sono molto sensibili allo spegnimento, urti, calore, fumo, pressione.
- per introdurre la miccia usare la punta se possibile, e far fissare la miccia e il tubo dal fondo.
- non metterlo mai addosso.
- tenerlo nell'astuccio fino al momento dell'utilizzo.
- i detonatori elettrici con i fili uniti.
- la revisione e il controllo dei detonatori deve essere fatta con molta attenzione sempre e prima di tutto dall'esplosivo (ovvero niente).

### 3. Miccia detonante

- E' un artificiale che contiene esplosivo che non confonderlo con la miccia.
- per metterlo allontanare il resto di almeno 5 m.


### 4. Miccia

- verificare le velocità di combustione  
4 cm. / s  $\pm 10$
- non usare mai una miccia + corde di  
30 cm.
- non fiegato, non far uodi, non comprimere
- procura che nel momento dell'azione non  
si arresti
- Norme di sicurezza nel caso di non esplosione
- non avvicinarsi fino a che non sia passato 30  
+ tempo - 30 minuti se si è uoto una  
miccia
- 5 minuti con l'uso di un dispositivo  
elettrico (mantenere)
- 5 dispositivi meccanici di ritardo  
o perpendicolare in una azione  
o fatto esplosivo perpendicolare o tirando  
sotto.

### Norme Assolutive


- non mettere in funzione - immissione - se  
le persone non si sono allontanate
- collocarlo al riparo dello fuffe o  
dell'acqua.
- tenere sempre i detonatori separati  
dall'esplosivo e i detonatori e gli  
esplosivi al riparo
- far attenzione alle correnti nei cabling  
trasformatori minor: del tempo
- temporali, causano ciberna e a tutti:  
veicoli in generale

- ~~ingegnere~~ ~~scopri~~ fare bene i collegamenti
- provare i provvedimenti di sicurezza con le simulazioni.



$\tau$  e det = 1,5 v + 1,5 v + 1,5 v + 1,5 v + 1,5 v.  
 e ogni cella di 1,5 v. (di sicurezza) 100 m. 100 m. 100 m.


si aumenta il volume le pile si sempre quello





500 m. file da 2 v.

4 devolutori  $(1,5 + 1,5) \cdot 4 = 12$




4,5 V.

12,5 -




Collegamento file in serie - parallelo.





Detonatore serie -

esplosivo simmetrico



DET. in parallelo -





BATTERIA 6 velt. meccanica

2 DETONATORI a 50 m. di distanza

1 " " 200 m. " "


BATTERIA 12 velt. meccanica

4 DET. a 50 m. di distanza

3 " " 100 m. " "

2 " " 200 m. " "

SIMPATIA



$$D = x \cdot 0,9$$

$$x = K_p \cdot \text{carica maffiate}$$


$$D = m.$$




- Al detonatore da bella carica maffiate
- l'esplosivo in buone condizioni
- nessun ostacolo tra le varie cariche
- occorre Tempo esplosivo

$$x = \frac{1}{0,9} = 1,1 K_p.$$


FORME di DETONAZIONE




DETONAZIONE CENTRALE (omogenea)




POTENZA ACCUMULATIVA



DETONAZIONE TOTALE (omogenea)



DETONAZIONE DIFETTOSA





FALSA DETONAZIONE (detonatore foca fobule o mal aderente allo carico)



NUOVO DETONAZIONE (NUOVO DETONAZIONE)



L'Acido Solfonico produce esplosioni e cariche con altri esplosivi (coloranti) molto pericoloso.

CONGIUNZIONI - ALLACCIAMENTO



FORME DI COLLOCAZIONE


CARICA CATA DA TAGLIO



bonchi legno plastico


C

CANILA CAVA BUCO - PENNANTE




la sezione del  
cono è un Tr.  
equilatero

staccato  $\frac{1}{4}$  dell' h tot.




carichi "fusi"  
distanza delle cariche:  $5x$ . spessore de Teflon  
(+ colonne, filochi, bimari etc)

**EFFETTI degli ESPLOSIVI in relazione alla FORMA e alla COLLOCAZIONE**




- 1 - CARICA CUBICA
- 2 - CARICA ROTONDA IN POSIZIONE ORIZZONTALE
- 3 - CARICA ROTONDA IN POSIZIONE VERTICALE
- 4 - CARICA CONICA INVERTITA
- 5 - CARICA CONICA
- 6 - CARICA CAVA di FORMA CONICA






tipici. le cariche + cassa e almeno 4 cm di terra  
le cariche due esser frante 3.4 volte spessore ferro



detonatore

distanza fra le 2 coriche  
s.v. lo spessore del bimario



PLACA (unghia conico cavo)

tubo




del. BANNAS

TUBI

$x =$  diametro del tubo



$L = 2 \times r$



BARRE

$x = 2 \times r$

$L = x \times r$



FERRO

AREA  $\times$  25 = grammi  
 ↳ TNT

$\times$  15  $\times$  PLASTICO

AREA della sezione  
 dell'orecchio da far  
 saltare  
 AREA in cm<sup>2</sup>

LEGNO

Area = grammi  
 Area in cm<sup>2</sup>

(A. della sezione)


ALBERI

$D^2 \times 2 =$  grammi

Diametro in cm.

se è una carica intesa

$\frac{AREA}{4} =$  grammi



↓ tubo	1 m D (esterno)	0,5 d (interno)	147
↓ borse	1 m D	196	
↓ madere	1 m D.	4,8	
↓ alberi	1 m D.	20 kg.	

①

~~$2 \times 3,14 \times 0,25 \times 14 = 21,98$~~

~~$2 \times 3,14 \times 0,5 \times 14 = 43,96$~~

~~$2 \times 3,14 \times 0,25 \times 14 = 21,98$~~

~~$2 \times 3,14 \times 0,25 \times 14 = 21,98$~~

~~$0,5^2 \cdot 3,14 = 0,785$~~

~~$0,25^2 \cdot 3,14 = 0,196$~~

$78,50 \cdot 25 = \text{fr. } 19625 = \text{kg. } 196,25$

②

$m^2 (0,5^2 \cdot 3,14) = m^2 0,785 = m^2 7850$

$m^2 (0,25^2 \cdot 3,14) = m^2 0,196 = m^2 1960$

$31400 - 31400 = \text{fr. } 805000 \text{ kg. } 805$

$7850 \cdot 25 = 196250 = \text{kg. } 196,25$

$$\textcircled{3} \quad (\cancel{0,4^2}, \cancel{3,14}) = m^2$$

$$m \text{ l.} = \text{cm. } 400$$

$$(50^2 \cdot 3,14) = \text{cm}^2 \rightarrow (2500 \cdot 3,14) \text{ fr. } 7850 = \text{kg. } 7,8$$

$$\cancel{2500} \cdot \text{fr. } 225 =$$


$$\textcircled{4} \quad m \text{ l.} = \text{cm. } 100$$

$$100^2 \cdot 2 = \text{fr.}$$

$$10000 \cdot 2 = \text{fr. } 20000 = \text{kg. } 20$$

$$\textcircled{1} \quad (2,314 \cdot 0,50) \cdot 1$$



### PULSANTE - INTERRUOTTORE




sufficiente a 2 del. a 200 m. max.




10 kg. esp. pommo  
 + ferriglia 100% nitronite  
 recipiente spessore 10 mm.  
 distanza di sicurezza  
 50-50 m. protell.






TIRADORI ETA MILITARI



sotto la macchina  
3kg.


PULSANTE A PRESSIONE\_  
- MINA A PRESSIONE -






Dispositivi a lardoli


TIMER con temporizzatore



Dispositivi a superficie elettronica




OROLOGIO ZONA




TEMPORIZZATORE da FONTO  
Quando scatta a  
scoprire il debucche)

OROLOGIO A MRSI




controlli allo scurente




COLLOCAZIONE delle CARICHE

(CEMENTO ARMATO) — PILONI di




2 cariche uguali (1kg + 1kg.)  
 distanza mezzo m.  
 forma della carica  
 non molto allungata



quando la ser. è meglio di 1,5 bisogna reattoppare la carica.


MURO cemento ARMATO



Mel caso in cui non si è possibile mettere le cariche in 2 parti si fanno doppie

Per calcolare la distanza delle cariche si divide la lunghezza + lo spessore.

Si triplicano le cariche. Se sono molte cariche si fanno + deturdati meglio in parallel



~~carica~~ carica interrelo

Se si mette la carica a terre (cubica) bisogna raddoppiarlo

Per vedere di quale un edificio

inf.

$$C = 3 \times V \times E^2$$

esplosione di dinamite o materia polverosa

$$C = 1,5 \times V \times E^2$$

o TNT


$$V = \text{Volume in m}^3$$

$$E = \text{spessore del muro in m.}$$

- mi riferisco in cemento armato e mi riferisco le strutture portanti.

- e una cosa normale la metà' presente -

DISTRUZIONE di TRAMO



2 detentori ben fissati ai binari col culo verso la carica

parti dove c'è la fessura di uscita del binario

cordone d'arresto

binario a scod. ridotto




250 fr. PLASTICO

binario normale




500 fr. PLASTICO



da collocarsi cura binario esterno e TUMMEL

PONTI



le cariche si purgano sottopiede i punti tipo m. 25 ciscas per i forneli. le cariche



①



②

strada 30 r.p. tunnel collo la strada  
 10 r.p. fianco montagna


Canale di scolo dello strada

Carica appeso a un fe' cavo.



Carica 30 r.p. esp. h. 30 m.

Deposito di BENZINA


di carica esplosiva  
 di incendio



contro incendio  
 col cordone fare un filo.  
 attorno allo bottiglione e  
 si lascia di un circa  
 di arena + incendio  
 carica cave (cono)  
 bottiglione portino fianco di  
 benzina



# LILLY plastic



$\frac{1}{3}$  solvente al nitr,  
 polistirolo espanso (sciolto)

$\frac{1}{3}$  oli,  
 macchine

$\frac{1}{3}$  benzine


→ THERM  
 DISPOSITIVO

60% redisol etilico

40% zucchero

resistenza  
 o lampadine 2cu.  
 flash

# MOLOTOV (1) chimica (reho)




$\frac{3}{4}$  benzine


$\frac{1}{4}$  acido solforico

scatole plastico  
 contenenti 60% redisol  
 40% zucchero





DISPOSITIVO DI MITAARD





TALICCI

Si mettono le cariche in tubo le tre bottonce  
 e anche sui sottopiedi frastuono  
 Il talicci costa delle parti delle 2  
 cariche e altre. Le cariche basse vanno a  
 1 m di terra


- GRANATE -

di fusione  
 Principio generale della granata  
 ed unico meccanismo  
 granata offensiva - senza  
 le scieffe  
 granata difensiva - con le  
 scieffe

20 M.



scopie dopo 4-5 sec.  
 diametro 12 m. & altezza



Il percussore viene liberato dal pezzo trasversale  
 che viene spinto fuori dalla molla.  
 Il tutto (perno e molla) ruotano per mezzo dello  
 loro (che si liberano) quando la capsula (resistente)  
 e che è anch'esse, dello spunto dello molla, viene  
 fatta via.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FIREBIRD , BOWING , COLT 45 , SUPER STAR , BOWING SC



BENETTA

AMINIUS , DETECTIVE Sup , FORD.

AUTOMATICI \_\_\_\_\_ O \_\_\_\_\_

STEN - MAT 48 - PM 40 - TOMPSON - MARIETA (INGRAM)

FAL M16.



Per Copia Conforme  
3 APR 1981



~~CANCELLIERE~~

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten flourish]*

PLASTICO composto da una sostanza plastificante e da un esplosivo a base di esofano cristallizzato. Ha le stesse caratteristiche del TNT ma è malleabile. Brucia senza scoppio. Sembra la plastilina.

Potenza 1,4 è di forte effetto e + accigliabile. Faonda in negro con l'impio i bianco. Brucia facendo molto fumo. Uisce.

PENTANA sostanza bianca cristallizzata molto solubile ma estremamente sensibile al maneggio.

Ha un'azione corrosiva molto forte e deve essere conservata in recipienti di non ferro.

usabile. Si utilizza a fabbricare una miscela detonante. Non si utilizza come esplosivo.

HEXANA si fonde in polvere cristallizzata fucile in piccoli di color marrone e fucile. f. f. f. st. 21

Brucia senza detonare in piccole quantità. È poco visibile agli occhi. Può essere fabbricato artificialmente. Elemento indispensabile.

Acido picrico


### INICIATORI

Sono i propri esplosivi capaci di provocare un'onda d'urto a grande velocità de


protocollo la detonazione dell'esplosivo detonante  
 da grande sensibilità al fuoco, urti, attrito,  
 pressione

Fulminato di mercurio  
 Nitro di piombo

**DETONATORI**



La miccia è in permutti sollevata (5 m.)  
 il n.° 1 è il + potente




il n° indica:  
secondo di secondi  
di ritardo

Il numero dei due fili devono essere collegati fino al momento dell'installazione.

**MICCIA**

miccia a bruciamento




100 cm / m.

non bisogna fissare le micce o fare nodi nel.

teffiarle in obliquo o a femme







CLAIREFONTAINE





# ESPLOSIVI (TEORIA)

**BAST**

56-B

ESPLOSIONE - combustione molto rapida con spostamento d'aria - 1/1000 di secondo.

BOMBA  
FABBRICAZIONE

ESPLOSIVO  
DETONATORE  
DISPOSITIVO

ESPLOSIVO

deflagrante

POLVERE  
NERA P=0,3

P=0,3-T.N.T.

detonante

deflagrazione - impulsione spostamento d'aria  
detonante - effetto disintegrante (demolizioni)

UTILIZZAZIONE POLVERE NERA - SCIOLTA = propulsiva -  
COSTRETTA = esplosiva - Si utilizzasse per la fabbricazione delle mine.

per la costruzione di una bomba ci è necessaria l'unione di questi 3 elementi:

ESPLOSIVO - DETONATORE - DISPOSITIVO DI RITARDAIMENTO

ESPLOSIVO,

Possiamo distinguere due grandi gruppi di esplosivi, il deflagrante e il detonante.

La deflagrazione ha un effetto di propulsione, la detonazione ha come effetto di rompere i materiali.

DE FLA GRANTE -

56-B


Polvere nera, è l'esplosivo più antico che si riconosca - è una miscela di nitrato di potassio sodico, carbone, solfo in proporzione variabile secondo l'uso. La proporzione normale è N. 75% potassio - 15% carbone - 10% solfo.

Il <sup>nuovo</sup> utilizzo delle polveri <sup>nuove</sup> come esplosivo non è più attuale a causa della sua bassa potenza - Nelle tavole comparative al T.N.T, (come tutti gli esplosivi) ~~è~~ è di  $P=0,3$ .

Non necessita di detonatore, si può fare esplodere per mezzo di una miccia.

Per fare la miscela si infonde con acqua e una volta asciutta si frantuma.

Si presenta sotto forma di un canellotto con un buco per inserire la miccia o come uno lo vuole fabbricare e giacimento.



CANDELOTTO

## DETONANTI -

DETONANTE	INDUSTRIALI MEDIA POT. BASSA POT.	MILITARI MEDIA POT. ALTA POT.
	DINAMITE GOMMA NITRANITE AMMONAL CLORATITE GELAMONITE NAGOLITE	T. N. T. PLASTICO P. E. T. N. - PENTRITE MELINITE

I detonanti sono suddivisi in 2 gruppi -

I distruttivi e i disintegranti.

I disintegranti devono essere intasati per aumentare la potenza.

I distruttivi non necessitano di essere intasati perché si ha lo stesso effetto ad aria libera.

DINAMITE:

è costruita principalmente da nitroglicerina e supporti inerti e attivi. Buona resistenza all'umidità ma di bassa

Jotussa - P = 0,5 - 0,6 - TNT.

GOMMA-

È costituita principalmente da nitroglicerina e nitrocellulosa, si presenta come una massa gelatinosa morbida e malleabile di colore giallo-ocra.

Dopo 3 giorni che è stata fabbricata perde di Jotussa e da 2000 m/p. Jotussa e 2000 m/p.

Dopo 45 giorni

si presenta in piccoli candellini di carta porosa o di plastica. P = 1,8 / 1,4 - T.N.T. e sensibile al contatto coi metalli.

Sul mercato possiamo trovare in G.V.U. marchi - GOMMA 1 - G. 2 - G. ROSSA, GOMMA GRIGIA - G. SPECIALE.

Evitare di toccarla con le mani - tossica all'occhio.

Buona resistenza all'umidità - evitare il congelamento perché diventa instabile.

Per ottenere il migliore effetto dovrebbe esplodere in condizioni meteorologiche

di circa 15 gradi; a 0 gradi è quasi

nulle - non presenta gonfiore di sicurezza -

**NITROLITE**

Nitrato ammoniac + combustibile liquido P. = 0,75.

Si raccomanda l'uso della miccia detonante.

Si trova in sacchi da 50 Kg; ha un'odore simile all'ammoniaca - il suo aspetto è granuloso come il riso. Ce ne sono 2 tipi Rosso e Bianco.

**GELAMONITE**

È come mescolata con meno di 50% di nitrato ammoniac; è meno potente delle famose, ma comunque le caratteristiche generali delle stesse. Sul mercato, si trova col nome comune di special B.

**NITRANITE**

È costituita come base con più del 50% di nitrato di ammonio, è esplosivo di media alta potenza. Si trova in candele di conte insufficiente. - P. = 0,8 - è granuloso, al sole diventa liquido; molto corrosivo.

**AMMONAL**

È una miscela con più del 50% di nitrato di ammonio e alluminio semplice o composto; è color marrone scuro, odore di mandorle amare, è poco utilizzato il nome industriale - È Demoral 1 e 2.

## CLORATITE -

È composta da clorati o iperclorato di sodio o potassio con derivati del jetriolo e segatura - è ricuro da maneggiare

Ma poco potente  $P = 0,3$ . Tra queste si incontra la cloratite profumante detta o

CHEDDITE - Sul mercato spagnolo si trova

TRINOLITE n. 3 - È l'equivalente del RASOL

## TRITOLO - T.N.T.

Esplorivo molto potente - stabile non si altera facilmente; utilizzato sott'acqua è poco sensibile - Si conosce come tritolo È di colore amaranto pallido quando è fuso; fonde a  $80^\circ$  - Si fuso fonde a

bozzonerie e collo cono in contenitori. Si presenta in condelotti, generalmente in fani o safolette - È avvolto sempre in carta scura per proteggerlo dalla luce. Se esposto alla luce si altera. Si riconosce per un ~~buco~~ buco tradizionale in cui si mette il detonatore  $P = 1$



**PLASTICO -**

È composto da una sostanza plastificante.  
È un esplosivo HEXOGONO cristallizzato,  
possiede tutte le caratteristiche del tritolo,  
ma al contrario è malleabile.  
Bacche senza scoffiare - assomiglia alla  
plastilina - P = 4,4 - Di facile maneggio  
e molto consigliabile -

**PENTRITE -**

Sostanza bianca cristallizzata, molto  
potente ma molto sensibile; ha un'azione  
corrosiva molto forte e viene conservata  
in recipienti che non siano metallici.  
In uso per la fabbricazione delle mine  
detonante.

**MELINITE -**

Si presenta in polvere cristallizzata  
giallo-arancio - fusa è una massa  
compatta ed è di color giallo - grigio o  
marrone - Bacche senza scoffiare in  
piccole quantità - poco sensibile agli  
urti - si può fabbricare artigianalmente.  
È il principale elemento principale - si usa  
per fare incendiari.


INNESCHI —

Sono quegli esplosivi capaci di produrre un'onda d'urto a grande velocità che provocano la detonazione dell'esplosivo detonante. È sensibilissimo al fuoco, agli urti, all'attrito e alle pressioni.

Fulminato di Mercurio

Nitrato di Piombo


DETONATORI



I fili del detonatore elettrico si tengono sempre uniti fino al momento dell'uso.

I detonatori a miccia portano sul fondello un numero che va da uno a 8 e indica il grado di potenza.

Nei det. elett. viene indicato il ritardo dell'esplosione con un numero sul fondello o conellino sui fili: il numero espone in centesimi di secondo il ritardo.




Piuttosto le micce significa rendere inutilizzabile perché si sente il cordone di polvere nera. Quando lo si utilizza bisogna sbacciarlo per una accensione più rapida.




Per micce 2 pezzi di miccia si mischiano 2 segmenti delle stesse dentro un piccolo

Tubo o legonolo con nostro adesivo  
 per evitare la dispersione delle polveri nere.  
 La miccia normale brucia 100 m/s.


Per accendere 3 cariche in una  
 volta:




MICCE DETONANTI



La miccia detonante brucia 7 Km/sec. = 2100  
 Serve solo per i collegamenti tra miccia  
 lenta e più cariche o tra carica e  
 carica per più esplosioni contemporanee.



La miccia detonante può essere utilizzata anche come detonatore se la si annoda ad un capo e la si introduce nella carica.



**NORHE DI SICUREZZA.**

**ESPLOSIONI** — Non trattarli violentemente — tenerli  
al riparo dai raggi solari e da qualsiasi altra  
fonte di calore — Non trattarli mai con  
oggetti metallici — Per modellarlo e per  
confinarlo usare oggetti di legno o  
plastica.

**DETONATORI** — Sono molto sensibili allo  
sfregamento, urto, fiamme, percussione —  
Per fermare le micce al detonatore usare  
le pinze se è possibile. Invece le  
micce discoste dal fondo di 5 mm.

Mai portarlo addosso, tenerlo nell'astuccio  
fino all'uso — il calore del corpo e delle  
mani lo fa scalfiare.

I detonatori elettrici vanno tenuti con  
diti nudi fino all'uso. La revisione o il  
controllo del detonatore va fatto con  
la massima attenzione e va tenuto  
lontano dall'esplosivo.

**MICCIA DETONANTE** —

È un artificio — contiene esplosivo —  
Non confonderla con le micce comuni  
che ha l'oscura nera — La M. D. ha invece  
l'oscura bianca (Pentite) —

Per l'aspirante all'auto usare il rotolo di  
5 m.

MICCA COMUNE.

Verificare la velocità di combustione.

Non usare meno di 30 cm. - non piegare.

inserire a pressione - non scuotere.

Controllare che al momento dell'azione  
non si accendano.

NORME DI SICUREZZA IN CASO NON ESPLODA  
LA CARICA.

Non avvicinarsi prima di 30 minuti se

c'è la miccia - 5 minuti se c'è il dispositivo  
elettrico. In caso di ~~fallimento~~ o altri

congelare abbondantemente.

NORME RIASSUNTIVE.


Non immergere le cariche con gente intorno.

Tenere i dispositivi lontani o al riparo  
da acqua e umidità - tenere in deposito


i detonatori divisi dall'esplosivo e dai  
dispositivi di innesco - fare attenzione

alle correnti elettriche (cavi - fili, impianti  
elettrici in genere) per i contatti  
elettrici meglio immerchi usare i JER.

### ESPLOSIONI MULTIPLE [PROTEZIONE]



PILE IN SERIE.




PILE IN PARALLELO

ESGRIO - Per fare saltare una carica a 500 mt. con 4 detonatori.

4 det. -

$$L = (1,5 + 1,5) \cdot 4 = 12V.$$


Per un detonatore basta 1,5; se ne ~~usa~~   
 usa più per sicurezza 1,5 in più e cioè =   
 = 1,5 + 1,5 = 3V.




SERIE - PARALLELO



### DETONATORI IN PARALLELO



### DETONATORI IN SERIE



*[Faint handwritten notes and diagrams on grid paper, including a small schematic of a battery and a fuse.]*

BATTERIE D'AUTO 6 V. — 12 V.

BATTERIA 6 V.

2 detonatori a 50 m. di distanza — affare  
1 det. a 100 m.

BATTERIA 12 V. 4 det. a 50 m. di distanza —  
3 det. a 100 m. — 2 det. a 200 m.

SCOPPIO PER SIMPATIA

La carica innescata deve essere superiore all'altra; l'esplosivo deve essere in buone condizioni. Non deve esserci nessuno ostacolo tra le cariche.

$$FORN. = D = X \cdot 0,9$$

X = Kg. carica maggiore


$$D = m.$$

$$4 = X \cdot 0,9$$

$$X = \frac{4}{0,9} = 4,4$$

# FORME DI DETONAZIONE


DETONAZIONE CENTRALE



POTENZA ACCUMULATIVA




DETONAZIONE TOTALE





DETONAZIONE DIFETTOSA




FALSA DETONAZIONE



DETONATORE NUDO




MICCIA DETONANTE



CARICA CAVA PER TAGLIO —

Se l'esplosivo è plastico si riproduce le stesse forme della figura, se l'esplosivo è in polvere si fa una forma in legno, gesso, plastica. Va tenuto distante dal pezzo da tagliare (con l'esplosione) la 4° parte del diametro!


CARICA PERFORANTE — (CONO)




in questo caso di carica cava il detonatore va fissato sul vertice del triangolo. Nel caso precedente l'innescò è a distanza totale.

Le cariche come vanno sempre tenute sollevate dall'obiettivo.

1/4 del diametro del triangolo ipotetico dell'incavatura e la distanza da tenere dal piano d'appoggio.




# PER TRANCIARE UNA BARRA DI FERRO (ROTTIDA) —







La distanza tra le cariche è 5 volte lo spessore delle barre da tranciare.

## BARRE PROFILATE



CARICHE DI PESO UGUALE  
ESPLOSIONE CONTEMPORANEA.





X = DIAMETRO DEL TUBO

$$L = 2 \pi R$$

$$X = 2 KR$$

$$L = \pi R$$

Per il tubo la carica va avvolta per intero attorno a tutta la circonferenza del tubo.

Per la barra basta fissare a semicircolo.


QUANTITATIVO DI ESPLOSIVO PER TRANCiare IL FERRO.

AREA x 25 = ferro in grammi T.N.T.  
 AREA x 15 = " " " PLASTICO


COLLOCAZIONE DI CARICHE SU CEMENTO




8 cariche da 1 1/2 T.N.T.



8 cariche 5 Kg T.N.T.



8 cariche da 10 Kg T.N.T.




Gli insediamenti con detonatore in una carica e collegati all'altra con miccia detonante con nodo. Per sicurezza si usano 2 det.

Quando le colonne sono superiori a 1,50 di spessore si raddoppia le cariche (20 kg T.N.T.)

Le cariche si fissano una a 1 metro dal terreno o base l'altra a 5 volte ~~la~~ lo spessore dell'esplosivo ~~in~~ in alcuni casi <sup>lo spessore.</sup> e in altri  $\frac{1}{2}$  delle colonne.


Per minare un muro da una parte sola (vedi caserma), si divide idealmente il muro in tre colonne con larghezza uguale allo spessore del muro - le cariche vanno egualmente collocate come da figura; ne aumentate 3 volte di peso.

**ESEMPIO** ↓



3 cariche da 3 Kg  
di muro

vanno fissate a 1 m. dalle base. Dipende però da cose si vuole ottenere. Oltre ad essere fissate vanno anche sostenute e fissate contro ca delle assi o sacchi di sabbia o cemento.



Si può anche caricare il muro alla base, in questo caso occorre una quantitativo di esplosivo.

DENOLIZIONE DI EDIFICI.

$C = 3 \times V \times E^2$  di esplosivo di M. o B.P.

$C = 1,5 \times V \times E^2$  con T.N.T.

V = volume in  $m^3$


E = spessore del muro in m.

C = carica di esplosivo in Kg.




Per la collocazione delle cariche  
 vogliono le regole di cui sopra  
 offrire una carica molto potente  
 al centro dell'edificio disposta  
 in modo tale da poter esprimere  
 la massima potenza, a struttando  
 l'interno dell'edificio come  
 camera di scoppio.

### DISTRUZIONE BINARI.




Con questo sistema il binario salta quando  
 il treno, da qualsiasi parte provenga, passando  
 schiaccia i detonatori. Va minata la  
 rotaia esterna e in curva.



## DEHOLIZIONE DI PONTI ↓


I ponti oltre i 25 m hanno già predisposti i cosiddetti "forcelli" in cui fissare le cariche in caso di demolizione civile o militare. Per i ponti più piccoli che non dispongono dei "forcelli" si minano le basi dei pilastri, possibilmente sott'acqua. Le cariche si preparano in bidoni o contenitori stagni.




Nel caso 1 i due piloni crollano all'esterno perché le 2 cariche contrapposte sfingono l'uno contro l'altra l'isola d'istto.

Nel caso 2 il pilone viene troncato dall'esterno.

In tutti i casi le cariche vengono fissate sott'acqua perché la stessa fa da intasamento.




DISTRUZIONE DI UNA MACCHINA  
 TRAMITE L'UTILIZZAZIONE DI UNA CARICA CAVA  
 DI TIPO DIREZIONALE.



CHIODI, BULLONI, FERRO A PERRI,  
 DISCHI DI FERRO, VITI.

Il tutto messo a bagno nell'acqua una settimana prima per ossidarli.


## DEPOSITI DI CARBURANTE




La carica cava va fissata alle pareti del deposito. La carica scalfando suca la parete facendo uscire il carburante e nello stesso tempo incendia le bottiglie di plastica piena di benzina tramite la miccia detonante. Le bottiglie incendia il carburante che fuoriesce dal foro del rubinetto.

La carica deve essere cava (a forma di cavo) e va collegata a una bottiglia di plastica piena di benzina. La bottiglia deve essere distante dalla carica 2m-2,50 per non essere disintegrata dall'esplosione della carica.

La carica cava è  $\frac{1}{2}$  kg di T.N.T. oppure  $\frac{1}{2}$  kg di esplosivo normale.



DEMOLIZIONE DI TRALICCI




Sui tralicci per l'alto  
 tensione le cariche vanno  
 poste sui 4 piedi (travi  
 principali) e sui rinforzi.


Sui piedi le cariche  
 vanno poste a coppie  
 2 alte e 2 basse perché  
 il traliccio cade da un  
 lato.

# LE GRANATE

PRINCIPIO GENERALE DI FUNZIONAMENTO DELLE GRANATE AD INNESCO MECCANICO




Il percussore battendo sulla capsula fa accendere la miccia che dopo  $4/6$  sec. tramite il detonatore fa saltare la granata.



Tirando l'anello si fa scorrere l'avvicinatura del filo all'interno della capsula, l'attrito fa saltare la capsula che a  $\sqrt{V.G.H.}$  due volte accende la miccia. Questo è il principio delle bombe a mano tedesche.

de granate come di 2 tipi - A) granate difensive (2) (granate  
difensive  
offensive)




CAPSULA  
DETONANTE

PERCUSSORE  
FERMATO DALLA  
COPPIGUA

COPPIGUA

MOLLA DEL  
PERCUSSORE



COPPIGUA

La molla delle costiglie  
spinge in alto la leva  
e libera il percussore

Questo è il principio usato nelle granate  
a mano difensive americane (a frantumazione  
preordinata).



PER CORTI 23 APR. 1981  
Milano,  
IL CANCELLIERE  
*[Signature]*





VY



HERAKLES



no 404

180 PAGES



Bomba { Esplosivo  
 detonatore  
 dispositivo

Explosivo - { Deflagranti → Polvere nera.  
 Detonantes  
 Detonazione  
 Rompeur sensible.

Para la fabricacion de una bomba nos es necesario la conjunction de estos tres elementos. Explosivo detonador o capsula detonante e dispositivo o estructura del encendido.

Explosivos. Podemos distinguir dos grandes grupos de explosivos. Los deflagrantes y los detonantes. La deflagration tiene un efecto d'impulsion; La detonacion tiene como efecto ~~romper~~ romper etc. Deflagrantes. Polvere negra. Es el explosivo mas antiguo que se conoce. Es una mezcla intima. Nitrate Potassico y iodico carbon y Azufre. en proporcione variable segun lo su uso. la proporcione normal es. Nitrate 75% y Azufre 10% y Carbon 15%. La utilizacion de las polvoras para voladuras se encuentra prohibida de acuerdo a lo que se indica en la tabla adjunta N. 3. de utilizarse para la fabricacion de la bomba.

No

Simplemente se puede disparar por medio de una

mecia. Para hacer la mezcla hay que tener los componentes. Se presenta en cartuchos polvo o comprimido.

Retorantes	Rompedores HPV BP Industriales Retorcido	Dinamitas Gomas. Nagalite Gelomonte	Nitramitas Amonates Cloritas.

Estos estan divididos en dos grupos. Rompedores e Demoladores. Los primeros necesitan de ser retorcidos para aprovechar su fuerza rompedora. Los demolidores non necesitan de ser retorcido ya que hacen lo mismo efecto a l'aire libre.

Dinamitas. Constituido fundamentalmente por nitroglicerina e prediente inerte o activo.

Buenas resistencias a la humedad y no cambia de base por eso. Las dinamitas espectal roja. Nitramitas espectal negra G, y dinamita.

Gomas. Constituido principalmente por nitroglicerina y nitrocellulosa. Se presenta como una masa gelatinosa blanda y amarillenta, que se puede cortar e trozar a partir de los tres dias de estar

empieza a disminuir de velocidad, pasando de  
unos 8000 m/s a los 2000 m/s a los 45  
días. ~~Los efectos de los explosivos~~

Se presenta en cartuchos pequeños, en papel profun-  
dizado o en granulos de plasticos. Su potencia con  
TNT es de 1,3 y 1,4. Son terribles a los efectos  
de objetos metálicos. En el mercado podemos encon-  
trar la goma para Goums GUV o kibomuniz  
Goums 1 Goums 2 y Goums explosivo, Goums  
roja y Goums gris. Tiene elevada resistencia  
a fuego. No está constituido por nitro-  
ammonico u otro combustible liquido. Es bastan-  
te insensible. Se recomienda la utilización  
del cordón detonante. Viene en sacos de  
50 kg. Su aspecto es granular como la fuerza  
"amor", tiene un olor fuerte parecido al  
amoniac.

Edmanite. Los granos de nitro son menos  
del 50% de nitro ammonico. Son menos  
potentes de las gomas. Tienen las caracterís-  
ticas de las gomas en general. En el mercado  
podemos encontrar la industrialmente llamada

Gomma speciale B.

Nitrosantos - son merclas sin N.G. con un  
de 50% de N.A. e exeu fas de aluminio  
simple o combinado. Son explosivos de media  
o alta potencia. Entre ellas podetamos destacar  
las siguientes: Sabuhtas, Nago y los Bsmos - O.S.

Amomates - son merclas explosivas con mas de  
50% de nitrito amonico sin nitroglucina  
y con aluminio simple o combinado y  
con otra sustancia. Son de color pape  
oscuro con puntos brillantes de aluminio.  
Huelen a almendra amarga. Se aditua poco  
de fabrica el amonol d.A. y amonol d.A.

Cloritas - son merclas de choratos o perelo-  
ros stochicos mas lubricantes y otras sustan-  
cias - son seguras de manejar pero tienen  
poca potencia. Entre ellas se encuentran las  
chobillas propriamente ~~dichas~~ dichas chobil-  
las.

Sono le Lores

TNT. Explosivo muy potente estable, utilisable bajo l'òpica y poco sensible. (El impacto de una bala no lo ~~hace~~ explotar. Es de color amarillo pálido y cuando es puro, y funde a 80°. Se presenta en castichos en papel negro generalmente en bloques comprimidos paralelepípedos o cilindricos en rueda siempre en papel negro para protegerlo de la luz. Si se le expone al día deviene amarillado, después rojo y más tarde pierde sus propiedades progresivamente. Se le reconoce por llevar un orificio marcado por el detonador.

Plastik. Compuesto por una sustancia plastificante y de su explosivo a base de Hexafen cristalizado. Pone todas las características del TNT mas el ~~ser~~ maleable al ser detonado. Y dada su potencia y, a y fácil manejo es el más aconsejable.

PETN: Sustancia blanca cristalizada muy potente pero ~~extremadamente~~ extremadamente sensible. Tiene una acción corrosiva más fuerte y debe ser conservada en


recipientes que no son metálicos.

Melchite - Se presenta en polvo cristalizado amarillo o fundido en masa compacta de color marrón o amarillo gris - Arde sin detonar en pequeñas cantidades. Es poco sensible a los choques. Puede ser fabricada artesanalmente - (ácido pícrico).

Iniciadores - fulminantes: son aquellos explosivos capaces de proporcionar una fuente de choque a gran velocidad, que promueven la detonación de los explosivos detonantes. Tienen gran sensibilidad a la llama, choque, fricción y presión. fulminato de mercurio NITRATO DE PLOMO

Detonadores -

Ordinab





Normas de seguridad Explosivos

- \* No tratarlos violentamente
- \* Mantenerlos al abrigo de los rayos solares y cualquier otra fuente de energía y calor.
- \* No cortar jamás el explosivo con un objeto metálico. Para apinarlos o empalmarlos emplear un objeto de madera.

DETONADORES

- \* Son muy sensibles a los golpes, choques, calor, llama, presión. Para embutirlos hacerlo con la pinza y a un máximo de 5 mm.
- \* No meterlos en los bolsillos. Mantenerlos en los estuches hasta llegar al momento de su uso. Los detonadores eléctricos con los polos empalmados. La revisión de los detonadores debe hacerse con mucho cuidado siempre a gran distancia del explosivo.

CORDON DETONANTE

Es un artefacto que contiene explosivo. No confundirlo con la mecha. Cordón alme  
Herco. Mecha blanca negra. Para cortarlo  
alejar el rollo de 5 m.

## Mecha.

Controlar la velocidad de combustión  
 $100 \text{ s/m} \pm 10 \text{ s}$ . Se aconseja que no se  
emplee una longitud inferior a  $30 \text{ cm}$ .  
No embobarlo, hacer nudos, o introducirlo  
a presión que se corra el riesgo de cortar el  
alambre y a su vez la combustión.  
Procurar que el momento de la acción no caiga  
el inicio del rollo y se cubra.


## EN CASO DE FALLO DE ENCENDIDO

No decretarse a la carga que no haya  
explorado sin que hayan pasado  
20 minutos si ha sido el artefacto una mecha  
5 minutos por medio de un artefacto eléctrico  
abandonar.


Para dispositivos de retardo eléctrico y para  
el la pila se aconseja dejarlo en una acera  
y en su caso hacerlo disparar a distancia.

## Normas de Consecución

No emplear los bornes sin asegurarse que la  
parte está a cubierto.

  
Colocarlos al abrigo de la lluvia  
Tener siempre en los depósitos los detonadores  
reparados de los explosivos y dispositivos -  
Prevenir de la corriente eléctrica, tendidos  
eléctricos, transformadores, vías de tren  
tormentas.

Emplear siempre hombres de confianza en  
todos los dispositivos eléctricos.  
Comprobar el buen funcionamiento del dis-  
positivo antes y cables con la torijera preparada  
antes de empalmar el detonador eléctrico.



Batteria da 6V      2 det a 50 m

1 det a 200 m

Batteria da 12V      4 det a 50 m

3 det a 100 m

2 det a 200 m


SIMPATIA

x, 0, 9 = metri


x = Kg della carga major




Formas de detonacion

IGNICION  
CENTRAL




POTENCIA  
ACUMULATIVA








Canice cava.




cono perforante







TUBOS



x = diam del tub.

$$L = L \pi r$$

BARRAS

$$x = 2 \pi R$$


$$L = \pi R$$

Area ~~area~~

$$\Delta H = 200^2 \times 25 = \text{Gramos TNT}$$



$$\Delta H = 200^2 \times 15 = \text{Gramos plastik}$$

1 tubo - 1 m Δ 0,5 d  
1 barra - 1 m Δ  
1 madera - 1 m Δ  
1 arbol - 1 m Δ



~~1/1/1/1~~





0,25m 0,8 Kg TNT cada uno -  
 0,75m 3,5 Kg TNT cada uno -  
 + 1,50 20 Kg TNT cada uno -

$$C = 3 \times V \times E^2 \text{ esplosivo de. B o M. R}$$

$$C = 1,5 \times V \times E^2 \quad \text{TNT}$$


$$V = \text{Volume in m}^3$$

$$E = \text{spesor del muro in m.}$$

Per Copia Conforme

Milano, 3 APR. 1981

IL CANCELLIERE



Vol. III / C 4

GIULIA

CLAIRFONTAINE





B } esplosivo \* 1)  
 } det. 2)  
 } timer 3)

### ① VARI TIPI DI ESPLOSIVO :

Ⓐ DEFLAGRANTE : la deflagrazione provoca spostamento d'aria (IMPULSION) → POLVERE NERA (usata a la fabbr. mun.)

Ⓑ DETONANTE : ha un effetto di compente

Ⓐ Con la polv. n. non si usa det. e se non compressa ha solo un effetto propulsivo -  $P = 0.3$  (rispetto al titolo) Componenti: salnitro, ~~potassio~~ zolfo e carbone (70.15.15)

### APPUNTI DETON

Per la fabbricazione di una bomba è necessaria la insieme di questi tre elementi:

1) esplosivo  
 detonatore o capsula detonante  
 dispositivo (timer, micca) di accensione

1) esplosivo : possiamo distinguere due grandi gruppi di esplosivi : DEFLAGRANTE E DETONANTE.

Ⓐ la deflagrazione ha un effetto di propulsione

Ⓑ la detonazione ha <sup>come</sup> un effetto di compente -


Ⓐ la polvere nera è l'esplosivo più antico che si conosce - È una miscela di nitrato di potassio e di sodio, carbone e zolfo, in proporzioni variabili secondo l'uso. la proporzioni normale è nitrato 75% \*

zolfo 10

carbone 15%

d'utilizzazione della polvere come esplosivo

non è più attuale a causa della sua bassa potenza, nella Tavola comparativa 0.3 - Si utilizza per la fabbricazione della miccia, non serve il detonatore - ~~È un tipo di miccia che si prepara~~ <sup>per fare</sup> la miscela bisogna, in milioni i componenti - Si presenta in <sup>(causa di om)</sup> cartucce, polvere o compressa.



I DETONANTI sono suddivisi in due gruppi: ROMPEDORES e DEMOLEDORES - I primi necessitano di essere intasati, per aumentare tutta la potenza; i secondi non necessitano di essere intasati, perché si ha lo stesso effetto ad avvicinarsi

\* **DINAMITE**: è costituita principalmente da nitroglicerina e ingredienti inerti o attivi - buona resistenza all'umidità, ma di bassa potenza. P.O, 5/0,6 - ~~non sp. dinamite~~

**GOMMA**: è costituita principalmente da nitroglicerina e nitrocellulosa - si presenta come una massa gelatinosa morbida e malleabile (gialla o arancione) può essere nera od altri colori, che si può tagliare e lavorare. Tre giorni dopo la fabbricazione, perde potenza, abbassando da 8.000 m al secondo a 2.000 m al secondo dopo 45 giorni - si presenta in piccoli cariche - lotti, avvolta in carta paraffinata o da potenza in rapporto al titolo 1,3 1,4 - è sensibile agli acidi metallici - sudgera il detonatore - Gomma pura GGV sottomarina, G1, G2,



CLOSTITE : Miscela di clorati o perclorati di sodio o potassio ed altre sostanze (lubrificanti derivati dal petrolio) + segatura per stabilizzare. Poca potenza 0,3 - 0,4. Tra queste: la CLOSTITE e la CHEDITE. Si presenta come una pasta a seconda della quantità di lubrificante.  
(TRUCOLITE n. 3 su merc. sp.)

### ● DETONANTES

TNT molto potente e stabile - utilizzabile sotto acqua e poco sensibile - (TRILITA) È di colore giallo pallido quando è puro - Fonde a 80°. Si presenta in candolotti o in polvere, generalmente in saponette compresse, avvolto sempre in carta stesa x proteggerlo dalla luce - Se si espone alla luce si brucia e diventa di colore rosso, e perde le sue proprietà, ma ~~è estremamente~~ non è pericoloso - Nelle bombe a mano c'è sempre il TNT

PLASTIK : composta da una sostanza plastificante e da un esplosivo e da ~~il~~ HEXOGENO cristallizzato. Ha tutte le caratteristiche del TNT, ma è malleabile - Si brucia senza scoppiare. Assomiglia alle plastiline - P. 1,4 di facile maneggio - Se lo bruci fa una fiamma notevole

PETN : sostanza bianca cristallizzata, molto potente, ma estremamente sensibile - Frena l'azione corrosiva delle. Deve essere conservato in recipienti non metallici - Si usa per fabbricare le miccia detonante, non è sicuro.

HELANITE : Si presenta in polvere cristallizzata gialla, dura in paucità - di colore marrone o giallo grigio. Brucia senza detonare in piccole quantità - in grande quantità scoppia. È poco sensibile all'aria - si può



fabbricare artigianalmente - Acido picrico  
 è l'elemento principale.


**INICIATORI O FULMINANZES**

Sono quegli esplosivi capaci di provocare una  
 onda d'urto ad alta velocità e provocano  
 la detonazione dell'esplosivo detonante -  
 E' sensibile al fuoco ed agli urti, acidi e  
 pressione.

FULMINATO DI MERCURIO <sup>Hg</sup>

NITRURO DI PIOMBO <sup>Pb</sup>

**DETONATORI : ordinario**




La miccia si utilizza con delicatezza  
 (25mm dal tappo)

il nos è il + potente -

DETONATORE ELETTRICO -

1 Volt.




Unite l'estremità dei fili del detonatore insieme fino al momento dell'utilizzo. Mettere il det. & carica grossa.




MICCIA

tempo combustione




non piegare in due -



1 cm al sec.  
tempo combustione

MICCIA DETONANTE




Colore bianca

colore verde -

7000 m al secondo - VELOCITA' DI COMBUSTIONE  
Culo del detonatore verso la carica.

La miccia detonante può essere usata come  
detonatore se emulata a "nodina",  
oppure rafforzare l'azione di un detonatore.



NORME DI SICUREZZA

- 1) **ESPLOSIVI**: non toccarli violentamente - mantenedoli al riparo dai raggi solari e da qualsiasi altra fonte di energia di calore. Non toccare mai l'esplosivo con un oggetto metallico, per modellarlo o compimento usare oggetti di legno.
- 2) **DETONATORI**: sono molto sensibili, allo sfregamento, urti, calore, fiamma e pressioni; per introdurre la miccia, stringerla con le pinze se è possibile e fissare la miccia a 5 mm dal fondo - Non metterlo mai addosso - lasciarlo nell'astuccio fino al momento dell'utilizzazione - lasciare i poli del detonatore invecchiati - Il controllo del detonatore deve essere eseguito con la massima attenzione, sempre a distanza dall'esplosivo.
- 3) **MICCIA DETONANTE**: è un <sup>coerente</sup> artificiale che contiene esplosivo, diverso dalla miccia (quinta nera) ANIMA bianca - Per tagliarla, portarla il coltolo lontano (5 m.)
- 4) **MECHAS**: controllare la velocità di combustione di cui al sec., non usare mai una miccia + corte di 30 cm. - Non piegare, non fare nodi e non spingere forte nel detonatore. Al momento dell'azione, verificare che non sia piegata.

NORME DI SICUREZZA IN CASO DI MANCANZA ESPLOSIONE

Non avvicinarsi alla carica se non sono passati 30 m. (MECHAS), 5 m. <sup>invece</sup> (se hai un dispositivo elettrico) per esplosivi ritardati mollarla, e farla esplodere.

**NORME RIASSUNTIVE**


Non mettere la miccia nel detonatore e quindi nella carica, se ci sono persone.

Collocare tutto il dispositivo al riparo dalla pioggia o dell'acqua.

Tenere sempre il detonatore nell'astuccio e comunque separato dalla carica e dagli altri detonatori. Verificare se c'è corrente, trasformare attensione, come ci fili e i temporari e a tutti i veicoli in generale.

Fare buoni collegamenti. Verificare il funzionamento del dispositivo (lampadina) prima d'allacciare i contatti.

**ESPLOSIONI MULTIPLE**




$x 1 \text{ det} = 1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} = 6 \text{ V}$

per 100m 1,5V

la potenza è sempre quella di 1 pila

**PILE IN PARALLELO**




520 m  
4 det.

pila da 9V


4 det.  $(1,5 \times 1,5) \cdot 4 = 12V$   
 $7,5V + 12 = 19,5$




PILE SERIO PAROUSLO



DETONATORI IN SERIE



DETONATORI PARALLELO



BATTERIA A 6 V macchina

2 DET. a 50 m. di distanza

1 " a 200 m. di distanza


BATT. a 12 V macchina

4 det a 50 m di distanza

3 det a 100 m di distanza

2 det. a 200 m di distanza

SIMPSTIA



$$D = x \cdot 0,9$$

$x = \text{kg carica maggior}$

$$D = m$$


non ci devono essere ostacoli fra la carica maggiore e le altre, l'esplosivo deve essere in buone condizioni.

$$x = \frac{1}{0,9} = 1,1 \text{ kg}$$




FORME DI DETONAZIONE

DETONAZIONE CENTRALE



esplosione omogenea


POTENZA ACCUMULATIVA



SI ACCUMOLA LA POT. DET. AL CENTRO CARICA


DETONAZIONE NOTILE

(si aumentano i vel. dell'expl.)




omogenea

FALSA DETONAZ.




detonatore poco potente o mal aderente alla carica o anche esplosivo

NUDO (NODO DEBASSURE) DETONATORE (x explos. multiple) in superia




DETONAZIONE DIFETTOSA




esplosivo difettoso

L'Acido solforico produce esplosioni a contatto con i clorati. (molto pericoloso)

ESPLOSIONI MULTIPLE




culo det. verso le cariche



FORME DI COLOCAZIONE


CARICHE CAVE DA TAGLIO -



Il supporto è alto  $\frac{3}{4}$  del diam. dell'esp.


CARICA CAVA  $\Delta$  BUCO

mettere sempre  
su supporto  
di legno o plastica




triangolo  
equilatero  
sezione

cono




cariche uguali - la distanza fra le due  
cariche è 5 volte lo spessore della "cosa"  
da tagliare - (colonne, binari, pali) -  
cariche sincronizzate.

EFFETTO DEGLI ESPLOSIVI IN RELAZIONE ALLA FORMA & ALLA COLLOCAZIONE




- 1 - CARICA CUBICA
- 2 - CARICA ROTONDA IN POSIZIONE ORIZZONTALE
- 3 - CARICA ROTONDA IN POSIZIONE VERTICALE
- 4 - CARICA CONICA INVERTITA
- 5 - CARICA CONICA
- 6 - CARICA CAVA DI FORMA CONICA


FORME DI COLLOCAZIONE - ANGOLO METZUICI




1 solo detonatore culo verso caviche

la carica deve essere grosso  $\frac{3}{4}$  volte (diametro) lo spessore del ferro









angolo 2 cui xi  
si rompe con 250 gr d'initia  
nita




le cariche  
debono essere poste  
molto ben aderenti,  
se sono in polvere,  
mettere in sacchetti  
di plastica + spasto  
isolante. Tranne quando  
si usano le cariche cave-

xi piloni, la carica + alta almeno un me-  
tro da terra, le altre più in alto.





TUBO

$x = \text{Diam. del tubo}$   
 $L = 2 \pi R$



BARRA

$x = 2 \pi R$   
 $L = \pi R$



FERRO

AREA x 25 = grammi

AREA in cm<sup>2</sup>

↙ FUNT

x 15 → PLASTICO

LEGNO

AREA = grammi

AREA in cm<sup>2</sup>

$22^2 \times 2 = 968$

ALLEGATI


$$D^2 \times 2 = q$$

$$Diam = cu$$


se è una carica intasata o intasata dentro

$$\frac{\Delta_{car}}{4} = qc$$

h = Svolte spessore



- |            |        |       |
|------------|--------|-------|
| ① 1 tubo   | 1 m D  | 0'5 d |
| ② 1 carica | 1 m D  | "     |
| 1 madera   | 1 m D  | "     |
| 1 alber    | 1 m D. | "     |



$$Diam D = \frac{Diam \times 3,14}{2} \times 0,5 \times 3u$$

① ~~1 tubo~~ SER. TOP. 2  $94 \times 3,14$

147

$$0,25 \times 3,14 = 78,50 \text{ cm}^2 \times 25 = 1962 \text{ gr} = 1,960 \text{ kg}$$

$$\begin{array}{r} 3,14 \\ 25 \\ \hline 1570 \\ 628 - \\ \hline 7850 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 78,50 \\ 25 \\ \hline 39250 \\ 15700 - \\ \hline 196250 \end{array}$$

$$1 = 100 \text{ cm}$$

$$m(1,2 \times 3,14) = 31400 \text{ cm}$$

$$31400 \times 25 = 82805000 = \text{Kg}$$

$$\begin{array}{r} 31400 \\ \times 25 \\ \hline 157000 \\ 62800- \\ \hline 805000 \end{array}$$

$$0,5^2 \times 3,14$$

$$0,25 \times 3,14 =$$

$$\begin{array}{r} 0,25 \times \\ 3,14 \\ \hline 100 \\ 025- \\ 075- \\ \hline 07850 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7850 \times \\ 25 \\ \hline 39250 \\ 15700- \\ \hline 196250 \text{ gr} \end{array}$$

$$196250 \text{ gr} = \text{Kg } 196,250$$

$$\textcircled{3} \left( \frac{50 \times 3,14}{100} \right)^2$$

$$m1 = \text{cm}^2$$

$$(50 \times 3,14) = 157 \text{ cm}^2$$

$$\begin{array}{r} 3,14 \\ \times 50 \\ \hline 000 \\ 1570- \\ \hline 15700 \end{array}$$

$$157 \times 25 = 3925 = \text{Kg } 3,925$$

$$\begin{array}{r} 157 \times \\ 25 \\ \hline 785 \\ 314- \\ \hline 3925 \end{array}$$





$$0,25 \times 3,14 = 7850 \text{ gr} = \text{kg} 7.850 \quad \text{---} \quad \textcircled{3}$$



$$\textcircled{4} = 20 \text{ kg} \quad 100^2 \times 2 = 20000 \text{ gr} = 20 \text{ kg}.$$

$$\text{Area } D = 0,50^2 \times 3,14 = 0,785$$


$$\text{Area ser. int.} = 0,25^2 \times 3,14$$

~~PIRE~~ INTERRUPTORI






3kg x 1 macchine





TIRSDOR E. M.




MINA PER PRESSION

x macchine - davanti ed dietro la ruota




AA

SV




Relay 2 ore


elettronico -  
posizionare prima di  
allacciare i contatti




Relog. elettron. — <sup>col. p. 200 n. 10</sup> fissare i giorni o mesi




contatti alla suoneria



COLLOCAZIONE




1 kg.  
(per colonna da 0,25 cad. det. 0,800 cad.)  
(per. 0,75 cariche 35)




0,50 m  
2 cariche da 1 kg e mezzo

TNT



1 m  
2 cariche da 5 kg




1,50  
2 cariche da 10 kg.

(quando si separa il metallo nel doppio acciaio)

La forma della carica non è molto allungata.

Detonatori o 1 detonatore + cordone - se messi alla carica in basso a terra e da intasare

COLLOCAZIONE MUR




3 kg a carica

dividere le pareti in parti, aver cura delle dimensioni in larghezza dello spessore della parete

3 kg a carica posto a un metro d'altezza si collocano con dei pali o degli elastici.

1 detonatore + miccia detonante. se ci sono più cariche almeno 2 det.





muro esplosivo  
+ effetto -  
Inizialmente la carica  
Raddoppiare la carica

DISTRUZIONE DI UN EDIFICIO - RASO AL SUOLO

$C = 3 \times V \times E^2$  - esplosivo B e MP


$C = 1,5 \times V \times E^2$  - TNT

V = volume in  $m^3$

E = spessore del muro in  $m$ .

chiaramente minare le strutture portanti

DISTRUZIONE DI TRONCO



due cariche con  
due detonatori,  
aventi il culo  
verso la carica

distanza tra  
le due cariche  $\frac{1}{2} m$



250g. PLASTIK




500g. PLASTIK

PONTE

inferiori ai 25 metri


mon



$\frac{1}{2}$  m fra una carica e l'altra

cariche nelle fogge 30kg, interate - (30kg/20m)



DEPOSITO DI GAS




plastico  $\frac{1}{2}$  kg o 1kg di expl. B.P.

distanza fra serbatoio e bottiglia 2m e  $\frac{1}{2}$   
 1 giro di cordone attorno alla bottiglia +  
 ci sarà un metro di cordone libero  
 d'esplosivo, il preparato che come una carica  
 cava - conica -


LAP 12




due cavei che in basso e 2 in alto - miccia detonante -



legatura de mauro muy b'eu




strade




rovo di acciaio feso all'h  
delle ruote, p' standare i  
macchina

albero


GRANATA





resistenza a + di 1000 v.

stampo



Il percussore viene liberato dal pezzo trasversale, che viene spinto fuori dalla molla; il tutto (fermo e molla) vengono fermati dalla leva (che si libera togliendola con la copiglia trasversale) e che anch'essa, dalla spinta della molla, viene gettata via.


2

STEN, NAT 49, PH40, TOMPSON, MARETTA/INGRESA,  
M16, FDL

Per Copia Conforme

Milano, 3 APR. 1981

IL CANCELLIERE



*[Handwritten signature]*